

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA

Dipartimento delle Scienze giuridiche Nazionali e Internazionali

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE

XXVI CICLO

CURRICULUM

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

RECEZIONE E TRADUZIONE DELLA PANDETTISTICA

IN ITALIA TRA OTTO E NOVECENTO.

LE *NOTE* ITALIANE AL *LEHRBUCH DES*

***PANDEKTENRECHTS* DI B. WINDSCHEID**

E IL CONTRIBUTO DI P. E. BENSA

Tutor

Dott. Federica Furfaro

Chiar.mo Prof.
Riccardo Ferrante

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

INDICE

CAPITOLO I

ALLE ORIGINI DELLA DIVULGAZIONE DELLA PANDETTISTICA IN ITALIA

1. L'intreccio dei filoni di ricerca p. 7
2. Tra esterofilia ed erudizione: il contributo di Federigo Del Rosso,
Pietro Capei e Pietro Conticini p. 17
3. Tra scienza e guerra: l'influenza del modello scientifico tedesco p. 42
4. L'ingresso della tradizione tedesca nell'Università italiana p. 52
5. L'istituzione del *Seminario storico-giuridico* pisano p. 58
6. La genesi del programma di Filippo Serafini p. 69

CAPITOLO II

LE «REGOLE FERREE DELL'ACCADEMIA»: FILIPPO SERAFINI E LA FORMAZIONE DEI GIURISTI ITALIANI PRESSO I MAESTRI PANDETTISTI

1. La recezione del paradigma pandettistico p. 77
2. Un tramite tra la giurisprudenza italiana e la scienza giuridica straniera:
Filippo Serafini p. 82
3. Serafini e lo studio del diritto privato svizzero p. 92
4. Verso la formazione di una "Pandettistica italiana":
Serafini e il «metodo scientifico positivo» p. 100
5. Serafini e la Pandettistica in lingua italiana p. 109

CAPITOLO III

UNA SUCCESSIVA GENERAZIONE DI ROMANISTI E LA "RECEZIONE INVERSA"

1. Biagio Brugi e un primo bilancio del passaggio

dallo stile «eclettico» al «paradigma pandettistico»	p. 115
2. Contardo Ferrini e l'interesse per la codificazione civile tedesca	p. 127
3. Salvatore Riccobono e la "recezione inversa"	p. 147

CAPITOLO IV

LA TRADUZIONE E ANNOTAZIONE

DELLE OPERE PANDETTISTICHE: UN PROGETTO CORALE

1. Alle origini di un genere: tra didattica e prassi	p. 159
2. Un ausilio alla didattica romanistica preunitaria: le traduzioni delle <i>Institutionen</i>	p. 161
3. Tradurre e "interpolare": Serafini e il <i>Lehrbuch der Pandekten</i> di Karl Ludwig Arndts	p. 175
4. Stili diversi in un progetto comune: Pietro Cogliolo, Carlo Fadda, Serafini e l' <i>Ausführliche Erläuterung der Pandekten</i> di Christian Friedrich Glück	p. 184
5. Tradurre e annotare: Paolo Emilio Bensa, Fadda e il <i>Lehrbuch des Pandektenrechts</i> di Bernhard Windscheid	p. 200
6. Le traduzioni di Arndts e Windscheid a confronto	p. 221
7. Tradurre e adattare: Gian Pietro Chironi, Francesco Bernardino Cicala, Vittorio Scialoja e le <i>Pandekten</i> di Heinrich Dernburg	p. 225
8. Il «manifesto del pandettismo civilistico»: le ragioni di una lettura	p. 234

CAPITOLO V

PAOLO EMILIO BENSA:

UN CIVILISTA ITALIANO DI FORMAZIONE (ANCHE)

PANDETTISTICA

1. Una ricostruzione biografica	p. 241
2. Una formazione poliedrica: Maurizio Bensa, Cesare Cabella, Bernhard Windscheid	p. 254
3. La produzione didattica e scientifica	p. 267
4. Le note a sentenza	p. 277

CAPITOLO VI

LE NOTE ITALIANE AL *LEHRBUCH* DI B. WINDSCHEID:

IPOTESI DI LETTURA

1. Premessa: la struttura del <i>Lehrbuch</i> di Windscheid	p. 289
2. Le <i>Note</i> al Libro primo: <i>Del diritto in genere</i>	p. 293
3. Il valore attuale del diritto consuetudinario in Italia	p. 296
4. L'autorità dei lavori preparatori come elementi interpretativi	p. 304
5. L'ammissibilità dell'interpretazione logica nel diritto italiano	p. 309
6. I principi generali di diritto e il ruolo dell'interprete italiano	p. 312
7. Dalla teoria generale all'aggiornamento dei diritti soggettivi: alcuni contributi originali nelle <i>Note</i> al Libro secondo	p. 329
8. Diritti soggettivi e capacità giuridica: le considerazioni sulla condizione giuridica della donna	p. 343

CONCLUSIONI

1. Un aneddoto preliminare	p. 353
2. Dal <i>Lehrbuch</i> di Windscheid alla recezione della Pandettistica in Italia	p. 354
3. L'importanza delle <i>Note</i> italiane al <i>Lehrbuch</i> windscheidiano	p. 358
<i>Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche:</i> <i>Premessa</i>	p. 363
<i>Le traduzioni in lingua italiana delle opere tedesche</i> (All. 1)	p. 365
<i>La Pandettistica in lingua italiana</i> (All. 1)	p. 385
<i>Abbreviazioni</i>	p. 403
<i>Fonti</i>	p. 405
<i>Bibliografia</i>	p. 433

CAPITOLO I

Alle origini della divulgazione della Pandettistica in Italia

1. L'intreccio dei filoni di ricerca

Per meglio analizzare il fenomeno di recezione della Pandettistica in Italia, che portò ad un massivo lavoro di traduzione e adattamento in lingua italiana delle principali opere di tale corrente scientifica a cavallo tra Ottocento e Novecento, è opportuno partire dai filoni di ricerca nel cui intreccio va a collocarsi questo studio.

La profonda comprensione del percorso di avvicinamento della scienza giuridica italiana al modello scientifico germanico assume particolare importanza, andando ad intrecciarsi con le vicende politiche che portarono al conseguimento dell'Unità nazionale, e perciò interessando lo sviluppo del diritto civile e della dottrina civilistica italiani.

In via generale, i primi spunti per la ricostruzione dell'evoluzione di quest'ultima dopo la Restaurazione e lungo tutto l'Ottocento, come ramificazione di un più generale studio della scienza giuridica italiana di tale periodo, furono forniti da Giovanni Tarello durante gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.¹ Ad un tempo approdo del tramonto delle esperienze giusnaturalistiche e illuministe d'*Ancien Régime* e premessa fondamentale per gli sviluppi novecenteschi soprattutto in materia d'interpretazione, l'Ottocento era concepito quale snodo fondamentale per comprendere a fondo la cultura giuridica moderna, obiettivo finale ed omnicomprensivo dei vasti itinerari di ricerca percorsi dal maestro genovese.²

La prima proposta in tal senso risale al 1969: Tarello la formulò in occasione della commemorazione resa a Paolo Emilio Bensa presso la facoltà di Giurisprudenza di Genova ad un quarantennio dalla sua scomparsa.³ L'iniziativa, proposta da Andrea Piola, allora ordinario di diritto ecclesiastico,

¹ Cfr. M. BARBERIS, voce *Tarello, Giovanni*, in *DBGI*, II, (2013), pp. 1938-1939.

² Tali nessi sono messi in luce nella *Premessa* a R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 1-3.

³ Furono organizzate diverse cerimonie di onoranze a Bensa dopo la sua morte, a testimonianza della profonda stima di cui godeva lo studioso presso l'università, e in generale nella propria città natale. Diverse testimonianze si ritrovano nel fascicolo personale del giurista conservato presso l'archivio dell'Università degli Studi di Genova.

nonché direttore degli «Annali», era stata sposata all'unanimità dal Consiglio di facoltà.⁴ Il ricordo di uno dei «più eminenti e rappresentativi maestri» genovesi, autore assieme a Carlo Fadda della “versione” italiana della “Magna Glossa” della Pandettistica tedesca,⁵ il *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernhard Windscheid, assumeva un significato emblematico durante una congiuntura particolarmente travagliata per le istituzioni universitarie.⁶

Nel suo contributo scientifico alla commemorazione, Tarello analizzava

⁴ Cfr. G. B. VARNIER, voce *Piola, Andrea*, in DBGI, II, (2013), pp. 1592-1593.

⁵ L'opportunità di parlare di “versioni” italiane delle opere pandettistiche, anziché di “traduzioni”, sarà ampiamente esplicitata in seguito. Sinteticamente, tale scelta vuole rispecchiare l'importanza del contributo originale fornito dai traduttori italiani nell'operazione di adattamento del sapere pandettistico al contesto giuridico italiano. L'accostamento del *Lehrbuch* di Windscheid alla Glossa accursiana, coniato da Franz Wieacker per evocare i massimi esempi del completo riepilogo di una scuola giuridica (e della fine di un'epoca scientifica), si ritrova come vero e proprio *topos* storiografico: cfr. F. WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, 2., neubearbeitete Auflage, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1967, p. 447; cfr. ID., *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it. di S. A. Fusco, Giuffrè, Milano, 1980, p. 146; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica* in «Enciclopedia del diritto», XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, p. 607; G. WESENER, G. WESENER, *Storia del diritto privato in Europa (Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung)* ed. it. tradotta e curata da P. Cappellini e M. C. Dalbosco, Cedam, Padova, 1999, p. 246. Alcuni autori propongono il medesimo paragone tra Accursio e il monumentale commentario delle Pandette di Christian Friedrich von Glück, ultimo rappresentante dell'*usus modernus pandectarum*, di cui pure fu realizzata una versione italiana. Vedi: R. STINTZING, voce *Christian Friedrich von Glück* in ADB, IX, (1879), p. 256; G. SCHIEMANN, *Rechtswissenschaft und Antike in Erlangen*, in *250 Jahre Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Festschrift*, hg. von H. Kössler (Erlanger Forschungen: Sonderreihe; Bd. 4), Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e. V., Erlangen, 1993, p. 295; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)* in ZRG, Rom. Abteil., 123 Band, (2006), p. 335.

⁶ Le parole di Mario Casanova, Preside della facoltà di Giurisprudenza genovese al momento della commemorazione, sono riportate nella *Presentazione agli Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, Giuffrè, Milano, 1969, (pp. 7-9). In tale volume degli «Annali» furono pubblicati i contributi dei partecipanti all'iniziativa, divisi in lavori di taglio più propriamente «commemorativo» e «saggistico» nelle due ripartizioni *La figura e l'opera di Bensa* e *L'omaggio scientifico*. In quest'ultimo, accanto ai lavori, tra gli altri, di Franca De Marini Avonzo, Stefano Rodotà e Salvatore Satta, fece la sua prima comparsa il saggio di Tarello *La «Scuola dell'Esegesi» e la sua diffusione in Italia*: vedi *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., pp. 239-276. Per ragguagli bio-bibliografici su Mario Casanova e Salvatore Satta, cfr. R. BRACCIA, voce *Casanova, Mario*, in DBGI, I, (2013), p. 475; C. PUNZI, voce *Satta, Salvatore*, in DBGI, II, (2013), pp. 1806-1808.

protagonisti, metodo e ragioni storico-culturali della «Scuola dell'esegesi», secondo la definizione “postuma” che ad inizio Novecento Julien Bonnecase aveva attribuito agli interpreti francesi e belgi del *Code civil* del secolo appena concluso.⁷ Il reale obiettivo di tale esame era costituito però dall'approfondimento delle influenze della metodologia «esegetica» sulla cultura giuridica italiana dell'Ottocento, filone che sarebbe poi stato sviluppato dalle successive generazioni di studiosi.⁸ Del resto, proprio i

⁷ La classificazione della corrente dottrinale francese dominante lungo l'Ottocento in termini di «Scuola», nonché del suo metodo ermeneutico come «esegetico», in segno palesemente spregiativo, fu coniata proprio dalla posteriore storiografia francese per ribadire il distacco. Peraltro, lo stesso Bonnecase aveva espresso gli obbiettivi polemici del proprio esame, evidentemente finalizzato alla proposta di un cambiamento d'indirizzo metodologico. Come già aveva evidenziato Tarello, lo scopo principale della sua opera consisteva appunto nel fornire una ricostruzione storiografica funzionale alla critica del tradizionale metodo d'interpretazione, dunque alla “promozione” del nuovo indirizzo scientifico di approccio alle fonti, inaugurato da François Geny nel 1899. Il primo dei numerosi interventi di Bonnecase in tal senso si ritrova in J. BONNECASE, *L'Ecole de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, De Boccard, Paris, 1919; riedito nel 1924. Oltre che nel sopra citato volume degli «Annali», il saggio di Tarello è riprodotto pure nella voce *Scuola dell'Esegesi* in NDI, XVI, Utet, Torino, 1969, pp. 819-823; e in G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 69-101. La voce enciclopedica presenta però una versione più sintetica, non comprensiva delle parti attinenti la scuola «esegetica» in Italia e la civilistica italiana.

⁸ Vedi in particolare i contributi di: N. IRTI, *Francesco Filomusi Guelfi e la crisi della scuola esegetica in Italia*, in RDC, XVII, I, (1971), pp. 379-389, poi riprodotto in ID., *Scuole e figure del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1982 (riedito nel 2002), pp. 33-47; ID., *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano, 1979 (più volte riedito), pp. 5-9; ID., *La cultura del diritto civile*, UTET, Torino, 1990, pp. 3-9; A. CAVANNA, *L'influence juridique française en Italie au XI-Xe siècle*, in: «Revue d'Histoire des facultés de droit et de la science juridique», 15, (1994), pp. 87-112; G. CAZZETTA, *Civilistica e «assolutismo giuridico» nell'Italia post-unitaria: gli anni dell'esegesi (1865-1881)*, in *De la ilustración al liberalismo, Symposium en honor al professor Paolo Grossi, Madrid-Miraflores, 11-14 de enero 1994*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, pp. 399-418 e recentemente anche in ID., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 119-141; P. GROSSI, *Epicedio per l'assolutismo giuridico*, in: *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 25-31; ID., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, in particolare pp. 4-8; ID., *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in *Studi di storia del diritto, III*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 719-753; R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil*, cit.; A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Giappichelli, Torino, 2002; S. SOLIMANO, 'Il letto di Procuste'. *Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario*.

medesimi studi della più recente storiografia avrebbero dimostrato il superamento degli schematismi e delle semplificazioni in cui potevano incorrere le ricostruzioni tarelliane.⁹

Per comprendere però i successivi svolgimenti della civilistica italiana, rimasta tenacemente ancorata, dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino ad almeno tutta la prima metà del Novecento, al metodo «scientifico-dogmatico» germanico, era necessario esplorare anche i prodromi dello sviluppo di quest'ultimo in Germania: tali studi confluirono nel saggio di Tarello *Sulla Scuola storica del diritto*.

Rimanevano dunque da approfondire gli influssi esercitati dalla Scuola storica prima, e dalla sua ramificazione pandettistica poi, sui giuristi italiani otto-noventeschi.¹⁰ Senza contare che, nel corso degli ultimi decenni

I progetti Cassinis (1860-1861), Giuffrè, Milano, 2003, in particolare pp. 79-90; G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 27-65; F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 91-112 e 152-169; R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 84-90, 269-309; U. PETRONIO, *Attività giuridica moderna e contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2012.

⁹ Vedi da ultimo il contributo di Riccardo Ferrante, in *Codificazione e cultura giuridica*, cit., in particolare pp. 84-90. Del resto, il dibattito sulla «Scuola dell'esegesi» ha coinvolto in prima persona la stessa recente storiografia francese, la quale ne ha messo criticamente in discussione l'esistenza. Vedi O. MOTTE, *Savigny et la France*, P. Lang, Berne, 1983; D. R. KELLEY, *Historians and the law in post-revolutionary France*, Princeton University Press, Princeton, 1984; P. RÉMY, *Eloge de l'exégèse*, in: *Droits*, 1, *Destins du droit de propriété*, (1985), pp. 115-123 (articolo precedentemente pubblicato in *Revue de la recherche juridique – Droit prospectif*, 2, 1982, pp. 254-262); ID., *Le rôle de l'Éxègese dans l'enseignement du droit au XIXème siècle*, in: «Annales d'histoire des facultés des droit et de la science juridique», 2, (1985), pp. 91-105; A. BÜRGE, *Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert: zwischen Tradition und Pandektenwissenschaft, Liberalismus und Etatismus*, Klostermann, Frankfurt am Main, 1991; J. L. HALPÉRIN, *Der Einfluss der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich vom Lassaulx bis Zachariä*, in R. SCHULZE (Hrsg.), *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, Duncker & Humblot, Berlin, 1998, p. 215; P. RÉMY, *La recodification civile*, in: *Droits*, 26, (1998), pp. 3-18; P. JESTAZ, C. JAMIN, *La doctrine*, Dalloz, Paris, 2004, pp. 72-73; N. HAKIM, F. MELLERAY, *Présentation. La Belle Époque de la pensée juridique française*, in: ID. (cur.), *Le renouveau de la doctrine française, Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XX^e siècle*, Dalloz, Paris, 2009, pp. 1-2; ID., *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Presses universitaires de France, Paris, 2012.

¹⁰ Lungi dal rappresentare un'istanza soltanto tarelliana, o ristretta alle investigazioni di tipo storico-giuridico, la necessità di un'analisi delle influenze delle dottrine tedesche ottocentesche in ciascun ambito specifico del sapere era invocata anche da storici puri, quali Rosario Romeo. Nel suo articolo *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla*

dell'Ottocento, le stesse “parallele” influenze francesi stavano mutando sensibilmente indirizzo. Cominciava cioè ad avvertirsi, sia da parte della prassi che del mondo accademico, l'inadeguatezza del consolidato metodo «esegetico», rispetto al quale la risposta delle nuove correnti «scientifico-sociologiche» iniziava ad apparire più adeguata alle mutate esigenze della società francese.

In realtà, anche in periodo “pienamente esegetico”, il più sensibile interprete francese aveva avuto modo di cogliere pure influenze diverse, che lasciavano intravedere possibilità alternative d'esposizione del diritto civile, meno ancorate all'«ordre établi par le code civil». In particolare, esse erano penetrate in Francia attraverso il primo commento tedesco al *Code* realizzato da Karl Salomon Zachariae von Lingenthal, che era stato tradotto in francese da Charles-Antoine Aubry e Charles-Frédéric Rau, diventando uno dei principali canali di penetrazione in Francia del pensiero germanico, in particolare savignyano.¹¹ Bisogna notare che, mentre lo Zachariae era professore a Heidelberg, Aubry e Rau insegnavano a Strasburgo: autore e

prima guerra mondiale, lo studioso tratteggia brevemente l'importanza della Pandettistica tedesca per «il trionfo del metodo dogmatico in Italia», salvo poi rimandare indagini più approfondite agli specialisti delle varie discipline, per poter «in tal modo lumeggiare pagine importanti e solo imperfettamente note della storia intellettuale italiana». L'articolo, edito per la prima volta, e con tagli, nel «Cannocchiale», serie IV, nn. 3-6 (1971), pp. 3-32, si ritrova pure, in versione integrale, in R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla Prima Guerra Mondiale*, in ID. *L'Italia unita e la prima guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 1978, pp. 109-140.

¹¹ In merito alla figura di Zachariae, vedi: J. ORSIER, *Vie et travaux de Zachariae (Karl Salomon), d'après des documents inédits*, Librairie International, Paris, 1869; J. L. HALPÉRIN, *Der Einfluss der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich vom Lassaulx bis Zachariä*, cit., pp. 219-222; F. MARINELLI, *La cultura del code civil*, CEDAM, Padova, 2004, pp. 119-123; K. P. SCHROEDER, «Aut Cesar, aut nihil». *Der Heidelberger Rechtsprofessor Karl Salomo Zachariae von Lingenthal (1769-1843)*, in R. HAUSMANN, C. KOHLER, H. KRONKE, H. P. MANSEL, T. PFEIFFER (Hrsg.), *Festschrift für Erik Jayme*, Sellier, European Law Publisher, Berlin, 2004, pp. 1735-1750; F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, cit., pp. 95-96. La prima edizione del manuale di Zachariae vide la luce nel 1808, in due volumi. Fu seguita da tre edizioni rivedute e ripartite in quattro volumi, pubblicate nel 1811-1812, nel 1827-1828 e nel 1837. Cfr. J. L. HALPÉRIN, *Der Einfluss der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich vom Lassaulx bis Zachariä*, cit., p. 220. In merito si rimanda pure all'esaustivo riepilogo di Nicola Stolfi: vedi N. STOLFI, *Diritto civile. Volume primo. Parte generale, I. Fonti, disposizioni preliminari e transitorie*, Unione tipografica editrice torinese, Torino, 1919, p. 45, nt. 1. La prima edizione francese di Aubry e Rau conta cinque volumi, editi dal 1839 al 1846: C. A. AUBRY-C. F. RAU, *Cours de droit civil français traduit de l'allemand de M.C.S. Zachariae revu et augmenté avec l'agrément de l'auteur par M. C. Aubry et M. C. Rau*, F. Lagier Libraire-Éditeur, Strasbourg, 1839-1846.

traduttori erano perciò accomunati dalla provenienza da terre al confine tra il mondo francese e quello germanico, dal ruolo dunque particolarmente significativo per la circolazione dei modelli.¹²

Tutto ciò, senza dimenticare naturalmente l'importante ruolo giocato dalle riviste giuridiche. In particolare, la rivista giuridica francese «La *Thémis*», fondata nel 1819 da Athanase Jourdan, aveva dato voce alle critiche di alcuni giovani giuristi francesi, rimasti variamente influenzati da Savigny, e dalla stessa giurisprudenza francese, che spesso aveva dimostrato di ribellarsi all'impostazione «esegetica».¹³ In Germania, ruolo analogo alla «*Thémis*» fu assunto dalla «*Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes*», fondata a Heidelberg nel 1829 da Mittermaier e Zachariae.¹⁴

¹² Soprattutto tra gli anni 1830 e 1870, Heidelberg incarnava l'università tedesca per eccellenza agli occhi dei giuristi francesi, complice l'importanza rivestita dalla facoltà giuridica, che era la più rinomata in Germania. A tale primato contribuì senz'altro la straordinaria influenza di Mittermaier, professore ad Heidelberg dal 1821 al 1867. Vedi O. MOTTE, *Die kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes und die französische Rechtswissenschaft ihrer Zeit*, in: R. SCHULZE (Hrsg.), *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 111-119. Sui problemi politici, linguistici e culturali, variamente intrecciati alla storia dell'Università di Strasburgo, vedi J. CRAIG, *Scholarship and Nation Building: The University of Strasbourg and Alsatian Society 1870-1939*, University of Chicago Press, Chicago, 1984.

¹³ Vedi F. RANIERI, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, in B. PARADISI (cur.), *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, III, Olschki, Firenze, 1977, pp. 1499-1503; G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., pp. 75-77; L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in F. LIOTTA, (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Monduzzi, Bologna, 1999, pp. 279-280; R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil*, cit., in particolare pp. 255-358; ID., *Codificazione e cultura giuridica*, cit., in particolare pp. 134-154; F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, cit., pp. 95-99. Olivier Motte ha individuato nella fondazione della «*Thémis*» lo spartiacque tra lo sviluppo di un primo e di un secondo gruppo di discepoli francesi di Savigny, cui corrispondono pure diverse fasi di recezione del suo pensiero. Mentre nel primo periodo si trattava soprattutto di giuristi d'origine tedesca o alsaziana, durante la Restaurazione andò formandosi una vera e propria «Scuola profondamente germanofila» di giovani giuristi francesi, «pieni d'ammirazione per la scienza germanica». Tra costoro, oltre ad Athanase Jourdan, Motte ricorda in particolare Eugène Lerminier. Vedi O. MOTTE, *Savigny et la France*, cit., pp. 93-113. Cfr. P. JESTAZ, C. JAMIN, *La doctrine*, cit., pp. 96-101. Sull'opportunità di ripensare i rapporti tra la scienza giuridica francese e quella tedesca in termini di una maggiore intensità, non potendoli confinare soltanto alla ristretta cerchia di collaboratori della *Thémis*, vedi: J. L. HALPÉRIN, *Der Einfluß der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich von Lassaulx bis Zachariä*, cit., pp. 215-237.

¹⁴ Secondo la ricostruzione di Olivier Motte, nell'arco di 27 anni, proprio grazie alla

L'analisi delle scuole giuridiche europee che più avevano influenzato i «modi operativi», lo «stile» dei giuristi italiani, rappresentava l'indispensabile premessa per iniziare a scandagliare un itinerario di ricerca rimasto fin allora pressoché inesplorato. Tarello raccomandava di procedere per «studi parziali, rivolti a singoli temi, problemi, figure, scuole», volti a illuminare progressivamente il cammino della civilistica italiana dalla fine del Settecento ai primi decenni del Novecento.¹⁵ Lo studioso aveva pure modo di esplicitare tale carenza, che faceva dipendere dall'infelice congiuntura dell'avvento di alcune generazioni di storici del diritto (dopo Federigo Sclopis), nonché di filosofi del diritto (eccetto Gioele Solari) di «estrema insensibilità», unita agli strascichi degli indirizzi metodologici prevalsi lungo l'Ottocento, quello «esegetico» e poi quello «neopandettistico».¹⁶

Entrambi avevano partorito l'idea che le codificazioni costituissero «lo spartiacque tra l'oggetto di una conoscenza "storica" e l'oggetto di una conoscenza "giuridica"».¹⁷ Si iniziava a percepire dunque il comune «peccato originale» di cui erano portatori i due indirizzi, solo apparentemente antitetici: l'essere entrambi sostanzialmente figli del positivismo, filosofico prima ancora che giuridico, e dello scientismo ispirato al modello delle scienze naturali.¹⁸ Tale comune parentela si evinceva chiaramente dal risultato

rivista, i rapporti tra Heidelberg e la Francia si intensificarono notevolmente. Vedi O. MOTTE, *Die kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes und die französische Rechtswissenschaft ihrer Zeit*, cit., p. 134.

¹⁵ Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., p. 70.

¹⁶ Per ragguagli bio-bibliografici su Federigo Sclopis e Gioele Solari, cfr. L. MOSCATI, voce *Federico Paolo Sclopis*, in: «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 286-289; G. S. PENE VIDARI, voce *Sclopis di Salerano, Federigo*, in DBGI, II, (2013), pp. 1839-1942; S. CARUSO, voce *Solari, Gioele*, in DBGI, II, (2013), pp. 1883-1885.

¹⁷ Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., nt. 1, p. 70.

¹⁸ La positivizzazione del diritto privato iniziò prima di tutto con la sua secolarizzazione, in cui tanta parte ebbe la «spallata» hobbesiana, con la teoria del «legalismo etico»: vedi T. HOBBS, *Il cittadino*, a cura di P. D'Abbiero, Carabba, Lanciano, 1948, *Ai Lettori*, p. 30. In generale sul punto vedi: G. PINO, *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI, *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 211-212. L'etica formale kantiana diede ulteriore impulso alla secolarizzazione del diritto positivo, concepito ormai come libero da istanze di controllo religiose o filosofiche. Infatti, anche l'ultimo argine frapposto da Kant al positivismo, l'imperativo categorico, fu accantonato dalla scienza giuridica, risolvendosi in un soggettivismo giuridicamente e socialmente non controllabile. La Pandettistica non fece che applicare il positivismo al proprio oggetto di studio: il diritto romano, concependolo non più soltanto come *ratio scripta*, bensì quale *lex scripta*, il diritto «attuale» del *System*

comune cui approdavano i due indirizzi metodologici in materia d'interpretazione, ugualmente concepita quale «attività essenzialmente logica».¹⁹

Ancora una volta dunque scuole di pensiero giuridico *prima facie* diversissime, l'una rivolta verso la Francia del *Code Napoléon*, l'altra verso quella neonata Germania il cui cammino verso la codificazione nazionale si sarebbe compiuto soltanto nel 1900, approdavano ad esiti metodologici analoghi in campo ermeneutico, questa volta nel segno di un "codicentrismo" ormai consolidato, frutto maturo del giuspositivismo.²⁰ Del resto, Tarello fa notare come proprio un commentario al *Code Napoléon* «fu utilizzato nella operazione di pandettizzazione della civilistica italiana»: nient'altro che il manuale dello Zachariae, attraverso la rielaborazione nel frattempo operata da Carl Crome.²¹ Quest'ultima fu infatti tradotta da Ludovico Barassi, il quale,

savignyano. Infatti, mentre Hugo aveva equiparato il diritto romano al diritto naturale, Thibaut non esitava ormai a farlo corrispondere al codice. Vedi L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 29-33.

¹⁹ Vedi G. PINO, *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, cit., p. 211.

²⁰ In sostanza, un percorso analogo, ma dall'esito opposto, a quello registrato nella prima metà dell'Ottocento tra gli interpreti di "prima generazione" del *Code Napoléon* e dell'*ABGB*. Laddove i primi avevano spesso rievocato il «fantasma» del *Livre préliminaire* al *Code* progettato da Portalis, in modo da supplire alle lacune dell'esiguo sopravvissuto *Titolo préliminaire* in materia di interpretazione, i secondi (primo fra tutti lo stesso Franz von Zeiller) avevano ridimensionato la portata del diritto naturale come strumento interpretativo, pur permesso dal paragrafo 7 dell'*Introduzione* all'*ABGB*. Pur partendo da basi normative radicalmente diverse (tale si presentava infatti, rispetto al paragrafo 7, l'Art. 4 del Titolo *préliminaire* al *Code*, nell'interpretazione «giuspositivistica» attribuitagli dagli interpreti), la scienza giuridica europea era dunque confluita già nella prima metà del secolo su di un comune sentiero, anche grazie al frequente ricorso alla comparazione. Infatti, in entrambi i casi il commento alle disposizioni codicistiche era stato caratterizzato da un'impronta non già strettamente «esegetica», bensì ancora abbastanza «sistematica», aperta in ogni caso a confronti con le prescrizioni dell'altro principale modello di codice europeo. Vedi R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, cit., pp. 134-154.

²¹ Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., p. 76, nt. 23. Attraverso i molteplici incroci di traduzioni, il manuale di Zachariae ebbe il pregio di fungere da *trait d'union* tra la civilistica francese, germanica e italiana. Cfr. F. RANIERI, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, cit., p. 1499; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX. I. Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Jovene, Napoli, 1987, pp. 25-26, 29, 42, 99, 118, 142, 153; P. BENEDEUCE, «Traduttore-traditore». *Das französische Zivilrecht in Italien in den Handbüchern der Rechtswissenschaft und praxis*, in R. SCHULZE (Hrsg.), *Französische Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts*, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 205-251; S. SOLIMANO, *Tra esegesi e*

dopo un triennio di perfezionamento all'Università di Berlino e gli esordi nella docenza a Perugia, era succeduto a Paolo Emilio Bensa nel corso genovese di Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile dall'a.a. 1902/03.²²

Giungendo dopo svariate altre versioni italiane dello Zachariae, tra le quali si annoverava pure un'edizione di Lando Landucci del 1900, la traduzione di Barassi contava quattro volumi, editi tra il 1907 e il 1909.²³ La struttura dell'opera si presentava del tutto analoga a quella tipica dei manuali pandettistici germanici, e tra essi in particolare a quella del *Lehrbuch windscheidiano*, anche se pur sempre adattata ai contenuti propri della

sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908), in «Jus: rivista di scienze giuridiche», 1-2, (2010), p. 212. Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., pp. 75-77, nt. 22-23.

²² Per approfondimenti sull'*iter* accademico genovese di Barassi e i suoi legami con Bensa, vedi cap. V. Nella ricostruzione di Giovanni Cazzetta, la «convinta adesione alla pandettistica di Barassi» si leggerebbe nel suo particolare intendimento di purificare il diritto civile, e nell'assunzione della teoria della volontà e del negozio giuridico come capisaldi «di qualunque trattazione di indole dogmatica». Vedi G. CAZZETTA, voce *Barassi, Ludovico*, in DBGI, I, (2013), pp. 156-157. Cfr. P. PASSANITI, voce *Lodovico Barassi*, in: «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 430-433. Secondo lo stesso Barassi, Crome era stato in grado, da «acuto sistematico tedesco del diritto francese», di «fondere i portati della recente tecnica giuridica col sistema e coll'indirizzo generale che è peculiare alla codificazione napoleonica». Vedi L. BARASSI, *Prefazione*, in: K. S. ZACHARIAE- C. CROME, *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome, Professore ordinario di diritto nell'Università di Bonn, Ufficiale della Legion d'Onore francese, Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi della R. Università di Genova, Volume primo*, Società Editrice Libreria, Milano, 1907, p. V.

²³ In Italia, l'opera di Zachariae fu precocemente conosciuta attraverso la rielaborazione di Aubry e Rau, dalla quale aveva preso origine la Scuola scientifica francese: essa fu a sua volta oggetto di alcune prime traduzioni italiane, con cui si iniziò ad offrire «un'alternativa stilistica rispetto alla scuola esegetica». Vedi: C. AUBRY, C. RAU, *Corso di diritto civile francese sull'opera allemana di C. S. Zachariae, versione italiana con annotazioni per Concezio Muzj*, 3. ed. rifusa per intero e completata, Pellerano, Napoli, 1857-1858. Per la traduzione di Landucci, vedi: L. LANDUCCI, *Corso di diritto civile francese secondo il metodo dello Zachariae largamente ampliato e completamente rifuso per opera degli avvocati C. Aubry e C. Rau, Versione italiana arricchita di nozioni storico-teoriche dall'origine di Roma ai dì nostri della giurisprudenza e della legislazione francese dell'ultimo trentennio e coordinata ad un trattato di diritto civile italiano con ampio corredo della patria giurisprudenza, I*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1900. Per ragguagli bibliografici su Lando Landucci, vedi A. MANTELLO, voce *Landucci, Lando*, in DBI, 63, (2004), pp. 540-542; P. GIUNTI, voce *Landucci, Lando*, in DBGI, I, (2013), pp. 1144-1145.

giuscivilistica francese.²⁴ Rivelando obbiettivi del tutto analoghi a quelli perseguiti dai colleghi Bensa e Fadda nella traduzione del Windscheid, Barassi affermava di aver voluto soprattutto «orientare il lettore nella varietà delle teorie e delle opinioni, e in genere, nello stato attuale» della dottrina civilistica italiana. Ciò era possibile soprattutto grazie alle aggiunte operate dal traduttore italiano in forma di annotazioni: al riguardo, Barassi precisava di aver preferito al «sistema delle contronote» l'inserzione dei propri contributi nel testo delle note originali di Crome, in modo da realizzare «una continuazione – contraddistinta sempre da parentesi quadre in grassetto, per maggior comodo del lettore – della trattazione dell'autore».²⁵

Pertanto, a cavallo tra Otto e Novecento, anche la civilistica genovese, pur cresciuta prevalentemente nell'alveo della tradizione napoleonica e influenzata dalla prassi giuscommercialistica, si rivelava nondimeno attratta dallo stile pandettistico germanico. Lungi dal cambiare le peculiarità della cultura giuridica genovese, l'interesse nell'intraprendere complesse operazioni scientifiche, come le versioni italiane delle opere di Windscheid e di Zachariae-Crome, può essere interpretato come segnale di un più generale cambiamento dei modelli di riferimento per la giovane civilistica italiana.

Il movimento di recezione e traduzione della Pandettistica in Italia era destinato a culminare proprio a Genova, con la versione italiana del *Lehrbuch*

²⁴ Infatti, l'*Introduzione* contenuta nel primo volume trattava specificamente il diritto civile francese, di cui era analizzata la storia (privilegiando quella della legislazione napoleonica) e la letteratura. Il tomo proseguiva con la teoria generale comune a tutte le branche del diritto, *Delle norme giuridiche*, in cui si trattavano principalmente le fonti del diritto e l'interpretazione; la teoria generale del diritto civile, *Dei diritti in generale*; per terminare con i *Diritti reali*. Vedi K. S. ZACHARIAE- C. CROME, *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome*, cit., *Volume primo*. Il volume secondo era dedicato alle garanzie reali, ai diritti di prelazione e al *Diritto delle obbligazioni*: vedi ID., *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome*, cit., *Volume secondo*, Società Editrice Libreria, Milano, 1907. Seguivano il terzo volume, incentrato sul *Diritto di famiglia*; e il quarto e ultimo tomo, che riguardava il *Diritto ereditario*: vedi ID., *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome*, cit., *Volume terzo*, Società Editrice Libreria, Milano, 1908; ID., *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome*, cit., *Volume quarto*, Società Editrice Libreria, Milano, 1909.

²⁵ Il riferimento, ancorché implicito, andava alla celebre versione italiana del Windscheid, per la quale Fadda e Bensa si erano avvalsi del «sistema delle contronote», che prevedeva la redazione di annotazioni in forma nettamente separata dal testo originale. Barassi sottolineava come fosse stato a lui possibile, invece, inserire i contributi aggiuntivi direttamente nel testo delle note originali di Crome, grazie alla «sobrietà» delle proprie citazioni. Vedi L. BARASSI, *Prefazione*, cit., p. V.

di Bernhard Windscheid realizzata da Paolo Emilio Bensa e Carlo Fadda: esso aveva nondimeno radici antiche, che affondavano ben lontano dall'ambiente genovese, nella composita realtà geo-politica dell'Italia pre-unitaria.

Al riguardo, possono essere individuati diversi canali di penetrazione dell'influenza del modello germanico, attraverso i quali il prestigio della scienza giuridica tedesca poté farsi strada in maniera progressivamente crescente lungo l'Ottocento. Prima dell'Unità, ruolo fondamentale fu sicuramente assunto dal movimento di recezione della Scuola storica e del pensiero savignyano, cui aderirono inizialmente soprattutto i giuristi italiani più sensibili al fascino delle ricerche erudite.

In epoca postunitaria si aggiunse quindi la crescente egemonia politica della Germania (sempre più identificata con la Prussia), legata a doppio filo con il prestigio della scienza e dell'università tedesca, veicolo per nuove metodologie didattiche e di ricerca.

2. Tra esterofilia ed erudizione: il contributo di Federigo Del Rosso, Pietro Capei e Pietro Conticini

Accogliendo e sviluppando le istanze di Tarello, la storiografia italiana più recente ha approfondito, oltre al già ricordato filone dell'influenza della «Scuola dell'Essegesi» in Italia, il *pendant* della recezione della Scuola storica durante la prima metà dell'Ottocento.²⁶

In tale fenomeno di recezione possono essere distinti diversi piani, legati anche a differenti fasi di studio di Savigny: una, incentrata sulla storia delle fonti giuridiche romane, l'aveva condotto alla stesura della *Geschichte*; un'altra, rivolta al grande dibattito sulla codificazione, aveva generato il *Beruf*; una terza infine, dedita all'approfondimento delle costruzioni teoriche, aveva ispirato il *Besitz* e il *System*, direttamente legati ai posteriori sviluppi

²⁶ Vedi in particolare i contributi di L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, Carucci, Roma, 1984; *Die deutsche und die italienische Rechtskultur im «Zeitalter der Vergleichung»*, herausgegeben von A. Mazzacane und R. Schulze, Duncker & Humblot, Berlin, 1995; L. MOSCATI, *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, in RSDI, 68, (1995), pp. 91-106; e in seguito in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne*, Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, III, 1997, pp. 249-265; ID., *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, cit.; ID., *Italianische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Viella, Roma, 2000; C. VANO, «Il nostro autentico Gaio»: *strategie della scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000; S. SOLIMANO; 'Il letto di Procuste', cit. In generale sul pensiero di Savigny e la metodologia della Scuola storica, vedi A. MAZZACANE, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Liguori, Napoli, 1974.

pandettistici.²⁷ Anche se nello studio savigniano i diversi filoni erano andati nondimeno intersecandosi, distinguerli può essere utile per individuare differenti tipi di recezione, localizzati negli Stati preunitari.²⁸

Com'è troppo noto, tema realmente nodale al riguardo è rappresentato dalla diffusione delle traduzioni italiane delle opere savignyane, la quale permette anche di farsi un'idea delle aree maggiormente sensibili alle influenze germaniche già nell'età della Restaurazione. Ad ogni modo, non è davvero possibile individuare un primato italiano per la traduzione dei lavori di Savigny: infatti, le versioni italiane furono ampiamente precedute da quelle inglesi e francesi.²⁹ Senza contare poi che lo stesso ingresso delle opere savignyane in Italia non avvenne inizialmente in maniera diretta, bensì per tramite delle traduzioni francesi, complice la scarsa conoscenza della lingua tedesca, che rendeva impossibile ai più approcciarsi direttamente all'originale.³⁰

Lungi dall'esaurire la tematica della recezione con le traduzioni, va comunque rilevato come una spiccata sensibilità culturale per l'opera

²⁷ Cfr. L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age..Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, in: «CLIO», XVIII, 4, (1982), pp. 595-597.

²⁸ A riprova della sovrapposizione delle diverse fasi di studio, rileva il fatto che Savigny concepì il *System* a Napoli già nel 1827. La notizia è riportata in alcune lettere inviate dall'autore alla moglie: vedi L. MOSCATI, *Savigny a Napoli*, in: G. CACCIATORE, M. MARTIRANO, E. MASSIMILLA, *Filosofia e storia della cultura: studi in onore di Fulvio Tessitore*, Morano, Napoli, 1997, pp. 491-508.

²⁹ Complice la comune avversione contro la Francia rivoluzionaria, la recezione savignyana fu particolarmente intensa e precoce in Inghilterra. A ben vedere, la prima traduzione in lingua straniera del *Beruf* savigniano fu proprio quella inglese, composta nel 1831 da Abraham Hayward, giovane studioso particolarmente legato all'ambiente culturale dell'Università di Göttingen. Vedi L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age..Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, cit., pp. 587-597.

³⁰ In Francia, traduttore «semi-ufficiale» di Savigny fu Charles Guenoux, cui si devono le traduzioni della *Geschichte* e del *System*, abbondantemente utilizzate in Italia: vedi O. MOTTE, *Savigny et la France*, cit., p. 87. Per le traduzioni francesi del *System*, vedi il riepilogo critico di Vittorio Scialoja: F. C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Volume Primo*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1886, *Prefazione generale del traduttore*, pp. III-XVIII. Per la traduzione della *Geschichte* di Guenoux, vedi: L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, cit., pp. 185-188; *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, cit.; ID., *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, QF, 26 (1997), pp. 311-315. Manca invece una traduzione francese del *Beruf*, ponendosi l'opera in netto contrasto con l'ideologia ispiratrice del *Code Napoléon*. Vedi L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age..Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, cit., p. 595.

savignyana iniziò a svilupparsi in Italia già attorno agli Anni Venti, anche se inizialmente piuttosto “in sordina” rispetto all’imperante influenza francese. Nonostante gli argomenti linguistici, che approssimativamente potrebbero far pensare a un maggiore interesse per le “cose di Germania” nel Lombardo - Veneto, essa interessò soprattutto l’area toscana, «terra di diritto comune per eccellenza», e napoletana.³¹

Anche l’area piemontese giocò un ruolo importante, soprattutto grazie al fondamentale contributo di Federico Sclopis, il quale, pur essendo tenace sostenitore delle istanze codicistiche, fu grande ammiratore e divulgatore della produzione savignyana, che esaminò esaustivamente.³² Ad ogni modo, nel resto dell’Italia del Nord dominavano allora generalmente piuttosto «il disinteresse» e «il senso di superiorità» verso la Germania, complice sicuramente una sorta di «ipoteca ideologica», che continuava a collegare inopinatamente la letteratura di lingua tedesca con il nemico austriaco, almeno fino a quando i poeti iniziarono a conoscere *La Messiade* di Klopstock e il *Werther* di Goethe.³³

³¹ Vedi L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, cit., p. 302. Invero, a Napoli fu davvero rilevante il contributo esercitato da librai e editori tedeschi che decisero di trasferirsi e di aprire delle filiali: forse non è un caso che spesso proprio le stamperie napoletane si sarebbero prese carico della pubblicazione della letteratura giuridica germanica, tradotta dai giuristi toscani. È il caso in particolare di Albert Detken, originario di Brema, che assunse a Napoli un ruolo di grande rilievo politico, e di Enrico Mayer, ammiratore di Herder e Schiller, nonché amico di Giuseppe Mazzini. Vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l’Italia nell’Ottocento*, in P. PRODI, P. SCHIERA (dir.) «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», IX, 1983, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 17-18.

³² Vedi L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l’Unità*, cit., pp. 203-268; ID., voce *Federico Paolo Sclopis*, cit., pp. 286-289; G. S. PENE VIDARI, voce *Sclopis di Saleramo, Federigo*, cit., pp. 1839-1942. Inizialmente conosciuto grazie ad un saggio di Sclopis, il *Beruf* fu tradotto a Napoli da I. Lo Gatto e V. Ianni nel 1847, e nuovamente a Verona da G. Tedeschi nel 1857. Vedi L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age..Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, cit., p. 596.

³³ Il poeta e drammaturgo Friedrich Gottlieb Klopstock (Quedlinburg 1724-Amburgo 1803) è considerato l’iniziatore della letteratura di ispirazione nazionale tedesca. Vedi: O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l’Italia nell’Ottocento*, cit., p. 14. Cfr. F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries as a ‘centralising force’ in European legal history: the masterpieces of German Pandectist literature revised by Italian translators*, in «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 19, n. 2 (2012), p. 268, nt. 22. Più in generale, per tutto il Risorgimento costituiva errore piuttosto comune identificare i “Tedeschi” con gli “Austriaci”: vedi in proposito R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall’Unità alla Prima Guerra Mondiale*, cit., p. 111.

Non bisogna poi dimenticare l'importanza del contatto con la filosofia germanica: significativamente, la storiografia ha notato come «la tendenza ad attualizzare le idee provenienti dalla Germania» si manifestò in Italia in particolare in campo filosofico, sulla scia di quanto già stava avvenendo a livello più generalmente letterario, e aprendo la via ad analoghi sviluppi per il sapere giuridico.³⁴ Non a caso, la prima opera hegeliana a venir tradotta in italiano, per tipi elvetici, fu proprio la *Filosofia della storia*.³⁵

Influenze hegeliane sono state individuate anche nel pensiero di Giuseppe Carle, giurista e filosofo dotato di profonda sensibilità storica, poi avviatosi verso lo studio delle scienze sociali.³⁶ Il profilo di Carle è particolarmente interessante ai fini del presente studio, avendo egli guidato la formazione romanistica di Carlo Fadda all'Università di Torino, dove il futuro collega del Bensa si laureò nel 1877.³⁷

³⁴ Nel panorama pre-unitario, Napoli si distingueva ancora una volta quale «roccaforte dell'hegelismo italiano». In particolare, gli hegeliani originari delle province napoletane avrebbero percepito e fatto proprio, più intensamente rispetto agli altri, il bisogno di costruire un'esplicita ideologia a supporto del futuro stato nazionale. In tal senso, l'hegelismo andò davvero di pari passo con il patriottismo, se è vero che i più decisi oppositori della dominazione borbonica si distinsero pure per l'essere convinti sostenitori del nuovo pensiero filosofico tedesco. Ad esempio, per Pasquale Villari, storico e Senatore del Regno, come per Francesco De Sanctis, l'incoraggiamento alla libertà di pensiero degli autori tedeschi rappresentava il fondamento ideologico dell'obiettivo di affrancamento da ogni oppressione politica e religiosa. Vedi: O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., p. 18-19. Cfr. A. MARINARI, C. MUSCETTA, voce *De Sanctis, Francesco*, in DBI, 39, (1991), pp. 284-297. Per gli hegeliani originari delle province napoletane, vedi: B. CROCE, *Documenti inediti sull'hegelismo napoletano, (Dal carteggio di Bertrando Spaventa)*, in: «La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce», IV, (1906), p. 404; G. GENTILE, *La filosofia in Italia dopo il 1850*, in: «La Critica», X, (1912), pp. 120-349; S. LANDUCCI, *L'hegelismo in Italia nell'età del Risorgimento*, in: «Studi storici», VI, (1965), pp. 614-622; E. GARIN, *Hegeliani dell'Ottocento*, in: ID., *Tra due secoli. Socialismo e filosofia in Italia dopo l'Unità*, Bari, 1983, pp. 21-64; C. CESA, *La scienza nazionale*, in I. PORCIANI (cur.), *Università e scienza nazionale*, Jovene, Napoli, 2001, pp. 3-15. Cfr., a livello generale: P. BECCHI, *Ideologie della codificazione in Germania. Dalla recezione del codice napoleonico alla polemica sulla codificazione*, Compagnia dei Librai, Genova, 1999.

³⁵ Per la traduzione italiana, vedi G. PASSERINI, *Filosofia della storia di G. G. Federico Hegel, compilata dal dott. Edoardo Gans e tradotta dal Tedesco da G. B. Passerini*, Tipografia e libreria elvetica, Capolago, 1840.

³⁶ Per ragguagli bio-bibliografici su Giuseppe Carle, vedi N. BOBBIO, voce *Carle, Giuseppe*, in DBI, 20, (1977), pp. 130-135; S. ZORZETTO, voce *Carle, Giuseppe*, in DBGI, I, (2013), pp. 448-449.

³⁷ Vedi A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., p. 179. L'onda lunga del pensiero hegeliano avrebbe esercitato influssi

Nelle vicende della recezione savignyana in Italia assunse indubbiamente un ruolo importante la Toscana, realtà in cui l'interesse per la metodologia della Scuola storica e la mancata formazione di un codice civile si influenzarono reciprocamente.³⁸ Rispetto alle altre realtà preunitarie, la recezione fu «più immediata e incontrastata», complice pure una maggiore facilità nei rapporti con i giuristi tedeschi.³⁹

Anche nel Granducato il primo approccio agli studi savignyani fu legato alla storia delle fonti, determinando un grande interesse iniziale per la *Geschichte*. Ad ogni modo, soprattutto grazie a Pietro Conticini, importante figura di passaggio tra la recezione savignyana e quella pandettistica, prese piede pure un notevole interesse per gli studi dogmatici e sistematici.⁴⁰

A ben vedere, la familiarità con la rielaborazione degli schemi romanistici non costituiva davvero una novità per le terre toscane, basti pensare alla lezione di Pompeo Neri.⁴¹ Semmai, l'insegnamento di Savigny aveva ulteriormente corroborato le forze della «scienza giuridica del tardo diritto comune toscano», senz'altro una «tra le più avanzate della penisola».⁴²

In tal senso, istanze di uso ad un tempo scientifico e attuale del diritto romano potevano trovarsi già nei *Due Prospetti di gius romano privato* di

determinanti sulla cultura filosofica italiana fino a tutto il primo cinquantennio del Novecento, basti pensare a Croce e Gentile. Ad ogni modo, secondo la ricostruzione di Alberto Sciumé e Guido Fassò, la scienza giuridica italiana non avrebbe quasi risentito dell'idealismo, a differenza delle altre forme di cultura. Vedi *Ibid.*, pp. 177-198; G. FASSÒ, *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, Nuova edizione aggiornata a cura di Carla Taralli e Gianfrancesco Zanetti, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 206-207. Un'opinione analoga è stata espressa da Luigi Ferrajoli, il quale ha fatto peraltro notare come, pur in assenza di «esplicite conversioni idealistiche», lo statalismo etico riuscì nondimeno a penetrare in Italia. Vedi L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Seconda edizione, riveduta e ampliata, con l'aggiunta della Parte II, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 35.

³⁸ Vedi: F. ROSELLI, *Presentazione*, in: F. DEL ROSSO, *Alcuni cenni sulla logica del diritto civile privato*, Kluwer-Ipsa, Milanofiori Assago, 1999, pp. IV-V.

³⁹ Vedi L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, cit., p. 270.

⁴⁰ Al confronto, la cultura giuridica piemontese appariva interessata piuttosto al *Beruf*, alla *Geschichte*, e agli scritti romanistici minori. Complice l'indubbio legame con lo stile e il metodo della scienza giuridica francese, rimase invece limitata la recezione dei lavori savignyani di tipo sistematico. Vedi *Ibid.*, pp. 269-271.

⁴¹ Vedi G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 211-215.

⁴² Vedi G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 47.

Federigo Del Rosso, pubblicati a Firenze nel lontano 1833.⁴³ L'opera precedeva di più di dieci anni il celebre *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano*, lavoro in cui sarebbero confluiti gli sforzi didattici di Del Rosso, anticipandone i tratti salienti.

Poteva così evincersi già dalla *Prefazione* ai *Due Prospetti di gius romano privato*, come l'interesse di Del Rosso fosse prevalentemente didattico, proponendosi egli di fornire una valida alternativa allo studio meramente mnemonico del diritto romano, mediante la presentazione di un corso basato sul metodo logico-scientifico, cioè sull'insegnamento dei principi.⁴⁴ Secondo Del Rosso, una buona istruzione avrebbe dovuto giudicarsi in primo luogo dalla capacità di trasmettere agli studiosi una retta abilità deduttiva, rendendoli in grado di ricavare sempre nuove massime giuridiche, a partire da quelle apprese a lezione, e soprattutto nell'applicare i principi ai fatti, ogni volta diversi.⁴⁵ Tra dottrina romanistica e pratica non c'era e non doveva esservi dunque soluzione di continuità. Poichè i principi andavano adoperati indipendentemente nell'accademia e nel foro, Del Rosso affermava: «tutto è pratico, e piano, e non vi ha cosa nella nostra istruzione che non sia appoggiata al disposto delle leggi, non cosa che non abbia uso nel Foro».⁴⁶

Anticipando già in tale sede quella che sarebbe stata la struttura del *Saggio*, di cui prefigurava la compilazione nel prossimo futuro, l'autore precisava di intendere per dottrina delle Pandette specialmente quella del diritto di proprietà, prefiggendosi di escludere dalla propria trattazione i giudizi pubblici penali.⁴⁷

⁴³ Per una ricostruzione bio-bibliografica su Federigo Del Rosso, vedi: F. ROSELLI, *Presentazione*, cit., pp. III-XI; M. P. GERI, voce *Del Rosso, Federigo*, in DBGI, I, (2013), pp. 742-743.

⁴⁴ Vedi F. DEL ROSSO, *Due Prospetti di gius romano privato, diretti a regolare e facilitare lo studio di questa parte del diritto*, Luigi Pezzati, Firenze, 1833, *Prefazione*, pp. 4-6. Secondo Federico Roselli, Del Rosso ereditò direttamente da Savigny la forte sensibilità per la funzione/missione dei professori nella formazione del diritto. Vedi: F. ROSELLI, *Presentazione*, cit., p. V.

⁴⁵ Vedi F. DEL ROSSO, *Due Prospetti di gius romano privato*, cit., pp. 7-8.

⁴⁶ *Ibid.*, pp. 14-15.

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 9-11. Secondo Roselli, l'importanza fondamentale attribuita da Del Rosso alla teoria della proprietà, potendo a suo avviso ridursi in essa la scienza del diritto privato romano, costituisce prova dell'influsso savignyano sull'autore. Vedi F. ROSELLI, *Presentazione*, cit., p. VI. Secondo Giovanni Cazzetta, la proprietà acquisisce ruolo centrale nell'opera grazie alla «convergenza tra *diritto naturale* e *gius romano*». Inoltre, la lettura

Per la stesura del *Saggio di diritto privato romano attuale*, pubblicato a Pisa tra il 1844 e il 1845, Federigo Del Rosso non si sarebbe comunque avvalso soltanto delle proprie forze.⁴⁸ Egli ebbe infatti per collaboratori, oltre che per editori, gli allievi Luigi Becagli, avvocato, e Germano Severini: in particolare, al primo affidò la redazione delle *Note perpetue di gius romano*, le quali erano finalizzate a fornire le *auctoritates* necessarie all'interpretazione delle leggi.⁴⁹ Da un rapido esame delle *Note*, si può riscontrare come le citazioni più frequenti si riferiscano, oltre ai primi tomi del *System savignyano*, segnatamente a Cujas, Doneau, Pothier, ma anche ad alcuni esponenti della nascente Pandettistica tedesca, quali Leopold August Warnkönig e, massicciamente, Christian Friedrich Mühlenbruch.⁵⁰

dell'istituto farebbe trasparire un sostrato culturale e politico non dissimile da quello delle realtà dotate dei codici preunitari. Vedi: G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 24-27.

⁴⁸ Vedi F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume I, Parte I Genesi del Diritto privato, Introduzione al Diritto naturale privato*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1844; ID., *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume III, Parte II Diritto privato in ispecie*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1844; ID., *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume III, Parte II Sezione seconda. Diritto ai servizi*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1845; ID., *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume VII, divisione II, Note al terzo volume dell'opera*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1845; ID., *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume VIII, Divisione I, Note al quarto volume dell'opera*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1845.

⁴⁹ Vedi F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume I*, cit., *L'Autore agli editori*, p. XIV; ID., *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume V*, Tipografia Pieraccini, Pisa, 1845, *Avvertenza*, p. 37. Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 27.

⁵⁰ A titolo esemplificativo, vedi la nota sul dolo in F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume VII, divisione II, Note al terzo volume dell'opera*, cit., p. 24, e poi diffusamente tutto il volume. Per ragguagli bio-bibliografici su Warnkönig, vedi cap. IV. Christian Friedrich Mühlenbruch nacque a Rostock nel 1785 e morì a Göttingen nel 1843. Si distinse come uno dei più insigni pandettisti tedeschi, insegnando diritto romano nelle Università di Rostock, Greifswald, Königsberg, Halle e Göttingen. Tra le sue opere maggiori vanno segnalate: *Lehrbuch der juristischen Encyclopädie und Methodologie* (1807); *Doctrina Pandectarum* (1823-29); *Entwurf des gemeinrechtlichen Zivilprozesses* (1827). Fu pure il

I richiami a Savigny, oltre al titolo scelto da Del Rosso, potrebbero far pensare ad un lavoro composto sulla scia della celeberrima opera tedesca, con la quale condivide, per di più, la divisione in otto tomi.⁵¹ A ben vedere, gran parte della storiografia ha interpretato il *Saggio* come una trasposizione del modello savignyano.⁵²

Ad ogni modo, non si può negare che Del Rosso iniziò a concepire il disegno del proprio lavoro originale già ben prima della pubblicazione del *System* savignyano.⁵³ Infatti, lo studioso aveva dato alle stampe i prodromici *Due Prospetti di gius romano privato* già nel 1833, laddove invece i primi tre volumi del *System* furono pubblicati soltanto nel 1840.⁵⁴ Per tale motivo, quando la notizia dell'uscita dell'opera savignyana giunse a Pisa, Del Rosso potrebbe averne riconosciuto la similitudine con il proprio disegno, anziché limitarsi ad una pura e semplice "recezione passiva".⁵⁵

primo tra i continuatori del *Commentario* di Glück, riprendendo il lavoro da dove il defunto autore l'aveva lasciato, cioè dalla fine del trentacinquesimo tomo, per continuare la stesura fino al quarantatreesimo volume. Vedi: MEJER, voce *Mühlenbruch, Christian Friedrich*, in ADB, 22, (1885), pp. 463-467; K. LUIG, voce *Mühlenbruch, Christian Friedrich*, in NDB, 18, (1997), pp. 283-284; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., p. 333.

⁵¹ Vedi F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Monduzzi, Bologna, 1999, p. 104.

⁵² Antonio Mantello evidenzia la notevole influenza esercitata dalla visione savignyana sulla teoria del possesso esposta da Del Rosso nel *Saggio*. Vedi A. MANTELLO, *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, in: «Studia et documenta historiae et iuris», LXVI-Supplementum, (2000), pp. 3-4. Analogamente, secondo Roselli, «l'influsso savignyano sull'opera di Del Rosso è dichiarato»: esso si ritroverebbe pure nel suo trattato di teoria dell'interpretazione, dal titolo *Alcuni cenni sulla logica del diritto civile privato*, edito per la prima volta a Pisa nel 1836. Cfr. M. P. GERI, voce *Del Rosso, Federigo*, cit., p. 742. A riprova, Roselli sottolinea come la partizione degli strumenti ermeneutici in filologici, storici e logici proposta da Del Rosso sia del tutto analoga a quella tra elemento grammaticale, logico, storico e sistematico che si ritrova nel *System*. Vedi F. ROSELLI, *Presentazione*, cit., p. VI.

⁵³ Vedi F. RANIERI, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in H. COING (Hg.), «Ius commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte», VIII. Vorträge zum 200. Geburtstag von F. C. von Savigny, herausgegeben von Helmut Coing, Klostermann, Frankfurt am Main, (1979), p. 209.

⁵⁴ Vedi O. MOTTE, *Savigny et la France*, cit., p. 234.

⁵⁵ Significativamente, Enrico Spagnesi si esprime in termini di «agnizione», piuttosto che di «pura e semplice recezione del pensiero savignyano»: vedi E. SPAGNESI, *Il diritto*, in COMMISSIONE RETTORALE PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA (cur.), *Storia dell'Università di Pisa, 2, 1737-1861*, Edizioni Plus, Università di Pisa, Pisa, 2000, pp. 548-

Constatando come il *System* potesse rappresentare un eccellente alleato contro il rischio di sacrificare gli studi romanistici sull'altare della codificazione, il professore toscano lo salutava come «il miglior commento possibile di tutti i codici presenti e futuri».⁵⁶ Ciò non significa però che Del Rosso avesse pedissequamente recepito il pensiero savignyano: ne costituisce una riprova il fatto che l'«inusitata maniera di leggere le Pandette», che presentava nel suo *Saggio*, oltre ad aver suscitato le reazioni degli organi accademici pisani, era stata criticata pure dagli stessi seguaci della Scuola storica, per il fatto di presentare un'opera di diritto privato a carattere prettamente filosofico, piuttosto che una trattazione di diritto romano positivo, com'era lecito aspettarsi.⁵⁷

Come riferisce il Buonamici, Del Rosso intendeva riferirsi «a quel diritto romano che è in uso, che è diventato comune». Assemblando varie dispense dei propri corsi, il professore toscano aveva ottenuto un'opera che si presentava in sostanza come un corso di Filosofia del diritto, un lavoro «di educazione morale e giuridica» in cui gli istituti privatistici erano trattati esponendo le massime e gli esempi forniti dalle fonti romane, ma spiegati «mediante la ragion filosofica».⁵⁸ In altre parole, Del Rosso tentava di ricondurre il Diritto privato ai principi, ricostruendone «la Storia naturale», in particolare ricomponendo il Diritto di proprietà.⁵⁹ Infatti, dopo una prima parte introduttiva di diritto naturale, dedicata alla connessione del diritto razionale con la filosofia del dovere, nella quale si considerava l'origine del diritto e le sue relazioni con le dottrine del dovere, nella Sezione quarta del primo volume Del Rosso inaugurava la parte speciale del proprio *Saggio*, in

549. Secondo Maria Teresa Napoli, Del Rosso avrebbe aderito piuttosto al filone di studi savignyani sul rifiuto dei codici, «senza per questo professarsi diretto seguace della Scuola storica». Vedi: M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 54-55. Cfr. F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, cit., pp. 105-106.

⁵⁶ Ne dà notizia Filippo Ranieri in: F. RANIERI, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, cit., pp. 210-211.

⁵⁷ Vedi F. BUONAMICI, *Della scuola pisana del diritto romano*, in «Annali delle Università toscane», XIX, (1874), p. 31. Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., p. 54.

⁵⁸ Vedi F. BUONAMICI, *Della scuola pisana del diritto romano*, cit., pp. 11, 31. Cfr. E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 548-549.

⁵⁹ Vedi F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume I*, cit., *L'Autore agli editori*, p. XIII.

cui si occupava soprattutto del Diritto di proprietà.⁶⁰

Che i destinatari principali del *Saggio* fossero gli studenti, ai quali l'opera doveva servire ad assimilare i concetti principali («matri») di «diritto», «dovere» ed «interesse», era fin troppo ovvio.⁶¹ A Del Rosso premeva perciò soprattutto di sottolineare l'importanza che la sua opera poteva rivestire per coloro che si trovavano nell'intervallo tra il grado di Dottore e quello d'Avvocato, per rinfrescare e consolidare i principi, mediante le basi fornite dal diritto romano. Secondo il giudizio fornito dallo stesso Del Rosso nella *Prefazione dell'autore agli editori*, contenuta nel primo volume, egli intendeva pertanto presentare «un libro di Diritto per i giovani che lasciavano le scuole».⁶² Pertanto, secondo Buonamici, nonostante diversi allievi di Del Rosso avessero intrapreso la professione, diventando in seguito magistrati, o avvocati (tra i quali lo stesso Becagli), il professore toscano aveva a cuore non tanto l'utilità del proprio lavoro per la prassi, quanto l'aspetto pedagogico, propedeutico, formativo per lo studio del diritto.⁶³

Effettivamente, che la destinazione dell'opera fosse prettamente didattica, educativa, si evince dalla lettura della *Prefazione* di Del Rosso agli editori. Ad ogni modo, egli non poteva far a meno di sottolineare come l'analisi dell'idea di dovere e della sua connessione con il diritto, lungi dal giovare soltanto «per la teorica», si rivelasse utile anche «per la pratica». Infatti, al momento di interrogarsi circa l'esistenza di un certo diritto, ai giurisperiti avrebbe giovato ricordarsi se quest'ultimo fosse o meno limitato dal dovere. Le lezioni filosofiche ricevute dal Del Rosso si sarebbero rivelate così più utili rispetto alle «lunghe e noiose limitazioni d'un diritto», che potevano leggersi nei libri.⁶⁴

Alla generazione successiva a Del Rosso apparteneva uno dei «pionieri» nell'opera di divulgazione delle opere giuridiche tedesche, ed in particolare savignyane: il toscano Pietro Capei.⁶⁵ Il suo contributo, sicuramente

⁶⁰ Vedi *Ibid.*, *Indice*.

⁶¹ *Ibid.*, pp. V-VI.

⁶² *Ibid.*, pp. VIII-XIII.

⁶³ Vedi F. BUONAMICI, *Della scuola pisana del diritto romano*, cit., pp. 8-11. Cfr. E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 549-550.

⁶⁴ Vedi F. DEL ROSSO, *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano, Volume I*, cit., *L'Autore agli editori*, pp. XXII-XXIII.

⁶⁵ Pietro Capei nacque a Lucignano in Val di Chiana il 29 ottobre 1776 e morì a Firenze il 12 agosto 1868. Da ragazzo portò a termine gli studi di «umanità» al seminario di Arezzo, proseguendo poi la formazione alla scuola normale di Pisa, costituitasi in periodo napoleonico e destinata a scomparire con la Restaurazione. Portò quindi a termine gli studi

fondamentale per la recezione savignyana in generale, riguardò in particolar modo la divulgazione della *Geschichte*.

Capei aveva coltivato la propria passione per gli studi storico-giuridici soprattutto durante gli anni di formazione forense trascorsi nella capitale. Complice «il carattere socialmente cosmopolitico» della Roma di Pio VII e del cardinale Consalvi, in cui l'Europa pareva «raccogliersi come a festa: le duchesse inglesi, i principi russi, i professori d'Allemagna», Capei aveva saputo intuire con lungimiranza l'importanza di sviluppare familiarità con le lingue straniere, imparando il francese, l'inglese e il tedesco.⁶⁶

Del resto, nel medesimo giro d'anni erano stati recepiti in ambiente letterario i consigli di Anne Louise Germaine de Staël, che nello scritto *Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni* aveva auspicato proprio da parte degli Italiani - si noti, quando l'Italia ancora non era stata fatta - un maggiore impegno nella traduzione «delle recenti poesie inglesi e tedesche, onde mostrare qualche novità a' loro cittadini».⁶⁷ Il saggio, scritto in francese dalla baronessa de Staël-Holstein, era stato tradotto in italiano da Pietro Giordani e pubblicato nel 1816 nella «Biblioteca italiana, ossia Giornale di Letteratura, Scienze ed Arti compilato da una società di letterati».⁶⁸ Non pare perciò azzardato immaginare una probabile circolazione nei salotti letterari dei primi traduttori delle opere giuridiche tedesche, dunque una commistione tra interessi letterari e giuridici.

Durante il soggiorno a Roma, Capei aveva anche colto l'opportunità di tessere una fitta rete di conoscenze con alcuni dotti d'Oltralpe, rivelatasi preziosa per la sua futura attività storico-giuridica e di “erudita divulgazione”.

giuridici all'Università di Pisa nel 1818. Per maggiori ragguagli bio-bibliografici, vedi: P. TREVES, voce *Capei, Pietro*, in DBI, 18, (1975), pp. 464-468; e A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione, con il testo delle Istituzioni civili di Pietro Capei*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1-89; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 517-519; A. LABARDI, voce *Capei, Pietro*, in DBGI, I, (2013), pp. 423-424.

⁶⁶ Vedi G. CAPPONI, *Necrologia. Pietro Capei*, in «Archivio Storico Italiano», Serie III, VIII, 1868, p. 203; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 517. Cfr. A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione*, cit., p. 25.

⁶⁷ La stessa Madame de Staël, attraverso il suo libro *De l'Allemagne*, scritto in Francia nel 1810, si rivelò decisiva nello scolpire l'immagine della Germania per i Francesi e gli Italiani, concepita quale patria romantica dello spirito e del cuore dell'Europa: vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., pp. 14-15.

⁶⁸ Vedi «Biblioteca italiana, ossia Giornale di Letteratura, Scienze ed Arti compilato da una società di letterati», Tomo I, Antonio Fortunato Stella, Milano, 1816, pp. 9-18. Per notizie bio-bibliografiche su Pietro Giordani, vedi A. MONSAGRATI, voce *Giordani, Pietro*, in DBI, 55, (2000), pp. 219-226.

Terminata l'esperienza romana e ristabilitosi a Firenze, ugualmente provvidenziale si rivelò per lo studioso, resosi conto nel frattempo della propria minore inclinazione per l'avvocatura, l'incontro con Giovan Pietro Vieusseux.⁶⁹ Ecco allora che il Capei divenne «collaboratore diligentissimo» all'*Antologia*, in particolare potendo darvi ragguaglio della pubblicazione della *Geschichte* savignyana e della *Römische Geschichte* del Niebuhr.⁷⁰

I saggi sulla *Geschichte* di Savigny, pubblicati da Capei nell'*Antologia* tra il 1828 e il 1832, costituirono soltanto i primi passi di avvicinamento all'opera savignyana: essi erano destinati a sfociare in una traduzione, cui tanta parte è stata attribuita nella diffusione delle teorie del maestro di Francoforte nelle università italiane.⁷¹ *L'Istoria del Gius Romano nel Medio*

⁶⁹ Capei si può definire in ogni caso un giurista completo: tornato a Firenze dopo il tirocinio romano, era entrato nell'ordine degli avvocati e aveva proseguito nell'esercizio della professione nello studio del celebre avvocato Ranieri Lamporecchi. Proprio questa poliedricità, l'esperienza professionale unita allo spessore scientifico, avrebbe fatto spiccare Capei tra il *vulgus pragmaticorum*, facendolo prevalere tra una rosa di circa quindici candidati alla cattedra senese di Istituzioni civili, di cui si dirà in seguito. Vedi A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione*, cit., pp. 24-48. Cfr. E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 511.

⁷⁰ La prima edizione tedesca del Niebuhr consta di tre parti: la terza comparve ad un ventennio di distanza dalle prime due. Inoltre, mentre quest'ultime furono editate dalla stamperia reale prussiana (la prima parte viene anche preceduta da una dedica al re di Prussia Federico Guglielmo III), della terza parte si occupò una stamperia privata. Vedi: B. G. NIEBUHR, *Römische Geschichte, Erster Theil mit einer Charte*, Berlin, in der Realschulbuchhandlung, 1811; B. G. NIEBUHR, *Römische Geschichte, Zweyter Theil mit einer Charte*, Berlin, in der Realschulbuchhandlung, 1812; B. G. NIEBUHR, *Römische Geschichte, Dritter Theil*, Berlin, gedruckt und verlegt von G. Reimer, 1832. Già nel 1826 Federigo del Rosso aveva iniziato ad interessarsi alle traduzioni italiane della *Geschichte* di Niebuhr. Nel 1832-33 era stata pubblicata a Pavia una traduzione anonima, realizzata su quella francese di P. A. De Golbery. Tra il 1846 al 1851 era comparso a Napoli un «volgarizzamento» del giudice Ciro Moschitti, seguito poi da una «versione con note» del medesimo nel 1861: entrambe le edizioni sembrano prendere come base sempre il testo francese. Vedi M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., II, *Repertorio*, Jovene, Napoli, 1986, pp. 131, 243 e 396; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 516. Inoltre, sempre lo stesso Moschitti aveva realizzato la prima traduzione italiana del *System* savignyano, pubblicata tra il 1847 e il 1855. Egli si era basato però sulla versione francese di Charles Guenoux, anziché sull'originale tedesco, commettendo peraltro molti errori grossolani, che avevano reso la traduzione italiana «infinitamente peggiore della francese». Tale giudizio era stato espresso da Scialoja nella *Prefazione generale* alla propria traduzione del *System*, in cui aveva rilevato come la versione di Moschitti avesse reso il capolavoro savignyano spesso «addirittura irriconoscibile». Vedi F. C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, cit., *Prefazione generale del traduttore*, p. XIII.

⁷¹ Pure Giuseppe Mazzini, Federico Sclopis e Carlo Troya vennero a sapere della

Evo, pubblicata da Capei a Siena nel 1849, in collaborazione con Giuseppe Porri, costituiva in realtà una traduzione in forma di compendio, un «manoscritto ad uso degli studenti».⁷² Ad ogni modo, l'opera riuscì nel più ambizioso intento di far conoscere diffusamente la *Geschichte* nella penisola in via generale, prima che Emanuele Bollati riuscisse ad addivenire alla prima vera e propria versione italiana dell'opera, completa e realizzata a partire dall'originale tedesco, che fu pubblicata tra il 1854 e il 1857.⁷³

Al Capei si deve anche il merito di aver tentato di coinvolgere Savigny nei lavori per una nuova rivista trimestrale, il «Giornale di Giurisprudenza, di teoria e prassi criminale e civile», che avrebbe dovuto essere stampato a Pisa. Esso si profilava come una raccolta di lavori in parte originali, in parte tradotti, alla quale avrebbero dovuto partecipare, in una proficua sinergia internazionale, i migliori giuristi di Toscana e d'Europa.⁷⁴ L'ambizioso progetto, finalizzato a conferire respiro internazionale alla scienza giuridica toscana, non divenne mai, a quanto pare, fatto compiuto.

Ad ogni modo, il coinvolgimento attivo di Savigny da parte di Capei può essere interpretato come un'importante testimonianza dell'intensità dello scambio tra il giurista lucignanese e il padre della Scuola storica. Soprattutto, si può comprendere come il contributo di Capei non potesse davvero essere confinato al ruolo di mero «recettore passivo».⁷⁵ Inoltre, emerge ancora una

Geschichte grazie ai contributi di Capei all'*Antologia*. Vedi L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, cit., p. 219; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 533.

⁷² Vedi F. C. SAVIGNY, *Istoria del gius romano nel medio evo del sig. F. C. De' Savigny ridotta in compendio*, presso Onorato Porri, Siena, 1849. Cfr. F. COLAO, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, in *L'Università di Siena. 750 anni di storia*, Silvana Editoriale, Siena, 1991, p. 218; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II, Repertorio*, cit., p. 268; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 519. Aldo Mazzacane individua in Porri «una figura tipica di libraio dell'Ottocento al tempo stesso commerciante e uomo di cultura, in qualche modo attivo nell'adempiere anche ad un compito d'informazione culturale». Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro* in *DBI*, 28, (1983), p. 492.

⁷³ Per estesi ragguagli circa le vicende del complesso percorso di divulgazione e traduzione della *Geschichte* in Italia, si rimanda a L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, cit., pp. 180-192; ID., *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, cit.; ID., *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, cit., pp. 307-324; ID., *Italianische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, cit., p. 50-52; A. MATTONE, E. MURA, voce *Bollati di Saint Pierre, Emanuele*, in *DBGI*, I, (2013), pp. 276-277.

⁷⁴ Vedi E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 518.

⁷⁵ Laura Moscati si è espressa analogamente nei riguardi della cultura giuridica subalpina alle prese con la recezione della scienza germanica, nei confronti della quale non

volta la grande importanza attribuita alle traduzioni della letteratura giuridica straniera, ai fini di sprovvincializzare la scienza locale.

Nel frattempo Capei proseguiva anche la carriera accademica, iniziata con la nomina alla cattedra di *Istituzioni civili* presso l'Università di Siena nel novembre 1833.⁷⁶ Nel gennaio 1839 passò all'Università di Pisa, dove in un primo momento ebbe in affidamento la cattedra di *Istituzioni di diritto romano*, salvo approdare poi, nel 1844, a quella di *Pandette*.

Nella sua prolusione *Del metodo di esporre il diritto romano nella scuola delle Istituzioni e nella scuola delle Pandette*, letta il 13 novembre dello stesso anno, Capei confermava il profondo legame all'insegnamento savigniano, enunciando gli indirizzi metodologici cui si sarebbe attenuto. Egli proponeva come ottimale «quello ammaestramento che ad un tempo sia dogmatico e storico e filosofico», affermando la necessità di considerare pure lo studio delle Istituzioni quale parte integrante dell'oggetto di studio della «scuola storica».⁷⁷

Il rifiuto di insegnare il diritto come disciplina astratta, sulla scia dell'insegnamento savigniano, avrebbe influenzato pure il dibattito sulla codificazione civile toscana, implicando il disconoscimento del modello francese e la rivalutazione delle esigenze nazionali.⁷⁸ Infatti, pochi anni dopo,

avrebbe dimostrato «passiva accettazione né irriflesso ossequio». Vedi L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, cit., p. 270.

⁷⁶ La nomina di Capei era stata quasi imposta dal governo al Provveditore, che era invece dell'avviso di destinare la carica ad un avvocato senese: *Ibid.* Oltre che sul corso elementare di *Istituzioni*, gli studi giuridici senesi erano incentrati, per ciò che concerneva il diritto romano, sulla cattedra di *Pandette*, il cui docente si dedicava ogni anno alla spiegazione di un titolo diverso del Digesto. Vedi F. COLAO, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, cit., p. 217. Capei rimase a Siena per sei anni, impegnato tra ricerche storiche, la fondazione e la promozione della Deputazione toscana di storia patria e la composizione dello studio sull'*Origine della mezzeria in Toscana*. Maggiori informazioni sull'insegnamento di Capei, unitamente alla riproduzione del testo delle sue *Istituzioni civili* possono trovarsi in A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione*, cit. A p. 40, nella nota 77, si ritrovano pure tutti i nomi degli altri aspiranti alla cattedra senese, in concorrenza con il Capei.

⁷⁷ Capei introduceva però la «solenne avvertenza» di distinguere fra la «mera erudizione» o filologia, e la storia. Ciononostante non si esimeva dal contribuire massicciamente all'«Archivio storico italiano», fondato in quegli stessi anni. Vedi P. TREVES, voce *Capei, Pietro*, cit., p. 467.

⁷⁸ Vedi F. COLAO, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, cit., p. 218. Sul tema vedi poi diffusamente ID., *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Monduzzi, Bologna, 1999.

lo stesso Capei partecipò al secondo tentativo di compilazione di un codice civile toscano, venendo nominato membro della relativa commissione nel 1847.⁷⁹

A favore del medesimo indirizzo sostenuto dal Capei, si era espresso peraltro qualche anno prima il pisano Giovanni Carmignani, illustre penalista «professionale», oltre che «personaggio di statura europea», impegnato già dal 1838 in un programma di riforma dell'insegnamento giuridico nella Facoltà pisana.⁸⁰ Per espresso incarico granducale, esso avrebbe dovuto elaborarsi «sul filo di un indirizzo al tempo stesso storico e filosofico».⁸¹ Carmignani sarebbe riuscito a presentare un progetto completo, compilato dopo aver interpellato i più autorevoli esponenti della scienza giuridica straniera, quali Holtius, Mittermaier, e Savigny, e dopo aver preso in esame i programmi «delle più rinomate Università d'Europa, d'Inghilterra, di Germania, di Prussia, d'Olanda, di Francia e d'Italia». Il disegno del Carmignani spaziava

⁷⁹ Abortito anche questo secondo progetto, la Toscana proseguì dunque lungo la strada della «continuità», cioè rinnovando la scelta della tradizione del diritto comune, sostenuta peraltro ampiamente in dottrina. Vedi A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 486; e, per approfondimenti, F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, cit.

⁸⁰ Vedi M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. SCHIAVONE (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, Laterza, Bari, 1990, p. 149; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 506-507; M. MONTORZI, voce *Carmignani, Giuseppe*, in *DBGI*, I, (2013), pp. 451-453.

⁸¹ Vedi M. MONTORZI, *Presentazione*, in A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione*, cit., VII. Oltre al civilista Capei e al romanista Federigo del Rosso, è opportuno infatti annoverare tra gli esigui professori di spicco delle università di Pisa e Siena, «tra i più aperti in Italia agli sviluppi recenti della scienza giuridica europea», anche il criminalista Giovanni Carmignani. Vedi F. ALUNNO, *Federigo Del Rosso: un giurista leopoldino tra antico regime ed età della Restaurazione*, in «Bollettino storico-pisano», 64 (1995), pp. 193-224; A. MAZZACANE, voce *Carmignani, Giovanni* in *DBI*, 20 (1977), pp. 415-421; ID. voce *Conticini, Pietro*, cit., pp. 490-491; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 502-508, 515-516; M. MONTORZI, voce *Carmignani, Giuseppe*, cit. È il caso infatti di ricordare, come evidenziato dalla storiografia sul tema, che all'epoca i più capaci giuristi toscani operavano soprattutto al di fuori del circuito universitario, allora non particolarmente brillante: il fermento si concentrava infatti altrove, in quella «antiaccademica cultura di accademie» e di centri culturali. Tra essi si annoverano soprattutto l'Accademia dei Gergofili, che si era interessata anche a problemi giuridici, e il Gabinetto scientifico-letterario di Gian Piero Vieusseux, importante luogo di scambio con la scienza giuridica straniera, frequentato dallo stesso Savigny. Vedi P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana. 1859-1950*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 11; L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, cit., pp. 144-148; ID., *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, cit., pp. 301-304.

dalle premesse storiche ai ragguagli comparatistici, dall'articolazione degli insegnamenti allo svolgimento degli esami.⁸²

Ad ogni modo, proprio la combinazione di esterofilia ed erudizione, unita a una buona dose di rapporti «di colleganza o addirittura d'amicizia con i dotti d'oltr'Alpe», sembra essere stata la prima molla nell'avvicinamento da parte dei giuristi degli Stati preunitari alla cultura giuridica germanofona.⁸³

Che la sensibilità per la produzione di area germanica fosse sorta inizialmente in ambito culturale e letterario, sulla scia dei grandi autori del Settecento tedesco, prima ancora che propriamente giuridico, sembra confermato dalle vicende di quella che pare qualificarsi come la prima vera e propria traduzione italiana del Savigny.⁸⁴ Ci si riferisce alla dissertazione *Sopra la legge Voconia*, letta da Savigny all'Accademia Reale di Berlino nel 1820 e tradotta in italiano da un altro giovane studioso toscano: Pietro Conticini.⁸⁵ La versione italiana fu pubblicata nel 1834, come estratto ne «Il

⁸² Vedi E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 527-529.

⁸³ Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 490.

⁸⁴ Spesso l'influenza fu reciproca: fin dal Settecento gli stessi intellettuali, artisti e uomini lettere d'oltr'Alpe ebbero modo di entrare a contatto con la cultura italiana, soprattutto attraverso la consueta e peculiare prassi del "viaggio in Italia". Cfr. F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., p. 271, nt. 36. Sulla scia di un'esperienza già compiuta dal padre Johann Caspar in gioventù, Johann Wolfgang Goethe aveva visitato l'Italia tra il settembre 1786 e il giugno 1788, potendo conoscere intellettuali quali Gaetano Filangieri a Napoli e riuscendo a perfezionare la stesura delle sue tragedie *Ifigenia in Tauride* e *Torquato Tasso*. Vedi P. MAISAK, *Goethe und das Leben im Frankfurter Elternhaus*, in P. MAISAK, H. G. DEWITZ, *Das Goethe-Haus in Frankfurt am Main*, Insel Verlag, Frankfurt am Main-Leipzig, 1999, pp. 82-106. Su Gaetano Filangieri, vedi G. FAGIOLI VERCELLONE, voce *Filangieri, Gaetano*, in DBI, 47, (1997), pp. 574-585; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine, Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 510-537; A. TRAMPUS, voce *Gaetano Filangieri*, in: «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 253-256; ID., voce *Filangieri, Gaetano*, in DBGI, I, (2013), pp. 860-863.

⁸⁵ Pietro Conticini nacque il 29 aprile 1805 a Strada, piccolo centro rurale in provincia di Arezzo, da famiglia di modeste origini e morì a Pisa il 10 novembre 1871. Analogamente al Capei, ricevette la formazione iniziale in seminario, a Fiesole. Grazie all'appoggio del nobile Pirro Gatteschi, ottenuto proprio in seminario, gli fu possibile frequentare in seguito l'Università di Pisa. Per maggiori ragguagli bio-bibliografici, vedi: Vedi P. CONTICINI, *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Pisa, Direttore dell'Archivio Giuridico, Volume I, Trattato delle persone*, Presso la direzione dell'Archivio giuridico, Pisa, 1876, *Prefazione: Pietro Conticini*, pp. 9-11; A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., pp. 490-494; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 522-524, 562-564; F. COLAO, voce *Conticini, Pietro*, in DBGI, I, (2013), pp. 576-577.

Nuovo Giornale de' Letterati»: non a caso rivista letteraria, e non già giuridica.⁸⁶

Conticini si era laureato all'Università di Pisa nel giugno del 1830, con Giovanni Carmignani e Federigo Del Rosso quali promotori. L'attenzione dei maestri sia per la tradizione giurisprudenziale italiana, sia per la produzione d'Oltralpe, incoraggiarono e favorirono la «vivissima inclinazione intellettuale e affettiva» del Conticini per la Germania.⁸⁷ In particolare seppero suscitargli interesse per i progressi della Scuola storica, di cui egli sarebbe diventato in Italia «uno dei primi e più devoti e pazienti custodi».⁸⁸

Se nella divulgazione delle opere savignyane va senz'altro riconosciuta la “precedenza” di Capei, grazie al quale pure l'Italia andò realmente ad unirsi «al coro europeo degli ammiratori e diffusori dell'opera savignyana», è la figura di Conticini ad assumere rilievo centrale per il lavoro di vera e propria “traduzione” delle opere di Savigny.⁸⁹ Infatti, la versione italiana della *Geschichte*, tradotta e ridotta a compendio da Capei, di cui si è già parlato, fu pubblicata appena nel 1849, ben quindici anni dopo la versione italiana della dissertazione *Sopra la legge Voconia*, cui lavorò Conticini. Per quest'ultimo, il lavoro di traduzione degli scritti del maestro di Francoforte diventa un vero e proprio progetto, come dimostrano le vicende editoriali che verremo a esaminare.

Di più: lo studioso aretino assume un ruolo chiave pure ai fini della ricerca sulle “vicende italiane” delle posteriori opere pandettistiche, che ci si appresta a introdurre. Infatti, il Conticini fu maestro di Filippo Serafini, studioso che sarebbe divenuto il principale “regista” del progetto di divulgazione, traduzione e annotazione in italiano della produzione dei pandettisti tedeschi. Concepito inizialmente proprio dal Serafini, esso sarebbe poi proseguito a livello realmente “corale”, secondo una linea condivisa dai maggiori romanisti italiani della seconda metà dell'Ottocento.⁹⁰

Per un ulteriore aspetto la figura di Conticini va ad assumere rilievo, ancora una volta quale “cinghia di trasmissione” nel passaggio dalla stagione di divulgazione in Italia delle opere savignyane a quella di propagazione dei manuali di Pandette, maturo “frutto dogmatico” della lezione del maestro di

⁸⁶ Vedi M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II, Repertorio*, cit., p. 145.

⁸⁷ A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 490.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Vedi E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 517.

⁹⁰ Più ampi ragguagli bio-bibliografici su Filippo Serafini verranno forniti nel capitolo successivo.

Francoforte. Nonostante lo scarso rilievo attribuito dalla storiografia alla sua opera originale, Conticini si segnalò per esser stato non solo traduttore, ma pure un significativo esponente, a sua volta, della Pandettistica italiana. Infatti, lo studioso toscano fu capace di “saltare” direttamente dalla traduzione delle opere savignyane, peraltro d’argomento più settoriale, come il *Besitz*, alla produzione di un’intera opera originale di Pandette, seppur sotto forma di lezioni, dettate nel corso di molti anni, in cui dimostrò di aver recepito l’insegnamento germanico.

Le *Lezioni di Pandette* di Conticini, apparse postume a Pisa nel 1876 per cura dell’allievo Serafini (a testimonianza della continuità scientifica che maestro e allievo avevano saputo stabilire) si distinguono tra i manuali italiani di diritto romano ottocenteschi «per la coerenza nel seguire i metodi della pandettistica fiorentina in Germania».⁹¹ Impresa certo non facile, data la grandezza dei termini di paragone: ciononostante l’opera, «modellata secondo i grandi esempi tedeschi, soprattutto del Puchta, non era priva di spunti rilevanti».⁹² Ad ogni modo, si può dire che, ugualmente a causa dell’opera dell’allievo Serafini, le *Pandette* del Conticini non ebbero il successo che meritavano: infatti, nel medesimo periodo della loro pubblicazione era cominciata pure la massiva opera di traduzione in italiano dei manuali pandettistici tedeschi.

Nelle *Lezioni di Pandette*, Conticini aveva dimostrato di aver colto il testimone del maestro Del Rosso, il cui *Saggio*, nonostante le critiche, era valso ad aumentare in Italia il prestigio del corso di Pandette, cui aveva fatto assumere importanza degna di una disciplina centrale.

Ad ogni modo, non è da escludere pure un’influenza degli insegnamenti di Capei. Approdato alla carriera accademica nel 1839 all’Università di Siena, con l’incarico alla cattedra di Istituzioni di diritto civile, Conticini si era trasferito nel 1843 all’Ateneo pisano. Qui gli era stato affidato l’insegnamento di Istituzioni di Diritto romano, che precedentemente era stato di Capei. Soprattutto però, Conticini era stato pure supplente di Capei per il più

⁹¹ In tal modo si esprime Aldo Mazzacane, in: A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 493. Risulta esser stato dato alle stampe soltanto il primo volume delle *Lezioni* di Conticini, riguardante il tema delle *Personae*. Vedi P. CONTICINI, *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Pisa, Direttore dell’Archivio Giuridico, Volume I, Trattato delle persone*, cit. Inedito è invece il manoscritto del corso di Pandette tenuto dal Conticini nell’a.a. 1846-1847, che comprende 52 temi incentrati sul possesso e il dominio, ed è conservato nella Biblioteca universitaria di Pisa (ms. 1050, di pagine 306). Cfr. E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 562-563, nt. 644.

⁹² Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 493.

prestigioso corso di Pandette, per poi passarvi come titolare nel 1845.⁹³

Le *Pandette* del Conticini appaiono ancor maggiormente degne di nota, se inserite nell'ambito di una carriera, quella del giurista toscano, solitamente considerata più per l'attività di traduzione e per la fitta tessitura di scambi culturali con la Germania, che per l'originalità della produzione.

Invero, il percorso di Conticini sembra prefigurare quello che in seguito, complice anche l'esempio di Serafini, avrebbe costituito il profilo "tipico" (o per lo meno un profilo davvero consueto) del romanista-civilista italiano *fin de siècle*. Di formazione romanista, Conticini fu traduttore in gioventù delle opere dei maestri germanici e in seguito, per conseguenza pressoché diretta, importatore e applicatore del metodo sistematico-pandettista al diritto vigente italiano.

Nel confrontare la formazione dello studioso aretino con quella del "predecessore" Capei, di circa dieci anni più anziano, entrambe frutto del clima culturale toscano della Restaurazione e perciò per molti aspetti assimilabili, una sostanziale differenza salta subito all'occhio. Rispetto al lucignanese, Conticini aveva potuto assecondare le proprie inclinazioni civilistiche e romanistiche grazie ad un lungo soggiorno di studi in Germania. Durante il soggiorno tedesco, Conticini ebbe la possibilità di visitare le maggiori università tedesche (Berlino, Bonn e Heidelberg) e olandesi, di ascoltare le lezioni di celebri maestri d'Oltralpe e soprattutto di confrontarsi direttamente con gli autori delle opere che si accingeva a tradurre proprio durante lo stesso soggiorno in Germania. In particolare, Conticini poté ascoltare sia Thibaut ad Heidelberg, sia Savigny a Berlino, come pure Friedrich Bluhme (Hamburg 1797- Bonn 1874), di cui volse in italiano l'opera *Die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandekten*.⁹⁴

⁹³ Conticini restò alla cattedra di Pandette pisana fino al 1851, anno della soppressione della Facoltà giuridica. Rientrò a Pisa nel 1859, con il ripristino della Facoltà, dove rimase ad insegnare, con scarso entusiasmo e poche soddisfazioni, fino al 1863. Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., pp. 492-493; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 537.

⁹⁴ Cfr. F. BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, in «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», herausgegeben von F.C. v. Savigny, C. F. Eichhorn und J. F. L. Göschen, Band IV, Heft I, Nicholaischen Buchhandlung, Berlin, 1818, pp. 257-472; ID., *L'Ordine dei Frammenti nei titoli delle Pandette. Contributo alla storia della origine delle Pandette del dottore Federigo Bluhme. Traduzione dal tedesco dell'Avvocato Pietro Conticini*, Nistri, Pisa, 1838, pp. XI-212. Conticini poté ascoltare pure Leopold August Warnkönig (Bruchsal 1794- Stuttgart 1866), allievo di Thibaut; Moritz August von Bethmann-Hollweg (Frankfurt am Main 1795- Niederbreisig am Rhein 1877), influente

Un periodo di formazione in terra germanica, di durata più o meno breve, sarebbe divenuto in seguito una vera e propria costante, quasi un passaggio obbligato, nel percorso di studi dei romanisti-civilisti italiani di fine Ottocento, complice il simultaneo successo internazionale della metodologia pandettistica.⁹⁵

La lunga permanenza in Germania del Conticini, protrattasi per ben quattro anni dalla fine del 1835 al 1839, fu resa possibile grazie ad una borsa di studio del granduca Leopoldo II, «istituita nel quadro di un apprezzabile tentativo di migliorare gli studi universitari».⁹⁶ Il granduca si era preoccupato addirittura di segnalare il giovane al principe Giovanni di Sassonia e, per

politico e giurista, oltre che discepolo di Savigny. Ebbe modo di conoscere pure Mittermaier, Zachariae e Ferdinand Walter (Wetzlar 1794-Bonn 1879), di cui tradusse il *Manuale del Diritto Ecclesiastico in tutte le confessioni cristiane*, recando un importante e precoce contributo ad una disciplina fino ad allora rimasta pressoché sconosciuta in Italia. Cfr. F. WALTER, *Lehrbuch des Kirchenrechts aus den älteren und neueren Quellen bearbeitet, Zweite sehr veränderte Ausgabe*, Adolph Marcus, Bonn, 1832; ID., *Manuale del Diritto Ecclesiastico in tutte le confessioni cristiane. Traduzione dall'originale tedesco sulla nona recentissima edizione dell'Avv. Fortunato Benelli, corretta e pubblicata coll'aggiunta di nuove note per uso degli studiosi dall'Avv. Pr. P[ietro] C[onticini]*, Pisa, presso i fratelli Nistri, 1846-1848; ID., *Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen, Zwölfte, verbesserte und vermehrte, das Oesterreichische Concordat genau berücksichtigende Ausgabe*, Adolph Marcus, Bonn, 1856. Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II, Repertorio*, cit., pp. 166-167 e 247; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 538.

⁹⁵ A tal proposito, Luigi Ferrajoli si esprime addirittura in termini di «imposizione» di un «tirocinio di studi in Germania» a più generazioni di giuristi, da parte delle «regole feree dell'accademia». Come si vedrà più ampiamente in seguito, quasi sempre infatti i traduttori-annotatori italiani, a cominciare dal Serafini, si accostavano inizialmente alle opere dei maestri pandettisti (che poi si sarebbero dedicati a tradurre) grazie ad un soggiorno di studi in Germania per seguirne le lezioni. Vedi L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 36, nt. 37.

⁹⁶ Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 491. Cfr. F. COLAO, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, cit., pp. 217-218; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 523. Impulso decisivo per l'invio di giovani laureati toscani alle università tedesche esercitarono la permanenza di Savigny nel Granducato e il suo rapporto con Carmignani: vedi L. MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, cit., pp. 73-75. Del resto, analogo interesse fu dimostrato da Savigny nei confronti dei laureati piemontesi, come dimostra una lettera indirizzata a Sclopis nel 1851, in cui affermava la necessità di inviare in Germania, per perfezionare gli studi, i giovani destinati alla carriera universitaria. In particolare va ricordata la figura di Tancredi Canonico, laureatosi brillantemente a Torino nel 1847 a soli diciannove anni e inviato da Savigny a Berlino nel 1851, su presentazione di Sclopis. Vedi L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, cit., pp. 192-200.

tramite di costui, anche a Federico Guglielmo di Prussia.⁹⁷ Come si vedrà in seguito, un interessamento dei vertici per la formazione di un giovane giurista in Germania si ritroverà, decenni dopo, nei confronti di Contardo Ferrini.⁹⁸

Tale interessamento costituisce senz'altro un indizio considerevole: l'importanza delle nuove influenze provenienti dall'ambiente scientifico-accademico germanico era percepita a livello di vertice statale. A fronte di una generale situazione universitaria del periodo post-unitario, caratterizzata pressoché ovunque da ben altre esigenze, *in primis* quella di ristabilire l'ordine e il controllo sui contenuti dell'insegnamento, i programmi e i libri di testo, nonché di ripristinare una regolare gestione finanziaria, nella Toscana lorenese potevano ritrovarsi pertanto motivi del tutto peculiari. Essi consistevano in quella sensibilità per i temi della libertà di studi, d'insegnamento e di ricerca, unita all'interesse per lo sviluppo di una politica culturale e scientifica, la quale era tipica del nuovo modello universitario tedesco.⁹⁹

Alla luce di tali rilievi, possono dunque comprendersi le ragioni di un peculiare interessamento governativo nell'incentivare i legami con gli Atenei tedeschi non solo dei propri studenti (come nel caso emblematico del Conticini), ma anche dei docenti che insegnavano nelle locali università. Ecco dunque che la Toscana si segnalava per diversi interventi di mecenatismo culturale, quali il finanziamento del governo al *Nuovo giornale dei letterati*, bacino privilegiato di pubblicazione per i docenti dell'Ateneo pisano, oltre che i sussidi per i professori, da destinarsi ad attività di ricerca che potessero considerarsi di interesse pubblico, come anche a viaggi di studio all'estero.¹⁰⁰

Nel 1838, oltre alla traduzione dell'opera di Bluhme, veniva pubblicato

⁹⁷ Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 491. Conticini strinse effettivamente rapporti amichevoli con Franz Leopold Ranke (Wiehe 1795 – Berlin 1886), Consigliere segreto del Re di Prussia («königlich preußischer Wirklicher Geheimer Rat»), il quale fu anche storico e storiografo dello Stato prussiano. Vedi A. DOVE, voce *Ranke, Leopold von*, in ADB, 27, (1888), pp. 242-269.

⁹⁸ Per più ampi ragguagli bio-bibliografici su Contardo Ferrini, vedi cap. III.

⁹⁹ Vedi A. FERRARESI, *Le Università dall'età francese all'Unità*, in G. P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO (cur.), *Storia delle Università in Italia, I*, Sicania, Messina, 2007, pp. 209, 244-247; A. SANDULLI, *Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 a oggi*, in G. P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO (cur.), *Storia delle Università in Italia, II*, Sicania, Messina, 2007, p. 266.

¹⁰⁰ Iniziative del genere erano del tutto sporadiche nelle altre realtà preunitarie. Ad esempio, in Lombardo-Veneto erano destinate borse di perfezionamento a Vienna per i migliori laureati in medicina e chirurgia. Vedi A. FERRARESI, *Le Università dall'età francese all'Unità*, cit., pp. 209-210.

ne «Il Nuovo Giornale de' Letterati» anche il «Volgarizzamento» e annotazione del discorso savignyano *Essenza e pregi delle Università germaniche*, cui pure si era dedicato il Conticini.¹⁰¹

Soprattutto, nel 1839 si ebbe grazie al Conticini la prima versione italiana del trattato di Savigny *Das Recht des Besitzes*, opera davvero nodale ai fini di questo studio, essendo stata giudicata «determinante nell'imprimere, sul piano metodologico e ricostruttivo, un indirizzo pandettistico agli studi di diritto romano e civile».¹⁰² Infatti, tale lavoro costituiva il primo passo verso lo sviluppo dell'indirizzo romanistico della Scuola storica, seguito a ruota dai due ulteriori capolavori che ne costituivano il diretto sviluppo: il *Lehrbuch der Pandekten* di Puchta, nel 1838 e, a partire dal 1840, il *System* dello stesso Savigny.¹⁰³

¹⁰¹ Vedi F. C. VON SAVIGNY, *Essenza e Pregi delle Università Germaniche. Discorso del Sig. Dott. F. C. di Savigny, estratto originariamente dalla Gazzetta Storica ec. del Sig. Prof. Leopoldo Ranke. Volgarizzamento e note dell'A[vv]. P[ietro] C[onticini]*, in «Il Nuovo Giornale de' Letterati», 36, (1838), pp. 193-214. Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II, Repertorio*, cit., p. 171. Il discorso era stato redatto da Savigny in parte già nel 1827, durante un soggiorno in Italia, per essere poi stampato nel 1832. La versione originale tedesca, *Wesen und Werth der deutschen Universitäten*, è inserita in: F. C. VON SAVIGNY, *Vermischte Schriften, Vierter Band*, Veit und Comp., Berlin, 1850, *Sechste Abtheilung, Lehranstaltungen betreffend, XLIII*, pp. 270-308. In tema di università, vedi anche la recensione savignyana dello scritto di F. SCHLEIERMACHER, *Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn*, Berlin 1808, edita in *Gelegentliche Gedanken über Universitäten* (herausgegeben von Ernst Müller), Reclam-Verlag, Leipzig, 1990, pp. 259-283. Inizialmente pubblicata negli «Heidelberg Jahrbüchern für Philologie, Historie, Literatur und Kunst», Jahrgang 1, 1808, Heft 3, pp. 296-305, la recensione fu poi inserita nei *Vermischte Schriften*, Vierter Band, Veit und Comp., Berlin, 1850, pp. 255-269. Nella stessa fonte si ritrova pure lo scritto *Über den juristischen Unterricht in Italien* (pp. 309-342), edito per la prima volta in «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», Band 6, Heft 1.2, 1828, pp. 201-228.

¹⁰² Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 491.

¹⁰³ Vedi E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 519. Tali rilevanti nessi non dovevano essere sfuggiti al Conticini, la cui attività di traduzione aveva evidentemente ispirato la successiva rielaborazione personale del metodo pandettistico appreso dal maestro tedesco, sfociando nella pubblicazione delle *Lezioni di Pandette*. Infatti, in esse Conticini aveva dimostrato di essersi ispirato particolarmente all'opera di Puchta. Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 493. Come pure era evidentemente cosciente di cosa significasse insegnare Pandette: ancor prima dello sviluppo della Pandettistica post-savignyana, intesa come sviluppo romanistico, nonché dogmatico-sistematico della Scuola storica, chi si proponesse di tenere tale insegnamento secondo canoni opportunamente "scientifici", avrebbe dovuto necessariamente aprirsi e ricollegarsi alla scienza giuridica internazionale. Senza tralasciare altrettanto illustri esponenti stranieri, quali il Pothier, la lunga scia di cultori delle Pandette

Iniziato il proprio lavoro di traduzione a Heidelberg, dove si era recato per seguire Thibaut, Conticini aveva avuto l'onore di poterlo completare a Berlino sotto l'autorevole guida dello stesso Savigny. Quest'ultimo l'aveva accolto con «ospitalità squisitamente gentile» benché «peregrino ed ignoto», indicandogli i punti più difficili da tradurre, come si legge nella dedica a Savigny premessa dal Conticini alla traduzione del *Besitz*.¹⁰⁴

È interessante notare come Pietro Capei, già da tempo in assiduo contatto epistolare con Savigny, nonché impegnatosi a divulgarne le opere in Italia, avesse caldamente suggerito la traduzione del *Besitz* a Conticini, al quale aveva fornito delle lettere di presentazione da presentare ai maestri tedeschi, sconsigliandogli invece di cimentarsi con la *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*.¹⁰⁵ Le ragioni dichiarate dal Capei riposavano essenzialmente nello scarso interesse dimostrato dal mercato librario per quest'ultima, nonostante la promozione di personalità autorevoli che l'avevano presa a cuore.¹⁰⁶

giustinianee, in cui il Conticini andava ad inserirsi, era nutrita soprattutto da studiosi germanici, esponenti dell'*usus modernus Pandectarum*: da Georg Adam Struve a Johan Brunnemann, passando per Justus Henning Böhrer e Augustin Geysler, fino ad arrivare alla *Summa* di Christian Friedrich Glück. Cfr. G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, in G. SACCONI, I. BUTI (cur.), *Scritti giuridici scelti, III, Diritto romano*, Jovene Editore, Camerino, 1985, pp. 419-420; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 519.

¹⁰⁴ Vedi F. C. VON SAVIGNY, *Il diritto del possesso, Trattato civile del Sig. Dott. Cav. Federigo Carlo di Savigny, Tradotto in Italiano dall'Avv. Pietro Conticini, Prof. d'Istituzioni civili nella I. e R. Università di Siena*, tipografia Pezzati, Firenze, 1839, *All'autore chiarissimo, il Traduttore*, IV. L'interesse dimostrato dal capostipite della Scuola storica per lo studio e le traduzioni delle proprie opere costituisce comunque un fatto risaputo. In tal senso, Laura Moscati evidenzia come il capostipite della Scuola storica non mancasse di corrispondere con coloro i quali avessero mostrato apertura verso il suo insegnamento: così fece pure con Hayward in Inghilterra, Guenoux e Laboulaye in Francia, Sclopis e Bollati nel Regno di Sardegna, Salvotti e Zaiotti nel Lombardo-Veneto. Vedi L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age..Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, cit., p. 593; ID., *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, cit., p. 150.

¹⁰⁵ Vedi E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 523.

¹⁰⁶ Dato che fu proprio Capei a realizzare, una decina d'anni più tardi, la prima traduzione italiana della *Geschichte*, sembra comunque ragionevole pensare che il consiglio rivolto al Conticini non fosse del tutto disinteressato. Già allora, Capei poteva infatti aver avuto in mente di proseguire l'opera idealmente iniziata con gli articoli pubblicati nell'*Antologia*. Egli indirizzava i propri consigli al Conticini in una lunga lettera del 26 febbraio 1836, conservata tra gli *Autografi Porri*, ricchissima raccolta di materiale autografo donata da Giuseppe Porri alla Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena (*Aut. Porri* 92).

Il trentino Antonio Salvotti, a sua volta discepolo di Savigny a Landshut in gioventù, dopo aver dovuto rinunciare a malincuore ad una possibile carriera accademica per intraprendere quella magistratuale, era rimasto pur sempre uno strenuo sostenitore del pensiero savignyano nell'austriaco Lombardo-Veneto. Oltre a prendere parte alla trascrizione del manoscritto delle *Institutiones* gaiane, fin dal 1828 aveva in mente una traduzione della *Geschichte*.¹⁰⁷ Anche Francesco Forti ne aveva percepito l'utilità, ma vari editori avevano respinto le sue proposte di ristampare gli articoli che compendiano l'opera savignyana.¹⁰⁸

Ecco allora che Capei raccomandava al Conticini di dedicarsi piuttosto ad un'opera di più immediato risvolto pratico, quale appunto il *Besitz*. Nel tentativo – tutto toscano – di “importare” le innovazioni della scienza giuridica europea «senza brusche fratture» nel problematico contesto italiano, diviso tra «la crisi degli ordinamenti di tardo diritto comune e i rischi dei precipitosi rivolgimenti sperimentati durante l'epoca napoleonica», il *Besitz* veniva giudicato più in sintonia «con gli indirizzi prevalentemente pratici dei giuristi italiani».¹⁰⁹

Vi era nell'opera «tanto a un tempo di scientifico e pratico», tanto che essa sarebbe dovuta entrare «per forza nello Studio di qualunque legale».¹¹⁰ L'attenzione per la pratica inizia a rivelarsi fin d'ora una peculiarità tutta italiana dell'operazione di divulgazione e traduzione delle opere giuridiche germaniche: come verrà illustrato in seguito, alla commistione tra carattere “scientifico” e “pratico” si appelleranno infatti anche i traduttori delle posteriori opere pandettistiche.¹¹¹

14). Della particolare ricchezza della raccolta informano Domenico Maffei e Knut Wolfgang Nörr: vedi D. MAFFEI, K. W. NÖRR, *Lettere di Savigny a Capei e Conticini*, in: ZRG, Rom. Abt., 97 Band, (1980), pp. 181-182. Cfr. A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 491.

¹⁰⁷ *Ibid.* La sofferta iniziativa di Salvotti per addivenire ad una traduzione italiana della *Geschichte* finì infine per abortire, essendosi trascinata troppo lungamente. Infatti, l'opera poteva dirsi ormai diffusamente conosciuta -anche se non ancora completamente tradotta- nella penisola, e stava per essere pure superata dall'uscita dell'ultima fatica savignyana: il *System*. Ulteriori ragguagli in merito possono ritrovarsi in L. MOSCATI, *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, cit., pp. 94-104.

¹⁰⁸ Cfr. L. ROSSI, voce *Francesco, Forti*, in DBI, 49, (1997), pp. 175-177; L. MANNORI, voce *Francesco, Forti*, in DBGI, I, (2013), pp. 889-890.

¹⁰⁹ Vedi L. MOSCATI, *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, cit., pp. 94-104.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ A titolo esemplificativo, si può ricordare come, nella recensione della versione italiana del *Commentario* di Glück comparsa nel ventottesimo volume dell'«Archivio

Soltanto un anno più tardi, nel 1840, comparve una nuova edizione, arricchita di note e aggiunte, della traduzione italiana del Conticini, edita stavolta non più in Toscana, bensì a Napoli.¹¹² La fatica del Conticini verrà salutata molto positivamente dallo stesso Savigny, che giudicherà davvero «eccellente» il testo della sua traduzione.¹¹³

L'opera di divulgazione degli scritti savigniani proseguiva davvero senza sosta, se è vero che nel 1841 Conticini giungeva a pubblicare la versione italiana, annotata, del discorso del giurista di Francoforte *Sulla vitalità del neonato qual postulato della sua capacità giuridica*. Lo scritto era stato inserito, in qualità di appendice, nel secondo volume del *System des heutigen römischen Rechts*, peraltro appena pubblicato in Germania, il che dimostra il costante aggiornamento del Conticini.¹¹⁴

Giuridico», nel 1889, quest'ultima venga celebrata soprattutto quale ausilio al lavoro dei pratici italiani. Se già l'originale tedesco era presentato «quale inesauribile tesoro di nozioni pratiche, quale guida sicura e preziosa [...] per ogni caso concreto, che loro si presenti», la versione italiana andava ulteriormente ad accentuare il pregio dell'opera. Da un lato, alcuni accorgimenti erano pensati specialmente per facilitare le ricerche dei pratici: l'aggiunta di «buoni indici», l'opera di aggiornamento della bibliografia e di trattazione degli istituti di diritto italiano corrispondenti ai passi delle Pandette nelle note dei traduttori. D'altro canto, i compilatori italiani avevano migliorato la versione tedesca esponendo con maggior cura «la parte teorica e storica, trascurata nel testo», tenendo comunque a precisare che l'indole dell'opera restava «in prevalenza sempre pratica». Vedi *Bollettino bibliografico*, I. *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, in AG, XLIII, (1889), pp. 610-613. Cfr. F. FURFARO, «Il più minuto, il più completo ed il più pratico di tutti i libri giuridici italiani». *La versione italiana del Commentario alle Pandette di Christian Friedrich von Glück*, in RSDI, 85, (2012), p. 441.

¹¹² Vedi F. C. VON SAVIGNY, *Il diritto del possesso, Trattato civile del Sig. Dott. Cav. Federico Carlo di Savigny, Tradotto dal tedesco in italiano dall'Avv. Pietro Conticini, Prof. d'Istituzioni civili nella I. e R. Università di Siena. Nuova edizione con note e aggiunte*, Francesco Masi, Napoli, 1840. Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II, Repertorio*, cit., p. 188.

¹¹³ Vedi F. COLAO, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, cit., p. 218.

¹¹⁴ Vedi F. C. VON SAVIGNY, *Sulla vitalità del neonato qual postulato della sua capacità giuridica. Discorso del Sig. Consigliere Professore Federico Carlo di Savigny, inserito tra le Appendici al Tomo II della sua nuova opera giuridico-dogmatica intitolata System des heutigen römischen Rechts (Sistema del Diritto Romano Odierno). Traduzione e note dell'Avv. Pietro Conticini Professore di Diritto Romano e Storia del Diritto nella I. e R. Università di Siena*, in «Annali di Giurisprudenza di Firenze» I (1841), pp. 421-458, e in «Giornale Toscano di scienze morali, sociali, storiche, filologiche» I (1841), pp. 141-161. Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II, Repertorio*, cit., pp. 197-198. La versione originale tedesca dello scritto, *Die Vitalität eines Kindes, als Bedingung seiner Rechtsfähigkeit*, si trova in F. C. VON SAVIGNY, *System des heutigen Römischen Rechts*,

Ferma restando l'importanza da attribuirsi opportunamente al contributo di Capei e Conticini, non si deve peraltro commettere l'errore di pensare che costoro rappresentassero isolate figure di eccellenti studiosi. Com'è emerso dalle recenti ricerche storiografiche, era in corso in quegli anni in Toscana un ripensamento e una riorganizzazione degli strumenti della cultura giuridica che stava impegnando «un'intera classe intellettuale».¹¹⁵

Tali nuove influenze, sviluppatasi più agevolmente nel Granducato, terra sospesa tra conservazione della tradizione e necessità di rinnovamento, sarebbero presto diventate «i presupposti di una nuova sistemazione della nascente cultura giuridica nazionale», portata a compimento durante gli anni di recezione-traduzione delle opere pandettistiche tedesche.¹¹⁶ Ancora una volta, nel diritto romano sarebbe stato identificato lo strumento principe per realizzare un proficuo collegamento tra insegnamento e scienza giuridica. Quell'unificazione della cultura giuridica, la «*concinnitas* tra pratica del fòro e cultura accademica», realizzata in un primo momento in Toscana, sulla scorta della tradizione locale e delle influenze savignyane, avrebbe potuto attuarsi finalmente a livello “nazionale”.¹¹⁷

3. Tra scienza e guerra: l'influenza del modello scientifico tedesco

Il riscontro di notevoli miglioramenti nella qualità dei docenti e degli studi, a fronte peraltro dell'influenza esercitata dalla Scuola storica, aveva portato lo stesso Savigny a rivedere i severi giudizi espressi nel 1828 verso l'insegnamento giuridico in Italia, soprattutto nei confronti della facoltà senese, dalle colonne della *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*.¹¹⁸ Anzi, non è da escludere che la «persona molto colta,

Zweiter Band, Veit und Comp., Berlin, 1840, *Beylage III*, pp. 385-417. Esso costituisce un'appendice al paragrafo 61, in materia di inizio della capacità giuridica naturale (Buch II: Rechtsverhältnisse; Kap. II. Personen; § 61. Grenzen der natürlichen Rechtsfähigkeit, I. Anfang).

¹¹⁵ Vedi M. MONTORZI, *Presentazione*, in A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione*, cit., IX. Cfr., diffusamente, L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, cit.; ID., *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, cit.; F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, cit.

¹¹⁶ Vedi M. MONTORZI, *Presentazione*, in A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione*, cit., X.

¹¹⁷ *Ibid.*, VIII.

¹¹⁸ Vedi F. K. VON SAVIGNY, *Über den juristischen Unterricht in Italien*, cit., pp. 201-228. Cfr. F. COLAO, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, cit., p. 218; G.

che ha studiato a Pisa», cui Savigny si riferiva in qualità di testimone delle deludenti condizioni dell'insegnamento di Pandette all'Università di Pisa, ridotte a «miseri esposizioni di dottrine sconnesse, ed arbitrariamente scelte», fosse in realtà lo stesso Pietro Capei.¹¹⁹ Nel 1850, Savigny ridava alle stampe lo scritto comparso nella *Zeitschrift* nel 1828, precisando però, nell'avvertenza preliminare, che se avesse dovuto scrivere in quell'anno, avrebbe potuto dare notizie più confortanti, in particolare con riguardo alle università toscane.¹²⁰

Anche se in un primo momento l'arretratezza degli studi giuridici era stata imputata all'affidamento dell'insegnamento ad avvocati, invece che a veri e propri "studiosi", bisogna comunque rilevare che le opere savignyane iniziarono ad essere tradotte e diffuse in Italia, aprendo la via per una maggiore sensibilità verso la produzione giuridica germanica in generale, proprio per tramite di eccellenti avvocati (seppur con vocazioni più ampie, desiderosi e perfettamente in grado di occuparsi anche di letteratura) quali erano pure Capei e Conticini.¹²¹

È allora forse il caso di dire che, a seguito della divulgazione del sapere giuridico d'Oltralpe, i giuristi italiani iniziarono ad approfondire il proprio bagaglio culturale e scientifico, senza perdere la loro tipica vocazione alla prassi. In altre parole, il giurista italiano, nel contatto con il modello germanico, non venne a cambiare le proprie connotazioni tipiche, bensì ad arricchirle. Come dimostrano gli esempi di Capei e Conticini, ciò avvenne in realtà molto precocemente, a differenza di quanto evidenziato dagli autori della prima metà del Novecento, effettuando un primo bilancio dei mutamenti

CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in I. PORCIANI, *Università e scienza nazionale*, cit., p. 19.

¹¹⁹ Lo si deduce dal fatto che Capei aveva conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza all'Università di Pisa nel 1818, recandosi poi a Roma per due ulteriori anni di formazione forense. Per la citazione di Savigny, vedi F. C. VON SAVIGNY, *Vermischte Schriften, Vierter Band*, cit., p. 318. Cfr. E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 511.

¹²⁰ Vedi F. C. VON SAVIGNY, *Vermischte Schriften, Vierter Band*, cit., pp. 309-342. Cfr. A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in ID., *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, I, Società Editrice del Foro italiano, Roma, 1933, p. 20.

¹²¹ Capei e Conticini, assieme a Luigi Fornaciari, Francesco Forti, Niccolò Nervini, Enrico Poggi, Giuseppe Puccioni (magistrati), e Francesco Cempini, Lorenzo Collini, Vincenzo Salvagnoli (avvocati), soltanto per citarne alcuni, facevano parte di una folta compagine di giuristi letterati, il cui prototipo è stato individuato in Giovanni Carmignani. Vedi E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 508-509. Cfr. L. ROSSI, voce *Francesco, Forti*, cit., pp. 175-177; L. MANNORI, voce *Francesco, Forti*, cit., pp. 889-890.

attraversati dalla scienza giuridica italiana ottocentesca.¹²²

Una conferma della vocazione alla prassi, quale possibile connotazione peculiare del giurista italiano, si può ravvisare anche nella precoce influenza esercitata dalle teorie savignyane non già soltanto sulla dottrina, bensì pure sui pratici. Infatti, in varie note a sentenza comparse in riviste e raccolte di giurisprudenza del Regno di Sardegna, come gli «Annali di Giurisprudenza» di Torino e la «Gazzetta dei Tribunali» di Genova, si sono ritrovate diverse citazioni di opere germaniche, soprattutto savignyane.¹²³ Soprattutto, è stato messo in evidenza come le prime traduzioni italiane del Savigny fossero ben conosciute e maneggiate subito dopo la loro uscita, a testimonianza dell'interesse dimostrato dai giuristi sabaudi per l'aggiornamento scientifico. È il caso in particolare dei commenti di Lorenzo Ferlosio e Giovan Battista Cassinis, pubblicati negli «Annali» rispettivamente nel 1840 e nel 1841, in cui gli autori citavano a rinforzo delle proprie tesi la traduzione di Conticini del *Besitz*, da poco pubblicata.¹²⁴

¹²² Si tratta in particolare degli interventi di Salvatore Di Marzo, Alfredo Rocco e Biagio Brugi, i quali scrivono nel 1911, in occasione del primo cinquantennio dall'Unità, come pure della collezione di saggi *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, pubblicata nel 1939. Vedi S. DI MARZO, *La scienza giuridica italiana nel secolo XIX*, in *Annuario della Università degli studi di Camerino (1901-1902)*, Savini, Camerino, 1902, pp. 25-43; A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in «Rivista di diritto commerciale», IX, I, (1911), pp. 285-304; in seguito ripubblicata in ID., *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, I, cit., pp. 5-33; B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, in *Cinquanta anni di storia italiana*, vol. II, sez. IV, Hoepli, Milano, 1911, p. 3; *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Roma, 1939. Per ragguagli bio-bibliografici su Di Marzo, vedi P. MAROTTOLI, voce *Di Marzo, Salvatore*, in DBI, 40, (1991), pp. 94-97; G. D'ANGELO, voce *Di Marzo, Salvatore*, in DBGI, I, (2013), pp. 763-764. Su Alfredo Rocco, vedi P. COSTA, voce *Rocco, Alfredo*, in DBGI, II, (2013), pp. 1701-1704. Più ampi ragguagli bio-bibliografici su Biagio Brugi, nonché un'analisi più approfondita degli interventi citati, verranno forniti nel cap. III.

¹²³ Il rilievo è di Stefano Solimano: S. SOLIMANO, 'Il letto di Procuste'. *Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, cit., pp. 85-90.

¹²⁴ Vedi L. FERLOSIO, *Il solo contratto di vendita non basta per trasferire il dominio allorché l'oggetto venduto non è certo e determinato. Sentenza del Senato di Torino in data 23 giugno 1840 a relazione del sig. Grisi-Rodoli nella causa Marino contro Talentino (signori procuratori Onorato e Ravera)*, in «Annali di Giurisprudenza», III, VI, (1840), pp. 225-239; G. B. CASSINIS, *Del precario – Di una facoltà concessa da un proprietario di casa, e da un inquilino ad un altro inquilino della stessa casa di far uso dell'illuminazione a gaz – Della revocazione di tal facoltà – Sentenze del R. Senato di Torino*, in «Annali di Giurisprudenza», IV, VIII, (1841), pp. 391-418. Cfr. L. MARTONE, voce *Cassinis, Giovanni*

Se in epoca preunitaria la divulgazione delle opere e delle metodologie savignyane nelle università toscane, cui in massima parte avevano contribuito Capei e Conticini, aveva dato impulso al ripensamento degli studi giuridici, ad Unità conseguita le influenze d'Oltralpe divennero ancora più intense ed estese a livello nazionale, tingendosi anche di più accese coloriture politiche. Le neonate nazioni italiana e tedesca si ritrovavano infatti ad aver condiviso percorsi quasi contemporanei, nonché per certi versi molto affini, verso l'Unità nazionale.¹²⁵

Alle spalle, vi era il comune sostrato culturale del Romanticismo, che promuoveva la ricerca delle origini dell'identità dei popoli europei: dopo aver imperversato nel mondo dell'arte e delle lettere, lo stesso indirizzo aveva influenzato anche il diritto, ponendo le basi soprattutto per la nascita dell'*Historische Schule*, il cui metodo era stato così intensamente recepito in Italia.¹²⁶ Ben presto, i due giovani Stati nazionali sarebbero stati accomunati anche dall'accoglimento dei postulati della ramificazione dogmatico-sistematica della Scuola storica: quel modello pandettistico, che avrebbe saputo imporsi quale «statuto teorico e tecnico del liberalismo giuridico [...] strumento scientifico per la realizzazione del *Rechtsstaat*».¹²⁷

Battista, in DBI, 21, (1978), pp. 490-494; S. SOLIMANO, voce *Cassinis, Giovanni Battista*, in DBGI, I, (2013), pp. 481-482.

¹²⁵ Per una valutazione approfondita di analogie e differenze tra il cammino italiano e quello tedesco verso l'Unità, si rimanda all'esame condotto dagli storici. Ad ogni modo, è opportuno evidenziare che, oltre ai punti di contatto (il ruolo determinante di due stati monarchici, Piemonte e Prussia, e di due personalità, i ministri Cavour e Bismarck, che condusse ad una conquista militare per tappe successive di territori fino ad allora profondamente divisi) vi furono pure numerose diversità. In particolare, nel caso italiano è stata rilevata la subalternità a livello diplomatico del Piemonte e una maggiore rilevanza della spinta popolare; rispetto al maggiore protagonismo della Prussia in contesto europeo, unita all'importanza della superiorità militare, nel caso tedesco. Cfr. R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla Prima Guerra Mondiale*, cit., pp. 109-139.

¹²⁶ Vedi *Ibid.*, p. 132. Se dal punto di vista giuridico le influenze germaniche si coloravano di tinte conservatrici, considerando soprattutto l'opposizione savignyana alla codificazione, non altrettanto si può dire guardando alla prospettiva politica. Per i letterati e patrioti italiani, quali Silvio Pellico e Giovanni Berchet, la cultura romantica incarnava infatti gli ideali "progressisti" di «lotta contro il Classicismo», dunque più precisamente di «lotta contro la vecchia Europa» e in particolare contro la dominazione asburgica. Vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., pp. 13-15. Cfr. G. INNAMORATI, voce *Berchet, Giovanni*, in DBI, 8, (1966), pp. 790-798.

¹²⁷ Vedi G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando. Il paradigma pandettistico, i nuovi giuristi universitari e lo stato liberale*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 4, (1989), p. 1018.

Il nesso tra la scienza e la guerra, inaugurato già nel 1848 con i battaglioni universitari, si accentuò progressivamente negli anni dell'Unità e soprattutto dopo la Terza guerra d'Indipendenza, promuovendo pure il collegamento tra i modelli scientifici e le alleanze politiche.¹²⁸ La vittoria della Prussia del 1866 contro l'Impero austriaco, che portò rispettivamente alla formazione del *Norddeutscher Bund* e dell'Impero austro-ungarico, così come quella del 1870-1871 contro la Francia, con la quale finalmente venne a costituirsi la nazione tedesca nelle forme dello *Zweites Deutsches Reich*, furono comunemente interpretate quali «vittorie della scienza tedesca», il cui modello iniziò ad essere seguito quasi «religiosamente» dalla Sinistra storica allora al potere in Italia.¹²⁹

Infatti, ancor più che l'influenza della Germania «politica», furono gli accessi influssi della Germania «scientifica», la sua immagine «dotta» di *Kulturnation*, ad accompagnare l'Italia sin dal Risorgimento, per culminare infine il 20 maggio 1882 nella stipula della Triplice Alleanza.¹³⁰ Siglando tale

¹²⁸ Vedi M. MORETTI, I. PORCIANI, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, in G. P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO (cur.), *Storia delle Università in Italia*, I, cit., pp. 324-325; I. PORCIANI, *Introduzione*, in ID. (cur.), *Università e scienza nazionale*, cit., pp. XX-XXIX. È stato notato come, già a partire dal 1848, la Germania iniziò ad essere designata con l'aggettivo di «dotta» anche nella documentazione ufficiale. Non sempre però ciò significava effettiva conoscenza delle ragioni dell'utilizzo di tale appellativo: a differenza della realtà francese, verso la quale vi era ormai una pacifica familiarità, della Germania mancava ancora una conoscenza effettiva e approfondita a livello generale, se si escludono i contributi di alcuni più sensibili esponenti del mondo letterario, filosofico e scientifico. Una maggiore consapevolezza nel riferirsi alla scienza e al metodo tedesco è stata riscontrata proprio nei detrattori della supremazia germanica, impegnati a denunciare i rischi di una sudditanza scientifica per l'Italia. Vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., pp. 13-19.

¹²⁹ Cfr. G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., pp. 1002-1003. In particolare, Otto Weiss individua una diretta «correlazione tra le vittorie tedesche e l'influenza della scienza tedesca in Italia»: vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., p. 11. Anche l'ambasciatore francese segnalava nel 1881 «l'accord des sentiments antifrancais qui existe entre la gauche italienne avancé et la droite»: vedi G. VOLPE, *Italia moderna, I, 1815-1898*, Sansoni, Firenze, 1973, p. 101. Ciò che della scienza tedesca attirava i gruppi di Sinistra, poteva essere considerato allo stesso tempo il principale elemento di diffidenza per i cattolici e i moderati. Si trattava sempre di quella forza liberatrice, morale e spirituale prima ancora che politica, la quale veniva associata a Lutero e proveniva infatti per la gran parte dalla Prussia protestante. Vedi U. OJETTI, *L'Italia e la civiltà tedesca*, («Problemi italiani» VIII), Rava e C., Milano, 1915, p. 10.

¹³⁰ Il radicale cambiamento delle alleanze nella politica estera italiana, che aveva condotto alla stipula della Triplice, aveva trovato motivo d'impulso decisivo nell'occupazione francese di Tunisi, sbocco coloniale naturale dell'Italia. Essa era stata in realtà incoraggiata

patto, che vedeva il Regno d'Italia affiancarsi agli Imperi di Germania e – sorprendentemente- d'Austria-Ungheria, l'Italia esercitò decisamente l'opzione tedesca.¹³¹

Dopo Sadowa, l'oggetto d'ammirazione da parte degli Italiani si era fatto pure più determinato. Più che alla Germania, si preferiva riferirsi alla Prussia, e segnatamente all'uomo che era stato capace di sollevare finalmente i Tedeschi «dai loro sogni idealistici verso la realtà»: il «Cancelliere di ferro» Otto von Bismarck-Schönhausen.¹³²

Tra i successi militari della Prussia e la superiorità della scienza tedesca veniva individuato un diretto collegamento.¹³³ Così come i primi non sarebbero stati possibili senza l'eccellente educazione scolastica e l'esemplare istruzione dell'esercito e dei suoi capi, pure la cultura prussiana d'altro livello non era concepibile senza la solida base fornita dalla scuola e dal servizio militare: lo *Zweites Deutsches Reich* era certamente frutto della forza, ma «della forza a servizio delle idee».¹³⁴ Il nuovo approccio ai problemi politici

dalla stessa Germania, ottenendo così l'inevitabile risultato di danneggiare irreparabilmente l'immagine tradizionale della Francia come «terra di libertà e di grandi principi». Ad ogni modo, lungi dal trattarsi di un semplice adattamento alle circostanze, il netto ripiegamento verso la Germania è stato letto dalla storiografia quale frutto di una «scelta consapevole» contro la Francia ed in favore dell'Impero tedesco, maturata fin dal Risorgimento. Vedi N. IRTI, *La cultura del diritto civile*, cit., pp. 9-10. Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 47.

¹³¹ Vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., pp. 9-12. Cfr. E. DECLEVA, *Il compimento dell'unità e la politica estera*, in G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO (cur.), *Storia d'Italia. 2. Il nuovo Stato e la società civile, 1861-1887*, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 181-210.

¹³² Vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., p. 35. Sulla figura del primo Cancelliere tedesco scrisse anche lo stesso Bernhard Windscheid: B. WINDSCHEID, *Bismarck als Staatsmann und Parlamentarier. Zwei Festreden gehalten bei der Bismarck-Feier zu Leipzig von Dr. Bernhard Windscheid und Dr. B. Tröndlin*, Verlag von Edwin Schloemp, Leipzig, 1885.

¹³³ Per Bettino Ricasoli, si rendeva «necessaria per la Germania la spada civile della Prussia» particolarmente per contrastare il pericolo rappresentato dalle ideologie socialistiche. In generale «avverso all'imitazione delle foggie straniere», laddove si trattasse non già di politica, ma di cultura, Ricasoli aveva dimostrato grande preoccupazione per l'influenza della filosofia germanica in Italia in una lettera inviata al senatore del Regno Francesco Borgatti nel 1876. Infatti, a suo avviso esse erano «ancor più lontane delle francesi dall'anima italiana». Vedi F. CHABOD, *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, Laterza, Bari, 1962, pp. 10-11.

¹³⁴ Così ribatteva nel 1871 il letterato pisano Giuseppe Civinini, garibaldino, all'anti-bismarckiano Ruggiero Bonghi: vedi G. CIVININI, *L'antico e il nuovo Impero in Germania*, in «Nuova Antologia», XVII, Fasc.V, (1871), pp. 41-42. Vedi P. SCOPPOLA, voce *Bonghi*,

che aveva preso piede dopo le vittorie prussiane, ben presto avrebbe trovato «il suo logico coronamento in una propensione di carattere morale e dottrinario verso la nuova Germania».¹³⁵ Va da sé che la stessa avrebbe ben presto “contagiato” anche i giuristi italiani, complice l’impegno di primo piano nella vita politica del Paese che allora li vedeva spesso protagonisti.¹³⁶

Non a caso, anche la storiografia storico-giuridica ha evidenziato come, a partire dalla fine degli anni Sessanta, pure l’influenza della scienza tedesca in Italia andasse ad intensificarsi, complice lo stile eclettico della nostra dottrina giuridica ottocentesca.¹³⁷ Esso ne avrebbe effettivamente caratterizzato il *modus operandi*, fino al definitivo accoglimento del «paradigma pandettistico».¹³⁸

Ruggiero, in DBI, 12, (1970), pp. 42-51; D. D’AGOSTINI, voce *Bonghi, Ruggiero*, in DBGI, I, (2013), pp. 296-297. Cfr. G. VOLPE, *Italia moderna, I, 1815-1898*, cit., p. 36.

¹³⁵ Vedi F. CHABOD, *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, cit., p. 6.

¹³⁶ A tal proposito, davvero emblematici sono i profili di Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. I traduttori del Windscheid si distinsero infatti non solo per l’intensa attività accademica e la produzione scientifica, ma anche per l’impegno profuso nella professione forense e in vari incarichi pubblici. Entrambi furono infatti senatori del Regno e membri della Commissione reale per la revisione dei Codici, creata con regio decreto del 1924. Il solo Bensa, volontario nella Grande Guerra, venne poi chiamato pure a partecipare alla Commissione d’inchiesta sulle cause e le responsabilità di Caporetto nel 1918. Vedi A. AGNELLI, voce *Bensa Paolo Emilio*, in NDI, II, 1958, p. 373; F. P. GABRIELI, voce *Fadda Carlo* in NDI, VI, 1960, p. 1120; P. CRAVERI, voce *Bensa Paolo Emilio* in DBI, VIII, 1966, pp. 576-578; P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo* in DBI, XLIV, 1994, pp. 128-132; S. TORRE, voce *Fadda, Carlo (1853-1931)*, in M. STOLLEIS (hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, Verlag C. H. Beck, München, 1995, pp. 196-197; S. SOLIMANO, voce *Fadda, Carlo*, in DBGI, I, (2013), p. 814. In generale sulle caratteristiche della dottrina italiana tra Otto e Novecento, vedi M. NIGRO, *Silvio Spaventa e lo Stato di diritto*, in «Il Foro italiano», Parte quinta, (1989), p. 114.

¹³⁷ A proposito dell’«indirizzo eclettico» adottato dalla dottrina giuridica italiana, vedi E. GENTA, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in: RSDI, 60, (1987), pp. 285-309; G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell’Italia unita*, cit., p. 20; L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento*, in QF, XXXIX (2010), pp. 153-228; S. SOLIMANO, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, cit., pp. 203-248; R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, cit., p. 271. In particolare per la dottrina amministrativistica, vedi S. CASSESE, *Cultura e politica del diritto amministrativo. La scienza del diritto amministrativo tra l’impegno riformatore e la chiusura nella dogmatica: un bilancio della cultura giuridica italiana da Romagnosi a oggi*, Il Mulino, Bologna, 1971, p. 9.

¹³⁸ In particolare Giulio Cianferotti e Luigi Ferrajoli si sono riferiti alla metodologia pandettistica in termini di «paradigma», intendendo per esso il particolare metodo

Fino ad allora, anche nel mondo degli operatori del diritto, le influenze tedesche erano state vivacemente dibattute, e talora apertamente contrastate, come nel celebre caso di Vincenzo Gioberti, che nel *Primato morale e civile degli Italiani* aveva messo in guardia da una recezione della dottrina germanica da lui interpretata più quale «imitazione servile», che come «nobile e libera emulazione», sulla scorta di quanto già si era verificato in precedenza nei confronti della scienza giuridica francese.¹³⁹

Tuttavia, lo stesso Gioberti non aveva potuto far a meno di riconoscere

“scientifico” dedito all’enucleazione di categorie giuridiche per via logico-sistematica, partendo dalla base fornita dalle Pandette giustiniane e in maniera del tutto scevra da considerazioni morali, politiche, economiche o sociali. Vedi G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., pp. 995-1000; L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell’Italia del Novecento*, cit., p. 15. In particolare Cianferotti parla testualmente di «un vero e proprio nuovo paradigma scientifico, capace di fondare l’autonomia concettuale e metodologica della scienza giuridica sulla base della schematizzazione totalmente formale del diritto positivo», creato dalla romanistica tedesca. Vedi G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., p. 1005.

¹³⁹ Vedi V. GIOBERTI, *Del primato morale e civile degli Italiani. Prima edizione di Losanna fatta sulla seconda belga. Tomo terzo*, S. Bonamici e compagnia, Losanna, 1846, pp. 256-257. Cfr. F. FERRARA, *Diritto civile*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, cit.; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., p. 326. L’ambivalenza dei sentimenti nutriti dall’Italia verso le “cose di Germania” è ben esemplificata dal dibattito in corso tra gli storici circa il grande tema del contrasto tra civiltà germanica e cultura latina, cui aveva preso parte anche il Manzoni. Esso si era intensificato a partire dagli anni Sessanta, significativamente con la pubblicazione del saggio di Pasquale Villari *L’Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica*. Si trattava di un terreno importante per lo sviluppo degli studi storico-giuridici, che individuava uno dei nodi più problematici della storia d’Italia: mentre alcuni si esprimevano a favore della «forza rigeneratrice» dei barbari nei confronti della civiltà latina, numerosi altri, sulla scorta del sempreverde paragone con la *Germania* di Tacito, invocavano l’eccessivo individualismo che aveva fatto crescere i Germani nel «culto del sangue e della guerra», uniti soltanto dal dispotismo feudale. Anche Francesco Schupfer, allievo in gioventù del pandettista Karl Adolf von Vangerow, presso il quale si formò anche il Serafini, prese posizione al riguardo nel suo *Delle istituzioni politiche longobarde*. Vedi F. SCHUPFER, *Delle istituzioni politiche longobarde. Libri due*, Felice Le Monnier, Firenze, 1863, pp. 3-35. Sul dibattito in generale, cfr. R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall’Unità alla Prima Guerra Mondiale*, cit., pp. 109-112; E. ARTIFONI, *Medioevo delle antitesi. Da Villari alla «Scuola economica-giuridica»*, in «Nuova rivista storica», 68, (1984), pp. 367-380; M. MORETTI, *L’Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica (1861). Sulle origini degli studi medievistici di Pasquale Villari*, in R. ELZE, P. SCHIERA (cur.), *Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell’Ottocento: il Medioevo*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin, 1988, pp. 299-371; A. MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in «Scienza & politica: per una storia delle dottrine», 3, (1990), pp. 20-21; E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., pp. 530-531.

che vi fosse qualcosa da imparare dai Tedeschi, in particolare in campo letterario, storiografico e filologico, dov'erano davvero maestri.¹⁴⁰ Pertanto, egli aveva affermato:

«Impariamo [...] dai generosi Alemanni a studiare, e volgiamo a nostro profitto le loro portentose fatiche nella molteplice erudizione; ma guardiamoci dall'imitarli nelle dottrine ideali, perché in queste la bontà dei metodi esteriori non basta, se non si posseggono i veri principii del sapere, intorno ai quali l'Italia non può essere alunna di nessuno».¹⁴¹

Ad ogni modo, proprio rivendicando l'originalità dell'*ethos* nazionale, si

¹⁴⁰ A tal proposito, Aldo Mazzacane riscontra la pressoché totale mancanza di equivalenti italiani del metodo critico e filologico fornito in Germania dalla Scuola storica. Vedi A. MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, cit., p. 21.

¹⁴¹ Vedi V. GIOBERTI, *Del primato morale e civile degli Italiani. Prima edizione di Losanna fatta sulla seconda belgia. Tomo terzo*, cit., p. 317. A favore delle tesi propugnate da Gioberti, si sarebbero schierati numerosi giuristi intervenuti in seguito nell'*iter* di formazione del Codice civile unitario, dimostrando a volte di confondere i dotti germanici con il nemico austriaco. In merito alle posizioni di Gioberti e dei suoi seguaci, tra i quali vanno annoverati Pasquale Stanislao Mancini e lo stesso Giuseppe Pisanelli, vedi: S. SOLIMANO, 'Il letto di Procuste'. *Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinici (1860-1861)*, cit., p. 13 e pp.79-90; L. NUZZO, voce *Pasquale Stanislao Mancini* e A. SPINOSA, voce *Giuseppe Pisanelli*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), rispettivamente pp. 307-310 e pp. 290-293; C. STORTI, voce *Mancini, Pasquale Stanislao* e C. VANO, voce *Pisanelli, Giuseppe*, in *DBGI*, II, (2013), rispettivamente pp. 1244-1248 e pp. 1600-1602. Ad ogni modo, le idee di difesa del primato nazionale non impedivano a Pasquale Stanislao Mancini di essere particolarmente legato al Mittermaier, con cui intratteneva scambi epistolari, segnatamente in materia di diritto internazionale privato. L'innovatività delle tesi manciniane, che sostenevano la nazionalità come criterio di collegamento per il diritto internazionale privato, poi recepito nell'Art. 6 delle Disposizioni preliminari al Codice Pisanelli, influenzò notevolmente e durevolmente la stessa disciplina tedesca. Senza contare che Mancini si poneva in contrasto addirittura con l'autorità del Savigny, il quale aveva difeso il tradizionale criterio del domicilio nell'ottavo volume del *Sistema del diritto romano attuale*. Erik Jayme coglie un'influenza decisiva della tradizione manciniana persino nella legge tedesca di riforma del diritto internazionale privato entrata in vigore nella Repubblica Federale Tedesca il 1 settembre 1986. La legge accoglieva ancora una volta il principio di nazionalità, nonostante il notevole incremento dell'immigrazione, per il quale sarebbe stato «quasi naturale» tornare al principio savignyano del domicilio. Vedi E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini e lo sviluppo del diritto internazionale privato tedesco*, in «Scienza & politica: per una storia delle dottrine», 3, (1990), pp. 31-40. Cfr. L. NUZZO, voce *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., pp. 307-310; C. STORTI, voce *Mancini, Pasquale Stanislao*, cit., p. 1247.

finiva spesso per prestare il fianco alle influenze della scienza giuridica tedesca. Recensendo l'opera di Gioberti, Pier Dionigi Pinelli aveva lamentato la maggiore attenzione prestata da parte dei giuristi italiani al *Code Napoléon* e ai suoi commentatori francesi, piuttosto che alle Pandette e alle Decretali.¹⁴² Appare chiaro come, dal richiamo alla tradizione autenticamente "italiana" di diritto romano-comune, alla celebrazione dei più avanzati studi sulle Pandette, provenienti allora indubbiamente dalla colta Germania, il passo fosse fin troppo breve.

L'avrebbe dimostrato ben presto Filippo Serafini, ad un tempo «rifondatore della romanistica italiana» e figura chiave negli scambi sempre più intensi tra cultura giuridica italiana e scienza pandettistica tedesca. Infatti, è indubbiamente allo studioso trentino che va riconosciuto il merito di averne potenziato esponenzialmente la recezione, soprattutto coinvolgendo un numero sempre maggiore di allievi.

Nella prolusione romana *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, letta il 25 novembre del 1871, vero e proprio "manifesto programmatico" del metodo che intendeva seguire nella sua "scuola", Serafini metteva tatticamente in luce i nessi tra «Risorgimento nazionale e diritto romano».¹⁴³ Rispetto al tempo in cui scriveva Pinelli, ulteriore enfasi nel programma di Serafini era ispirata dal timore di una possibile perdita di centralità del diritto romano come branca di insegnamento e ricerca, essendosi ormai da tempo raggiunto l'obbiettivo della codificazione civile unitaria. Reagendo alla fine della romanistica come disciplina di diritto vigente, segnata dal compimento dell'*iter* codicistico, i cultori del diritto romano avrebbero messo in atto una potente strategia d'attacco.¹⁴⁴

¹⁴² Vedi P. D. PINELLI, *Recensione a Del Primato morale e civile degli italiani di Vincenzo Gioberti*, in «Annali di Giurisprudenza. Raccolta mensile pubblicata da una società di avvocati», VI, Tomo XII, Torino, 1843, pp. 273-274.

¹⁴³ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, in ID. *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Prof. Ordinario di Pandette nella R. Università di Modena, Parte prima, Scritti varii*, presso la Direzione dell'Archivio Giuridico, Modena, 1901, pp. 201-219. Dieci anni dopo, un *leitmotiv* pressoché identico avrebbe contraddistinto la prolusione maceratese di Carlo Fadda, di qualche anno precedente l'uscita della traduzione annotata al Windscheid composta dal Fadda assieme al Bensa. Vedi C. FADDA, *L'equità e il metodo nel concetto dei giureconsulti romani*, tip. Bianchini, Macerata, 1881, p. 23. Cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., p. 40, nt. 8.

¹⁴⁴ *Ibid.*, p. 40. Cfr. F. SERAFINI, *Per la inaugurazione del terzo anno del Seminario storico-giuridico di Pisa*, in AG, XXI, (1878), pp. 480-486; V. STELLA, *Giuristi, pensatori*

4. L'ingresso della tradizione tedesca nell'Università italiana

Nel contesto italiano post-unitario, il riferimento alla scienza, al metodo, alla dogmatica tedesca assumevano dunque un nuovo e preciso valore: ovunque sinonimo di «serietà», essi rappresentavano la «bandiera» che avrebbe guidato la nazione italiana verso la sprovvincializzazione e l'ammodernamento, mettendola finalmente alla pari con la cultura europea.¹⁴⁵ In Italia come in Germania, l'individuazione di un nesso tra nazione, Stato e università incoraggiò la radicale riforma dell'insegnamento universitario.¹⁴⁶

La penetrazione delle influenze hegeliane si rivelava decisiva: nel sistema hegeliano, lo Stato era collocato all'apice di un processo necessario, che sussumeva i momenti aggregativi precedenti, «dotati di una loro intima anche se non perfetta giuridicità», costituiti dalla famiglia e dalla società civile.¹⁴⁷ Pertanto, non si imponeva alcuna necessità di espungere dall'ordinamento statale le forme dell'esperienza giuridica che il giusnaturalismo aveva contrapposto allo Stato moderno, concepito quale «unico attore della vita giuridica».¹⁴⁸

politici, sociologi, economisti, in A. BALDUINO, (ed.), *Storia letteraria d'Italia, Nuova edizione a cura di A. Balduino, L'Ottocento, Tomo 3*, Piccin- F. Vallardi, Padova-Milano, 1997, p. 1655; F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., p. 264.

¹⁴⁵ Vedi in proposito la rappresentazione di Benedetto Croce: B. CROCE, *L'Italia dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra*, 4. Ed., Laterza, Bari, 1965, p. 89.

¹⁴⁶ Per un quadro generale di riferimento sulla vicenda legislativa italiana, vedi M. MORETTI, I. PORCIANI, *Università e Stato nell'Italia liberale: una ricerca in corso*, in «Scienza & politica: per una storia delle dottrine», 3, (1990), pp. 41-54; ID., *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, cit., pp. 323-379. Cfr. I. PORCIANI, *Introduzione*, cit., p. XXVII.

¹⁴⁷ Vedi A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., p. 192. Cfr. N. BOBBIO, *Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato*, Einaudi, Torino, 1981; L. ALFIERI, *Il pensiero dello Stato: saggio su Hegel*, ETS, Pisa, 1985; N. BOBBIO, M. BOVERO, *Società e Stato nella filosofia politica moderna: modello giusnaturalistico e modello hegel-marxiano*, Il saggiatore, Milano, 1979; G. FASSÒ, *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, cit., pp. 75-87.

¹⁴⁸ Il conflitto tra *voluntas* e *veritas* poteva dirsi finalmente sanato, avendo reso le stesse coincidenti. Vedi A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., pp. 191-197. Luigi Ferrajoli vede piuttosto nel positivismo sociologico, organicista ed evolucionista, la cultura filosofica di sottofondo alla scienza giuridica italiana tra i due secoli. Tale filosofia avrebbe proposto la differente concezione di una «società come luogo di conflitti, di interessi particolari», in contrapposizione allo Stato, «momento unificante dell'interesse generale». Ad ogni modo, poste tali premesse, anch'egli riconosce che, «pur in assenza di esplicite conversioni idealistiche», lo statalismo etico

A livello più specifico, pure l'adozione del paradigma pandettistico in Italia va pensato insieme alla penetrazione delle influenze filosofiche hegeliane: infatti, esse permettevano al diritto dello Stato di sussumere anche il diritto di elaborazione dottrinale, dunque il *System* offerto dalla Pandettistica.¹⁴⁹

Un precoce appello a tali motivi può rintracciarsi in un discorso pronunciato alla Camera, il 1 luglio 1864, da Francesco De Sanctis, nel frattempo rimasto politicamente su di «una linea mediana di progressismo monarchico e antirivoluzionario».¹⁵⁰ Egli affermava:

«E che cosa è lo Stato? Ma lo stato si chiama Università, si chiama Camera di commercio, si chiama Camera legislativa, si chiama Ministero, è tutto il senno italiano, è la forza condensata e raccolta, la cui missione è di dare l'impulso a tutti gli strati inferiori, di organizzarli, di accelerare il movimento sociale».¹⁵¹

Nella concezione dello statalismo etico, il diritto di elaborazione extra-legislativa non veniva più rifiutato, bensì semplicemente inglobato, sussunto, in quello statale, producendo una sorta di “delegificazione del diritto positivo”.¹⁵² Pertanto, prendeva avvio quel progetto di autonomizzazione del

penetrò nella cultura giuridica italiana, «tributaria da allora di una non più interrotta dipendenza dalla cultura tedesca». Vedi L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., pp. 34-36.

¹⁴⁹ Alberto Sciumè ha individuato influenze hegeliane pure in Francesco Filomusi Guelfi, che Natalino Irti inserisce nel «vasto movimento di divulgazione della dottrina tedesca», insieme a Vittorio Scialoja, Fadda e Bensa, Alfredo Ascoli e Federico Cammeo. Vedi N. IRTI, *Scuole e figure del diritto civile*, cit., p. 290; A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., p. 179. Traducendo le opere di Keller e Scheurl sul processo civile romano, oltre che compiendo ricerche personali sul processo contumaciale, Filomusi Guelfi aveva avuto il merito di iniziare lo studio scientifico del processo civile romano in Italia. Tale sarebbe stato il giudizio espresso da Alfredo Rocco nel 1911, in un intervento la cui portata sarà analizzata più approfonditamente nel cap. III. Vedi A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 289.

¹⁵⁰ Cfr. A. MARINARI, C. MUSCETTA, voce *De Sanctis, Francesco*, cit., p. 290.

¹⁵¹ Vedi F. DE SANCTIS, *Scritti e discorsi parlamentari dal 1862 al 1870, III. La situazione politica alla metà del 1864*, in ID., *Il mezzogiorno e lo Stato unitario*, a cura di F. Ferri, Einaudi, Torino, 1960, p. 209. Nella sua prolusione camerte del 1879, Vittorio Scialoja avrebbe analogamente parlato di un «accordo» tra il «puro diritto positivo» e le «nuove condizioni sociali». Vedi V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità: discorso inaugurale*, Savini, Camerino, 1880, pp. 20-26.

¹⁵² Illuminanti in proposito le considerazioni espresse da Fadda e Bensa nella loro nota al ventitreesimo paragrafo del primo libro del *Lehrbuch* di Windscheid. Infatti, secondo i due maestri, pure i principi generali di diritto, risorsa interpretativa cui il giurista italiano poteva

diritto dalla legislazione, che avrebbe comportato, in qualità di logico corollario, l'acquisizione di legittimazione scientifica per la cultura giuridica, in via indipendente e autonoma dal potere politico.¹⁵³ Ad ogni modo, nulla impediva a tale autonomia di convivere con un orizzonte di riferimento ancora prettamente «monistico»: non si metteva cioè in discussione «il carattere legicentrico dell'ordinamento», tendenza del resto ben rappresentata nelle stesse annotazioni di Fadda e Bensa al *Lehrbuch* windscheidiano.¹⁵⁴

Del tutto funzionale ad un ripensamento del ruolo del giurista, nel segno della centralità e dell'autonomia dal potere politico, si rivelava il recupero del modello universitario tedesco berlinese "classico".¹⁵⁵ La stessa dottrina

far ricorso come *extrema ratio*, in caso di lacuna delle disposizioni legislative, ai sensi del secondo capoverso dell'Art. 3 delle Preleggi del Codice Pisanelli, avrebbero fatto pur sempre parte del sistema di diritto positivo italiano. Considerazioni più approfondite in proposito saranno fornite nel cap. VI. Cfr. G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., p. 1007; A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., in particolare p. 187.

¹⁵³ Cfr. G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., pp. 35-38. Davvero emblematico per il ruolo dell'istituzione universitaria ottocentesca nella «regolazione del difficile rapporto tra scienza e potere» è, sin dal titolo, l'articolo di Pierangelo Schiera: P. SCHIERA, *Modelli di Università nell'Ottocento europeo: problemi di scienza e potere*, in I. PORCIANI (cur.), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Jovene, Napoli, 1994, pp. 3-34. Cfr. P. SCHIERA, «Science and Politics» as a Political Factor: German and Italian Social Sciences in the Nineteenth Century, in P. WAGNER, B. WITTRICK, R. WHITLEY (ed.), *Discourses on Society. The Shaping of the Social Science Disciplines*, Sociology of the Sciences, Yearbook 1991, Dordrecht-Boston-London, 1991, pp. 93-120.

¹⁵⁴ Vedi M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in QF, 40, *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, Tomo I, (2011), pp. 721-734. Per la tendenza "legicentrica" manifestata dalle annotazioni di Fadda e Bensa, si rimanda al cap. VI.

¹⁵⁵ Vedi G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., p. 37. Progettato da Johann Gottlieb Fichte, Wilhelm von Humboldt, Friedrich Schelling e Friedrich Schleiermacher dal 1807 al 1810, esso aveva toccato l'apice con la fondazione dell'Università di Berlino, riuscendo a imporsi fin dagli anni Trenta sul modello francese. Vedi A. SANDULLI, *Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 a oggi*, cit., p. 266. Le radici della specificità dell'università tedesca andavano comunque rintracciate già nel lontano Cinquecento, secolo in cui vanno fatti risalire il monopolio dei giuristi e la concezione delle professioni accademiche come servizio statale. Vedi N. HAMMERSTEIN, *Zur Geschichte und Bedeutung der Universitäten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation*, in «Historische Zeitschrift», 241, (1985), pp. 287-328. Forse non è ancora troppo nota la battaglia combattuta dal modello berlinese nella sua stessa patria, più che all'estero, per imporsi quale modello tedesco di

giuridica tedesca dell'Ottocento aveva ben compreso l'importanza del ruolo centrale affidatole dall'Università tedesca: infatti, grazie ad esso era riuscita a convogliare su di sé il ruolo che nei paesi a diritto civile codificato era ormai monopolio del legislatore, ponendosi quale interprete del *Volksgeist*, in assenza di una codificazione unitaria. Tale concezione era stata preparata dalle idee di Kant, Fichte e Humboldt, come pure dalla sperimentazione di nuovi metodi didattici e scientifici all'Università di Göttingen, fondata nel 1737.¹⁵⁶ Infatti, a questo «momento emblematico» la storiografia fa risalire la fissazione di un nuovo e attivo ruolo per i *Gelehrten* nella società, come corrispettivo del quale si poneva uno specifico interesse e compito per lo Stato nella loro formazione.¹⁵⁷

istituzione universitaria moderna su diversi modelli alternativi esistenti. Coesistevano infatti nei *Länder* germanici: piccole ma tenaci università di antica fondazione (come a Gießen); modelli franco-napoleonici nei territori della Confederazione del Reno (dove pure vigeva il *Code Napoléon* sotto la denominazione di «diritto franco-renano»); licei teologico-filosofici di tradizione tardo-scolastica in Baviera; senza contare il rigido e centralizzato modello austriaco. Per maggiori ragguagli, vedi R. VOM BRUCH, *Il modello tedesco: Università e Bildungsbürgertum*, in I. PORCIANI (cur.), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, cit., pp. 39-41.

¹⁵⁶ Vedi *Ibid.*, pp. 37-38.

¹⁵⁷ Vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., p. 8. Oltre che in Italia, il modello universitario tedesco non mancò di esercitare il proprio fascino persino nell'Inghilterra dei prestigiosi *Colleges* medievali di Oxford e Cambridge. Matthew Arnold, incaricato di redigere un rapporto sull'università tedesca fra il 1865 e il 1867 per la *School Inquiry Commission*, affermò: «l'università francese non ha libertà e le università inglesi non hanno scienza; l'università tedesca possiede entrambe». Del resto, l'ambiente di Göttingen si dimostrava a sua volta particolarmente aperto alle relazioni culturali con l'Inghilterra. Vedi L. MOSCATI, *On the Vocation of our Age..Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, cit., pp. 591-592; P. SCHIERA, *Modelli di Università nell'Ottocento europeo: problemi di scienza e potere*, cit., pp. 17-18, 23, 26. Del sistema tedesco, la stessa Francia invidiava in particolare la grande libertà, che derivava dalla loro esclusiva dipendenza dallo Stato, lungi dall'appartenere alla Chiesa o ad associazioni private. In particolare sulle commissioni francesi inviate al di là del Reno, alla scoperta dei segreti dell'università tedesca, vedi: C. CHARLE, *L'élite universitaire française et le système universitaire allemand (1880-1900)*, in M. ESPAGNE, M. WERNER (ed.), *Transferts. Les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand (XVIIIe et XIXe siècle)*, Editions Recherches sur les civilisations, Paris, 1988, pp. 345-358. Ad ogni modo, dal 1890 circa, si registrerà un'inversione di tendenza che porterà ad una diminuzione progressiva del monopolio statale sull'università tedesca, a causa dell'ingresso di capitale privato nel finanziamento alla ricerca scientifica, reso possibile dal consolidamento delle grandi dinastie di industriali e di capitalisti. Nel Sud-ovest della Germania e nelle più importanti università della Prussia, l'inizio della ristrutturazione dell'istituzione nelle forme di "grande impresa", iniziò già dalla fine degli anni Sessanta: vedi R. VOM BRUCH, *Il modello*

Alla vigilia dell'unificazione nazionale italiana, il riordinamento degli studi universitari era stato affidato dal governo piemontese al milanese Gabrio Casati, a capo della commissione che il 13 novembre 1859 sarebbe pervenuta all'emanazione della legge Casati, n. 3725.¹⁵⁸ Nonostante la commissione fosse composta prevalentemente da elementi piemontesi, per i quali era ovvio il riferimento al modello transalpino, è interessante notare come, nella relazione premessa al provvedimento, si possa nondimeno rinvenire un esplicito riferimento al modello tedesco di organizzazione universitaria. In particolare, quest'ultima costituiva il principale modello di riferimento per Francesco Brioschi: milanese di nascita e docente a Pavia di matematica applicata, egli si era aggiunto alla commissione a metà agosto 1859. Grazie ad un viaggio di studio in Germania, da lui intrapreso l'anno immediatamente precedente, Brioschi aveva avuto modo di conoscere ed apprezzare l'organizzazione dell'università tedesca.¹⁵⁹

Alcune caratteristiche di quest'ultima divennero effettivamente elementi portanti della legge Casati: in particolare, grande rilevanza fu data alla libertà d'insegnamento, consentendo ai professori ordinari e straordinari di tenere corsi privati sulle materie attivate nella loro facoltà, a patto che non le insegnassero a titolo ufficiale.¹⁶⁰ Nella relazione introduttiva alla legge, presentata da Casati a Vittorio Emanuele II, il riferimento all'esempio tedesco è testuale: si prendeva a modello

«il sistema medio di libertà [...] praticato in molti paesi della Germania, dove lo Stato provvede all'insegnamento non solo con istituti suoi propri, ma ne mantiene eziando la direzione superiore, ammettendo però

tedesco: Università e Bildungsbürgertum, cit., p. 44-49; P. SCHIERA, *Modelli di Università nell'Ottocento europeo: problemi di scienza e potere*, cit., pp. 17 e 30. Cfr. per la situazione italiana: I. PORCIANI, *Introduzione*, cit., pp. XVIII-XXI.

¹⁵⁸ Vedi A. SANDULLI, *Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 a oggi*, cit., pp. 271-274.

¹⁵⁹ Gli altri membri della commissione erano: Pietro Albini, Michele Coppino, Filippo De Filippi, Giuseppe Ghiringhello, Luigi Melegari, Quintino Sella, Casimiro Sperino, Cristoforo Tomati. Inoltre, Brioschi avrebbe riferito, nel 1889, di aver lavorato pure assieme a Cibrario (sul cui progetto, come pure sulla legislazione piemontese, si sarebbe ampiamente basata la legge Casati), Fava e Ricotti. Vedi A. FERRARESI, *Le Università dall'età francese all'Unità*, cit., pp. 243-244.

¹⁶⁰ Vedi F. COLAO, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*, in G. P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO (cur.), *Storia delle Università in Italia*, I, cit., pp. 287; A. FERRARESI, *Le Università dall'età francese all'Unità*, cit., pp. 246-247; M. MORETTI, I. PORCIANI *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, cit., p. 326.

la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali». ¹⁶¹

Tale «sistema medio di libertà» era da intendersi pertanto non come concessione ad enti e privati del diritto di istituire centri d'istruzione superiore, in concorrenza con l'università statale, bensì quale ammissione della concorrenza di corsi liberi e ufficiali, all'interno delle università che rimanevano pur sempre statali. ¹⁶²

Per quanto riguardava poi più strettamente l'organizzazione, veniva presa a modello l'*Ordinarien fakultät* prussiana: si prevedeva dunque un corpo accademico costituito soltanto da professori ordinari (eccezion fatta per i dottori aggregati, nelle università dov'erano già presenti, cioè a Torino, Genova e Cagliari), tra i quali il rettore veniva nominato dal sovrano. Accanto all'eleggibilità dei rettori, cessavano anche i consigli di facoltà come organismi elettivi e rappresentativi. Era prevista infatti la convocazione delle facoltà nel loro complesso, sia per programmare e relazionare la didattica, nonché per adempiere alle funzioni di «tribunale», per giudicare delle infrazioni relative alla disciplina scolastica. ¹⁶³

Fermo restando il prestigio crescente del modello tedesco, è corretto rilevare, com'è ben noto alla storiografia, che il sistema universitario italiano si presentava pur sempre come una specie ibrida, a metà tra lo stampo liberale e l'anima «statalista» franco-napoleonica, la quale era comunque prevalente. Infatti, si era ancora ben lungi dal rinnegare la natura della legislazione piemontese, su cui la Casati si basava largamente, specie per la struttura amministrativa e disciplinare dell'istituzione universitaria, gerarchica e accentrata nelle mani del ministro, dal quale dipendeva direttamente il rettore. ¹⁶⁴

¹⁶¹ Secondo Casati, il «sistema medio di libertà» «alla tedesca» era il solo praticabile in Italia, nell'ambito di un *range* che contava altri due possibili sistemi: quello inglese, di «libertà piena ed assoluta», che escludeva ogni ingerenza governativa; e quello belga, che permetteva agli enti privati di concorrere con le istituzioni statali. Vedi G. INZERILLO, *Storia della politica scolastica in Italia. Da Casati a Gentile*, Editori Riuniti, Roma, 1974, pp. 39-41. Cfr. F. COLAO, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*, cit., p. 288; A. FERRARESI, *Le Università dall'età francese all'Unità*, cit., pp. 246-247.

¹⁶² Vedi F. COLAO, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*, cit., p. 288.

¹⁶³ *Ibid.*, rispettivamente pp. 287-288 e p. 246.

¹⁶⁴ Vedi G. INZERILLO, *Storia della politica scolastica in Italia. Da Casati a Gentile*, cit., pp. 45-49; F. COLAO, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*, cit., pp. 287-291; A. FERRARESI, *Le Università dall'età francese all'Unità*, cit., pp. 244-247; M. MORETTI, I. PORCIANI, *La creazione del sistema universitario nella*

Nonostante il complicato sovrapporsi di più stratificazioni normative, la disciplina delle facoltà e degli ordinamenti didattici era destinata a rimanere pressoché inalterata per cinquant'anni, sino all'approvazione del testo unico della disciplina dell'istruzione superiore, il R. D. n. 795 del 1910, attestandosi perciò sul modello statalista di ispirazione francese-napoleonica, inizialmente tracciato dalla legge Casati e, soprattutto, confermato ed esteso a tutti gli Atenei del Regno dal ministro Matteucci.¹⁶⁵

5. L'istituzione del *Seminario storico-giuridico pisano*

Nonostante la prevalenza del riferimento franco-napoleonico a livello istituzionale, si può ad ogni modo notare come, con l'approssimarsi degli ultimi decenni dell'Ottocento, l'influenza tedesca sull'università italiana andasse decisamente accentuandosi. Si traeva ispirazione, al tempo stesso, sia dal modello didattico-scientifico dell'università tedesca "classica", sia dalle influenze ideologiche provenienti dalla nuova istituzione guglielmina, anche se pur sempre reinterpretandole in funzione della specificità del caso italiano.

I nuovi motivi guglielmini andarono intensificandosi segnatamente negli anni Ottanta, di pari passo con l'accentuazione del nesso tra simbologia nazionale e ideale scientifico. Per l'Italia, esso si presentava connotato da una specificità ulteriore rispetto alla Germania: «definire nazionale la scienza e collegarla allo Stato significava, più che altrove, scardinare un legame antico del sapere con la chiesa», promuovendone perciò un rinnovamento ancor più netto rispetto alle altre nazioni.¹⁶⁶ La scienza era ormai divenuta, anche in

nuova Italia, cit., pp. 324-327; A. SANDULLI, *Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 a oggi*, cit., pp. 265-269.

¹⁶⁵ Vedi *Ibid.*, pp. 271-275. Cfr. F. COLAO, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*, cit., pp. 290-293. Nella convinzione che il problema dell'università italiana non fosse costituito tanto dalla «mancanza di libertà», quanto piuttosto dall'«inferiorità scientifica», Matteucci esprimeva il senso di inadeguatezza diffuso negli anni post-unitari, che spesso portava a mitizzare la situazione all'estero, e soprattutto in Germania. Ciononostante, essendo stato esule in Francia, egli guardò piuttosto al modello centralizzato napoleonico, nel quale veniva dato maggior risalto ad istituzioni di eccellenza, fortemente votate alla ricerca. Il suo «piano generale ed uniforme» per l'istruzione superiore si tradusse praticamente in un sistema a doppia velocità, che distingueva sedi universitarie di primo e secondo livello, in cui i docenti erano retribuiti diversamente. Vedi G. INZERILLO, *Storia della politica scolastica in Italia. Da Casati a Gentile*, cit., p. 282; M. MORETTI, I. PORCIANI, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, cit., p. 328; F. COLAO, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*, cit., pp. 289-290; A. SANDULLI, *Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 a oggi*, cit., pp. 271-272.

¹⁶⁶ Così Ilaria Porciani: vedi I. PORCIANI, *Introduzione*, cit., pp. XXII-XXIII. Cfr., sul

Italia, patrimonio dello Stato, e da quest'ultimo doveva essere difesa: era tempo di considerare «la scienza, i suoi strumenti e i suoi cultori come il primo capitale civile».¹⁶⁷

Tale simbolismo era andato accentuandosi segnatamente negli anni Ottanta. Nella discussione parlamentare datata 8 giugno 1882, Agostino Depretis, «attento alla costruzione di una nuova ritualità della patria», aveva ipotizzato la costruzione di un palazzo delle scienze proprio nella piazza dove era stata allestita la tomba di Vittorio Emanuele II.

Non si può poi dimenticare che pure i principali repertori di riferimento per la storia e le istituzioni della nazione videro la luce proprio negli anni Ottanta, venendo significativamente paragonati a monumenti innalzati alla patria. Pasquale Stanislao Mancini avviava il progetto dell'*Enciclopedia giuridica italiana*, sottolineando prontamente la decisività di tale contributo scientifico per il «lustrò della patria comune».¹⁶⁸ Tra il 1881 e il 1937 sarebbero stati pubblicati cinquanta tomi, numero che accomuna l'*Enciclopedia* all'altra colossale impresa scientifica iniziata in quegli anni: il *Digesto italiano. Enciclopedia italiana di legislazione dottrina e giurisprudenza*, pubblicato tra il 1884 e il 1921.¹⁶⁹

Senza contare, per quanto riguarda gli studi medievistici, la serie

ruolo dell'università in generale, M. ROGGERO, *Il sapere e la virtù, stato, Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1987; M. MORETTI, I. PORCIANI, *Il sistema universitario tra nazione e città: un campo di tensione*, in M. MERIGGI, P. SCHIERA (cur.), *Dalla città alla nazione, borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 289-306; S. POLENGHI, *La politica universitaria italiana negli anni della Destra storica*, La Scuola, Brescia, 1993; A. MAZZACANE, C. VANO (cur.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Jovene, Napoli, 1994; A. FERRARESI, *Le Università dall'età francese all'Unità*, cit., p. 210; M. MORETTI, I. PORCIANI, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, cit., p. 325.

¹⁶⁷ Già in occasione della riapertura dell'Università di Pisa, avvenuta nel biennio 1859-60, dopo dieci anni di chiusura seguiti ai disordini del 1848 (analogamente a quanto avvenuto per l'Ateneo senese), Bettino Ricasoli sottolineava nel suo discorso inaugurale come fosse giunta ormai al termine l'epoca in cui la scienza era prerogativa di pochi o di chierici. Vedi *Ibid.*, p. 324; I. PORCIANI, *Introduzione*, cit., pp. XVIII, XXVI.

¹⁶⁸ Vedi: *Ibid.*, pp. XXIV-XXVI; L. NUZZO, voce *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., pp. 307-310. Sul progetto dell'*Enciclopedia giuridica italiana* vedi diffusamente: C. VANO, «Edifizio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in: A. MAZZACANE, P. SCHIERA (cur.), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 29), Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 15-66.

¹⁶⁹ Vedi L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 34.

Bibliotheca juridica medii aevi, avviata nel 1888 da Gaudenzi, che contribuì soprattutto a far luce sulla storia del centro di studio e delle figure dei giuristi bolognesi, sempre concepiti più ampiamente quali motivi di orgoglio nazionale.

Del resto, soltanto un anno prima le celebrazioni per l'ottavo centenario dell'Università di Bologna erano state salutate quasi alla stregua di un «dovere nazionale», incentivando così le iniziative di ricerca storico-giuridica, le quali avevano preso maggior consapevolezza dell'«alto compito di educazione civile e patriottica» di cui erano investite.¹⁷⁰

Accanto alle nuove influenze ideologiche guglielmine, l'Italia guardava con crescente interesse alla Germania per l'introduzione di nuovi modelli scientifico-didattici, tipici dell'università tedesca “classica” e basati sull'unione di insegnamento e ricerca scientifica in un'unica istituzione. Essa vedeva ora i cittadini dello Stato – e non più i soli *Gelehrten* di Göttingen – quali principali protagonisti, ponendosi perciò quale segno distintivo della borghesia tedesca in ascesa.¹⁷¹

Uno dei prodotti più significativi scaturiti dalla combinazione di ricerca e insegnamento fu il modello didattico del seminario, spesso catalizzatore per lo sviluppo di istituti e biblioteche specialistiche.¹⁷²

In Italia, l'attrattività di tale particolare iniziativa scientifica non sfuggì al Serafini, attento conoscitore dei metodi e della produzione della dottrina tedesca, e più in generale straniera. Consapevole della carenza di offerta formativa di livello scientifico superiore a quello delle lezioni tradizionali negli Atenei italiani, il maestro promosse il 12 aprile 1877 l'inaugurazione di un *Seminario storico-giuridico* presso l'Università di Pisa.¹⁷³ Esso era volto a

¹⁷⁰ Vedi A. MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, cit., pp. 17-21. Cfr. W. TEGA (cur.), *Lo studio e la città. Bologna 1888-1988*, Nuova Alfa, Bologna, 1987; A. TROVA, *Dal primo Ottocento alla legge Casati*, in A. MATTONE (cur.), *Storia dell'Università di Sassari, Volume primo*, Ilisso, Nuoro, 2010, p. 109, nt. 1.

¹⁷¹ Vedi M. STOLLEIS, *Untertan – Bürger – Staatsbürger. Bemerkungen zur juristischen Terminologie im späten 18. Jahrhundert*, in R. VIERHAUS (Hg.), *Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter der Aufklärung*, Schneider, Heidelberg, 1981, pp. 65-99; P. SCHIERA, *Modelli di Università nell'Ottocento europeo: problemi di scienza e potere*, cit., pp. 25-26, 28.

¹⁷² Vedi R. VOM BRUCH, *Il modello tedesco: Università e Bildungsbürgertum*, cit., pp. 39-41.

¹⁷³ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, in AG, XIX, (1877), p. 530. Cfr. sull'argomento F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th*

sviluppare l'approfondimento scientifico della storia del diritto, cui raccomandava agli studenti di prestare particolare attenzione, sempre accanto agli studi di diritto romano.

Il seminario si componeva di tre sezioni, illustrate all'Art. 2 dello *Statuto*: la prima riguardava *Esercizi esegetici sul Corpus Iuris Civilis*, la seconda la *Storia del diritto antico*, la terza la *Storia dei Diritti medioevali*.¹⁷⁴ Quest'ultima partizione aveva per oggetto di studio il vasto periodo di storia giuridica compreso tra la metà del V secolo e l'inizio dell'età moderna.¹⁷⁵ Si proponeva poi, all'Art. 3, l'aggiunta di un'ulteriore sezione per l'approfondimento degli studi storici sulla *Legislazione penale*.¹⁷⁶ La prima sezione era diretta dal Serafini, la seconda da Francesco Buonamici (collega cui il giurista trentino avrebbe dedicato, nel 1882, la quarta edizione della versione italiana delle Pandette di Arndts) e la terza da Saverio Scolari; mentre per la quarta sezione storico-penalistica fu chiamato alla direzione nientemeno che Francesco Carrara.¹⁷⁷

centuries, cit., p. 265.

¹⁷⁴ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Programma, Statuto e Discorso inaugurale del Seminario storico-giuridico di Pisa*, in AG, XVIII, (1877), p. 561.

¹⁷⁵ *Ibid.*, p. 536.

¹⁷⁶ Agli alunni era consentito iscriversi ad una o più sezioni, pagando una tassa d'iscrizione per ognuna. Ogni trimestre, ciascuno avrebbe dovuto comporre un lavoro sulla materia di studio intrapresa nel seminario, il cui argomento poteva essere suggerito, al bisogno, dal professore, potendone continuare o perfezionare la stesura nel trimestre successivo. Vedi gli Artt. 5, 6 e 10 dello *Statuto*: *Ibid.*, p. 562.

¹⁷⁷ Lo si evince da: F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, cit., p. 530; e ID., *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, in AG, XXV, (1880), pp. 3-45. Per la dedica a Buonamici, vedi invece: F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Professore di Pandette nell'Università di Pisa, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, Tipografia Fava e Garagnani, Bologna, 1882. Nel 1873, contemporaneamente alla chiamata a Pisa di Serafini come professore di Pandette, Buonamici ottenne l'insegnamento di Istituzioni di diritto romano, ponendosi come «continuatore fedele» del metodo del maestro Del Rosso. Vedi C. SPADA, voce *Buonamici, Francesco*, in DBI, XV, (1972), pp. 128-129; E. SPAGNESI, voce *Buonamici, Francesco*, in DBGI, I, (2013), pp. 360-361. Scolari nacque a Belluno nel 1831 e compì gli studi giuridici all'Università di Padova, laureandosi nel 1856. Iniziò la propria poliedrica carriera accademica a Parma nel 1859, con l'insegnamento di Filosofia del diritto e diritto costituzionale, trasferendosi in seguito, come titolare della cattedra costituzionalistica, a Bologna, a Firenze, dal 1861 a Pisa e, infine, dal 1888, a Roma. Ricoprì anche incarichi di Diritto amministrativo, Enciclopedia giuridica e Storia del diritto, tenendo pure, per due anni, un corso libero di Scienza delle finanze. Vedi L. PASSERO, voce *Scolari, Saverio*, in DBGI, II, (2013), pp. 1842-1843.

Grazie all'esperienza nell'uso del metodo e alla sicurezza nel criterio storico sarebbe stato possibile, secondo i direttori meglio che in passato, colmare le lacune e ricostruire «la successione dei momenti storici del nostro diritto nazionale».¹⁷⁸ Senza contare che persino celebri studiosi stranieri auspicavano da parte degli Italiani un importante contributo nella ricostruzione della storia medievale del loro diritto: essi soli potevano

«recare in questa esplorazione storica lo spirito di divinazione e la intelligenza delle cose pratiche, che in ciascun popolo derivano dalle qualità e dalle condizioni peculiari del suo carattere nazionale».¹⁷⁹

Per il settore storico-giuridico, la principale lacuna che ci si prefiggeva di andare a colmare con gli studi promossi dal seminario riguardava la legislazione dei liberi Comuni italiani, per la quale mancava «un sistema veramente scientifico».¹⁸⁰ Si auspicava di addivenire ad un'impresa non ancora realizzata in Italia, a differenza di quanto già aveva potuto compiersi per l'antico diritto nazionale in Francia. Si trattava della raccolta e della pubblicazione degli Statuti comunali, di cui avrebbero dovuto indagarsi le origini e le disposizioni. Obiettivo finale era il coordinamento scientifico di tutti gli Statuti, avuto riguardo alla diversità di ambiente e momento storico in cui ciascuno era sorto.¹⁸¹

Il tema della civiltà comunale, di pari passo con quello della rinascita medievale degli studi giuridici, andava allora conquistando importanza centrale nelle indagini storico-giuridiche: entrambi rappresentavano infatti per

¹⁷⁸ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Programma, Statuto e Discorso inaugurale del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., p. 567.

¹⁷⁹ *Ibid.*, p. 565.

¹⁸⁰ *Ibid.*, p. 567; F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, cit., pp. 544-545; ID., *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1878*, cit., pp. 459-460, 468-473, 478.

¹⁸¹ *Ibid.*, pp. 459-460. Si era distinto soprattutto il lavoro dell'allievo Giulio Guerrazzi, che aveva scelto di indagare il tema della responsabilità dei magistrati secondo gli Statuti medievali: *Ibid.*, pp. 468-473. Un'esortazione a procedere ad un «esame comparativo» degli Statuti poteva ritrovarsi in un passo della *Geschichte* savignyana, cui si sarebbero poi richiamati pressoché tutti i progetti e i lavori ottocenteschi al riguardo. Vedi F. C. VON SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts in Mittelalter*, Mohr, Heidelberg, 1834, III, § 189, p. 513. Cfr., sul punto e in particolare per il lavoro di censimento degli Statuti della Liguria: R. SAVELLI, *Gli Statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in: «Società e storia», 83, 1999, pp. 3-33; ID., (cur.), *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Regione Liguria – assessorato alla cultura, Società ligure di Storia Patria, Genova, 2003, pp. VII-XXI, 4.

eccellenza il «paradigma della rinascita dell'Italia», rispondendo alle istanze di definizione e consolidamento di una tradizione, di un sapere giuridico autenticamente “nazionale”, che fosse all'altezza del confronto con le maggiori realtà europee.¹⁸² Oltre che per i motivi di orgoglio nazionale e interesse scientifico, nel caso specifico del seminario pisano si cercava presumibilmente di promuovere anche l'interesse delle istituzioni locali nel finanziare l'iniziativa.

Nel *Discorso inaugurale* tenuto a Pisa nel 1877, Saverio Scolari ricomprendeva tra gli scopi principali dell'iniziativa, al di là della retorica, la necessità per gli studi superiori pisani di rendersi il più possibili concorrenziali nei confronti dei vicini fiorentini.¹⁸³ Ad ogni modo, fine precipuo del seminario era costituito dalla necessità di far fronte con validi mezzi alla fuga dei giovani verso le università straniere, per di più promossa dal Governo: si trattava di una problematica tutta italiana, provocata dall'inadeguatezza delle condizioni scolastiche e scientifiche.¹⁸⁴ Per il settore giuridico, tale situazione era generata dall'univoco orientamento degli studi universitari, strutturati e finalizzati esclusivamente in vista del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Per fronteggiare i grandi numeri di discenti, non sarebbe bastato dunque un semplice aumento del numero di cattedre (peraltro reso difficoltoso dalla scarsità di insegnanti per i molteplici insegnamenti): occorreva operare un rivolgimento «nel metodo dello studiare e nelle forme dell'insegnare». Del resto, anche all'estero l'insegnamento impartito nelle facoltà non bastava ad assicurare e promuovere i progressi della scienza giuridica. Grazie però ad una libertà e disponibilità di risorse maggiori che negli Atenei italiani, era possibile organizzare scuole giuridiche in forma di seminari,

«in cui professori, compresi da spirito scientifico e da potente volontà di fare, invitano a studiare con loro i punti più importanti del diritto o a fare nuove ricerche storiche, que' giovani che amano acquistare perizia e fama nella scienza con lo studio e con la fatica».

Scolari dichiarava dunque espressamente che il *Seminario storico-*

¹⁸² Vedi A. MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, cit., pp. 16-21.

¹⁸³ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Programma, Statuto e Discorso inaugurale del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., p. 568.

¹⁸⁴ A proposito della fuga all'estero degli studenti italiani, Scolari scrive: «Questo inconveniente non sfugge ai giovani stessi e al Governo, poiché molti dei migliori fra quelli accorrono, e il governo li aiuta ad accorrere, nei paesi stranieri, dove l'insegnamento si volge ai fini che meglio gli talentano...». Vedi *Ibid.*, p. 564.

giuridico pisano era stato specificamente modellato sull'esempio di queste iniziative straniere.¹⁸⁵ Anche se nel *Discorso inaugurale* non citava espressamente la Germania, preferendo riferirsi più genericamente ai paesi stranieri, era chiaramente sottinteso il riferimento al modello universitario tedesco. All'esempio tedesco si sarebbe fatto esplicito riferimento nelle relazioni successive sui lavori del seminario, sempre accanto al richiamo costante al glorioso passato delle università medievali: parallelamente ai Comuni per il profilo istituzionale, esse costituivano «una delle massime glorie d'Italia [...] modello insuperabile di libero e profittevole insegnamento».¹⁸⁶

Nei programmi del seminario venivano dunque sapientemente riallacciati i fasti e l'orgoglio della Nazione alla questione di metodo. Lo studio del diritto condotto storicamente e scientificamente veniva vigorosamente caldeggiato, non essendo sufficiente lo studio del diritto positivo per il «progresso della cultura giuridica nazionale». Tale approccio era necessario «per conoscere le origini, e vedere le relazioni dei singoli istituti civili e politici nel giro dei tempi e nella varietà dei luoghi», dunque «per scrutarne il valore e scoprirne le leggi progressive».¹⁸⁷

Seppur vicino e legato all'università, il seminario si presentava quale opportunità alternativa, di livello scientifico superiore alle lezioni cattedratiche, specialmente concepita per gli studenti più volenterosi, come pure per i giovani dottori desiderosi di proseguire gli studi, auspicabilmente dando lustro alla patria con lavori originali.¹⁸⁸ Tutto ciò «allo scopo di preparare buoni professori [...] e di giovare alla nazionale cultura giuridica».¹⁸⁹

Del resto, non si può far a meno di notare come un approccio, per così dire, “alternativo” a quello didattico tradizionale giovasse particolarmente ad Serafini, il quale aveva dichiarato espressamente nella sua Prolusione romana

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Vedi F. SERAFINI, *Per la inaugurazione del terzo anno del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., p. 483.

¹⁸⁷ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Programma, Statuto e Discorso inaugurale del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., p. 561.

¹⁸⁸ Come riportato all'Art. 15 dello *Statuto*, il seminario si sarebbe curato di pubblicare a proprie spese i lavori, dichiarati degni di stampa ad unanimità dai professori: *Ibid.*, pp. 563-564. Cfr. F. SERAFINI, *Per la inaugurazione del terzo anno del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., p. 482.

¹⁸⁹ L'affermazione è riportata testualmente all'Art. 1 dello *Statuto*: vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Programma, Statuto e Discorso inaugurale del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., p. 561.

del 1871 di ritenere più utile «la forma spigliata e disinvolta di un discorso familiare», piuttosto che «il rigido apparato di una lezione accademica», sia per il profitto degli studi dei giovani, sia per l'avanzamento della scienza. Appare chiaro dunque come la forma più agile, duttile e informale del seminario potesse giovare particolarmente agli intendimenti del Serafini, il quale intendeva proporsi nei confronti degli allievi, piuttosto che come maestro, quale «compagno assiduo e amorevole» negli studi.¹⁹⁰

Il seminario aveva ricevuto sostegno economico dalla Provincia e dal Comune di Pisa, nonostante l'assenza di «dipendenza gerarchica e legami ufficiali» verso la locale facoltà di Giurisprudenza, a garanzia di estrema libertà per studiosi e studenti, che avevano potuto così slegarsi dai consueti metodi e forme d'insegnamento universitari.¹⁹¹ «Qui niente di ufficiale, niente di governativo; ma soltanto una *Scuola* nel genuino e nativo significato del vocabolo e della istituzione», affermava il professor Scolari nel suo *Discorso*.¹⁹² Il tutto sulla scia di quanto già avveniva all'estero, «dove l'insegnamento [...] sciolto da ogni pastoia prende gli andamenti che meglio stima convenirgli».¹⁹³

L'iniziativa riscosse ben presto grande successo sia all'Università di Pisa, come pure altrove in Italia, finanche all'estero. Nella *Relazione* pronunciata nel 1878, in occasione dell'inaugurazione del terzo anno del seminario, Serafini metteva in luce il tentativo dell'università pisana di riparare ai difetti, che avevano portato all'istituzione del libero seminario. In particolare, era stato aggiunto al corso regolamentare uno aggiuntivo di Pandette, dedicato appositamente al commento delle «preziose istitute di Gaio». Era stato poi inaugurato un corso complementare di storia del diritto, in cui erano trattate le materie non considerate in modo particolare dal programma ufficiale. Anche grazie a tali miglioramenti, si era riscontrato «in generale [...] un incremento degli studi».¹⁹⁴ Serafini riferiva poi genericamente del progetto di istituire seminari analoghi in altre città italiane.¹⁹⁵

¹⁹⁰ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., p. 202.

¹⁹¹ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Programma, Statuto e Discorso inaugurale del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., pp. 561, 567, 569.

¹⁹² *Ibid.*, p. 569.

¹⁹³ *Ibid.*, p. 564.

¹⁹⁴ Vedi F. SERAFINI, F. BUONAMICI, S. SCOLARI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1878*, in *AG*, XXII, (1879), p. 482.

¹⁹⁵ *Ibid.*, p. 480.

Soltanto un anno più tardi, nella *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, i dati forniti dai direttori si facevano ben più precisi, e riguardavano pure notizie circa l'interesse che il seminario aveva riscosso all'estero.

Nella terza edizione delle proprie *Istituzioni di Diritto Civile*, Emidio Pacifici-Mazzoni, a quel tempo giudice in Cassazione, aveva lodato l'istituzione del seminario e i metodi in esso seguiti.¹⁹⁶ Tra i lavori degli alunni del Serafini, Pacifici-Mazzoni lodava in particolare la memoria di Lando Landucci, *Sulla novazione nelle obbligazioni correali attive*, e la corposa monografia di Paolo Giusto Castellari, *Della lex Aquilia ossia del danno dato*, «veramente ammirevoli per metodo, erudizione, rettitudine e finezza di criterio».¹⁹⁷

Nel proprio lavoro, il Landucci citava sempre in originale i manuali di Pandette degli autori tedeschi (Glück, Puchta, Mühlenbruch, Keller, Brinz, Vangerow, Windscheid), tranne nel caso delle *Pandekten* di Arndts, per le quali si affidava alla versione italiana del maestro Serafini, fresca di traduzione.¹⁹⁸

Interesse e piena contezza dei lavori pandettistici erano peraltro dimostrati anche dagli allievi della sezione di *Storia del Diritto antico*, diretta dal Buonamici. Il maestro lodava particolarmente il lavoro dello studente Tommaso Bertolli, il quale aveva diligentemente annotato e illustrato alcuni passi di Gaio, relativi a temi di procedura romana. Specialmente nella sua ricerca sulla *Compensatio*, non ancora giunta a compimento, Bertolli aveva

¹⁹⁶ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, cit., p. 4.

¹⁹⁷ Vedi E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano. Ristampa della quinta edizione corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina e giurisprudenza a cura del Sen. Giulio Venzi, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Vol. Primo, Parte Generale: Del diritto in generale – Del diritto italiano, Del diritto civile italiano in particolare*, UTET, Torino, 1929, *Introduzione*, pp. LIV-LV. La memoria di L. LANDUCCI, *Della novazione nelle obbligazioni correali attive. Saggio d'interpretazione della l. 27 Pr. D. Pactis e della l. 31 § 1 D. de Novat.*, è pubblicata in AG, XIX, (1877), pp. 3-22. Nella rivista si fa esplicita menzione dell'avvenuta dichiarazione di dignità di stampa all'unanimità da parte della Direzione del Seminario storico-giuridico, di cui l'autore era allievo. La monografia di G. CASTELLARI, *Della lex Aquilia ossia del danno dato*, era stata pubblicata in AG, XXII, (1879), pp. 305-433. Cfr. F. SERAFINI, F. BUONAMICI, S. SCOLARI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1878*, cit., p. 448.

¹⁹⁸ Vedi L. LANDUCCI, *Della novazione nelle obbligazioni correali attive. Saggio d'interpretazione della l. 27 Pr. D. Pactis e della l. 31 § 1 D. de Novat.*, cit., p. 3, nt. (1).

saputo tener conto di tutto quanto già esposto in proposito da Heinrich Dernburg, le cui *Pandekten* sarebbero state tradotte e annotate da Francesco Bernardino Cicala al principio del nuovo secolo.¹⁹⁹

Il risultato è davvero notevole se si pensa che gli allievi della seconda sezione erano giovani che stavano frequentando appena il primo anno d'università.²⁰⁰ Stava perciò già nascendo una capace "scuola" di talenti romanistici, alcuni dei quali sarebbero stati, di lì a poco, coinvolti nel disegno di traduzione e annotazione della Pandettistica inaugurato dal Serafini.

Inoltre, sempre nella *Relazione* del 1879, i direttori riferivano dell'iniziativa dei colleghi senesi diretta a fondare un seminario simile a quello pisano. Il Rettore senese Burrelli si era effettivamente interessato al funzionamento del *Seminario storico-giuridico*, del quale aveva chiesto e ottenuto una dettagliata relazione. A seguire, era stata nominata una Commissione, composta dai professori Luigi Lucchini, Luigi Moriani, e Francesco Saverio Bianchi, la quale era stata incaricata di elaborare un programma per l'istituzione di un analogo «Seminario Giuridico».²⁰¹ Soltanto otto giorni dopo, era stato presentato ad un'adunanza di Facoltà un progetto di Statuto, recante la firma di Bianchi. Infatti, specialmente a quest'ultimo si doveva la paternità dell'iniziativa, la quale era stata pensata, sulla scia del

¹⁹⁹ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, cit., p. 535. La principale ispirazione per la versione italiana del Dernburg, materialmente realizzata dal Cicala sulla sesta edizione tedesca e pubblicata tra il 1903 e il 1907, giunse in realtà da Chironi e Scialoja, come si apprende dalla *Prefazione del traduttore* in A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte I° Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, Torino, Fratelli Bocca Editori, Librai di S.M. il Re d'Italia, Roma-Milano-Firenze, 1906, pp. XIII-XV. Per gli ulteriori volumi della versione italiana, la quale verrà più compiutamente analizzata nel IV cap., vedi ID., *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala, con prefazione di V. Scialoja, Prof. Nella R. Università di Roma e G.P. Chironi, Prof. Nella R. Università di Torino*, Torino, Fratelli Bocca Editori, Librai di S.M. il Re d'Italia, Roma-Milano-Firenze, 1903; ID., *Pandette, Volume III°, Diritto di famiglia e diritto dell'eredità, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, Torino, Fratelli Bocca Editori, Librai di S.M. il Re d'Italia, Roma-Milano-Firenze, 1905; ID., *Pandette, Volume I° - Parte IIª Diritti reali, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, Torino, Fratelli Bocca Editori, Librai di S.M. il Re d'Italia, Roma-Milano-Firenze, 1907.

²⁰⁰ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, cit., p. 536.

²⁰¹ Su Francesco Saverio Bianchi, cfr.: G. MOSCA, voce *Bianchi, Francesco Saverio*, in DBI, 10, (1968), pp. 94-95; S. SOLIMANO, voce *Bianchi, Francesco Saverio*, in DBGI, I (2013), pp. 249-250.

seminario pisano, nonché ricalcando in ultima istanza gli istituti tedeschi, come un «luogo di incontro fra docenti e studenti già in possesso di buone basi teoriche». Andava però ad aggiungersi agli scopi precipui del seminario del Bianchi un connotato tutto italiano: infatti, ci si prefiggeva di formare gli studenti «prima di tutto nella soluzione di casi pratici».²⁰²

Nella *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, i direttori del seminario pisano paventavano poi con un certo timore la possibile istituzione a Roma di una scuola sovvenzionata dal Governo, di cui si stava allora vociferando, la quale si sarebbe posta in evidente «concorrenza ai Seminari liberi in condizioni artificiose e privilegiate». I direttori confidavano perciò nella benevolenza del Governo, dal quale pure avevano ricevuto aiuto nel finanziamento del seminario pisano (seppur in misura minore che dagli enti locali), invocandone l'intervento «soltanto quale amico che soccorre, non quale padrone che comanda».²⁰³

Invece, per quanto riguarda l'interesse riscosso all'estero, nella *Relazione* del 1879 i direttori ringraziavano in particolare il Rettore dell'Università di Zagabria, per aver loro prontamente comunicato l'inaugurazione di un seminario analogo da parte dei professori della facoltà di Giurisprudenza di quell'università nello stesso anno.²⁰⁴ Notevole interesse per il seminario pisano era stato dimostrato anche in Francia: nel secondo numero della «Nouvelle Revue Historique de droit français et étranger», uscito nel 1878, si era riferito della prima *Relazione* dei lavori del Seminario

²⁰² Vedi S. SOLIMANO, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, cit., e E. STOLFI, *Francesco Saverio Bianchi e la civilistica italiana del XIX secolo. Il suo impegno nelle Università di Parma e Siena*, in «Jus: rivista di scienze giuridiche», 1-2, (2010), rispettivamente p. 241 e pp. 260-265. Il 19 aprile 1880, l'iniziativa era ufficialmente inaugurata, con il diverso nome di «Circolo Giuridico», dalle parole dello stesso Bianchi, divenuto nel frattempo Rettore. Un anno dopo, il nuovo direttore Lucchini, nell'effettuare un primo bilancio dell'attività del «Circolo», riconosceva i meriti del proprio predecessore e illustrava i risultati già conseguiti, tra cui vi era soprattutto l'acquisto di nuovi libri e periodici, molti dei quali stranieri. Analogamente a quanto avveniva a Pisa, si può dunque notare la rilevante portata assunta dal seminario per la sprovincializzazione dell'università senese. Cfr. *Ibid.*, p. 262.

²⁰³ F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, cit., pp. 3-5. In particolare, erano intervenuti sovvenzionando il seminario, «la Provincia con maggiore, e il Ministero della Istruzione Pubblica con minore assegno», contributi che erano stati utili soprattutto per l'acquisto delle opere.

²⁰⁴ *Ibid.*, p. 5.

pisano, raccomandando di tenerne presente l'esempio a coloro che intendessero riordinare l'insegnamento superiore in Francia.²⁰⁵ Compare qui per la prima volta l'esplicito riferimento al modello tedesco, che non si trova nel *Discorso inaugurale*: infatti, i direttori del seminario pisano precisavano che l'esempio cui avevano inteso riferirsi i francesi era quello «venuto dalla Germania», che loro stessi si erano «studiati d'imitare».²⁰⁶

6. La genesi del programma di Filippo Serafini

Nelle relazioni dei professori pisani potevano dunque ritrovarsi preziose testimonianze di importazioni di metodologie di ricerca e insegnamento: contemporaneamente e accanto allo sviluppo delle traduzioni di opere giuridiche straniere, tali iniziative contribuivano agli «intensi e continui» scambi di modelli e dottrine tra scienze nazionali, che caratterizzavano profondamente la cultura giuridica europea ottocentesca.²⁰⁷ Come pure notevole era l'interesse dimostrato dalle istituzioni per il seminario «d'importazione tedesca», analogamente a quanto si poteva riscontrare al contempo nei sovvenzionamenti statali per il perfezionamento degli studi in Germania, in forma di borse di studio concesse a studenti particolarmente meritevoli, come avveniva in quegli stessi anni per Contardo Ferrini.²⁰⁸

Soprattutto però, pare davvero degno di nota l'interesse suscitato dal metodo del seminario in un giurista di alto pregio accademico, ma che fu pure consigliere di Stato e giudice di Cassazione, quale il Pacifici Mazzoni. Ciò

²⁰⁵ In particolare, dalle colonne della «Nouvelle Revue», si auspicava che venisse istituita nella *Scuola Pratica per gli alti studi* francese una sezione specifica di *Storia del diritto*. In tal modo, si sarebbe potuto finalmente approcciarsi allo studio delle fonti originali, adoperando un rigoroso metodo scientifico, impossibile da adottarsi nei corsi cattedratici. In altre parole, per apprendere «la vera storia del diritto» era necessario «uscire» dall'università. Vedi F. SERAFINI, F. BUONAMICI, S. SCOLARI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1878*, cit., p. 436.

²⁰⁶ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, cit., p. 4.

²⁰⁷ Vedi A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., p. 477. Sul punto mi permetto di rimandare a F. FURFARO, *The connections between German Pandectist School and Italian legal culture at the end of XIX century*, in: *Sources of Law and Legal Protection, Triestine Lectures, I*, Eut, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2012, p. 59.

²⁰⁸ Vedi P. CAMPONESCHI, voce *Ferrini, Contardo*, in DBI, 47, (1997), p. 188; F. P. CASAVOLA, *Ritratto di Contardo Ferrini*, in D. MANTOVANI (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, Cisalpino, Istituto editoriale Universitario, Monduzzi Editore, Milano, 2003, p. 5; ID., voce *Ferrini, Contardo*, in DBGI, I, (2013), p. 856. I temi dello studio in Germania e dei rapporti con la Pandettistica di Contardo Ferrini verranno approfonditi nel III cap.

potrebbe costituire una prima, forse modesta, testimonianza della permeabilità non solo dell'accademia, ma anche del mondo forense italiano, al metodo pandettistico tedesco. Come pure della risonanza che esso stava riscontrando non solo tra gli studiosi di diritto romano, ma anche presso i pionieri della scienza di diritto civile italiano.

Non bisogna infatti dimenticare che gran parte dell'attività del seminario era costituita da esercizi esegetici sul *Corpus Iuris Civilis*, sezione diretta dallo stesso Serafini. Lungi dal limitarsi semplicemente ad approfondire quanto appreso nei corsi cattedratici, i suoi allievi, numerosi tra i quali sarebbero ben presto diventati scienziati di altissima caratura, dimostravano nei loro "umili" esercizi di saper degnamente confrontarsi con l'autorevole letteratura giuridica tedesca contemporanea.

Si ritrova così ad esempio uno «studio esegetico e sistematico» (si noti la combinazione delle due metodologie) *Intorno al concetto di servitù prediali secondo l'odierno diritto romano*, composto nel 1879 da un giovanissimo Biagio Brugi per la sezione romanistica curata dal Serafini. All'origine dell'interesse del giovane allievo per uno studio sulle servitù prediali vi era, tra i vari motivi, anche il «difetto di un libro (in specie della letteratura giuridica tedesca) che lo appagasse». Il lavoro non era stato completato perché, nel frattempo, il Brugi stava pubblicando l'altro suo studio *I Fasti aurei del Diritto romano*, che aveva cominciato a stilare in Germania. Inoltre, il giovane studioso era già impegnato nell'insegnamento del diritto romano e della storia del diritto, affidatigli all'Università di Urbino proprio «in seguito alle onorevoli attestazioni del Seminario».²⁰⁹

In particolare, nello scritto sulle servitù prediali, il Brugi si preoccupava di smentire l'opinione diffusa presso i giuristi tedeschi contemporanei, per i quali l'istituto in questione avrebbe costituito «una speculazione giuridica», «un prodotto artificiosamente logico», finanche addirittura un concetto indefinibile «perché consistente in una proporzione organica irrazionale».²¹⁰ Il Brugi intendeva smentire tale impostazione, fornendo una definizione per il tipo economico-giuridico della servitù prediale nel diritto romano, di cui dimostrava il mantenimento nell'antica prassi italiana, come pure il

²⁰⁹ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, cit., pp. 7-12. Cfr. B. BRUGI, *I fasti aurei del diritto romano. Studi preliminari dell'Avv. Biagio Brugi, già alunno delle Università di Pisa e Berlino*, Tipografia Vannucchi, Pisa, 1879. La formazione pandettistica del Brugi sarà ulteriormente approfondita nel III cap.

²¹⁰ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, cit., p. 9.

rinnovamento nel diritto moderno.²¹¹

Il giovane studioso si riallacciava poi alla scuola, da lui stesso definita «economico-giuridica» nella propria opera “tedesca” *I Fasti aurei del Diritto romano*, secondo la quale «durevoli istituzioni giuridiche son quelle che rispondono il meglio possibile ai bisogni economici del tempo; senza però cadere in puro utilitarismo che trascuri la morale e l’equità».²¹² Il suo concetto di servitù doveva quindi tenere conto non solo dell’elemento giuridico, ma anche di quello economico presente nell’istituto, fuggendo dalle opinioni estreme che tendevano a far risaltare troppo l’uno a scapito dell’altro. Il giovane Brugi si spingeva a criticare un’opinione dello stesso Zachariae, il quale aveva sostenuto essere le *servitutes* un esclusivo prodotto della scienza giuridica romana. Al contrario, secondo lui quest’ultima si sarebbe basata sul caratteristico istinto giuridico presente a livello innato nel popolo romano, già rinvenibile nelle XII Tavole e nell’Editto pretorio.²¹³

Dall’esame sistematico dei principi giuridici del diritto romano (in cui sembra non scorgersi altro che il sistema pandettistico di diritto romano attuale), lo studioso aveva ricavato una definizione del concetto di servitù prediale come

²¹¹ In particolare, il Brugi si era battuto per dimostrare la giuridicità, ovvero la tecnicità, già presente nella dottrina romana sulla servitù. Andando contro le opinioni di alcuni studiosi tedeschi che avevano sostenuto essere le limitazioni di proprietà del diritto romano «semplici vedute di politica opportunità, di polizia, di economia rurale», egli aveva sottolineato invece la «tendenza della dottrina romana a convertire a grado a grado in precetto giuridico il puro precetto morale». *Ibid.*, p. 8. Soprattutto però, Brugi intendeva tener conto dell’elemento convenzionale presente nell’istituto: infatti, non era altro che la volontà umana a cambiare lo stato originario d’indipendenza dei domini, in un rapporto giuridico basato sulla rispettiva superiorità e dipendenza. Tra tutti gli studiosi tedeschi, Brugi affermava di aver rintracciato quest’impostazione soltanto nel *Geist des römischen Rechts* di Jehrung. Cfr. R. JEHRING, *Geist des römischen Rechts aus den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Zweiter Theil. Erste Abtheilung, Zweite, verbesserte Auflage*, Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1866, § 33. *Der objective Freiheitsgehalt der Institute eine Schranke der subjectiven Autonomie*, pp. 204-218.

²¹² Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l’anno 1879*, cit., pp. 8-9. Cfr. B. BRUGI, *I fasti aurei del diritto romano. Studi preliminari dell’Avv. Biagio Brugi, già alunno delle Università di Pisa e Berlino*, cit., p. 280.

²¹³ Secondo Brugi il motivo storico ed economico delle servitù prediali poggiava quindi in ultima analisi sul «classico culto dei Romani per l’agricoltura», che li conduceva a «deificare il fondo» e, come diretta conseguenza, a curare particolarmente i rapporti di vicinato. Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l’anno 1879*, cit., p. 10.

«sagace accordo dell'interesse economico individuale, che cerca il maggior profitto del fondo, coll'interesse economico sociale, che vuole la proprietà immobiliare sciolta da vincoli, che ne impaccino il facile scambio o disamorino dal coltivarla».²¹⁴

Anche riallacciandosi all'antica pratica italiana, il Brugi aveva inteso mitigare l'eccessiva astrattezza lamentata nelle impostazioni dei giuristi tedeschi. Si tratta di un vero e proprio *topos* nell'impostazione dei giuristi italiani che si approciano ai pandettisti tedeschi, come si osserverà tipicamente nel lavoro di adattamento dei manuali tradotti in italiano, che i traduttori italiani vorranno rendere il più possibile "appetibili" alla prassi italiana contemporanea, soprattutto tramite l'aggiunta di annotazioni originali.

Tra gli allievi del Serafini che più si distinsero nel seminario, si annoverava pure Lando Landucci: proprio a seguito del brillante lavoro svolto nel seminario pisano, il giovane studioso era stato prescelto per l'insegnamento del diritto romano e della storia del diritto, già in qualità di professore ordinario, prima nell'Università di Urbino e poi in quella di Padova.

Si era distinto per il lavoro scientifico svolto nel seminario pure Gabriele Fiorentini, il quale aveva presentato uno scritto *Sulla efficacia reale della condizione risolutiva negli atti traslativi di proprietà*.²¹⁵ Fiorentini aveva frequentato il seminario da «politicamente straniero», essendo allievo dell'Università di Innsbruck.²¹⁶ Divenuto nel frattempo avvocato, egli fu chiamato ad insegnare diritto romano dalla stessa università austriaca proprio a seguito dei brillanti risultati conseguiti a Pisa.²¹⁷ A tal proposito, la chiamata

²¹⁴ *Ibid.*, p. 12. Il riferimento al contemporaneo *System* dei Pandettisti è evidente anche dal titolo del lavoro del Brugi: «Intorno al concetto di servitù prediale secondo l'odierno diritto romano».

²¹⁵ Vedi F. SERAFINI, *Per la inaugurazione del terzo anno del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., pp. 483-484. Cfr. F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, cit., p. 533; ID., *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1878*, cit., p. 436. Altri allievi della sezione romanistica avevano chiesto e ottenuto una proroga per la consegna dei loro lavori. Il Serafini cita in particolare: *Del concorso della legge Aquilia coll'azione di ingiuria* di Muzio Pampaloni; *Sul giuramento estimatorio* di Martorelli e *Sulla proprietà della dote durante il matrimonio* di Camici. Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, cit., p. 534.

²¹⁶ *Ibid.*, p. 533.

²¹⁷ Vedi F. SERAFINI, *Per la inaugurazione del terzo anno del Seminario storico-giuridico di Pisa*, cit., pp. 483-484.

in servizio di studiosi italiani da parte di università germanofone può essere ben interpretato come un segnale del crescente prestigio riscosso dalla Pandettistica italiana all'estero.

Fortuna ebbe pure un altro pratico che aveva frequentato la sezione di *Storia dei diritti medioevali*, Ezio Solaini, anch'egli avvocato come Fiorentini. Grazie al lavoro che aveva stilato per il seminario, da lui frequentato nel 1878, il Solaini era stato giudicato «meritevole di uno dei posti conferiti dal Governo per il perfezionamento negli studi giuridici all'interno».²¹⁸ Con il suo scritto inerente lo *Svolgimento della costituzione interna del Municipio Romano*, il Solaini aveva saputo dimostrare con grande perizia l'assenza di interruzioni sia nella costituzione, sia nella vita del Comune, risultato giudicato dal Solari «di grande momento per lo storico del Diritto Statutario».²¹⁹ Inoltre, il Solaini veniva contestualmente ricordato pure come traduttore dal tedesco de *La Pubblica Amministrazione di Roma*, primo volume dell'*Handbuch der römischen Alterthumer* pubblicato da Marquardt e Mommsen a Leipzig dal 1871.²²⁰ Proprio il lavoro di traduzione aveva costituito lo spunto iniziale per studiare lo sviluppo storico della costituzione del municipio romano, in particolare analizzandone lo stato al sopraggiungere delle invasioni barbariche, come pure il risultato della fusione con i nuovi elementi apportati dagli invasori.²²¹

Colpisce dunque l'interesse che l'attività del *Seminario storico-giuridico* riscuoteva anche tra i giuristi pratici, per di più non soltanto per la sezione romanistico-esegetica ma pure, come nel caso del Solaini, per quella storico-medievistica. Ciò potrebbe rappresentare una testimonianza dell'utilità che lo speciale metodo "storico-pandettistico", praticato nel seminario pisano, poteva avere allora pure per il giurista pratico italiano, se è vero che avvocati, i quali già avevano compiuto gli studi giuridici, sentivano di dovervi perfezionare la propria formazione. Se non altro, tale speciale "sforzo di aggiornamento" doveva rappresentare, evidentemente anche nel foro, e non

²¹⁸ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1878*, cit., p. 436.

²¹⁹ *Ibid.*, pp. 466-468.

²²⁰ Cfr. J. MARQUARDT, T. MOMMSEN, *Handbuch der römischen Alterthumer*, S. Hirzel, Leipzig, 1871. Per la versione francese dell'opera, in diciassette tomi, vedi: G. HUMBERT, *Manuel des antiquités romaines per Théodore Mommsen & Joachim Marquardt traduit de l'allemand sous la direction de M. Gustave Humbert*, Paris, 1888-1907. I tomi dal primo al decimo sono editi per i tipi di E. Thorin; quelli dall'undicesimo al diciassettesimo, invece, per i tipi di A. Fontemoing.

²²¹ Vedi F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1878*, cit., p. 460.

soltanto nell'accademia, indice di sicuro prestigio. Sebbene condotto su base storica, lo studio della legislazione romana e di quella medievale condotto nel seminario non era infatti da intendersi come «raccolta di leggi antiche», bensì come «profonda scienza di diritto privato». Di più: come affermava il direttore Buonamici, lo studio del diritto romano non vi era concepito come questione di sistemi o di metodi, bensì quale solida ragione di cose. Non per niente lo stesso Mittermaier, in occasione di una delle proprie visite in Italia, aveva osservato come la floridezza degli studi giuridici in un paese fosse da ricercarsi proprio nel modo di coltivare il diritto romano.²²²

Non si può perciò far a meno di notare un collegamento con gli intenti che avrebbe dimostrato, una decina d'anni dopo, il Serafini traduttore delle Pandette di Arndts e dell'*Ausführliche Erläuterung der Pandekten* di Christian Friedrich von Glück, monumentale *summa* dell'*usus modernus*, poi proseguita dai pandettisti tedeschi.²²³ Scopo principale delle versioni italiane sarebbe stato soprattutto venire incontro ai bisogni della quotidiana pratica forense, agevolando la consultazione del *System* dell'odierno diritto romano per giudici e avvocati, resa difficile per il trovarsi la materia per lo più sparsa nelle numerose monografie in lingua tedesca.²²⁴ Serafini avrebbe messo in luce il problema già mettendo mano alla quarta edizione della traduzione italiana dell'Arndts. Pubblicata a partire dal 1882, a dieci anni di distanza dalla prima edizione, essa si presentava profondamente diversa da quest'ultima già dalla specificazione contenuta nel titolo: *Quarta edizione interamente rivista con speciale riguardo alla pratica forense*. Rispetto alla prima edizione, concepita come libro «destinato agli studiosi», Serafini dimostrava di aver esteso la portata della sua opera «oltreché ai desideri dei dotti [...] anche alle più umili esigenze della pratica».²²⁵

²²² Vedi F. BUONAMICI, *Discorso del prof. F. Buonamici letto per l'inaugurazione del Seminario storico-giuridico la sera del dì 23 gennaio 1878*, in AG, XXII, (1879), p. 480.

²²³ L'esame delle versioni italiane di entrambe le opere sarà approfondito nel quarto capitolo. In particolare per la traduzione italiana del Glück, mi permetto di rinviare diffusamente al mio: «Il più minuto, il più completo ed il più pratico di tutti i libri giuridici italiani», cit.

²²⁴ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell'Università di Messina*, Dott. Leonardo Vallardi Edit., Milano, 1888, *Prefazione*, p. VI.

²²⁵ Cfr. F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Professore di diritto romano nell'università di Vienna, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Roma, Direttore dell'Archivio Giuridico*, Volume I, Parte

Al riguardo, è opportuno notare come l'obbiettivo di fornire uno studio di diritto romano, adatto a riavvicinare auspicabilmente soprattutto il giurista impegnato ogni giorno nel foro allo studio indipendente delle fonti romanistiche, già connotasse il *System* savignyano.

Nella *Vorrede*, Savigny affermava:

«L'opera presente è particolarmente destinata a dare aiuto per conseguire lo scopo qui esposto di un serio studio del diritto romano: e principalmente per ciò a diminuire le difficoltà, che sogliono allontanare i giuristi dediti alla pratica da un proprio indipendente studio delle fonti. Per queste difficoltà si attribuisce un illegittimo predominio nella pratica alle opinioni contenute nei recenti manuali più diffusi; se perciò l'intenzione dell'autore di quest'opera si realizzerà, si contribuirà con essa all'emancipazione della pratica da una falsa teoria».²²⁶

Quand'anche intendesse riferirsi al pratico, il maestro di Francoforte adoperava sempre il sostantivo «giurista», seppur specificando opportunamente trattarsi di un giurista «di professione pratica»: con ciò egli lasciava ben intendere le proprie idee in punto di formazione giuridica.

Risulta davvero difficile credere che il Serafini non si fosse ispirato agli intendimenti savignyani, laddove, intrapresa la direzione del lavoro di traduzione e annotazione in italiano del Glück assieme a Pietro Cogliolo, riprese ed enfatizzò le stesse intenzioni, che già si ritrovavano nella quarta edizione italiana dell'Arndts. Nella *Prefazione* al primo dei quarantaquattro tomi della versione italiana, i direttori imputavano proprio alla difficoltà di consultazione delle opere sul diritto romano da parte dei pratici, il ritardo nello sviluppo dei «meravigliosi effetti» del ritemprarsi degli studi romanistici, cui tanto aveva contribuito il Serafini con l'organizzazione del seminario pisano.²²⁷

Prima e Parte Seconda, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1872, *Prefazione del traduttore*, p. VII; ID., *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rivista con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, p. 10. Cfr. F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., pp. 272-273.

²²⁶ Vedi F. C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Volume Primo*, cit., *Prefazione dell'autore*, p. 15. Cfr.: F. K. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Band 1, (Neudruck der Ausgabe Veit und Comp. Berlin, 1840), Scientia Verlag, Aalen, 1973, *Vorrede*, pp. XXVII-XXVIII.

²²⁷ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, p. VI. Cfr. F. FURFARO, «Il più minuto, il più completo ed il più pratico di tutti i libri giuridici italiani», cit., pp. 434-435.

CAPITOLO II

Le «regole ferree dell'Accademia»: Filippo Serafini e la formazione dei giuristi italiani presso i maestri pandettisti

1. La recezione del paradigma pandettistico

La riforma degli studi giuridici nel segno del modello universitario tedesco, e in particolare della metodologia pandettistica, si poneva dunque quale indispensabile premessa per il nuovo ruolo della scienza giuridica italiana, in particolare civilistica.¹

Ad ogni modo, l'influenza esercitata dal paradigma pandettistico aveva carattere trasversale: non si può far a meno di notare come anche la maggior parte dei pionieri delle altre discipline giuridiche stesse allora rinvenendo negli studi storico-giuridici una funzione generale di propedeutica formazione metodologica.² Pertanto, nella maggior parte dei casi, il loro *curriculum* non mancava di un periodo di perfezionamento degli studi giuridici in Germania: esso si presentava come vera e propria costante, quasi una tappa obbligata, per i giovani giuristi italiani più capaci, in particolare per coloro i quali aspiravano a intraprendere la carriera accademica.³

¹ Per la riforma del metodo d'insegnamento, nel segno di un indirizzo rigorosamente scientifico e teorico, si batté per tutta la vita Vittorio Scialoja. Infatti, nel corso del primo congresso universitario, che si tenne a Milano nel 1887, non si astenne dall'opporre alla proposta presentata da Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, favorevoli piuttosto all'introduzione di «corsi di esercitazioni pratiche nel diritto privato». Vedi V. SCIALOJA, *Primo congresso universitario*, in ID., *Scritti e discorsi politici, II, Sul bilancio della giustizia, ordinamento giudiziario, istruzione superiore, la scuola e la guerra*, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1936, p. 179. Cfr. G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la «vertenza Scialoja». Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell'Ottocento*, in R. GRISPO (cur.), *Studi in memoria di Giovanni Cassandro, I*, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato: Saggi, 18), Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1991, p. 220.

² Cfr. A. MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, cit., pp. 28-29.

³ Non si può far a meno di ricordare, a titolo meramente esemplificativo, l'importanza della formazione ricevuta in Germania per Enrico Pessina, Federico Cammeo, Oreste Ranelletti e Giuseppe Chiovenda. Vedi P. CRAVERI, voce *Cammeo, Federico*, in

L'approfondimento della metodologia sistematica risultava particolarmente congeniale ai giuspubblicisti, permettendo loro di ricavare agevolmente una rete di connessioni nelle istituzioni politiche. L'ineluttabile centralità dell'istituzione universitaria per la divulgazione del programma pandettistico era ribadita nella celebre prolusione palermitana del 1889 di Vittorio Emanuele Orlando, in cui l'attualità del modello tedesco era sapientemente coniugata alla rievocazione dell'antico e glorioso passato universitario italiano, nonché ai motivi di prosecuzione del Risorgimento nazionale, secondo quel consueto *leitmotiv*, già rinvenuto nel Serafini.⁴ In tale prolusione Orlando giungeva ad affermare:

«L'Università, tornata anch'essa alle sue vecchie tradizioni di tempo sacro alla scienza, dovrà essere il centro motore di questo nuovo indirizzo».⁵

Da tali considerazioni circa la rilevanza dell'insegnamento orlandiano per la divulgazione del metodo pandettistico in Italia si può dedurre il carattere trasversale che ebbe l'influenza di quest'ultimo sulla scienza

DBI, XVII, (1974), pp. 286-288; G. TARELLO, voce *Chiovenda, Giuseppe*, in DBI, XXV, (1981), pp. 33-36; R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla Prima Guerra Mondiale*, cit., p. 122; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., pp. 88-93, 142-143.

⁴ Cfr. G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., pp. 36-37. Orlando approfondì gli studi a Monaco presso il famoso pandettista bavarese Aloys von Brinz, il quale aveva dato alle stampe la prima edizione di un proprio *Lehrbuch der Pandekten* tra il 1857 e il 1871. Vedi P. LOTMAR, voce *Brinz, Alois Ritter von*, in ADB, 47, (1903), pp. 241-259; C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini. Cenni biografici raccolti dal Sac. Carlo Pellegrini, Parroco di S. Calimero in Milano, Seconda Edizione*, Tip. E Libr. Pontificia e Arcivesc. Romolo Ghirlanda, Milano, 1912, p. 47; F. KRÄMER-DIETHARDT, voce *Brinz Aloys (von)*, in NDI, II, 1958, p. 58; S. CASSESE, *Cultura e politica del diritto amministrativo*, cit., pp. 9-29; G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit.; S. TORRE, voce *Orlando, Emanuele Vittorio*, in M. STOLLEIS (hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, cit., pp. 465-466; L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., pp. 20-28; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., pp. 28-37.

⁵ Vedi V. E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, in ID. *Diritto pubblico generale. Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 22. Nella prolusione orlandiana Giulio Cianferotti individua «l'episodio che segnò in Italia l'inizio della pandettizzazione del diritto pubblico nazionale»: vedi G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., p. 36; ID., *La prolusione di Orlando*, cit., p. 995.

giuridica italiana.⁶ Anche se per la civilistica essa assunse indubbiamente il valore di vero e proprio momento fondativo, una delle cui tante testimonianze significative si ritrova nella prolusione *Del diritto positivo e dell'equità*, letta da Vittorio Scialoja a Camerino nel 1879, non si può comunque negare che tale influsso andò ad esercitarsi anche sulle altre branche del sapere giuridico. Proprio grazie alla sistematica, esse andavano allora ad assumere i loro connotati specifici e distintivi, naturalmente con tempistiche diverse secondo le peculiarità della disciplina.⁷

Ad ogni modo, era chiaro come un'importazione in blocco del sistema educativo e universitario tedesco, segnatamente per l'ambito d'insegnamento giuridico, fosse particolarmente problematica per un contesto profondamente diverso, quale si presentava quello italiano.⁸ In tal senso, si può rilevare come avesse suscitato vaste polemiche già il decreto del guardasigilli Vigliani del 1875, il quale aveva sancito l'incompatibilità tra l'insegnamento universitario, a qualsiasi titolo professato, e l'attività giudiziaria.⁹ Analoghe considerazioni si potrebbero fare, ad un livello più specifico, per le problematiche della recezione del paradigma pandettistico, in un'Italia a diritto civile ormai codificato.

Se per altri ambiti del sapere, in particolare quelli storici e letterari, si pensò di rimediare chiamando docenti tedeschi ad insegnare in Italia, in campo giuridico pare si preferisse piuttosto inviare gli studenti più meritevoli a perfezionare gli studi nelle università tedesche.¹⁰ Certamente, in

⁶ Mauro Fotia parla di «trapianto nella giuspubblicistica del modello privatistico». Vedi M. FOTIA, voce *Vittorio Emanuele Orlando*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto, (2012), p. 324. Tale operazione avrebbe effettivamente spinto Orlando a considerare anche il diritto pubblico come «un sistema di principi giuridici piuttosto che di precetti legislativi». Vedi V. E. ORLANDO, *Principii di diritto amministrativo*, Barbera, Firenze, 1891, p. X.

⁷ Vedi V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità: discorso inaugurale*, cit. Cfr. B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, cit., p. 38; G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., p. 998; ID., *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., pp. 38-39; S. SOLIMANO, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, cit., p. 224.

⁸ Vedi O. WEISS, *La «scienza tedesca» e l'Italia nell'Ottocento*, cit., p. 37.

⁹ Vedi M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., p. 22.

¹⁰ A titolo esemplificativo, tra i docenti tedeschi chiamati ad insegnare in Italia si possono annoverare: Adolf Holm, a Palermo, per la storia antica; Joseph Müller, a Torino, per la letteratura greca; Julius Beloch, a Roma, per la storia antica e Emanuel Loewy, pure a

quel particolare momento storico, il perfezionamento in Germania era davvero considerato alla stregua di indispensabile avviamento a ogni serio tipo di studi.¹¹

A tal proposito, è interessante notare l'analogia tra lo sviluppo esponenziale delle peregrinazioni accademiche e il pressoché contemporaneo intensificarsi dei viaggi diplomatici diretti verso l'Impero tedesco. In entrambi i casi, scopo ultimo era far acquisire finalmente alla nazione italiana degna posizione nel concerto europeo, rassodandone la reputazione internazionale sia dal versante politico, sia da quello culturale e scientifico.

Ecco allora che, nel giugno 1872, il principe ereditario Umberto, accompagnato dalla moglie Margherita, si recava in visita in Germania; mentre l'anno seguente Vittorio Emanuele avrebbe visitato Berlino, dopo essere stato ricevuto a Vienna, durante l'esposizione internazionale, da un riluttante Francesco Giuseppe.¹²

Per quanto riguarda poi la più specifica problematica della civilistica, il «continuo invio di giovani laureati a perfezionarsi in Germania», presso i pandettisti tedeschi, fu pensata dai romanisti-civilisti italiani come strettamente collegata e congeniale all'operazione di divulgazione delle opere pandettistiche, da condursi attraverso un serrato lavoro di traduzione e annotazione, che andò progressivamente assumendo proporzioni corali.¹³ In

Roma, per la storia dell'arte. I docenti tedeschi seppero esercitare una duratura influenza sulla scienza italiana, contrapponendo a volte una nuova filologia alla vecchia tradizione letteraria e retorica italiana. Per maggiori ragguagli vedi R. ROMEO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla Prima Guerra Mondiale*, p. 121.

¹¹ Al riguardo, Rosario Romeo fa notare che, soltanto nel campo della scienza economica, le dottrine tedesche non riuscirono ad erigersi incontrastate, venendo scalzate dalla prevalenza di quelle britanniche e, in subordine, francesi. *Ibid.*, p. 122.

¹² Gli storici hanno interpretato la successiva discesa di Francesco Giuseppe a Venezia nel 1875 come pacifico riconoscimento da parte del Regno d'Italia della sovranità austro-ungarica sulle restanti regioni etnicamente italiane. Per maggiori ragguagli in proposito, vedi E. DECLEVA, *Il compimento dell'unità e la politica estera*, cit., pp. 166-167.

¹³ Vedi B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, cit., p. 31. Riguardo agli studi di perfezionamento intrapresi in Germania presso i più rinomati docenti universitari da numerosi giovani studiosi italiani, specie a partire dagli anni Settanta ed Ottanta del secolo, vedi: G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., p. 1000; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., pp. 575-576; F. CICCAGLIONE, *La vittoria del diritto sulla forza e la scuola storico-giuridica italiana* (Prolusione al corso di storia del diritto italiano, tenuta nell'Aula magna della R. Università di Catania, il 14 dicembre 1918) in *Federico Ciccaglione, Tra Scuola storica e Storicismo. Tre saggi [Il diritto degli antichi popoli*

tal senso, il paradigma civilistico e pandettistico riuscì ad imporsi in Italia per tutto il secolo, e in maniera generalizzata in tutte le discipline giuridiche, anche «grazie al tirocinio di studi in Germania da allora imposto a più generazioni di giuristi dalle regole ferree dell'accademia».¹⁴

È sicuramente significativo che le più notevoli traduzioni italiane delle opere della Pandettistica, realizzate a partire dalla versione originale in lingua tedesca, furono edite per la prima volta in Italia proprio dopo l'entrata in vigore del Codice Pisanelli, nonostante gli evidenti ostacoli rappresentati da una consolidata codificazione unitaria per gli studi romanistici.¹⁵ Anzi, la traduzione giuridica, genere letterario notoriamente diffuso in Italia lungo tutto l'Ottocento, concepita in periodo preunitario principalmente come strumento di sprovincializzazione, negli ultimi decenni del secolo andò concentrandosi sulle opere di genere pandettistico proprio per fornire un'efficace ed autorevole risposta, a tratti provocatoria, nei confronti della crisi che la codificazione aveva significato per gli studi romanistici. Vi è dunque ragione per ritenere che tali traduzioni possano essere ricondotte ad un vero e proprio filone, inaugurato da Filippo Serafini e in seguito proseguito tra Otto e Novecento, il quale vide la collaborazione della maggior parte dei rappresentanti della romanistica italiana.

d'Italia (1884). – I giuristi napoletani e siciliani dal secolo XII al XVIII ed il preteso contributo del diritto germanico alle loro produzioni (1918). – La vittoria del diritto sulla forza e la scuola storico-giuridica italiana (1918)], Jovene Editore, Napoli, 2009, p. 131. In merito all'educazione pandettistica dominante nelle università europee dell'Ottocento, cfr. E. FORSTHOFF, *Lo Stato moderno e la virtù (1950)*, in ID., *Stato di diritto in trasformazione*, a cura di Carlo Amirante, Giuffrè, Milano 1973, p. 17; H. COING, *Die Juristenausbildung der deutschen Historischen Schule als eines der Modelle des 19. Jahrhunderts*, e R. ORESTANO, *Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo*, in A. GIULIANI, N. PICARDI (cur.), *L'educazione giuridica, I, Modelli di Università e progetti di riforma*, Libreria universitaria, Perugia, 1975, rispettivamente pp. 115-134 e 135-146; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, in «Enciclopedia del diritto», XXXI, (1981), pp. 606-607.

¹⁴ Così Luigi Ferrajoli in: L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 36, nt. 37.

¹⁵ Per un più puntuale riscontro, si rimanda al *Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche*.

2. Un tramite tra la giurisprudenza italiana e la scienza giuridica straniera: Filippo Serafini

Protagonista della cruciale fase di «conversione della giusciviltà italiana al metodo storico e sistematico proprio della pandettistica tedesca» fu sicuramente Filippo Serafini.¹⁶

Nato nel 1831 a Preore, villaggio nelle vicinanze di Trento, egli frequentò la scuola elementare nel collegio militare di Hall, a seguire il ginnasio a Innsbruck, Brixen (Bressanone) e Brescia, e il liceo a Innsbruck e nel comune svizzero di Roveredo.¹⁷ Serafini aveva poi compiuto gli studi giuridici interamente all'estero, alle Università di Vienna, Innsbruck, Berlino e Heidelberg, continuando peraltro a frequentare i principali Atenei della Germania per ulteriori due anni dopo il conseguimento della laurea.¹⁸ Il contatto precoce con la scuola tedesca fu certamente alle origini della particolare dimestichezza dimostrata dal Serafini con la cultura e il metodo di studio germanici.¹⁹

Ad ogni modo, oltre che nelle principali università tedesche, Serafini proseguì la propria formazione anche all'Ateneo senese, dove insegnava lo studioso che, più di qualunque altro a quei tempi, era in grado di seguire il Serafini negli studi che aveva iniziato in Germania. Si trattava di Pietro Conticini, della cui formazione romanistica Serafini fu in gran parte debitore, udendone le lezioni a Siena e a Pisa, assieme a quelle del Doveri.²⁰

Lo si evince anche dal fatto che le *Lezioni di Pandette* di Conticini, le quali si distinguevano molto precocemente per la coerenza nell'adozione del metodo pandettistico, furono pubblicate postume a Pisa nel 1876, proprio

¹⁶ Vedi L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 16.

¹⁷ Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, in AG, LVIII, (1897), p. 507; E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, in DBGI, II, (2013), pp. 1850-1851. La denominazione Roveredo potrebbe riferirsi sia ad un comune del cantone dei Grigioni, sia ad uno del canton Ticino, entrambi di lingua italiana. Il secondo fa parte del territorio del comune di Capriasca dal 2001. Vedi F. CORTI, voce *Roveredo (TI)*, in *Dizionario storico della Svizzera*, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I2203.php> (consultata in data 20.11.2013); C. SANTI, voce *Roveredo (GR)*, in *Dizionario storico della Svizzera*, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I1562.php> (consultata in data 20.11.2013).

¹⁸ Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, in AG, LVIII, (1897), p. 507; E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, in DBGI, II, (2013), pp. 1850-1851.

¹⁹ Vedi A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 289.

²⁰ Vedi *Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897*, in AG, LVIII, (1897), p. 511.

per cura del Serafini.²¹ Non è possibile stabilire con certezza se, per tale motivo, le *Lezioni* intendessero rispecchiare la parte di corsi di Conticini che il Serafini aveva potuto seguire personalmente.

Ad ogni modo, sicuramente l'opera di Pandette del Conticini era in qualche forma già compiuta nel momento in cui l'autore aveva rifiutato la cattedra di Pandette di Padova, offertagli dal governo austriaco nel 1855 su autorevole proposta del Savigny. Scrivendo a Conticini per rassicurarlo di aver compreso i motivi del rifiuto, lo stesso Savigny l'aveva incitato ad avvalersi del prestigio che aveva saputo acquisire all'estero, per la proficua evoluzione dell'insegnamento universitario in patria, ed aveva espresso il desiderio di veder pubblicato il testo delle sue lezioni.²² Forse a seguito del colpo di apoplezia che l'aveva costretto ad abbandonare l'insegnamento nel 1863, il Conticini non vi aveva messo più mano.²³

Vi provvide quindi l'allievo Serafini, in cui senz'altro l'insegnamento del Conticini accentuò la predisposizione nel seguire i metodi della Pandettistica tedesca, verso i quali riuscì in seguito a catalizzare l'attenzione da parte della romanistica italiana grazie al grande impegno nella «strategia attualizzante» degli studi di diritto romano, ben esemplificata dall'iniziativa del *Seminario storico-giuridico* pisano.²⁴

Ad ogni modo, il legame professionale e personale di Serafini con i pandettisti tedeschi, per il quale egli sarebbe stato definito da Lando

²¹ Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 493. Cfr. quanto esposto nel I cap.

²² Vedi F. BUONAMICI, *Della scuola pisana del diritto romano*, cit., pp. III-IV e XVIII, nt. 109. Cfr. E. SPAGNESI, *Il diritto*, cit., p. 563.

²³ Vedi A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 493.

²⁴ Vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., p. 41. Che il Serafini potesse avere presumibilmente più dimestichezza con il tedesco che con l'italiano, si deduce dal fatto che, prima di iniziare ad insegnare a Pavia, decise di dedicare un periodo a Siena allo studio approfondito della lingua italiana: vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831-10 aprile 1931*, Modena, 1931, p. 10. Ad ogni modo, è indubbio che il Serafini si sentisse profondamente italiano. Diversi membri della sua famiglia si distinsero per l'ardore patriottico: due zii paterni, uno consigliere d'Appello a Venezia, l'altro Presidente a Brescia, furono destituiti senza pensione dal governo austriaco nel 1848, per aver incitato i Trentini con un proclama patriottico alla separazione dal Tirolo e all'unione alla grande madre Italia. Inoltre, i fratelli e i cugini del Serafini combatterono in tutte le guerre d'indipendenza: alcuni in difesa di Roma nel reggimento Manara, altri in difesa di Venezia nella legione Trentina. Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, cit., p. 507; *Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897*, cit., p. 513.

Landucci «anello di congiunzione tra la letteratura tedesca e quella italiana», va fatto risalire a ben prima.²⁵

Il Serafini aveva effettivamente ricevuto il primo incarico come professore di Istituzioni di diritto romano confrontato al diritto vigente nel 1857, all'Università di Pavia, proprio per mano di una commissione composta soltanto da esponenti della scienza giuridica germanica, la quale esercitava evidentemente una decisiva influenza nelle dinamiche accademiche del Lombardo-Veneto. La commissione era composta da Carl Joseph Anton Mittermaier, unitamente ad alcuni tra i più rinomati pandettisti: Karl Ludwig Arndts, Rudolf von Gneist, Friedrich Ludwig Keller, Adolf Friedrich Rudorff, Karl Adolf von Vangerow.²⁶ Per la chiamata del giovane giurista trentino alla cattedra romanistica pavese, si era dimostrato evidentemente decisivo il fatto che tutti i membri della commissione fossero già stati suoi maestri presso le principali università germaniche e austriache.²⁷ Soprattutto il rapporto con Arndts si sarebbe rivelato determinante per la sua futura carriera e produzione scientifica: Serafini l'avrebbe infatti dedicata in gran parte all'elaborazione della versione italiana del *Lehrbuch der Pandekten* del maestro tedesco.²⁸ In tal

²⁵ Vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 1831-1897*, in AG, 85, (1921), p. 19. Sull'importanza del contributo di Serafini per la diffusione dei risultati della scienza tedesca in Italia, oltre che per la cancellazione dell'«ipoteca ideologica» allora dominante nei confronti dei paesi di lingua tedesca, che fino al Risorgimento aveva accomunato la letteratura tedesca al «nemico» Austriaco, vedi P. BENEDEUCE, *Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della «scienza italiana»*, in A. MAZZACANE (cur.), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Liguori Editore, Napoli, 1987, pp. 300-301.

²⁶ Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 8-9, nt. 11; E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, cit., p. 1850. Per ragguagli bio-bibliografici su Keller, Rudorff e Vangerow, vedi rispettivamente: J. K. BLUNTSCHLI, voce *Keller, Friedrich Ludwig*, in ADB, 15, (1882), pp. 570-579; E. LANDSBERG, voce *Vangerow, Karl Adolf von*, in ADB, 39, (1885), pp. 479-482; ID., voce *Rudorff, Adolf Friedrich*, in ADB, 29, (1889), pp. 580-582; H. P. HAFERKAMP, voce *Rudorff, Adolf Friedrich*, in NDB, 22, (2005), pp. 203-204.

²⁷ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., pp. 202; *Filippo Serafini – Necrologia*, cit., p. 507; *Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897*, cit., p. 514.

²⁸ Karl Ludwig Arndts nacque ad Arnsberg, in Westfalia, nel 1803 e morì a Vienna nel 1878. Dopo aver completato tre anni di studi giuridici alle Università di Bonn e Heidelberg, rimase fortemente colpito dalle lezioni di Savigny a Berlino. La sua carriera accademica iniziò a Bonn, dove conseguì l'abilitazione nel 1826 e diventò

senso, l'attenzione dello studioso pare focalizzata, più che sulla produzione originale, sull'opera di divulgazione del sapere pandettistico tedesco, in cui andò a coinvolgere gran parte degli allievi della propria scuola.

Nel 1859 Serafini pubblicò l'opera *Elementi di diritto romano*, composta da un primo volume, dedicato alla *Storia della legislazione*, e da un secondo tomo, incentrato invece sulle *Istituzioni civili*.²⁹ Significativamente, invece di dedicarsi successivamente alla compilazione di una più approfondita opera di Pandette propria e originale, sulla scorta dell'approfondimento della riflessione sulle *Istituzioni civili*, il Serafini rivolse in seguito la propria attenzione piuttosto alla traduzione delle *Pandekten* di Arndts e del Commentario del Glück.³⁰

Al 1861 risale uno scritto minore del Serafini, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, il quale è ricordato dalla

«außerordentlicher Professor» nel 1837. Attratto come molti eruditi germanofoni, sulla scia di Göthe, dall'esperienza del viaggio in Italia, Arndts visitò Roma una prima volta tra il 1834 e il 1835 (vi ritornò in seguito poco prima di morire, tra il 1874 e il 1875). Nel 1839 iniziò ad insegnare a Monaco, dove raggiunse l'apice della produzione scientifica componendo il *Lehrbuch der Pandekten*. La prima edizione comparve tra il 1850 e il 1852. Vi rimase sino al 1855, interrompendo però l'attività accademica tra il 1844 e il 1849 per prendere parte dapprima alla Commissione di legislazione bavarese (1844-1847), poi al Parlamento di Francoforte (1848-1849). In seguito si spostò all'Università di Vienna, essendo stato scelto per la divulgazione in terra austriaca della metodologia e delle opere pandettistiche. Nel frattempo proseguiva l'opera di aggiornamento delle edizioni delle *Pandekten*, che continuò anche postuma, arrivando alla quattordicesima edizione nel 1889. Vedi E. LANDSBERG, voce *Arndts, K. L.*, in ADB, 46 (1902), pp. 41-45; ID., *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, Zweiter Halbband, Text, Fortsetzung zu der Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, erste und zweite Abteilung, von R. Stintzing*, R. Oldenbourg, München-Berlin, 1910, pp. 493-495; G. WESENBERG, voce *Arndts, Karl Ludwig, von Arnesberg*, in NDB, 1, (1953), pp. 363-364; F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it. cit., p. 144. Cfr. F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., p. 270.

²⁹ Vedi F. SERAFINI, *Elementi di diritto romano, I: Storia della legislazione, II: Istituzioni civili*, Tip. dei fratelli Fusi, Pavia, 1859.

³⁰ Una certa esiguità del contributo originale del Serafini per lo studio del diritto romano fu notata anche da Alfredo Rocco, seppur compensando tale giudizio a fronte dell'elogio del giurista trentino come «maestro eccellente», «divulgatore alacre del metodo e dei risultati della scienza giuridica straniera», «organizzatore geniale e fortunato». Vedi A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 290. Per una lista delle pubblicazioni del Serafini, vedi *Elenco delle pubblicazioni di Filippo Serafini*, in AG, LVIII, (1897), pp. 522-526.

storiografia come uno dei principali frutti della sua produzione originale, nonché quello tra i suoi lavori che godette di maggior successo all'estero.³¹ Lo scritto, «dove furono posti i principii accettati poi sulla materia nelle principali legislazioni vigenti», fu tradotto in francese da Lavialle di Lameillère (Parigi, 1863), in tedesco da L. Roncali (Vienna, 1865), e in danese da Asser.³²

Trasferitosi all'Università di Bologna nel 1868, Serafini proseguiva la propria opera di aggiornamento sulla produzione scientifica tedesca dalle colonne dell'«Archivio Giuridico», prima rivista dedicata agli studi romanistici, assumendone la gestione da Pietro Ellero nel 1869.³³ Ben presto il maestro trentino avrebbe reso la rivista «palestra ospitalissima per esercizi romanistici», anche e soprattutto portando a conoscenza del giurista italiano i metodi della Pandettistica tedesca.³⁴ Infatti, per lungo tempo la rivista avrebbe rappresentato il principale canale d'informazione sulla produzione scientifica tedesca (segnatamente quella pandettistica) a disposizione della scienza giuridica italiana. Sin dal primo anno di direzione, Serafini si preoccupò di pubblicare, dalle colonne dell'«Archivio», la rubrica *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*. Essa metteva a disposizione del giurista italiano le recensioni delle pubblicazioni germanofone maggiormente significative, riguardanti le più svariate branche del sapere giuridico: dal diritto civile alla materia penale, passando per la storia del diritto.³⁵

³¹ Vedi F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Tip. Fratelli Fusi, Pavia, 1862; riedito postumo nel 1901 in ID. *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Parte prima, Scritti varii*, cit., pp. 3-112. Cfr. A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 292.

³² Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, cit., p. 508; *Elenco delle pubblicazioni di Filippo Serafini*, cit., p. 522.

³³ Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, cit., pp. 507-508; P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano*, (Guide bibliografiche), Fondazione Leonardo per la cultura italiana, Roma, 1923, *Introduzione*, p. 4. Poco dopo l'«Archivio», furono inaugurate diverse altre importanti riviste giuridiche: nel 1870 il «Circolo Giuridico» di Palermo, fondato da Luigi Scampolo; nel 1876 il «Filangieri», inizialmente diretto da Froio, Persico, Pessina e Polignani; nel 1886 la «Rivista italiana di scienze giuridiche» di Fusinato e Schupfer.

³⁴ Vedi F. FERRARA, *Diritto civile*, cit., p. 41. Oltre all'«Archivio», Serafini diresse altre riviste giuridiche in collaborazione con alcuni dei principali registri della codificazione unitaria. Si tratta dei periodici «La Legge», diretta da Serafini assieme a Giuseppe Saredo dal 1870, e «Diritto commerciale», fondata nel 1883 con David Supino. Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, cit., p. 508.

³⁵ Vedi F. SERAFINI, *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*, in AG, I,

La rivista dava voce non solo ai contributi degli studiosi di più consolidata fama, bensì pure agli scritti dei giovani: l'«Archivio» costituì infatti sede di pubblicazione dei lavori degli allievi più brillanti del *Seminario storico-giuridico* pisano. Si comprende dunque come l'«Archivio» costituisse parte integrante del programma del Serafini, ad un tempo didattico, scientifico, e divulgativo. Come ben evidenziò Biagio Brugi, a sua volta allievo a Pisa del giurista trentino, la rivista «costituì una palestra di comune lavoro per maestri, e per scolari avviati a divenire maestri». ³⁶ Soprattutto, colpisce quest'ultima affermazione, che rivela come fosse importante per il Serafini soprattutto assicurare una continuità scientifica, formando una “scuola” di romanisti perfezionatisi in Germania e aperti alla comparazione, in grado di dare attivo contributo allo sviluppo del diritto civile nazionale. In tal senso, palestra ancor più efficace dell'«Archivio Giuridico» avrebbe costituito l'attività di traduzione e annotazione delle opere pandettistiche, attorno alla quale si sarebbe sviluppato un vero e proprio lavoro corale.

Nel frattempo, lungi dall'elaborare una più evoluta opera di Pandette, lo sforzo di produzione originale di Serafini si concentrava sull'ampiamiento dell'opera di *Istituzioni*: l'autore la trasformò negli anni, alla luce della propria strategia di studio attualizzante del diritto romano, in *Istituzioni di diritto romano comparato al Diritto Civile patrio*. La prima edizione dell'opera, in tale nuova veste, pare risalire al 1870. ³⁷ Secondo Biondo

(1868), p. 197; *‘Testimonianze-Zeugnisse’, [84]*, in O. BEHREND, (ed.), *Rudolf von Jehring, Beiträge und Zeugnisse aus Anlaß der einhundertsten Wiederkehr seines Todestages am 17.9.1992*, 2., *erweiterte Auflage mit Zeugnissen aus Italien*, Wallstein, Göttingen, 1992, p. 128. Cfr. F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., p. 265.

³⁶ Vedi B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, cit., p. 31.

³⁷ Vedi F. SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, G. Pellas, Firenze, 1870. In ogni caso, si trattava pur sempre di una nuova edizione dell'opera originaria del 1859, come chiarisce Biondo Biondi: vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, cit., p. 302. La metodologia seguita dal Serafini nella propria opera era stata ad ogni modo preceduta da significativi precursori. Nel 1866, Alessandro Doveri aveva pubblicato la seconda edizione delle proprie *Istituzioni di diritto romano*, insistendo sulla necessità di avvalersi del metodo sistematico. Inoltre, nel 1880, Emidio Pacifici Mazzoni, nella terza edizione delle *Istituzioni di diritto civile italiano*, aveva operato una decisiva svolta nella tecnica espositiva, insistendo sull'esigenza di esporre ormai «tutto intero il diritto civile con quell'ordine che composto su criteri scientifici esattissimi, perché desunti dalla natura stessa del subbietto», era allora «universalmente seguito». Il magistrato Venzi aveva curato delle note critiche al

Biondi, interprete della generazione di romanisti successiva, «intere generazioni di giuristi» avrebbero ricevuto la loro «prima impostazione giuridica» proprio dalle *Istituzioni* del Serafini, il cui nuovo titolo ben esemplificava come il giurista trentino «mai concepì il diritto romano avulso dalla realtà presente».³⁸

In alcune opere romanistiche di periodo posteriore, si ritrova effettivamente la stessa struttura per la quale aveva optato il Serafini, cioè la presentazione delle *Istituzioni* giustiniane in forma comparata al diritto civile nazionale codificato, secondo uno schema del resto già tipico in Francia e in Austria ad inizio Ottocento. In particolare, si tratta delle *Istituzioni di diritto romano comparato al Diritto Civile patrio* dell'avvocato Giuseppe Gugino, edite a Napoli nel 1873, e delle *Lezioni di Diritto romano comparato a tutti gli articoli del Codice civile italiano* di Gaetano Foschini, Consigliere d'Appello e professore all'Università di Macerata, edite nel 1878.³⁹

lavoro di Pacifici-Mazzoni. Vedi: A. DOVERI, *Istituzioni di diritto romano, Seconda Edizione accresciuta per note di confronto col Codice civile italiano*, Vol. I-II, Successori Le Monnier, Firenze, 1866; E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, III ed., vol. 1, Cammelli, Firenze, 1880, p. XXVIII. Cfr. F. FERRARA, *Diritto civile*, cit., pp. 328, 340; A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, in D. MANTOVANI (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. 185-186; G. CAZZETTA, *Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano*, in QF, 40, (2011), pp. 786-787.

³⁸ Vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., p. 302.

³⁹ Vedi G. GUGINO, *Istituzioni di Diritto romano comparato al diritto civile patrio*, Stabilimento tipografico di P. Androsio, Napoli, 1873; G. FOSCHINI, *Lezioni di Diritto romano comparato a tutti gli articoli del Codice civile italiano dettate nella Regia Università di Macerata*, Stab. Tip. Bianchini, Macerata, 1878. Giuseppe Gugino sarebbe stato coinvolto nei lavori alla *Quarta edizione interamente rifiuta con speciale riguardo alla pratica forense* della traduzione delle *Pandette* di Arndts curata dal Serafini, ed edita a Bologna nel 1882. Nella *Prefazione alla quarta edizione*, Gugino è infatti ricordato espressamente dal Serafini tra i numerosi giuristi intervenuti nella compilazione della nuova edizione del proprio lavoro. Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifiuta con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., p. 10. Le scelte scientifiche di Foschini sembravano richiamare, in maniera abbastanza evidente, l'iter della produzione manualistica originale del Serafini. Infatti, nella prima edizione del manuale di Foschini, pubblicata a Milano tra il 1874 e il 1875 in due fascicoli con il titolo di *Esposizione delle Istituzioni di Diritto romano in forma sommaria ed elementare*, il riferimento alla comparazione con il diritto civile nazionale era assente. Al tempo di tali pubblicazioni, Foschini era Presidente del Tribunale

Il manuale di Serafini, il quale costituiva evidentemente un modello per quella romanistica italiana che si preparava a diventare espressione della civilistica dominante o «ufficiale», sarebbe stato soppiantato, essendo divenuto ormai «venerando», soltanto dalle nuove *Istituzioni di diritto romano* di Pietro Bonfante.⁴⁰

Serafini trascorse dunque un breve periodo accademico a Roma: nella Prolusione romana del 1871, egli dichiara di essersi trasferito a Roma «per obbedire alla chiamata del Governo» del Re, che l'aveva espressamente incaricato di insegnare Diritto romano all'Università La Sapienza.⁴¹

Civile e correzionale di Venezia, come segnalato nei frontespizi. Vedi G. FOSCHINI, *Esposizione delle Istituzioni di Diritto romano in forma sommaria ed elementare seguita da un copioso indice analitico, e da un'appendice contenente una raccolta di regole generali di diritto, classificate per materie e disposte per ordine alfabetico, Fascicolo Primo*, Tipografia fratelli Rechiedei, Milano, 1874; ID., *Esposizione delle Istituzioni di Diritto romano in forma sommaria ed elementare seguita da un copioso indice analitico, e da un'appendice contenente una raccolta di regole generali di diritto, classificate per materie e disposte per ordine alfabetico, Fascicolo Secondo*, Tipografia fratelli Rechiedei, Milano, 1875. Invece, nel 1882, pubblicando le nuove lezioni dettate all'Università di Napoli, Foschini sceglie il diverso titolo di *Istituzioni di Diritto Civile romano ed italiano*, nel quale ben si può cogliere la volontà di enfatizzare l'approccio di studio civilistico, piuttosto che quello prettamente romanistico. Vedi G. FOSCHINI, *Istituzioni di Diritto civile romano ed italiano. Lezioni dettate nella Università di Napoli*, Editore Ernesto Anfossi, Libraio Pasquale Perrone Libraio Coeditore, Napoli, 1882.

⁴⁰ Vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., p. 306. Bonfante, assieme a Fulvio Maroi, si dedicò pure alla continuazione delle *Note* originali di Fadda e Bensa al Windscheid, non riuscendo comunque a portarle a termine.

⁴¹ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., p. 201. In via generale, la presa in servizio del Serafini assume rilievo per la storia dell'università italiana, essendo egli stato il primo Rettore dell'Università La Sapienza (oltre che primo Preside di facoltà e primo romanista) a venir nominato in epoca postunitaria, dopo che Ilario Alibrandi, ultimo Rettore della Sapienza dello Stato pontificio, si era dimesso nel 1870. Vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, cit., p. 11. Secondo Alfredo Rocco, Alibrandi fu costretto a dimettersi a causa delle pressioni del partito cattolico, «cui per lunga consuetudine era legato». Lo studioso tiene a precisare inoltre il grande merito dell'Alibrandi quale precursore non solo fra i romanisti italiani, bensì tra quelli di tutto il mondo, rimasto pressoché sconosciuto a causa della sua «naturale ritrosia», oltre che per l'isolamento cui fu costretto. Soprattutto però, l'Alibrandi rimase inascoltato poiché le sue indagini, a detta del Rocco, superavano di troppo in erudizione «la cultura dei suoi contemporanei e lo stato della scienza romanistica italiana ai suoi tempi». Infatti, pur non essendosi formato in Germania, Alibrandi aveva saputo anticipare con i propri contributi originali i risultati dei principali romanisti tedeschi, come Lenel, Eisele e Czyhlarz. Vedi A. ROCCO, *La scienza*

Durante il periodo romano vedeva la luce la prima edizione della versione italiana delle *Pandekten* di Arndts, il cui primo volume uscì nel 1872: Serafini scelse di dedicarlo proprio all'autore, «suo venerato maestro», affinché l'Italia potesse conoscerlo e stimarlo. Arndts aveva acconsentito alla trasposizione italiana del proprio lavoro senza chiedere alcun compenso, prestandosi anzi a collaborare con il Serafini alla revisione della traduzione, disponibilità per cui lo studioso trentino non mancava di ringraziarlo nella *Prefazione alla prima edizione* della versione italiana.⁴²

Significativamente, l'impegno del Serafini nella traduzione delle *Pandette* di Arndts coincideva con la cura della pubblicazione delle *Lezioni di Pandette* del Conticini: sembra proprio che il Serafini concepisse entrambi i lavori come parti di un complessivo disegno di importazione e adattamento del metodo pandettistico al contesto italiano, cui particolarmente dovevano servire le note italiane all'Arndts.

Fu però soprattutto a Pisa, dove si trasferì nel 1873 per voto unanime della locale facoltà giuridica, che il Serafini coltivò la propria scuola, cui grande impulso diede pure l'organizzazione del *Seminario storico-giuridico*, diretto in collaborazione con i colleghi Buonamici e Scolari. Evidentemente, Serafini riuscì a radicarsi davvero bene nella realtà accademica pisana, come risulta pure dal numero di insegnamenti, tra loro molto eterogenei, che gli furono affidati all'Università di Pisa:

«una gioventù avida di sapere, per circa un quarto di secolo, si affollò alle sue lezioni, oltretutto di Diritto romano, di Diritto commerciale e di Introduzione Enciclopedica alle scienze giuridiche».⁴³

Non bisogna infine dimenticare che il romanista trentino continuò nel frattempo ad esercitare la professione forense e a ricoprire vari incarichi

del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni, cit., pp. 290-291.

⁴² La collaborazione tra autori tedeschi e traduttori italiani, ai fini della buona resa delle traduzioni italiane, rappresenta sicuramente un segnale rivelatore del carattere cosmopolita della scienza giuridica europea ottocentesca. Ad esso si riferisce anche lo stesso Serafini, il quale riconosce agli scambi dei «portati migliori dell'umano ingegno» tra i diversi popoli importanza ancora maggiore nell'età delle nazioni rispetto all'epoca del diritto comune, nella quale essi costituivano usanza consueta. Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, cit., *Prefazione del traduttore*, pp. VII-VIII.

⁴³ Vedi *Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897*, cit., p. 511.

pubblici, in Italia e all'estero.⁴⁴ Divenne infatti accademico dei Lincei, Rettore alle Università La Sapienza e all'Ateneo pisano, oltre che membro di varie commissioni legislative, sia in Italia che in Svizzera.⁴⁵ Nel 1881, Serafini fu chiamato a prender parte alla Commissione convocata a Berna per la compilazione del Codice federale svizzero delle obbligazioni, adottato nello stesso anno.⁴⁶ L'anno dopo prese parte alla Commissione di coordinazione del codice di Commercio italiano. Nel 1889, si aggiunse la partecipazione di Serafini alla Commissione per la stesura della Legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento, la quale entrò in vigore nel 1892.⁴⁷ Nello stesso anno, il Serafini fu nominato senatore del Regno, in occasione delle festività celebrate all'Università di Pisa per il suo trentacinquesimo anniversario d'insegnamento.⁴⁸

Nel 1897, Filippo Serafini si spegneva a Pisa. Il maestro romanista lasciava una serie di allievi pronti a seguire le sue orme, dopo essere stati da lui sapientemente instradati alla «strategia attualizzante» degli studi romanistici, sempre sulla scia dei motivi ad un tempo nazionalistici e comparatistici, che il giurista trentino aveva saputo magistralmente combinare.⁴⁹

⁴⁴ Ad ogni modo, Serafini viene ampiamente elogiato soprattutto per il ruolo di instancabile tramite tra la scienza giuridica italiana e quella straniera, mentre sulla sua attività forense sembrano ritrovarsi soltanto brevi cenni. Ad esempio, nella *Necrologia* comparsa nel cinquantottesimo volume dell'«Archivio giuridico», si ricorda genericamente come Serafini avesse accettato il patronato di cause di grande importanza, dettando memorie e allegazioni che costituivano «modello mirabile di chiarezza e di scientifica esattezza». Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, cit., p. 509. A testimonianza degli stretti collegamenti che Serafini riuscì a sviluppare in Germania, anche a livello personale e onorifico, parla una numerosa collezione di titoli. Tra essi possono segnalarsi quello di Commendatore dell'Ordine della Corona di Prussia, di Cavaliere dell'Ordine dell'Aquila Rossa di Germania, oltre che di Membro onorario della Società dei giuristi di Berlino. Vedi *Onorificenze e titoli accademici*, in AG, LVIII, (1897), p. 521.

⁴⁵ Vedi E. STOLFI, voce *Serafini*, *Filippo*, cit., p. 1850.

⁴⁶ Vedi R. VON JEHRING, *Lettera n. 19, Rudolf von Jehring a Filippo Serafini, Vienna, settembre 1872*, in O. BEHREND (ed.), *Rudolf von Jehring*, cit., p. 136.

⁴⁷ Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, cit., pp. 507–510; L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831–10 aprile 1931*, cit., p. 4; V. STELLA, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, cit., p. 1655.

⁴⁸ Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, cit., p. 509.

⁴⁹ Vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., p. 41.

3. Serafini e lo studio del diritto privato svizzero

Intrecciati alle vicende biografiche e all'attività scientifica del Serafini, possono essere individuati alcuni punti nodali. Uno di essi, esemplificativo dell'impegno nel giurista trentino come tramite tra la scienza giuridica italiana e quella straniera, soprattutto germanofona, è costituito dalla particolare attenzione da lui dedicata allo studio del diritto privato svizzero. Verosimilmente, Serafini avrebbe potuto iniziare a sviluppare una certa familiarità con la realtà elvetica già durante gli studi liceali, compiuti in parte nel comune svizzero di Roveredo.⁵⁰

Nello *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, comparso nel dodicesimo volume dell'«Archivio giuridico», pubblicato nel 1874, Serafini aggiornava i giuristi italiani sulla varietà delle legislazioni privatistiche cantonali della Svizzera, segnalandone le principali differenze.⁵¹ L'articolo può essere considerato un'ulteriore testimonianza dell'interesse dimostrato dal Serafini per il lavoro di comparazione: vi erano anticipate alcune soluzioni che in seguito sarebbero state effettivamente adottate dallo *ZGB*. Ben prima di iniziare a lavorare nelle Commissioni legislative svizzere, Serafini dimostrava perciò di essere particolarmente informato sulla peculiare realtà elvetica.

Il giurista trentino divideva i sistemi cantonali in quattro categorie. Il codice di Zurigo, «lavoro perfettamente originale», compilato dal professor Bluntschli, e le legislazioni degli altri cantoni orientali, caratterizzati dallo sviluppo industriale e dalla prevalenza della religione protestante, traevano origine dall'antico diritto germanico; le leggi di Berna, Lucerna e degli altri cantoni prevalentemente agricoli seguivano invece il modello dell'*ABGB*.⁵² I piccoli cantoni della Svizzera centrale (Uri, Schwyz, Appenzell) vivevano soprattutto dell'allevamento di bestiame ed erano fortemente cattolici: pertanto, era loro sufficiente «una giurisprudenza semplice e primitiva», ed erano caratterizzati dalla mancanza assoluta di codici. Infine, i cantoni latini della Svizzera orientale e meridionale, avevano optato per il modello francese, seppur operando qualche variante: ad esempio, il cantone Vallese

⁵⁰ Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, in AG, LVIII, (1897), p. 507; E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, in DBGI, II, (2013), pp. 1850-1851.

⁵¹ Vedi F. SERAFINI, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, in AG, XII, (1874), pp. 418-424, poi riedito in F. SERAFINI, *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Parte prima, Scritti varii*, cit., pp. 285-293.

⁵² Vedi F. SERAFINI, *Sul movimento giuridico nei cantoni tedeschi della Svizzera*, in AG, II, (1868), pp. 304, 307.

imitava il Codice Albertino, mentre il canton Ticino quello parmense, in tal modo associando principi tratti dall'*ABGB* ad altri desunti dal *Code Napoléon*.⁵³

Lo studio di Serafini proseguiva esaminando le varie legislazioni cantonali in rapporto ai singoli istituti più significativi: il matrimonio, il divorzio, la potestà maritale e patria, il contratto pecuniario di matrimonio, la filiazione naturale, e ancora: tutela e curatela, proprietà mobiliare e immobiliare, servitù legali e rapporti di vicinato, registri fondiari e ipotecari, eredità.

Soprattutto, l'analisi del giurista trentino risulta interessante laddove vi trapelano notizie circa gli indirizzi che stavano prevalendo nella compilazione del futuro Codice generale della Confederazione. Ad esempio, in tema di divorzio, Serafini informava il lettore circa l'evidente diversità sussistente tra i cantoni latini cattolici e quelli tedeschi, prevalentemente protestanti, dove le cause per il divorzio erano molto più numerose, comprendendo persino l'impotenza sopravvenuta dopo il matrimonio, e potendo essere in alcuni casi «rimesse al prudente arbitrio del giudice». Per compendiare adeguatamente tali abissali diversità d'approccio, Serafini affermava come nella legislazione federale sembrasse prevalere da un lato l'idea di ammettere il divorzio in via generale, senza distinzione di religione; dall'altro però, quella di limitarne le cause, «non accordandolo che nei casi di assoluta necessità».⁵⁴

Invece, in tema di regimi matrimoniali, che nei vari cantoni erano dei più disparati, la soluzione che, secondo Serafini, si stava facendo strada nei compilatori della codificazione federale era quella di lasciare ogni libertà di scelta agli sposi. Nel silenzio di quest'ultimi, si sarebbe invece adottata «l'unione dei beni» quale regime legale, «lasciando però alla moglie il prodotto del suo lavoro».⁵⁵

Serafini dimostrava effettivamente contezza del più peculiare tratto che avrebbe connotato il futuro *ZGB*: l'assemblaggio, «insieme prammatico e spregiudicato», di materiali di diversa provenienza geografica e storica, unitamente a soluzioni «nuove, escogitate di sana pianta», essenzialmente dovuto alla necessità di far fronte a realtà cantonali profondamente diverse

⁵³ Vedi F. SERAFINI, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, in ID., *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Parte prima, Scritti varii*, cit., pp. 285-286.

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 287-288.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 268.

dal punto di vista sia religioso, sia linguistico, sia economico.⁵⁶

Del resto, era lo stesso Serafini ad esprimersi decisamente a favore di una soluzione in cui non prevalesse la «smania del centralizzare», ma che viceversa tenesse in debito conto le consuetudini «profondamente radicate nella coscienza popolare dei singoli cantoni». Egli concludeva il suo studio facendo risaltare l'impossibilità di preferire alcune tradizioni giuridiche cantonali rispetto alle altre. Infatti, se in alcuni istituti erano più avanzate le leggi dei cantoni tedeschi, per altri erano migliori invece quelle della Svizzera francese e latina.⁵⁷

In particolare, le prime erano da preferirsi in tema di potestà maritale, prevalendovi «il concetto più nobile [...] che la moglie sia compagna del marito», rispetto al principio latino di obbedienza al consorte.⁵⁸ Nei codici tedeschi era migliore pure la posizione legale dei figli naturali: il codice di Zurigo si spingeva persino a permettere all'uomo maritato di legittimare i figli nati da un'altra donna.⁵⁹ Inoltre, in tema di pubblicità immobiliare, migliore era il sistema germanico della trascrizione nei registri fondiari come condizione necessaria all'esistenza del diritto di proprietà, anziché come mera condizione accessoria alla validità dell'atto, regime che veniva applicato invece in alcuni cantoni francesi.⁶⁰

D'altro canto però, i cantoni della Svizzera francese e italiana presentavano una legislazione più avanzata in tema di testamento (poco conosciuto nei cantoni tedeschi, dove prevaleva il principio della comproprietà familiare), nonché di matrimonio e di stato civile.⁶¹ Infatti, secondo la ricostruzione di Serafini, erano stati curiosamente proprio i cantoni d'origine latina a secolarizzare per primi il matrimonio e lo stato civile.⁶² Al riguardo, Serafini informava dei timori diffusi anche tra i più

⁵⁶ Pio Caroni ha esemplificato tale singolarità definendo lo ZGB «un codice orgoglioso ed originale». Vedi P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 78-80.

⁵⁷ Vedi F. SERAFINI, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, cit., p. 293.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 288.

⁵⁹ *Ibid.*, pp. 288-289.

⁶⁰ *Ibid.*, pp. 291-292.

⁶¹ *Ibid.*, pp. 292-293.

⁶² *Ibid.*, p. 287. Secondo Alfred Dufour, prima del 1876 il matrimonio civile obbligatorio fu introdotto soltanto in quattro cantoni: Ginevra (1821), Neuchâtel (1853), Ticino (1855) e Basilea Città (1871). Nel 1876 l'unificazione della disciplina di matrimonio e stato civile fu operata definitivamente, nel segno della laicizzazione, con l'entrata in vigore della legge federale del 24.12.1874, che applicava gli Artt. 54 e 60 della nuova

liberali degli Svizzeri tedeschi, circa il pericolo di «turbare la coscienza delle popolazioni», che avrebbero potuto rappresentare l'introduzione del matrimonio civile obbligatorio, e l'ammissione del divorzio anche per i cattolici.⁶³

Serafini dichiarava espressamente di aver condotto il proprio studio «sulle tracce del rapporto fatto a nome della società dei giuristi di Berna», scritto dal prof. Carrard e apparso nella *Zeitschrift des bernischen Juristen-Vereins*.⁶⁴ Il giurista trentino aveva preso in esame il periodico svizzero già nel secondo volume dell'«Archivio», in una rassegna bibliografica costruita sul modello di quella che aveva per oggetto la scienza giuridica tedesca.⁶⁵

Tra le riviste elvetiche che vi venivano considerate, spiccava la *Zeitschrift für schweizerisches Recht*, edita a Basilea dal 1859 e divenuta, dal 1862, organo centrale dell'Unione svizzera di giurisprudenza, di cui Serafini sarebbe diventato ben presto membro onorario.⁶⁶ Proprio la medesima *Schweizerischer Juristenvereins*, nel 1884, avrebbe affidato un'operazione simile a quella già compiuta su iniziativa dei giuristi bernesi ad Eugen Huber, giurista che già da tempo si batteva per convincere il popolo svizzero dell'opportunità di affidare alla Confederazione «la competenza esclusiva in materia giusprivatistica».⁶⁷

Complice il successo del Codice federale svizzero delle obbligazioni,

Costituzione federale del 1874. Prima di allora, la forma consueta di celebrazione del matrimonio era rimasta quella religiosa pressoché in tutta l'antica Confederazione, salvo poche eccezioni, nonostante l'impulso laicizzante esercitato dalla Rivoluzione francese. Vedi A. DUFOUR, voce *Diritto matrimoniale*, in *Dizionario storico della Svizzera*, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I9608.php>, (consultata in data 20.11.2013). Cfr. ID., *Mariage et société moderne: les ideologies du droit matrimonial moderne*, Editions Universitaires, Fribourg, 1997.

⁶³ Vedi F. SERAFINI, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, cit., p. 287.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 285.

⁶⁵ Vedi F. SERAFINI, *Sul movimento giuridico nei cantoni tedeschi della Svizzera*, cit., p. 306.

⁶⁶ Vedi: *Ibid.*, pp. 303-306; *Onorificenze e titoli accademici*, cit., p. 521.

⁶⁷ Vedi F. MAROI, *Necrologio, Eugenio Huber* «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto», 4, (1924), p. 172; P. CARONI, *Il mito svelato: Eugenio Huber*, in «Zeitschrift für Schweizerisches Recht-Revue de droit suisse-Rivista di diritto svizzero», 110, 1, (1991), pp. 382, 392. Prima di conseguire la laurea a Zurigo nel 1872, lo stesso Huber si era formato in Germania: dapprima a Berlino, presso Karl Eduard Georg Bruns, Otto von Gierke, Heinrich Treitschke e Theodor Mommsen; in seguito a Vienna, presso Jehring e Stein. Vedi F. MAROI, *Necrologio, Eugenio Huber*, cit., p. 170.

alla cui compilazione aveva partecipato lo stesso Serafini, nonché forse l'esempio del *BGB* tedesco, il 13 novembre 1898 un referendum popolare estese finalmente la competenza legislativa della Confederazione alla totalità della materia privatistica.⁶⁸ Nel 1892, il Governo elvetico affidò ufficialmente al solo Huber l'arduo compito di procedere alla compilazione dello *ZGB*.⁶⁹

Il primo passo della "titanica impresa" di Huber, venerato come vero e proprio «padre della partia codificazione», consisteva proprio in un'esposizione sistematica e comparata del diritto vigente nei vari cantoni elvetici.⁷⁰ L'opera, intitolata *System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts* e dedicata da Huber a Alois von Orelli, uno dei direttori della *Zeitschrift für schweizerisches Recht*, fu data alle stampe in quattro volumi,

⁶⁸ Vedi *Ibid.*, p. 172; P. CARONI, *Il mito svelato: Eugen Huber*, cit., pp. 381- 419; ID., *Saggi sulla storia della codificazione*, cit., pp. 77-90; I. FARGNOLI, *L'adempimento del terzo invito debitore nel diritto svizzero: attualità di una soluzione classica*, in G. SANTUCCI, (cur.), *Fondamenti del diritto europeo. Seminari trentini*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 115-118. La revisione della Costituzione federale svizzera del 1874 riconosceva alla Confederazione, all'Art. 64, soltanto una competenza limitata ad alcuni settori del diritto privato: oltre al diritto delle obbligazioni, in particolare alla capacità civile, e al diritto commerciale e cambiario. A tal proposito, si può notare una similitudine con il percorso di avvicinamento alla codificazione civile unitaria in Germania, per il quale pure l'unificazione del diritto commerciale costituì primo e decisivo motore. Primo segnale del "disgelo" fu rappresentato infatti dalla necessità di abbattere le frontiere doganali tra i *Länder*, a seguito dello sviluppo dei commerci interstatali. Dopo lo *Zollverein* del 1833, nel 1848 si pervenne all'*Allgemeine Deutsche Wechselordnung*, la legge cambiaria comune per i *Länder* del *Deutscher Bund*, e nel 1861 all'*Allgemeines Deutsche Handelsgesetzbuch*, primo modello di un diritto commerciale pluri-statale. Il medesimo codice restò in vigore, sia in Austria sia in Germania, anche dopo la guerra austro-prussiana (con l'eccezione delle disposizioni sulla navigazione, non adottate dall'Austria). Tale opzione si presentava in ossequio con la dottrina commercialista prevalente al tempo: sostenendo il carattere internazionale dei rapporti commerciali, essa favoriva una regolamentazione della materia commerciale dotata di uniformità ultranazionale. Inoltre, l'*ADHGB* si presentava in linea con la "realtà oggettiva tipica" costituita dall'atto di commercio (*Handelsgeschäft*), criterio di collegamento del Codice. Vedi F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 100; F. STURM, *La formazione del BGB*, in *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, Atti del convegno di Ferrara 26-28 settembre 1996, Cedam, Padova, 2002, pp. 53-56.

⁶⁹ Per affrontare l'impresa Huber dovette congedarsi dall'Università di Halle, dove insegnava dal 1889. Vedi F. MAROI, *Necrologio, Eugenio Huber*, cit., p. 170.

⁷⁰ Vedi E. HUBER, *System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, Erster Band*, C. Detloff's Buchhandlung, Basel, 1886, *Vorwort*, p. V; P. CARONI, *Il mito svelato: Eugen Huber*, cit., p. 393.

tra il 1886 e il 1893.⁷¹

Ciò che più colpisce dalla lettura dello *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera* di Serafini, è che il giurista trentino, più di dieci anni prima dell'uscita del *System* di Huber, primo passo verso la stesura dello *ZGB*, si fosse già dimostrato ben al corrente delle problematicità del percorso svizzero verso la completa codificazione civile federale.⁷² Serafini aveva presentato una classificazione dei sistemi

⁷¹ Cfr., I. FARGNOLI, *L'adempimento del terzo invito debitore nel diritto svizzero: attualità di una soluzione classica*, cit., p. 116. Oltre ad Orelli, gli altri direttori della *Zeitschrift für schweizerisches Recht* erano Heussler, Ott, Schnell e Wyss. Vedi F. SERAFINI, *Sul movimento giuridico nei cantoni tedeschi della Svizzera*, cit., p. 303. Nonostante il mandato conferitogli dalla Società svizzera dei giuristi si limitasse alla ricostruzione del diritto cantonale vigente, Huber ritenne opportuno chiudere la tetralogia con un quarto tomo di carattere storico-giuridico, il quale presentava, non a caso, un diverso sottotitolo (*Geschichte des Schweizerischen Privatrechts*). Proprio verso la storia del diritto Huber aveva manifestato «la sua prima tendenza scientifica», accanto al «vecchio amore» per la filosofia del diritto. Vedi F. MAROI, *Necrologio, Eugenio Huber*, cit., pp. 169, 177; P. CARONI, *Il mito svelato: Eugen Huber*, cit., pp. 389-393. In realtà, come lo stesso Huber affermava nella Prefazione al *System*, egli aveva pensato inizialmente ad un'illustrazione di tipo storico-giuridico, che prendesse dettagliatamente in considerazione il diritto svizzero vigente (il che conferma pure la prevalente vocazione del maestro svizzero per la storia del diritto). Ben presto però si era reso conto che tale impostazione non avrebbe soddisfatto i desideri espressi dall'Unione svizzera di giurisprudenza, ed aveva perciò deciso di presentare la parte di diritto vigente e quella invece storico-giuridica in tomi separati. Vedi E. HUBER, *System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, Erster Band*, cit., *Vorwort*, p. VI.

⁷² Vedi F. SERAFINI, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, in ID., *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Parte prima, Scritti varii*, cit., p. 285. Dopo lo studio sistematico della legislazione privatistica cantonale, Huber compilò una serie di progetti parziali: i primi schemi furono presentati a varie commissioni extra-parlamentari nel 1893. Ad ogni modo, soltanto nel 1900 la redazione fu resa ufficialmente pubblica a Berna con il titolo: *Avant-projet du Département fédéral de justice et police*. Si trattava del progetto che, rielaborato da una commissione di esperti, diventò quello definitivo, venendo presentato alle assemblee il 28 maggio 1904. Il 10 dicembre 1907 lo *ZGB* fu approvato all'unanimità dalle Camere federali, il Consiglio nazionale e il consiglio degli Stati, lasciando decorrere infruttuosamente il termine per il referendum popolare. Infine, nel 1911 si compì l'ultimo passo per la completa unificazione del diritto privato elvetico, adeguando allo *ZGB* il precedente Codice delle Obbligazioni, che era stato revisionato dallo stesso Huber. Vedi F. MAROI, *Necrologio, Eugenio Huber*, cit., pp. 172-173; P. CARONI, *Il mito svelato: Eugen Huber*, cit., pp. 382-383. Cfr. G. DE BIASIO, A. FOGLIA, *Introduzione ai codici di diritto privato svizzero*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 22; I. FARGNOLI, *L'adempimento del terzo invito debitore nel diritto svizzero:*

cantionali in quattro categorie del tutto corrispondente a quella che sarebbe stata successivamente fornita da Huber nel primo volume del *System*.⁷³

Inoltre, nel proprio *Studio* Serafini aveva anticipato delle soluzioni poi effettivamente adottate da Huber per lo *ZGB*: una di esse riguardava il sistema di pubblicità immobiliare. Dopo aver illustrato la superiorità del sistema germanico dei libri fondiari rispetto al regime vigente nei cantoni francesi, Serafini aveva informato il lettore di come sembrasse prevalere l'opzione di estendere il modello germanico nel futuro codice a tutta la Svizzera, poiché più «favorevole alla celerità, alla sicurezza delle operazioni, e per conseguenza al credito».⁷⁴ In effetti, Huber avrebbe in seguito optato per la medesima soluzione: egli avrebbe rielaborato il diritto ipotecario, «rafforzando la pubblicità immobiliare mediante l'introduzione del registro fondiario».⁷⁵

Del resto, l'accuratezza nella ricostruzione della situazione svizzera era stata accompagnata, nello *Studio* di Serafini, ad una particolare attenzione nel sottolineare i punti di contatto sussistenti tra i codici dei cantoni Ticino e Vallese e le codificazioni civili italiane preunitarie parmense e albertina.⁷⁶ Tale particolare cura per i riferimenti e i confronti all'esperienza giuridica italiana, costituiva pure un tratto distintivo delle traduzioni italiane delle *Pandekten* realizzate dal Serafini, a dimostrazione degli sforzi effettuati dal giurista trentino per mettere alla pari la scienza giuridica italiana con la dottrina straniera, la quale non sembrava inizialmente prestare adeguato interesse al nuovo fermento degli studi in Italia.

Un esempio può essere rinvenuto nelle annotazioni apposte dal Serafini alla versione italiana del *Lehrbuch der Pandekten* di Arndts, cui

attualità di una soluzione classica, cit., pp. 116-117.

⁷³ Cfr. F. SERAFINI, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, cit., p. 286 e E. HUBER, *System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, Erster Band*, cit., pp. 50-59.

⁷⁴ Vedi F. SERAFINI, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, in ID., *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Parte prima, Scritti varii*, cit., pp. 291-292.

⁷⁵ Tale opzione è stata interpretata da Pio Caroni come uno dei segni più evidenti del profondo rinnovamento in senso liberale-borghese operato da Huber sul diritto privato svizzero, all'atto di porvi mano per unificarlo. Vedi P. CARONI, *Il mito svelato: Eugen Huber*, cit., p. 407.

⁷⁶ Vedi F. SERAFINI, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, in ID., *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Parte prima, Scritti varii*, cit., p. 286.

stava lavorando nei medesimi anni. Esaltando il valore del diritto delle Pandette, al confronto con quello codificato, il pandettista tedesco aveva citato in nota al proprio testo soltanto codici dell'area germanofona, accanto all'immane *Code Napoléon*, tralasciando del tutto di menzionare i codici italiani.⁷⁷ Serafini aveva ritenuto pertanto opportuno giustapporre alla nota originale dell'Arndts la citazione del codice Pisanelli, tra l'altro approfittando per enfatizzare, ancora una volta, come esso si fondasse «quasi interamente sul diritto romano».⁷⁸ Inoltre, nella quarta edizione della versione italiana, lo studioso trentino citava a rinforzo delle proprie tesi, accanto ai capolavori di Puchta, Brinz e Windscheid, la propria Prolusione romana.⁷⁹

Pertanto, sia l'operazione di traduzione dei pandettisti tedeschi, sia lo studio della legislazione civile svizzera si presentavano ugualmente legate dal medesimo «filo rosso»: la conoscenza delle esperienze giuridiche straniere, cui il Serafini abbinava l'identificazione di «un'identità nazionale anche nel campo del diritto», destinata a rimanere l'obiettivo principale del giurista trentino.⁸⁰

Nell'Italia del tempo di Serafini, tale identità si presentava ancora divisa tra diritto romano e nuovi Codici, tra l'impossibilità di prescindere ancora totalmente dal primo e la necessità di fare ormai i conti con i secondi. Nell'interpretazione di Serafini, l'identità giuridica italiana doveva passare ancora necessariamente dallo studio delle fonti romanistiche: partendo dall'esempio delle *Pandekten* tedesche, egli avrebbe delineato i tratti di una Pandettistica «all'italiana».

⁷⁷ Vedi L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts, regierungsrath und ordentlichem Professor an der Universität zu Wien, Sechste Auflage*, Literarisch-artistische Anstalt der J. R. Cotta'schen Buchhandlung, München, 1868, § 1. *Begriff des Pandektenrechts*, p. 1, nt. 2.

⁷⁸ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, Volume I, Parte Prima, cit., § 1. *Concetto del diritto delle Pandette*, p. 2, nt. 3; ID., *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rivista con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., § 1. *Concetto del diritto delle Pandette*, p. 22, nt. 4. Cfr. F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., p. 277.

⁷⁹ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rivista con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., § 1. *Concetto del diritto delle Pandette*, p. 22, nt. 4.

⁸⁰ Cfr. E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, cit., p. 1851.

4. Verso la formazione di una “Pandettistica italiana”:

Serafini e il «metodo scientifico positivo»

Approdo finale e fondamentale nella ricostruzione delle vicende del Serafini, anche ai fini della comprensione dei futuri sviluppi della sua “scuola”, rimane la considerazione dei suoi disegni metodologici. In tal senso, è opportuno concentrare l’esame sulla prolusione romana *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, letta nel 1871, la quale può essere considerata il vero e proprio “testamento scientifico” del maestro trentino.⁸¹

Nella prolusione può ritrovarsi una chiara conferma non solo degli studi effettivamente compiuti dal Serafini presso i grandi pandettisti tedeschi, ma anche del suo preciso disegno di trasmissione agli allievi del metodo appreso all’«altissima scuola» dei «primi maestri della scienza giuridica» dell’Ottocento.⁸² Certo, bisognava riconoscere come si facesse allora un gran parlare di quest’ultimi in Italia: non erano mancati tentativi di divulgazione delle loro idee «per mezzo di traduzioni, compendi e riviste», e di lezioni impartite dalla cattedra. Ciò non impediva comunque a Serafini di affermare:

«Ma tutto ciò è ben poco, o Signori, se nel tempo stesso lo spirito animatore di quella scuola non penetra le nostre menti; se quell’influenza non si spinge fino a cambiare il nostro indirizzo intellettuale, ad elevare all’altezza della scienza moderna anche la pratica del foro e l’intero insegnamento universitario; se finalmente tutto questo *assimilare laborioso* non si trasforma in un generale e fecondo *produrre*».⁸³

Si comprende dunque come i tentativi parziali fino ad allora compiuti non potessero soddisfarlo appieno: ciò che ancora mancava, a detta del maestro, era una reale e profonda comprensione del metodo seguito dalla scuola germanica, premessa fondamentale affinché potessero partecipare dei suoi grandi vantaggi non solo, come più era ovvio, la scienza giuridica italiana, ma anche -e soprattutto- la didattica e la prassi, concepite come momenti dell’esperienza giuridica tra loro intimamente collegati.

Tale ritardo era particolarmente grave per l’Italia, la quale era

⁸¹ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., pp. 218-219.

⁸² *Ibid.*, p. 202.

⁸³ *Ibid.*, p. 203. Il corsivo è del Serafini.

presentata come la patria originaria di quello stesso metodo: da Irnerio fino all'Alciato, ne avrebbe custodito i segreti.⁸⁴ In tal modo, Serafini tracciava un lungo filo rosso che, partendo dalla scuola bolognese medievale, passava attraverso la Francia rinascimentale di Cujas e Doneau, per arrivare infine alla «dotta e severa Germania» dei Pandettisti ottocenteschi.⁸⁵ Si trattava di una “genealogia” destinata a riscuotere grande fortuna soprattutto nelle posizioni continuiste “anti-Codice”, arrivando pressoché inalterata sino alle soglie dei giorni nostri.⁸⁶

L'interesse del Serafini per la divulgazione del sapere germanico non doveva essere perciò frainteso, passando per un semplice vizio d'esterofilia: bisognava invece comprenderne il reale significato, che per il giurista italiano doveva porsi quale un inevitabile “ritorno alle origini”.⁸⁷

Avendo ricevuto la propria formazione giuridica in Germania, Serafini aveva saputo attingere dai dotti tedeschi quanto bastava per far sì che il diritto romano, il quale pure era studiato e «usato nella pratica» in Italia, ma in «un insieme confuso di regole e leggi», in un semplice elenco di massime, tra loro spesso discordanti, potesse acquisire anche per la scienza e la prassi italiana forma autentica, il suo «vero spirito e organismo».⁸⁸ Soprattutto,

⁸⁴ *Ibid.*, p. 216.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 218.

⁸⁶ Douglas Osler ha evidenziato come la storia del diritto in Europa sia ancora in gran parte concepita, a livello di insegnamento tradizionale, come una mera successione di scuole dottrinali, operanti in periodi e aree distinte d'Europa. In tal modo, dalla Bologna medievale di Irnerio si arriverebbe sino alla Germania dei Pandettisti ottocenteschi, passando attraverso la Francia e l'Olanda dell'età moderna. Lo studioso ha criticato accesamente la superficialità della ricostruzione cronologica su cui si baserebbe tale approccio tradizionale, a ben vedere condiviso da Serafini. Vedi: D. OSLER, *The Myth of European Legal History*, in: «*Rechtshistorisches Journal*», 16, (1997), pp. 393-410.

⁸⁷ A conferma di tale interpretazione, Emanuele Gianturco, accingendosi a commemorare in Senato la scomparsa del grande giurista, avrebbe ritenuto opportuno precisare quanto fosse inappropriato ricordarlo come un «semplice continuatore della scuola tedesca, poiché Filippo Serafini, pur avendo evidentemente attinto a quelle fonti ed essendo lungamente vissuto in Germania, frequentandone le università, serbò la mente lucidamente italiana. Gianturco avrebbe affermato:

«E questa è la vera differenza che corre tra lui e i professori tedeschi, poiché leggendo le sue opere quello che colpisce è che egli non cerca di essere profondo a furia di essere oscuro, né involge di dubbi le dottrine, ma le snebbia e le mette nella miglior luce».

Vedi *Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897*, cit., p. 519.

⁸⁸ In tali termini si sarebbe espresso il senatore Buonamici, commemorando Serafini. Egli avrebbe dedicato al defunto collega, con il quale aveva condiviso l'impegno nel

l'esempio tedesco era stato fondamentale per apprendere come congiungere intimamente la storia al diritto, il che aveva elevato il diritto romano da semplice «ammasso di esempi e di regole» ad «una scienza, la vera scienza del diritto privato».⁸⁹ Pertanto, particolarmente grazie al merito di Serafini, finalmente la dottrina italiana poteva dirsi alla pari con quella tedesca e quella francese, non solo per le opere di storia, ma pure per i lavori di diritto romano «attuale».

Al di là della retorica, dalla lettura della prolusione del Serafini ben si può comprendere come ciò che più in realtà spaventava il maestro fosse il non riuscire a convincere i pratici dell'effettiva utilità del proprio metodo. Infatti, egli affermava:

«Il nesso che unisce e collega l'antico diritto di Roma col nuovo diritto d'Italia non sarà mai perduto di vista nel corso che intraprendiamo: di tal guisa aumenterà l'interesse e l'utilità pratica delle nostre conferenze».⁹⁰

Tra le righe, si legge il timore per la perdita di centralità degli studi di diritto romano a seguito dell'entrata in vigore della codificazione, «spauracchio» con cui il romanista era ormai costretto a fare i conti.⁹¹

Seminario storico-giuridico pisano, parole illuminanti per comprendere l'eredità lasciata da Serafini. Buonamici individuava «un pensiero dominante», «un fatto complesso», in grado di animare e dirigere tutta la vita del giurista trentino, nell'aver egli rappresentato «il primo moderno restauratore degli studi del diritto romano in Italia». *Ibid.*, pp. 515-516.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 516. È quanto nota, a circa venticinque anni di distanza, in una ricostruzione che dimostra molta lucidità rispetto ad altre sue contemporanee, anche Pietro De Francisci: Serafini era stato «intento soprattutto a ricavare dalle fonti giustinianee i mezzi per la costruzione scientifica del diritto moderno». In altre parole, aveva applicato il metodo pandettistico. Vedi P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano*, cit., *Introduzione*, p. 4.

⁹⁰ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., p. 214.

⁹¹ A tal proposito, è stato ampiamente rilevato dalla storiografia, in via generale, come a quel tempo l'enfasi delle prolusioni finisse spesso per nascondere il timore che la codificazione facesse venir meno la rilevanza della disciplina romanistica come branca di studio e ricerca, provocandone di conseguenza la perdita di prestigio accademico. Vedi A. MANTELLO, «Il più perfetto codice civile moderno», *a proposito di BGB, diritto romano e questione sociale in Italia*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni» XCIV, I, (1996), p. 1095; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., pp. 40-41; F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento, Atti del convegno di Genova, 8 aprile 2000*, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova, 2001, pp. 239-241; P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano: un profilo storico*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 19. Cfr. F.

La cautela del Serafini è palpabile già dalla definizione che sceglieva di attribuire alla metodologia, nata in Italia ma allora fiorente in Germania, di cui egli si faceva promotore. Serafini la definiva «metodo scientifico positivo», spiegando che non si trattava d'altro che dell'applicazione alla giurisprudenza del «metodo sperimentale» tratto dalle scienze fisiche, della rinuncia cioè a «vaghe generalità», per operare invece un

«esercizio continuo di un'osservazione calma, accurata ed imparziale dello svolgimento di tutti i fatti che costituiscono la vita giuridica di un popolo [...] e dei suoi progressivi mutamenti»,

che avrebbe portato la mente ad elevarsi alle generalizzazioni.⁹²

Nelle «generalizzazioni» cui si riferiva il Serafini sembra non potersi scorgere altro che i principi generali del diritto, vera e propria arma a disposizione della dottrina per assoggettare ai propri canoni, tramite l'interpretazione, «anima del diritto», la fonte legislativa e quella giurisprudenziale.⁹³

In Italia, il terreno si presentava già abbastanza spianato grazie al richiamo testuale presente nel secondo capoverso dell'Art. 3, nelle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale* che aprivano il Codice civile del 1865. Esso conteneva la

FURFARO, *The connections between German Pandectist School and Italian legal culture at the end of XIX century*, cit., pp. 61-62; ID., *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., pp. 268-269. In generale sulla speciale rilevanza delle prolusioni lette nelle università italiane attorno agli anni Ottanta, vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., pp. 21-22; R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 166.

⁹² Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., pp. 203-204. Non a caso, Giovanni Marino ha colto in tali osservazioni di Serafini sul metodo una «prima speciale prova dell'incontro che si viene componendo tra i momenti della filosofia positiva e l'interna riflessione del giurista, con il nuovo disegno, auspice la scuola storica, di dignità ed uffici». Vedi G. MARINO, *Positivismo e Giurisprudenza. Biagio Brugi alla congiunzione di scuola storica e filosofia positiva*, (Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Salerno, Sezione Studi giuridici), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 1986, p. 43. Profondamente critico nei confronti dell'incontro tra giurisprudenza e filosofia positiva si sarebbe dimostrato invece l'allievo Brugi. Vedi F. TESSITORE, *Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento, Terza edizione*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 110-112.

⁹³ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., p. 215.

menzione dei «principi generali di diritto», come regola interpretativa di chiusura per far fronte alle lacune delle disposizioni legislative.⁹⁴

Era necessario però che Serafini individuasse un diretto collegamento con lo studio del diritto vigente, in modo da giustificare il rinnovamento degli studi di diritto romano e da renderlo “appetibile” soprattutto per la pratica.⁹⁵ Serafini dunque chiariva che la «calma osservazione» della vita giuridica del popolo, cui si era appena riferito, non poteva limitarsi allo stato attuale, dovendo bensì necessariamente spingersi a considerare le età trascorse. Il maestro giustificava l’ineluttabilità del riferimento alla storia citando il *Programma e metodo della scuola storica* di Savigny, il quale già aveva dimostrato come nessuna età potesse dirsi nettamente separata dalle altre, di modo che la storia non era soltanto utile, ma indispensabile, «l’unico mezzo per giungere alla conoscenza piena del nostro stato attuale».⁹⁶

⁹⁴ In epoca successiva, il tema avrebbe costituito oggetto delle riflessioni di Biagio Brugi, ormai incentrate su problematiche ben diverse da quelle di Serafini. Secondo Brugi, la norma ricavabile dalla disposizione dell’Art. 3 delle Pre-leggi era la stessa desumibile dall’Art. 1 del *Titolo preliminare* del codice civile svizzero. Nel suo saggio *L’analogia di diritto e il cosiddetto giudice legislatore (art. 3 cpv. disp. prel. del codice civile svizzero)*, edito nel 1916, Brugi considerava infatti il giudice italiano «come un legislatore che parla», «davvero una viva *vox juris*». Imbattutosi in una lacuna delle disposizioni legislative, egli sarebbe stato tenuto a seguire le «stesse regole di logica giuridica» del giudice federale elvetico. Cioè: a risalire ai principi generali del diritto, la cui enucleazione spettava alla dottrina. Vedi B. BRUGI, *L’analogia di diritto e il cosiddetto giudice legislatore, (art. 3 cpv. disp. prel. del codice civile svizzero)*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», I, (1916), pp. 265-266. Cfr. G. MARINO, *Biagio Brugi e il metodo storico nella determinazione dei principi del diritto*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 16, (1988), p. 45. Evidentemente, il paragone con il caso svizzero serviva a Brugi per promuovere un nuovo metodo d’interpretazione del diritto, basato su di una visione antiformalistico-evolutiva. Vedi M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, cit., pp. 729-730.

⁹⁵ Vedi G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 29.

⁹⁶ Vedi F. DE MARINI (cur.), *Savigny. Antologia di scritti giuridici*, Bologna, Il Mulino, 1980, *Programma e metodo della scuola storica*, pp. 78-79. Cfr. F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., pp. 204-205. A dire il vero, molti dei motivi tipici del Serafini potevano già ritrovarsi nei discorsi savignyani, in particolare nella *Prefazione al Sistema di diritto romano attuale*, cui evidentemente il giurista trentino aveva attinto. Soprattutto il riferimento alla necessità di ristabilire l’ausilio reciproco tra attività teorica e pratica, vero e proprio *leitmotiv* di Serafini, costituiva pure uno dei cardini dei ragionamenti savignyani. Vedi *Ibid.*, p. 218.

Sicuramente colpisce che, nonostante il gran parlare delle influenze germaniche, Savigny fosse l'unico tedesco effettivamente citato da Serafini tra gli autori da cui dichiarava di aver attinto di preferenza per le proprie considerazioni sul metodo degli studi giuridici. I restanti, elencati in nota assieme al maestro di Francoforte, erano tutti studiosi italiani: Roberto Ardigò, Gabelli, Guido Padelletti e Saverio Scolari (con cui Serafini avrebbe diretto, di lì a poco, il *Seminario storico-giuridico* pisano).⁹⁷

Serafini ritornava dunque a paragonare lo studio del diritto a quello delle «scienze fisiche»:

«come lo stato attuale della terra non si comprenderebbe senza lo studio delle fasi successive della sua formazione; come senza lo studio dei fossili l'antropologia rimarrebbe un arcano, così le condizioni giuridiche della società attuale sarebbero inconcepibili senza la conoscenza degli stadi che esse già ebbero a percorrere. In breve quello che nelle scienze fisiche è il metodo sperimentale, nelle scienze morali è il metodo storico».⁹⁸

Serafini trovava così nuovi spunti per insistere sull'utilità pratica dell'approccio storico-giuridico, presentandolo non solo quale utile e necessario, bensì anche come «sommamente pratico».⁹⁹ I giovani dovevano

Cfr. G. MARINO, *Biagio Brugi e il metodo storico nella determinazione dei principi del diritto*, cit., p. 45. Infatti, già il capostipite della Scuola storica aveva individuato il «vizio capitale» delle moderne condizioni giuridiche, segnatamente nei paesi retti da codici nazionali, nella «sempre più marcata separazione della teoria e della pratica», che poteva degenerare al punto da rendere la prima un «giuoco vano», e la seconda un mero «mestiere manuale». Vedi F. K. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Band 1, cit., Vorrede, pp. XX-XXVIII. Cfr. la traduzione dello Scialoja in: F. C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Volume Primo*, cit., Prefazione dell'autore, pp. 10-15.

⁹⁷ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., p. 202, nt. 1. Per Padelletti, cfr. A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 289; B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., p. 303. In particolare sul metodo di Ardigò, che influenzò segnatamente Brugi, allievo di Serafini, vedi: G. MARINO, *Biagio Brugi e il metodo storico nella determinazione dei principi del diritto*, cit., pp. 299-325.

⁹⁸ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., p. 206. Per dirla con le parole di Giovanni Marino: scuola storica e positivismo «si confermano e contengono, dal lato del nuovo giurista, reciprocamente». Cfr. G. MARINO, *Positivismo e Giurisprudenza. Biagio Brugi alla congiunzione di scuola storica e filosofia positiva*, cit., pp. 43-44.

⁹⁹ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto*

ben guardarsi quindi dal dare ascolto ai «gretti legulei», che consideravano le indagini delle condizioni giuridiche delle epoche passate «quisquiglie storiche e dispute da eruditi».¹⁰⁰

Se certo si può ben comprendere la difesa dell'opportunità degli studi storici da parte del Serafini, ciò che non convince è la confusione tra lavoro di ricostruzione storica e di aggiornamento del diritto positivo, che si evince già nell'adoperare la definizione di «metodo scientifico positivo», per riferirsi nient'altro che al metodo storico savignyano.¹⁰¹

In particolare, discutibile appare la scelta di giustificare l'introduzione di nuove idee, segnatamente di politica del diritto, tramite l'abituale aggancio al diritto romano: l'evoluzione storica degli istituti era concepita come necessaria, perché frutto di uno sviluppo scientificamente inteso, sul modello delle scienze naturali.

In tal modo, il potere della tradizione romanistica avrebbe potuto essere adoperato non solo come potente giustificazione scientifica e accademica, complice il collegamento con l'autorevole scienza pandettistica tedesca, ma anche come baluardo ideologico, contro le istanze di revisione dei codici liberali in favore delle classi più disagiate.¹⁰² Una tentazione dalla quale non aveva saputo sottrarsi, nonostante tutto e forse inconsapevolmente, persino lo stesso Eugen Huber.¹⁰³

Ecco dunque che anche il Serafini prestava il fianco a tale critica, nel

romano in particolare, cit., p. 207.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 208.

¹⁰¹ Si tratta di motivi che Franca De Marini Avonzo ha analogamente colto nel riconoscere il merito di Paolo Emilio Bensa per aver tradotto ed annotato in italiano il *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Windscheid, e in generale nel tributare il giusto riconoscimento ai pandettisti per aver posto le basi del diritto contemporaneo. Vedi F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., pp. 239-241.

¹⁰² Vedi A. MANTELLO, «Il più perfetto codice civile moderno», cit., p. 1105. Il riferimento va soprattutto alla «Questione sociale» emergente negli ultimi decenni dell'Ottocento anche in Italia, la quale condivideva con la Germania un ritardo nello sviluppo industriale. Per una chiara ricostruzione dello sviluppo della «Questione sociale» in Italia, vedi: A. MARESCOTTI, *La questione sociale in Italia. Al commendatore Pasquale Villari*, in AG, X, (1872), pp. 513-525; e *Nuovo esame della questione sociale, coll'aggiunta di alcune considerazioni sul diritto italiano, per Alessandro Malgarini*, Tipografia A. Gattinoni, Milano, 1877, in AG, XVIII, (1877), pp. 577-582. Cfr. M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in QF, 30, (2001), pp. 361-362; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 143-161.

¹⁰³ Vedi P. CARONI, *Il mito svelato: Eugen Huber*, cit., pp. 411-414.

momento in cui riagganciava sapientemente il discorso sull'utilità pratica del metodo storico al problema della codificazione. Egli esortava i giovani a non badare alle «fisime di cervelli malati», che guardavano ai codici, mirabili semplificazioni delle norme giuridiche contenute «in brevi e succosi articoli», come al rimedio supremo contro le “pastroie” della giurisprudenza.¹⁰⁴ Lungi dal poter individuare nell'età di codificazione una netta cesura con il passato, un'esperienza giuridica completamente nuova e originale, cos'altro essi potevano rappresentare, alla luce di quanto esposto, se non un riassunto delle «regole attinte alla sapienza romana», operato dai moderni compilatori? Pertanto, ampliare la propria preparazione, rispetto al riassunto della *ratio scripta* romana fornita dai codici, alla più vasta dottrina di diritto romano, non poteva costituire obiettivo precipuo del solo scienziato, ma anche (forse ancor più) del pratico che avesse voluto esercitare correttamente il proprio mestiere. «Ecco o signori, in che risiede l'utilità pratica del diritto romano.»¹⁰⁵

Ma, proprio laddove Serafini considerava più specificamente il compito della dottrina, si scoprivano chiaramente i risvolti ideologici dei suoi riferimenti di metodo. Egli ammoniva gli accademici, in maniera quasi sinistra:

«Si provino i dottrinari a rinnegare la coscienza popolare ed a fabbricare leggi contro cui si ribella il genio nazionale: esse, o resteranno lettera morta o provocheranno le rivoluzioni».¹⁰⁶

Molti dei motivi tipici del Serafini possono ritrovarsi nelle affermazioni del figlio Enrico, fondatore della «Rivista di diritto e di giurisprudenza»: sorpresa negativa, se si pensa che ben trent'anni erano passati dalla celebre prolusione romana del padre.

Prima ancora di ricoprire, seguendo le orme paterne, le cattedre di Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di diritto civile nello stesso Ateneo pisano, Serafini *junior* entrò in servizio all'Università di Modena, in qualità di Professore ordinario di Pandette.¹⁰⁷ Nel 1901 egli vi inaugurava,

¹⁰⁴ F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., pp. 208-209.

¹⁰⁵ *Ibid.*, p. 217.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 213.

¹⁰⁷ Enrico Serafini nacque a Pavia nel 1863 e morì a Pisa nel 1914. Tra le sue principali opere si possono annoverare: *Della revoca degli atti fraudolenti compiuti dal debitore secondo il diritto romano* (1887-89), *Il diritto pubblico romano* (1896); *Le obbligazioni divisibili e indivisibili* (1902-1903). Vedi voce *Serafini, Enrico*, in:

proprio con la pubblicazione del volume di *Opere minori* del padre, la *Biblioteca dell'Archivio Giuridico „Filippo Serafini“*.

Si trattava di una raccolta di testi, la quale era appositamente concepita come necessario complemento all'«Archivio giuridico». Analogamente alla rivista del padre, lo spettro era volutamente molto ampio, sia per discipline considerate, per le quali non vi erano limitazioni, sia per livello dei contributi, che potevano spaziare dai «lavori dei dotti e dei provetti», all'«opera illuminata ed ardita dei giovani».¹⁰⁸

Il disegno complessivo rimaneva però sempre il medesimo che aveva mosso, quasi quarant'anni prima, Filippo Serafini, nell'assumere la direzione dell'«Archivio» da Pietro Ellero: nella *Prefazione* alla *Biblioteca* scritta dal figlio, ormai nel nuovo secolo, si trovano infatti riprodotti gli stessi motivi tipici dei discorsi paterni. Infatti, il giovane Serafini scriveva:

«L'attività letteraria della nazione, esercitata intorno al diritto, ha assunto, in questi ultimi anni, un impulso veramente notevole, che non ha mancato di portare i suoi benefici effetti alla scienza. Ma non si può dire che le cure, rivolte alla diffusione e alla conservazione di questa letteratura, sempre necessarie perché si possa conseguire una *continuità scientifica effettiva*, siano state tutte opportunamente messe in esercizio, per quanto molto sia stato fatto».¹⁰⁹

E continuava lamentandosi dell'isolamento in cui, a suo avviso, era lasciata la produzione giuridica italiana, da imputarsi soprattutto all'esigua quantità in cui venivano stampate le opere monografiche e alla scarsa notorietà delle case editrici.¹¹⁰

La *Biblioteca* doveva perciò riproporre, su di una scala però ancor più ampia, quanto già rappresentato dall'«Archivio»: una sorta di “grande catalizzatore” per la scienza giuridica contemporanea, pronto a seguirne «i rivolgimenti e gli avanzamenti» e dunque a provvedere, «con la continuità della tradizione, allo sviluppo scientifico».

Lungi dal dimenticarsi della prassi, per la quale il padre aveva sempre

«Enciclopedia Treccani» *online*, <http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-serafini/>.

¹⁰⁸ Vedi E. SERAFINI, *Prefazione*, in F. SERAFINI, *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Parte prima, Scritti vari*, cit., p. VII. La *Biblioteca* si differenziava dalla rivista essenzialmente per la mole dei testi raccolti, i quali potevano ovviamente essere più vasti e complessi per intenzioni rispetto a quelli contenuti nell'«Archivio», che per motivi di dimensioni dovevano per forza limitarsi ad «una serie di brevi monografie giuridiche e di rassegne scientifiche, bibliografiche e giurisprudenziali». *Ibid.*, p. VI.

¹⁰⁹ *Ibid.*, p.V.

¹¹⁰ *Ibid.*

serbato particolare attenzione, Enrico Serafini non mancava pure di elencare, tra gli obbiettivi principali della sua *Biblioteca*, l'aggiornamento sugli ultimi risultati della dottrina non solo, com'era fin troppo ovvio, della stessa scienza giuridica, ma anche dei pratici.¹¹¹

Pertanto, dalle parole di Enrico Serafini si evince chiaramente il disegno di proseguire nell'opera paterna, realizzando quella «continuità scientifica effettiva» e il reciproco ausilio tra scienza e prassi, per i quali tanto il padre si era prodigato. Di più: egli si prefiggeva pure di ampliare il progetto, dimostrando di voler coinvolgere, grazie al più ampio spazio consentito dall'inaugurazione della *Biblioteca*, un numero se possibile ancor più ampio di studiosi, serbandone un occhio di riguardo per i giovani allievi, come già nell'«Archivio».

5. Serafini e la Pandettistica in lingua italiana

Dopo aver indagato gli intenti metodologici di Filippo Serafini, ripresi pressoché tali e quali dal figlio, occorre considerare un altro importante tassello che il giurista trentino aggiunse al suo programma: la pubblicazione delle *Lezioni di Pandette* del maestro Pietro Conticini, avvenuta a Pisa nel 1876.¹¹²

Bisogna considerare come l'opera, a ben vedere, non costituisse né il primo né l'unico esempio di letteratura di genere pandettistico in lingua italiana: infatti, oltre alle opere prodromiche di Del Rosso e agli *Elementi di diritto romano* dello stesso Serafini, erano già stati pubblicati i lavori pandettistici di Pietro Barinetti, Alessandro Doveri, Nicola De Crescenzo e Luigi Sasso.¹¹³ Ad ogni modo, rimaste inedite le *Lezioni di Pandette* del Conticini fino all'intervento di Serafini, scarseggiavano lavori italiani che

¹¹¹ *Ibid.*, p. VI.

¹¹² Cfr. sul punto quanto esposto nel I cap.

¹¹³ Per un esame dettagliato delle opere di Pandettistica in lingua italiana rinvenute, vedi il *Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche*. Cfr. P. BARINETTI, *Diritto romano, Parte Generale 1. Idee fondamentali intorno al diritto ed alle leggi 2. Delle Persone 3. Delle Cose 4. Delle Azioni*, Dottor Francesco Vallardi, Tipografo-editore, Milano, 1864; A. DOVERI, *Istituzioni di diritto romano, Seconda Edizione accresciuta per note di confronto col Codice civile italiano*, Vol. I-II, cit.; N. DE CRESCENZO, *Sistema del Diritto civile romano, Seconda edizione riveduta ed ampliata*, Volumi primo e secondo, Presso Nicola Jovene libraio-editore, Napoli, 1869; L. SASSO, *La dottrina delle cose e delle obbligazioni. Quesiti di diritto romano (Pandette). Compilati in conformità delle lezioni dettate sul proposito nella Regia Università di Napoli*, Parte I e II, Tipografia Ferrante, Napoli, 1871.

fossero davvero in grado di competere con le coeve Pandette tedesche (compreso il *Saggio* di Del Rosso, il cui carattere, seppur validissimo per le lezioni, non era abbastanza tecnico).

Nel 1871, pochi anni prima dell'uscita delle *Lezioni* di Conticini, Luigi Sasso dava alle stampe a Napoli un proprio volume originale: *La dottrina delle cose e delle obbligazioni. Quesiti di diritto romano (Pandette)*.¹¹⁴ Il testo intendeva rispecchiare le lezioni dettate presso l'Università di Napoli da Sasso, il quale si era formato in gioventù presso quello stesso Keller, le cui opere sul processo civile romano erano state tradotte in italiano da Filomusi Guelfi.¹¹⁵

L'opera era stata pensata espressamente da Sasso per guidare «la gioventù studiosa» nella preparazione dell'esame di diritto romano, raccogliendo tutte le lezioni dettate dalla cattedra nel corso di un anno accademico.¹¹⁶ Il lavoro era nato perciò in un contesto prettamente e volutamente didattico, come si evince anche dalla struttura dell'opera. Lungi dall'essere suddiviso in una miriade di partizioni e sottopartizioni, come i raffinati manuali tedeschi, il testo si presenta ripartito esclusivamente per quesiti, suddivisi a loro volta in più paragrafi numerati. Inoltre, volendo porsi come testo agile, adatto alla formazione degli studenti, piuttosto che all'approfondimento degli studiosi, i *Quesiti* di Sasso non sono corredati di note, presentando invece i riferimenti citazionali tra parentesi, direttamente nel testo.

Lo stile, estremamente colloquiale, dunque profondamente diverso dalle Pandette tedesche, concepite come testi ad alto livello scientifico, fa capire come il Sasso abbia realmente inteso ricalcare pedissequamente le proprie lezioni. A tratti, vi si trova anche qualche errore grossolano (che tradisce pure l'ignoranza dei maggiori autori tedeschi, oltre che della lingua tedesca), ad esempio laddove Sasso, in tema di istituzione della proprietà, riporta l'opinione di alcuni autori tedeschi, che la concepiscono come conseguenza della *venatio*, cioè dell'esercizio «della forza contro il debole»: accanto a Puchta e Marezoll, Sasso cita un certo Hiering...¹¹⁷

Seppur da un rapido sguardo, ben si comprende, dunque, come la

¹¹⁴ Vedi: *Ibid.*

¹¹⁵ Vedi cap. I. Cfr. N. IRTI, *Scuole e figure del diritto civile*, cit., p. 290; A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 289.

¹¹⁶ Vedi L. SASSO, *La dottrina delle cose e delle obbligazioni. Quesiti di diritto romano (Pandette)*, cit., *Alla Gioventù studiosa*.

¹¹⁷ *Ibid.*, *Quesito I. Diritto delle cose e classificazione di esse. Proemio. Diritto delle cose in generale. Res mancipi et nec mancipi*, p. 6.

portata dell'opera non potesse essere troppo pretenziosa, non riuscendo a competere nemmeno lontanamente con i *Lehrbücher* tedeschi. Il che potrebbe aver comprensibilmente indotto i giuristi italiani, che si accinsero a dare uno sguardo alle Pandette di Sasso, a preferire i pandettisti tedeschi, a maggior ragione dopo che erano stati tradotti in italiano, e che precisazioni utili all'utilizzo nel contesto legale italiano erano state introdotte dai traduttori mediante le annotazioni.

Ben diversa impressione si ha leggendo le *Lezioni di Pandette* del Conticini. Nonostante Serafini fosse riuscito a dare alle stampe soltanto il primo volume, dedicato alle *Personae*, si nota già chiaramente la struttura ordinata e sistematica, in una parola, scientifica, del trattato, come risulta pure dall'intitolazione del tomo.¹¹⁸

Pur non essendo l'opera completa, balza immediatamente all'occhio la similitudine con le rispettive parti introduttive del *Lehrbuch der Pandekten* di Arndts, ben noto al Serafini, e pure del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Windscheid.¹¹⁹ L'Introduzione, similmente a quella del Windscheid, contiene soltanto le spiegazioni della nozione basilare di «gius comune», dei rapporti di quest'ultimo con le «altre parti del diritto comune», nonché dell'«influenza dei nuovi Codici»; invece, le materie delle Fonti del diritto, dell'Interpretazione e delle *Personae* si ritrovano nel Libro primo.¹²⁰

È opportuno rilevare che, dal punto di vista concettuale, l'idea di «gius comune» enucleata dal Conticini presentava una sensibile differenza rispetto a quella di *Pandektenrecht*, cui si riferivano i pandettisti tedeschi. Infatti, Conticini parlava di «gius comune» per indicare il

«diritto romano privato raccolto nelle Compilazioni di Giustiniano, modificato a) dal Diritto canonico, b) dal Diritto germanico, c) dalle interpretazioni e teoriche dei dottori, d) dalle consuetudini stabilitesi per mezzo specialmente delle cose giudicate dai tribunali».¹²¹

¹¹⁸ Vedi P. CONTICINI, *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Volume I, Trattato delle persone*, cit.

¹¹⁹ Vedi L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts, Sechste Auflage*, cit., *Inhalt*, pp. XI-XIII; B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, unter vergleichender Darstellung des deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor Kipp, Band I*, Neudruck der Ausgabe Frankfurt am Main 1906, Scientia Verlag Aalen, Aalen, 1963, *Inhaltsverzeichnis*, pp. XIV-XVII.

¹²⁰ Vedi P. CONTICINI, *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Volume I, Trattato delle persone*, cit. *Indice*.

¹²¹ *Ibid.*, *Introduzione*, § 1. *Nozione del gius comune*, p. 17.

Confrontando la definizione fornita dal Conticini con *Begriff* e *Quellen des Pandektenrechts* individuati da Arndts e Windscheid, non si può far a meno di notare la maggior rilevanza attribuita dallo studioso toscano all'apporto giurisprudenziale e dottrinale. Invece, Arndts considerava, tra le fonti del diritto delle Pandette, soltanto il diritto romano («Römisches Recht»), il diritto canonico («Canonisches Recht») e quello tedesco «autoctono» («Einheimisch deutsches Recht»).¹²² Windscheid da parte sua faceva lo stesso, salvo differenziare il diritto tedesco nelle due sottocategorie delle leggi dell'Impero («die deutschen Reichsgesetze») e del diritto comune tedesco di natura consuetudinaria («das gemeine deutsche Gewohnheitsrecht»).¹²³ Ecco dunque emergere, ancora una volta, la particolare considerazione riservata alla prassi dagli studiosi italiani rispetto ai tedeschi.

Alla luce di quanto rilevato, non si può far a meno di constatare che le *Lezioni di Pandette* del Conticini, almeno per la parte pubblicata, presentano caratteristiche tali da rendere l'opera perfettamente in grado di competere con quelle dei pandettisti tedeschi, rendendola un fulgido esempio di Pandettistica italiana.

Oltre all'incompletezza del trattato, il vero problema è però costituito dall'impossibilità di evincere quanta parte di questa costruzione scientifica sia realmente da attribuire al Conticini, piuttosto che all'allievo Serafini stesso. Infatti, dalle avvertenze inserite da quest'ultimo nell'Introduzione all'opera, dopo aver fornito una breve ricostruzione biografica del maestro toscano, risulta che Serafini ritenne

« talvolta [...] opportuno riassumere in poche pagine quello che il Conticini spiegò in molte pagine, appunto per rispondere al diverso intento che si propongono una orale lezione ed un libro che si legge e medita». ¹²⁴

Così facendo, Serafini non aveva fatto altro che seguire la sua peculiare tendenza a “rimaneggiare” l'opera originale, che aveva dimostrato anche nella compilazione della versione italiana dell'Arndts. Come verrà

¹²² Vedi L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts, Sechste Auflage*, cit., II. *Quellen des Pandektenrechts. A. Verschiedene Classen derselben*, pp. 2-6.

¹²³ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Einleitung*, § 1. *Begriff des Pandektenrechts*, pp. 6-7.

¹²⁴ Vedi P. CONTICINI, *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Volume I, Trattato delle persone*, cit., *Prefazione: Pietro Conticini*, p. 11.

evidenziato in seguito, la traduzione italiana, la pubblicazione delle cui varie edizioni era in corso proprio nel medesimo giro d'anni, si presentava ben mutata rispetto all'impianto originario, per di più in misura progressivamente crescente con il susseguirsi delle edizioni.¹²⁵ Inoltre, Serafini dimostrava di approfittare del "rimaneggiamento" dell'opera di Conticini, per citare in nota proprio la prima versione della traduzione italiana dell'Arndts, da lui stesso curata.¹²⁶

La consonanza dimostrata dal giurista trentino nel proprio *modus operandi*, una volta alle prese con la pubblicazione dell'opera di Conticini, può essere interpretata come un'ennesima conferma del fatto che, per Serafini, l'impegno nell'adattamento delle opere pandettistiche, in altre parole nell'enucleazione di una Pandettistica italiana, rappresentava un disegno unitario, dai contorni via via sempre più definiti.

Ad ogni modo, nella Prefazione al Conticini, Serafini rassicurava il lettore, affermando di essersi astenuto dal porre mano all'impianto originario del trattato, «anche incorrendo la taccia di prolissità, dove ciò avrebbe tolto alle lezioni di Conticini la impronta loro originale. Lo stile è l'uomo», prosegue Serafini, «ed è perciò che noi abbiamo voluto serbar fedele in quest'opera l'immagine cara e venerata dell'illustre maestro».¹²⁷

A prescindere dalla maggiore o minore fedeltà all'impianto originale delle Pandette di Conticini, la cui misura non è data sapere con precisione, ciò che più rileva è, ancora una volta, la costante presenza della "regia" di Filippo Serafini. Alla luce di quanto rilevato, il giurista trentino pare sempre più confermarsi come vero e proprio protagonista, chiave di volta, del percorso di recezione e rielaborazione della Pandettistica tedesca nell'Italia di fine Ottocento.

¹²⁵ La prima edizione della versione italiana dell'Arndts era stata data alle stampe nel 1872, mentre il trattato di Conticini nel 1876. Vedi, per la prima, F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, Volume I, Parte Prima, cit.

¹²⁶ Ad esempio, vedi P. CONTICINI, *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Volume I, Trattato delle persone*, cit., *Introduzione*, § 1. *Nozione del gius comune*, p. 17, nt. 1; p. 35, nt. 1; p. 38, nt. 1; p. 40, nt. 1 e 2; p. 49, nt. 1, e così via.

¹²⁷ *Ibid.*, *Prefazione: Pietro Conticini*, p. 11.

CAPITOLO III

Una successiva generazione di romanisti e la “recezione inversa”

1. Biagio Brugi e un primo bilancio del passaggio dallo stile «eclettico» al «paradigma pandettistico»

Nella prolusione romana del 1871, Serafini aveva chiaramente sottolineato la necessità del passaggio, da parte della scienza giuridica italiana, dall'«assimilare laborioso» rappresentato dalle traduzioni, i compendi e le riviste fino ad allora realizzati sulla base dell'esempio germanico, ad «un generale e fecondo produrre» di opere originali. L'interpretazione del Serafini rappresentò verosimilmente uno degli spunti fondamentali per la lettura della recezione del modello tedesco, operata dalla scienza giuridica italiana nella prima metà del Novecento.¹

Ciò soprattutto se si pensa che una delle ricostruzioni divenute di maggior riferimento nei decenni successivi fu proprio quella di un diretto allievo del Serafini, Biagio Brugi, il quale incarnò i tratti peculiari della generazione di studiosi successiva, operante a cavallo tra Otto e Novecento, nonché l'evoluzione della romanistica italiana verso indirizzi ben diversi da quello pandettistico.² Nel suo scritto *Giurisprudenza e codici*, comparso nel 1911 in occasione dei festeggiamenti per il primo cinquantennio dall'Unità, Brugi realizzava uno dei primi bilanci della fase di passaggio dallo stile

¹ F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., p. 203.

² Biagio Brugi nacque ad Orbetello nel 1855 e morì a Desio nel 1934. Laureatosi a Pisa, sotto la guida del Serafini, iniziava la propria carriera di docente nel 1879 presso la libera Università di Urbino, dove fu chiamato ad insegnare Diritto romano e Storia del diritto. In seguito, insegnò a Catania dal 1882 al 1884, a Padova dal 1885 al 1917, per terminare nell'Ateneo pisano, dove rimase sino al pensionamento. Vedi A. COLETTI, voce *Brugi, Biagio*, in DBI, 14, (1972), pp. 491-493; A. MASI, voce *Brugi, Biagio*, in DBGI, I, (2013), pp. 342-345. Per una bibliografia completa delle opere di Brugi, le quali spaziano tra i settori più diversi, «dal diritto romano al diritto civile, alla filosofia del diritto, alle scienze sociali e storiche applicate alla riflessione giuridica», vedi: P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano*, cit., pp. 63-67; M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità*, cit., pp. 364-365. Sul valore rappresentativo del profilo di Brugi sia per il pensiero giuridico italiano in generale, che per gli studi romanistici in particolare tra Otto e Novecento, vedi: *Ibid.*

«eclettico» al «paradigma pandettistico».³ Il contributo condivideva pertanto il taglio celebrativo con l'articolo di Alfredo Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, pubblicato nello stesso anno sulla «Rivista di diritto commerciale».⁴

Nella formazione iniziale di Brugi si ritrova l'impronta di Serafini. Infatti, laureatosi nel 1875 a Pisa, dove ebbe per maestro nei corsi di *Diritto romano* il giurista trentino, egli frequentò un corso di perfezionamento all'Università di Berlino. Fece così in tempo a seguire gli ultimi diretti scolari di Savigny, tra i quali soprattutto Karl Georg Bruns.⁵

Subito dopo aver terminato il periodo di approfondimento in Germania, cioè nel 1879, Brugi iniziò a frequentare la sezione romanistica del *Seminario storico-giuridico* pisano, curata dal Serafini. Nel medesimo anno, quando il giovane studioso era appena ventiquattrenne, furono pure pubblicati *I fasti aurei del diritto romano*, opera che aveva visto la luce quando Brugi si trovava ancora in Germania.⁶

³ Vedi: G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., p. 34. Sulla capacità di Brugi di recuperare la «tradizione storicistica» degli studi giuridici, e di quelli romanistici in particolare, vedi M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità*, cit., p. 363.

⁴ Cfr. G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., p. 34.

⁵ Lo stesso Brugi conferma di essere stato «discepolo in Germania di uno degli scolari del Savigny». Vedi B. BRUGI, *Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane*, *Saggi*, Unione tipografico-Editrice Torinese (già Ditta Pomba), Milano-Napoli-Palermo-Roma-Torino, 1915, *Ai cari amici e colleghi Giovanni Baviera, Enrico Besta, Salvatore Riccobono*, p. VIII. Cfr. A. ASCOLI, *Biagio Brugi (Necrologio)*, in RDC, XXVI, (1934), pp. 485-486; L. LABRUNA, *Appunti su «società civile e Stato» in Biagio Brugi*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 16, (1988), p. 327. Bruns era succeduto alla cattedra berlinese, come ordinario, nel 1861, direttamente dopo Savigny e Puchta. Vi rimase per diciannove anni. Vedi F. SERAFINI, *Carlo Giorgio Bruns, Necrologia*, in AG, XXV, 1880, pp. 579-580.

⁶ Nel frontespizio dell'opera, Brugi stesso dichiarava orgogliosamente esser stato «già alunno delle Università di Pisa e Berlino». Dalle colonne del ventiduesimo volume dell'«Archivio Giuridico», pubblicato quello stesso anno, Brugi aveva curato pure una recensione di alcuni scritti commemorativi del centesimo anniversario della nascita di Savigny, ricorrente il 21 febbraio 1879. L'evento era stato oggetto di festeggiamenti nelle principali università del *Deutsches Reich* e dell'Impero austro-ungarico: tra le tante commemorazioni pubblicate in quell'occasione, Brugi aveva scelto di recensire quelle del maestro berlinese Bruns, nonché di Czyhlarz, Maassen e Esmarch. Vedi B. BRUGI, *Bibliografia. I. Intorno ad alcuni scritti tedeschi commemorativi del centesimo anniversario della nascita di Federico Carlo di Savigny (21 febbraio 1879)*, in AG, XXII, (1879), pp. 498-

Nel *Preambolo* all'opera, lo studioso raccomandava, assieme allo studio del Bruns, quello di Savigny, Puchta, Vangerow, Arndts e Windscheid, osservazione da cui si possono dedurre quali furono gli altri maestri tedeschi del Brugi, oltre a Bruns.⁷ Significativa è anche la dedica dell'opera a Filippo Serafini, «maestro e duce di una nuova scuola del diritto romano in Italia».⁸ Si può ben comprendere, dunque, come già allora la portata dell'operazione del Serafini venisse percepita come profondamente innovativa per gli studi di diritto romano.

Ad ogni modo, anche se il periodo tedesco influenzò decisamente l'impostazione di Brugi, il giovane giurista dimostrò ben presto una sensibilità storica e un approccio metodologico ben diversi dal modello pandettistico, su cui si era basata la romanistica italiana di precedente generazione. Formandosi presso la diretta scuola del Savigny, Brugi si era persuaso che lo studio del diritto andasse affrontato determinandone le componenti nella loro genesi storica. Tuttavia, di fronte alla «sfuggente decifrazione» delle trasformazioni in corso negli anni di passaggio tra il vecchio e il nuovo secolo, si rendeva ugualmente necessario individuare i punti di contatto della dimensione giuridica con le scienze politiche e sociali.⁹ Le successive esperienze di docente confermarono in lui questo convincimento, consolidatosi ben presto in un metodo di insegnamento teso a far avvertire agli studenti, fin dal loro primo accostarsi al diritto, la stretta relazione organica esistente non solo tra i vari settori della giurisprudenza, ma tra questa e le altre scienze sociali.¹⁰

506.

⁷ Vedi B. BRUGI, *I fasti aurei del diritto romano. Studi preliminari dell'Avv. Biagio Brugi, già alunno delle Università di Pisa e Berlino*, cit., *Preambolo*, p. XVIII.

⁸ Brugi vi approfittava pure per inserire un augurio per le nozze, avvenute nello stesso anno di pubblicazione del volume, tra la figlia di Serafini e Lando Landucci: *Ibid.* Cfr. F. GRELLE, *Le dottrine gromatiche nell'opera di Biagio Brugi*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 16, (1988), p. 281.

⁹ Vedi M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità*, cit., pp. 365-366.

¹⁰ Vedi A. COLETTI, voce *Brugi, Biagio*, cit., pp. 491-493; S. TORRE, voce *Brugi, Biagio*, in M. STOLLEIS (hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, cit., pp. 102-103. Il tema del rapporto tra scienze giuridiche e sociali fu affrontato da Brugi in numerosi articoli, pubblicati nella «Rivista italiana di sociologia»: vedi M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità*, cit., pp. 364-365. In merito alle speciali ricadute delle teorie di Brugi sul modo di intendere i principi generali del diritto, tema privilegiato degli scritti della letteratura giuridica italiana degli anni Venti, vedi G. MARINO, *Biagio Brugi e il metodo storico nella determinazione dei principi del diritto*, cit., pp. 299-325.

Brugi mise pure in luce quelle che, secondo lui, potevano rappresentare le debolezze dell'impostazione metodologica della Scuola storica. Tra esse lo studioso evidenziava l'eccessivo schematismo della filosofia positiva e soprattutto l'astrattezza del concetto di *Volksgeist*.¹¹ Come Brugi si preoccupava di chiarire ne *I Fasti*, pur trattandosi di un'idea affascinante, non ne era stata opportunamente fornita una concreta spiegazione. Lo studioso si interrogava dunque su quali potessero essere effettivamente i caratteri esterni rivelatori del *Volksgeist*, in grado di influire sul diritto nazionale.

Brugi, con ciò seguendo le indicazioni di Guido Padelletti, affermava la necessità di tener conto particolarmente della «costituzione economica» di un popolo.¹² Nel diritto romano, il quale aveva «una prima matrice nel culto mirabilmente economico della terra», essa aveva origine prettamente agricola.¹³ Nella ripresa degli spunti di Padelletti, si può notare lo sviluppo di influenze metodologiche che già avevano ispirato il maestro Serafini, a testimonianza della continuità scientifica riscontrabile con gli allievi.¹⁴

¹¹ D'altra parte, Brugi stesso aveva ammesso di aver attinto, durante il periodo di perfezionamento in Germania, insieme a quanto vi era di buono della scuola storica tedesca, anche a «ciò che in essa era esagerato o angusto». Vedi B. BRUGI, *Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane*, Saggi, cit., *Ai cari amici e colleghi Giovanni Baviera, Enrico Besta, Salvatore Riccobono*, p. VIII. Per la critica alla filosofia positiva, vedi: F. TESSITORE, *Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento*, Terza edizione, cit., pp. 110-112. Secondo Mazzacane, Brugi fu «tra i più convinti sostenitori della grande importanza della scuola storica e del pensiero di Savigny»; il che non gli impedì comunque di svilupparli e completarli «sul terreno di un suo particolare positivismo». Vedi A. MAZZACANE, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, cit., pp. 23-24.

¹² Cfr. G. NEGRI, voce *Padelletti, Guido*, in *DBGI*, II, (2013), p. 1482.

¹³ Vedi G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole di Guido Padelletti con note di Pietro Cogliolo, Professore di diritto romano nell'Università di Roma, Seconda Edizione*, Cammelli, Firenze, 1886, pp. 13-17; B. BRUGI, *I fasti aurei del diritto romano. Studi preliminari dell'Avv. Biagio Brugi, già alunno delle Università di Pisa e Berlino*, cit., pp. 280-285. Cfr. G. MARINO, *Positivismismo e Giurisprudenza. Biagio Brugi alla congiunzione di scuola storica e filosofia positiva*, cit., pp. 99-111; F. GRELE, *Le dottrine gromatiche nell'opera di Biagio Brugi*, cit., pp. 281-282.

¹⁴ Come pure, nella dedica a Serafini riportata dal manuale romanistico di Padelletti, si può percepire, ancora una volta, l'importanza attribuita all'opera del maestro trentino dalle generazioni di romanisti successive. Padelletti rendeva omaggio all'«instancabile operosità ed incontestata superiorità nella provincia degli studi di diritto romano» dimostrata da Serafini, il quale aveva promosso il suo avvio all'insegnamento universitario. Vedi G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole di Guido Padelletti con*

Ugualmente Brugi metteva in guardia il giurista italiano, e soprattutto i romanisti, dall'applicare pedissequamente, senza spirito critico e di adattamento alle diversità del contesto giuridico italiano, «il diritto romano puro», come pure «il diritto romano germanizzato» dei pandettisti tedeschi. Nella costruzione del sistema di diritto italiano, lo scienziato avrebbe dovuto basarsi piuttosto sulla «tradizione e l'ammodernamento del diritto romano comune», diffidando di quei romanisti troppo inclini a lasciarsi influenzare dalla Scuola storica, che peccavano per «troppa analisi, troppa minuzia di indagini, troppa venerazione del diritto classico in confronto a quello giustiniano». ¹⁵

Proprio ad una recezione “ragionata” della scuola germanica, che passasse attraverso il controllo del giurista italiano, e segnatamente attraverso l'opera di annotazione, dovevano dunque verosimilmente servire, secondo quanto emerge dall'impostazione del Brugi, le traduzioni italiane delle opere pandettistiche. In effetti, tra i tanti meriti del Brugi, non bisogna dimenticare la sua partecipazione alla colossale opera di adattamento in italiano del Commentario del Glück, inaugurata dal maestro Serafini assieme a Pietro Cogliolo. In particolare, Brugi si dedicò alla traduzione e annotazione dell'ottavo libro del Glück, dedicato alle servitù prediali: il volume in italiano fu edito nel 1900 (sotto la direzione, oltre che di Cogliolo, di Carlo Fadda, succeduto al Serafini dopo la sua morte). ¹⁶

Peraltro, il tema delle servitù prediali, che il giovane Brugi aveva iniziato ad analizzare durante la partecipazione al Seminario storico-giuridico pisano, componendo nel 1879 lo scritto *Intorno al concetto di servitù prediali secondo l'odierno diritto romano*, era stato poi profondamente sviscerato dallo studioso pure in diversi articoli comparsi durante gli anni Ottanta, a più

note di Pietro Cogliolo, Seconda Edizione, cit., Prefazione dell'autore alla prima edizione. A Filippo Serafini, pp. IX-XII. Cfr. F. GRELE, Le dottrine gromatiche nell'opera di Biagio Brugi, cit., p. 291.

¹⁵ Vedi G. MARINO, *Biagio Brugi e il metodo storico nella determinazione dei principi del diritto*, cit., p. 319.

¹⁶ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libro VIII, Tradotto e annotato dall'Avvocato Biagio Brugi, Professore nell'Università di Padova, Società Editrice Libreria, Milano, 1900. Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Biagio Brugi, servitù prediali e proprietà dal diritto romano al diritto contemporaneo, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 16, (1988), pp. 271-279.*

riprese, nelle colonne dell'«Archivio Giuridico».¹⁷

Tale osservazione può ben esemplificare come il lavoro di traduzione – e soprattutto di annotazione- dei lavori tedeschi e la pubblicazione di articoli originali nella rivista fondata dal Serafini, fossero concepiti dagli allievi di quest'ultimo come intimamente collegati. Del resto, altrimenti non poteva davvero essere, se ad aderire senza indugio alla grande operazione di traduzione di Serafini erano stati studiosi del calibro di Brugi, formati certo in Germania ma in grado poi di rielaborare autonomamente e con alta capacità critica le tesi dei maestri tedeschi (addirittura dello stesso Savigny!). Non poteva trattarsi di una mera questione di prestigio, o di semplice riconoscenza per il maestro, stante anche la particolare complessità del lavoro cui andavano incontro.

Nonostante Brugi cogliesse anche i punti deboli della recezione dell'insegnamento degli ultimi rappresentanti della Scuola storica, dei quali aveva avuto l'onore di essere stato allievo, dalla ricostruzione offerta in *Giurisprudenza e codici* si intuisce come egli la percepisse pur sempre come determinante per il rifiorire degli studi giuridici nell'Italia di fine Ottocento. Per converso Brugi vedeva il deserto nel periodo anteriore, in cui invece poteva dirsi già cominciata non solo la recezione del modello germanico, ma anche la rielaborazione originale da parte dei traduttori, percepibile particolarmente in Conticini.

Nei loro scritti, Brugi e Rocco individuavano ed enfatizzavano l'esistenza di una cesura profonda tra la grave decadenza degli studi giuridici nel periodo preunitario e l'improvvisa fioritura avvenuta dopo l'Unità, parallelamente all'intensificarsi delle influenze germaniche.¹⁸ Inoltre, i due

¹⁷ Vedi B. BRUGI, *Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali, I. Intorno all'asserita mancanza nel Diritto classico di principi relativi al passo necessario*, in AG, XXV, (1880), pp. 321-381; ID., *Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali, Studio II. Esame dei principi riguardanti il passo necessario in relazione al concetto di servitù prediale nel diritto classico*, in AG, XXVII, (1881), pp. 165-268; ID., *Per la dottrina del passo necessario secondo il diritto romano. Note esegetiche alla l. 1 §. 6 D. De it. act. priv. 43, 19 cf. con la l. 12 pr. D. De relig. et sumpt. fun. 11,7*, in AG, XXXIX, (1887), pp. 433-442. Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Biagio Brugi, servitù prediali e proprietà dal diritto romano al diritto contemporaneo*, cit., pp. 271-272.

¹⁸ Secondo Massimo Maccarelli, tale visione sarebbe stata particolarmente funzionale ad enfatizzare il momento di distacco dalla metodologia esegetica, promuovendo la centralità della nuova visione antiformalistico-evolutiva nell'interpretazione della legge. Vedi M. MECCARELLI, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, cit., pp. 729-730.

studiosi scandivano nettamente diverse fasi di sviluppo della dottrina, da identificarsi attraverso la prevalenza di un certo tipo di attività scientifica. Secondo la ricostruzione di Brugi e di Rocco, alla fase delle traduzioni delle opere germaniche sarebbe seguita quella, immediatamente successiva, di sviluppo della romanistica italiana, per finire con lo stadio, finale e più progredito, di applicazione del metodo sistematico al diritto vigente.

Alla luce dei rilievi emersi dall'analisi della figura e dell'attività del Serafini, si può ben affermare che almeno le prime due cosiddette "fasi" vadano necessariamente ad intersecarsi. Infatti, il Serafini – probabilmente rinunciando, come contropartita, ad una maggiore produzione originale - fu capace non solo di formare una capace scuola di allievi germanofoni e di inaugurare la più florida stagione delle traduzioni italiane della Pandettistica tedesca, ma anche di coinvolgere nel suo ampio progetto di divulgazione e adattamento delle opere pandettistiche non solo la maggior parte dei propri allievi, ma anche dei romanisti italiani in assoluto.

La collaborazione alle versioni italiane del *Lehrbuch der Pandekten* di Arndts e dell'*Ausführliche Erläuterung der Pandekten* di Glück fu così in grado di contribuire notevolmente allo sviluppo della romanistica italiana, sanando anche i conflitti tra le varie correnti di studio che andavano delineandosi al suo interno, nel tentativo di individuare la migliore strategia metodologica per affrontare le ricadute, ormai inarrestabili, dell'avvento delle codificazioni sulla disciplina romanistica.

I diversi indirizzi di studio del diritto romano, sorti dopo la prima codificazione unitaria, sono enucleati con precisione nel contributo di Biondo Biondi in materia di *Diritto romano*, comparso nella *Sezione di scienze giuridiche* del volume *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*. Biondi distingueva un indirizzo pandettistico, uno storico, e uno interpolazionistico.¹⁹ Infine, Biondi passava in rapida rassegna *Indirizzi e romanisti contemporanei*.²⁰ In tale ricostruzione, l'indirizzo pandettistico viene fatto risalire a Pietro Conticini, allievo di Savigny e maestro di Filippo Serafini, in cui Biondi individuava, a conferma peraltro di quanto si è rilevato, il primo di quella che sarebbe ben presto diventata una «larga schiera di Pandettisti italiani».²¹ Ad ogni modo, il più fulgido rappresentante

¹⁹ Vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., pp. 301-305.

²⁰ Vedi *Ibid.*, pp. 306-310.

²¹ Biondi commette però un errore laddove attribuisce allo stesso Conticini, anziché all'allievo Serafini, la pubblicazione delle proprie *Lezioni di Pandette* nel 1876. Ciò era evidentemente impossibile, essendo il giurista toscano venuto a mancare già nel 1871. Vedi

dell'indirizzo era stato sicuramente l'allievo Serafini: grazie a lui i giovani, «avidì di apprendere dall'appassionata parola del maestro la grandezza e la universalità del diritto romano», avevano iniziato ad accorrere non più esclusivamente in Germania, ma anche a Pisa.²²

Una nuova impostazione aveva dunque iniziato a soppiantare gradualmente quella pandettistica, di pari passo con lo sviluppo delle «prime trattazioni civilistiche»: l'«indirizzo storico». Esso aveva avuto come antesignano Padelletti (cui Serafini aveva dimostrato nondimeno di ispirarsi) e, quale massimo rappresentante, Alibrandi.²³

La “spallata” decisiva per il rinnovamento degli studi romanistici era arrivata però soltanto con l'introduzione dell'indagine sulle interpolazioni, la quale aveva provocato l'evoluzione del metodo storico nel nuovo «indirizzo interpolazionistico».²⁴ Secondo Biondi, dopo Cujas, Fabro, Eckard e Wissenbach, Alibrandi era stato il primo studioso europeo a parlare di interpolazioni, cioè a distinguere sistematicamente il diritto romano classico da quello giustiniano.²⁵ Ad ogni modo, il primo studioso italiano ad accettare programmaticamente il nuovo metodo interpolazionistico sarebbe stato, sempre secondo Biondi, Muzio Pampaloni, con i suoi *Contributi alla determinazione degli emblemi delle Pandette*, editi nel 1895.²⁶ Lo studio

Ibid., pp. 301-302. Cfr. A. MAZZACANE, voce *Conticini, Pietro*, cit., p. 493.

²² Vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., p. 302.

²³ *Ibid.*, p. 303.

²⁴ *Ibid.*, p. 304.

²⁵ *Ibid.*, p. 303.

²⁶ Vedi *Ibid.*, p. 304. Ad ogni modo, è a Riccobono che la storiografia più recente attribuisce generalmente il primato per l'aver fondato il metodo critico interpolazionistico in Italia, potendo esso rinvenirsi fin dai suoi primi scritti. Vedi V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Buletino»*, in BIDR, LXII, (1959), pp. IX-XIV; R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, in «Diritto @ Storia. Nuova serie. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», N. 3, Maggio 2004, <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Ortu-Salvatore-Riccobono.htm> (consultato in data 22.05.2013). Il contributo è stato in seguito pubblicato, in versione abbreviata, con il titolo: *Salvatore Riccobono. Professore di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dal 1897 al 1898*, in A. MATTONE (cur.), *Storia dell'Università di Sassari*, Volume secondo, Ilisso, Nuoro, 2010 (vedi p. 29). Riccobono aveva saputo superare il maestro Gradenwitz, la cui opera *Interpolationen in den Pandekten*, pubblicata nel 1887, aveva avuto tanta parte nello sviluppo di un approccio critico alle fonti romanistiche in Europa. Lo studioso di Breslavia aveva applicato il metodo interpolazionistico pure alle fonti canonistiche (in particolare, a scritti della Patristica e a Statuti conventuali, come alla Regola di S. Benedetto), e persino per analizzare scritti politici, come alcune lettere di Bismarck. Ad ogni modo, secondo la

romanistico era andato perciò facendosi progressivamente sempre più scientifico, e si era allentato «il tradizionale connubio tra diritto romano e diritto vigente, tra romanista e civilista», che connotava il Pandettista per eccellenza.²⁷ Al rinnovamento degli studi di diritto romano, ispirato dall'ingresso dell'indirizzo interpolazionistico, Biondi ricollegava in particolare i nomi di Biagio Brugi, Carlo Fadda, Contardo Ferrini e Vittorio Scialoja.²⁸

Ad ogni modo, ancora al tempo di Biondi «la tradizione giuridico-pandettistica» si dimostrava particolarmente resistente, potendo avvalersi di insigni «paladini», quali Francesco Buonamici, Luigi Moriani, Lando Landucci, Pietro Cogliolo e Giuseppe Brini. Costoro si ostinavano a proporre una «separazione tra storia e diritto romano», la quale era peraltro incentivata dalla distinzione delle relative cattedre universitarie. Secondo Biondi, anche il «vasto rimaneggiamento» del trattato di Zachariae, realizzato da Landucci, si inseriva nel medesimo disegno di promozione del metodo pandettistico. Condiviso da Cogliolo, esso era volto ad applicare il diritto romano al civile, in modo da ricavarne «un nuovo ed ammodernato ius commune».²⁹

Oltre a Biondi, contribuivano al volume *Un secolo di progresso scientifico italiano* pure Salvatore Riccobono e Francesco Ferrara, firmandone rispettivamente l'*Introduzione* e la parte dedicata al *Diritto civile*.³⁰ In generale, nelle loro ricostruzioni, i due studiosi attribuivano la divulgazione del metodo scientifico tedesco e, come diretta conseguenza, il risveglio degli studi giuridici in Italia, in via pressoché esclusiva al «manipolo di valorosi» romanisti attivo intorno agli anni Ottanta del secolo passato. Del resto, si trattava dei loro stessi maestri, che tanto avevano contribuito a tessere i contatti con la Pandettistica tedesca.³¹

Se negli scritti di Brugi e Rocco l'enfasi sull'esistenza di una netta

ricostruzione di Biondi, la sua rimaneva una critica frammentaria, spesso limitata alla pura forma, al confronto con il risultato conseguito dall'allievo Riccobono, il primo a saper interpretare in maniera davvero sistematica il metodo interpolazionistico. Vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., p. 306.

²⁷ *Ibid.*, p. 303.

²⁸ In particolare, Brugi era presentato quale «giurista ed umanista ad un tempo», capace di dominare i settori giuridici più disparati, «dal diritto romano al diritto comune». Vedi *Ibid.*, pp. 304-305.

²⁹ Vedi *Ibid.*, p. 305.

³⁰ Vedi F. FERRARA, *Diritto civile*, e S. RICCOBONO, *Introduzione*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, cit., rispettivamente pp. 325-348; 297-300.

³¹ Vedi F. FERRARA, *Diritto civile*, cit., p. 329.

cesura tra il periodo pre- e postunitario poteva porsi come funzionale ad individuare le premesse del profondo rinnovamento del diritto civile, in corso tra Otto e Novecento, si fa fatica ad individuare la stessa giustificazione per i contributi editi nel 1939.³²

Infatti, soprattutto quello di Riccobono, complice forse il taglio genericamente introduttivo dello scritto, appare a tratti ancor più densamente retorico. Secondo lo studioso, la scienza del diritto italiana si era mantenuta addirittura «in un isolamento assoluto, sorda ad ogni influenza che non fosse la francese» fino all'intervento di alcuni sommi "vati" della romanistica italiana, i quali, attorno al 1885, avevano fatto sì che le correnti del pensiero scientifico tedesco penetrassero in Italia. All'influenza francese Riccobono imputava la tendenza dei primi giuristi unitari a perseguire finalità esclusivamente pratiche, «sotto il peso di un'opprimente casistica». Del resto, il decadimento degli studi giuridici italiani risaliva a ben prima dell'Unità, allorché il codice Napoleone ne aveva provocato l'isterilimento e l'immiserimento, «in forme di bolsi commenti e di esegesi», privi di ogni indagine scientifica e sistematica.³³

Anche se è sicuramente intorno agli anni Ottanta che va opportunamente collocato l'apogeo dell'attività di traduzione e annotazione in italiano dei capolavori pandettistici (oltre che l'impulso alla formazione di una scuola, giustamente imputato a Filippo Serafini) non bisogna ad ogni modo dimenticare come questo periodo di più intensa recezione sia stato reso possibile da una lenta preparazione culturale. Gli inizi vanno fatti correttamente risalire già agli anni Venti e Trenta dell'Ottocento, ben prima dunque che l'influenza del modello tedesco venisse enfatizzata da motivi politici e celebrativi.³⁴ Infatti, non bisogna dimenticare l'esistenza di un più

³² Vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., p. 301; F. FERRARA, *Diritto civile*, cit., p. 327; S. RICCOBONO, *Introduzione*, cit., p. 297. Per i disegni di rinnovamento del diritto civile tra i due secoli, vedi: M. MECCARELLI, *Un senso moderno di legalità*, cit., e ID., *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, cit.

³³ Vedi S. RICCOBONO, *Introduzione*, cit., pp. 297-298.

³⁴ Vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831–10 aprile 1931*, cit., pp. 8-9; L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l'Unità*, cit., pp. 139-200; G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, in A. MAZZACANE (cur.), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 156; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 3-5; L. MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, cit., pp. 79-87; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del*

profondo strato di tradizione scientifica, o più ampiamente culturale, che aveva già profondamente ispirato Capei e Conticini, motivandoli ad approfondire lo studio della letteratura giuridica germanica.

In tal senso, particolarmente obbiettiva rispetto alla generalità delle ricostruzioni coeve dello sviluppo degli studi di diritto romano, appare la lettura di Pietro De Francisci: essa si ritrova inserita in qualità di *Introduzione* ad una guida bibliografica del 1923. Significativamente, non si tratta di uno scritto dagli intenti “celebrativi”. Dopo aver esordito affermando che, dopo l’unificazione nazionale e il riordinamento degli studi, senza dubbio il diritto romano spiccava tra le discipline giuridiche coltivate «con più vivo entusiasmo e con maggiore e sempre crescente raffinamento di metodi e di tecnica», De Francisci subito raccomandava il lettore di non cadere per questo motivo in facili generalizzazioni.³⁵

In particolare, erano i giudizi savignyani sullo stato degli studi giuridici italiani ad inizio Ottocento a prestarsi facilmente ad interpretazioni strumentali. In effetti, la loro carica negativa era stata enfatizzata sia da Brugi, sia da Rocco.³⁶ Come invece evidenziava De Francisci, nella prima metà dell’Ottocento le indagini romanistiche non erano state completamente abbandonate, vi erano bensì figure notevoli di maestri, come Federico Del Rosso, Capei e Conticini, i quali avevano compiuto notevoli sforzi per tenersi al corrente dei risultati della dottrina straniera.

Fin qui però si potrebbe ribattere che l’esistenza di singole figure di studiosi, più inclini al contatto con l’estero, era stata rilevata anche dagli altri autori operanti nei primi decenni del Novecento. Solitamente però tali figure erano presentate come del tutto isolate.³⁷ De Francisci invece informava opportunamente il lettore dell’esistenza di una vera e propria “rete” di studiosi, soprattutto nell’area napoletana, sottolineando l’importanza che la divulgazione delle opere della scienza e della filosofia germanica, veicolate attraverso le traduzioni, aveva avuto per l’aggiornamento degli studiosi.³⁸

BGB, in *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, cit., pp. 78-81; P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano: un profilo storico*, cit., pp. 15-23.

³⁵ Vedi P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano*, cit., *Introduzione*, p. 3.

³⁶ Vedi B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, cit., p. 2; A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant’anni*, cit., pp. 285-287.

³⁷ Cfr. *Ibid.*, pp. 287-288 e, soprattutto, S. RICCOBONO, *Introduzione*, cit., pp. 297-298 e F. FERRARA, *Diritto civile*, cit., p. 326.

³⁸ In particolare, De Francisci ricordava il grande favore ottenuto in area napoletana dalle opere di Gans (di cui citava le traduzioni italiane di Turchiarulo e di Salvetti), oltre che,

La rinascita degli studi di diritto romano avvenuta dopo l'unificazione nazionale andrebbe dunque interpretata non già in termini assoluti, bensì come avvento della predominanza dei metodi della Pandettistica. Peraltro, De Francisci rilevava pure come quest'ultimi fossero stati superati, in un secondo momento, dal «metodo critico», cioè dalla «valutazione storica dei testi», tesa a mettervi in luce le alterazioni subite dal diritto romano classico nella compilazione giustiniana. Pertanto, anche numerosi esponenti della corrente “dogmatica” avevano finito per cambiare indirizzo: erano gli anni di Brugi, Cogliolo, Fadda, Ferrini, Landucci, e del grande Scialoja.³⁹

Dunque, alla luce di quanto sinora esaminato, si comprende come individuare una cesura profonda tra il momento della pura e semplice assimilazione dei lavori stranieri e quello della più compiuta recezione e produzione originale, nonostante possa essere giustificabile nel Serafini e negli autori dei primi decenni del Novecento, immersi nel loro tempo, rappresenti pur sempre una semplificazione fuorviante, per la quale si fatica a trovare una giustificazione nelle ricostruzioni contemporanee. A ben vedere quindi, il percorso evolutivo della scienza civilistica italiana ottocentesca, e delle sue radici romanistiche, nel confronto con il modello tedesco, si presenta ben più variegato, e intessuto di motivi variamente intrecciati tra loro.

Se ne può avere una prima prova, soltanto considerando che l'attività di traduzione delle opere di *Institutionen* e *Pandekten* fu un fenomeno dai

in campo filosofico, da quelle di Hegel (che era stato maestro di Gans). Vedi P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano*, cit., *Introduzione*, pp. 3-4. Cfr. E. GANS, *Dello svolgimento del diritto di successione nella storia romana da Eduardo Gans tradotto dall'originale tedesco ed annotato da A. Turchiarulo*, Tipografia all'Insegna del Diogene, Napoli, 1851; ID., *Il diritto di successione nella storia italiana. Notizie storiche tratte dall'opera di E. Gans sullo svolgimento del diritto di successione nella storia dell'Umanità e tradotte da A. Turchiarulo*, Giovanni Pedone Lauriel, Napoli, 1853; E. GANS, A. TURCHIARULO, *Studii sopra Gans relativi al diritto romano. Da A. Turchiarulo*, Tipografia all'Insegna del Diogene, Napoli, 1853; E. GANS, *Il Diritto Romano delle Obbligazioni e specialmente intorno alla Teorica dei Contratti Innominati e del Jus Poenitendi. Tre dissertazioni di diritto civile del dottor Eduardo Gans. Traduzione dal tedesco, preceduta da un discorso sulle opere di Gans per Eduardo Salvetti*, Tipografia all'Insegna del Diogene, Napoli, 1856; ID., *Il Diritto Romano delle Obbligazioni e specialmente intorno alla Teorica dei Contratti Innominati e del Jus Poenitendi del Dottor Eduardo Gans. Traduzione dal tedesco preceduta da un discorso sulle opere del Gans per Eduardo Salvetti, Seconda edizione riveduta*, Libreria Strada Toledo, sotto le Reali Finanze, Napoli, 1858; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 285, 316-317, 345, 368.

³⁹ Vedi P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano*, cit., *Introduzione*, p. 5.

contorni ben più ampi, che non possono essere ristretti, pur considerandone il netto incremento, allo sviluppo macroscopico avvenuto negli anni Ottanta.

Non solo: bisogna pure considerare come in realtà quell'intensa recezione, in cui si è soliti individuare soprattutto lo sforzo di produzione originale, frutto maturo dell'assimilazione dell'esempio straniero, fosse già iniziata ben prima.

Semmai, il punto sul quale è opportuno interrogarsi è rappresentato dalle ragioni per cui studiosi e pratici preferirono comunque basare la loro preparazione direttamente sui manuali dei pandettisti tedeschi, piuttosto che avvalersi di quello che sarebbe potuto divenire un ottimo esempio di Pandettistica "all'italiana": le *Lezioni di Pandette* del Conticini.⁴⁰

Peraltro, il lavoro di Conticini non costituiva certo l'unico esempio di opera italiana coeva di genere pandettistico.⁴¹ Non si può dire però che le opere dei pandettisti italiani fossero sempre all'altezza dei manuali tedeschi, come dimostra il caso dei *Quesiti di diritto romano* di Sasso.⁴² Pertanto, i giuristi italiani potrebbero aver verosimilmente preferito consultare direttamente le Pandette germaniche, approfittando peraltro delle traduzioni italiane, che andavano a rimuovere lo scoglio linguistico nella consultazione.

2. Contardo Ferrini e l'interesse per la codificazione civile tedesca

Secondo la ricostruzione offerta da Biondi nel volume del 1939 *Un secolo di progresso scientifico italiano*, una volta scomparso il Serafini, lo "scettro" di *princeps* della romanistica italiana, conteso tra Ferrini e Scialoja, sarebbe passato a quest'ultimo, particolarmente grazie alla sua grande capacità di coltivare una scuola, diversamente da Ferrini, il cui carattere solitario l'avrebbe indotto a preferire lo «scrivere i libri, piuttosto che avere discepoli».⁴³ Divenuto vero e proprio «centro della scienza romanistica italiana», Scialoja avrebbe potuto dunque forgiare alla propria scuola i principali protagonisti della scienza di diritto romano contemporanea a Biondi, cioè Pietro Bonfante, Salvatore Riccobono e Silvio Perozzi.

⁴⁰ Cfr. sul punto quanto esposto nei cap. I e II.

⁴¹ Prima dell'inizio della pubblicazione della versione italiana delle *Pandekten* di Arndts (1872), risultano infatti essere stati pubblicati i lavori di Del Rosso, Serafini, Barinetti, Doveri, De Crescenzo e Sasso. Al riguardo, si rimanda al cap. II e al *Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche*.

⁴² Vedi L. SASSO, *La dottrina delle cose e delle obbligazioni. Quesiti di diritto romano (Pandette)*, cit.

⁴³ Vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., pp. 306, 308.

In gran parte grazie agli importanti contributi apportati da quest'ultimi, si sarebbe così potuti addivenire finalmente al periodo di recezione inversa: dopo decenni di studi compiuti da studenti e studiosi italiani in Germania, tra Ottocento e Novecento, coloro che fino ad allora erano stati discepoli potevano dirsi maestri. O, per meglio dire, la Germania si era finalmente accorta come oramai l'Italia fosse divenuta «la patria della scienza del diritto romano».⁴⁴

Certo, alla fine degli anni Trenta, le direttive governative giocavano senz'altro ruolo decisivo, determinando l'importanza del diritto romano nel complesso degli insegnamenti giuridici universitari. Laddove in Germania il nazionalsocialismo avversava il diritto romano come elemento estraneo al *Reich*, in Italia era tutto un celebrare gli aurei fasti dell'aquila romana. Pietro De Francisci, autore di una «monumentale» *Storia del diritto romano*, otteneva così il Premio Mussolini della Regia Accademia d'Italia. Lo studio del diritto romano, godendo della compiacenza del regime, registrava dunque un netto incremento, e gli ordinamenti universitari avevano attribuito alla materia romanistica peso notevole per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza. «Ignota in Italia quella crisi che da tutti si lamenta in Germania», poteva così affermare, quasi compiaciuto, il Biondi.⁴⁵

Ciò che più rileva ai fini del nostro esame è che personalità molto diverse tra loro, esponenti di spicco di una generazione “aurea” di romanisti, risultassero pressoché tutte accomunate dall'eredità lasciata dal Serafini, nel segno dell'approfondimento storico e comparatistico.⁴⁶

Ad ogni modo, lungi dal poter semplicisticamente imputare l'evoluzione della cultura giuridica italiana al confronto con la creatività della scienza giuridica tedesca, che porterebbe ad immaginare una schiera di romanisti e civilisti italiani di fine Ottocento omogeneamente e acriticamente allineata ai postulati scientifici tedeschi, è opportuno sin d'ora prestare attenzione alle individualità dei giuristi italiani presi in esame.

Infatti, nonostante costoro fossero per la gran parte accomunati dalla formazione ricevuta in Germania, non mancarono dal rendere conto delle peculiarità insite nella cultura giuridica italiana a cavallo tra Otto e Novecento, come pure dall'esprimere le loro singole e potenti individualità. I giuristi italiani l'avrebbero decisamente dimostrato soprattutto compilando le loro versioni delle *Pandekten* tedesche, ciascuna contraddistinta dalle

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 306-307.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 309.

⁴⁶ Cfr. A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., pp. 193-194.

peculiarità apportate dalla singola personalità del traduttore.

Uno dei principali protagonisti dell'operazione di traduzione delle opere pandettistiche tedesche, esponente di spicco della nuova generazione di romanisti italiani, fu senza dubbio Contardo Ferrini.

Le peculiarità del suo profilo di studioso si distinguono sin dal periodo di formazione.⁴⁷ Contemporaneamente ai corsi di studi giuridici, svolti a Pavia presso l'Almo Collegio Borromeo, di cui era preside lo zio Antonio Buccellati, il giovane era riuscito anche a seguirne alcuni della Facoltà di lettere, e a studiare la lingua tedesca, sviluppando così una peculiare predisposizione all'impiego della cultura storico-filologica nello studio del diritto. Proprio l'approfondita conoscenza delle lingue antiche e moderne sarebbe stata alla base della straordinaria capacità del Ferrini di dominare tutta la letteratura europea in ogni ambito di ricerca.⁴⁸

⁴⁷ Ferrini nacque a Milano il 4 aprile 1859, da famiglia di origine svizzera, e morì a Suna (ora Verbania) il 17 ottobre 1902. Crebbe in un clima familiare profondamente religioso, frequentando la scuola di dottrina cristiana tenuta dallo zio Antonio Buccellati, sacerdote e noto penalista. Oltre alla speciale devozione religiosa, per la quale sarebbe stato proclamato beato il 13 aprile 1947, manifestò fin da giovanissimo un grande amore per lo studio. Nel 1876 ottenne il diploma al liceo «Beccaria» con massima lode e speciale menzione in latino e greco. Per estesi ragguagli biografici, vedi P. DEL GIUDICE, *Contardo Ferrini*, in AG, Nuova Serie – Vol. XI (dell'intera collezione Vol. LXX), (1903), pp. 159-162; C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit.; C. CORSANEGO, *Contardo Ferrini venerabile*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1931; ID., *Contardo Ferrini. Con prefazione di Giorgio La Pira*, II ed., Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1947; G. ANICHINI, *Un astro di santità e di scienza: vita breve del beato Contardo Ferrini*, Postulazione Generale Saveriana, Roma, 1949; F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, in «Nuovo Bollettino Borromaico», 20, Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo, Pavia, (1982), pp. 33-49; P. CAMPONESCHI, voce *Ferrini, Contardo*, cit., pp. 187-191; M. INVERNIZZI, *Il beato Contardo Ferrini (1859-1902). Il rigore della ricerca. Il coraggio della fede*, PIEMME, Casale Monferrato (AL), 2002; D. MANTOVANI (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte*, cit. Ferrini lasciò una produzione scientifica davvero imponente, nonostante la breve vita: fu pure uno dei più assidui collaboratori dell'«Archivio giuridico». Per la parte più strettamente bibliografica, vedi P. DEL GIUDICE, *Scritti di C. Ferrini*, in AG, Nuova Serie – Vol. XI (dell'intera collezione Vol. LXX), (1903), pp. 163-171; C. PELLEGRINI, *Scritti del Prof. Contardo Ferrini*, in ID., *Contardo Ferrini*, cit., pp. 155-169 (in cui vi è anche una parte di scritti non compresi nella bibliografia di Del Giudice); P. CAMPONESCHI, G. FAGIOLI VERCELLONE, voce *Ferrini, Contardo, Fonti e bibl.*, in DBI, 47, (1997), p. 191; V. MAROTTA, *Contardo Ferrini, una ricostruzione bibliografica (1881-2002)*, in D. MANTOVANI (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. 249-309.

⁴⁸ Vedi F. P. CASAVOLA, *Ritratto di Contardo Ferrini*, cit., p. 5.

Ferrini si laureava dunque nel 1880, con una tesi compilata da lui originariamente in greco antico, la quale aveva poi tradotto in latino, su richiesta di alcuni professori della commissione di laurea. L'elaborato, dal titolo *Quid conferat ad iuris criminalis historiam Homericorum Hesiodorumque poematum studium*, era incentrato sul contributo dei poemi omerici ed esiodei alla conoscenza del diritto criminale primitivo.⁴⁹ Esso stupì subito gli esaminatori per la maturità metodologica dimostrata dal giovane, e per l'ampiezza della trattazione, che valse a Ferrini la classificazione di «assoluto con lode speciale». La facoltà giuridica di Pavia concesse anche la pubblicazione della tesi, che per di più si ebbe non già in patria, bensì addirittura a Berlino, nel 1881.⁵⁰ Tale circostanza potrebbe rappresentare verosimilmente un ulteriore indizio significativo, nell'ambito di un processo di "recezione inversa".

Dopo questo singolare merito, Ferrini riuscì ad aggiudicarsi una borsa di studio per il perfezionamento all'estero della durata di un anno, concessagli dal Ministero dietro concorso. Poté poi prolungare il soggiorno per un ulteriore anno, grazie al conferimento del premio «Vittorio Emanuele» promosso dalla Cassa di Risparmio di Milano.⁵¹ Si evince dunque, come già era avvenuto per Conticini, un particolare interessamento governativo per i contatti con gli Atenei stranieri, finalizzati al perfezionamento dei giovani più meritevoli.

In realtà, fu lo stesso Ferrini a scegliere di recarsi a studiare in Germania, e precisamente a Berlino, la cui università continuava a distinguersi, dopo l'insegnamento di Savigny, come destinazione privilegiata per gli studiosi che volessero approfondire la materia romanistica. Giunto a Berlino l'undici dicembre 1880, il giovane studioso riuscì ben presto ad ambientarsi, anche grazie all'autorevole presentazione fornitagli da mons.

⁴⁹ Vedi C. FERRINI, *Quid conferat ad iuris criminalis historiam Homericorum Hesiodorumque poematum studium*, Calvary, Berlino, 1881. Ferrini dedicò l'opera ai professori della Facoltà di Giurisprudenza e a Giovanni Canna, professore di latino e greco al liceo «Cesare Balbo» di Casale, e, dal 1876, di letteratura greca all'Università di Pavia. Ferdinando Bona ha ipotizzato un'influenza esercitata sul giovane Ferrini da parte dello zio Buccellati nello scegliere un tema penalistico quale oggetto della propria tesi di laurea. Vedi F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, cit., pp. 37, 48.

⁵⁰ Vedi P. DEL GIUDICE, *Contardo Ferrini*, cit., p. 159; C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 23-24; P. CAMPONESCHI, voce *Ferrini*, *Contardo*, cit., p. 188.

⁵¹ Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., p. 24; F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, cit., p. 33.

Riboldi.⁵²

Oltre che particolarmente positivo dal lato spirituale (contro ogni aspettativa iniziale), il soggiorno tedesco fu determinante pure per la crescita scientifica del Ferrini: ebbe infatti modo di seguire l'insegnamento di Alfred Pernice, Moritz Voigt, Heinrich Dernburg, Theodor Mommsen e Zachariae von Lingenthal.⁵³ Già l'aver seguito maestri dai profili così diversi (un «antipandettista» per eccellenza, come Pernice, assieme ad uno dei «principi» pandettisti tedeschi, il Dernburg), rappresenta un evidente indizio del talento poliedrico, manifestato dal Ferrini già in giovane età.⁵⁴ Mommsen giunse a stimare il giovane studioso italiano a tal punto, da prevedere che il ventesimo secolo sarebbe divenuto, per gli studi romanistici, «il secolo di Ferrini», così come l'Ottocento era stato il secolo di Savigny. Pertanto, secondo l'autorevole parere di Mommsen, proprio grazie a Ferrini il primato degli studi di diritto romano sarebbe passato dalla Germania all'Italia.⁵⁵

⁵² Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 25-26; P. DEL GIUDICE, *Contardo Ferrini*, cit., p. 161; P. CAMPONESCHI, voce *Ferrini*, *Contardo*, cit., p. 188. Erano quelli gli anni dell'accanita *Kulturkampf* bismarckiana, la quale trovava ad ogni modo un tenace avversario nella vivace minoranza cattolica berlinese, nei cui programmi Ferrini trovò davvero naturale inserirsi. Infatti, si iscrisse al Circolo Cattolico Universitario berlinese, avendo modo di conoscere personalmente i capi del movimento cattolico contro la *Kulturkampf*. Vedi E. MAGGI, *Intervento di saluto*, in D. MANTOVANI (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., p. XVII; A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., p. 197. Ferrini non poté far a meno di riconoscere gli innegabili meriti del governo tedesco, il quale, nonostante fosse strenuamente impegnato nella laica «battaglia per la Cultura», garantiva nondimeno ai fanciulli cattolici l'istruzione religiosa a spese dello Stato. Tale costituiva, secondo lo studioso, il segreto della vittoria di Sedan, e poteva ben esplicitare come, per molti aspetti, i protestanti avessero saputo porre efficace rimedio alle degenerazioni del liberalismo. Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 28, 32.

⁵³ Al maestro Pernice, Ferrini dedicò l'edizione critica delle *Istituzioni greche* di Teofilo, con relativa traduzione in latino. Lo studioso milanese aveva iniziato a lavorarvi già nel 1884, terminando l'opera appena nel 1897. Essa fu pubblicata a Berlino, dove fu presentata ai dotti da una bella lettera dello Zachariae. Vedi *Ibid.*, pp. 32-34, 40. Cfr. P. DEL GIUDICE, *Contardo Ferrini*, cit., p. 159; F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, cit., p. 37.

⁵⁴ Vedi A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., p. 179.

⁵⁵ Mommsen effettuò tale dichiarazione a Bartolomeo Nogara, direttore del Museo etrusco vaticano, venuto a fargli visita a Berlino nell'agosto del 1902. Il contenuto fu riportato da Nogara in una deposizione giurata. Vedi C. PELLEGRINI, *La vita del Prof. Contardo Ferrini, II ed.*, Società Editrice Internazionale, Torino, 1928, p. 464. Cfr. C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., p. 33; A. PADOA SCHIOPPA, *Intervento di saluto*, e F. P. CASAVOLA,

Ad ogni modo, soprattutto il contatto con lo Zachariae si sarebbe ben presto rivelato decisivo per la produzione scientifica di Ferrini. Infatti, egli venne iniziato personalmente dal maestro agli studi di diritto romano-bizantino, dopo essere andato a visitarlo nei suoi grandi possedimenti in Sassonia. Ferrini sarebbe stato infatti destinato a diventare «il figlio intellettuale» del Lingenthal, distinguendosi quale unico continuatore dei suoi studi: ciò risulta confermato dal fatto che Lingenthal stesso, una volta ottuagenario e quasi cieco, volle donare a Ferrini tutti i suoi manoscritti scientifici, «affinché continuasse l'opera sua e ne profittasse».⁵⁶

Rimpatriato nell'estate del 1882, l'anno seguente Ferrini approfittò per approfondire le proprie conoscenze sulla corrente di scienza giuridica «scientifica» francese, andando a studiare a sue spese a Parigi. In seguito si trasferì a Roma, per un periodo di studio di tre mesi.⁵⁷

Rientrato stabilmente in Italia, Ferrini inaugurò la propria carriera accademica a soli ventiquattro anni all'Università di Pavia, come incaricato alla cattedra di Storia del diritto penale romano, nell'anno 1883/1884, e a quella di Egesi delle fonti di diritto romano, l'anno successivo. Nel 1885 fu promosso al grado di professore straordinario, a seguito di concorso.⁵⁸ A Pavia, Ferrini ebbe quale primo discepolo, di soli quattro anni inferiore a lui per età, Gino Segré, che seguì per tre anni il suo corso di Egesi delle fonti, del quale si dimostrò ampiamente debitore per la scelta di intraprendere la carriera scientifica.⁵⁹ Ferrini raccolse in un volume le lezioni di Egesi delle Pandette da lui tenute a Pavia, pubblicandolo nel 1889 con il titolo: *Teoria generale dei legati e dei fidecommessi*.⁶⁰

Ritratto di Contardo Ferrini, in D. MANTOVANI (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., rispettivamente pp. XV e 8.

⁵⁶ Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 33-34. Ad ogni modo, già l'Alibrandi si era precocemente segnalato, nel panorama italiano, per l'interesse per le tematiche bizantiniste, peraltro, a differenza del Ferrini, senza esser stato vincolato a diretti influssi della scienza giuridica tedesca. Vedi A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., p. 180.

⁵⁷ Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., p. 35.

⁵⁸ Vedi F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, cit., p. 33.

⁵⁹ Vedi D. MANTOVANI, *Prefazione*, in ID. (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., p. VIII.

⁶⁰ Vedi C. FERRINI, *Teoria generale dei legati e dei fedecommissi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, Hoepli, Milano, 1889. Fecero da corollario

Vinto un nuovo concorso, Ferrini passò quindi all'insegnamento di Pandette, in qualità di ordinario, presso l'Università di Messina. Vi rimase dal 1887 al 1890, stringendo profonda amicizia con i colleghi Antonio Longo, Vittorio Martinelli e Vittorio Emanuele Orlando.⁶¹

In seguito, spinto a cercare il riavvicinamento con la famiglia d'origine, chiese il trasferimento: si offrirono le Università di Parma e Modena. Ferrini preferì quest'ultima, e rimase alla cattedra di Diritto romano dell'università modenese dal 1890 al 1894.⁶² In tale anno, Ferrini ottenne finalmente il tanto desiderato trasferimento nella natale Pavia: essendo stato nominato, con voto unanime, alla cattedra di diritto romano della locale università, vi sarebbe rimasto fino alla fine dei suoi giorni.

Come precedentemente a Messina e a Modena, Ferrini congiunse anche a Pavia l'insegnamento delle Pandette con quello di Storia del diritto romano. Inoltre, a testimonianza della capacità del grande studioso di saper dominare anche le discipline di diritto positivo, Ferrini ricoprì pure, per il periodo iniziale, la cattedra di diritto penale. A Pavia, Ferrini lavorò anche all'immane sistemazione dell'edizione dei Basilici di Heimbach (gravemente lacunosa), per la quale tanto l'aveva pregato il maestro Zachariae prima di morire.⁶³ L'opera fu pubblicata nel 1897 a Leipzig- si noti, ancora una volta, in Germania – con il titolo: *Basilicorum vol. VII: Editionis basilicorum Heimbachianae supplementum alterum*. Il lavoro del Ferrini, curato assieme al Mercati, fu lodato dalla scienza giuridica di tutto il mondo, spingendo Biagio Brugi ad affermare che con essa Ferrini faceva onore alla scienza italiana, legando indissolubilmente il proprio nome alla storia della ricomposizione dei basilici.⁶⁴

allo studio sulla teoria generale dei legati molte altre trattazioni del Ferrini sui legati speciali, apparse su diverse riviste scientifiche. Cfr. C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 39-40.

⁶¹ Vedi *Ibid.*, pp. 46-47; P. DEL GIUDICE, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 159-160; A. METRO, *Contardo Ferrini e la cattedra a Messina*, in D. MANTOVANI (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. 85-91.

⁶² Oltre all'impegno nella cattedra romanistica, Ferrini fu eletto Preside della Facoltà di Giurisprudenza nel 1891. Nel medesimo anno, veniva data alle stampe la traduzione italiana della *Costituzione degli Ateniesi* di Aristotele, realizzata da Ferrini, che l'aveva completata con testo greco a fronte, prefazione e note. La *Costituzione* era stata scoperta soltanto un anno prima a Londra, su alcuni papiri egizii. Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 52-53; F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, cit., p. 38.

⁶³ Vedi *Ibid.*, pp. 36-38.

⁶⁴ A Pavia Ferrini si distinse, oltre che per l'attività di insegnamento e di apostolato,

Certamente il diritto penale romano, il diritto ereditario classico, e il diritto bizantino furono gli ambiti scientifici in cui il Ferrini lavorò con maggior successo.⁶⁵ Per quanto riguarda il primo, egli fu addirittura capace di superare i primi risultati conseguiti da studiosi soprattutto tedeschi, tra i quali in particolare Rein, Zumpt, Walter e Wächter. Infatti, per primo Ferrini riuscì a pervenire ad una completa trattazione sistematica della materia, grazie ai suoi lavori *Diritto penale romano*, inserito nel *Trattato teorico e pratico di diritto penale* di Cogliolo e pubblicato nel 1888; *Teorie generali del diritto penale romano*, edito l'anno successivo; ed *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, inserito nel 1901 nell'«Enciclopedia del diritto penale italiano», diretta da Enrico Pessina.⁶⁶ Già da un semplice esame dei titoli delle opere, si può notare la progressione del pensiero scientifico di Ferrini, il quale era solito dare alle stampe tutti i suoi scritti, compresi quelli che si collocavano in una fase intermedia delle sue riflessioni.⁶⁷

pure per l'impegno nella società civile, rimanendo comunque fedele alle direttive pontificie. Fu consigliere comunale dal 1895 al 1899, nonché uno dei fondatori dell'associazione «Religione e patria», e prese parte anche all'«Unione cattolica per gli studi sociali». Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 66-71, 81-92; P. CAMPONESCHI, voce *Ferrini*, *Contardo*, cit., p. 188; E. SIGNORI, *Contardo Ferrini a Milano tra politica e amministrazione*, in D. MANTOVANI (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. 57-76.

⁶⁵ Vedi P. CAMPONESCHI, voce *Ferrini*, *Contardo*, cit., pp. 189-191.

⁶⁶ Vedi C. FERRINI, *I. Diritto penale romano*, in P. COGLIOLO, *Completo Trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il Codice unico del Regno d'Italia, pubblicato da Pietro Cogliolo, Prof. Ord. Di diritto nell'Università di Messina, Volume Primo, Parte Prima*, Vallardi, Milano, 1888, pp. 3-268. A ben vedere, tra le prime due opere e la terza del Ferrini era stato pubblicato il poderoso *Das römische Strafrecht* di Theodor Mommsen, del cui importante contributo lo studioso milanese aveva dimostrato di avvalersi nel lavoro destinato all'«Enciclopedia» di Pessina. Ad ogni modo, esso conservava valore originale per la «struttura sistematica e l'analisi tecnica delle teorie romane». In tale occasione, secondo l'autorevole giudizio scialojano, Ferrini aveva superato brillantemente «la prova del fuoco». Infatti, seppur facendo tesoro dell'opera del maestro, «impareggiabile nella conoscenza delle fonti e nell'erudizione storica e filologica», Ferrini ne aveva saputo cogliere le lacune in materia di letteratura moderna, e aveva aggiunto alla parte generale una parte speciale sui diversi delitti. Nel dicembre 1901, Ferrini presentò l'opera al concorso del Grande Premio reale dei Lincei per le materie giuridiche: essa fu premiata dall'Accademia per il merito nell'avanzamento degli studi giuridici italiani. Secondo la Commissione, Ferrini aveva dimostrato come, nonostante l'insigne opera del Mommsen, l'Italia restasse al passo con la Germania per gli studi romanistici, che da sempre erano stati la sua gloria. Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., p. 75; P. DEL GIUDICE, *Contardo Ferrini*, cit., p. 161.

⁶⁷ Vedi *Ibid.*, p. 160.

Ad ogni modo, l'opera principale di Ferrini può essere considerata l'originale *Manuale di Pandette*, che l'autore scelse di dedicare a Carlo Fadda. Data alle stampe per la prima volta nel 1900, l'opera fu riedita, postuma, nel 1904 e nel 1908, a cura di Giovanni Baviera, romanista allievo di Filippo Serafini, e infine nel 1953, curata e integrata da Giuseppe Grosso, Professore di Diritto romano all'Università di Torino.⁶⁸

Rispetto al lavoro originario di Ferrini, Baviera dichiarava di essersi limitato «a controllare tutte le citazioni delle fonti e buona parte delle indicazioni bibliografiche per ciò che si riferisce al volume e alle pagine delle opere citate», curandosi però di conservare «intatta la maniera adoperata dall'A. nel fare la citazione». Il curatore precisava quindi che tali limiti nella revisione gli erano stati precisamente imposti dalla casa editrice, al fine sia di mantenere l'impronta originaria dell'opera, sia di rispettare le esigenze tipografiche, trattandosi di edizione stereotipa.⁶⁹

Invece, l'edizione curata da Grosso sorgeva, a distanza di quarant'anni, per esigenze di aggiornamento: come spiegato dal curatore nella *Prefazione alla quarta edizione*, l'invito a riesaminare l'opera di Ferrini gli era pervenuto dalla casa editrice, per adeguare il lavoro «allo stato attuale degli studi romanistici».

Infatti, dalla morte del maestro l'indirizzo storico-critico degli studi romanistici aveva compiuto un intero ciclo, tale per cui era giunto all'«esasperazione». Sorgeva quindi la «necessità di un assestamento e di una revisione», che prendesse le forme di «una sintesi sempre più complessa»: ad

⁶⁸ Vedi C. FERRINI, *Manuale di Pandette*, Società Editrice Libreria, Milano, 1900; ID., *Manuale di Pandette, Seconda edizione riveduta*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904; ID., *Manuale di Pandette, Terza edizione riveduta*, Società Editrice Libreria, Milano, 1908; ID., *Manuale di Pandette, Quarta edizione curata e integrata da Giuseppe Grosso, Professore nell'Università di Torino*, Società Editrice Libreria, Milano, 1953. Giovanni Baviera, siciliano nato a Modica nel 1875, fu professore di Storia del diritto romano a Palermo e Napoli, e di Istituzioni di diritto romano a Palermo. Insieme a Ferrini e Riccobono curò l'edizione delle *Fontes iuris romani anteiustiniani in usum scholarum*, edita per la prima volta nel 1909 e, per la seconda, tra il 1940 e il 1943. Vedi voce *Bavièra, Giovanni*, in *Enciclopedia Treccani online*, <http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-baviera/> (consultata in data 05.06.2013). Giuseppe Grosso nacque a Torino nel 1906 e, dal 1930, insegnò Diritto romano all'Università di Torino. Fu inoltre sindaco della medesima città tra il 1965 e il 1968. Vedi voce *Grosso, Giuseppe*, in *Enciclopedia Treccani online*, <http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/giuseppe-grosso/> (consultata in data 05.06.2013).

⁶⁹ Vedi G. BAVIERA, *Prefazione*, datata giugno 1904, in C. FERRINI, *Manuale di Pandette, Terza edizione riveduta*, cit.

ogni modo, anche se i tempi erano cambiati, evidentemente la romanistica cercava soluzione ancora una volta nei manuali di Pandette.⁷⁰ Allo scopo si prestava particolarmente bene il lavoro di Ferrini: «un'opera personale e insostituibile», che la limpidezza d'esposizione e la vastità dell'apertura rendevano addirittura «prodigiosa». Grosso dichiarava pertanto di essersi limitato ad apportarvi le addizioni che si rendevano necessarie per quanto riguardava la prospettiva storica, arricchendola con i risultati cui la scienza romanistica era riuscita a pervenire nell'ultimo cinquantennio, dopo la morte dell'autore.⁷¹

Analizzando il lavoro di Ferrini, ci si può render conto di come esso fosse davvero in grado di reggere il confronto con i trattati tedeschi. Dal punto di vista strutturale, esso presenta un impianto diviso in cinque libri, a loro volta suddivisi in capi e paragrafi.

Il Libro primo comprende, in linea con l'impostazione di Arndts, l'intera parte generale, cioè le *Dottrine fondamentali: Teoria generale dei diritti soggettivi*. A differenza dell'Arndts però, Ferrini inseriva nel Libro primo pure la parte introduttiva, esplicativa del concetto di diritto delle Pandette, in cui esordiva esprimendo l'intenzione di fornire «un'esposizione sistematica del diritto privato giustiniano».⁷²

Proseguendo nello scorrere la struttura del *Manuale di Pandette* di Ferrini, notiamo che la parte speciale inizia con il Libro secondo, dedicato alla *Teoria della proprietà e delle sue limitazioni*, e prosegue con la *Teoria dei rapporti obbligatori*, contenuta nel Libro terzo.

Nella *Prefazione* all'opera, Ferrini dichiarava di aver riposto una cura speciale «nel rilevare i concetti genuini delle fonti, qualche volta in antitesi all'elaborazione tradizionale»: per tale motivo, in materia di diritti patrimoniali, aveva ritenuto opportuno distinguere le nozioni di proprietà e obbligazione. Infatti, a voler rispettare i fondamenti delle teorie di diritto romano, nella prima andava individuata «la dottrina giuridica delle cose», nella seconda invece «la dottrina giuridica dei fatti umani». Tale almeno costituiva l'impostazione originaria della scienza giuridica romana, anche se in seguito erano sorti istituti intermedi, gli *iura in re*, che rendevano talora incerta la classificazione. A ben vedere però, pure i più antichi diritti reali,

⁷⁰ Vedi G. GROSSO, *Prefazione alla quarta edizione*, in C. FERRINI, *Manuale di Pandette, Quarta edizione curata e integrata da Giuseppe Grosso, Professore nell'Università di Torino*, cit., pp. VII-VIII.

⁷¹ *Ibid.*, p. VIII.

⁷² Vedi C. FERRINI, *Manuale di Pandette, Terza edizione riveduta*, cit., p. 1.

quali erano le servitù prediali, non costituivano altro che «un'esplicazione della proprietà stessa»: altrettanto poteva dirsi per tutti gli altri *iura in re*, risultando essi pur sempre da una limitazione del dominio.⁷³ Proprio tenendo presente le teorie romane originarie, Ferrini aveva ritenuto opportuno intitolare il Libro secondo *Teoria della proprietà*, anziché «Dei diritti reali», denominazione che si riscontra invece venir generalmente adoperata nei manuali dei pandettisti tedeschi.

Infatti, pur avendo presentato la materia della proprietà e quella delle obbligazioni in diversi libri dei loro trattati, in linea quindi con l'impostazione sostenuta dallo stesso Ferrini, Arndts e Windscheid avevano scelto ad ogni modo di adoperare l'intitolazione «Dei diritti reali», per il libro dedicato ai concetti del possesso, della proprietà, delle servitù, dell'enfiteusi e della superficie.⁷⁴ *In primis*, i pandettisti effettuavano una distinzione basilare tra i due grandi oggetti del diritto privato: i rapporti patrimoniali e quelli di famiglia, suddivisione che determinava anche la distinzione disciplinare principale all'interno della materia privatistica, ripartita in diritto patrimoniale e di famiglia. All'interno del primo erano individuabili ulteriori sottocategorie, comprendenti rispettivamente i rapporti giuridici sulle cose, cioè i diritti reali, e quelli tra persona e persona, i quali costituivano invece oggetto del diritto delle obbligazioni. Veniva poi considerato quale ulteriore diramazione del settore patrimoniale il diritto successorio, per il fatto che esso trattava pur sempre del destino del patrimonio di un defunto.⁷⁵

È interessante notare come la scansione adottata dal Windscheid nel *Lehrbuch* sia stata riproposta in maniera molto simile nel *BGB*, a testimonianza della profonda impronta lasciata dall'autorevole pandettista

⁷³ Vedi C. FERRINI, *Manuale di Pandette, Quarta edizione curata e integrata da Giuseppe Grosso*, cit., *Prefazione dell'autore*, pp. X-XI.

⁷⁴ Cfr. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts, Sechste Auflage*, cit., *Zweites Buch. Von den Rechten an Sachen*, p. 186; B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Drittes Buch. Das Sachenrecht*, p. 689; C. FERRINI, *Manuale di Pandette, Terza edizione riveduta*, cit., *Libro II. Teoria della proprietà e delle sue limitazioni*, p. 253. Possiamo cogliere l'influenza esercitata dal *Grundriss eines System des gemeinen Zivilrechts zum Behuf von Pandekten-Vorlesungen* di Georg Arnold Heise, opera pubblicata nel 1807, definita non a caso da Pugliese «vera cerniera fra la sistematica giusnaturalistica o razionalistica e quella dei pandettisti». Vedi G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, cit., p. 438.

⁷⁵ Si tratta di distinzioni le quali vengono ben esplicate dallo stesso Windscheid: vedi B., WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts, IX Auflage, Band I*, cit., *V Anordnung der Darstellung*, §13, p. 70.

sull'impianto codicistico tedesco, nonostante le critiche che in Germania avevano investito il «Primo Progetto». Esse avevano portato all'elaborazione del «progetto due», dal taglio significativamente più pratico, che andò quindi a costituire la base principale del *BGB*.⁷⁶

A livello strutturale, il Codice civile tedesco si differenziava dal *Lehrbuch* di Windscheid per il fatto di presentare un totale di cinque libri, anziché di sei, essendo contenuta l'intera «Parte generale» in un solo libro, oltre che per la scelta di postporre il libro sui Diritti reali a quello sulle Obbligazioni.⁷⁷ Secondo Ferrini, non poteva comunque negarsi che pure il

⁷⁶ Elaborato dalla *erste Kommission*, sull'onda dell'influsso ideale predominante esercitato da Windscheid e dal giudice Gottlieb Planck, il «Primo Progetto» era stato pubblicato nel 1888 unitamente a cinque grossi volumi di lavori preparatori, i *Motive*. I membri della prima Commissione non avevano fatto altro che sviluppare l'indirizzo conservatore già impresso dalla *Vorkommission*, nominata nel 1874 a seguito della legge Miquel-Lasker. Incaricata di fornire soprattutto indicazioni metodologiche sulla codificazione, la commissione preliminare aveva sconsigliato di procedere ad innovazioni e riforme, come pure di basarsi su di un determinato ordinamento giuridico già esistente, indicando invece come obiettivo l'armonizzazione del diritto civile applicato nei vari *Länder*. Una composizione formata esclusivamente da giuristi accomunava la *Vorkommission* alla prima commissione, incaricata di elaborare il primo vero e proprio progetto di codice civile tedesco. Tra i membri, capeggiati dal Presidente della Corte commerciale superiore del *Reich* Pape, si contavano infatti sette pratici (compreso l'eminente giudice Planck, in cui Wieacker individua il padre ideale del *BGB*, data la superiore esperienza nel settore della politica del diritto) e i tre accademici von Roth, von Mandry (qualificato come conoscitore del diritto patrimoniale familiare) e Windscheid, esponente illustre della *Pandektenwissenschaft*, il cui prestigio era stato accresciuto in particolar modo dalla pubblicazione del *Lehrbuch*. La violenta critica al «Primo Progetto» si concentrò in particolare sul suo carattere eccessivamente romanistico, non essendosi tenuto adeguato conto della tradizione tedesca e dei concetti di origine germanistica, nonché troppo dogmatico, essendosi badato più alla teoria che alla pratica, sacrificando invece le esigenze della vita ed i bisogni quotidiani dell'uomo comune. L'insuccesso dei primi lavori preparatori fu alla base della scelta di affiancare ai giuristi anche rappresentanti di altre categorie e professioni in qualità di membri della *zweite Kommission*, costituita nel 1890, della quale significativamente Windscheid non venne più chiamato a far parte. Vedi F. KRÄMER-DIETHARDT, voce *Bernhard Windscheid*, in NDI, XX, 1965, p. 1085; F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it. cit., pp. 178-179; F., STURM, *La formazione del BGB*, cit., pp. 56-59.

⁷⁷ Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Inhaltsverzeichnis*, pp. XIV-XX; ID., *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, unter vergleichender Darstellung des deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor Kipp, Band II*, Neudruck der ausgabe Frankfurt am Main 1906, Scientia Verlag, Aalen, 1963,

testo definitivo del *BGB* risentisse in modo cospicuo dell'influenza romanistica:

«Si può affermare anzi, senza timore, che chi non conosca il movimento romanistico di questo secolo in Germania non è in grado di capire interamente quella legislazione».⁷⁸

Proseguendo nello scorrere il manuale di Ferrini, troviamo, dopo il Libro terzo sulle obbligazioni, il *Diritto ereditario e la dottrina della donazione*, contenuti nel Libro quarto, e infine il quinto e ultimo libro, dedicato al *Diritto di famiglia e di tutela*.

Anche volendo fermarsi al dato puramente testuale, già dalla ricorrenza delle parole «teoria» e «dottrina» nelle intitolazioni dei singoli libri, emerge chiaramente lo sforzo di presentare un'opera a carattere scientifico-sistematico, ben diversamente da quanto aveva fatto ad esempio Luigi Sasso nelle sue *Pandette*.⁷⁹

Non a caso Pasquale Del Giudice, commemorando la scomparsa di Ferrini dalle colonne dell'«Archivio Giuridico», ravvisava nelle *Pandette* una grande evoluzione rispetto al primo manualetto di diritto privato romano dell'autore, pubblicato nel 1885.⁸⁰ Esso era stato seguito da una seconda edizione, migliorata e corretta, la quale era stata pubblicata nel 1898.⁸¹

In complesso, si può affermare dunque che tutta la precedente produzione privatistica del Ferrini, la quale spaziava dalle successioni ereditarie, i legati e i fedecommessi (argomenti privilegiati dallo studioso), alle obbligazioni e ai diversi tipi di contratti tipici (come ad esempio la società, la compravendita, il comodato), fosse andata infine felicemente a convergere nel *Manuale di Pandette*.⁸²

Inhaltsverzeichnis zum zweiten Band, pp. III-VIII; *Bürgerliches Gesetzbuch, Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis und einer Einführung von Universitätsprofessor Dr. Helmut Köhler*, 59., überarbeitete Auflage, Beck, München, 2007, *Inhaltsübersicht*, pp. 2-7.

⁷⁸ Vedi C. FERRINI, *Lotte antiche e recenti contro il diritto romano*, in P. CIAPESSONI, (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume quarto, Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, Fondazione Guglielmo Castelli, Hoepli, Milano, 1930, p. 428.

⁷⁹ Anche secondo Camponeschi, si tratta di un'«opera indirizzata all'Università». Vedi P. CAMPONESCHI, voce *Ferrini*, *Contardo*, cit., p. 191.

⁸⁰ Vedi P. DEL GIUDICE, *Contardo Ferrini*, cit., p. 159. Cfr. C. FERRINI, *Diritto romano*, (Man. Hoepli), Milano, 1885.

⁸¹ Vedi C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., p. 76.

⁸² Cfr. F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, cit., p. 38; A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., pp. 183-184, 189.

A tal proposito, possiamo sicuramente citare: il trattato *Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, pubblicato nel 1889; l'amplessima voce *Obbligazione*, realizzata da Ferrini assieme a Nicola De Crescenzo e pubblicata nel 1900 come prima parte del dodicesimo volume dell'«Enciclopedia giuridica italiana», inizialmente diretta da Pasquale Stanislao Mancini; gli scritti minori di diritto privato romano e moderno raccolti nei volumi terzo e quarto della raccolta *Opere di Contardo Ferrini*, curati rispettivamente da Emilio Albertario e Pietro Ciapessoni, ed editi nel 1929 e nel 1930.⁸³

Come pure confluirono nella produzione privatistica del Ferrini, che andò infine a sfociare nelle *Pandette*, la traduzione e l'annotazione di numerosi manuali dell'*Ausführliche Erläuterung der Pandekten* di Glück, che rendono lo studioso milanese uno dei più assidui partecipanti alla colossale operazione diretta da Serafini, Cogliolo e Fadda.⁸⁴

⁸³ Vedi C. FERRINI, *Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, cit.; N. DE CRESCENZO, C. FERRINI, «Enciclopedia giuridica italiana», *Esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione e della giurisprudenza nel Diritto Civile, Commerciale, Penale, Pubblico, Giudiziario, Costituzionale, Amministrativo, Internazionale, Ecclesiastico, Economico con riscontri di Storia del Diritto, di Diritto Romano e di Legislazione comparata*, già sotto la direzione di Pasquale Stanislao Mancini, *Volume XII - Parte I, Obbligazione*, Società editrice libraria, Milano, 1900; E. ALBERTARIO (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume terzo, Studi vari di diritto romano e moderno (sulle Obbligazioni, sul Negozio giuridico, sulle Presunzioni)*, Fondazione Guglielmo Castelli, Hoepli, Milano, 1929; P. CIAPESSONI (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume quarto, Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, cit. Pure Nicola De Crescenzo aveva approfondito i propri studi in Germania, alle Università di Leipzig e Heidelberg. In quest'ultima aveva avuto modo di seguire particolarmente il celebre pandettista Adolf Von Vangerow, alla fine degli anni Cinquanta dell'Ottocento. Vedi N. DE CRESCENZO, C. FERRINI, «Enciclopedia giuridica italiana», *Volume XII - Parte I, Obbligazione*, cit., p. 371.

⁸⁴ Di seguito si riportano i volumi della versione italiana del Commentario del Glück cui collaborò Ferrini. Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit.; ID., *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro II, Tradotto e annotato da G. De Marinis con note e aggiunte dei Professori C. Ferrini e F. Serafini*, Vallardi, Milano, 1888; ID., *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo*,

Ad ogni modo, Ferrini si dimostrava alquanto modesto nel voler definire il proprio *Manuale di Pandette* non già come «un trattato completo di diritto romano,» bensì come «uno schema di un corso universitario; una traccia». Esso sarebbe dovuto servire specialmente

«ai giovani, come ricordo delle notizie fondamentali, delle definizioni e delle regole precipue, dei testi di maggior rilievo e come indice delle controversie più importanti».⁸⁵

La difficoltà nel realizzare un testo adatto ai fini didattici era rinvenuta dal Ferrini soprattutto nella complessità di riportare fedelmente dalla cattedra tutti i diversi approcci alle fonti romane, apportati dai molteplici indirizzi. Essi costituivano il segno delle divisioni metodologiche all'interno della

Libro III, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell'Università di Messina, Vallardi, Milano, 1888; ID., Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Serie dei libri XXX-XXXII, Parte prima, continuazione del professore Carlo Ludovico Arndts. Traduzione e note del Professore Contardo Ferrini, Società Editrice Libreria, Milano, 1898; ID., Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Serie dei libri XXX-XXXII, Parte seconda, continuazione del professore Carlo Salkowski. Traduzione e note del Professore Contardo Ferrini, Società Editrice Libreria, Milano, 1901; ID., Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libri XXXVII-XXXVIII del Prof. Ugo Burckhard, Parte prima. Tradotta e annotata dall'Avvocato Contardo Ferrini, Professore all'Università di Pavia, Società Editrice Libreria, Milano, 1902; ID., Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libro XI, Tradotto e annotato da A. Castellari, C. Ferrini, C. Manenti, A. Ascoli, C. Fadda, Società Editrice Libreria, Milano, 1903; ID., Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libri XXXVII-XXXVIII, Parte quarta di B. Guglielmo Leist, Tradotta e annotata dai Professori C. Ferrini e S. Cugia, Società Editrice Libreria, Milano, 1905; ID., Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libro XIII, Tradotto e annotato dai Professori G. Pacchioni, G. Leoni, C. Fadda, L. Busatti, A. Ascoli, C. Ferrini, I. Cugusi, Società Editrice Libreria, Milano, 1906.

⁸⁵ Vedi C. FERRINI, *Manuale di Pandette, Quarta edizione curata e integrata da Giuseppe Grosso, Professore nell'Università di Torino, cit., Prefazione dell'autore, p. IX.*

romanistica, che caratterizzavano l'epoca di Ferrini. Per tale motivo, egli dichiarava di essersi limitato a riportare «la tendenza prevalente in Italia», tanto più che si trattava del medesimo approccio da lui condiviso sia come studioso che come insegnante. Peraltro, affermava di non aver mai ommesso di riferire la propria personale opinione, anche qualora in contrasto con quella prevalente.⁸⁶

Per le stesse ragioni di semplicità e di sintesi, confacenti ad un libro ad uso prettamente didattico, Ferrini aveva ritenuto opportuno non sovraccaricare l'opera di riferimenti al diritto moderno, nonostante i richiami a quest'ultimo non mancassero nelle sue lezioni orali. Mentre però in classe essi potevano venir adeguatamente calibrati a seconda della preparazione degli studenti, del contenuto degli altri insegnamenti, dell'intenzione di sottolineare particolarmente certi punti, non potendo farsi altrettanto pure nel testo, Ferrini aveva preferito evitare di trattare il diritto moderno nella propria opera. Delle due l'una: inserire osservazioni e raffronti meramente sporadici sarebbe stato inopportuno, mentre analizzare sistematicamente il diritto moderno avrebbe quasi raddoppiato il volume del lavoro. Infine, mancava allo stato un'elaborazione scientifica del diritto intermedio sufficientemente avviata, per poter far conto sui risultati sicuri da cui dipendeva l'analisi del diritto moderno.⁸⁷

Del resto, lo stesso stile espositivo scelto da Ferrini, il quale si era curato di collocare opportunamente nelle note i collegamenti alla storia, alle controversie esegetiche, alle interpolazioni, dava modo al lettore di aggiungere con facilità quanto avesse ritenuto mancante. Inoltre, il maestro aveva inteso fornire agli studenti «un saggio dei principali materiali di studio esistenti», riportando dunque non soltanto le fonti romane, ma anche la principale bibliografia, oltre che testimonianze delle iscrizioni e dei papiri.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, p. X. Secondo Antonio Mantello, la particolare attenzione prestata dal Ferrini alla necessità di sviluppare adeguatamente gli studi di diritto intermedio dimostrerebbe la peculiarità del profilo dello studioso milanese, al confronto con i modelli pandettistici del tempo. Vedi A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., pp. 192-193.

⁸⁸ Ferrini si dispiaceva di non aver potuto inserire gli opportuni riferimenti bibliografici ad alcune importanti opere italiane e straniere, che erano uscite da poco. Si trattava in particolare delle *Obbligazioni* di Scialoja, del «libro geniale e suggestivo» di Bonfante sul *Diritto romano*, delle *Lezioni* di Fadda (in particolare quelle «notevolissime» sul Diritto ereditario), della seconda edizione del *Labeo* di Pernice, nonché delle più recenti pubblicazioni di Manenti, Bertolini e Segrè. Vedi C. FERRINI, *Manuale di Pandette, Quarta edizione curata e integrata da Giuseppe Grosso, Professore nell'Università di Torino*, cit.,

Pertanto, il manuale costituiva uno schema di base, cui gli studenti avrebbero potuto agevolmente giustapporre i propri appunti, in modo da «integrare o rettificare l'esposizione del libro», rendendo così superflue le dispense litografate in circolazione.⁸⁹

Secondo Giuseppe Grosso, il quale rivedeva l'opera del maestro negli anni Cinquanta del Novecento, i corsi universitari di diritto romano non presentavano più le lacune scientifiche lamentate a suo tempo dal Ferrini, non venendo dunque più a mancare agli studenti «una ricca letteratura scientifica». Pertanto, un lavoro che prendesse direttamente in esame il diritto giustiniano, ma capace di fornire allo stesso tempo «una visione stereoscopica sulle prospettive storiche», quale si presentava l'opera di Ferrini, poteva allora giovare, più che agli studenti, a coloro che erano già giuristi, e in particolare ai «tecnici del diritto», desiderosi nondimeno di «conservare il contatto col diritto romano e colla storia».⁹⁰

Ad ogni modo, anche se le opere di Sasso e di Ferrini potevano accomunarsi per il fatto di presentare entrambe uno scopo dichiaratamente didattico, nondimeno il lavoro di Ferrini si distingueva nettamente da quello di Sasso, essendo riuscito l'autore a conferire allo stesso tempo un'elevata qualità scientifica al proprio lavoro. Pressoché la stessa caratteristica che si riscontrava nelle versioni italiane delle Pandette tedesche, la cui origine pure può essere individuata in un contesto di scuola, ma destinate a librarsi verso ambiti d'utilizzo ben più ampi.

Non bisogna però dimenticare che, rispetto a un Sasso, il quale aveva scritto negli anni Settanta dell'Ottocento, epoca in cui Serafini aveva iniziato a concepire il proprio disegno di divulgazione della Pandettistica tedesca, con Ferrini ci si trovava già ad una fase successiva di sviluppo della scienza giuridica italiana. In tal senso, oltre che per il suo contributo pandettistico, l'esame del percorso scientifico di Ferrini può rivelarsi particolarmente interessante pure per cogliere la perdurante influenza esercitata sugli allievi italiani dalla formazione in Germania presso i Pandettisti, nonostante i rivolgimenti di metodo negli studi romanistici.⁹¹

Prefazione dell'autore, p. XI.

⁸⁹ *Ibid.*, p. IX.

⁹⁰ Vedi G. GROSSO, *Prefazione alla quarta edizione*, cit., pp. VII-VIII.

⁹¹ A tal proposito, Luigi Ferrajoli ha considerato il contributo di Ferrini, insieme a quello di Bonfante, come determinante per realizzare una proficua «saldatura tra la vocazione attualizzante del diritto romano propria della pandettistica e fedeltà al diritto positivo». Vedi L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 19. Cfr. P. DEL GIUDICE,

Ad ogni modo, ciò che più si rivela interessante ai nostri fini è il parere espresso da Ferrini in materia di codificazione civile italiana, soprattutto per percepire i riflessi della formazione pandettistica da lui ricevuta sulle riflessioni inerenti il diritto positivo italiano.

Ferrini trovava più conformi alle proprie vedute le soluzioni enucleate nel «Primo Progetto» di codice civile tedesco, al quale aveva lavorato soprattutto Bernhard Windscheid, addirittura rispetto a quelle contenute nel Codice italiano del 1865.⁹² Infatti, quest'ultimo incappava frequentemente in quel «troppo lodato giurista che fu il Pothier», che da lui stesso era stato qualificato, in tono nettamente spregiativo, «Gaio francese».⁹³

Diverso fu però l'atteggiamento dimostrato da Ferrini nei confronti del testo del *BGB*, entrato effettivamente in vigore nel 1900. Infatti, ai suoi occhi, esso rappresentava un passo indietro, perché aveva finito per accogliere alcune soluzioni suggerite dalla Germanistica.⁹⁴ Parecchie di esse, introdotte nel *BGB* come pretese innovazioni germanistiche, non parevano molto felici al Ferrini, poiché in certi casi poteva rivelarsi rischioso abbandonare i sicuri principi tracciati dal diritto romano, «non a capriccio, ma per la chiara visione delle cose confortata dalla diuturna esperienza». Senza contare che spesso, pur credendo di aver operato una grande riforma e di essersi allontanati dalle soluzioni romanistiche, non si faceva altro che riprodurre, inconsapevolmente, il diritto romano.⁹⁵

Ferrini menzionava, a titolo esemplificativo, la regola della validità del contratto a favore di un terzo e il contegno dell'ordinato padre di famiglia come criterio della diligenza. La prima regola era comunemente ritenuta d'origine germanica: a ben vedere però, essa mal si prestava ad essere contemplata dal diritto germanico, non essendo in questo neppure presente

Contardo Ferrini, cit., p. 159. Secondo Antonio Mantello, peculiarità del Ferrini consisterebbe proprio nell'aver operato «una forte strumentalizzazione» dell'interpolazionismo, allora emergente, «per le esigenze dommatico-sistematiche». Vedi A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., p. 177.

⁹² Vedi C. FERRINI, *Lotte antiche e recenti contro il diritto romano*, cit., p. 427. Il «Primo Progetto» era stato ironicamente definito «piccolo Windscheid», a causa della decisiva influenza esercitata dal grande pandettista sia sullo spirito che sulla forma, che lo faceva sembrare una sorta di *Lehrbuch* ridotto in articoli.

⁹³ Vedi C. FERRINI, *Appunti sulla specificazione secondo il Codice civile italiano*, in P. CIAPESSONI, (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume quarto, Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, cit., p. 116.

⁹⁴ Vedi F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, cit., pp. 33-49.

⁹⁵ Vedi C. FERRINI, *Lotte antiche e recenti contro il diritto romano*, cit., p. 428.

una netta idea di contratto. Il problema risiedeva nell'eccesso di formalismo dei romanisti, i quali non erano stati abbastanza accorti nel comprendere la necessità di riconoscere e regolare opportunamente i nuovi istituti, espressione della regola della validità del contratto a favore di terzo, di cui ormai la vita moderna non poteva più fare a meno. Infatti, essi potevano consistere nell'iscrizione in una cassa pensioni a favore della vedova, come pure nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. Era quindi venuta a formarsi l'opinione per cui fosse necessario richiamarsi allo «spirito del diritto germanico» per disciplinare questi nuovi casi e «salvare l'umanità dagli artigli del diritto romano».⁹⁶

Qualcosa di simile era avvenuto per il criterio del *bonus paterfamilias*. L'Art. 144 del «Primo Progetto» del *BGB* era stato fortemente criticato in Germania per aver riprodotto il principio romanistico, il quale non era ritenuto conforme alle moderne idee tedesche. Elevando a tipo ideale un soggetto «ammogliato e padre», «tutto intento a conservare e a migliorare il suo patrimonio», non si tenevano in adeguato conto vuoi le esigenze della metà femminile del mondo, vuoi quelle delle classi più disagiate, o ancora quelle delle grandi aziende. Pertanto, nel testo definitivo del *BGB* si era preferito sostituire il criterio del *bonus paterfamilias*, per appellarsi alla cura «che si richiede da un uomo ordinato fornito di capacità per quel negozio». In realtà, come aveva sottolineato lo stesso Gottlieb Planck, si era fatto davvero molto rumore per nulla: sforzandosi di abbandonare la terminologia romanistica, i redattori del testo definitivo del *BGB* non si erano poi discostati, in buona sostanza, dall'essenza del principio romanistico. Infatti, era già implicitamente pacifico in quest'ultimo che il *paterfamilias* dovesse misurare le proprie cure ed energie in rapporto all'importanza e alle conseguenze del caso di specie, essendo il buon padre di famiglia «un tipo vivo», in grado di adattare la propria opera alle circostanze, e non già procedendo esso «con rigidi criteri prestabiliti». Semmai, come era stato notato opportunamente da Fadda, la formula alternativa adottata nel *BGB* poneva problemi che la tradizionale regola romana permetteva di evitare. La cura dell'uomo ordinato era richiesta dalle «idee correnti», dall'«opinione generale», o piuttosto «da esigenze di ordine più elevato e astratto»? Allora era forse preferibile, in ultima analisi, la formula romanistica: «*quam diligens paterfamilias praestare solet*».⁹⁷

Ferrini aveva avuto modo di esporre queste considerazioni in una

⁹⁶ *Ibid.*, pp. 428-431.

⁹⁷ *Ibid.*, pp. 431-433.

conferenza tenuta il 3 marzo 1901 alla «Società italiana dei giuristi e degli economisti» (di cui era socio), dal titolo *Lotte antiche e recenti contro il diritto romano*. Pur senza indulgere in eccessi celebrativi, che non si confacevano al suo stile di serio studioso, Ferrini non aveva saputo esimersi dall'esprimere, in tale occasione, tutti i timori della romanistica contemporanea, nel vedere il diritto romano «cassato anche dall'unica nazione che ancora lo teneva in vigore».⁹⁸

Lo studioso milanese si rifaceva alle ammonizioni che erano state espresse dagli stessi pandettisti tedeschi, in particolare da Ferdinand Regelsberger, «giureconsulto veramente moderno», il quale aveva preso parte ai lavori del *BGB*.⁹⁹ Temendo che il definitivo abbandono del diritto romano potesse cagionare «il precipizio e la rovina della giurisprudenza in Germania», Regelsberger aveva esortato i civilisti tedeschi a non innovare troppo, nel procedere alla codificazione unitaria tedesca. Il *Leitmotiv* era sempre quello savignyano della continuità nello sviluppo del diritto: la codificazione, alla stregua di un radicale intervento chirurgico, tagliava inevitabilmente anche la parte sana dell'essere giuridico. Poiché il diritto privato romano aveva potuto evolversi così sontuosamente in Germania proprio grazie alla continuità del suo sviluppo, il nuovo Codice non avrebbe dovuto troncargli del tutto con la tradizione romanistica, bensì innestarsi nel suo sicuro tracciato.

Altrimenti, la negligenza dello studio del diritto romano non sarebbe rimasta senza castigo: conseguenza peggiore, sinistramente evocata dal Regelsberger, sarebbe stata la mancanza di maestri, capaci di «guidare a salute» gli studiosi del diritto in Germania.¹⁰⁰ Ecco dunque emergere, ancora una volta, il collegamento con il valore formativo degli studi romanistici, cui si appellavano i Pandettisti dalla Germania all'Italia, accomunati dal timore di veder declassata la loro materia di studio. In tal modo, anche il Ferrini dimostrava di essere pur sempre pienamente figlio del suo tempo, «immerso

⁹⁸ Il testo del contributo fu pubblicato in opuscolo come *Bollettino* n. 6 della «Società», oltre che nella *Piccola biblioteca del «Monitore dei Tribunali»*, n. 54 (Società Editrice Libreria, Milano, 1901). Esso è rinvenibile pure in P. CIAPESSONI, (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume quarto, Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, cit., pp. 413-435.

⁹⁹ Ferdinand Regelsberger nacque a Gunzenhausen il 10 settembre 1831 e morì a Göttingen il 28 febbraio 1911. Laureatosi ad Erlangen, insegnò a Zurigo, Gießen, Würzburg, Breslau e infine a Göttingen, dal 1884, dove compose la sua più celebre opera: le *Pandekten* (1893). Per maggiori ragguagli bio-bibliografici, vedi K. RIESENHUBER, voce *Regelsberger, Aloys Ferdinand Friedrich Waldemar*, in *NDB*, 21, (2003), pp. 257-258.

¹⁰⁰ Vedi C. FERRINI, *Lotte antiche e recenti contro il diritto romano*, pp. 434-435.

nella Pandettistica», e concludeva la propria esposizione auspicando che le fonti romanistiche continuassero a venir studiate «con puri intenti dottrinali» anche in Germania.¹⁰¹

La formazione di stampo dogmatico-pandettistico era già stata difesa da Ferrini anche in occasione della riforma universitaria del 1898, a proposito dell'opportunità di indirizzare la Facoltà di giurisprudenza in modo confacente non soltanto alle esigenze dell'alta cultura, ma anche e soprattutto agli scopi professionali. Secondo Ferrini, erano proprio quest'ultimi a rendere doveroso l'approfondimento teorico nelle Facoltà di giurisprudenza: infatti, il pratico «guidato da sufficiente lume di dottrina», era poi in grado di imparare più facilmente l'uso diretto dei mezzi tecnici. Non a caso, gli errori dei magistrati e degli avvocati, che derivavano da inesperienza della procedura o ignoranza materiale delle disposizioni legislative, avrebbero potuto essere evitati più facilmente grazie ad «una vera nozione scientifica degli istituti»: gli studenti di diritto avrebbero potuto conseguirla solamente grazie allo studio della loro evoluzione storica e costruzione dogmatica.¹⁰²

3. Salvatore Riccobono e la “recezione inversa”

Tra i profili dei nuovi romanisti italiani, formati in Germania alla scuola dei pandettisti, e in grado poi di porsi su di un livello di parità con coloro che un tempo erano stati i loro stessi maestri, vi fu sicuramente pure Salvatore Riccobono.

Dopo aver conseguito la laurea a Palermo nel 1889, discutendo una tesi sull'istituto del possesso, ma prima del fatidico incontro con Vittorio Scialoja, che lo avrebbe in breve tempo condotto alla cattedra all'Università di Camerino, Riccobono era rimasto ininterrottamente in Germania per quattro anni, per perfezionare gli studi giuridici. Il giurista siciliano aveva seguito il lungimirante consiglio di Giuseppe Gugino, suo professore di Diritto romano

¹⁰¹ Vedi *Ibid.*, p. 435. Cfr. C. PELLEGRINI, *Contardo Ferrini*, cit., pp. 79-80; F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, cit., p. 38; D. MANTOVANI, *Prefazione*, pp. IX-X.

¹⁰² *Ibid.*, p. X. Nell'ambito della successiva generazione di romanisti italiani, il *BGB* era stato salutato invece positivamente dal Riccobono. Infatti, secondo lo studioso il Codice civile tedesco risultava, in ultima analisi, strutturato nei termini concepiti dal Windscheid, che stimava particolarmente per la formidabile padronanza delle fonti. Per tale motivo, il *BGB* poteva dirsi pur sempre «caratterizzato da una forte impronta romanistica». Vedi U. BARTOCCI, *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli studia humanitatis*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 83.

a Palermo, il quale in gioventù era rimasto tre anni in Germania per approfondire gli studi romanistici, mandatovi dallo stesso governo italiano.¹⁰³

Il *Trattato storico della procedura civile romana* di Gugino, edito a Palermo nel 1873, ma compilato durante il soggiorno tedesco e dedicato a Karl Georg Bruns, era stato notato e giudicato positivamente in Germania da Heinrich Dernburg, nonostante la critica italiana non si fosse espressa benevolmente.¹⁰⁴ Ciò assume rilevanza soprattutto laddove si consideri la precocità dell'opera di Gugino, pubblicata in un momento nel quale la letteratura giuridica italiana generalmente non suscitava ancora grande interesse all'estero, e tanto meno in Germania.¹⁰⁵

A sua volta Riccobono aveva potuto lungamente frequentare le lezioni dello stesso Dernburg, nonché dei maestri Ernst Eck, Lewin Goldschmidt, Alfred Pernice, Otto Lenel, Otto Gradewitz e Bernhard Windscheid, nelle Università di Monaco di Baviera, Lipsia, Berlino e Strasburgo.¹⁰⁶ Lo studio

¹⁰³ Vedi G. GUGINO, *Trattato storico della procedura civile romana*, L. Pedone Lauriel, Palermo, 1873, *Introduzione*. Cfr. M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 25, (1997), p. 591.

¹⁰⁴ Nella dedica al Bruns, Gugino si professava suo «discepolo e amico». Vedi *Ibid.*, p. 592.

¹⁰⁵ Vedi *Ibid.*, p. 607.

¹⁰⁶ Vedi V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., p. IX; F. WIEACKER, *In memoriam. Salvatore Riccobono*, in ZRG, Rom. Abt., 76, (1959), p. 678; M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., pp. 592-593; S. RICCOBONO JR., *Salvatore accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, in «Rassegna Siciliana di Storia e Cultura», N. 13, (2001), <http://www.isspe.it/rassegna-siciliana/99-salvatore-riccobono-accademico-ditalia-nella-testimonianza-del-nipote-di-salvatore-riccobono-jr.html>, (consultato in data 22.05.2013); R. ORTU, *Salvatore Riccobono. Professore di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dal 1897 al 1898*, cit., pp. 28-29. Secondo Wieacker, i maestri che più avevano influenzato Riccobono erano stati Windscheid a Lepizig, unitamente a Lenel e Gradenwitz a Strasburgo. Soprattutto i primi due avevano trasmesso direttamente i propri tratti caratteristici al giurista siciliano. Vedi F. WIEACKER, *In memoriam. Salvatore Riccobono*, cit., pp. 678-679. Riccobono era stato così in grado di combinare naturalmente, sin dalla prima produzione scientifica, la storia dei dogmi con la critica testuale, collegamento che aveva trovato il suo apogeo nei corposi lavori sulla *Traditio ficta* e la *Stipulatio*. Vedi S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, in ZRG, Rom. Abt., 33, (1912), pp. 259-304; ID., *Traditio ficta*, [Fortsetzung von Bd. XXXIII S. 259sq.], in ZRG, Rom. Abt., 34, (1913), pp. 159-255; ID., *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano*, in ZRG, Rom. Abt., 35, (1914), pp. 214-305; ID., *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano*, [Fortsetzung von Band XXXV p. 214 und Schluß], in ZRG, Rom. Abt., 43, (1922), pp. 262-397.

nelle migliori università tedesche, protrattosi ininterrottamente per quattro anni, lasciò un'impronta indelebile nella formazione del Riccobono, al punto da spingerlo a definire la Germania «la sua seconda patria».¹⁰⁷

Soprattutto l'insegnamento di Windscheid, di cui poté seguire il corso di Pandette all'Università di Leipzig nell'anno accademico 1890-1891, incoraggiò in maniera determinante i futuri successi accademici del Riccobono.¹⁰⁸ Quest'ultimo non era stato certo il primo giovane allievo italiano formato dal Windscheid: in particolare, l'aveva preceduto Paolo Emilio Bensa, il quale aveva pure seguito, subito dopo la laurea, i corsi tenuti dal maestro pandettista a Leipzig.¹⁰⁹

Un ulteriore punto di contatto accomuna il percorso del ligure Bensa e quello del siciliano Riccobono: la presenza di una continuità familiare nei contatti con il mondo della scienza giuridica germanofona.¹¹⁰ Nel caso di Bensa, il padre Maurizio aveva già collaborato e intrattenuto scambi epistolari con Mittermaier ben prima della sua nascita.¹¹¹ Per quanto riguarda invece il giurista siciliano, il nipote Salvatore Riccobono jr. avrebbe dimostrato di seguire le orme dello zio, andando a perfezionarsi a Monaco di Baviera tra il 1933 e il 1935, presso l'Istituto di Papirologia diretto da Leopold Wenger.¹¹²

¹⁰⁷ Vedi S. RICCOBONO JR., *Salvatore accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, cit.

¹⁰⁸ Vedi *Ibid.*; R. ORTU, *Salvatore Riccobono. Professore di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dal 1897 al 1898*, cit., p. 28.

¹⁰⁹ Gli attestati dell'immatricolazione di Bensa e delle lezioni da lui seguite sono conservati nell'archivio dell'Università di Leipzig.

¹¹⁰ Pertanto, i Bensa e i Riccobono avrebbero potuto godere di un'agevolazione in più per lo studio in Germania, oltre ai contatti già sussistenti tra l'Accademia italiana e quella tedesca: una trasmissione di legami con la scienza giuridica tedesca di generazione in generazione.

¹¹¹ La corrispondenza di Maurizio Bensa con Mittermaier consta di due missive indirizzate dal primo al secondo, che ho potuto rinvenire nel *Nachlaß Carl Joseph Anton Mittermaier* di Heidelberg. Sul punto si rimanda al cap. V.

¹¹² Salvatore Riccobono jr. nacque a Palermo il 13 settembre 1910, e ivi morì il 13 giugno 2005. Il suo contributo si distinse in diverse discipline romanistiche e storiche: oltre a Diritto pubblico romano, Istituzioni di diritto romano, Egesi delle fonti del diritto romano, insegnò pure Storia romana, Storia antica, Storia del diritto italiano, Storia dei trattati, Storia economica e Papirologia giuridica. Per maggiori dettagli biografici, come pure per un elenco delle principali pubblicazioni di Riccobono jr., vedi P. CERAMI, *Salvatore Riccobono (1910-2005)*, in «Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico», LV, (2004-2005), pp. 369-371; G. PURPURA, *Ricordo di Salvatore Riccobono jr. (1910-2005)*, in «Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)», 51, 2006, (pubbl. 2007), pp. 4ss; consultabile

Tra tutti i suoi allievi, Windscheid aveva notato una speciale preparazione proprio in Riccobono, al quale aveva rilasciato un attestato, in cui egli stesso «dichiarava di non avere mai incontrato durante la sua lunga esperienza universitaria un giovane così attento, capace come il Dr. Riccobono», di cui prevedeva «la luminosa carriera scientifica».¹¹³ Parole “profetiche”: al rientro del Riccobono in Italia, nel 1893, seguì infatti il “provvidenziale” incontro con Scialoja, di cui il giovane studioso iniziò a frequentare le lezioni.

Nel 1895, subito dopo la pubblicazione dei suoi primi lavori scientifici, il Riccobono conseguiva la libera docenza all’Università di Parma, cui seguiva, subito dopo, la nomina alla cattedra di Diritto romano dell’Università di Camerino, in qualità di professore.¹¹⁴

Nel febbraio 1897, il giurista siciliano prendeva servizio presso l’Università di Sassari, dove era stato nominato, con decreto reale del 21 gennaio dello stesso anno, professore ordinario di Diritto romano, cattedra rimasta vacante dopo la scomparsa di Salvatore Virdis Prosperi.¹¹⁵ Il

anche *online*: <http://www.archaeogate.org/iura/article/558/1/ricordo-di-salvatore-riccobono-jr-1910-2005-di-gianfran.html> (consultato in data 28.05.2013); ID., voce *Riccobono Salvatore jr.*, in DBGI, II, (2013), p. 1684. L’influenza di Wenger sarebbe stata determinante soprattutto per l’elaborazione della categoria concettuale di «antike Rechtsgeschichte», una «storia unitaria o generale dei diritti antichi», basata sulle testimonianze papiracee ed epigrafiche. Vedi U. BARTOCCI, *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli studia humanitatis*, cit., pp. 86-87. Cfr. L. WENGER, *Der heutige Stand der römischen Rechtswissenschaft. Erreichtes und Erstrebtes, Erw. Abdr. der beim Antritt des Wiener Lehramtes am 3.11.1926 gehaltenen Rede*, Beck, München, 1927.

¹¹³ L’attestato era rilasciato al Riccobono dal Windscheid in data 31 luglio 1891, molto probabilmente al termine delle lezioni del corso di Pandette frequentato dal giovane giurista. Vedi S. RICCOBONO JR., *Salvatore accademico d’Italia nella testimonianza del nipote*, cit.

¹¹⁴ Vedi R. ORTU, *Salvatore Riccobono. Professore di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dal 1897 al 1898*, cit., p. 29. L’elenco dei primi lavori scientifici del Riccobono, pubblicati tra il 1893 e il 1895, si ritrova in ID., *Salvatore Riccobono nell’Università di Sassari*, in «Diritto @ Storia. Nuova serie. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», cit., nt. 5. Invece, nel corpo del testo può rinvenirsi una disamina specificamente concentrata sui lavori pubblicati nel biennio 1897-1898, dunque presumibilmente ideati nel periodo sassarese. Un elenco generale degli scritti del Riccobono, in ordine cronologico e comprendente monografie, discorsi, recensioni, necrologie e corsi universitari, si ritrova infine in C. SANFILIPPO, *In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 – 6-4-1958)*, in «Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico», IX, 1, (1958), pp. 126-133.

¹¹⁵ Virdis Prosperi era stato pure membro dei Consigli provinciale e comunale nei

riconoscimento giungeva dopo che Salvatore Riccobono era stato già ritenuto, il 23 ottobre 1896, pienamente meritevole di essere nominato in qualità di ordinario, in *ex aequo* con Emilio Costa, anch'egli professore straordinario.¹¹⁶ Nel valutare la preparazione di Riccobono, gli esaminatori avevano attribuito particolare importanza, oltre alla sua particolare predisposizione alla critica delle fonti e all'esegesi, agli studi da lui compiuti «sotto la guida dei principali maestri in Germania».¹¹⁷

La Commissione esaminatrice era presieduta da Filippo Serafini e, significativamente, era composta da colleghi romanisti che stavano tutti in qualche modo affiancando quest'ultimo nelle imprese di traduzione delle *Pandekten* di Arndts (Giuseppe Brini, Muzio Pampaloni e Carlo Fadda) e di Glück (Fadda e Contardo Ferrini).¹¹⁸ Il primo posto era stato attribuito a Gino Segrè, il quale era già ordinario di Pandette all'Università di Cagliari.¹¹⁹ Presumibilmente decisivo poteva esser stato il contributo di Segrè alla versione italiana del Commentario del Glück, ferma restando l'impossibilità di

primi anni Sessanta. Simboleggiava pertanto la figura tipica di professore di discipline giuridiche sassarese, diviso tra l'impegno accademico e quello nell'amministrazione e nella politica locale, in un proficuo sodalizio tra università e *élite* borghese, che era andato ancor più accentuandosi in resistenza alla legge Casati, la quale nel 1859 aveva stabilito la soppressione dell'università turriniana, considerata ateneo minore. Ad ogni modo, essa era stata subito dopo scongiurata dall'emanazione di un'«apposita legge di congelamento», emanata il 5 luglio 1860, la quale abrogava gli articoli della Casati che sopprimevano l'Università di Sassari. Vedi A. FERRARESI, *Le Università dall'età francese all'Unità*, cit., p. 249; G. FOIS, *Dall'Unità alla caduta del fascismo*, in A. MATTONE (cur.), *Storia dell'Università di Sassari, Volume primo*, cit., p. 113; M. MORETTI, I. PORCIANI, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, cit., p. 327.

¹¹⁶ Vedi *Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari*, in MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, «Bollettino Ufficiale», a. XXV, Vol. I, n. 8, 24 febbraio 1898, pp. 325-328. Cfr. R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, cit.

¹¹⁷ Vedi: *Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari*, cit., p. 326. Cfr. R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, cit.

¹¹⁸ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifiuta con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, p. 10. Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 489-490.

¹¹⁹ Vedi R. ORTU, *Salvatore Riccobono. Professore di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dal 1897 al 1898*, cit., p. 29.

esprimersi con assoluta certezza al riguardo.¹²⁰

Ad ogni modo, la stessa Commissione esaminatrice disponeva nella *Relazione* che venisse «chiamato ad occupare la cattedra uno dei due concorrenti collocati *ex aequo*», nella «prevedibile ipotesi» di rifiuto dell'incarico da parte di Segrè, il quale era evidentemente presagito.¹²¹

Già l'anno accademico seguente, Riccobono preferì però riavvicinarsi alla terra natale, optando per il trasferimento a Palermo, dove rimase alla cattedra di Istituzioni di diritto romano per oltre trent'anni, coltivando un folto vivaio di allievi e ponendo mano alla maggior parte delle proprie opere.¹²²

Prima del trasferimento in Sicilia, Riccobono veniva però invitato a pronunciarsi circa la carriera scientifica dello studioso che aveva presentato

¹²⁰ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro VI, Tradotto e annotato dai Professori A. Ascoli, P. Bonfante, G. Segrè, Vallardi, Milano, 1888.*

¹²¹ Vedi *Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari*, cit., p. 328.

¹²² Nel capoluogo siciliano, Riccobono si distinse pure per l'aver rivestito diversi pubblici uffici: fu Rettore dal 1908 al 1911, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1921 al 1931, Pro-Sindaco di Palermo negli anni 1917-1918, e Presidente della Provincia di Palermo dal 1928 al 1929. Inoltre, a testimonianza del profondo amore del Riccobono per la campagna, che l'avrebbe accompagnato per tutta la vita assieme a quello per lo studio, nel settembre 1918 Riccobono partecipò al Congresso Agrario Siciliano. Esso ebbe per tema «la colonizzazione interna della Sicilia e la viabilità rurale», e vi prese parte pure Luigi Sturzo. Sempre nel medesimo giro d'anni, Riccobono si distinse pure per i riconoscimenti tributatigli dal mondo di *Common Law*. Dopo aver tenuto un corso di conferenze all'Università di Londra e una lezione all'Università di Oxford, fu decorato da quest'ultima con il titolo di *Doctor honoris causa of Civil Law* nel maggio 1924. Fu proclamato dottore *honoris causa* pure a Wilno, nel 1932, e a Göttingen, nel 1937. Inoltre, a seguito di un corso di lezioni di Egesi da lui tenute a Washington nell'anno accademico 1928-1929, su invito della *Catholic University of America*, Riccobono fu nominato *Magister ad vitam*, fu istituito in suo onore il *Riccobono Seminar of Roman Law*, e fu fondata la rivista «Seminar». Vedi V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., p. VIII; F. WIEACKER, *In memoriam. Salvatore Riccobono*, cit., p. 678; S. RICCOBONO JR., *Un manoscritto inedito di Salvatore Riccobono: le lezioni tenute a Oxford e Londra nel 1924*, in «Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico», XXIX, (1978), pp. 9-16; M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., p. 594; S. RICCOBONO JR., *Salvatore accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, cit.; R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, cit. Principali allievi italiani del Riccobono furono Biondo Biondi, Lauro Chiazzese, Andrea Guarnieri-Citati, Filippo Messina-Vitrano, Riccardo Orestano e Cesare Sanfilippo. Vedi B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., pp. 308-309; M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., p. 594.

richiesta per succedergli a Sassari: il romanista Carlo Arnò, libero docente di Diritto romano presso l'Università di Torino.¹²³

Scorrendo l'intervento del Riccobono, e confrontandolo con la *Relazione* della commissione esaminatrice del concorso cui lui stesso aveva preso parte l'anno prima, ciò che appare davvero significativo è il valore attribuito al perfezionamento degli studi giuridici in Germania, ritenuto «ben rilevante garanzia della seria preparazione» negli studi romanistici dei candidati. Infatti, Riccobono considerava i meriti di Arnò già presunti, per il semplice fatto di aver egli compiuto studi di perfezionamento sia nelle università del Regno, sia in Germania. Il valore del candidato risultava comunque ulteriormente confermato dagli ultimi lavori che aveva prodotto. A conferma dell'attendibilità della valutazione del Riccobono, la domanda di Arnò fu accolta all'unanimità dalla Facoltà giuridica sassarese, la quale procedeva dunque ad affidargli l'incarico dell'insegnamento di Diritto romano per l'anno accademico 1897-1898.¹²⁴ Essere riusciti ad approfondire gli studi giuridici alla scuola dei maestri tedeschi, dopo averli già brillantemente superati in Italia, costituiva dunque un titolo preferenziale, in particolare per

¹²³ Vedi R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, cit.

¹²⁴ Vedi *Registro delle deliberazioni, con solo intervento dei professori ordinari, della Facoltà di Giurisprudenza, 1880-1907*, in «Archivio Storico dell'Università di Sassari», 35, IV, pp. 28-29. Cfr. R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, cit. In realtà, al di là dell'entusiastico accoglimento della domanda dell'Arnò, bisogna rilevare come la sua effettiva presa in servizio a Sassari rimanga incerta. Si rintracciano infatti pareri contrastanti circa l'identità del docente che tenne effettivamente il corso di Diritto romano all'università turriniana per l'anno accademico 1897-1898. Secondo Giuseppina Fois, fu Flaminio Mancaleoni a reggere la supplenza di Diritto romano sin dal 1897-1898. Vedi G. FOIS, *Flaminio Mancaleoni professore e rettore nell'Università di Sassari*, in «Diritto @ Storia. Nuova serie. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», N. 1, Maggio 2002, <http://www.dirittoestoria.it/memorie/Testi%20delle%20Comunicazioni/Giuseppina%20Fois.htm> (consultato in data 27.05.2013). Il contributo è stato in seguito pubblicato, in versione abbreviata, con il titolo: *Flaminio Mancaleoni*, in A. MATTONE (cur.), *Storia dell'Università di Sassari*, Volume secondo, cit., pp. 96-97. È opportuno segnalare incidentalmente il contributo del Mancaleoni alla versione italiana del Glück, della quale redasse il Titolo II, *De nautico foenere*, collocato nel Libro XXII. Ai titoli ulteriori del tomo lavorarono Silvio Perozzi, Luigi Gianturco e Luigi Ferrara. Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libro XXII, Tradotto e annotato dai Professori S. Perozzi, F. Mancaleoni, L. Gianturco, L. Ferrara*, Società Editrice Libreria, Milano, 1906, *Titolo II, De nautico foenere*, pp. 127-205.

gli aspiranti alla carriera accademica.

Fu sempre nell'Ateneo palermitano che Riccobono promosse, nel 1909, il suo rinomato *Seminario giuridico*. Sulla scia del successo riscosso già negli ultimi decenni dell'Ottocento da tali iniziative didattiche, a cominciare dal *Seminario* pisano di Serafini, il laboratorio di Riccobono intendeva promuovere il lavoro di ricerca di studenti e laureati, che sentissero l'esigenza di perfezionare la propria preparazione universitaria, in particolare addentrandosi «nella conoscenza dei metodi di ricerca e dell'uso delle fonti».¹²⁵ Le esercitazioni di Egesi del Riccobono rappresentarono effettivamente

«per trentacinque anni una fucina d'idee e di lavori, un vivaio sempre rinnovatesi di discepoli, italiani e stranieri, un campo magnetico che attrasse anche celebrati Maestri, fra i quali – indimenticabili – il Koschaker e il Gradenwitz».¹²⁶

Inizialmente concepite come seminario, le esercitazioni esegetiche del Riccobono costituirono il primo passo verso l'inaugurazione di un vero e proprio Istituto di diritto romano, il quale fu infine assorbito nel Dipartimento di Storia del diritto, nel 1989.¹²⁷

¹²⁵ Vedi R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, cit.

¹²⁶ Vedi C. SANFILIPPO, *In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 – 6-4-1958)*, cit., p. 125. A Gradenwitz e Koschaker vanno aggiunti Otto Lenel, Paul Vinogradoff e un giovane Franz Wieacker, i quali pure soggiornarono a Palermo per ascoltare Riccobono. Vedi M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., p. 594. Tanta era l'ammirazione che il Koschaker riponeva nel Riccobono, da indurlo a dedicare il suo capolavoro *L'Europa e il diritto romano* a «Salvatore Riccobono, infaticabile pioniere per lo studio del Diritto romano, nonché Amico»: vedi P. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, (trad. A. Biscardi), Sansoni, Firenze, 1962. Cfr. U. BARTOCCI, *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli studia humanitatis*, cit., p. 62. Riccobono rispose due anni più tardi, ringraziandolo per quella che considerava la «più alta onorificenza» della propria carriera scientifica: vedi S. RICCOBONO, *Lineamenti della Storia delle Fonti e del Diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 130. Riccobono difese coraggiosamente l'esperienza giuridica romana contro l'interpretazione della Germania alleata, strumentale alla propaganda nazionalsocialista, che etichettava il diritto romano come «modello dell'individualismo e dell'egoismo». Di più: il giurista siciliano evitò pure di cadere nel consueto riferimento alla presunta continuità tra esperienza romana e regime fascista, funzionale in molti romanisti italiani alla mera esaltazione o giustificazione della politica nazionale, con ciò prendendo dunque coraggiosamente le distanze anche da quest'ultima. Vedi U. BARTOCCI, *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli studia humanitatis*, cit., pp. 75-80.

¹²⁷ *Ibid.*

L'attrazione esercitata dal Seminario del Riccobono non solo sugli studenti, ma anche su grandi studiosi stranieri, è di certo indicativa del successo di cui il professore siciliano godette su scala internazionale. Com'è ben noto, egli rappresentava allora un mito vivente non solo per i romanisti italiani, ma anche per i cultori del diritto romano all'estero. Significativamente, Arangio-Ruiz affermava:

«dalla Germania alla Francia e all'Inghilterra, e dall'America del Nord all'Africa del sud, il nome di Salvatore Riccobono è stato per almeno vent'anni il più rispettato, e insieme il più popolare».¹²⁸

Più estesamente però, il grande successo del Seminario palermitano anche tra i maggiori esponenti della dottrina tedesca era sintomatico del processo di "recezione inversa" che stava allora avvenendo. Le traduzioni italiane della Pandettistica, realizzate tra Otto e Novecento grazie alla sinergica collaborazione di maestri pandettisti e allievi italiani (si pensi ad Arndts e Serafini, come pure a Windscheid e Bensa) avevano senz'altro contribuito al dialogo tra le dottrine straniere. Inizialmente tale scambio era avvenuto su di un livello impari, essendo sorto negli studiosi italiani l'interesse per la divulgazione delle opere dei pandettisti tedeschi proprio per adeguare la preparazione dei connazionali ai più elevati e prestigiosi *standards* accademici europei, quali erano quelli tedeschi. Ad ogni modo, progressivamente gli allievi avevano dimostrato di saper eguagliare, e a volte addirittura di superare, i loro stessi maestri pandettisti, come dimostra la carica di originalità impressa in alcune traduzioni.

Questo fu sicuramente il caso di Riccobono: secondo le ricostruzioni storiografiche, egli fu capace di esercitare una grande influenza sulla dottrina tedesca, e persino sugli studiosi che erano stati suoi stessi maestri. Infatti, Otto Gradenwitz, maestro di Riccobono a Strasburgo, come pure il Lenel, furono attratti dall'esperienza del Seminario palermitano.¹²⁹

Riccobono lasciò la Sicilia soltanto nel 1932, essendo stato chiamato a Roma per colmare il vuoto lasciato all'Università «La Sapienza» dopo il ritiro del maestro Scialoja: inizialmente ricoprì dunque la cattedra di Egesi delle

¹²⁸ Vedi V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., p. VII. Cfr. Vedi F. WIEACKER, *In memoriam. Salvatore Riccobono*, cit., p. 682; R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, cit., nt. [49].

¹²⁹ Vedi C. SANFILIPPO, *In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 – 6-4-1958)*, cit., p. 125; V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., p. VII; M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., p. 594.

Fonti di diritto romano.¹³⁰ L'anno seguente, venuto a mancare anche Pietro Bonfante, gli fu assegnata la cattedra di Diritto romano.¹³¹

Franz Wiecker, commemorando nel 1959 la scomparsa di Riccobono in una necrologia apparsa nella *Zeitschrift für Rechtsgeschichte* romanistica, considerava come il lungo periodo di studio trascorso dallo studioso in Germania esemplificasse perfettamente lo stretto collegamento che univa la grande generazione passata di romanisti italiani con la scienza tedesca di diritto romano, la quale proprio allora stava passando dall'indirizzo pandettistico a quello storicista.

Un sodalizio che, per certi aspetti, Wieacker ritrovava intatto ancora ai suoi tempi, ma in direzione inversa: egli concepiva infatti l'esperienza di studio in Italia, allora intrapresa da molti giovani tedeschi, alla stregua di una contropartita per quanto gli studiosi italiani avevano ricevuto dalla Germania nel periodo precedente. Negli anni Cinquanta del Novecento come in passato, la romanistica tedesca e quella italiana continuavano a dialogare soprattutto negli ambiti della dogmatica di diritto privato e del lavoro critico sui testi delle fonti romanistiche.

Tale dialogo era senz'altro incattivito dalla diffusione dei generi letterari ad uso scientifico e didattico, di stampo manualistico/trattatistico: partita dall'ambiente romanistico, nel quale erano state esportate le *Pandekten* tedesche, essa si era rapidamente estesa alla generalità della scienza giuridica italiana.¹³² Senza contare che i professori italiani sceglievano spesso quali libri

¹³⁰ Vedi R. ORTU, *Salvatore Riccobono. Professore di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dal 1897 al 1898*, cit., p. 29. Riccobono prese il posto del maestro pure alla guida del «Buletto dell'Istituto di Diritto Romano», fondato da Scialoja nel 1888, divenendone segretario perpetuo dal 1934. Vedi V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Buletto»*, cit., pp. VII-XX; R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, cit. Secondo Cesare Sanfilippo, Riccobono accolse il trasferimento a Roma come uno sgradito «accidens»: fu indotto a stabilirsi nella capitale principalmente a causa della sua nomina all'Accademia d'Italia e della morte di Bonfante, rimanendovi però pur sempre da «esule». Vedi C. SANFILIPPO, *In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 – 6-4-1958)*, cit., p. 125.

¹³¹ Sempre dal 1932, lo studioso siciliano iniziò a lavorare pure presso l'Istituto pontificio Apollinare (in seguito divenuto il pontificio Ateneo Lateranense), dove insegnò fino al 1955. Secondo la testimonianza del nipote, all'Ateneo Lateranense lo studioso diede in dono la parte migliore della propria biblioteca. Vedi S. RICCOBONO JR., *Salvatore accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, cit.

¹³² Attingendo la stessa didattica universitaria italiana a piene mani dalle categorie pandettistiche, si può dunque affermare che quest'ultime costituissero in ogni caso la base per

di testo gli stessi manuali pandettistici tedeschi, o raccomandavano agli studenti di approfondire la propria preparazione su di essi.

la formazione di tutti i futuri operatori del diritto, quand'anche non si recassero a perfezionare la loro preparazione in Germania. Vedi G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., p. 1020.

CAPITOLO IV

La traduzione e annotazione delle opere pandettistiche: un progetto corale

1. Alle origini di un genere: tra didattica e prassi

Anche nel caso delle nuove esigenze didattiche, Filippo Serafini aveva dimostrato di saper vedere lontano. Già nel 1869, ancora una volta dalle colonne dell'«Archivio Giuridico», di cui aveva appena ricevuto la direzione subentrando a Ellero, aveva esortato gli studenti italiani a compensare le lacune dell'insegnamento di diritto romano impartito negli Atenei italiani, allora appena limitato dal regolamento per le facoltà giuridiche da poco emesso. Anche se quest'ultimo metteva i professori italiani nell'impossibilità di insegnare convenientemente il diritto romano, ad ogni modo gli studenti avrebbero potuto apprendere dai libri ciò che non gli poteva venir insegnato dalle cattedre, specialmente preparandosi su quello che, secondo Serafini, costituiva il miglior manuale di Diritto romano allora in circolazione: il *Lehrbuch* del famoso professore tedesco Bernhard Windscheid.¹

Insieme ad una più approfondita preparazione romanistica, Serafini raccomandava pure agli studenti di studiare con attenzione la storia del diritto italiano, essendo peraltro ben consapevole della mancanza di trattazioni scientifiche esaustive al riguardo.²

L'esortazione del Serafini si ritrova in una recensione, da lui stesso redatta, della prima dispensa del terzo e ultimo volume del *Lehrbuch* di Windscheid, riguardante il diritto di successione.³ La recensione fu pubblicata nel quarto volume dell'«Archivio giuridico», edito nel 1869: in tal sede,

¹ Vedi F. SERAFINI, *Rassegna d'opere giuridiche tedesche, 5. Lehrbuch des Pandektenrechts, Von Dr. Bernhard Windscheid, ord. Prof. des röm. Civilrechts an der Universität zu München, 3. Band. Erste Abtheilung, Düsseldorf, Verlag von Julius Buddeus 1868, pag. 1-266*, in AG, IV, (1869), p. 342. Cfr. F. FURFARO, *The connections between German Pandectist School and Italian legal culture at the end of XIX century*, cit., pp. 58-59; ID., *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., p. 265.

² Cfr. F. FURFARO, *The connections between German Pandectist School and Italian legal culture at the end of XIX century*, cit., p. 59; ID., *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., p. 265.

³ Vedi F. SERAFINI, *Rassegna d'opere giuridiche tedesche, 5. Lehrbuch des Pandektenrechts*, cit., pp. 338-342.

Serafini si riprometteva di realizzare «un'estesa e coscienziosa recensione critica di tutto il lavoro» del Windscheid, «tanto nel suo complesso, quanto nelle singole sue parti», nella quale avrebbe avuto modo di confrontarlo con le precedenti opere pandettistiche, illustrandone la particolari qualità. Serafini si riproponeva dunque particolarmente di «entrare in un minuzioso esame» delle opinioni espresse dal Windscheid riguardo alle principali questioni allora dibattute nel foro e nelle aule universitarie.⁴

Leggendo il Serafini tra le righe, si può quindi iniziare a comprendere come la dimensione didattica e quella pratica si presentassero, nei disegni scientifici dello studioso, intimamente collegate. In tal senso, ciò che allo studioso trentino premeva particolarmente di sottolineare, sempre nella medesima sede di recensione, era la grande rilevanza attribuita dal Windscheid alle «istituzioni della vita moderna» e alla «pratica del foro», cioè alla «parte viva del diritto romano», non accontentandosi di delineare meramente la storia degli istituti giuridici.⁵

Del resto, diversamente per il Serafini non poteva non essere: era infatti naturale che egli fosse particolarmente interessato a sviluppare un diretto collegamento tra insegnamento e prassi, il quale gli avrebbe permesso di dimostrare l'importanza pratica degli studi di diritto romano, ai fini di formare dei veri e propri giureconsulti, anziché dei gretti legulei. Così facendo, avrebbe potuto presentare il diritto romano pur sempre come autentico «cardine dello studio giuridico, la fonte più sicura, a cui bisogna(va) attingere per interpretare rettamente il nostro codice civile», il quale veniva considerato alla stregua di «compendio, fatto più o men bene, del diritto romano».⁶

Alla luce dell'analisi condotta finora, non risulta in realtà che il Serafini sia riuscito a dare alle stampe la complessa opera di recensione critica al Windscheid, che tanto entusiasticamente aveva promesso ai lettori dell'«Archivio giuridico». Sembra anzi di vedere preannunciati, in guisa di scintilla iniziale, i prodromi alla compilazione di una versione italiana del *Lehrbuch*, cui si sarebbero fruttuosamente dedicati, negli Anni Ottanta, Bensa e Fadda.

Ad ogni modo, le osservazioni incidentalmente anticipate dal Serafini nella recensione all'*Erbrecht* di Windscheid, sarebbero ben presto sfociate in un piano definito, che avrebbe visto la nascita del *Seminario storico-giuridico* pisano, e lo sviluppo dell'opera di traduzione e annotazione in italiano della

⁴ *Ibid.*, p. 340.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, p. 342.

Pandettistica. Quest'ultima in particolare si sarebbe fatta negli anni gradatamente sempre più ambiziosa: partendo dalla traduzione del *Lehrbuch* di Arndts, Serafini si sarebbe avvicinato al monumentale Commentario di Glück. Avrebbe così dimostrato, assieme alla schiera sempre più numerosa e promettente di nuovi romanisti italiani, per la gran parte cresciuti alla sua scuola, di essere in grado di "sfidare" gli stessi pandettisti tedeschi, i quali si trovavano alle prese, nel medesimo giro d'anni, con l'opera di aggiornamento della monumentale *summa* dell'*usus modernus*.

Ad ogni modo, ciò che più rileva è che l'innovazione messa in campo da Serafini avesse trovato la prima scintilla nella didattica, inserendosi nella tradizione già inaugurata da Del Rosso e Conticini. Anzi, alla luce di quanto rilevato, non è difficile immaginare come il Serafini potesse essere stato incoraggiato proprio dal grande successo riscontrato nell'insegnamento, a seguito dell'introduzione del "nuovo" «metodo scientifico positivo», a compiere il "grande salto" verso il coinvolgimento del mondo della prassi giuridica italiana nei propri ambiziosi disegni.

2. Un ausilio alla didattica romanistica preunitaria: le traduzioni delle *Institutionen*

Analizzando le traduzioni italiane delle *Pandekten*, ci si può rendere conto di come il contesto di scuola rappresentò spesso la prima e più immediata occasione di sviluppo per tale letteratura, dando modo a maestri e allievi di sviluppare una proficua collaborazione. Soprattutto nella visione di Filippo Serafini, l'operazione di traduzione e divulgazione della Pandettistica tedesca in Italia costituiva un terreno particolarmente efficace dove operare quella saldatura tra insegnamento e attività scientifica, che caratterizzava la cultura giuridica formatasi nelle università tedesche a modello humboldtiano, già sperimentata nel *Seminario storico-giuridico* pisano.⁷

A ben vedere però, l'intendimento di adottare le versioni italiane dei manuali tedeschi di diritto romano come libri di testo per gli studi universitari, non costituiva affatto una novità del ciclo di traduzioni di Pandette inaugurato da Serafini. Infatti, il riferimento ai bisogni della scuola come scopo principale per il quale si era addivenuti alla traduzione può ritrovarsi già in alcune traduzioni più risalenti, sia pre che postunitarie.

La vera novità che si ritrova nel filone di traduzioni della Pandettistica

⁷ Cfr. A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 289.

sviluppatosi tra Otto e Novecento, iniziato con Serafini e terminato con Cicala, è costituita, ad ogni modo, dal progetto di adottare quali libri di testo le più complesse opere di Pandette, svolgimento delle basi elementari fornite dai manuali di Istituzioni.⁸ Infatti, bisogna rilevare che le traduzioni di epoca precedente cui ci si riferisce, le quali recano indicazioni del traduttore circa l'utilizzo ai fini dell'educazione giuridica, hanno ad oggetto manuali tedeschi di Istituzioni.

Procedendo in ordine cronologico, la più risalente è costituita dalle *Istituzioni universali di Diritto civile romano* di Leopold August Warnkönig, «volgarizzate» da Pietro Antonio Abatemarco.⁹ Sin dalle primissime righe

⁸ In merito a similitudini e distinzioni tra i sistemi letterari delle *Institutionen* e delle *Pandekten*, vedi la *Premessa al Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche*.

⁹ Vedi L. A. WARNKÖNIG, *Istituzioni universali di Diritto civile romano con novello ordinamento giusta il progresso fatto dalla scienza soprattutto mercè le Istituta di Gajo, i Frammenti vaticani ed altre fonti ultimamente scoperte per L. A. Warnkönig, Consigliere di Stato a Baden cattedratico a Friburgo, e di già a Liege, Lovanio ec., Accademico a Parigi, Londra, Copenaghen ec. ec. ec., volgarizzate da Pietro Antonio Abatemarco e da lui accresciute di tre lunghi capitoli in fine sulla processura romana illustrate, anche con indagini proprie sul diritto antico, e confrontate ne'punti principali col diritto medio e nuovo del Regno delle Due Sicilie*, Stabilimento letterario-tipografico dell'Ateneo, Napoli, 1839. Leopold August Warnkönig nacque a Bruchsal nel 1794 e morì a Stuttgart nel 1866. Iniziò gli studi giuridici ad Heidelberg, nel 1812, dove poté ascoltare Heise, Martin, Thibaut e Zachariä, per poi proseguirli a Göttingen dal 1816, dove seguì in particolare gli insegnamenti di Hugo. Segnalatosi sin da studente per una particolare propensione agli studi romanistici, iniziò ad esercitare l'attività di privata docenza ad Heidelberg, poco dopo il conseguimento del dottorato. Già nel 1817 prese servizio alla cattedra di Diritto romano e naturale della nuova università francofona di Liegi. Trasferitosi all'Università di Lovanio nel 1827, fu indotto dalla Rivoluzione belga del 1830 ad accettare la chiamata a Gent del governo provvisorio, dove Leopoldo di Sassonia-Coburgo-Gotha, che sarebbe divenuto re del neocostituito Regno del Belgio nel 1831, lo nominò membro della Commissione legislativa per l'insegnamento. Tornato in patria nel 1836, fu chiamato all'Università di Freiburg, che lo scelse come successore di Karl von Rotteck. Dal 1844 sino al pensionamento, insegnò Diritto canonico a Tübingen, trasferendosi infine a Stuttgart. Warnkönig fu studioso particolarmente poliedrico, come si può desumere dalla sua produzione scientifica, la quale spazia dalla storia politica e giuridica delle Fiandre, ad opere di filosofia del diritto, diritto naturale, canonico e romano, tra cui le *Institutiones iuris romani* (1819) e il *Commentarii iuris romani privati*, in tre volumi (1825-1829), apprezzati pure in Belgio, Inghilterra, Spagna e Portogallo. A Warnkönig è riconosciuto pure un ruolo decisivo per la diffusione in Francia dell'opera savignyana, soprattutto in qualità di collaboratore alla «Themis» e alla «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», riviste fondamentali per il confronto tra la scienza giuridica tedesca e francese. Per maggiori ragguagli bio-bibliografici, vedi J. F.

della propria *Prefazione*, il traduttore precisava di aver realizzato la prima edizione italiana dell'opera di Warnkönig. Con essa si proponeva di esporre, «ad uso delle scuole», la scienza dell'antico diritto romano così com'era progredita dopo la preziosa e recente scoperta del Gaio veronese, nonché illustrata «con metodo nuovo ed agevole».¹⁰ Le parole spese da Abatemarco nella *Prefazione* risultano molto utili al fine del comprendere sia i disegni retrostanti la scelta dell'opera da tradurre, o meglio da «italianare», per usare un'espressione coniata dallo stesso Abatemarco, sia le scelte in termini di *modus operandi* del traduttore.¹¹

Proponendosi di inaugurare un nuovo metodo negli studi romanistici, in modo da evitare ad un tempo «il disordine di Triboniano, ed il lento e penoso metodo d'istituzioni e pandette», Abatemarco aveva pensato in un primo momento di ricorrere, quale libro di testo, alle celebri *Partizioni di diritto civile romano* di Arnold Vinnen.¹² Resosi ben presto conto di come l'opera del maestro della scuola elegante olandese non fosse in realtà adatta allo scopo, Abatemarco aveva iniziato a pensare di realizzarne un rifacimento, quando gli giunse notizia della pubblicazione in Germania del lavoro del Warnkönig. Il traduttore spiegava dunque di non aver fatto altro che seguire l'esempio degli accademici delle cattedre legali di Francia, Belgio e Germania, i quali avevano adottato in massa l'opera come libro di testo.¹³

Accingendosi a studiare l'opera del Warnkönig, era parso ad Abatemarco «quasi d'entrare in ignoto paese»: ciò che più l'aveva colpito, era

VON SCHULTE, voce *Warnkönig*, *Leopold August*, in ADB, 41, (1896), pp. 177-178; G. WILD, *Leopold August Warnkönig 1794–1866. Ein Rechtslehrer zwischen Naturrecht und historischer Schule und ein Vermittler deutschen Geistes in Westeuropa* (Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen), C. F. Müller, Karlsruhe 1961; O. MOTTE, *Savigny et la France*, cit., p. 95 ; ID., *Die kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes und die französische Rechtswissenschaft ihrer Zeit*, cit., pp. 119-134.

¹⁰ Vedi L. A. WARNKÖNIG, *Istituzioni universali di Diritto civile romano*, cit., *Prefazione del traduttore*, p. III.

¹¹ «...alla prima edizione successe più ampia e luminosa la seconda, or da me italianata»: *Ibid.*, p. IV.

¹² L'opera di Vinnen sarebbe stata tradotta in italiano soltanto quindici anni più tardi, a Bologna, dall'avvocato Giuseppe Ceneri. Vedi A. VINNEN, *Partizioni di diritto civile romano, resa italiana e con nuovo metodo esposta dall'avvocato Giuseppe Ceneri, Libro Primo*, Tipografia Sassi nelle Spaderie, Bologna, 1855.

¹³ Vedi L. A. WARNKÖNIG, *Istituzioni universali di Diritto civile romano*, cit., *Prefazione del traduttore*, p. IV.

la sapienza dell'autore nel ricavare, in maniera chiara e costante, i principi generali dalle regole del diritto romano, svelando in tal modo «il sistema dell'antica legislazione romana», «in mirabile accordo» tra parti e tutto.¹⁴

Ad ogni modo, nonostante l'elogio della perizia del metodo germanico, il traduttore non aveva potuto far a meno di notare alcune lacune, le quali riguardavano principalmente l'ordine giudiziario e la costituzione generale della Repubblica romana, particolarmente rilevanti per l'enucleazione di «civili regole». Abatemarco aveva così ritenuto di dover ovviare alle parti lacunose, o poco chiare, del testo originale, attraverso una lunga e faticosa opera di annotazione, mediante la quale aveva inteso confrontare l'«antico diritto col nuovo, e pur col medio napoletano da' più trasandato».¹⁵ Così facendo, aveva aggiunto alla traduzione un corposo apparato di note a piè di pagina, le quali finivano quasi per eguagliare la mole del corpo del testo.¹⁶

Di più: Abatemarco aveva ritenuto opportuno metter mano anche allo stesso testo, prendendo a prestito molte idee rilevanti da un'altra opera del Warnkönig, il *Commentarii juris romani privati*, e andando ad accrescere il corpo del lavoro, laddove gli pareva che le aggiunte potessero ben integrarsi con esso. In tal modo, la traduzione di Abatemarco poteva ben considerarsi un'edizione diversa rispetto all'opera originale del Warnkönig, non solo dal lato linguistico, ma anche da quello scientifico. Infatti, non solo essa era divenuta ormai compiutamente «italiana», ma presentava pure una mole di dottrine ben più voluminosa dell'originale, tanto da poter esser considerata alla pari con le opere di stampo trattatistico (cioè le Pandette), nonostante mantenesse pur sempre, nell'intitolazione e nelle forme, il nome di Istituzioni.¹⁷

Un altro esempio precoce di traduzione italiana di un'opera di *Institutionen*, realizzata a scopo principalmente didattico, ebbe ad oggetto il *Manuale di Diritto romano, contenente la teoria delle Istitute e preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano* di Ferdinand Mackeldey.¹⁸ La

¹⁴ *Ibid.*, p. V.

¹⁵ *Ibid.*, p. VI.

¹⁶ Le note aggiunte da Abatemarco possono distinguersi da quelle apposte originariamente dal Warnkönig, essendo indicate da una lettera dell'alfabeto, anzichè da un numero, ed essendo presentate separatamente rispetto alle seconde, a piè di pagina. Vedi diffusamente l'opera: L. A. WARNKÖNIG, *Istituzioni universali di Diritto civile romano*, cit.

¹⁷ *Ibid.*, Prefazione del traduttore, p. VI.

¹⁸ Ferdinand Mackeldey nacque a Braunschweig nel 1784 e morì a Bonn nel 1834. Compì gli studi giuridici all'Università di Helmstedt, addottorandosi nel 1806. Subito dopo

prima traduzione italiana fu realizzata da due ignoti dottori, i quali preferirono firmarsi soltanto con le iniziali T. P. e T. E. M.¹⁹

Nella loro *Prefazione*, i traduttori affermavano di essere stati guidati dal principale scopo di voler «rendere ai giovani più grato e men faticoso lo

divenne avvocato e conseguì l'abilitazione all'esercizio della privata docenza. Ad ogni modo, decise ben presto di concentrarsi sull'attività scientifica storico-giuridica: nel 1808 fu nominato professore straordinario e, in seguito alla chiusura dell'Università di Helmstedt, si trasferì a Marburg, dove divenne ordinario nel 1811. Sette anni più tardi fu chiamato dall'Università di Bonn, dove prese servizio alla cattedra di Diritto romano, rimanendovi fino alla morte. Nel frattempo, ricevette importanti incarichi e alte onorificenze dal governo prussiano, venendo nominato Consigliere Segreto di Giustizia (*Geheimer Justizrat*) nel 1824. Per maggiori ragguagli bio-bibliografici, vedi K. W. JUSTI, *Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten- Schriftsteller- und Künstler-Geschichte*, Verlag Chr. Garthe, Marburg 1831, pp. 429–437; F. A. SCHMIDT, B. F. VOIGT (Hrsg.), *Neuer Nekrolog der Deutschen*. 12. Jahrgang, Teil 2, Verlag B. F. Voigt, Weimar 1834, pp. 861–871; R. VON STINTZING, voce *Mackeldey, Ferdinand*, in ADB, 20, (1884), pp. 13-16.

¹⁹ Vedi F. MACKELDEY, *Manuale di Diritto romano contenente la Teoria delle Istitute preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana per cura di T. P. e T. E. M. dottori di leggi*, Tipografia Pacini, Cardinali e comp., Colle, 1841; ID., *Manuale di Diritto romano contenente la Teoria delle Istitute preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana dei D. D. T. P. e T. E. M. accresciuta d'un riassunto in tavole sinottiche e d'un indice alfabetico*, Soldi e Colombarini, Firenze, 1850; ID., *Manuale di Diritto romano, contenente la teoria delle Istitute e preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana dei DD. T. P. e T. E. M., accresciuta d'un riassunto in tavole sinottiche e d'un Indice alfabetico*, a spese dell'Editore, Firenze, 1851; ID., *Manuale di Diritto romano, contenente la teoria delle Istitute preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana per cura di T. P. e T. E. M., dottori in Legge, III edizione*, Tipografia Pacini e Cardinali, Colle, 1854. Mackeldey fu tradotto anche a Venezia, Napoli e Milano. Vedi: F. MACKELDEY, *Manuale dell'Odierno Diritto romano, Prima versione italiana eseguita sopra la 12^a edizione tedesca pubblicata nel 1842 da Rosshirt, riveduta, corretta ed aumentata di nuove annotazioni*, Tipografia di Giov. Cecchini e Comp., Venezia, 1844; ID., *Manuale di Diritto romano contenente la Teorica delle Instituta cui precede una Introduzione allo studio dello stesso diritto, Prima versione italiana corredata di annotazioni, del confronto e commento delle vigenti leggi del Regno, e dell'antico diritto patrio, non che di un sunto del feudale, e di un breve compendio elementare di materie canoniche* [Trad. F. PETRONI], S. E., Napoli, 1844-47; ID., *Manuale di Diritto romano contenente la teoria delle Istituzioni preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Nuova traduzione italiana con annotazioni dell'avvocato Raffaele Andreoli*, Giovanni Pedone Lauriel, Editore, Napoli, 1853; ID., *Corso di diritto romano, Nuova traduzione italiana per cura di Vittore Ricci sopra la 14^a edizione originale tedesca con un'appendice sulla Procedura civile dei Romani, Volume Primo, Introduzione e Parte Generale*, Fratelli Ferrario, Milano, 1866.

studio di una materia già tanto di per sè difficile e complicata», presentando loro un testo che, pur non dispensandoli dal seguire le lezioni accademiche, sarebbe stato di particolare ausilio come guida omnicomprensiva ed elementare, ad un tempo «sicura e concisa», per gli studi di diritto romano.²⁰

I traduttori italiani dimostravano di ricollegarsi a quello che, secondo loro, era stato lo stesso scopo dell'autore, cioè realizzare un manuale rivolto soprattutto all'istruzione giuridica elementare.²¹ Mackeldey aveva ritenuto nondimeno fondamentale apportarvi continui miglioramenti in relazione ai progressivi avanzamenti della scienza, realizzando numerose nuove edizioni dell'opera.²² A ben vedere, tale solerzia è senz'altro riscontrabile nella maggior parte degli autori pandettisti germanici, basti pensare ad un Glück (il quale continuò a lavorare al Commentario fino a poche ore prima di morire!) o, in tempi più recenti, ad un Windscheid.²³ Preso da un continuo inseguimento della perfezione, Mackeldey era mancato proprio quando si stava accingendo a comporre un progredito *Manuale di Pandette*, nel 1834.²⁴

Ad ogni modo, le Istituzioni di Mackeldey erano ormai divenute, come precisano i traduttori, un libro «Europeo»: esse erano state infatti adottate, oltre che generalmente nei territori germanici, anche all'estero, dopo essere state opportunamente tradotte. Le prime versioni straniere erano state quelle francesi: la prima, realizzata da L. Étienne, era stata pubblicata a Parigi nel 1825; la seconda, curata dello stesso Warnkönig, era apparsa a Mans l'anno seguente. Le versioni francesi erano state seguite da una traduzione spagnola, realizzata da D. L. Collantes Bustamentes, e pubblicata a Madrid nel 1829. Infine, tra il 1829 e il 1830, era apparsa la versione russa in due tomi di N. Roschdestwensky, la quale si distingueva dalle altre traduzioni per la grande

²⁰ Vedi F. MACKELDEY, *Manuale di Diritto romano, contenente la teoria delle Istitute e preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana dei DD. T. P. e T. E. M., accresciuta d'un riassunto in tavole sinottiche e d'un Indice alfabetico*, cit., *Prefazione del traduttore*, pp. V-VII.

²¹ *Ibid.*, p. VI. Di diverso avviso è Abatemarco, secondo il quale lo stesso Meckeldey avrebbe adottato nelle proprie lezioni le Istituzioni di Warnkönig, non avendo concepito la propria opera ad uso delle scuole. Vedi L. A. WARNKÖNIG, *Istituzioni universali di Diritto civile romano*, cit., *Prefazione del traduttore*, p. IV, nt. (a).

²² La prima edizione dell'opera originale, apparsa nel 1814, fu seguita da altre nove nel giro di pochi anni (1818, 1820, 1822, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833), diffondendosi in tutto il territorio germanico.

²³ Vedi R. STINTZING, voce *Glück*, C. F. v. in ADB, 9, (1879), p. 256.

²⁴ Vedi F. MACKELDEY, *Manuale di Diritto romano*, cit., *Prefazione del traduttore*, p. VII.

libertà che si era concesso il traduttore. Egli aveva ritenuto infatti di omettere diversi squarci dell'opera originale, soprattutto nell'*Introduzione* e nelle note, oltre che di sostituirci altri con riferimenti al diritto romano in Russia, realizzando in tal modo un adattamento dell'opera al proprio contesto nazionale, come del resto sceglievano di fare molto spesso i traduttori italiani.²⁵

Realmente centrale per comprendere i disegni dei primi traduttori italiani della manualistica germanica è la traduzione italiana del *Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes* di Theodor Marezoll, realizzata da Giuseppe Polignani ed edita, per la prima volta, a Napoli nel 1852.²⁶ Essa fu seguita da una seconda edizione italiana, per cura del medesimo traduttore e degli stessi tipi, nel 1866, la quale riporta pure la *Prefazione* di Polignani alla prima edizione.²⁷ Tale scritto rivela molto non solo degli scopi perseguiti dal traduttore italiano, che aveva appreso da autodidatta il tedesco e sarebbe stato in futuro maestro di Emanuele Gianturco, ma pure di come andassero allora sviluppandosi gli studi e la manualistica di diritto romano, in Germania e in

²⁵ *Ibid.*, pp. V-VI.

²⁶ Theodor Marezoll nacque a Göttingen nel 1794 e morì a Leipzig nel 1873. Dopo aver studiato a Jena e a Göttingen, conseguì qui il titolo dottorale in diritto nel 1815, con una tesi dal titolo *De institutionum ordine*. Allievo e seguace di Hugo, tenne le sue prime lezioni a Jena in diritto romano, per prendere poi servizio a Gießen, inizialmente come professore straordinario, e già dal 1818 come ordinario. Otto anni dopo acquisì anche la carica di Consigliere d'Apello superiore (*Oberappellationsrath*). Oltre a distinguersi per la produzione scientifica di diritto romano e naturale (come il *Lehrbuch des Naturrechts*, edito nel 1818), si segnalò ben presto anche per l'interesse nel diritto penale tedesco, diventando condirettore della «*Zeitschrift für Civilrecht und Prozesse*». La sua carriera accademica proseguì quindi a Leipzig, dove rimase dal 1837 al 1864, periodo in cui attese alla stesura delle sue opere più celebri: *Lehrbuch der Institutionen* (1839, giunto sino all'undicesima edizione, ormai postuma, nel 1881, per cura di von Schirmer); e *Das gemeine deutsche Criminalrecht* (1841, la cui terza edizione uscì nel 1856). Il Trattato di Istituzioni, prima della traduzione italiana di Polignani, fu tradotto anche in francese da Pellat (1852). Per maggiori ragguagli bibliografici, vedi A. TEICHMANN, voce *Marezoll, Gustav Ludwig Theodor*, in ADB, 20, (1884), pp. 315-316.

²⁷ Vedi T. MAREZOLL, *Trattato delle Istituzioni del Dritto romano, tradotto dall'originale tedesco sulla ottava edizione di Lipsia del 1866 per Giuseppe Polignani, Professore straordinario di dritto romano nella R. Università di Napoli, Seconda edizione italiana con la giunta di un quadro cronologico della storia del dritto romano e di un indice di tutti i titoli de' libri di dritto civile e canonico*, Stabilimento tipografico Perrotti, Napoli, 1866.

Italia.²⁸

Polignani esordiva chiarendo di essersi impegnato nella traduzione dell'opera di Marezoll, pluriedita in Germania, «per far cosa utile ai giovani» studiosi delle discipline giuridiche. Pertanto, riteneva necessario inserire subito un'avvertenza per l'eventuale lettore più esperto, il quale si accingesse a servirsi della traduzione: «Chi pregia i libri infarciti di citazioni e di note non l'apra; esso non fu scritto né tradotto per lui».²⁹

Invero, la traduzione di Polignani si distingue per l'asciuttezza: è corredata di note esplicative del traduttore, ma esse sono più contenute rispetto a quanto si riscontra per la generalità delle edizioni italiane, che per tale motivo possono essere considerate più quali “nuove versioni”, che come vere e proprie traduzioni.

Lo stesso Polignani tiene a sottolineare la fedeltà della propria operazione, invitando il lettore a confrontare il proprio lavoro con una delle moltissime traduzioni francesi del *Lehrbuch des heutigen römischen Rechts* di Mackeldey: quella apparsa nel 1841 per cura di Giulio Reving, il quale si era basato sull'undicesima edizione tedesca, pubblicata a Gießen nel 1838. «Confronta, se vuoi, questa versione con l'originale, e troverai omissioni di voci, di periodi, di note, e ch'ei più, fin di paragrafi!», afferma il Polignani.³⁰

Egli precisa perciò i limiti del proprio intervento sul testo tradotto, distinti a seconda che riguardino i brani delle fonti romanistiche riportati da

²⁸ Giuseppe Polignani nacque a Monopoli nel 1825 e ivi morì nel 1882. Compì gli studi giuridici a Napoli, formandosi alla scuola di Roberto Bavarese e Giuseppe Pisanelli, presso il quale poté svolgere la pratica legale. L'amore del Polignani per gli studi scientifici fu così forte, da indurlo a declinare l'invito dello stesso Pisanelli ad intraprendere la carriera magistratuale. Ottenuta la tanto agognata cattedra di Pandette presso l'Università di Napoli nel 1863, vi insegnò sino all'a.a. 1881-1882. Su Giuseppe Polignani e la romanistica napoletana all'indomani dell'Unità, vedi F. P. CASAVOLA, *Punti di vista, Professori di Napoli 1860*, in «Labeo. Rassegna di diritto romano», VII, (1961), pp. 36-41; F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in A. MAZZACANE (cur.), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 80-88; ID., *La romanistica a Napoli dall'Unità alla Guerra*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 29, (2001), pp. 37-54; S. SOLIMANO, *Tendenze della civilistica postunitaria*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), p. 382; A. LOVATO, voce *Polignani, Giuseppe*, in DBGI, II, (2013), pp. 1611-1612.

²⁹ Vedi T. MAREZOLL, *Trattato delle Istituzioni del Dritto romano*, cit., *Prefazione del Traduttore alla edizione del 1852*, p. VII.

³⁰ *Ibid.*, pp. X-XI.

Marezoll, o le opinioni dello stesso autore. Per quanto riguarda i primi, Polignani aveva ritenuto di riportare per intero i brani trascritti da Marezoll, dopo averli raffrontati con l'«accuratissima» edizione del *Corpus Iuris*, edita a Leipzig per cura dei fratelli Kriegel, Hermann e Osenbrugen, nonché di aggiungerne di ulteriori. In merito invece alle posizioni espresse dall'autore nel testo, Polignani era intervenuto aggiungendo proprie «note ed avvertenze», laddove si trovava in disaccordo con Marezoll o avesse trovato qualche particolarità rilevante da aggiungere, o proposizione da chiarire. Ad ogni modo, aveva cercato di rendere i propri interventi il più possibile concisi, per timore di «offendere il disegno e l'armonia di tutto il lavoro».³¹ Egli dimostrava così di essersi prodigato per realizzare una fedele trasposizione in italiano dell'opera di Marezoll, ma al contempo di non aver voluto relegare il proprio ruolo a quello di semplice traduttore.

Secondo Polignani, mancava una letteratura didattica di diritto romano in lingua italiana che avesse il dono della chiarezza e della sintesi, in grado cioè di illustrare agli studenti «l'intima connessione delle parti del sistema, e la purità de' principi fondamentali di quella legislazione». Nelle scuole venivano infatti generalmente utilizzate opere non già di attenti studiosi del diritto romano, bensì di meri espositori, «prive d'idee generali», ma «altrettanto copiose di minutezze», inadatte pertanto a formare e ad interessare i giovani allo studio delle fonti romanistiche.³²

Ben diversa si presentava la manualistica germanica, in particolare il Trattato di Marezoll, che procedeva «sempre serrato e raccolto», in modo da presentare agli studenti soltanto i cenni fondamentali della materia, che i maestri avrebbero dovuto quindi svolgere compiutamente a lezione.³³ Tutt'al più, per far acquisire agli studenti familiarità con i testi romanistici, l'autore riportava, a piè di ogni paragrafo, brani delle fonti e riferimenti alle opere della storiografia contemporanea, che fornivano di volta in volta conferma, spiegazione o ampliamento delle posizioni concisamente illustrate nel testo.

Ad ogni modo, al di là dei pregi particolarmente riscontrabili nell'opera di Marezoll, vi era una ragione più generale per l'abissale differenza riscontrabile tra la manualistica italiana e quella germanica, che riposava nella diversa struttura dei corsi di diritto romano. Marezoll aveva potuto permettersi di stilare un'opera concisa e asciutta, in quanto non era il suo scopo realizzare un'opera dogmatica, bensì didattica. A separare opportunamente tali differenti

³¹ *Ibid.*, pp. XI-XII.

³² *Ibid.*, p. IX.

³³ *Ibid.*, p. VI.

livelli di approfondimento degli studi romanistici, serviva infatti l'articolazione degli studi in corsi di *Institutionen* e di *Pandekten*. Essi non si distinguevano per le materie trattate, ma soltanto per il livello di approfondimento e il metodo scelto: mentre le prime constavano di «un'esposizione dogmatica storica didascalica ed elementare del diritto romano», le seconde ne costituivano invece lo svolgimento «polemico e pratico».³⁴ Il corso introduttivo era volto a fornire una rappresentazione statica della materia romanistica, che dava conto di come essa si fosse evoluta nel passato, e doveva essere rivolto a far cogliere agli studenti alle prime armi i principi fondamentali che governavano il diritto romano, badando bene di non scendere nel campo sterminato delle loro applicazioni, ed evitando di scendere nei particolari. Invece, il progredito corso di *Pandette*, volto specialmente ad approfondire il presente e l'avvenire della materia romanistica, ne dava una rappresentazione essenzialmente dinamica, svolgendone scientificamente le varie dottrine. Gli studiosi, avendo già affrontato l'evoluzione storica delle fonti durante il corso di *Istituzioni*, sarebbero stati pronti ad applicarne i principi ai casi particolari e concreti che potevano presentarsi nella pratica forense contemporanea. Pertanto, dovendo trattare l'odierno uso del diritto romano, necessariamente l'analisi avrebbe dovuto spaziare alle «modificazioni recate dalle moderne legislazioni», nonché alle «opinioni controvertite o dominanti nella pratica spesso iniziatrice della scienza od emendatrice di assai dogmi giuridici».³⁵ Avvalendosi dell'allora consueto paragone con la scienza medica, si poteva dunque dire che, mentre le *Istituzioni* rappresentavano «l'anatomia» del diritto romano, le *Pandette* ne costituivano «la fisiologia e la clinica».³⁶

Una simile partizione non si trovava invece in Italia (o, per lo meno, a Napoli, scrivendo l'autore ancora in periodo preunitario), dove bisognava allora insegnare tutto il Diritto romano in un solo corso, per di più talvolta accompagnandolo «eziando con lo studio del Diritto Civile».³⁷ Polignani individuava il motivo principale della minor cura prestata agli studi di diritto romano nel Regno delle Due Sicilie, rispetto alla Germania, al diverso valore, ormai meramente storico, che veniva attribuito ad essi dopo l'avvento della codificazione civile. Ad ogni modo, egli si augurava di esercitare un risveglio negli studi di diritto romano grazie alla propria traduzione, invogliando i

³⁴ *Ibid.*, p. VIII.

³⁵ *Ibid.*, Prefazione del traduttore alla presente edizione, p. XV.

³⁶ *Ibid.*, pp. XIV-XV.

³⁷ *Ibid.*, Prefazione del Traduttore alla edizione del 1852, p. IX.

professori ad avviarsi «sulle orme del chiarissimo precettore di Lipsia»: in altre parole, ad adottare il testo di Istituzioni di Marezoll quale libro di testo. Egli rassicurava infatti i colleghi che, adottando come base la sua traduzione, sarebbero stati liberi di approfondire le parti del sistema che, secondo il loro libero giudizio, avrebbero maggiormente necessitato di delucidazioni. Si coglie dunque una velata critica del Polignani al metodo allora invalso nelle lezioni accademiche: per quanto lunghi potessero essere commenti e digressioni dei professori, grazie alla sicura e sintetica guida fornita dal testo di Marezoll, gli studenti non avrebbero in ogni caso smarrito «il nesso logico delle idee, l'accordo delle parti, l'intrinseco organismo del sistema».³⁸

Le vicende della traduzione di Polignani appaiono interessanti perchè il progetto scientifico espresso dal traduttore pare riprodurre molto precocemente, ancora in epoca preunitaria, quello che dopo l'avvento dell'Unità e del codice Pisanelli rappresenterà l'*iter* evolutivo della romanistica italiana, guidata da Filippo Serafini. Dal confronto della *Prefazione del traduttore alla edizione del 1852*, con quella alla versione postunitaria, edita nel 1866, si può cogliere infatti la progressione del disegno di Polignani, nonché alcuni cenni sulla fortuna riscossa dalla sua traduzione.³⁹ Nel 1852, il traduttore si era ripromesso di volgere in italiano pure un più evoluto «corso di Pandette elucubrato da uno de' primi e de' più noti giureconsulti di Germania», affinché i giovani, già rimessi sulla «strada sicura» dalle Istituzioni del Marezoll, potessero essere guidati nello svolgimento scientifico dei principi già appresi, approfondendone la «pratica applicazione». Polignani faceva però comprensibilmente dipendere la continuazione del proprio progetto dal successo riscosso dalla prima traduzione tra i professori dell'allora Regno delle Due Sicilie.⁴⁰

Quattordici anni più tardi, Polignani riscontrava la fortuna della propria traduzione, la quale era stata salutata positivamente ed adottata da «parecchi professori privati», al punto da esaurire in breve tempo gli esemplari disponibili e da far crescere la richiesta di ristampe. Nel frattempo, anche le edizioni tedesche dell'opera di Marezoll erano progredite: Polignani intendeva pertanto rispecchiare fedelmente, curando una seconda edizione in italiano,

³⁸ *Ibid.*, p. X.

³⁹ Lo stesso Marezoll si dimostrò grato al Polignani per la sua traduzione: vedi F. P. CASAVOLA, *La romanistica a Napoli dall'Unità alla Guerra*, in «Index», 29, (2001), p. 40.

⁴⁰ Vedi T. MAREZOLL, *Trattato delle Istituzioni del Dritto romano*, cit., *Prefazione del Traduttore alla edizione del 1852*, p. IX.

«le tante varianti e copiosissime aggiunte» effettuate dall'autore.⁴¹

Ad ogni modo, nonostante il successo indubbiamente riscosso dalla traduzione delle *Institutionen* del Marezoll, Polignani affermava di essersi reso conto di non poter mantenere la promessa fatta nel 1852: non era a suo avviso possibile tradurre semplicemente un corso di Pandette composto in Germania. Iniziando a tenere un proprio corso pandettistico all'Università di Napoli, egli si era infatti avveduto che, dovendo tale più progredito ordine di studi romanistici rispondere «a' bisogni pratici della vita, che variano secondo il pensiero, l'indole e le condizioni storiche di un popolo», non si poteva importare un testo di Pandette concepito e redatto in un paese diverso, da quello dove lo si voleva insegnare.⁴²

Pertanto, essendo per lui impossibile «seguire servilmente questo o quell'autore», aveva deciso di cimentarsi nella stesura di un proprio originale manuale pandettistico, il quale contava di pubblicare quanto prima, con il titolo di *Sinopsi delle Pandette*.⁴³ Nonostante il più progredito carattere pandettistico, l'autore si proponeva di comporre pur sempre un'opera semplice e breve, adatta, ancora una volta, ai bisogni dei giovani, la quale avrebbe rispecchiato «l'intima struttura e i peculiari lineamenti» delle sue lezioni. Le singole dottrine sarebbero state esposte «in modi semplici e brevi», grazie però ai continui rinvii alle fonti giuridiche e letterarie, sarebbe stato possibile stimolare le più approfondite meditazioni degli studiosi.⁴⁴

La Parte Generale della *Sinopsi* veniva effettivamente data alle stampe a Napoli, nel 1874, venendo recensita molto positivamente da David Supino nel tredicesimo volume dell'«Archivio Giuridico». Essa constava di sei capitoli: il primo riguardava i principi generali sul diritto e la legge; il secondo quelli sui diritti, in senso oggettivo; il terzo i soggetti del diritto, cioè le cose; il quarto la natura dei diritti in generale; il quinto l'origine, il cambiamento e la fine dei

⁴¹ *Ibid.*, Prefazione del traduttore alla presente edizione, p. XIII.

⁴² *Ibid.*, p. XVI. Secondo Francesco Paolo Casavola, lo stesso Jehring avrebbe ammirato l'attitudine del Polignani (con il quale aveva stretto amicizia nel 1871, durante il proprio soggiorno napoletano) a compendiare scienza e pratica forense, la quale mancava invece ai professori tedeschi, «inclinati ad astrazioni teoriche prive di scopo pratico». Vedi F. P. CASAVOLA, *La romanistica a Napoli dall'Unità alla Guerra*, cit., p. 40. Cfr. F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli*, cit., p. 81; A. LOVATO, voce *Polignani, Giuseppe*, in *DBGI*, II, (2013), pp. 1611-1612.

⁴³ Vedi G. POLIGNANI, *Sinopsi delle Pandette giustinianee per Giuseppe Polignani ad uso de' suoi uditori*, Vol. I, Parte generale, Tip. Giannini, Napoli, 1874, p. III.

⁴⁴ Vedi T. MAREZOLL, *Trattato delle Istituzioni del Dritto romano*, cit., Prefazione del traduttore alla presente edizione, pp. XVIII-XIX.

diritti; infine il sesto i fatti e gli atti giuridici in generale, e i negozi giuridici in particolare.⁴⁵ L'opera sarebbe rimasta ad ogni modo incompiuta, così come il *Sistema* dell'allievo Gianturco, di cui sono state notate le similitudini con la *Sinopsi* del maestro Polignani.⁴⁶

Alla morte di Polignani, la cattedra napoletana di Pandette sarebbe passata a Nicola De Crescenzo e, successivamente, a Carlo Fadda.⁴⁷

Chiude la serie delle traduzioni italiane delle *Institutionen* realizzate a scopo principalmente didattico, quella che ha ad oggetto *Il sistema e la storia interna del dritto romano privato* di Georg Christian Burchardi, realizzata dall'avvocato Pasquale De Conciliis ed edita a Napoli nel 1857.⁴⁸ Nella

⁴⁵ Vedi G. POLIGNANI, *Sinopsi delle Pandette giustinianee per Giuseppe Polignani ad uso de' suoi uditori*, cit. Cfr. D. SUPINO, *Bullettino bibliografico*, 7., in AG, XIII, (1874), pp. 250-251.

⁴⁶ Così Ferdinando Treggiari in: F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli*, cit., pp. 82-85. In particolare, il *Sistema* di Gianturco avrebbe recepito la distinzione tra «Istituzioni-compendio» e «Istituzioni-sistema», individuata per la prima volta da Polignani e destinata a diventare «lo stereotipo più classico ed osservato della manualistica, di diritto romano e di diritto civile, degli ultimi cento anni». Inoltre, parte della casistica raccolta da Polignani, rimasta inedita a causa della sopravvenuta morte dell'autore, sarebbe confluita nella *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* di Gianturco, pubblicata nel 1884.

⁴⁷ Vedi F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli*, cit., p. 80, nt. 72.

⁴⁸ Vedi G. C. BURCHARDI, *Il Sistema e la storia interna del dritto romano privato, recato dall'originale tedesco in Italiano ed annotato dall'avvocato Pasquale De Conciliis*, Vol. I-II, Stamperia del Vaglio, Napoli, 1857. Georg Christian Burchardi nacque a Ketting auf Alsen nel 1795 e morì a Kiel nel 1882. Dopo aver studiato a Kiel, Berlin e Göttingen, seguendo il consiglio di Savigny, decise di intraprendere la carriera accademica: diventò docente privato e subito dopo professore straordinario nel 1819, raggiungendo il traguardo soltanto due anni dopo, venendo nominato professore ordinario di diritto all'Università di Bonn. Nel 1822 si trasferì a Kiel, divenendo membro del locale tribunale d'Appello superiore nel 1836. Si segnalò pure per un importante ruolo politico nel *Deutscher Bund*, in cui fu deciso oppositore dell'Impero austriaco. Tra le sue opere maggiori sono da segnalare: *Grundzüge des Rechtssystems der Römer* (Bonn 1822); *Die Lehre von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand* (Göttingen 1831); *Geschichte und Institutionen des Römischen Rechts* (Kiel 1834, che fu oggetto della traduzione italiana di cui sopra); *De lege Rubria* (Kiel, 1840); *Lehrbuch des Römischen Rechts*, manuale pandettistico in due volumi, a loro volta suddivisi in cinque parti, la cui prima edizione apparve a Stuttgart tra il 1841 e il 1847, seguita da una seconda nel 1854; *Die Wissenschaft und Kunst der Rechtsfindung oder die juristische Hermeneutik* (Kiel 1869). Per maggiori ragguagli bio-bibliografici, vedi A. TEICHMANN, voce *Burchardi, Georg Christian*, in ADB, 47, (1903), pp. 379-380.

propria *Prefazione* all'opera, il traduttore confessava, molto onestamente, di essersi dedicato «al noiosissimo lavoro della versione» specialmente affinché se ne potessero avvalere la scienza e la gioventù studiosa, non astenendosi comunque dall'allegarvi proprie personali annotazioni.⁴⁹

Il riferimento ai giovani e all'educazione giuridica ricorre come vero e proprio *leitmotiv* nelle Prefazioni alle traduzioni postunitarie delle *Pandekten*. Riprendendo con forza ancora maggiore i motivi già emersi in periodo preunitario, esse volevano fornire una soluzione all'inadeguatezza spesso riscontrata nella didattica e nella letteratura manualistica di diritto romano, cui pure i soggiorni di perfezionamento all'estero costituivano una consueta risposta.

A tal proposito, non bisogna comunque dimenticare che premessa fondamentale per la creazione di una scienza giuridica italiana era costituita proprio dalla cura della formazione universitaria. In questo senso, pochi anni prima che Fadda e Bensa si assumessero l'impegno di tradurre Windscheid, Emanuele Gianturco aveva rilevato la mancanza in Italia, a differenza che in Germania, di una vera e propria letteratura giuridica per gli studenti, cioè di opere agevoli ma che allo stesso tempo obbligassero i giovani a pensare ed «a fare opera d'intelletto, anziché di memoria».⁵⁰

È senza dubbio opportuno attribuire al riassetto delle università un fondamentale contributo per il processo di sviluppo della cultura giuridica italiana, strettamente collegato alla preparazione di una seria classe dirigente.⁵¹ In tal senso, l'unificazione dell'Italia contribuì sicuramente alla creazione di un ambiente assai più propizio, anche per il venir meno degli

⁴⁹ Vedi G. C. BURCHARDI, *Il Sistema e la storia interna del diritto romano privato*, cit., *Prefazione del traduttore*, p. VII.

⁵⁰ Vedi E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia, Considerazioni*, in «Filangieri», dicembre 1881, Dott. Leonardo Vallardi Editore, (1881), pp. 25-26. Per maggiori ragguagli sul pensiero di Gianturco in materia di didattica giuridica, oltre che sul suo contributo al rinnovamento della manualistica italiana di diritto privato, vedi F. TREGGIARI, voce *Gianturco Emanuele* in DBI, LIV, 2000, p. 557. Cinquant'anni dopo l'unificazione nazionale, anche Alfredo Rocco avrebbe sottolineato come «prima di creare e per poter creare», i giuristi italiani avrebbero dovuto cominciare con l'apprendere, evidenziando come soprattutto nelle università fosse stato compiuto il lavoro più urgente di assimilazione della cultura straniera, «dopo tanti e tanti anni di neghittoso isolamento scientifico». Vedi A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 288.

⁵¹ Sul tema del riassetto dell'istruzione nel periodo di riferimento, vedi A. MAZZACANE, *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 22-23.

ostacoli di ordine politico che avevano impedito o rallentato la circolazione di studiosi e docenti, incoraggiando la diffusione dei modelli stranieri e la stessa divulgazione delle opere dei pandettisti tedeschi in Italia.⁵²

3. Tradurre e “interpolare”: Serafini e il *Lehrbuch der Pandekten* di Karl Ludwig Arndts

«Io spero che la conoscenza di questo trattato valga a mostrare ai giovani qual cammino debbano percorrere per acquistar vanto dove l'ebbero i padri nostri, ad invaghirli fors'anco delle elucubrazioni pazienti, che costituiscono l'omaggio più sincero alla potenza del vero, ed a far loro aborreire dalle superficialità e dalle generalità che mascherano molto spesso il difetto di soda dottrina.»⁵³

In tal modo Filippo Serafini si esprimeva nella *Prefazione alla prima edizione* della versione italiana delle *Pandekten* di Karl Ludwig Arndts, il cui primo volume era pubblicato nel 1872, augurandosi che la conoscenza del trattato potesse rivelarsi proficua soprattutto per i giovani che si accostavano agli studi giuridici.⁵⁴

Già dalla prima edizione della propria opera, Serafini dimostrava di voler coinvolgere attivamente nell'operazione i propri allievi, applicando al lavoro di traduzione quella che forse costituì la sua capacità più caratteristica: l'attitudine a sviluppare una scuola, naturalmente protesa verso il modello germanico. Infatti, sempre nella medesima *Prefazione*, Serafini coglieva l'occasione per ringraziare il giovane Vito Perugia, «discepolo affettuoso e cultore appassionato della disciplina», con il quale aveva potuto sviluppare una proficua collaborazione.⁵⁵ Il maestro aveva avuto modo di notare la

⁵² Vedi A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., p. 80.

⁵³ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini*, cit., *Prefazione del traduttore*, pp. VIII-IX.

⁵⁴ Per le notizie biografiche su Arndts si rimanda al cap. II. Autore di una recensione alla versione italiana fu Vittorio Scialoja: vedi L. TROMPEO, *Vittorio Scialoja. Notizie bibliografiche*, Pubblicazioni dell'Istituto italiano di diritto internazionale in Roma, Roma, 1939, p. 25.

⁵⁵ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini*, cit., *Prefazione del traduttore*, p. VIII. Alfredo Rocco ricordava pure il Maierini ed il Forlani, due giovani collaboratori di Serafini, i quali avevano contribuito alla diffusione della cultura civilistica straniera in Italia, con recensioni ed articoli pubblicati nell'«Archivio giuridico». Vedi A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi*

preparazione in materia giuridica e l'abilità filologica dell'allievo già in occasione di un piccolo precedente lavoro, che il Perugia aveva compilato un anno prima sotto la sua direzione.⁵⁶

Ad ogni modo, la versione italiana del trattato di Arndts avrebbe assunto la portata di una vera e propria opera corale soltanto a partire dalla sua quarta edizione, edita nel 1882, preannunciando la grande operazione collettiva che, di lì a poco, Serafini avrebbe avviato per tradurre in italiano il *Commentario* di Glück.

La prima edizione del *Lehrbuch der Pandekten* era stata composta da Arndts durante il periodo trascorso all'Università di Monaco, prendendo come base un semplice compendio utilizzato per le lezioni, tra l'ottobre 1850 e il settembre 1852.⁵⁷ L'autore scelse di dedicare il primo fascicolo, ultimato nell'ottobre 1850, a Savigny, in occasione della ricorrenza del cinquantenario del suo insegnamento.⁵⁸ Durante la vita dell'autore, l'opera conobbe nove successive edizioni: nel 1855, 1859, 1860, 1865, 1868 (ma la *Prefazione* reca la data del primo novembre 1867), 1872 (la settima edizione, su cui si basò Serafini per la prima edizione della sua traduzione), 1873, 1876 e 1877.⁵⁹ Nuove edizioni continuarono a susseguirsi anche dopo la morte di Arndts, avvenuta nel 1878: esse furono curate da Pfaff e Hofmann. L'ultima edizione fu quella del 1889.⁶⁰

cinquant'anni, cit., pp. 291-292.

⁵⁶ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, di Filippo Serafini, cit., *Prefazione del traduttore*, p. VIII.

⁵⁷ Nonostante fosse stato nominato professore ordinario nel 1838 a Breslau, dove sarebbe succeduto a Unterholzner, Arndts scelse di iniziare la propria carriera accademica all'Università di Monaco, accettando la chiamata nel frattempo sopraggiunta. Vi rimase fino all'autunno del 1855, anno in cui si trasferì all'Ateneo viennese. Gli anni trascorsi a Monaco furono fecondi per Arndts non soltanto per la produzione scientifica, avendo egli completato e pubblicato in quegli anni le *Pandekten*, ma anche per la partecipazione alla Commissione di legislazione bavarese (1844-1847), e al Parlamento di Francoforte (1848-1849). Cfr. E. LANDSBERG, voce *Arndts, K. L.*, cit., pp. 41-43.

⁵⁸ Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit. Cfr. E. LANDSBERG, voce *Arndts, K. L.*, cit., p. 43.

⁵⁹ Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Vorwort, Vorrede zur sechsten Auflage*, p. IX. L'edizione del *Lehrbuch* su cui si basò Serafini risulta testualmente indicata nello stesso frontespizio della traduzione: vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, di Filippo Serafini, cit.

⁶⁰ Cfr. E. LANDSBERG, voce *Arndts, K. L.*, cit., p. 43.

Nella voce biografica su Arndts, redatta da Ernst Landsberg e pubblicata nel quarantaseiesimo volume dell'«Allgemeine Deutsche Biographie», edito nel 1902, si fa presente come l'opera fosse stata tradotta in italiano da Filippo Serafini, «allievo riconoscente» e «caposcuola del movimento di rinascita italiana della Romanistica». ⁶¹

Lo scopo del lavoro di Arndts viene individuato da Serafini nella volontà di «trarre un sistema scientifico dallo splendido monumento di quel diritto che per accettazione unanime dei popoli civili s'acquistò nome di diritto universale». ⁶²

Il maestro si era perciò proposto di tradurre quest'opera, costituendo essa a suo avviso «la meglio appropriata alle condizioni giuridiche d'Italia», soprattutto in qualità di guida per gli studiosi italiani che avessero voluto innalzarsi dalla pratica «alle sfere più splendide della teoria», trovandosi in tale campo la letteratura giuridica nostrana ancora in uno stato d'evidente arretratezza. Infatti, mentre da un lato Serafini riconosceva i lodevolissimi risultati della pratica forense italiana, frutto di quel retto criterio giuridico che aveva reso possibile pure la produzione del Codice Pisanelli, da lui considerato «il migliore di quanti furono pubblicati modernamente», d'altro canto egli non poteva che biasimare la carenza di lavori dottrinali «sistematici e colossali», tali da abbracciare l'insieme della materia civilistica alla stregua delle opere pandettistiche tedesche. ⁶³

⁶¹ *Ibid.*:

«[...] es ist von seinem dankbaren Schüler, dem Meister der italienischen Renaissance der Romanistik, Fil. Serafini, ins Italienische übersetzt und in dieser Form drei Mal ausgelegt worden; es ist endlich nach des Autors Tode noch vier Mal erschienen, besorgt durch Pfaff und Hofmann, zum letzten Male in 14. Auflage 1889».

⁶² Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, di Filippo Serafini, cit., *Prefazione del traduttore*, p. V.

⁶³ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, di Filippo Serafini, cit., *Prefazione del traduttore*, p. VI. Nel 1881, Emanuele Gianturco avrebbe esortato i professori di nuova generazione a concentrare i loro sforzi nel gettare le fondamenta del sistema di diritto civile, ancora di là da venire. Per esso non era infatti sufficiente, come per il diritto romano, giovare delle ricerche già compiute da altri, essendo bensì necessario avviarne di proprie. Vedi E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia. Considerazioni*, cit., p. 25. Cfr. A. MAZZACANE, *Die Rechtskultur in Italien und Deutschland nach der nationalen Einigung-Anmerkungen zu einem Forschungsprojekt*, in *Deutsche Rechtswissenschaft und Staatslehre im Spiegel der italienischen Rechtskultur während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, cit., pp. 70-72. Una trentina d'anni più

Sicuramente ebbe un peso considerevole nella scelta di tradurre l'opera di Arndts pure il legame sviluppato dal Serafini con il pandettista, il quale era stato suo maestro (come risulta pure dalle precisazioni di Landsberg al riguardo).⁶⁴ Infatti, come si è già rilevato, nel 1857 Serafini era stato nominato professore per la cattedra pavese di Istituzioni di diritto romano confrontato al diritto vigente, dopo aver superato il giudizio di una commissione di cui faceva parte lo stesso Arndts, oltre a Gneist, Keller, Mittermeier, Rudorff, Vangerow.⁶⁵

Soprattutto però, Serafini dichiarava di aver scelto come oggetto del proprio lavoro, tra i numerosi classici tedeschi sul diritto delle Pandette, proprio il *Lehrbuch* di Arndts, per l'evidente pregio di esporre il diritto accolto nella prassi, anziché lo sviluppo storico degli istituti.⁶⁶

Rispetto alla prima versione del lavoro, significativi cambiamenti potevano notarsi nell'approccio dimostrato da Serafini all'uscita della quarta edizione italiana, il cui primo volume veniva pubblicato nel 1882.

Dallo stesso titolo scelto, «Quarta edizione, interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense», emerge significativamente la rinnovata attenzione per il mondo della prassi. A tal proposito, sicuramente significativo è il cambiamento che si riscontra nel rivolgersi ai fruitori dell'opera. Mentre nella precedente *Prefazione* Serafini si riferiva al proprio lavoro categoricamente come «libro destinato agli studiosi», dieci anni dopo egli dimostrava di avvedersi dell'utilità non soltanto teorica, ma anche pratica del

tardi, analizzando i motivi del ritardo nello sviluppo originale del diritto civile e commerciale in Italia, rispetto alla fioritura degli studi romanistici, Alfredo Rocco avrebbe sottolineato come per i primi non fosse sufficiente una mera recezione della cultura straniera. Infatti, essi abbisognavano dell'ulteriore adattamento di quest'ultima al diritto vigente in Italia. Vedi A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., pp. 291-297. Cfr. S. RICCOBONO, *Introduzione* cit., pp. 297-298; R. ORESTANO, *Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo*, cit., pp. 137-138; A. MAZZACANE, *Die Rechtskultur in Italien und Deutschland nach der nationalen Einigung-Anmerkungen zu einem Forschungsprojekt*, cit., pp. 56-57; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., pp. 83-84; R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni*, cit., pp. 181-185 e 208-213.

⁶⁴ Vedi E. LANDSBERG, voce *Arndts, K. L.*, cit., p. 43.

⁶⁵ Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 8-9, nt. 11; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., p. 82; E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, cit., p. 1850.

⁶⁶ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini*, cit., *Prefazione del traduttore*, p. V.

proprio lavoro, forse nemmeno immaginata dieci anni prima.⁶⁷ Affinché esso fosse in grado di rispondere, «oltre che ai desideri dei dotti...anche alle più umili esigenze della pratica», egli aveva pensato infatti di arricchire le note con citazioni della giurisprudenza italiana, confrontate ai risultati della dottrina.⁶⁸ Allo scopo di facilitare la pronta consultazione dell'opera, Serafini aveva provveduto anche ad arricchirla di due copiosissimi indici, l'uno contenente l'indicazione di tutte le leggi romane citate o commentate nel volume, l'altro l'elenco analitico delle materie esposte, in ordine alfabetico.⁶⁹

Oltre che per l'aver considerato più attentamente il rapporto tra teoria e prassi, l'autore aveva creduto di colmare una lacuna pure curando maggiormente l'evoluzione storica dei vari istituti, laddove necessaria a chiarire più efficacemente l'influenza esercitata dalla dottrina romana, ad esempio raccogliendo in materia di azioni una completa esposizione della procedura civile romana.⁷⁰

La crescita della mole di lavoro e l'ampliamento delle prospettive avevano reso impossibile a Serafini di rinnovarne l'edizione potendo contare soltanto sulle proprie forze, quand'anche aiutato dai giovani discepoli. Pertanto, la quarta edizione si differenziava giocoforza dalla prima, in quanto concepita ormai come un lavoro corale: alla sua compilazione aveva infatti

⁶⁷ *Ibid.*, p. VII. Analogamente, Serafini intendeva assicurare all'«Archivio giuridico» la più estesa collaborazione soprattutto da parte di avvocati e giudici, finalizzata ad assicurare al periodico, oltre che contributi ideali, anche un costante supporto finanziario. Vedi P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna, 1996, pp. 58-61. Cfr. gli intenti programmatici espressi da Pietro Ellero: P. ELLERO, *Manifesto dell'«Archivio giuridico»*, in «Archivio giuridico», I, (1868), pp. 3-12.

⁶⁸ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, p. 10.

⁶⁹ *Ibid.* Mentre l'*Indice delle materie* era spostato all'inizio del volume, i due nuovi Indici venivano collocati alla fine: vedi *Indice delle leggi*, pp. 555-575; e *Indice alfabetico analitico del volume*, pp. 577-593. Serafini potrebbe aver tratto ispirazione per l'introduzione del nuovo indice analitico da quello dell'«Archivio giuridico», edito nel 1876. Basato sul modello tedesco, esso aveva lo scopo di agevolare la ricerca di argomenti specifici, in modo da considerare la rivista alla stregua di «un'opera sistematica», anziché «una raccolta di materie diverse e disparate». Vedi: F. SERAFINI, *Il Direttore dell'Archivio Giuridico ai suoi collaboratori ed associati*, AG, XVIII, (1877), pp. 3-4. Cfr. *Indice generale alfabetico dei primi diciassette volumi dell'Archivio Giuridico*, in AG, XVII, (1876), pp. 463-596.

⁷⁰ Sulla concezione dell'insegnamento del diritto romano espressa da Serafini, come «inteso ad educare in genere i professionisti, ad innalzare la cultura giuridica della Nazione», vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, cit., p. 5.

partecipato una nutrita schiera di romanisti di prim'ordine, fornendo «opportuni materiali», «saggi consigli» e «acute osservazioni». I nomi ricordati da Serafini, nella *Prefazione alla quarta edizione*, erano quelli di: Alibrandi, Anselmi, Bertolli, Brini, Brugi, Cannada-Bartoli, Capuano, Castellari, Chironi, Cogliolo, Fadda, Frugoni, Giorgi, Gugino, Landucci, Luzzati, Milone, Moriani, Pampaloni, Priora, Ronga, Ruggieri, Scialoja, Schupfer, Semeraro, Tartufari, Veralli, Vita-Levi.⁷¹

Anche il lavoro di traduzione entrava dunque a far parte del «progetto intellettuale di ampio respiro», finalizzato al recupero culturale del modello tedesco: esso costituiva infatti un efficace banco di prova, per stimolare ed allevare all'attenzione verso «le cose di Germania» un numero sempre più nutrito di discepoli.⁷² In tal senso Serafini esortava a collaborare alla compilazione delle nuove edizioni tutti quanti scrivessero monografie o memorie su un punto qualsiasi della materia dei diritti reali, invitando caldamente a comunicare i loro apporti utili al perfezionamento dell'opera.⁷³

Al di là della maggiore o minore precisione nella traduzione, è importante rilevare che il *modus operandi* di Serafini si discosta da quello scelto da Fadda e Bensa per le *Pandekten* di Windscheid, soprattutto per lo stile scelto nell'annotazione. Infatti, con una certa frequenza, Serafini opera delle vere e proprie “interpolazioni”, per inserire propri contributi nella traduzione delle note originali di Arndts, rendendoli in tal modo difficilmente distinguibili dal pensiero autenticamente espresso dall'autore tedesco.⁷⁴ Pertanto, risulta davvero ostico comparare la versione originale delle note di Arndts, con la traduzione di Serafini: questi ne altera l'ordine di esposizione, le integra con citazioni di autori ulteriori, italiani e stranieri, le sviluppa mediante proprie riflessioni.

⁷¹ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, p. 10.

⁷² Riguardo a tale strategia, inaugurata da Serafini negli anni Ottanta, vedi: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 41-42.

⁷³ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, p. 10.

⁷⁴ Com'è noto, il termine “interpolazione” ha un significato specifico nel contesto romanistico, in cui è adoperato per indicare le modificazioni apportate dai compilatori giustinianeî sulle opere della giurisprudenza di periodo classico, tipicamente il *Digesto*, per adeguarle alle circostanze dei nuovi tempi. Ad ogni modo, in questo caso specifico si è scelto di avvalersi del termine “interpolazione” nel senso più generale, per indicare cioè l'inserimento di parole o locuzioni nel testo originale, operato dal traduttore senza distinguere i propri addizionamenti da quest'ultimo.

Del resto, sempre nella *Prefazione alla prima edizione* della traduzione italiana, Serafini aveva avvertito il lettore della presenza di due parti ben distinte nella trattazione, il testo e le note, non risultando chiaro se egli intendesse riferirsi alle annotazioni proprie, o piuttosto a quelle di Arndts. Serafini si limitava a rendere conto di due diverse tipologie di note: le prime consistenti in «citazioni di leggi tratte dalle fonti destinate a comprovare le asserzioni del testo»; le seconde deputate a compendiare e discutere «le diverse opinioni favorevoli e contrarie a quelle dell'Autore», ed insieme ad accennare «alla letteratura a cui deve ricorrere lo studioso per approfondire una od altra parte del diritto». Nel precisare in seguito come scopo di tale apparato fosse abituare lo studioso «a sviscerare il più possibile gli argomenti, a fidarsi meno delle proprie opinioni; in breve, a pensare profondamente», Serafini sembra riferirsi piuttosto alla propria ricostruzione, che alle note originarie di Arndts.⁷⁵

A volte, Serafini si avvale di interpolazioni inserite nelle note originali di Arndts per allargare la prospettiva dell'esame al contesto italiano, laddove ad esso Arndts non aveva serbato adeguata attenzione.⁷⁶

Un esempio si ritrova in punto di concetto di “diritto delle Pandette”, la cui importanza viene ribadita dall'autore tedesco nonostante l'introduzione dei nuovi codici (similmente a quanto affermato pure da Windscheid).⁷⁷ Mentre Arndts ricorda tra essi soltanto testi austro-tedeschi (l'*ALR* prussiano, l'*ABGB* asburgico, il Codice civile sassone..), oltre all'imprescindibile *Code Napoléon*; Serafini ha cura di aggiungere il Codice civile italiano vigente dal 1865, «il quale si fonda quasi interamente sul diritto romano».⁷⁸

⁷⁵ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini*, cit., *Prefazione del traduttore*, p. VII.

⁷⁶ A tal proposito, anche se Serafini realizzò la propria traduzione basandosi sulla settima edizione del *Lehrbuch*, pubblicata nel 1872, va comunque rilevato che le prime quattro edizioni dell'Arndts risalivano ad un periodo antecedente l'unificazione nazionale italiana. Dunque, le lacune riscontrate nel *Lehrbuch* riguardo al contesto italiano potevano essere dovute al prestigio ancora scarso raggiunto dall'Italia e dalla sua scienza giuridica a livello internazionale. Cfr. E. LANDSBERG, voce *Arndts, K. L.*, cit., p. 43.

⁷⁷ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Einleitung, III. Bedeutung des Pandektenrechts*, §6., p. 18, nt. 1.

⁷⁸ Cfr. K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Einleitung, §1, I. Begriff des Pandektenrechts*, p.1, nt. 2; F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini*, cit., *Introduzione, § 1. I. Concetto del diritto*

Le interpolazioni del Serafini al testo di Arndts paiono aumentare progressivamente con il progredire delle edizioni della traduzione italiana.

Nella *Prefazione* alla seconda edizione del secondo volume, edito nel 1875, lo stesso Serafini informa il lettore dei ritocchi che aveva ritenuto di apportare alla traduzione. Dal versante teorico, essi erano finalizzati ad aggiungere i riferimenti alle più recenti monografie; dal lato pratico, invece, a paragonare i principi di diritto romano a quelli del Codice Pisanelli, nonché ai giudicati delle Corti italiane. In tal modo, Serafini coglieva l'occasione per mettere l'accento, ancora una volta, sulla possibilità di rendere l'insegnamento teorico proficuo pure per la pratica forense.⁷⁹

Ad esempio, al paragrafo 251 del Libro terzo, in materia di modificazione di obbligazioni esistenti mediante differimento dell'esecuzione, Serafini si avvale di interpolazioni alle note originali di Arndts per aggiungere riferimenti agli articoli del Codice civile italiano attinenti, nonché a decisioni delle Corti d'Appello italiane.⁸⁰

La crescita delle interpolazioni si fa evidente, soprattutto confrontando la prima e la quarta edizione del primo volume, edite a distanza di dieci anni, rispettivamente nel 1872 e nel 1882.

Ad esempio, nella quarta edizione del primo volume, Serafini arricchisce il paragrafo 63 del Libro primo, dedicato al concetto e alla classificazione degli atti giuridici, di una copiosa bibliografia pandettistica, aggiungendovi una nota apposita, che non si trova né nella versione originale

delle Pandette, p. 2, nt. 3; ID., *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Introduzione*, § 1. I. *Concetto del Diritto delle Pandette*, p. 22, nt. 4.

⁷⁹ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Professore di diritto romano nell'università di Vienna, Prima versione italiana sull'ottava edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti col codice Civile del Regno d'Italia, di Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Pisa, Direttore dell'Archivio Giuridico*, Volume II, Seconda Edizione, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1875, *Prefazione*.

⁸⁰ Più precisamente, le interpolazioni si ritrovano: nella Nota 2., dove Serafini cita l'Art. 1298 del Codice Pisanelli, riguardo alla perdita della cosa dovuta; nella Nota 3., in cui cita due decisioni emesse dalle Corti d'Appello di Genova e di Torino nel 1860, in tema di interessi moratori; nella Nota 6., dove aggiunge la citazione dell'Art. 1223 del Codice civile italiano, in materia di effetti delle obbligazioni di dare e di fare. *Ibid.*, *Libro terzo, Delle obbligazioni, Capo primo, Delle obbligazioni in generale, IV. Modificazioni di obbligazioni esistenti, 2) Mediante violazione, § 251. b) Mediante differimento. Mora*, pp. 130-131, nt. 2, 3, 6. Cfr. K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *III. Buch. Von den Obligationen, 1. Capitel. Von den Obligationen überhaupt, IV. Aenderung bestehender Obligationen. 2) Durch Verletzung, § 251. b) Durch Verzug. Mora*, pp. 407-411.

di Arndts, né nella prima edizione della traduzione italiana.⁸¹

In un altro caso, Serafini utilizza delle interpolazioni per aggiungere proprie considerazioni teoriche, ulteriori rispetto a quelle espresse da Arndts in nota.

Ad esempio, trattando il concetto di interpretazione, e più precisamente l'interpretazione legale, nella quarta edizione Serafini aggiunge una regola interpretativa di cui non si fa parola nel testo originale. Arndts si limita ad affermare che l'interpretazione legale non costituisce mera interpretazione, bensì allo stesso tempo legge o diritto consuetudinario.⁸² Prima di tradurre tale conclusione dell'autore tedesco, Serafini aggiunge la considerazione per cui, quando il senso di una legge è stato fissato da una legge posteriore o da una consuetudine costante, «l'interprete cessa di essere libero», dovendo egli senz'altro applicare la legge così come interpretata, anche se convinto dell'erroneità di tale interpretazione.⁸³

⁸¹ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Libro I. Dei diritti in generale, Capo 4. Nascita e fine dei diritti, II. Degli atti relativamente alla nascita e alla fine dei diritti, C. Dei negozi giuridici in specie. § 63. 1) Concetto e classificazione*, p. 195, nt. 1. Cfr. K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *I. Buch. Von den Rechten im Allgemeinen, 4. Capitel. Von Entstehung und Endigung der Rechte, II. Von Handlungen in Beziehung auf Entstehung und Endigung von Rechten, C. Von den Rechtsgeschäften insbesondere, § 63. 1) Begriff und Haupteintheilung*, pp. 73-74; F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini*, Volume I, Parte prima, cit., *Libro I. Dei diritti in generale, Capo 4. Nascita e fine dei diritti, II. Degli atti relativamente alla nascita e alla fine dei diritti, C. Dei negozi giuridici in specie. § 63. 1) Concetto e classificazione*, p. 87.

⁸² Come afferma testualmente Arndts in nota:

«Die authentische und usuelle Interpretation von Gesetzen, die man auch wohl beide unter dem Begriff der Legalinterpretation zusammenfasst, sind als solche nicht bloß Interpretation, sondern zugleich Gesetz oder Gewohnheitsrecht.»

Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Einleitung, Gebrauch der Quellen, 1) Von der Auslegung des Inhalts der Rechtsquellen im Einzelnen, §6, p. 7, nt. 1.*

⁸³ «Quando il senso di una legge è stato fissato da una legge posteriore (così detta interpretazione autentica) o da una consuetudine costante (così detta interpretazione usuale) l'interprete cessa di essere libero, egli deve accettare e applicare la legge tale quale è stata interpretata quand'anche fosse convinto dell'erroneità di questa interpretazione».

Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Introduzione, B. Uso delle fonti, 1) Dell'interpretazione delle fonti in particolare, §6, a) Concetto dell'interpretazione*, pp. 29-30, nt. 2. Tale precisazione non si trova invece nella prima edizione del Serafini: vedi ID., *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima*

Al di là delle differenze riscontrabili tra le varie edizioni della traduzione italiana, ciò che più rileva è che la mancanza di qualsivoglia segnalazione delle proprie integrazioni da parte del traduttore rappresenta una vera e propria costante. I contributi originali di Serafini si presentano sempre indistintamente confusi con il contenuto originale delle *Pandekten* di Arndts. Per tale motivo, si ritiene di poter definire la versione di Serafini come una “traduzione con interpolazioni”.

4. Stili diversi in un progetto comune: Pietro Cogliolo, Carlo Fadda, Serafini e l’*Ausführliche Erläuterung der Pandekten* di Christian Friedrich Glück⁸⁴

«Se il ritemprarsi degli studi romanistici non ha ancora prodotto i meravigliosi effetti, dei quali è capace, ciò è dovuto ad un fatto, cui bisogna porre sollecito rimedio, cioè alle difficoltà, che giudici ed avvocati incontrano nel valersi degli studi sul giure romano, i quali per essere sparsi in numerose monografie, scritte quasi tutte in lingua tedesca, non possono essere sempre consultati. In Germania provvede a questo bisogno l’opera grandiosa e celebrata di Cristiano Federico Glück, *Commentario alle Pandette*».⁸⁵

Così Filippo Serafini e Pietro Cogliolo argomentavano nel 1888 la poderosa opera di traduzione e annotazione del *Commentario* delle Pandette di Christian Friedrich von Glück, nella *Prefazione* al primo libro della relativa versione italiana.

Nell’ambito della divulgazione delle opere pandettistiche tedesche, finalizzato non solo al progresso degli studi giuridici, ma anche della pratica forense italiana, il recupero di un’opera obsoleta come quella del Glück, ultimo rappresentante dello stile ormai superato dell’*usus modernus*

versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini, Volume I, Parte prima, cit., Introduzione, B. Uso delle fonti, 1) Dell’interpretazione delle fonti in particolare, §6, p. 8.

⁸⁴ La materia oggetto del presente paragrafo ha già costituito oggetto di un articolo, pubblicato nell’ottantaquattresimo volume della «Rivista di storia del diritto italiano». Vedi F. FURFARO, «Il più minuto, il più completo ed il più pratico di tutti i libri giuridici italiani». *La versione italiana del Commentario alle Pandette di Christian Friedrich von Glück*, in RSDI, 84, (2011), pp. 417-442.

⁸⁵ Vedi F. SERAFINI, P. COGLIOLO, *Prefazione* a F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d’Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell’Università di Messina, cit.*

pandectarum, potrebbe apparire di non semplice ed immediata comprensione. Invero, proprio quest'ultima risulterebbe costituire parte integrante del progetto intrapreso da Serafini per adattare la scienza pandettistica tedesca alla peculiarità del contesto italiano. In particolare, fu proprio a partire da questa grande operazione intrapresa da Serafini, ad un tempo scientifica e di cultura giuridica, la quale in ogni caso rappresentava molto di più di una semplice traduzione, che l'impegno nell'"italianizzazione" delle opere pandettistiche tedesche andò ad assumere proporzioni realmente corali.

Il primo volume del *Commentario*, opera monumentale alla quale lo stesso Bernhard Windscheid si era riferito nei termini di «conclusione della trattazione scientifica del diritto romano prima della Scuola storica», aveva visto la luce nel lontano 1790, ancora in piena temperie illuminista.⁸⁶ Rispetto ai predecessori del XVI e XVII secolo, Glück non credeva più in un «diritto divino universale e positivo», quanto piuttosto in un diritto positivo «vicino al diritto naturale».⁸⁷ Dei tre volumi iniziali dell'opera, editi per la prima volta

⁸⁶ Riportando testualmente le parole di Windscheid: «...Abschluss der wissenschaftlichen Behandlung des römischen Rechts vor der historischen Schule...». Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Einleitung, IV Literatur*, §11, p. 63. Cfr. A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., p. 336.

⁸⁷ Franz Wieacker inserisce Glück nella corrente «antiquaria» della romanistica tedesca che funse da punto di raccordo tra la Giurisprudenza elegante dell'Europa occidentale e la Scuola storica tedesca, alla quale preparò il terreno, finendo però per venir messa in ombra dalla statura dei grandi personaggi che si affermarono successivamente al suo interno. Vedi F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume primo, trad. it. di U. Santarelli, Milano 1980, p. 335. Cfr. A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, cit., pp. 592-595. Christian Friedrich von Glück era nato ad Halle nel 1755, città dove aveva compiuto gli studi giuridici e conseguito il dottorato. Dopo aver esercitato per sette anni la privata docenza nella città natale, a partire dal 1784 e pressoché per il resto della sua vita, rifiutando svariate chiamate da parte dei più prestigiosi atenei germanici, Glück aveva insegnato all'Università di Erlangen, dov'era morto nel 1831. Qui il giovane Puchta, suo acceso estimatore, aveva avuto modo di seguire dal 1816 al 1820 i suoi corsi di Istituzioni e Pandette (oltre ai quali Glück aveva tenuto pure lezioni di diritto canonico, penale, cambiario e di storia del diritto germanico). Nel 1820 era stato nominato Consigliere Segreto da re Maximilian I di Baviera, e nel 1827 era stato decorato da re Ludwig I con la croce di cavaliere della corona bavarese per il merito civile. Vedi G. V. ENGELHARDT, *Gedächtnispredigt auf den weiland hochwohlgeborenen und hochgelehrten Herrn Dr. Christian Friedrich von Glück*, Erlangen, 1831, pp. 1 ss; *Nekrolog des königlichen bayerischen geheimen Hofrats und Professors, Ritters Dr. von Glück*, 1831, pp. 1-13; *Zur Charakteristik des vormaligen berühmten Rechtsgelehrten auf der Universität zu Erlangen*,

ad Erlangen rispettivamente nel 1790, 1791 1792 (terzo volume, parte prima) e nel 1793 (terzo volume, parte seconda), esiste anche una seconda edizione riveduta ed ampliata. Quest'ultima annovera dunque il primo volume, riedito nel 1797, il secondo, pubblicato nel 1800, e le due parti di cui si compone il terzo volume, riedite rispettivamente nel 1806 e nel 1807 (rimanendo immutato il luogo di edizione).⁸⁸

Come si evince dal titolo completo del *Commentario* in lingua originale (*Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer*), esso era stato composto prendendo a modello l'opera di Johann August Hellfeld (1717-1782), nella tradizione della giurisprudenza elegante, considerando dettagliatamente l'intera dottrina del XVIII secolo, e tenendo conto contemporaneamente della quotidiana prassi forense. Nella seconda edizione del *Commentario*, destinata ai pratici, Glück aveva dedicato particolare attenzione pure all'*Allgemeines Landrecht* prussiano, realizzando quella combinazione di teoria e prassi che costituiva la completa sintesi dell'*usus modernus pandectarum*.⁸⁹

L'opera non venne mai completata: al nucleo originario, cui l'autore si era dedicato per quarant'anni, lavorando addirittura fino a poche ore prima di morire al trentacinquesimo tomo (laddove originariamente ne aveva pianificati soltanto sei), si erano via via aggiunte nei decenni seguenti le continuazioni di numerosi altri giuristi tedeschi. Tra quest'ultimi si possono annoverare Christian Friedrich Mühlenbruch, Eduard Fein, Arndts (che aveva ripreso il lavoro dopo una sospensione della pubblicazione protrattasi dal 1853 al 1867),

D. Christian Friedrich v. Glück, königl. Bayerischen Geheimenhofraths und Ritters des Civilverdienstordens der Bayerischen Krone, Leipzig, 1832, pp. 4-37; R. STINTZING, voce Glück, C. F. v. cit., pp. 253-256; E. LANDSBERG, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, Erster Halbband, Text und Noten, Fortsetzung zu der Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, erste und zweite Abteilung, von R. Stintzing, Druck und Verlag von R. Oldenbourg, München und Leipzig 1898, pp. 444-447; H. LIERMANN, Die Erlanger Juristenfakultät und das Kirchenrecht 1743-1943, in Deutschlands Erneuerung 27, Frankfurt am Main, 1943, pp. 201 ss.; H. FROMMER, Die Erlanger Juristenfakultät und das Kirchenrecht 1743-1810, München, 1974, pp. 58 ss.; H. D. SPENGLER, Glück, Christian Friedrich von, in Erlanger Stadtlexikon, Nürnberg, 2002, pp. 316 ss.; A. HIRATA, Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831), cit., pp. 330-343.

⁸⁸ Vedi *Nekrolog des königlichen bayerischen geheimen Hofrats und Professors, Ritters Dr. von Glück*, cit., pp. 15-16.

⁸⁹ Vedi A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., pp. 333, nt. 33, e pp. 335-336.

Burkhard Wilhelm Leist, Jacob Burckhardt, Karl Salkowksi, Karl Czychlarz, August Ubbelohde; l'opera si attestò infine nel 1896 al sessantatreesimo volume.⁹⁰ Tali continuazioni tuttavia possono essere considerate in generale quali opere distinte, ormai non più appartenenti all'epoca di Glück: infatti, già a partire da Mühlenbruch, studioso fortemente influenzato dalla Scuola storica, il *Commentario* andò allineandosi al nuovo indirizzo scientifico pandettistico. In particolare, costituiva espressione della nuova metodologia il *Lehrbuch der Pandekten* di Karl Ludwig Arndts.

Sia la maturazione del progetto di una continuazione del *Commentario* dopo la morte di Glück, sia il largo e duraturo influsso che l'opera seppe esercitare sulla scienza civilistica e sulla pratica fino al XIX secolo, sopravvivendo per svariati decenni successivi alla grande svolta della Scuola storica, dimostrano come fosse allora avvertita l'esigenza di un lavoro di compendio della precedente letteratura giuridica europea di diritto comune e antiquaria (soprattutto quella dei giuristi «eleganti» francesi ed olandesi) e di quella tedesca del Settecento.⁹¹

L'opera di Glück seguiva ancora l'ordine dei titoli delle Pandette, commentando il Digesto libro per libro mediante l'esposizione dei principi di

⁹⁰ Alcune edizioni dei volumi iniziali riportano la diversa intitolazione *Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer*. Lo stesso impiego del termine «Versuch», traducibile come «tentativo», «prova», lascia ben intendere come lo stesso autore si fosse reso conto della complessità del progetto che andava ad intraprendere. Vedi F. GLÜCK, *Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer, 1. Theil*, verlegt bey Johann Jacob Palm, Erlangen, 1790.

⁹¹ Vedi F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume primo, trad. it., cit., p. 336; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, cit., nt. 3, p. 592; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II Repertorio*, cit., pp. 489-490; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., pp. 333-334. Non a caso, la storiografia ha spesso accomunato il *Commentario* di Glück alla *Glossa ordinaria* di Accursio ed al *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Windscheid (che pure veniva tradotto e copiosamente annotato in quegli anni da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa) per il loro particolare significato storico: tutte e tre incarnerebbero infatti il simbolo della fine di un'epoca scientifica, il completo riepilogo di una scuola giuridica. Vedi in proposito F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it., cit., p. 146; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, cit., p. 607; G. SCHIEMANN, *Rechtswissenschaft und Antike, in 250 Jahre Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Festschrift*, hg. von Henning Kössler (Erlanger Forschungen), Erlangen 1993, p. 295; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., p. 335.

diritto romano, aggiornati ed adeguati alla situazione degli Stati tedeschi. Infatti, nelle sue lezioni di Pandette dedicate alla Parte Generale, lo stesso Windscheid porta proprio Glück ad esempio del cosiddetto «ordine legale» di rappresentazione delle Pandette.⁹²

Ad ogni modo, i tomi dal primo al quarantanovesimo numero seguono una numerazione propria ed indipendente rispetto a quella dei libri del Digesto, a differenza della versione italiana, che rispecchia perfettamente quest'ultima. Il contenuto dei tomi italiani non equivale dunque a quello dei volumi tedeschi di numerazione corrispondente: a titolo esemplificativo la disciplina delle convenzioni, contenuta nel Digesto al Libro II, Titolo XIV, *De pactis*, nella versione tedesca si ritrova nel quarto volume, mentre in quella italiana nel secondo. In base a tale peculiarità, potrebbe risultare giustificata la tesi avanzata in storiografia, che ha attribuito alla traduzione italiana una risonanza ancora maggiore rispetto all'opera originale.⁹³ In ogni caso, tale differenza potrebbe rappresentare un primo indice dell'autonomia e dell'originalità della versione italiana.

In generale tutte le opere di Glück vennero fortemente criticate dalla scienza giuridica tedesca ottocentesca: soprattutto a seguito dei giudizi di Hugo, Savigny ed Heise (autori quest'ultimi di accese recensioni al Glück, di cui discussero nella loro reciproca corrispondenza), i giuristi di nuova formazione non poterono che ripudiare la vecchia scuola, adottando via via sempre più quale nuovo ordine per il diritto privato il *Pandektensystem*.⁹⁴

⁹² «...der sog. [sogenannte] Legalordnung», come riportato testualmente da Windscheid in un manoscritto delle proprie lezioni di Pandette, facente parte del «Nachlass Windscheid» conservato nella *Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen*, il cui contenuto è stato identificato, in maniera a tratti ancora provvisoria, dal prof. Christian Wollschläger tra il 1977 ed il 1979. Vedi *Nachlaß Bernhard Windscheid (1817-1892), 39 Mappen in 3 Kästen, Vorlesungsmanuskripte und Teile des Manuskripts seines Lehrbuchs des Pandektenrechts*, Windsch. 1, Allgemeiner Teil, § 4, p. 19.

⁹³ In tal modo si esprime in particolare Alessandro Hirata: vedi A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., nt. 31, p. 335. Cfr. C. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer, Vierten Theils erste Abtheilung*, verlegt bey Johann Jacob Palm, Erlangen 1796, p. 43; F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro II, Tradotto ed annotato da G. De Marinis con note aggiunte dei Professori C. Ferrini e F. Serafini*, cit., p. 519.

⁹⁴ Vedi G. A. HEISE, *Rez. Hermeneutisch-systematische Erörterung der Lehre von der Intestaterbfolge nach den Grundsätzen des ältern und neueren Römischen Rechts: als Beytrag zur Erläuterung der Pandekten, von Dr. Christian Friedrich Glück, 1803*, in «Göttinger

In particolare si rimproverava a Glück la mancanza di originalità e di sintesi: avendo trattato in egual misura l'essenziale ed il superfluo, il suo *Commentario* finiva per costituire una monumentale e completa raccolta di letteratura, priva però di ulteriori sviluppi critici.⁹⁵ Heise in particolare lamentava la sostanziale inutilità dell'opera per il lettore di qualsivoglia livello, risultando per la sua prolissità allo stesso tempo troppo pesante per il principiante ed oltremodo tedioso per l'esperto.⁹⁶ Contro la «pedanteria scolastica» di Glück (caratteristica che lo accomunava ad Heinecke) si era schierato lo stesso Hugo: criticandone la carenza di abilità filologica nel descrivere le fonti romane, nonché l'incapacità di collocarle storicamente, egli aveva fondato proprio sopra tale opposizione l'inaugurazione del nuovo indirizzo storicistico.⁹⁷

Al tempo della sua traduzione in lingua italiana, il *Commentario* del Glück era dunque già obsoleto in Germania, essendo ormai superato dai lavori di Savigny e soprattutto di Windscheid.⁹⁸ Al di là delle copiose critiche riservate all'opera di Glück dalla scienza giuridica del tempo, ciò che pare importasse maggiormente agli studiosi italiani che si apprestavano a tradurla era, più che la qualità del lavoro, la sua funzionalità al progetto di «pieno recupero culturale del modello tedesco», inaugurato da Serafini negli anni

Gelehrte Anzeigen», 112. Stück, gedrückt bei Heinrich Dieterich, (1804), pp. 1105-1116; F. K. VON SAVIGNY, Rez. *Hermeneutisch-systematische Erörterung der Lehre von der Intestaterbfolge nach den Grundsätzen des ältern und neueren Römischen Rechts: als Beytrag zur Erläuterung der Pandekten / von Christian Friedrich Glück. - Erlangen: Palm, 1803*, in «Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung», 185, (1804), pp. 225-228; O. LENEL, III, *Briefe Savignys an Georg Arnold Heise*, in ZRG, Rom. Abteil., 36, (1915), p. 105. Cfr. A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., pp. 337-342. Non a caso, Paolo Cappellini considera come il metodo applicato da Glück, «unica testimonianza di prosecuzione» nella prima metà dell'Ottocento della tradizione dell'*usus modernus pandectarum* (formula cui si avvicinerrebbe a detta dello studioso quella di «diritto romano attuale»), potesse sembrare già allora completamente superato al giurista «storico». Vedi P. CAPPELLINI, *Systema iuris, I, Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Giuffrè Editore, Milano, 1984, pp. 98-100.

⁹⁵ Vedi A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., p. 343.

⁹⁶ G. A. HEISE, Rez., cit., pp. 1110-1111.

⁹⁷ Vedi G. ALPA, *La cultura delle regole: storia del diritto civile italiano*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 156.

⁹⁸ Significativamente, Guido Alpa si riferisce alla scelta dell'opera da tradurre da parte di Serafini e Cogliolo in termini di «riesumazione», piuttosto che di «risveglio» del diritto romano, di cui parlano invece i due direttori. *Ibid.*, p. 171.

Ottanta.⁹⁹

Nell'ambito di tale disegno, la scelta di Serafini di focalizzare infine l'attenzione proprio sull'opera di Glück rappresenta davvero un'operazione culturale *sui generis*. Nonostante quasi cento anni di evoluzione della cultura giuridica separino l'originale dalla traduzione italiana del *Commentario*, la storiografia ha colto in quest'ultima un «attacco formidabile» sferrato dai seguaci italiani della Pandettistica all'esegesi improntata al modello francese.¹⁰⁰ Infatti, il *Commentario* di Glück fu cionondimeno in grado di rappresentare un fondamentale testo di formazione per moltissimi giuristi italiani, essenzialmente a seguito della diffusa notorietà acquisita grazie alla versione in italiano.¹⁰¹

Evidentemente, la «riesumazione» del *Commentario* ben si prestava al disegno di Serafini: significativamente, essa fu concepita come un lavoro corale, teso a coinvolgere le maggiori autorità italiane in campo romanistico e civilistico. Infatti, data la sua mole, l'opera di Glück non poteva essere affrontata da un solo studioso: Serafini concepì pertanto l'attività di traduzione e annotazione in italiano come un lavoro collettivo, di cui assunse la direzione assieme a Pietro Cogliolo (già suo collaboratore per la quarta edizione della traduzione delle Pandette di Arndts).

L'opera vide coinvolti i più eminenti esponenti della romanistica italiana del tempo, per la maggior parte formati nell'alveo degli insegnamenti della

⁹⁹ Si tratta del «progetto intellettuale di ampio respiro», di cui ha parlato Paolo Grossi nel riferirsi al programma di divulgazione del modello tedesco. Esso avrebbe rappresentato una vera e propria «strategia d'attacco», sferrata dai romanisti italiani (e soprattutto da Serafini con la sua «strategia attualizzante») nel momento post-codificatorio, che avrebbe potuto comportare «la mesta sepoltura del diritto romano come disciplina vigente». Vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 40-42. Oltre al collegamento tra recupero del modello tedesco e rinascita del diritto romano, sempre Grossi sottolinea pure il «nesso inscindibile» tra quest'ultimo e il Risorgimento nazionale. Infatti, il forte peso esercitato dagli studi romanistici nei piani di studio delle facoltà, il quale permetteva «una produzione scientifica ragguardevole», era associato al «*munus* di un'unità civile da proteggere», dopo gli «inevitabili turbamenti conseguiti al crollo delle precedenti compagini politiche». Vedi V. STELLA, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, cit., p. 1655. Cfr. F. SERAFINI, *Per la inaugurazione del terzo anno del Seminario storico - giuridico di Pisa*, cit., p. 480; *Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897*, cit., pp. 514-516.

¹⁰⁰ Così Guido Alpa, in: G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p. 151.

¹⁰¹ Bisogna comunque considerare che il *Commentario* era stato attualizzato, dopo la morte di Glück, proprio grazie all'apporto di alcuni famosi esponenti della Pandettistica tedesca.

Pandettistica tedesca. Si trattava di: Contardo Ferrini, Pietro Bonfante, Salvatore Di Marzo, Giovanni Baviera, Biagio Brugi, Giovanni Pacchioni, Silvio Perozzi, Lando Landucci. Oltre a costoro, sono da annoverare tra i traduttori pure: Alfredo Ascoli, Antonio Longo, Antonio Castellari, Carlo Manenti, Cesare Bertolini, Luigi Busatti, Teresio Trincheri, Carlo Longo, Tito Preda, Stanislao Cugia, Umberto Greco, Flaminio Mancaleoni, Luigi Gianturco, Luigi Ferrara, Raffaello D'Ancona, Luigi Giannantoni, Vittorio Puchain, Giuseppe De Marinis, Gino Segrè, Umberto Pranzataro, Giuseppe Leoni, Cugusi (Ignazio?).¹⁰² Non a caso, in una recensione della versione italiana apparsa nel quarantatreesimo volume dell'«Archivio Giuridico», pubblicato nel 1889, si fa riferimento ad un «comune consenso fra i migliori insegnanti delle Università italiane»: basterebbe soltanto ricordare tutti i collaboratori, oltre al nome dei direttori, per «dimostrare quanta sia l'importanza di questa grandiosa pubblicazione».¹⁰³

Tra questa eletta schiera di giuristi non compare però Vittorio Scialoja: motivo di tale assenza potrebbe forse essere costituito dall'impegno profuso dallo studioso, durante gli stessi anni, nella traduzione del *Sistema del diritto romano attuale* di Savigny, in seguito pubblicato in otto tomi.¹⁰⁴

Scialoja si era peraltro già dedicato a volgere in italiano svariati saggi di autori tedeschi, tra cui Windscheid (*Volontà e dichiarazione di volontà*), Jehring (*Della natura e della capacità giuridica dei cosiddetti comitati*), Bruns (*Le azioni popolari romane*, traduzione corredata di prefazione e note), Dernburg (*Svolgimento e concetto del possesso giuridico nel diritto romano*).¹⁰⁵

¹⁰² Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II Repertorio*, cit., pp. 489-490; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., nt. 32, p. 335.

¹⁰³ *Bollettino bibliografico*, 1. *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., p. 610.

¹⁰⁴ L'assenza di Scialoja si evince dall'elenco dei traduttori ed annotatori dell'opera di Glück in M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II Repertorio*, cit., pp. 489-490. Sull'«osmosi diffusa» comunque riscontrabile tra i più autorevoli romanisti-civilisti operanti intorno agli anni Ottanta, vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 39-44; ID., *La cultura del civilista italiano*, cit., p. 20. Per la traduzione del *System savigniano*, vedi F. C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Professore di Diritto Romano nella R. Università di Roma*, 8 voll., Unione Tipografico-Editrice, Torino 1886-1898.

¹⁰⁵ Vedi L. TROMPEO, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 24. Cfr. C. VANO, voce *Scialoja, Antonio (1817-1874) und Vittorio (1856-1933)*, in M. STOLLEIS (hg.), *Juristen. Ein*

In ogni caso sembrerebbe azzardato escludere a priori un possibile contributo esercitato da Scialoja almeno in via indiretta, tenuto conto del gran numero di discepoli cui ebbe modo di impartire il proprio insegnamento, e che furono poi coinvolti in tale operazione collettiva. Lo stesso Pietro Bonfante, in occasione del venticinquesimo anno d'insegnamento di Scialoja, aveva riconosciuto al maestro il ruolo di «creatore» della scienza giuridica italiana, elogio cui il grande romanista aveva ribattuto rallegrandosi di esser stato il «fortunato insegnante di molti che si sono aperti una via nella scienza del diritto», nonostante non si potesse parlare, a suo stesso avviso, di una vera e propria «scuola».¹⁰⁶

Oltre al lavoro di coordinamento, Serafini si dedicò pure in prima persona alla traduzione ed annotazione del settimo volume del *Commentario* di Glück, riguardante le servitù personali e contenente la teoria generale delle servitù, arricchendolo con il proprio apporto personale di erudite integrazioni

biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, cit., pp. 553-554; G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p. 154. L'opera *Wille und Willenserklärung* di Windscheid era stata peraltro recensita da Paolo Emilio Bensa: vedi P. E. BENZA, *Bibliografia. Wille und Willenserklärung – Eine Studie von Dr. B. Windscheid*, in AG, XXI, (1878), pp. 120-122.

¹⁰⁶ Vedi L. TROMPEO, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 12. Alfredo Rocco attribuisce a Scialoja «il merito di aver contribuito prepotentemente alla creazione di una scuola giuridica italiana», per essere stato il primo ad aver compreso che era ormai giunto il tempo per la scienza giuridica nazionale di affrancarsi dalla dipendenza straniera. Significativamente ai tempi di Rocco quasi tutti i romanisti, e più generalmente i professori universitari di materie giuridiche, vantavano di essere stati, effettivamente o spiritualmente, discepoli di Scialoja: vedi A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., pp. 294-295. Cfr. S. RICCOBONO, *Vittorio Scialoja*, in «Buletto dell'Istituto di diritto romano», v. XLII, (1934), pp. 1-22; V. STELLA, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, cit., p. 1656. Giulio Cianferotti parla di una «schiera di maestri, di rinnovatori di ogni ramo del diritto, usciti dalla sua scuola», riallacciandosi alla commemorazione pronunciata dall'Albertario all'Università Cattolica di Milano nel dicembre del 1933. In tale occasione, Albertario aveva affermato riconoscersi nella scuola di Scialoja «romanisti come Pietro Bonfante, Gino Segré, Salvatore Riccobono, Carlo Longo, Alfredo De Medio, Siro Solazzi, Pier Paolo Zanzucchi e Antonio Marchi; civilisti come Vincenzo Simoncelli, Alfredo Ascoli, Giovanni Pacchioni, Roberto De Ruggiero, Filippo Vassalli; commercialisti come Alfredo Rocco; processualisti come Giuseppe Chiovenda; pubblicisti come Oreste Ranalletti». Vedi: E. ALBERTARIO, *Il pensiero e l'opera di Vittorio Scialoja*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 12, (1934), p. 28; G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., p. 998. Tra i giuristi elencati dall'Albertario si riconoscono infatti non pochi tra gli studiosi che presero parte all'elaborazione della versione italiana del *Commentario* di Glück.

e osservazioni.¹⁰⁷

Risultato di tale fatica collettiva fu la pubblicazione di ben quarantaquattro tomi, che a partire dal 1888 vennero dati alle stampe sino al 1909. Dall'ottavo volume la direzione passò a Carlo Fadda, sempre unitamente a Cogliolo, a seguito della morte del maestro Serafini, avvenuta nel 1897.¹⁰⁸ È interessante notare come per Fadda l'attività di coordinamento della traduzione di Glück fosse pressoché coincidente, o comunque di poco posteriore, rispetto all'assunzione dell'impegno assieme a Bensa per la versione in italiano del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Windscheid, iniziato nel 1886 e proseguito fino al 1902. La traduzione delle Pandette di Windscheid e quella di Glück potrebbero dunque apparire entrambe come parti del più ampio progetto culturale unitario inaugurato da Serafini.¹⁰⁹

Possiamo cercare di individuare le ragioni dell'interesse riscosso dal *Commentario* di Glück nei traduttori italiani partendo dalle opinioni espresse dagli stessi direttori Serafini e Cogliolo nella *Prefazione* alla traduzione del Libro primo. Non a caso, in essa viene ribadita la stessa «strategia attualizzante» che già si poteva cogliere nella presentazione della traduzione delle Pandette di Arndts.¹¹⁰ Infatti, l'ammodernamento degli studi giuridici in Italia viene giustificato sulla base del «rinnovato desiderio di tornare all'antica grandezza», della crescita continua in numero e valore dei cultori del diritto romano, «quel diritto, il quale mostrò sempre di avere in sé fonte perenne di giovanile forza vivificatrice del pensiero giuridico, e segnò nei passati secoli l'apice del progresso intellettuale».¹¹¹

Sulla scia delle istanze già accolte nella *Prefazione alla quarta edizione* della traduzione del primo volume delle Pandette di Arndts, Serafini e Cogliolo presentano la propria opera come indirizzata soprattutto ai bisogni della quotidiana pratica forense. Essi si proponevano di agevolare la fruizione

¹⁰⁷ Vedi M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II Repertorio*, cit., p. 489; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., p. 82.

¹⁰⁸ Vedi P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 131. I tomi pubblicati dopo la morte del maestro riportano in intestazione la dicitura: «già sotto la direzione di Filippo Serafini». Vedi in proposito A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., nt. 31, p. 335.

¹⁰⁹ Peraltro, tale osservazione si presta a confermare la lettura di Paolo Grossi: vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 41-42.

¹¹⁰ Vedi *Ibid.*, p. 41.

¹¹¹ Cfr. F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, pp. 9-11; F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, p. V.

del diritto romano per giudici ed avvocati, resa difficile dal fatto di essere la materia romanistica per lo più sparsa in disparate monografie scritte in lingua tedesca.¹¹² Proprio alla difficoltà di consultazione delle opere sul diritto romano per i pratici, essi imputavano il ritardo nello sviluppo dei «meravigliosi effetti» del ritemprarsi degli studi romanistici.¹¹³ Il risultato finale auspicato da Serafini e Cogliolo per l'impegno profuso in questa enorme opera di traduzione era la scomparsa del tradizionale e nocivo dissidio tra la teoria e la prassi, auspicandosi per il futuro una collaborazione tra di esse tesa ad un proficuo ausilio reciproco.¹¹⁴

La scelta di tradurre l'opera di Glück piuttosto che i lavori più attuali dei pandettisti viene giustificata da Serafini e Cogliolo appellandosi a due caratteristiche fondamentali da essi individuate nell'esposizione in questione. *In primis*, i direttori ne celebrano la completezza, contenendo essa «un vasto commento alle Pandette con critica di tutte le opinioni»: il lavoro di Glück viene perciò decantato come «unico e classico», «un'opera grandiosa e celebrata».¹¹⁵ Grande estimatore di Glück era stato Puchta: egli aveva escluso

¹¹² Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, pp. 9-11. In un bollettino bibliografico contenuto nel quarantanovesimo volume dell'«Archivio Giuridico» si raccomandava il *Commentario* del Glück a tutti gli avvocati esercenti, che avrebbero potuto rinvenirvi la soluzione di tutte le questioni che si presentavano nella pratica: vedi *Bollettino bibliografico*, in AG, XLIX, (1892), p. 600. In seguito, Landucci avrebbe evidenziato come le versioni italiane dei lavori di Arndts e Glück rappresentassero opere di diritto comune, più che di diritto romano puro, potendo con ciò meglio servire «allo studio del diritto odierno in vigore, che nel diritto comune aveva la sua immediata radice». Del resto, lo stesso Landucci si sarebbe appellato al diritto comune per la revisione dei Codici in corso al suo tempo: vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, cit., p. 8.

¹¹³ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, pp. V-VI.

¹¹⁴ Cfr. F. SERAFINI, *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*, cit., pp. 598-599; F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it., cit., pp. 177-185; H. COING, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Dritter Band. Das 19. Jahrhundert, Zweiter Teilband. Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht und zum Verfahrensrecht*, Beck, München, 1982, pp. 1581-1596; R. BONINI, *Il diritto privato dal nuovo secolo alla prima guerra mondiale, Linee di storia giuridica italiana ed europea*, Pàtron, Bologna, 1996, pp. 1-6; A. MANTELLO, «Il più perfetto codice civile moderno», cit., p. 1109; F. STURM, *La formazione del BGB*, cit., pp. 56-67.

¹¹⁵ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, p. VI.

espressamente il maestro di Istituzioni e Pandette, in virtù della sua «coscienziosa diligenza», dalle critiche rivolte generalmente ai docenti dell'Università di Erlangen, accusati di tenere lezioni «scarse ed incomplete».¹¹⁶

In secondo luogo, i direttori apprezzano la facilità di consultazione del *Commentario*, contenendo esso un indice accurato e ricco di leggi e di parole, che avrebbe permesso soprattutto ai pratici, costretti a condurre ricerche spedite, di trovare con celerità testi e teorie.¹¹⁷

In tal senso, se ne auspicava l'utilizzo da parte della pratica forense come base per le argomentazioni nelle sentenze e nelle memorie: invece di adoperare «il vecchio bagaglio di formule vuote e di frasi comuni», fermandosi al «gretto commento logico degli articoli del codice», i forensi avrebbero potuto far capo, più facilmente che in passato, all'esame critico dei testi romani condotto da una dottrina secolare. In ciò si può cogliere l'attacco diretto al metodo «esegetico» importato in Italia dalla Francia, e l'auspicio ad un cambiamento di rotta nel passaggio al modello tedesco, qualificato come «storico» o «scientifico».

Ad incoraggiare la scelta di tradurre proprio l'opera di Glück contribuì verosimilmente la conoscenza personale di Arndts da parte di Serafini, della cui collaborazione si era già avvalso per la traduzione del trattato di Pandette di cui lo stesso studioso tedesco era autore. Infatti, Arndts faceva parte del nutrito gruppo di giuristi tedeschi che si era occupato della continuazione del *Commentario* alla morte di Glück, curandone in particolare i volumi dal quarantaseiesimo al quarantottesimo (secondo la numerazione dell'edizione tedesca).¹¹⁸

¹¹⁶ Assieme a Glück, Puchta aveva dispensato dalle critiche pure Gros, professore di diritto naturale, in virtù della sua personalità. Vedi A. A. F. RUDORFF, *Georg Friedrich Puchta's kleine civilistische Schriften*, Drück und Verlag von Breitkopf und Härtel, Leipzig 1851, *Zur Erinnerung an Georg Friedrich Puchta's Leben und Wirken*, p. XXI; J. BOHNERT, *Beiträge zu einer Biographie Georg Friedrich Puchtas*, in ZRG, Germ. Abteil., 96 Band, (1979), nt. 21, p. 231; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit, pp. 332-333. Altra storiografia ridimensiona invece la portata di tale apprezzamento: vedi E. LANDSBERG, *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, Zweiter Halbband, Text*, cit., p. 441; G. SCHIEMANN, *Rechtswissenschaft und Antike*, cit., p. 294.

¹¹⁷ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., Prefazione, p. VI.

¹¹⁸ Vedi M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, II Repertorio*, cit., pp. 489-490.

In particolare la prima parte del quarantaseiesimo volume, dedicata alla teoria dei legati in generale, era stata oggetto di recensione da parte di Serafini nella prima uscita della *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*. In tale sede lo studioso italiano aveva avuto modo peraltro di sottolineare la «somma reputazione» goduta dal *Commentario* di Glück non solo nelle aule universitarie, ma anche nei tribunali tedeschi.¹¹⁹

Unitamente a tali argomenti, si deve poi considerare che nello stesso periodo alcune delle più celebrate e recenti opere della Pandettistica avevano già meritato l'attenzione di alcuni tra i più eminenti giuristi italiani: oltre ai lavori già citati di Fadda, Bensa e Scialoja, bisogna infatti ricordare che in quegli stessi anni Francesco Bernardino Cicala stava traducendo le Pandette di Dernburg.¹²⁰ Ciò che invece non era stato ancora reso fruibile ai lettori italiani era un'opera che chiarisse le premesse di sviluppo della Scuola storica e della Pandettistica tedesca: questo potrebbe forse aver pensato Serafini rivolgendo la propria attenzione al *Commentario* di Glück. Del resto, una linea di continuità tra quest'ultimo e i successivi sviluppi della scienza giuridica tedesca risultava facilmente riscontrabile, essendosi dedicati alla continuazione del *Commentario* dopo la morte di Glück diversi esponenti del nuovo indirizzo pandettistico, come appunto Arndts.¹²¹

¹¹⁹ Vedi F. SERAFINI, *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*, I. *Commentario delle Pandette per opera di Glück, continuato da Mühlenbruch e Fein, e dopo la loro morte dal professore Carlo Luigi Arndts. Erlanga 1868, vol. 46.° parte prima.*, in AG, I, (1868), pp. 198-201.

¹²⁰ Cfr. G. B. IMPALLOMENEI, voce *Pandettistica*, in NDI, vol. XII, (1965); p. 350; D. CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato, Dal Codice napoleonico al Codice civile italiano del 1942*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1970, pp. 245-246; G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, cit., p. 131.

¹²¹ Una testimonianza, modesta ma emblematica, di tale percorso evolutivo potrebbe ritrovarsi pure nell'*iter* legislativo della compilazione di diritto privato del 1864 per le province del Mar Baltico facenti parte dell'Impero russo (*Estland, Livland e Kurland*, corrispondenti all'attuale Estonia e Lettonia), a comprova peraltro dell'ampia influenza esercitata dalla scienza giuridica tedesca sulla coeva legislazione estera. Vedi: *Provincialrecht der Ostseegouvernements. Dritter Theil. Privatrecht. Liv-, Est- und Curlaendisches Privatrecht*, zusammengestellt auf Befehl des Herrn und Kaisers Alexander II, Buchdruckerei der Zweiten Abtheilung Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Kanzlei, St. Petersburg, 1864. Nonostante nel suo saggio programmatico l'autore della compilazione Friedrich Georg von Bunge avesse affermato di voler il più possibile evitare nella progettazione del diritto futuro il richiamo ai principi di diritto romano, egli finiva per ammetterne allo stesso tempo l'importanza quale elemento comune a tutti i diritti provinciali, la cui esclusione avrebbe

A Serafini e Cogliolo non sfuggiva comunque l'inattualità dell'opera di Glück rispetto ai nuovi trattati della Pandettistica fioriti nel corso del XIX secolo. Uno degli scopi prefissati delle note apposte alla traduzione, dichiarato espressamente dai direttori, consisteva proprio nell'espone i risultati delle ricerche più recenti, offrendo un esteso commento mediante raffronti al diritto civile italiano.

Diversamente dalla traduzione delle Pandette di Arndts, le note dei compilatori italiani venivano qui distinte da quelle predisposte originariamente da Glück: entrambe sono presentate in calce al testo delle Pandette, ma le prime si differenziano dalle seconde per il fatto di venir indicate con una lettera, anziché con un numero. Nonostante moltissime mani avessero preso parte alla compilazione della traduzione di Glück, si può dire che tale caratteristica accomuni effettivamente i diversi volumi dell'edizione italiana, i quali rappresentano perciò complessivamente una "traduzione con annotazioni". Pertanto, la traduzione di Glück assume, anche in tal senso, i connotati di un "progetto comune", anche se indubbiamente parteciparono al lavoro personalità tra loro molto diverse.

Mediante l'apposizione delle note i traduttori si proponevano in particolare di confrontare le Pandette con le disposizioni del Codice civile italiano del 1865 allora in vigore: infatti, scopo ultimo del loro lavoro costituiva realizzare «un benefico connubio tra diritto romano e diritto patrio», che avrebbe permesso di avvicinarsi sempre più «al supremo ideale della scienza, che è di formare un solo diritto comune». Lo studio del diritto romano, agevolato dalla traduzione del *Commentario* di Glück, unito a quello

significato un trattamento incompleto del diritto privato locale. Infatti, avendo avuto il diritto romano valore sussidiario nelle province baltiche in qualità di *ius commune* sin dal XIII secolo, una futura compilazione dei diritti in vigore nei territori in questione non avrebbe potuto dirsi completa senza l'inclusione del diritto romano. La storiografia sul tema distingue tra il progetto originario di Bunge, per la compilazione del quale egli si sarebbe avvalso di autori quali Glück, Mühlenbruch, Mackeldey, Unterholzner, Koch, Schmid e Vangerow, e quello che venne poi effettivamente pubblicato, basato sui manuali dei «nuovi» pandettisti, tra cui Sintenis, Weiske e soprattutto Arndts. Vedi: A. E. NOLDE, *Proishozdenie tshashti teksta deistvujushthavo Svoda grazhdanskikh uzakonenii gubernii pribaltiskikh. Tablitsa zaimstvovanii teksta statei iz literatury rimskavo prava i inozemnykh kodeksov*, Senatskaya tipografija, St. Petersburg, 1912, p. 13 e pp. 15-16; H. SIIMETS GROSS, *Roman Law in the Baltic Private Law Act – the Triumph of Roman Law in the Baltic Sea Provinces?*, in «Juridica International», No. 1, (2007), pp. 180-189; ID., *Specificatio in the Baltic Private Law and Production (Verarbeitung) in the Baltic Private Law Act – Continuity or Change?*, in «Juridica International», No. 2, (2008), pp. 163-174.

delle corrispondenti teorie del diritto civile, rappresentava dunque la soluzione ideale prospettata in ultima analisi dai direttori per il rifiorire degli studi giuridici in Italia.¹²²

Nella prefazione *Al lettore* anteposta al quarto volume, tradotto ed annotato da Landucci e pubblicato nel 1890, si ritrova un'ulteriore conferma di come l'obbiettivo principale dei nostri compilatori fosse realizzare una versione italiana rivolta soprattutto alle esigenze dei pratici.

Si tratta di un'espressa affermazione di Landucci, il quale non esita a dichiarare di avere «di mira più l'intento dell'edizione italiana, che il disegno del Glück».¹²³ Lo studioso giustifica la diversità del volume in oggetto, il quale si discosta nell'impianto sia dall'originale tedesco, sia dagli altri tomi tradotti, sottolineando la necessità di fornire ai giuristi italiani un'esposizione delle importanti materie in esso trattate, la *restitutio in integrum* ed il *receptum*, più completa di quella di Glück. Ciò era necessario soprattutto per la parte storica, di diritto romano puro e di diritto italiano, in modo da «ricordare ed esporre nelle note tutta la vasta tela storica ed esegetica, che nel testo non era stata ordita».¹²⁴ L'esposizione dell'autore tedesco, che si limitava a considerare gli istituti in oggetto per come si erano trasformati nel diritto comune in Germania, viene giudicata incompleta, non adeguatamente aggiornata e soprattutto poco proficua per i pratici italiani. A costoro avrebbe

¹²² Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, pp. VI-VII. Secondo Alessandro Hirata, la rielaborazione dei giuristi italiani, volta a realizzare un commentario al Codice civile italiano attraverso il completamento del testo di Glück, presenterebbe un valore scientifico forse addirittura maggiore dell'opera originale. Quest'ultima sarebbe stata infatti aggiornata e rinnovata nelle proprie caratteristiche metodologiche tramite la versione italiana, che, secondo l'autore, ne avrebbe ulteriormente accentuato la «vocazione pandettistica» attraverso le note. Se così fosse, si potrebbe addirittura affermare che il più fruttuoso sforzo per mantenere l'opera di Glück completa ed attuale fosse stato compiuto proprio in Italia. Vedi: A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., p. 335.

¹²³ Vedi L. LANDUCCI, *Al lettore*, in F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro IV, Tradotto e annotato da Lando Landucci*, Dott. Leonardo Vallardi Edit., Milano 1890, p. VI. Cfr. *Bollettino bibliografico, 1. Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., pp. 610-612.

¹²⁴ Landucci giudica rilevanti sia per gli «studiosi teorico-storici del diritto civile e romano ed odierno», sia per i pratici, soprattutto gli istituti del compromesso e della responsabilità degli albergatori: vedi L. LANDUCCI, *Al lettore*, cit., p. VIII. Cfr.: *Bollettino bibliografico, 1. Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., p. 612.

giovato invece una trattazione tesa ad esporre in maniera esaustiva le disposizioni legislative nazionali e a sviscerare completamente tutti i punti controversi nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, dal momento che «poche e fugaci notizie di diritto italiano sarebbero state quasi inutili».¹²⁵

Landucci ammetteva di non aver saputo rimediare del tutto all'evidente inconveniente di stravolgere l'uniformità del lavoro, a causa dell'aggiunta di

«note tanto lunghe da soffocare, per dir così, l'opera originaria, e renderla quasi un mostro, in cui ristrette e monche le parti principali, diffuse minute ed ampie riuscivano le secondarie».¹²⁶

In effetti, la consistenza delle note originali apposte da Landucci arriva decisamente a superare nel quarto volume quella del testo tradotto, similmente a quanto si riscontra, in misura crescente con il proseguire del lavoro, per la versione italiana delle *Pandette* di Windscheid realizzata da Fadda e Bensa.¹²⁷ Landucci considera infatti espressamente il quarto volume un «contributo nostro originale, tre volte forse più vasto dell'opera del Glück».¹²⁸

L'affermazione più incisiva in tal senso si ritrova però nella recensione della versione italiana del *Commentario* di Glück apparsa nel quarantatreesimo volume dell'«Archivio Giuridico», pubblicato nel 1889, in cui si asserisce che le dispense della traduzione «sembrano tali da costituire un notevole progresso sull'originale tedesco», di modo che l'opera di *Pandette* in questione potrà legittimamente venir considerata «il più minuto, il più completo ed il più pratico di tutti i libri giuridici italiani» (si noti la qualificazione in termini di opera nazionale, e non già di traduzione).¹²⁹

La versione italiana viene esaltata al punto da ritenerla in grado di sostituire da sola «un'intera biblioteca», per l'accurata esposizione teorica e storica, trascurata invece nell'originale, «pur rimanendone l'indole in prevalenza sempre pratica» (come del resto risulta ben comprensibile,

¹²⁵ Vedi L. LANDUCCI, *Al lettore*, cit., p. VI.

¹²⁶ *Ibid.*, p. VII.

¹²⁷ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, in *Congresso giuridico nazionale in memoria di Carlo Fadda (Cagliari-Sassari 23-26 maggio 1955)*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 14.

¹²⁸ Vedi L. LANDUCCI, *Al lettore*, cit., p. VII.

¹²⁹ Vedi *Bollettino bibliografico, I. Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., pp. 611-612.

costituendo il *Commentario la summa* dello stile dell'*usus modernus*).¹³⁰

Sempre nella medesima recensione, si constatava pure l'utilizzo della traduzione italiana delle Pandette di Arndts da parte di molti tedeschi «in luogo dell'originale», grazie all'indirizzo pratico impresso da Serafini, che aveva mitigato l'«indole sintetica» dell'opera.¹³¹ In tal senso, il riscontro della fortuna di una traduzione italiana della Pandettistica nella stessa Germania si presta davvero a rappresentare un importante indizio di “recezione inversa”.

Dato che, nella versione originale, «anche i più pregevoli» tra tali manuali mal si prestavano «alla infinita e minuta varietà dei casi concreti», spesso essi finivano per restare «in riposo» nella biblioteca del pratico: non essendo possibile trarne concreto vantaggio, questi se ne riforniva soltanto per ragioni di prestigio, «per timore» di venir scoperto ad esserne sprovvisto.¹³² L'opera di traduzione veniva dunque presentata quasi alla stregua di un miglioramento degli originali manuali di Pandette, che ne avrebbe fatto apprezzare la concreta utilità al pratico.

Sembra perciò opportuno, sulla base di questi rilievi e soprattutto delle affermazioni di Landucci, avanzare l'ipotesi che i nostri giuristi, impegnati nella diffusione delle opere pandettistiche, ma prendendo al contempo sempre più coscienza del valore dei loro apporti originali e della funzione di questi per lo sviluppo della scienza giuridica italiana, abbiano inteso addirittura superare i maestri tedeschi, in particolar modo sviluppando l'opera di annotazione delle traduzioni e conseguentemente l'indole “pratica” dei trattati.

5. Tradurre e annotare: Paolo Emilio Bensa, Fadda e il *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernhard Windscheid

«Non crediamo necessaria una prefazione per spiegare la ragion d'essere di questa pubblicazione, e gli intenti che ci siamo proposti nel presentare agli studiosi il celebre Trattato delle Pandette, che, senza tema di esagerare, si può dire riassume ed esprime tutta la produzione dommatica e sistematica della Germania nel secolo passato, epperò il periodo iniziato dal Savigny e terminato col Windscheid.»¹³³

¹³⁰ *Ibid.*, p. 612.

¹³¹ *Ibid.*, p. 611.

¹³² *Ibid.*, pp. 611-612.

¹³³ Vedi P. E. BENSA, C. FADDA, *Avvertenza dei traduttori*, in B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana sola consentita dall'Autore e dagli Editori, fatta sull'ultima Edizione Tedesca dagli avvocati Prof. Carlo Fadda dell'Università di Napoli e Prof. Paolo Emilio Bensa dell'Università di Genova, Arricchita dai traduttori di note e*

Volendo confrontare le *Prefazioni* alle traduzioni di Glück e Arndts curate da Serafini e l'*Avvertenza dei traduttori* premessa al *Lehrbuch des Pandektenrechts*, tradotto ed annotato da Fadda e Bensa, si può notare forse una maggiore sobrietà da parte di quest'ultimi. Consapevoli della fama già raggiunta dall'opera di Bernhard Windscheid quale «alto modello di educazione scientifica e pratica», i due maestri non si dilungano troppo nel raccomandarne lo studio ai giuristi: quella che rappresenta forse l'opera maggiore dei due studiosi porta infatti una semplicissima dedica agli studenti dell'Università di Genova.¹³⁴

Il trattato windscheidiano constava di tre volumi: la prima edizione fu data alle stampe a Düsseldorf dal 1862 al 1870, durante il periodo di servizio del Windscheid all'Università di Monaco di Baviera.¹³⁵ Impegnato in «uno

riferimenti al Diritto Italiano vigente, Volume Primo, Parte Prima, Torino, Unione Tipografico-Editrice torinese (già ditta Pomba), Milano-Napoli-Palermo-Roma, 1902.

¹³⁴ Tale dedica condurrebbe ragionevolmente ad ipotizzare che l'opera fosse stata adottata quale libro di testo, o quantomeno come ausilio alla didattica. Vedi P. E. BENZA, C. FADDA, *Avvertenza dei traduttori*, cit. Cfr. P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929 dal Prof. Pietro Cogliolo, Presidente della Commissione Reale dell'Ordine degli Avvocati di Genova*, Coop. fascista poligrafici, Genova, 1929, p. 7; R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 32.

¹³⁵ Vedi E. LANDSBERG, voce *Windscheid, Bernhard*, in ADB, 43, (1898), p. 424. Bernhard Joseph Herbert Windscheid, nato a Düsseldorf nel 1817 e morto a Leipzig nel 1892, è indubbiamente la personalità più rappresentativa della Pandettistica tedesca. Dedicatosi in un primo momento allo studio della linguistica, sotto l'influsso di Savigny passò agli studi giuridici, che compì a Bonn e Berlino. Ricevuta la formazione giusciviltistica francese, in virtù delle origini renane, nel 1838 conseguì il titolo dottorale a Bonn, con una tesi sul diritto franco-renano. Nel 1840 Windscheid iniziò la sua carriera accademica, a soli ventitré anni, come libero docente all'Università di Bonn. Divenuto ben presto professore straordinario, si trasferì a Basilea, divenendo professore ordinario nel 1847. Nel 1852 passò all'Università di Greifswald, dove conobbe l'amico Rudolph von Jehring. Seguirono i trasferimenti a Monaco di Baviera, nel 1857, ad Heidelberg, nel 1871 (dove succedette a Vangerow), e infine a Leipzig, nel 1874. Dopo una prima opera dedicata al *Code Napoléon*, *Zur Lehre des Code Napoléon von der Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte* (Sulla dottrina del *Code Napoléon* in ordine all'invalidità del negozio giuridico), grazie alle peregrinazioni accademiche fuor di Renania ebbe poi modo di cimentarsi con il *Pandektenrecht*, al cui approfondimento dedicò la vita intera. Al riguardo si segnalano: *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung* (La dottrina di diritto romano in ordine alla presupposizione), del 1850, e *Die Actio des römischen Zivilrechts vom Standpunkt des heutigen römischen Rechts* (L'*actio* del diritto civile romano dal punto di vista del diritto romano attuale) del 1856, dedicata alla fondazione scientifica del moderno concetto di diritto soggettivo. Tali opere si distinsero soprattutto per

sforzo incessante di perfezione», Windscheid ne curò sei edizioni successive: dalla seconda, pubblicata tra il 1870 e il 1871, fino alla settima del 1891, edita a Francoforte poco prima della sua morte.¹³⁶ In seguito, due nuove edizioni dell'opera furono curate durante la fase di preparazione del *BGB*. Significativamente, si avvertì il bisogno di un'ulteriore edizione anche dopo l'entrata in vigore del codice civile tedesco. La nona ed ultima edizione, contenente un'esposizione comparata del nuovo diritto civile tedesco, fu pubblicata nel 1907, a cura di Theodor Kipp.¹³⁷

Il primo giurista italiano che iniziò a lavorare ad una traduzione italiana del *Lehrbuch* pare essere stato Vittorio Scialoja. Come si apprende dalla Relazione indirizzata dal giovane studioso al Ministro della Pubblica Istruzione, in cui descriveva gli studi compiuti durante l'anno accademico 1878-1879, Scialoja aveva già iniziato a tradurre il trattato, basandosi sull'ultima edizione a lui disponibile, la quarta, pubblicata a Düsseldorf tra il 1875 e il 1878.¹³⁸ Egli informava quindi il Ministro di essersi interrotto,

la capacità dimostrata da Windscheid di pervenire a costruzioni dogmatiche nuove ed ingegnose, esaminando l'evoluzione subita da alcuni importanti istituti del diritto romano classico in quello "attuale" della Germania ottocentesca. Sono inoltre da ricordare le conferenze sul *Diritto romano in Germania* del 1885, in cui Windscheid condusse una difesa obbiettiva contro gli attacchi del filone germanista, e quelle su *Savigny* del 1879, in cui Wieacker ha colto una «professione di fede ed inconsapevole autointerpretazione». Vedi F. KRÄMER-DIETHARDT, voce *Bernhard Windscheid*, cit., p. 1085; F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it., cit., pp. 144-145.

¹³⁶ Così si esprime l'Arangio-Ruiz: vedi V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., p. 13. Cfr. E. LANDSBERG, voce *Windscheid, Bernhard*, cit., p. 424.

¹³⁷ Vedi P. E. BENZA, C. FADDA, *Avvertenza dei traduttori*, cit. Le seguenti edizioni del *Lehrbuch* sono state catalogate dal *Max Planck Institut Europäische Institut für Rechtsgeschichte* di Frankfurt am Main: 1862-1870 (Buddeus, Düsseldorf); 1870 (Buddeus, Düsseldorf); 1879-1880 (Eubner&Seubert, Stuttgart); 1882 (Rütter&Loening, Frankfurt am Main); 1887 (Rütter&Loening, Frankfurt am Main); 1891 (Rütter&Loening, Frankfurt am Main); 1900 (Rütter&Loening, Frankfurt am Main: ristampa del 1997, Keip, Goldbach); 1906 (Rütter&Loening, Frankfurt am Main: ristampa del 1963, Scientia Verlag, Aalen).

¹³⁸ Nel 1878 Scialoja aveva vinto il concorso per il posto di perfezionamento all'interno per gli studi di giurisprudenza, per il quale aveva scelto come sede l'Università di Roma, dove si era laureato nel 1877. La «Relazione a S. E. il ministro della pubblica istruzione intorno agli studi compiuti durante l'anno scolastico 1878-79 dal Dott. Vittorio Scialoja» è pubblicata come *Appendice* a: G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la «vertenza Scialoja»*, cit., pp. 230-235; G. CHIODI, voce *Scialoja, Vittorio*, in *DBGI*, II, (2013), p. 1833.

nell'attesa della pubblicazione della quinta edizione, «annunciata come prossima dai fogli bibliografici tedeschi». Il giovane si augurava di poter pervenire alla pubblicazione della versione italiana della Parte generale del *Lehrbuch*, non appena fosse uscita la quinta edizione.¹³⁹

Lo Scialoja sottolineava le particolari difficoltà cui andava incontro il traduttore nell'affrontare il testo windscheidiano, il quale non a caso era stato definito «intraducibile» da Giuseppe Padelletti, maestro e amico del giurista torinese.¹⁴⁰ In particolare, Windscheid aveva sostituito le espressioni tecniche latine (che altri, come Puchta, avevano pedissequamente tradotto in lingua tedesca) con altre, da lui appositamente coniate in tedesco, allo scopo di «germanizzare il diritto».¹⁴¹ Cionostante («e forse anche un poco per queste difficoltà», ammetteva lo Scialoja), si era deciso a tradurre il *Lehrbuch*, trattandosi dell'opera principale del «capo riconosciuto di una nuova scuola giuridica tedesca».¹⁴²

Affermando lo Scialoja di essere in attesa della quinta edizione del Windscheid, stupisce constatare come in realtà essa fosse stata già pubblicata, in tutti e tre i tomi, nello stesso anno riportato dalla Relazione.¹⁴³

Ad ogni modo, Scialoja decise di abbandonare il lavoro di traduzione del Windscheid, dirottando invece i propri interessi verso un'opera altrettanto ambiziosa, che l'avrebbe visto impegnato sino alle soglie del nuovo secolo: la traduzione del *System savignyano*.¹⁴⁴ Le *Pandekten* di Windscheid avrebbero

¹³⁹ La lettera di Scialoja al Ministro della Pubblica Istruzione è datata «novembre 1879». Il Ministro in questione poteva dunque essere o Francesco Paolo Perez o Francesco De Sanctis, succeduto nella carica il 25 novembre. Cfr. G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la «vertenza Scialoja»*, cit., p. 235.

¹⁴⁰ *Ibid.*, p. 231. Cfr. su Padelletti G. NEGRI, voce *Padelletti, Guido*, cit., p. 1482.

¹⁴¹ Lo Scialoja faceva l'esempio delle *servitutes praediorum rusticorum*: mentre Puchta le aveva tradotte utilizzando un latinismo (*Servituten für Grundstücke ohne Gebäude*), Windscheid le aveva tramutate in *Felddienstbarkeiten*. Vedi G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la «vertenza Scialoja»*, cit., p. 231.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ La quinta edizione, edita a Stoccarda nel 1879, è digitalizzata nel catalogo telematico del *Max Planck Institut Europäische Institut für Rechtsgeschichte*. Vedi: B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts von Dr. Bernhard Windscheid, Professor an der Universität Leipzig, Fünfte Auflage*, I-III Bände, Verlag von Ebner & Seubert, Stuttgart, 1879. Inoltre, nel 1882 uscì a Francoforte una ristampa, invariata, della quinta edizione: ID., *Lehrbuch des Pandektenrechts*, 5. Auflage, 2. unveränd. Auf., Rütter & Loening, Frankfurt a. M., 1882.

¹⁴⁴ Vedi F. C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale, Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja*, cit. Cfr. G. CHIODI, voce *Scialoja, Vittorio*, cit., p.

avuto comunque un ruolo importante nella riforma dell'insegnamento universitario, che per Scialoja sarebbe dovuto avvenire nel segno della scientificità e dell'approfondimento storico-critico. Nelle proprie lezioni senesi, Scialoja aveva infatti seguito l'ordine sistematico del manuale windscheidiano, trattandosi di quello allora «quasi universalmente adottato».¹⁴⁵ Suo malgrado, non aveva potuto adottare direttamente il Windscheid quale libro di testo, dal momento che quasi tutti gli studenti erano incapaci di comprendere il tedesco. Scialoja aveva perciò dovuto accontentarsi di raccomandare un'opera a scelta tra le *Istituzioni* di Doveri, il *Sistema* di De Crescenzo, il *Trattato* dell'Arndts, tradotto da Serafini e il *Cours de droit romain*, opera redatta in lingua francese, dall'autore tedesco Charles Gustave Maynz.¹⁴⁶

Rileva qui segnalare come la traduzione di Serafini venisse presentata dallo Scialoja sullo stesso piano rispetto ai lavori di Doveri e De Crescenzo, i quali si segnalavano per costituire i primi lavori pandettistici italiani, assieme alle opere di Barinetti e Serafini, dopo i prodromi di Del Rosso, ancora misti a istanze filosofiche.¹⁴⁷ Ciò potrebbe verosimilmente rappresentare un segnale della percezione della traduzione delle *Pandekten* di Arndts come un'opera divenuta ormai "italiana", grazie all'opera di adattamento del traduttore, che

1835. Pur comprendendo l'importanza della traduzione scialojana del *System*, non si è ritenuto di includerla nel presente esame, intendendo considerare soltanto le traduzioni delle opere pandettistiche in senso stretto. Infatti, secondo il significato convenzionalmente stabilito dall'uso prevalente nel linguaggio degli studiosi contemporanei, per «Pandettistica» si intende l'indirizzo romanistico dogmatico-sistematico sviluppatosi sulla base dell'insegnamento savignyano, ma che andò progressivamente a differenziarsi da quest'ultimo, assumendo propri peculiari connotati. Al riguardo, si rimanda alla *Premessa al Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche*. Cfr. G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, cit., pp. 419-421.

¹⁴⁵ Vedi G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la «vertenza Scialoja»*, cit., p. 224.

¹⁴⁶ Maynz era divenuto professore all'Università di Liège, a seguito di azioni esperite contro le associazioni accademiche, in cui era stato coinvolto a Berlino nel 1834. Cfr. C. MAYNZ, *Cours de droit romain précède d'une introduction contenant l'histoire de la Législation et des institutions politiques de Rome, Quatrième édition, Tome premier*, Bruylant-Christophe & C^{ie}, Libraires-éditeurs, Bruxelles, 1876; ID., *Cours de droit romain précède d'une introduction contenant l'histoire de la Législation et des institutions politiques de Rome, Quatrième édition, Tome deuxième*, Bruylant-Christophe & C^{ie}, Libraires-éditeurs, Bruxelles, 1877; ID., *Cours de droit romain précède d'une introduction contenant l'histoire de la Législation et des institutions politiques de Rome, Quatrième édition, Tome troisième*, Bruylant-Christophe & C^{ie}, Libraires-éditeurs, Bruxelles, 1877.

¹⁴⁷ Si rimanda al *Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche*.

l'aveva resa utilizzabile in cattedra, nell'ambito dell'ambizioso progetto di riforma dell'insegnamento universitario coltivato da Scialoja.¹⁴⁸

Sarebbero stati dunque Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa a dedicarsi al *Lehrbuch* windscheidiano, realizzando la loro celebre traduzione annotata. Verosimilmente, il lavoro iniziato dallo Scialoja era stato superato dal progredire delle edizioni del Windscheid, mentre Fadda e Bensa avevano potuto iniziare il lavoro *ex novo*, basandosi direttamente sull'ultima edizione apparsa in Germania.¹⁴⁹

Nella ricostruzione offerta da Arangio-Ruiz, il più illustre allievo di Carlo Fadda, sarebbe stato quest'ultimo a concepire per primo il disegno di un'opera tale da mettere a profitto la gigantesca mole di dottrine prodotte dalla Pandettistica tedesca nell'arco di sessant'anni oltre che per l'insegnamento romanistico, anche e soprattutto per creare una solida base agli studi di diritto civile e commerciale in Italia.¹⁵⁰ La prestigiosa carriera accademica di Fadda

¹⁴⁸Oltre alle accese reazioni degli studenti senesi, che furono all'origine dell'allontanamento di Scialoja dall'Università di Siena nel 1881 «per voto quasi unanime del consiglio accademico», la riforma di metodo propugnata dallo Scialoja suscitò pure il disaccordo degli stessi colleghi, nonostante essa fosse favorevole ad un più degno riconoscimento del valore del ruolo della scienza giuridica. Osteggiato dalla facoltà legale senese, Scialoja dovette attendere quattro anni per la promozione ad ordinario, nonostante all'Università di Camerino avesse già esercitato da professore ordinario di diritto romano e civile. Le vicende della «vertenza Scialoja» sono ricostruite nel dettaglio in: G. CIANFEROTTI, *L'Università di Siena e la «vertenza Scialoja»*, cit., pp. 212-229.

¹⁴⁹ Secondo l'Arangio-Ruiz, Fadda e Bensa si sarebbero basati sull'«ultima edizione apparsa»: vedi V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., p. 13. Del resto, il riferimento in tal senso si ritrova nello stesso titolo dell'opera: vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana sola consentita dall'Autore e dagli Editori, fatta sull'ultima Edizione Tedesca dagli avvocati Prof. Carlo Fadda dell'Università di Napoli e Prof. Paolo Emilio Bensa dell'Università di Genova, Arricchita dai traduttori di note e riferimenti al Diritto Italiano vigente*, cit. Scialoja avrebbe comunque recensito la traduzione dei colleghi Fadda e Bensa: vedi L. TROMPEO, *Vittorio Scialoja. Notizie bio-bibliografiche*, cit., p. 28.

¹⁵⁰ Carlo Fadda nacque a Cagliari nel 1853 e morì a Roma nel 1931. Si laureò all'Università di Torino nel 1877, avendo ricevuto la formazione romanistica da Giuseppe Carle, giurista e filosofo dotato di profonda sensibilità storica. Destinato in un primo momento a seguire le orme del padre Antonio, tra i più affermati avvocati civilisti cagliaritari, Fadda decise infine di intraprendere la carriera accademica, sotto la guida dei maestri cagliaritari Antioco Loru, celebrato commentatore dei testi giustiniani che ebbe per allievo pure Chironi, Enrico Lai, civilista dotato di una di forte impronta romanistica e Gaetano Loy. Il percorso di Fadda si distinse pure per i numerosi incarichi pubblici. Nel 1912 fu nominato senatore del Regno per designazione di Giovanni Giolitti, partecipò poi alla Commissione per

era iniziata all'Università di Macerata, in cui aveva avuto cattedra per l'anno accademico 1880-1881 grazie al successo riscosso dalla sua prima opera, *Sulla dottrina della novazione*, che gli valse anche il riconoscimento del Serafini.¹⁵¹ Fadda si distinse «tra i primi pandettisti italiani» già a partire dalla prolusione maceratese *L'equità e il metodo nel concetto dei giureconsulti romani* (1881), la quale richiamava quella già pronunciata da Serafini nel 1871. In seguito, era divenuto professore ordinario di *Diritto romano* e di *Esegesi sulle fonti del diritto* nell'Ateneo genovese nell'anno accademico 1882-1883.¹⁵²

la revisione dei codici, istituita con regio decreto del 1924. Presiedette pure all'adunanza costitutiva dell'Unione nazionale delle forze liberali e democratiche, nel novembre dello stesso anno, e infine a quella del Comitato per la difesa delle libertà civili di fronte alla magistratura, l'anno successivo. Vedi F. P. GABRIELI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 1120; V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., pp. 3-21; N. BOBBIO, voce *Carle, Giuseppe*, cit., pp. 130-135; P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., pp. 128-132; G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 150-151, 154, 195, 204; G. CAZZETTA, voce *Chironi, Gian Pietro*, in DBGI, I, (2013), pp. 529-531; S. SOLIMANO, voce *Fadda, Carlo*, cit., pp. 813-814; S. ZORZETTO, voce *Carle, Giuseppe*, cit., pp. 448-449.

¹⁵¹ La produzione scientifica di Fadda fu davvero sterminata e incalzante. Oltre alle monografie *L'Appello penale romano* e *Dell'origine dei legati*, edite rispettivamente nel 1885 e nel 1888, va sicuramente ricordato il volume *L'azione popolare*. Pubblicato nel 1894, esso era incentrato sul concetto romano di libertà e soprattutto sulla stretta connessione tra cittadino e popolo, riportata in auge dalle idee liberali. Attraverso un'approfondita indagine estesa anche a fonti epigrafiche, Fadda riuscì laddove la dottrina tedesca aveva fallito, non avendo saputo rapportare l'istituto ai principi generali del processo romano classico, nonché superare l'incertezza nella denominazione di azione popolare. La maggiore forza della trattazione di Fadda rispetto alle linee ricostruttive proposte dai giuristi tedeschi e in particolare da Bruns, derivava soprattutto da un'efficace visione storica, elogiata pure da Scialoja. Ne *Le servitù prediali sopra o a favore di fondi nullius* del 1892, Fadda riuscì a trattare con notevole senso dell'equilibrio anche uno dei più ardui temi affrontati dalla Pandettistica: i diritti senza soggetto. Singolare infine appare l'analisi condotta da Fadda sugli incontri tra diritto ed arti figurative, tema scelto per il brillante discorso inaugurale dell'anno accademico 1894-1895: *L'arte e gli artisti nel diritto romano*. Vedi V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., pp. 7-9; P. MAROTTOLI, voce *Carlo Fadda*, cit., p. 129. Presso la biblioteca della Sezione di Storia del Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, sono conservate due raccolte di lezioni manoscritte del Fadda: *Delle obbligazioni* (1885-86) e *Dei legati* (1886-87).

¹⁵² Cfr. S. SOLIMANO, voce *Fadda, Carlo*, cit., p. 813. Dopo il fecondo periodo genovese, protrattosi dal 1882 al 1895, Carlo Fadda si trasferì a Napoli. Vi ricoprì la cattedra di Pandette fino al 1923, anno in cui gli subentrò l'allievo De Ruggiero. Tra le serie prestigiosa delle lezioni napoletane possiamo ricordare: *Le servitù prediali* (1895-96; 1912-

L'anno seguente, Bensa ricopriva a Genova il primo incarico di insegnamento per il corso di *Diritto e procedura penale*, succedendo al padre Maurizio. Si offriva quindi a Fadda la colleganza con un giovane molto promettente, la cui competenza in materia di Pandettistica era assicurata dalla formazione da lui ricevuta, qualche anno prima, presso lo stesso Windscheid, tant'è vero che Bensa fu scelto pure per tenere una supplenza di un mese allo stesso Fadda.¹⁵³ A brevissima distanza, dal 1886, iniziavano a circolare le dispense della traduzione del Windscheid, realizzata in sodalizio dai due colleghi, per arrivare all'edizione pubblicata tra il 1902 e il 1904.¹⁵⁴

13), *La teoria della proprietà nel diritto romano* (1906-07), *Teoria generale del negozio giuridico* (1908-09), *Il diritto delle persone e della famiglia* (1909-10), *Il possesso* (1910-11). Fadda trasse spunto dalle lezioni anche per la composizione di due opere eminenti: i *Concetti fondamentali del diritto ereditario romano*, (1900-1902) e gli *Istituti commerciali del diritto romano* (1903), lavoro rimasto incompiuto. Oltre alla direzione della versione italiana del Glück (come successore del defunto Serafini), e al contributo alla prima parte dell'edizione critica del Digesto, promossa da Vittorio Scialoja, Fadda contribuì pure alla direzione della *Prima raccolta completa della giurisprudenza sul codice civile*, pubblicata tra il 1909 e il 1939. L'ultima opera di vasto respiro, intitolata *Pareri giuridici* e pubblicata in tre serie a partire dal 1912, raccoglie i frutti migliori della sua attività di consulenza. Vedi F. P. GABRIELI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 1120; V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., pp. 3-21; N. BOBBIO, voce *Carle, Giuseppe*, cit., pp. 130-135; P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., pp. 128-132; G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 150-151, 154, 195, 204; G. CAZZETTA, voce *Chironi, Gian Pietro*, in *DBGI*, I, (2013), pp. 529-531; S. SOLIMANO, voce *Fadda, Carlo*, cit., pp. 813-814; S. ZORZETTO, voce *Carle, Giuseppe*, cit., pp. 448-449.

¹⁵³ Andava ad aggiungersi in quegli stessi anni, davvero fecondi per l'Ateneo genovese, un altro importante evento. Nel 1885, l'università veniva infatti promossa dal secondo al primo livello, in base alla classificazione data dalla legge Matteucci, 31 luglio 1862, n. 719. Restavano nel «gruppo B» gli Atenei di Cagliari, Macerata, Modena, Parma, Sassari e Siena. Vedi G. FOIS, *Dall'Unità alla caduta del fascismo*, cit., p. 115. Le informazioni sugli incarichi d'insegnamento si possono evincere dagli elenchi storici dei Docenti della Facoltà di Giurisprudenza genovese, conservati presso la biblioteca della Sezione di Storia del Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova. La supplenza di Bensa al Fadda è documentata da un appunto rinvenuto nel fascicolo personale del giurista genovese, conservato presso l'Archivio dell'Università di Genova. Del resto, si verificò anche il contrario: Fadda tenne infatti la supplenza, «a puro titolo di amicizia», per il corso di Istituzioni di diritto civile di Bensa, «colpito da grave malattia» nell'inverno del 1895. Vedi: P. E. BENSA, Lettera al Sig. Rettore della R. Università di Genova, 04/02/1895, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova.

¹⁵⁴ Alla data del 1886 si riferiscono gli stessi traduttori: vedi P. E. BENSA, C. FADDA,

Come affermano testualmente Bensa e Fadda nell'*Avvertenza dei traduttori*, il loro lavoro «era già assai progredito» quando Windscheid pubblicò la settima edizione, la quale fu data alle stampe in Germania nel 1891.¹⁵⁵ I due giuristi dovevano dunque essersi basati in gran parte sulla quinta edizione del Windscheid, attesa invano da Scialoja: essa era stata pubblicata una prima volta nel 1879 e una seconda, senza modifiche, nel 1882, anno in cui era iniziato l'insegnamento genovese del Fadda.¹⁵⁶ La sesta edizione sarebbe apparsa soltanto nel 1887, dunque quando l'uscita delle dispense dei traduttori italiani era già cominciata.¹⁵⁷

Nell'analizzare il modo in cui Fadda e Bensa si destreggiano tra le grandi difficoltà cui andava incontro il traduttore del Windscheid, già individuate dallo Scialoja, non possiamo che riallacciarci al giudizio già espresso da Vassalli, il quale considera la loro traduzione «un capolavoro di fedeltà, di precisione, di lucidità, sicché nulla va perduto dell'originale e al tempo stesso si ha un modello impareggiabile di stile italiano nelle più ardue materie del diritto».¹⁵⁸

Alle difficoltà della traduzione in genere si sommavano, nel caso in

Avvertenza dei traduttori, cit. Cfr. S. SOLIMANO, voce *Fadda, Carlo*, cit., p. 813. Invece, secondo Alfredo Ascoli, l'opera sarebbe stata iniziata dai due autori «quando erano ancora colleghi nell'Università di Genova, cioè verso il 1890». La cura della pubblicazione, a fascicoli, si sarebbe dovuta a Pietro Bonfante. Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio* in RDC, XX, 1928, p. 69.

¹⁵⁵ Vedi P. E. BENSA, C. FADDA, *Avvertenza dei traduttori*, cit. Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, 7. durchgeseh. und verm. Aufl., Rütten & Loening, Frankfurt a. M., 1891.

¹⁵⁶ Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts von Dr. Bernhard Windscheid, Professor an der Universität Leipzig, Fünfte Auflage*, cit.; ID., *Lehrbuch des Pandektenrechts*, 5. Auflage, 2. unveränd. Auf., cit.

¹⁵⁷ Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts von Dr. Bernhard Windscheid, Professor an der Universität Leipzig, Sechste verbesserte und vermehrte Auflage*, Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt a. M., 1887.

¹⁵⁸ Secondo Vassalli, la stringatezza dell'originale, il rigore delle formulazioni e soprattutto «la singolare caratteristica della lingua tedesca di coniar parole che meglio rappresentino le idee dello scrittore» mettevano davvero a dura prova l'abilità dei traduttori. Vedi F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, Orazione commemorativa pronunciata nell'aula magna della R. Università di Genova, il 16 maggio 1929, in *Studi giuridici II*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 384. Non a caso, Arangio-Ruiz fa riferimento allo sforzo di preparazione personale compiuto da Fadda nell'acquisire il pieno possesso delle dottrine pandettistiche, quale fondamentale premessa rispetto all'idea di tradurre il *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Windscheid. Vedi V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., p. 13.

questione, le particolari complessità della conversione di un testo scritto in lingua tedesca, e per di più giuridico, in un idioma così diverso come l'italiano.¹⁵⁹ Del resto la lingua tedesca non poteva proprio costituire un modello per i nostri giuristi in materia di elaborazione di un linguaggio giuridico, viste le profonde diversità dall'italiano. Davvero peculiare e inimitabile è soprattutto la capacità "creativa" insita nella particolare costruzione della lingua tedesca. L'opera di composizione e scomposizione, che permette di utilizzare i moltissimi suffissi e prefissi ammessi in tale idioma, nonché di formare parole composte, congiungendone più d'una in un solo termine (*Zusammengesetzte Wörter*), consente infatti di coniare parole sempre nuove.

Invero, il *modus operandi* di Fadda e Bensa si distingue nel panorama delle traduzioni della Pandettistica per la loro scelta di mantenersi sempre il più possibile fedeli al significato originale del testo. In tal senso, la loro non è una "versione italiana" del Windscheid, un libero adattamento del testo originale come i lavori del Serafini, bensì una vera e propria traduzione. In altre parole, invece di realizzare un commento o una parafrasi del testo tedesco, avente lo scopo di sostituire alla forma originale un'altra che ad essa rinvii, illustrandone il senso, Fadda e Bensa hanno effettivamente realizzato una trasposizione in italiano in grado di sostituirsi, di assorbire l'originale. Per di più, ciò vale sia per la traduzione del corpo del testo del *Lehrbuch*, sia per quella delle note apposte ad esso da Windscheid, le quali vengono pure scrupolosamente trasposte in italiano da Fadda e Bensa, senza apporvi integrazioni di sorta, contrariamente a quanto fatto da Serafini.

Così, mentre traducono il più fedelmente possibile il pensiero originale del Windscheid, essi utilizzano invece le note da loro aggiunte, ed adeguatamente separate dalla traduzione, per sviluppare la finalità più propriamente esplicativa del commento. Sentendosi liberi dal vincolo di fedeltà che caratterizza invece la traduzione, i nostri possono dunque avvalersi delle loro note per approfondire con libertà gli argomenti trattati nelle

¹⁵⁹Emanuele Gianturco imputava la difficoltà nell'elaborare una letteratura giuridica scolastica in Italia proprio alla povertà e alla vaghezza del linguaggio giuridico italiano, che lo rendevano inadatto ad esprimere tutti i nuovi e complessi concetti della scienza. In tal senso, Gianturco auspicava un'intesa tra i giuristi italiani allo scopo di meglio intendersi sul significato di ciascun termine giuridico, cercando «quella chiarezza e facilità di esposizione, che sono pregio e caratteristica degli scrittori francesi, e che fanno difetto anche ai tedeschi». Vedi E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia*, cit., pp. 26-27.

Pandekten. Il contributo aggiunto da Fadda e Bensa si presenta così ben distinguibile dal testo originale windscheidiano, da cui è chiaramente separato: infatti, le note apposte alla traduzione sono raccolte una di seguito all'altra, dopo il testo tradotto, a conclusione di ogni volume.

Le note dei traduttori sono pure intitolate ed elencate nell'indice finale di ogni volume, seguendo la numerazione progressiva dei paragrafi delle *Pandekten* cui si riferiscono, in modo da facilitarne la rapida consultazione.¹⁶⁰ Così facendo, il lettore viene messo in grado di distinguere agevolmente il pensiero dell'autore tedesco da quello dei traduttori italiani, i quali nelle note si sentono liberi di fornire la propria personale interpretazione delle materie trattate, se del caso anche criticando l'impostazione dell'autore, senza per questo tradire i vincoli di fedeltà nella traduzione del testo originale.

Si può dire dunque che, nell'opera di Fadda e Bensa, la vera e propria "versione italiana" sia costituita dalle *Note dei traduttori*, le quali sono anche indicate con un apposito titolo, che le separa dalla parte di vera e propria "traduzione" del testo. Si tratta di una caratteristica significativa, dal momento che le note dei traduttori non vengono individuate con un apposito titolo in nessun'altra delle traduzioni italiane della Pandettistica.¹⁶¹

Per tali ragioni, si ritiene di poter definire l'opera di Fadda e Bensa come un'autentica "traduzione con annotazioni".

Le note costituiscono anche la sede adatta adoperata dai traduttori italiani per dare conto di particolari difficoltà ravvisate nella traduzione, le quali peraltro si riscontrano in maniera del tutto saltuaria ed episodica, specialmente laddove è impossibile trovare un'esatta corrispondenza di significato tra termini tedeschi ed italiani.

Volendo fornirne alcuni esempi, possiamo partire dal chiarimento fornito da Fadda e Bensa al paragrafo in cui Windscheid, trattando le norme giuridiche stabilite in forza di una volontà diversa da quella statale, per una sfera di destinatari più ristretta rispetto agli abitanti dello Stato, si riferisce

¹⁶⁰ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Indice*, pp. 1214-1216, 1219-1232.

¹⁶¹ Così facendo, si può dire che Fadda e Bensa realizzino quell'ideale colloquio con il testo originale, in cui Emilio Betti ha individuato un interesse non puramente ermeneutico, bensì volto a promuovere un ulteriore svolgimento critico del pensiero espresso dall'autore, proprio del commento al testo giuridico, «cui è dovuto per tanta parte, e non nella fase medievale soltanto, l'incremento della giurisprudenza». Vedi E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione, II*, Edizione corretta e ampliata a cura di Giuliano Crifo, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 678-679.

all'autonomia dei Comuni germanici. Windscheid adopera il termine «statuto» per indicare la disposizione scritta stabilita in forza dell'autonomia dei Comuni, mentre definisce «osservanza» il diritto consuetudinario originato dalla stessa.¹⁶²

In nota, i traduttori italiani confermano la corrispondenza, letterale e concettuale, tra il termine italiano «osservanza» e il tedesco *Observanz*, dando però conto di come nel nostro linguaggio giuridico il vocabolo «osservanza» venga adoperato in un contesto più generale rispetto a quello tedesco, per designare cioè

«l'interpretazione della portata di un qualsiasi privato negozio giuridico, desunta dal modo diuturno e costante col quale gli interessati vi hanno data esecuzione».¹⁶³

Un esempio emblematico della maggior precisione terminologica della lingua tedesca rispetto a quella italiana si ritrova laddove Windscheid, in punto di distinzione tra varie specie di diritti, definisce il concetto di diritto reale. Esso rappresenta quel diritto, in forza del quale la volontà del titolare è norma di comportamento rispetto alla cosa, di modo che ognuno con il proprio contegno rispetto alla cosa stessa non possa essere d'ostacolo all'azione del titolare sopra di essa. Stabilito dunque che i diritti reali hanno ad oggetto cose, ponendo in soggezione le persone diverse dal titolare delle stesse, Windscheid precisa che tali diritti possono essere definiti adoperando indifferentemente l'espressione *dingliche Rechte* ovvero il termine *Sachenrechte*.¹⁶⁴

Nella propria nota, Fadda e Bensa hanno cura di precisare che in italiano non esistono due differenti espressioni corrispondenti a quelle tedesche, posto che i vocaboli che ne costituiscono la base, *Ding* e *Sache*, vengono resi entrambi nella nostra lingua ricorrendo sempre al medesimo termine «cosa», dal significato più ampio e generico. In tedesco invece, dal punto di vista filosofico, i due termini corrispondono a sfumature diverse del medesimo

¹⁶² Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Vom dem Rechte überhaupt, Erstes Kapitel. Quellen des Rechts, II. Gewohnheitsrecht, D. Kraft des Gewohnheitsrechts, Autonomie. Observanz*, §19, pp. 95-96.

¹⁶³ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (m) sul §19 (nt. 5), p. 117.

¹⁶⁴ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Von den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte, Dingliche und persönliche Rechte*, §38, pp. 166-172.

concetto di «cosa». Mentre *Ding* rappresenta ogni possibile oggetto del pensiero, quindi anche il mero concetto, *Sache* è termine dal significato ancora più specifico, che sta ad indicare un oggetto nella sua materialità o corporalità. In altre parole, il vocabolo *Sache* viene adoperato per designare tutto quanto, eccetto l'uomo, esiste sulla terra in forma visibile e percepibile, concepito dunque in contrapposizione alla persona.

Tale diversità sussistente tra i concetti in campo filosofico non si ritrova però nel linguaggio della vita comune, come pure in quello giuridico, in cui i due vocaboli tornano ad essere perfettamente equivalenti, designando entrambi qualsiasi oggetto, tanto del mondo sensibile che di quello astratto: *omne quod est aut cogitatur*. In senso giuridico, dunque, *Sache* può rappresentare, alla stessa stregua di *Ding*, sia le cose impersonali materiali del mondo esteriore in antitesi alla persona, cioè al soggetto di diritto, come pure concetti astratti quali «lite», «prestazione»...

Bensa e Fadda si avvedono della perfetta equiparazione tra le due forme dal punto di vista giuridico, riscontrandola in particolare nel *Sistema del diritto privato generale austriaco* di Unger, ma anche nel «Primo Progetto» del *BGB* e nei *Motive*, nonostante non manchino di ricordare voci dissonanti di alcuni civilisti che tendevano comunque a distinguere i due concetti. Pertanto, gli annotatori spiegano come la maggior vaghezza del termine italiano «cosa» vada a perdere rilevanza.¹⁶⁵

Un'altra difficoltà nella traduzione riscontrata da Fadda e Bensa riguarda poi la particolare espressione del lessico giuridico tedesco *Anspruch*, utilizzata per indicare non solo «il pretendere come fatto», ma anche il «diritto» di pretendere, di richiedere qualche cosa da un altro (nonostante in tale ultimo caso sarebbe più corretto parlare di *Rechtsanspruch*).¹⁶⁶ Lo stesso termine che indica il fatto viene dunque adoperato anche per indicare il diritto al fatto: similmente, in latino può dirsi ad esempio semplicemente *ususfructus* invece di *jus utendi fruendi*, e in italiano «usufrutto», anziché «diritto d'usufrutto».

Nell'intitolazione del paragrafo corrispondente, Fadda e Bensa rendono il tedesco *Anspruch* tramite i due termini del lessico giuridico italiano «pretesa» e «ragione». Ad ogni modo, in nota essi precisano che, volendo

¹⁶⁵ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (c) sul §38, pp. 545-546.

¹⁶⁶ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Von den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte, Die Ansprüche*, §43, pp. 182-188.

rendere letteralmente il concetto “giuridico” di pretesa (*Rechtsanspruch*), sarebbe più corretto utilizzare il termine «ragione», vocabolo classico e tradizionale del lessico giuridico italiano, che sta ad indicare il diritto considerato non quale entità astratta, bensì come esplicazione concreta. Da tale particolare significato deriverebbe ad esempio l’espressione «Palazzo della Ragione» adoperata in età comunale per indicare il Palazzo di Giustizia, come pure la locuzione «aspettar ragione» utilizzata da scrittori classici italiani, come Petrarca. Trattandosi di un vocabolo così saldamente radicato nella tradizione, i traduttori italiani spiegano di essersi avvalsi preferibilmente di esso piuttosto che del termine «pretesa», nonostante quest’ultimo renda meglio l’idea che vi è alla base un atto del titolare per cui il diritto è fatto valere.¹⁶⁷

Nelle note di Fadda e Bensa troviamo un altro chiarimento terminologico riguardo al soggetto di diritto, e più precisamente alla persona giuridica. Analizzando tale concetto, Windscheid considera come possano presentarsi quali persone giuridiche indifferentemente una pluralità di persone fisiche riunite in maniera tale da apparire nel loro complesso come una nuova entità, diversa ed indipendente dai singoli individui; come pure un istituto deputato al conseguimento di scopi di pubblica utilità (ad esempio una chiesa); nonché il patrimonio stesso, concepito come soggetto di diritti ed obbligazioni (ad esempio l’eredità giacente o il fisco). Da ciò il pandettista deduce che non possa essere determinante ai fini dell’individuazione dell’essenza della persona giuridica ciò che in essa si personifica, potendo l’identica persona apparire sotto diverse figure. A titolo esemplificativo, l’autore considera la «chiesa» e la «comunità ecclesiastica» quale medesima persona giuridica, soggetto del patrimonio ecclesiastico, nonostante si personifichino nei due casi entità diverse: nel primo, «un’istituzione eretta per il conseguimento di uno scopo religioso», nel secondo invece «una corporazione».¹⁶⁸

Pertanto, volendo mirare all’essenza della persona giuridica, secondo Windscheid le distinzioni fondamentali da farsi sono altre, e riguardano essenzialmente la destinazione del patrimonio ad essa connesso. Esso può essere infatti impiegato per l’ottenimento di un certo scopo d’utilità generale, come nel caso del fisco o dei comuni; oppure può essere destinato ad una

¹⁶⁷ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (1) sul §43, p. 679.

¹⁶⁸ *Ibid.*, *Libro II. Dei diritti in generale, Capitolo II. Il soggetto del diritto, IV. La persona giuridica, A. Concetto e specie*, §57, p. 235.

persona fisica, senza che questa l'abbia ancora acquistato, come nell'eredità giacente. Ovvero, il patrimonio può essere deputato al godimento da parte di un determinato insieme di persone e in un dato modo, come nel caso delle fondazioni familiari, di quelle per pensioni, e della *Realgemeinde*.¹⁶⁹

In nota, i traduttori italiani si preoccupano di chiarire la portata di tale particolare espressione tedesca, resa in italiano nel corpo del testo con la locuzione, dal significato non immediatamente afferrabile, «comunità reale dei tedeschi». Essa sta ad indicare una forma di comunità di terre derivante dall'antica comunità di villaggio, la quale riuniva in sé caratteri di associazione agricola e politica. I suoi membri avevano diritto di godere in comune di boschi, pascoli e terre incolte, come accessorio del godimento dei terreni sfruttati singolarmente. In seguito allo sviluppo dei comuni come entità distinta dalla *Realgemeinde*, avendo essi preso ad assumere funzioni di pubblica utilità, quali il soccorso dei poveri, la forma di comunità più antica perse progressivamente la peculiare duplice qualità di associazione agricola e politica. Il comune e l'antica associazione dei proprietari terrieri divennero due enti distinti: pertanto, si iniziò a considerare il primo proprietario delle terre comuni; il secondo invece alla stregua di un nucleo di utenti a sé stante, titolare di un peculiare diritto di godimento su quelle terre.¹⁷⁰

La funzione e l'importanza delle note apposte da Fadda e Bensa alla traduzione del testo di Windscheid va ben al di là dell'analisi degli aspetti critici della traduzione, la quale rappresenta soltanto una parte infinitesimale rispetto all'amplessissimo spettro di tematiche che i due giuristi colgono l'occasione per approfondire nelle note.

Mentre riuscirono a portare a termine la traduzione delle *Pandekten* di Windscheid, comprese le note dell'autore, Fadda e Bensa non riuscirono a completare la propria opera di annotazione.¹⁷¹ Dei sei libri di cui consta il

¹⁶⁹ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Zweites Buch. Von den Rechten überhaupt, Zweites Kapitel. Das Rechtssubjekt, IV. Die juristische Person, a. Begriff und Arten*, §57, pp. 255-262.

¹⁷⁰ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (κ) sul §57, p. 775.

¹⁷¹ Il completamento dell'opera di traduzione da parte di Fadda e Bensa si evince dal *colophon* finale, che chiude il Terzo volume, Parte prima, edito nel 1904: «Fine del Vol. III ed ultimo della Traduzione. (Seguirà vol. III, parte 2^a, note)». Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana sola consentita dall'Autore e dagli Editori, fatta sull'ultima Edizione Tedesca dagli avvocati Prof. Carlo Fadda dell'Università di Napoli e Prof. Paolo Emilio Bensa dell'Università di Genova, Arricchita dai traduttori di note e riferimenti al Diritto Italiano vigente, Volume Terzo, Parte Prima*, Unione tipografico-editrice

trattato del pandettista tedesco, risultano perciò corredati dalle note in appendice: l'Introduzione, il primo libro «Del diritto in genere», il secondo «Dei diritti in generale», e il terzo «Il diritto delle cose», solamente per la prima parte, dedicata ai principi fondamentali di tale materia. Di tale porzione, Fadda e Bensa riuscirono a portare a termine solo il vastissimo *excursus* in tema di *universitates*. A partire dalla nota *d.*, *La distinzione tra cose semplici e composte nei vari codici*, apposta al paragrafo 138, comincia infatti «la trattazione del nuovo annotatore Pietro Bonfante».¹⁷² Potrebbe forse aver contribuito al termine della feconda collaborazione tra i due giuristi il trasferimento di Fadda all'ateneo di Napoli, avvenuto nel 1895, ponendo così fine alla colleganza con Bensa.¹⁷³

Al proseguimento di tale complesso lavoro da dove l'avevano lasciato Fadda e Bensa si dedicarono in seguito Pietro Bonfante e Fulvio Maroi (quest'ultimo fu componente civilista della Commissione reale per la riforma dei codici, costituita nel 1924 assieme a Bensa).¹⁷⁴ Ad ogni modo, neppure costoro riuscirono a completare l'annotazione dell'opera di Windscheid, la quale pare arrestarsi in ogni caso al terzo libro, in tema di *Sachenrecht*.¹⁷⁵

torinese (già ditta Pomba), Milano-Napoli, Palermo-Roma, 1904, p. 457. Dello stesso avviso: M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928), Necrologio*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», VIII, (1928), p. 547; F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 387; A. AGNELLI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 373; R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 27. Anche secondo Carlo Lanza, «l'opera intera appare in tre volumi» (Torino 1902-04); mentre sarà il compito di annotazione a venir proseguito da mani altrui, senza venir peraltro ultimato. Vedi C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, in DBGI, I, (2013), p. 219. Ciononostante, alcune voci biografiche riportano che la traduzione sarebbe stata lasciata interrotta da Bensa e Fadda, per venir poi proseguita da Bonfante e Maroi: vedi voce *Bonfante, Pietro*, in DBI, 12, (1971), p. 9 (redazionale); L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Bonfante, Pietro*, in DBGI, I, (2013), p. 295.

¹⁷² La precisazione è riportata testualmente in una nota a piè di pagina inserita nell'*Indice* del Volume primo: vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte seconda*, cit., *Indice, Note dei traduttori al libro terzo*, nt. (1), p. 1143. Si corregge in tal modo l'indicazione presente in Lanza, il quale fa terminare le note redatte da Fadda e Bensa al § 139, in tema di distinzione tra «Cose mobili e immobili»: vedi C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

¹⁷³ Cfr. P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 130; S. SOLIMANO, voce *Fadda, Carlo*, cit., p. 813.

¹⁷⁴ Cfr. R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942)*, Pàtron, Bologna, 1996, p. 50.

¹⁷⁵ Cfr. P. CRAVERI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 577; P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 129; C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

Ciononostante, si può dire che già in precedenza l'obiettivo principale del lavoro di Fadda e Bensa potesse dirsi compiuto: i due maestri erano infatti pervenuti alla realizzazione di un'amplessima «Parte generale del diritto privato, romano e moderno», da cui prese le mosse tutta la posteriore produzione monografica privatistica.¹⁷⁶ Secondo l'interpretazione di Vassalli, i due maestri desistettero dal completare le note proprio perché soddisfatti dall'aver ormai adempiuto al grande sforzo di elaborare «la teoria generale» del diritto italiano.¹⁷⁷

A tal proposito, la storiografia ha fatto notare come la dottrina profusa nella discussione di problemi di carattere generale, accanto a temi più specificamente di diritto privato, si rivelò tale da destare l'attenzione non solo dei civilisti, ma anche di cultori della filosofia del diritto.¹⁷⁸ In tal modo, le note di Fadda e Bensa divennero «miniera inesauribile» per i giuristi italiani che si occuparono di argomenti collegati ai concetti più generali di diritto privato durante i primi trent'anni del Novecento: sarebbe davvero arduo infatti ritrovare uno scritto di quel periodo che non citi le note dei due maestri.¹⁷⁹

Leggendo le poche e modeste parole dedicate da Fadda e Bensa alle loro annotazioni nell'*Avvertenza dei traduttori* anteposta all'opera, si ha l'impressione che essi non vollero palesare del tutto la reale portata assunta dal proprio lavoro. Le note avrebbero avuto per scopo

«sia di aggiungere qualche cenno sulla moderna produzione romanistica, sia di discutere le questioni scientifiche e pratiche, che meno vengono considerate nelle trattazioni dei nostri scrittori».

I due giuristi si preoccupavano quindi di avvertire il lettore della mancanza di unità organica e del carattere frammentario delle loro note, seppure persuadendolo della sussistenza di un indirizzo costante ed unico teso a collegare tali *disiecta membra*.¹⁸⁰

¹⁷⁶ Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 69; M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, *Necrologio*, cit., pp. 547-548.

¹⁷⁷ Vedi F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 387.

¹⁷⁸ Così Giorgio Del Vecchio in: G. DEL VECCHIO, *In memoria di Paolo Emilio Bensa*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 35.

¹⁷⁹ Così Alfredo Ascoli in: A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 70.

¹⁸⁰ Vedi P. E. BENZA, C. FADDA, *Avvertenza dei traduttori*, cit. Da un punto di vista strutturale, anche Paolo Grossi considera le annotazioni di Fadda e Bensa alla stregua di «semplici appendici esplicative del testo tedesco tradotto come tutte le note di questo

Proprio la redazione frammentaria delle note potrebbe averne favorito lo straordinario sviluppo in qualità di «reazione attiva» alla traduzione. «Sciolte da ogni vincolo precostituito», esse rispecchiavano la libertà dei traduttori nel trarre ispirazione dal confronto tra il diritto romano, di cui erano esperti, e le indagini dei pandettisti tedeschi.¹⁸¹

Può essere utile comparare l'estensione delle note appartenenti all'Introduzione e al primo libro (complessivamente sessantaquattro pagine) con quelle apposte al secondo (seicentostantacinque) o anche soltanto con l'*excursus* dedicato alle *universitates* (l'amplissima nota apposta al terzo libro, una compiuta monografia consistente in ben ottanta pagine).¹⁸² Infatti, ci si rende conto di come esse, da semplici annotazioni di poche pagine, divengano progressivamente dei veri e propri saggi monografici. Proponendosi il compito di annotare il trattato di Windscheid, in un primo momento gli stessi Fadda e Bensa potrebbero non essersi resi pienamente conto della portata che avrebbero assunto le loro riflessioni sui temi fondamentali del diritto privato.¹⁸³

Prendendo le mosse dalla traduzione delle *Pandekten* di Windscheid, nel tentativo di rispondere alle esigenze di adattamento di quest'ultime al contesto italiano, i due autori presero a confrontare nelle loro note l'indirizzo sistematico tedesco, a sua volta connesso alla tradizione romanistica che caratterizzava la loro stessa formazione, con il diritto codificato allora vigente in Italia. Così facendo, essi seppero avvalersi dei pregi della metodologia pandettistica, tramutandoli in una sollecitazione allo sviluppo della scienza civilistica italiana.

Rapportandosi sempre alle fonti legislative italiane, Fadda e Bensa seppero peraltro evitare l'inconveniente dell'eccessiva astrazione dogmatica, in cui l'indirizzo pandettistico spesso incorreva.

Grazie alle amplissime note apposte da Fadda e Bensa, concepite in

mondo». Anche se l'iniziativa non rappresentò di per sé una novità, furono la cultura, la capacità speculativa, nonché la perfetta padronanza del diritto antico e di quelli moderni dimostrata da Fadda e Bensa ad elevare la loro opera «al duplice rango di manifesto del pandettismo civilistico in Italia e di breviario per ogni civilista e, forse, per ogni giurista». Vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 43.

¹⁸¹ Così Vassalli in: F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 384-385.

¹⁸² L'invito ad effettuare tale comparazione si ritrova in Arangio-Ruiz: vedi V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., p. 14. Per la nota in tema di *universitates*, cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte seconda*, cit., *Note dei traduttori al libro terzo*, nt. (b) sul § 137, pp. 433-512.

¹⁸³ Vedi V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., p. 14.

concomitanza del compimento della codificazione civile tedesca, fu proprio la traduzione del Windscheid, tra tutte le versioni italiane delle opere pandettistiche, a contribuire maggiormente non solo alla divulgazione delle dottrine germaniche in Italia, ma anche al loro ripensamento critico, alla luce sia del contenuto delle riflessioni pandettistiche, sia della comparazione con il diritto positivo italiano.¹⁸⁴

Dai molteplici settori del diritto in cui spaziano le note, dalla teoria generale del diritto, al diritto privato, finanche al diritto pubblico, possono evincersi la grande erudizione e la capacità dei due giuristi di dominare diverse discipline. Soprattutto, essi seppero inaugurare il dibattito scientifico su questioni ancora ignorate dalla maggior parte degli studiosi italiani, ma che in Germania godevano già di una letteratura amplissima.

A titolo esemplificativo, si può ricordare la nota sulla competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sulla costituzionalità o meno di una legge.¹⁸⁵ Secondo Vassalli, essa riverberò una decisiva influenza in dottrina, stabilendo la teoria poi universalmente accolta tra i giuspubblicisti.¹⁸⁶ Particolarmente degna di nota è l'attenzione dedicata da Fadda e Bensa al caso pratico che aveva generato la questione, pressoché unico nella storia della legislazione italiana e verificatosi in quegli stessi anni, dal quale i due maestri prendono le mosse per le loro considerazioni teoriche.

Davanti alla Corte di Cassazione di Roma era stata «espressamente proposta la questione sulla competenza a conoscere della costituzionalità» di una legge tributaria promulgata e pubblicata nel 1883.¹⁸⁷

All'origine del problema vi era una legge-tariffa del 1878, la quale aveva istituito un dazio votato in due misure diverse rispettivamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato. La legge in questione presentava un evidente difetto formale: infatti, essa riportava il dazio nella misura votata dal Senato, il quale aveva ignorato la diversa percentuale votata dalla Camera, imputandola ad un mero errore di stampa.¹⁸⁸ Mentre la «Raccolta Ufficiale

¹⁸⁴ Così Ascoli in: A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 69-70.

¹⁸⁵ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (a) sul §14, pp. 107-111.

¹⁸⁶ Vedi F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 385.

¹⁸⁷ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (a) sul §14, p. 107.

¹⁸⁸ Si trattava della legge-tariffa 30 maggio 1878: all'Art. 96 essa fissava, per l'introduzione nello Stato dei tessuti di cotone imbianchiti, un dazio del 20% superiore a quello relativo ai tessuti grezzi. Tale era effettivamente la percentuale votata dal Senato,

delle Leggi» poneva il dazio nella misura votata dal Senato, la «Gazzetta Ufficiale» lo riproduceva nella misura votata dalla Camera. A togliere di mezzo l'equivoco, era dunque intervenuto il governo, presentando un progetto di legge diretto a convalidare la tariffa nella misura votata dal Senato: esso era divenuto legge il 6 luglio 1883.

Si poneva comunque un problema di costituzionalità, dal momento che l'atto ignorava pur sempre la votazione di una delle Camere deputate ad esercitare il potere legislativo. La Corte aveva preferito non pronunciarsi sulla questione di costituzionalità, ritenendo sufficiente ricorrere ad un'adeguata interpretazione della legge in discussione. Ad ogni modo, aveva lasciato intendere che si sarebbe pronunciata per la competenza giudiziaria a decidere della costituzionalità, anche se la questione fosse stata inevitabile.

Partendo dall'analisi delle opinioni sostenute in proposito da alcuni celebri pandettisti tedeschi, quali Windscheid e Hölder, in comparazione alle disposizioni preliminari del Codice civile italiano in vigore dal 1865, Fadda e Bensa arrivano a sostenere l'impossibilità di interdire al giudice la cognizione della costituzionalità di una legge, a meno che la costituzione dello Stato non demandi la competenza ad altri organi, restringendo espressamente il diritto di sindacato del giudice.¹⁸⁹ Al riguardo, il semplice fatto che, negli anni Ottanta, un romanista e un civilista affrontino la questione esattamente come una cognizione di costituzionalità, riferendosi allo Statuto albertino nei termini di «Carta fondamentale», costituisce sicuramente una novità interessante.¹⁹⁰

Di più: gli interventi di Fadda e Bensa indagano a volte temi del tutto innovativi anche per il dibattito scientifico straniero, contribuendo così ad accrescere il prestigio della dottrina italiana. Possiamo citare a tal proposito la nota relativa ai diritti sulla propria persona, dove i due giuristi indagano con grande precisione tutte le possibili soluzioni ai problemi connessi con il diritto dell'uomo sul proprio corpo e sul proprio cadavere, prendendo dunque

mentre la Camera dei Deputati si era espressa per una sola differenza di dazio del 15%. Vedi: *Ibid.*

¹⁸⁹ Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Vom dem Rechte überhaupt, Erstes Kapitel. Quellen des Rechts, I. Das Gesetz*, §14, nt. 2, pp. 72-76; ID., *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. a sul §14, pp. 107-111.

¹⁹⁰ *Ibid.*, p. 110. Va comunque precisato che una concezione di Costituzione nel senso contemporaneo di «Higher Law» era ancora di là da venire: vedi M. MECCARELLI, *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, in: «Historia Constitucional», 6, (2005), pp. 263-283.

posizione in merito alla dibattuta estensione di tale diritto anche al di là della morte.¹⁹¹

Nella nota immediatamente successiva, i due maestri affrontano pure il problema dei diritti sulle cose incorporali, analizzando le questioni del diritto al nome, al nome commerciale, all'insegna, al marchio, al titolo nobiliare, nonché dei diritti di autore e di privativa industriale, il regime delle lettere missive e il diritto all'immagine, con ciò discutendo perciò del tema attualissimo della protezione giuridica delle opere dell'ingegno.¹⁹²

Senza contare poi il contributo decisivo che Fadda e Bensa seppero dare al riconoscimento, ancora assai discusso a quel tempo, della personalità giuridica delle società commerciali, facendo pure riferimento alle dottrine affermatesi nel diritto comune, in uso tra i vecchi cultori genovesi delle discipline commercialistiche.¹⁹³

La diffusione graduale delle note, lenta ma continuativa, contribuì a farle divenire sempre più oggetto e stimolo di discussione, conferendo così un notevole apporto allo sviluppo della scienza giuridica italiana e non solo. È stato infatti ricordato il loro utilizzo anche nelle posteriori e più recenti edizioni dell'opera di Windscheid in lingua originale, il che costituisce un altro significativo apporto alla "recezione inversa".¹⁹⁴ Dal grande successo riscosso dal lavoro di Fadda e Bensa, dovuto in massima parte all'ampiezza, alla profondità ed alla portata innovativa delle problematiche da loro affrontate nelle note, si può ben capire dunque come il loro lavoro, lungi dal venir valutato come una «semplice e pedissequa traduzione», fu considerato una delle maggiori opere della produzione giuridica italiana tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.¹⁹⁵

¹⁹¹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. e sul §40, pp. 601-627.

¹⁹² *Ibid.*, *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. f sul §41, pp. 627-658. Un'apertura nei confronti dei nuovi concetti dogmatici costituiti dai diritti della personalità e sui beni immateriali, in un primo momento rifiutati dalla Pandettistica, si era registrata anche nella riflessione dottrinale tedesca di fine secolo, più aperta alle influenze dei diritti stranieri. In particolare, essa può ritrovarsi nelle opere di Kohler, von Gierke e Regelsberger. Vedi H. COING, *Europäische Privatrecht, Band II, 19. Jahrhundert, Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern*, Beck, München, 1989, pp. 41 e 52.

¹⁹³ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. μ sul §58, pp. 802-811.

¹⁹⁴ Così Mario Rotondi in: M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, cit., p. 547.

¹⁹⁵ Così Francesco P. Gabrieli in: F. P. GABRIELI, voce *Fadda Carlo* cit., p. 1120.

6. Le traduzioni di Arndts e Windscheid a confronto

La traduzione delle *Pandekten* di Arndts e quella del *Lehrbuch* di Windscheid presentano significative analogie: entrambe sono infatti corredate da un nutrito apparato di note, che in tutti e due i casi finirono per destare interesse e successo ancora maggiore della traduzione stessa.

Nella *Prefazione alla quarta edizione*, Serafini faceva presente la cura rivolta in maniera particolare all'ampliamento delle note, al punto tale da conferire alla propria fatica i connotati di un lavoro originale. Il traduttore affermava:

«non è quindi più soltanto l'opera di Arndts, è un'opera in gran parte nuova, che abbiamo compilato con lungo studio e grande amore, tutta compulsando la letteratura giuridica, antica e moderna, italiana e straniera».¹⁹⁶

Ad ogni modo, lo stile adottato da Serafini, sia nella traduzione del testo di Arndts, sia nell'aggiunta delle proprie note, era molto diverso da quello che avrebbe caratterizzato il lavoro di Bensa e Fadda.

In primis, in Serafini è riscontrabile già nella traduzione delle *Pandekten* una maggior libertà nella scelta dei vocaboli italiani corrispondenti a quelli tedeschi, laddove invece Fadda e Bensa cercano sempre di trovare un equivalente nel senso più letterale possibile (talvolta anche a scapito della resa complessiva in lingua italiana della frase). A titolo esemplificativo, possiamo confrontare i paragrafi dedicati al concetto di interpretazione nei manuali di Arndts e Windscheid, così come tradotti e annotati rispettivamente da Serafini e Bensa e Fadda.

Confrontiamo il testo originale di Arndts con la traduzione di Serafini:

«Die Kenntniss der einzelnen Rechtssätze, welche den Inhalt des gemeinen Civilrechts bilden, müssen wir bei weitem grösstentheils aus geschriebenen Quellen schöpfen. Die Thätigkeit,

«Chi voglia conoscere le singole norme giuridiche costituenti l'essenza del diritto civile comune, deve rivolgersi per la massima parte a fonti scritte. Il lavoro della mente intento a

¹⁹⁶ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, p. 9. La portata delle integrazioni operate dal Serafini nella quarta edizione si può rilevare soltanto considerando l'estensione raggiunta dalla prima parte dell'opera, comprensiva dell'Introduzione e del Primo libro («Dei diritti in generale»). Nella quarta edizione, essa risulta infatti quasi triplicata (593 pagine), rispetto alla prima (216 pagine).

welche auf Ermittlung des Sinnes derselben gerichtet ist, nennen wir Interpretation, Auslegung, und zwar doctrinelle Interpretation, insofern sie nur nach Regeln der Wissenschaft zu Werke geht und kein anderes Ansehen als das ihrer inneren Wahrheit in Anspruch nimmt.»¹⁹⁷

cogliere il senso di queste prende nome d'interpretazione, che vien detta dottrinale, e perché opera giusta le regole della scienza, e perché non s'avvalora d'altro che della sua intrinseca verità.»¹⁹⁸

Vediamo ora il paragrafo sul concetto d'interpretazione in Windscheid, confrontato con la traduzione di Bensa e Fadda:

«Auslegung ist Darlegung des Inhalts des Rechts. Der Inhalt des Rechts kann mehr oder minder offenbar sein; je weniger offenbar ist, desto bedeutender ist die Aufgabe der Auslegung. [...] Die Auslegung kann entweder auf dem Wege freier Untersuchung erfolgen, oder durch einen Rechtssatz. Nur die erste Art der Auslegung ist eigentliche Auslegung; die zweite ist im Wirklichkeit Setzung neues Rechts mit Hinzufügung der Bestimmung, daß das gesetzte neue Recht als bereits in einem früheren Rechtssatze enthalten angesehen werden solle.»¹⁹⁹

«Interpretazione è dichiarazione del contenuto del diritto. Il contenuto del diritto può essere più o meno palese; quanto meno esso è palese, tanto più importante è il compito dell'interpretazione. [...] L'interpretazione può farsi, o mediante libera indagine, o per mezzo di norma giuridica. Solo la prima specie di interpretazione è vera interpretazione; la seconda è in sostanza stabilimento d'un nuovo diritto, coll'aggiunta della disposizione, che il diritto nuovamente stabilito deve riguardarsi come già contenuto in

¹⁹⁷ Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Einleitung, B. Gebrauch der Quellen, 1) Von der Auslegung des Inhalts der Rechtsquellen im Einzelnen*, §6., p. 7.

¹⁹⁸ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Introduzione, B. Uso delle fonti, 1) Dell'interpretazione delle fonti in particolare*, §6., a) *Concetto dell'interpretazione*, p. 29.

¹⁹⁹ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit.,

una norma anteriore di diritto.»²⁰⁰

La diversità dei vocaboli scelti da Serafini e da Fadda e Bensa per tradurre la definizione del concetto generale di interpretazione, riflette non solo la differenza nel *modus operandi* dei traduttori italiani, ma anche due diverse impostazioni riscontrabili tra gli autori tedeschi tradotti.

Sia in Arndts che in Windscheid, viene adoperata l'espressione «Inhalt des Rechts» per designare l'obbiettivo finale da raggiungersi mediante l'operazione interpretativa. Mentre però Serafini lo traduce con la parola «essenza», Fadda e Bensa utilizzano il termine «contenuto» del diritto.

Allargando la prospettiva, ci si avvede di come tale diversità nella traduzione possa essere frutto di due definizioni che già in partenza risultano sensibilmente diverse: più vaga quella di Arndts, che parla letteralmente di «attività (Serafini usa l'espressione «lavoro della mente») diretta ad accertare il senso delle singole norme giuridiche» («Die Thätigkeit, welche auf Ermittlung des Sinnes derselben gerichtet ist»), più precisa e tecnica invece quella di Windscheid, espressa in termini di «esposizione (Fadda e Bensa parlano di «dichiarazione») del contenuto del diritto» («Auslegung ist Darlegung des Inhalts des Rechts»)²⁰¹.

Nella versione di Bensa e Fadda si riscontra non solo una grande

Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts. I. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts überhaupt. Begriff der Auslegung. Wissenschaftliche Auslegung und sig. Legalinterpretation. § 20., pp. 97-98.

²⁰⁰ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima, cit., Capitolo II. Interpretazione e trattazione scientifica del diritto. I. Interpretazione e trattazione scientifica del diritto in genere. Concetto dell'interpretazione. – Interpretazione scientifica e cosiddetta interpretazione legale. § 20., pp. 63-64.*

²⁰¹ Nonostante il diverso tenore delle definizioni di partenza, le impostazioni di Arndts e Windscheid si riavvicinano, laddove essi proseguono a trattare gli elementi e le regole fondamentali dell'interpretazione. Infatti, entrambi ammettono la possibilità di spaziare all'interpretazione logica ed all'analogia, andando oltre il risultato ottenuto applicando le leggi linguistiche, mediante un'interpretazione meramente grammaticale. I casi di *penumbra* possono ben darsi non solo laddove una singola parola presenti diversi significati, ma anche quando siano possibili diverse costruzioni adoperando parole, che singolarmente prese sono di senso sicuro. Cfr. K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts, cit., Einleitung, B. Gebrauch der Quellen, 1) Von der Auslegung des Inhalts der Rechtsquellen im Einzelnen, §7., pp. 7-9*; B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts. I. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts überhaupt. §§ 21.-23., pp. 98-110.*

accuratezza nel lavoro di traduzione, ma anche una particolare cura in quello di annotazione.

Essa si nota laddove Windscheid distingue tra due diverse specie d'interpretazione, rispettivamente scientifica e legale. Mentre per la prima, consistente in una libera indagine, egli adopera il termine *Auslegung*; per la seconda, trattandosi di interpretazione fatta per mezzo di una norma giuridica, preferisce usare il vocabolo *Interpretation*.²⁰² Windscheid precisa dunque come soltanto l'*Auslegung* (che in italiano significa propriamente «spiegazione») possa considerarsi un vero e proprio processo ermeneutico, consistendo invece l'interpretazione legale in sostanza nel nuovo stabilimento di un diritto, già contenuto in una norma anteriore.²⁰³

Traducendo le precisazioni riportate in nota da Windscheid, Fadda e Bensa segnalano al lettore italiano la differenza terminologica individuata dall'autore tedesco, adoperando il diverso termine «spiegazione», per rendere in italiano il concetto di *Auslegung*, diverso da quello di *Interpretation*.²⁰⁴

Ad ogni modo, in una nota propria, essi si preoccupano di chiarire che la diversità di sfumatura tra i due concetti non è davvero apprezzabile nel lessico giuridico italiano, potendo corrispondere il termine «interpretazione» all'uno quanto all'altro vocabolo tedesco. Bensa e Fadda si spingono ancora oltre: infatti, essi chiariscono come in realtà nella stessa lingua tedesca l'antitesi venga adoperata in maniera puramente convenzionale, allo scopo di far corrispondere termini diversi a due specie d'interpretazione differenti. *Interpretation* e *Auslegung* non rappresenterebbero infatti che il medesimo concetto, «l'uno sotto forma di latinismo, l'altro con elementi glottici

²⁰² Si tratta di considerazioni espresse testualmente dal Windscheid, in nota:

«Man gebraucht auch für die Auslegung durch Rechtssatz weniger den Ausdruck Auslegung, als den Ausdruck Interpretation; man sagt gewöhnlich Legalinterpretation. Je nachdem der feststellende Satz ein gesetzlicher ode rein gewohnheitsrechtlicher ist, teilt man die Legalinterpretation ein in die authentische und in die usuelle Interpretation».

Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., p. 98, nt. 2.

²⁰³ *Ibid.*, p. 98.

²⁰⁴ La traduzione della nota del Windscheid, così come riportata in Bensa e Fadda, è la seguente:

«Per la spiegazione fatta mediante un principio giuridico, si usa piuttosto la parola interpretazione [*Interpretation*] che la parola spiegazione [*Auslegung*]; si suol dire interpretazione legale. Secondo che la norma dichiarativa è di diritto legislativo o consuetudinario, l'interpretazione legale si divide in interpretazione autentica o usuale.»

Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., p. 64, nt. 2.

germanici».²⁰⁵

Esaminando il corrispondente passo di Arndts tradotto da Serafini, ci si avvede di come quest'ultimo preferisca invece semplicemente omettere di tradurre il vocabolo «Auslegung», che pure si ritrova nel testo originale di Arndts.²⁰⁶ Tale scelta potrebbe forse derivare, in parte, anche dal minor peso assegnato dallo stesso Arndts all'antitesi terminologica in questione, rispetto ad un Windscheid, il quale dedica al problema addirittura una nota apposita. In ogni caso, anche la semplice omissione di un vocabolo nella traduzione denota un atteggiamento di maggior autonomia interpretativa da parte del traduttore, il quale si sente libero di ignorare un termine adoperato dall'autore originale del testo.

A tal proposito, è opportuno rilevare come, già nella *Prefazione alla prima edizione* della propria traduzione, Serafini avesse sottolineato di aver cercato di dare allo scritto «una forma puramente italiana, mirando anzitutto alla chiarezza non discompagnata dalla eleganza compatibile con tal genere di scrittura», volendo rendere il lavoro di Arndts «sempre più accetto mercé la bellezza e l'efficacia del nostro idioma».²⁰⁷ Tali obbiettivi potrebbero forse aver spinto Serafini a concedersi una maggior libertà nella traduzione.

7. Tradurre e adattare: Gian Pietro Chironi, Francesco Bernardino Cicala, Vittorio Scialoja e le *Pandekten* di Heinrich Dernburg

«Sia cara dunque agli Italiani, e specialmente ai giovani, la traduzione che presentiamo di quest'opera egregia sul diritto delle Pandette: e ch'è lavoro paziente, accuratissimo, di un giovane, il quale volle condurla con l'amore grande che ha per gli studi giuridici, in cui valentemente potrà addimostrarsi, e pieno di rispetto al libro che voltò nel nostro idioma. La quale traduzione consigliamo e proseguiamo di giusti incoraggiamenti, persuasi dall'utile che ne verrebbe, e della molta opportunità sua: perchè lavori di sintesi così vigorosa non possono che agevolare e rinvigorire l'educazione giuridica, formando il criterio, ed

²⁰⁵ *Ibid.*, *Note dei traduttori al libro primo*, p. 118, nt. (n).

²⁰⁶ Cfr. K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., p. 7; F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., p. 29.

²⁰⁷ Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, di Filippo Serafini, cit., *Prefazione del traduttore*, pp. VII-VIII.

incitando l'indagine savia, misurata.»²⁰⁸

Così Gian Pietro Chironi e Vittorio Scialoja apponevano il loro suggello alla più recente delle traduzioni italiane della Pandettistica, che aveva ad oggetto le *Pandekten* di Heinrich Dernburg.²⁰⁹ Nella loro *Prefazione* al primo volume della versione italiana del *Lehrbuch*, riguardante il diritto delle obbligazioni e pubblicato a Torino nel 1903, i maestri si compiacevano di poter presentare un'opera che costituiva al contempo «lavoro paziente, accuratissimo, di un giovane», e lettura destinata agli stessi giovani studiosi.²¹⁰ Infatti, nonostante Chironi e Scialoja ne fossero stati i principali ispiratori, la traduzione era stata realizzata da Francesco Bernardino Cicala, allievo di Scialoja e fresco di studi presso l'Università di Berlino.²¹¹

²⁰⁸ Vedi G. P. CHIRONI, V. SCIALOJA, *Prefazione*, in: A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6^a edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit., p. XIII.

²⁰⁹ Heinrich Dernburg nacque a Mainz nel 1829 e morì a Berlino nel 1907. Compiuti gli studi giuridici a Gießen tra il 1847 e il 1850, acquisì il titolo dottorale grazie allo scritto *Über die emptio bonorum*. Decise quindi di proseguire gli studi presso il celebre romanista Friedrich Ludwig Keller (1799-1860), il quale, dopo esser stato presidente della Corte superiore di Zurigo, era stato esiliato nel 1839 ed aveva preso servizio come professore dapprima ad Halle, infine a Berlino, come successore di Puchta. Conseguita l'abilitazione ad Heidelberg presso il Vangerow, Dernburg iniziò la propria carriera come straordinario nel 1854 a Zurigo, diventando ordinario dopo un solo semestre. Dopo un passaggio ad Halle nel 1862, si trasferì a Berlino nel 1873, città dove avrebbe insegnato sino alla morte, divenendo anche membro della *Herrenhaus* prussiana e consulente legale della Corona. Possiamo distinguere due periodi nella produzione scientifica di Dernburg, il cui avvicendamento è segnato dalla chiamata ad Halle. Durante il primo periodo si segnalò soprattutto per la perizia nell'esposizione storico-dogmatica degli istituti romanistici, raggiungendo l'apice nell'opera in due volumi sul diritto di pegno: *Das Pfandrecht nach die Grundsätzen des heutigen römischen Rechts* (1860-64). Invece, durante il secondo periodo, si dedicò a svecchiare la scienza del diritto privato prussiano, componendo il *Lehrbuch des preußischen Privatrechts* in tre volumi (1871-80), frutto dell'applicazione del metodo pandettistico all'*ALR*, sino ad allora ignorato dalla Scuola storica. Infine, Dernburg coronò la propria produzione scientifica componendo i suoi tre celebri volumi di *Pandekten* (1884-87), giunti sino alla settima edizione (1902-03). Vedi G. WESENBERG, voce *Dernburg, Heinrich*, in *NDB*, 3, (1957), pp. 608-609; F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it., cit., pp. 104 (nt. 3), 144, 163 (nt. 1).

²¹⁰ Secondo Luigi Trompeo, nonostante la *Prefazione* sia firmata sia da Scialoja sia da Chironi, quasi certamente essa sarebbe da attribuire al secondo. Vedi L. TROMPEO, *Vittorio Scialoja. Notizie bio-bibliografiche*, cit., nt. (1), p. 28.

²¹¹ Francesco Bernardino Cicala nacque a Lecce nel 1877 e morì a Firenze nel 1970. Terminati gli studi giuridici a Roma nel 1899, si iscrisse nel 1900 all'Università di Berlino.

Seppur trattandosi di un lavoro nato dal contesto di scuola e per dichiarate finalità didattiche, seguendo la consolidata scia delle traduzioni della manualistica tedesca di diritto romano, si ha ad ogni modo l'impressione che una certa consapevolezza sia ormai emersa nei maestri italiani, i quali si dimostrano finalmente consci di poter relazionarsi alla pari con gli autori tedeschi.

Ad un primo sguardo, colpisce la scelta di cominciare la pubblicazione della traduzione italiana dalle parti speciali, corrispondente al secondo e al terzo volume delle *Pandekten*, anziché da quella generale, con cui si apriva la trattazione di Dernburg.²¹² Pertanto, era stato pubblicato per primo il volume

Studio davvero poliedrico, iniziò il suo cammino accademico nel segno degli studi romanistici. Nel 1910 conseguì infatti la libera docenza in Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Napoli, ottenendo lo stesso incarico pure presso l'istituto di scienze sociali «Cesare Alfieri» di Firenze. Cicala consolidò la propria carriera nel capoluogo toscano, divenendo professore stabile di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze nel 1928. Continuò comunque ad insegnare le istituzioni romanistiche all'«Alfieri», accompagnandovi l'incarico di Storia del diritto italiano dal 1922 al 1924, di Sociologia dal 1929 al 1930 e, dal 1934 al 1935, di Scienza della politica. Presso l'Università di Firenze ricoprì anche l'incarico di Teoria generale del diritto (1924-1926) e Diritto costituzionale (1928-1932), nonché di molti altri corsi speciali, fino al collocamento a riposo, avvenuto nel 1953. La produzione scientifica di Cicala rispecchia la sua poliedricità, spaziando da scritti giuridici, prevalentemente romanistici, a opere di filosofia pura, di teoria generale e filosofia del diritto, in cui seppe portare a risultati originali le influenze pandettistiche ricevute. Tra le sue opere più significative, possiamo ricordare: *Rapporto giuridico, diritto subiettivo e pretesa, profilo di una nuova costruzione teoretica* (Torino, 1909); *Il concetto dell'utile e le sue applicazioni nel diritto romano* (ibid. 1910); *Vecchi e nuovi pregiudizi di scuola in alcune dottrine romanistiche* (ibid. 1915); *Introduzione alla teoria dell'Essere* (Città di Castello, 1923); *Filosofia e diritto. I Sommari* (ibid. 1924-27); *Per la teoria generale del possesso secondo il diritto romano* (ibid. 1925); *L'Essere e i suoi elementi* (ibid. 1926). Infine e soprattutto: *Il rapporto morale* (Milano, 1956) e *Rapporto giuridico* (ibid. 1959), da Cicala stesso considerate le colonne portanti del pensiero ideale di una vita. Vedi M. A. BENEDETTO, voce *Cicala, Francesco Bernardino*, in NDI, III, (1957), p. 218; E. DI CARLO, voce *Cicala, Francesco Bernardino*, in «Enciclopedia filosofica», I, (1957), p. 1026; A. AGNELLI, voce *Cicala, Francesco Bernardino*, in «Enciclopedia filosofica». Ristampa aggiornata della seconda edizione interamente rielaborata, II, (1979), p. 250; F. TAMASSIA, voce *Cicala, Francesco Bernardino*, in DBI, 25, (1981), pp. 301-304.

²¹² Cfr. H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage. Unter Mitwirkung von Johannes Biermann, ordentlichem Professor an der Universität Gießen*, Verlag von H. W. Müller, Berlin, 1900; ID., *Pandekten, Zweiter Band, Obligationenrecht, Sechste, verbesserte Auflage. Unter Mitwirkung von Johannes Biermann, ordentlichem Professor an der Universität Gießen*, Verlag von H. W.

sul *Diritto delle obbligazioni*, nel 1903, al quale avevano fatto seguito: il *Diritto di famiglia e diritto dell'eredità*, nel 1905; la *Parte generale*, nel 1906; e infine i *Diritti reali*, nel 1907.²¹³ Scialoja e Chironi spiegano di aver optato per tale soluzione, volendo offrire per prima la traduzione delle parti speciali, non ancora complete in pubblicazioni simili.²¹⁴

Ad ogni modo, Cicala si era basato, per tutti e quattro i tomi, sulla sesta edizione delle *Pandekten* di Dernburg, edita a Berlino dal 1900 al 1901, per la quale l'autore aveva potuto avvalersi della collaborazione di Johannes Biermann, professore all'Università di Gießen.²¹⁵

Nella *Prefazione* di Chironi e Scialoja emerge ormai a chiare lettere l'intento di elaborare strumenti non solo per la didattica, ma soprattutto per la prassi, concepite dai due maestri in stretto collegamento.

L'opera di Dernburg era stata scelta proprio per la sua attitudine semplice e pratica, che distingueva il giurista berlinese nel vasto panorama dei più rinomati pandettisti tedeschi.²¹⁶ Grazie alla «mirabile chiarezza», alla

Müller, Berlin, 1900; ID., *Pandekten, Dritter Band, Familien- und Erbrecht, Sechste, verbesserte Auflage. Unter Mitwirkung von Johannes Biermann, ordentlichem Professor an der Universität Gießen*, Verlag von H. W. Müller, Berlin, 1901.

²¹³ Vedi A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.; ID., *Pandette, Volume IIIº, Diritto di famiglia e diritto dell'eredità, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.; ID., *Pandette, Volume Iº - Parte Iª Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.; ID., *Pandette, Volume Iº - Parte IIª Diritti reali, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.

²¹⁴ Vedi G. P. CHIRONI, V. SCIALOJA, *Prefazione*, cit. p. XIV.

²¹⁵ La collaborazione è precisata nello stesso frontespizio dell'opera: vedi H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage. Unter Mitwirkung von Johannes Biermann, ordentlichem Professor an der Universität Gießen*, cit. Le *Pandekten* di Dernburg contano in totale sette edizioni, tutte editate a Berlino per i tipi di H. W. Müller: la prima nel 1884 (I vol.), 1886 (II vol.), 1887 (III vol.); la seconda nel 1888 (I vol.) e nel 1889 (I e III vol.); la terza nel 1892 (I, II, III vol.); la quarta nel 1894 (I, II e III vol.); la quinta nel 1896 (I vol.) e nel 1897 (II e III vol.); la sesta (in collaborazione con Biermann) nel 1900 (I e II vol.) e nel 1901 (III vol.); infine, la settima (nuovamente in collaborazione con Biermann) nel 1902 (I vol.) e nel 1903 (II e III. vol).

²¹⁶ Il giudizio espresso da Scialoja e Chironi viene fatto proprio anche da Franz Wieacker, secondo il quale le *Pandekten* di Dernburg mostrerebbero «quanto senso del reale può essere contenuto nel Positivismo, quante possibilità gli siano insite di comprendere ed incrementare la prassi muovendo dalle condizioni che la determinano». Vedi F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo,

«precisione incisiva della frase», alla «proporzione ben osservata», l'opera sarebbe stata in grado di rispondere ugualmente alle esigenze dei «principianti, quanto dei provetti, tanto degli studiosi della teoria, quanto dai pratici che cercano una guida pronta e sicura». Per di più, essa avrebbe potuto giovare tanto ai romanisti, quanto ai civilisti.²¹⁷

Nel complesso, si trattava di motivi in gran parte ripresi dalle Prefazioni alle traduzioni di Serafini. Effettivamente, la storiografia ha riscontrato una certa similitudine tra Arndts e Dernburg, per la loro sobrietà e chiarezza, che li rendeva molto attenti al «senso pratico del diritto» e alle «esigenze della realtà quotidiana».²¹⁸ Tali caratteristiche si rivelarono evidentemente decisive nell'orientare la scelta dei traduttori italiani.

A differenza del tomo sul *Diritto delle obbligazioni*, quello sulla *Parte generale*, edito nel 1906, riporta una semplice *Prefazione del traduttore* Cicala, seguita dalla traduzione della Prefazione originale di Dernburg alla prima edizione delle *Pandekten*. Cicala ringraziava i maestri Scialoja e Chironi, facendo capire tra le righe come l'iniziativa della traduzione fosse provenuta essenzialmente da costoro.²¹⁹

Il lavoro di Cicala era stato salutato positivamente anche da Gino Segrè, nel primo volume della «Rivista di diritto commerciale», edito nel 1903.²²⁰

Lo studioso aveva colto l'occasione per celebrare il «generale risveglio» degli studi giuridici italiani, il quale permetteva pure il successo dei lavori di traduzione delle opere pandettistiche, molte delle quali erano già apparse «in ottima veste italiana». Ancora una volta, sulla scia delle istanze già espresse dal Serafini, se ne evidenziava l'utilità per «favorire il contatto e la miglior

trad. it., cit, p. 144.

²¹⁷ Vedi G. P. CHIRONI, V. SCIALOJA, *Prefazione*, cit. pp. XIII-XIV.

²¹⁸ Così Wieacker: Vedi F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it., cit, p. 144. Lo stesso Jhering attestava scherzosamente di come il *Lehrbuch* di Arndts non potesse superare «l'esame di ammissione nel cielo dei concetti», poiché le sue enunciazioni non erano «sufficientemente teoriche, facendo egli troppe concessioni alle necessità della vita pratica a scapito della teoria pura». Vedi R. VON JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Sansoni, Firenze, 1954, p. 277. Cfr. F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it., cit, p. 144.

²¹⁹ Vedi F. B. CICALA, *Prefazione del traduttore*, in A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte I° Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit., p. XIII.

²²⁰ Vedi G. SEGRÈ, A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni*, in «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», I, Parte prima, (1903), Bibliografia, pp. 339-340.

fusione» tra teoria, «studio della dottrina pura del diritto», e prassi, «sua quotidiana applicazione».²²¹

Segrè riteneva fosse stata particolarmente felice la scelta di iniziare la pubblicazione dal volume dedicato alle obbligazioni: trattandosi della parte «più ricca di istituti e principii comuni» al diritto civile italiano, sarebbe stata subito evidente l'utilità dell'opera «per ogni ceto di giuristi».²²²

Di più: dal momento che la sesta edizione del Dernburg, scelta per la traduzione, riportava nelle note anche i riferimenti alle fonti del diritto vigente nell'Impero germanico, si era svolto anche un vantaggiosissimo lavoro di comparazione. Infatti, i giuristi italiani avevano a disposizione, nella traduzione di Cicala, l'accostamento e il confronto tra il diritto romano-comune, la più attuale giurisprudenza delle Corti germaniche e la recentissima legislazione civile, commerciale e di procedura civile tedesca, che Dernburg aveva realizzato.²²³ Nella propria *Prefazione*, Cicala spiegava comunque di aver riportato i paragrafi delle leggi tedesche per esteso, soltanto nei casi in cui ciò gli era parso opportuno in vista di «un particolare interesse pratico o scientifico, specialmente dal punto di vista della scienza del diritto comparato».²²⁴

Segrè si rallegrava pure dei frequenti richiami di opere e monografie

²²¹ *Ibid.*, p. 339.

²²² *Ibid.*

²²³ *Ibid.* A titolo esemplificativo, vedi: H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*, cit., *Erstes Buch. Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt. Recht im objektiven und im subjektiven Sinne, Zweites Kapitel. Entstehung und Außerkreftreten der Rechtsnormen*, § 23. *Die rechtsbildenden Faktoren*, nt. 4, p. 51. Cfr. A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte I° Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit., *Libro primo. Teorie generali, Sezione prima. Diritto in senso obiettivo e subiettivo. Capitolo II. Nascita ed estinzione delle norme giuridiche*, § 23. *I fattori del diritto*, nt. 4, p. 59.

²²⁴ Vedi F. B. CICALA, *Prefazione del traduttore*, cit., p. XV. Ad esempio, nella nota 12 del paragrafo 43 del volume sul diritto delle obbligazioni, in tema di mora del creditore, Cicala riporta per esteso la traduzione dell'articolo 300 del *BGB*, a differenza di Dernburg, il quale non ne aveva riportato il testo. Vedi: A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.; *Parte prima. Le teorie generali, Sezione III. Contenuto ed oggetto della obbligazione, Capitolo V. Colpa, mora, risarcimento dei danni, pena convenzionale, II. Mora*, § 43. *Mora del creditore*, nt. 12, pp. 171-172. Cfr. H. DERNBURG, *Pandekten, Zweiter Band, Obligationenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*, cit., *Erster Theil. Die allgemeine Lehren, Dritter Abschnitt. Inhalt und Gegenstand der Obligationen, Fünftes Kapitel. Verschuldung, Verzug, Schadenersatz, Konventionalstrafe, II. Verzug*, § 43. *Verzug des Gläubigers*, nt. 12, p. 121.

italiane che potevano ritrovarsi nelle *Pandekten* di Dernburg.²²⁵ Evidentemente, rispetto alla situazione che poteva riscontrarsi ai tempi di Serafini, il clima nella cultura giuridica italiana era notevolmente cambiato, e gli scambi tra ambiente tedesco ed italiano cominciavano a poter qualificarsi in termini di reciproca osmosi.²²⁶ Pure Chironi e Scialoja avevano riscontrato l'incremento dei «libri originali italiani», accanto ai quali avrebbe potuto figurare pure la traduzione del Dernburg, constatazione che conferma come le versioni tradotte delle Pandette venissero effettivamente considerate non più quali opere straniere, bensì come importante tassello della letteratura giuridica nazionale.²²⁷

Segrè non si asteneva pure dal lodare la perizia dimostrata da Cicala nel lavoro di traduzione, nel quale aveva saputo dimostrare «sicura padronanza della lingua e larga cultura della materia».²²⁸

Ad ogni modo, Segrè non poteva far a meno di evidenziare alcune imprecisioni nella traduzione di Cicala. Una di esse poteva ritrovarsi alla nota 7 del paragrafo 15, dedicato alla determinabilità della prestazione, come requisito dei negozi obbligatori.²²⁹ Il traduttore, volendo rendere in italiano l'espressione *Selbstkontrahiren*, aveva utilizzato la locuzione «Contrattazioni per proprio conto», che secondo Segrè era impropria.²³⁰ Invece, alla nota 2 del paragrafo 25, il quale trattava il debito di *species* e il debito di *genus*, come

²²⁵A titolo meramente esemplificativo, Dernburg cita *La ratifica degli atti giuridici nel diritto privato romano* di Cesare Bertolini (Pasqualucci, Roma, 1889). Vedi H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*, cit., *Erstes Buch. Allgemeine Lehren, Vierter Abschnitt. Rechtserwerb und Rechtsverlust, Erstes Kapitel. Die Faktoren der Rechte im subjektiven Sinne*, § 84. *Anerkennung und Genehmigung*, nt. 8, p. 191. A ben vedere, le citazioni di opere italiane non sono comunque frequentissime.

²²⁶Vedi G. SEGRÈ, A. Dernburg, *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 339.

²²⁷Vedi G. P. CHIRONI, V. SCIALOJA, *Prefazione*, cit. p. XIV.

²²⁸Vedi G. SEGRÈ, A. Dernburg, *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 340.

²²⁹Vedi A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.; *Parte prima. Le teorie generali, Sezione II. Cause della nascita delle obbligazioni, Capitolo IV. Requisiti dei negozi obbligatori*, § 15. *Determinabilità della prestazione*, nt. 7, p. 57. Cfr. H. DERNBURG, *Pandekten, Zweiter Band, Obligationenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*. cit., *Drittes Buch. Das Obligationenrecht, Erster Theil. Die allgemeinen Lehren, Zweiter Abschnitt. Die Entstehungsgründe der Obligationen, Viertes Kapitel. Erfordernisse obligatorischer Geschäfte*, § 15. *Bestimmbarkeit der Leistung*, nt. 7, p. 43.

²³⁰Ad ogni modo, Segrè si asteneva dal proporre una propria alternativa alla traduzione di Cicala: vedi G. SEGRÈ, A. Dernburg, *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 340.

categorie degli oggetti delle obbligazioni, Segrè segnalava quella che evidentemente era stata una mera svista di Cicala.²³¹ Nel riportare la massima «species perit ei cui debetur», che poteva leggersi nella forma corretta nel testo originale di Dernburg, il traduttore aveva inavvertitamente sostituito la parola «species» con il termine «genus».²³²

Infine, Segrè segnalava un passo, per il quale suggeriva una traduzione secondo lui più opportuna di quella offerta dal Cicala, nonostante non si potesse affermare che questi fosse incappato in un vero e proprio errore.²³³

Nel testo originale di Dernburg, il primo capoverso del paragrafo 68, in tema di successiva impossibilità della prestazione, statuiva:

«Die Obligation erlischt, wenn die Leistung des Geschuldeten objektiv, sei es tatsächlich oder rechtlich, unmöglich wird.»²³⁴

Riportiamo di seguito il medesimo capoverso, così come tradotto da Cicala:

«L'obbligazione si estingue, se la prestazione di ciò che è dovuto diventa obiettivamente, sia realmente che giuridicamente, impossibile.»²³⁵

Secondo Segrè, sarebbe stato più opportuno tradurre «se la prestazione...diventi nell'atto pratico o giuridicamente impossibile», essendo

²³¹ *Ibid.*

²³² Vedi A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala, cit.; Parte prima. Le teorie generali, Sezione III. Contenuto ed oggetto dell'obbligazione, Capitolo II. Varie categorie degli oggetti delle obbligazioni, § 25. Debito di species e debito di genus, nt. 2, p. 99. Cfr. H. DERNBURG, *Pandekten, Zweiter Band, Obligationenrecht, Sechste, verbesserte Auflage, cit., Drittes Buch. Das Obligationenrecht, Erster Theil. Die allgemeinen Lehren, Dritter Abschnitt. Inhalt und Gegenstand der Obligationen, Zweites Kapitel. Verschiedene Kategorien der Schuldobjekte, § 25 Species- und Genusschuld, nt. 2, p. 73.**

²³³ Vedi G. SEGRÈ, A. Dernburg, *Diritto delle obbligazioni, cit.*, p. 340.

²³⁴ Vedi H. DERNBURG, *Pandekten, Zweiter Band, Obligationenrecht, Sechste, verbesserte Auflage, cit., Drittes Buch. Das Obligationenrecht, Erster Theil. Die allgemeinen Lehren, Fünfter Abschnitt. Die Tilgung der Obligationen, IV. Andere Tilgungsgründe, § 68. Unmöglichwerden der Leistung, p. 185.*

²³⁵ Vedi A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala, cit.; Parte prima. Le teorie generali, Sezione V. Estinzione delle obbligazioni, IV. Altre cause di estinzione, § 68. Successiva impossibilità della prestazione, p. 273.*

l'impossibilità giuridica altrettanto reale di quella di fatto.²³⁶ In questo caso, la precisazione di Segrè sembra davvero superflua. Risulta infatti evidente la premura di Cicala nel voler rendere in italiano l'avverbio «tatsächlich» in maniera il più letterale possibile. Scegliendo di tradurlo con «realmente», egli intende semplicemente rendere la contrapposizione tra il mondo sensibile, «reale» nel senso di “concreto”, e il mondo giuridico, astratto.

Al di là di tali lievissime imperfezioni, poteva comunque percepirsi la cura del traduttore nel voler rendere in maniera più fedele possibile il pensiero di Dernburg: infatti, Cicala aveva cercato di trasporre in buona lingua italiana pure le peculiarità di uno stile «serrato, facile, piano e conciso».²³⁷ Egli stesso aveva affermato di aver inteso attenersi alla lettera dell'originale quanto più possibile, tranne quando ciò avesse significato «sacrificare l'italianità del dettato».²³⁸

Ad ogni modo, Segrè si riferisce al lavoro di Cicala in termini di “versione”, e non piuttosto di “traduzione”. Infatti, il traduttore aveva pur sempre ritenuto opportuno apportare alcuni adattamenti, per agevolarne la lettura al pubblico italiano.

Pertanto, aveva preferito riportare per esteso i passi delle fonti romanistiche, in parentesi quadre, aggiungendo pure la versione latina dei passi greci, laddove invece Dernburg le aveva semplicemente citate.²³⁹ Ad ogni modo, tale operazione non aveva provocato un eccessivo aumento della mole del volume.²⁴⁰

Scegliendo di trascrivere i testi romanistici citati dal pandettista, Cicala aveva inteso “migliorare” l'opera di Dernburg: in tal modo, il risultato ottenuto era «una vera e ricca antologia sistematica delle fonti giuridiche romane», cui il testo delle *Pandekten* serviva da «magistrale commento». Così facendo, il materiale romanistico aveva assunto, nella versione di Cicala, un'importanza ancora maggiore rispetto all'originale tedesco. Il giovane studioso aveva ritenuto perciò doveroso aggiungere un indice delle fonti che agevolasse, agli studiosi come ai pratici, la rapida ricerca di ogni testo

²³⁶ Vedi G. SEGRÈ, A. Dernburg, *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 340.

²³⁷ Vedi *Ibid.*

²³⁸ Vedi F. B. CICALA, *Prefazione del traduttore*, cit., p. XIV.

²³⁹ A titolo esemplificativo, vedi: A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.; *Parte prima. Le teorie generali, Sezione II. Cause della nascita delle obbligazioni, Capitolo IV. Requisiti dei negozi obbligatori, § 18. Contratti a favore di terzi*, nt. 3 e 4, pp. 69-70.

²⁴⁰ Vedi G. SEGRÈ, A. Dernburg, *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 340.

riportato nei quattro volumi della versione italiana.²⁴¹

Inoltre, Cicala aveva inteso facilitare la consultazione al lettore italiano, riportando i titoli della storiografia germanica citata dal Dernburg nella traduzione italiana. A testimonianza della sua grande precisione, il traduttore aveva comunque provveduto a riportare anche l'intitolazione originale in lingua tedesca delle opere citate, in parentesi quadre, subito dopo la loro traduzione.²⁴² Pure gli articoli del *BGB*, riportati da Dernburg in nota, vengono presentati da Cicala in traduzione italiana.²⁴³

Pertanto, si riscontra una grande accuratezza nel riportare con quanta più fedeltà possibile il significato del testo originale sia nella traduzione del corpo del testo, sia in quella delle note apposte da Dernburg.

Ciò che davvero differenzia la versione di Cicala dalle altre traduzioni italiane della Pandettistica è invece l'assenza di contributi originali, aggiunti dal traduttore. Cicala si limita, come si è evidenziato, ad adattare le citazioni delle fonti in nota per rendere l'opera maggiormente esaustiva ed appetibile per il giurista italiano. È dunque per tale motivo, e non già per l'aggiunta di integrazioni al testo originale tradotto, che le note a piè di pagina risultano essere più estese nella traduzione italiana, rispetto all'edizione originale di Dernburg.

Per questi motivi, si ritiene opportuno definire l'opera di Cicala come una "traduzione con adattamenti", la quale non presenta note originali aggiunte dal traduttore.

8. Il «manifesto del pandettismo civilistico»: le ragioni di una lettura

La versione italiana del *Lehrbuch* di Windscheid assume una rilevanza emblematica nell'ambito del nostro esame, per un duplice ordine di motivi.

Da un lato, ponendosi dal lato dell'opera originale, il *Lehrbuch* di

²⁴¹ L'Indice delle fonti era stato collocato in chiusura del volume dedicato al *Diritto di famiglia e diritto dell'eredità*. Vedi F. B. CICALA, *Prefazione del traduttore*, cit., p. XV.

²⁴² A titolo esemplificativo, vedi: A. DERNBURG, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6^a edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.; *Parte prima. Le teorie generali, Sezione II. Cause della nascita delle obbligazioni, Capitolo V. Specie di negozi obbligatorii, § 20. I negozi sinallagmatici in particolare*, nt. 1, pp. 75-76.

²⁴³ *Ibid.*, *Sezione II. Cause della nascita delle obbligazioni, Capitolo V. Specie dei negozi obbligatorii, § 21. Eccezione del contratto non adempito*, nt. 10, p. 82. Cfr. H. DERNBURG, *Pandekten, Zweiter Band, Obligationenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*, cit., *Drittes Buch. Das Obligationenrecht, Erster Theil. Die allgemeinen Lehren, Zweiter Abschnitt. Die Entstehungsgründe der Obligationen, Fünftes Kapitel. Die Arten obligatorischer Geschäfte, §21. Einrede des nichterfüllten Vertrages*, nt. 10, p. 62.

Windscheid rappresentava davvero l'apice della Pandettistica tedesca, vera e propria *summa* di tale genere letterario.²⁴⁴

D'altro canto, volendo considerare il punto di vista delle traduzioni, l'opera di Fadda e Bensa va a collocarsi al centro della "svolta" degli anni Ottanta, in cui la storiografia individua tradizionalmente il momento di decisivo passaggio dalla metodologia e dall'insegnamento «esegetici», d'ispirazione francese, a quelli di tipo sistematico e scientifico di derivazione tedesca.²⁴⁵ In effetti, la traduzione del Windscheid, al cui nutrito apparato di note lo stesso Filippo Vassalli riconobbe influenza decisiva sulla dottrina e la giurisprudenza italiana dei primi trent'anni del Novecento, andava a collocarsi ad un punto di svolta tra due momenti fondamentali. Il grande pregio delle note di Bensa e Fadda riposa proprio nel loro rappresentare, allo stesso tempo, il coronamento della pregressa fase di sviluppo degli studi romanistici e la robusta base iniziale del nuovo periodo di studio scientifico del diritto civile italiano.²⁴⁶ Se da un lato tale lavoro rappresentò un punto d'arrivo nella storia

²⁴⁴ Vedi F. WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, cit., p. 447; ID., *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it., cit., p. 146; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, cit., p. 607; G. WESENER, G. WESENER, *Storia del diritto privato in Europa*, cit., p. 246. Franz Wieacker fa notare come fu proprio lo straordinario prestigio del *Lehrbuch* a far sì che l'influenza della Pandettistica si propagasse fino ai paesi più lontani, complici le numerose traduzioni in lingua straniera. Vedi F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it., cit., p. 146. Secondo Antonio Padoa Schioppa, l'assenza in Germania di una codificazione generale di diritto privato (nonché di conseguenza di grandi commentari), come pure di un tribunale civile di ultima istanza in grado di esercitare la funzione nomofilattica (nonostante non mancassero corti di secondo grado dotate di notevole prestigio scientifico) fece acquisire al Windscheid grande autorità anche in giurisprudenza. Sulla sua trattazione andò così a concentrarsi tutto il peso autoritativo, altrimenti ripartito tra le diverse fonti di produzione del diritto. Vedi A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., p. 562.

²⁴⁵ Così B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, cit.; A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit.; B. BIONDI, *Diritto romano*, cit., pp. 301-302; F. FERRARA, *Diritto civile*, cit., pp. 328-332; S. RICCOBONO, *Introduzione*, cit., p. 298; Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 3-8; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 13-22.

²⁴⁶ Vedi A. ASCOLI, *Necrologio. Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 69; F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 383. Cfr.: M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, cit., pp. 546-548; P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929 dal Prof. Pietro Cogliolo*, cit.; A. AGNELLI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 373; F. P. GABRIELI, voce *Fadda Carlo* cit., p. 1120; P. CRAVERI, voce *Bensa*

della letteratura giuridica italiana del tempo, chiudendo e riassumendo il periodo di studio «che ebbe per oggetto la volgarizzazione e la critica della dottrina pandettistica germanica», valutandolo invece dal punto di vista dello sviluppo degli studi civilistici italiani, ai suoi autori spetta una ben diversa posizione di antesignani e innovatori.²⁴⁷

Accanto all'indiscusso pregio delle note di Bensa e Fadda, non bisogna comunque dimenticare il grande valore dello stesso lavoro di traduzione, che forse non è stato sottolineato abbastanza dalla storiografia, concentrata in massima parte nel celebrare le annotazioni dei traduttori. Alla luce delle considerazioni effettuate, la traduzione di Bensa e Fadda spicca decisamente per accuratezza e fedeltà nell'ambito delle traduzioni della Pandettistica, soprattutto per la sistematica scelta di separare la traduzione del testo originale tedesco da qualsivoglia contributo aggiunto dai traduttori. Per di più, Fadda e Bensa sono gli unici a dotare le proprie annotazioni di una precisa intitolazione. Al di là della sobrietà manifestata nelle concise parole introduttive al lavoro, essi dimostrano quindi di essere consapevoli della portata scientifica assunta dalle loro note, le quali conquistano una propria precisa autonomia rispetto al testo tradotto.

Tale accortezza, che non si ritrova in nessun'altra traduzione italiana, unita alla grande precisione e fedeltà nel lavoro di traduzione, contribuisce realmente a distinguere il lavoro di Bensa e Fadda nel panorama delle traduzioni italiane delle opere romanistiche in lingua tedesca. Infatti, quest'ultime finiscono spesso per rappresentare delle autonome "versioni", piuttosto che delle autentiche "traduzioni", presentando un'indistinta commistione di traduzione del testo originale tedesco e integrazioni dei traduttori italiani. Invece, la precisione del lavoro compiuto da Bensa e Fadda ha per risultato, da un lato, una fedele traduzione del testo windscheidiano; dall'altro, la produzione di autonome dissertazioni dei traduttori, in forma di note al testo tradotto, dotate di dignità scientifica autonoma rispetto alle *Pandekten*.

Va pertanto riconosciuto, senza timor di dubbio, come l'opera di Fadda

Paolo Emilio, cit., pp. 576-578; V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., pp. 3-21; *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit.; P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., pp. 128-132; S. TORRE, voce *Fadda, Carlo (1853-1931)*, cit., pp. 196-197; V. STELLA, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, cit., pp. 1655-1656; G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 150-152, 154, 204, 231, 254, 261; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., p. 86.

²⁴⁷ Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 69.

e Bensa rappresenti quella maggiormente celebrata tra le traduzioni italiane della Pandettistica tedesca. L'indiscusso valore del lavoro per la recezione del modello germanico è infatti ampiamente riconosciuto dalla storiografia, che ne parla in termini di «manifesto programmatico» del «pandettismo civilistico» in Italia. Bensa e Fadda dotano la scienza civilistica italiana (peraltro, senza pretenderlo) di un momento fondativo «di rara solidità», che si presta a fungere «da punto di avvio di tutto un ulteriore svolgimento».²⁴⁸ Soprattutto grazie alle «umili, umilissime note», in cui si rifletteva però tutto lo «spessore intellettuale» degli autori, la traduzione di Bensa e Fadda assume importanza di primo piano tra le versioni italiane della Pandettistica, in cui si è individuato il primo passo dell'itinerario progressivo della cultura giuridica italiana di età liberale verso l'autonomia scientifica e la spolicizzazione.²⁴⁹

La ricostruzione del contributo personale apportato nel lavoro di annotazione da ciascuno dei due traduttori rappresenterebbe sicuramente un importante tassello nella composizione di un quadro di storia della nostra cultura giuridica. Tale operazione si presenta però particolarmente ardua, stante la precisa scelta degli annotatori di presentare il proprio contributo in maniera perfettamente fusa ed omogenea. Infatti, la storiografia sottolinea generalmente come non sia sostanzialmente possibile sceverare perfettamente quanta parte nell'elaborazione delle note spetti rispettivamente all'uno e all'altro, ad eccezione dei rari casi in cui un autore manifesta apertamente il proprio dissenso.²⁵⁰

Lo stesso Bensa afferma:

«tanto quello che scrive il mio collega, quanto quello che scrivo io è frutto di studi e di concetti comuni, sicché talora ci troviamo condotti a manifestare anche qualche dissenso tra noi, per buona ventura non

²⁴⁸ Vedi P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 391-392.

²⁴⁹ Così Luigi Ferrajoli in: L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 16, nt. 10.

²⁵⁰ Così A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 69; M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, cit., p. 547; F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 386. Generalmente, qualora si trovino a sostenere opinioni reciprocamente contrastanti, gli annotatori si astengono dal precisarle ulteriormente. Così, ad esempio, riguardo alla validità della consuetudine *praeter legem*, nella nota sul valore attuale del diritto consuetudinario in Italia: vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18, p. 117.

frequente».²⁵¹

Ciò si verifica ad esempio in tema di «universalità di fatto» e «di diritto», laddove l'opinione di Bensa diverge da quella di Fadda, ritenendo mantenibili anche le *universitates iuris*, come pure a proposito della devoluzione dei beni delle persone giuridiche cessanti.²⁵² Secondo Alfredo Ascoli, le *Note* rappresenterebbero un'opera «di piena ed intima collaborazione in ogni sua parte, che nessuno sforzo di analisi riuscirebbe a disintegrare», «un connubio felice e indissolubile fra due scrittori».²⁵³

Si è ritenuto ad ogni modo di concentrare l'esame sulla figura e il contributo di Paolo Emilio Bensa, avendo l'opportunità di aggiungere dati biografici, grazie a ricerche condotte presso l'Archivio dell'Università di Genova, e notizie circa la sua ulteriore produzione scientifica, prevalentemente indirizzata alla didattica.

Tale scelta è stata dettata da due principali ragioni.

La prima è costituita dalla minor attenzione dedicata dalla storiografia al contributo esercitato dal giurista genovese, rispetto a Carlo Fadda.²⁵⁴ In ogni caso, una ricostruzione dei possibili apporti di Bensa è pure funzionale ad una conferma dell'effettiva portata del contributo di Fadda, sinora più considerato.

Si aggiunge poi un altro motivo d'interesse, che spinge a considerare la figura di Bensa più da vicino. Ci si riferisce alla formazione pandettistica ricevuta dal giurista genovese, il quale aveva potuto seguire direttamente i corsi tenuti dal Windscheid a Leipzig. Tale esperienza assume un particolare

²⁵¹ Vedi P. E. BENSA, *Ancora sulla «presupposizione»*, in «Giurisprudenza italiana», LIV, 1902, Parte quarta, p. 29.

²⁵² Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 386. Secondo Rotondi, lo stesso fatto che gli annotatori si preoccupino di indicare il loro dissenso in relazione a singoli punti della trattazione, sia pure ciò si verifichi con frequenza del tutto eccezionale, denota che la collaborazione effettiva da parte di entrambi «non venne mai meno per dar luogo alla giustapposizione dell'opera individuale di ciascuno». Vedi M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, cit., p. 547. La categoricità del giudizio espresso da Marottoli, essendo a suo avviso «certo che il Fadda portasse il maggior peso del lavoro», e che il giurista cagliaritano vi avesse impresso «il suggello della sua personalità», potrebbe forse derivare dalla maggiore autorità tra i romanisti di cui sempre godette Fadda rispetto al collega Bensa. Vedi P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 129 e cfr. F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., nt. (24), p. 234.

²⁵³ Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 69. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 381.

²⁵⁴ A titolo esemplificativo, vedi V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., p. 13; P. MAROTTOLI, voce *Carlo Fadda*, cit., p. 129.

significato, se inserita nel contesto di cultura giuridica genovese, caratterizzato da una forte attenzione per la prassi, soprattutto commerciale e marittimistica, più che per l'astrazione dogmatica.²⁵⁵ Non a caso, il necrologio apparso sul quotidiano genovese «Il Cittadino», ricordava Bensa prima di tutto come principe del foro genovese («dove particolarmente si contestano questioni attinenti a scambi ed affari») e «ricercato consulente di numerose Società Industriali e Commerciali della Liguria».²⁵⁶ In tal senso, giova rilevare come il maestro di Codice civile di Bensa, Cesare Cabella, figurasse tra i collaboratori della rivista «Giurisprudenza commerciale italiana», diretta dal genovese Antonio Caveri, professore di Storia e filosofia del diritto all'Università di Genova.²⁵⁷

Pertanto, il profilo scientifico di Bensa presenta tratti decisamente peculiari rispetto a quelli tipici dei romanisti traduttori delle opere

²⁵⁵ D'altro canto, Mario Libertini evidenzia come la giuscommercialistica di età vivantiana dimostrasse di aderire pienamente alla «dogmatica concettualistica». Seguire la «metodologia ortodossa» avrebbe significato «sollevarsi dal mero empirismo» e «attingere al piano dell'alta dogmatica giuridica», legittimando così la dottrina giuscommercialistica «come pari grado di quella civilistica». Vedi M. LIBERTINI, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia*, in «Rivista delle società», 1, (2013), p. 7.

²⁵⁶ Vedi il necrologio apparso nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, S.A.I.G.A., Genova, 1928, p. 36. Analogamente, «Il Secolo XIX» e il Senatore Alberto Marghieri lo ricordano soprattutto come «autorità incontestabile» in materia di diritto civile e commerciale: *Ibid.*, pp. 37 e 85.

²⁵⁷ Vedi «Giurisprudenza commerciale italiana» *raccolta ed illustrata per cura di una società di avvocati diretta dall'Avv. Antonio Caveri, Ufficiale dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, Prof. di Storia e Filosofia del Diritto nella Università di Genova*, I (1860-1861). Cabella fu ordinario per la cattedra genovese di Codice civile dal 1862: vedi G. MONSAGRATI, voce *Cabella, Cesare*, in DBI, 15, (1972), pp. 683-686; O. D'ALMEIDA, voce *Cabella, Cesare*, in DBL, II, (1994), p. 340; R. BRACCIA, *Cesare Cabella (1807-1888), Giuseppe Carcassi (1823-1875) e Stefano Castagnola (1825-1891): toghe genovesi per l'Unità d'Italia*, in S. BORSACCHI, G. S. PENE VIDARI (cur.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 69; ID., voce *Cabella, Cesare*, in DBGI, I, (2013), p. 368. Accanto a Caveri, figurano nella direzione della rivista, il cui primo volume era pubblicato nel 1861, gli avvocati Paolo Bensa, Giuseppe Carcassi, Andrea Daneri, Giacomo Picconi, e Luigi Porchetto. Cfr. G. REBUFFA, voce *Caveri, Antonio*, in DBI, 23, (1979), pp. 82-83; S. CRESCI, *Antonio Caveri (1811-1870): un giurista tra foro, accademia e politica*, in: RSDI, 78, (2004), pp. 187-240; E. FIOCCHI, voce *Caveri, Antonio*, in DBGI, I, (2013), pp. 501-502. Sull'avvocato Bensa non sono state trovate notizie ulteriori, ferma restando l'impossibilità che si tratti del nostro, il quale nasceva appena nel 1858.

pandettistiche, che si è avuto modo di tratteggiare già precedentemente.²⁵⁸

²⁵⁸ Tale anche il giudizio di Alfredo Ascoli, secondo il quale, mentre il Fadda sarebbe stato «forse più adatto alle costruzioni logiche», il Bensa si sarebbe distinto invece per essere «forse più sensibile alle necessità della pratica». Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 69. Analogo il giudizio di Vittorio Emanuele Orlando, il quale esalta la sapienza del Bensa nel valersi delle fonti romanistiche, unita a «tanta modernità e di cultura e di atteggiamenti», la quale era del resto «conforme al clima giuridico della città sua, onde il diritto dei commerci del mare continuamente si rinnova e si elabora, come in una perenne crisi di giovinezza». Vedi: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 87. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 380.

CAPITOLO V

Paolo Emilio Bensa: un civilista italiano di formazione (anche) pandettistica

1. Una ricostruzione biografica

Paolo Emilio Bensa nacque a Genova il 27 marzo 1858 da Maurizio, rinomato professionista e titolare della cattedra di Diritto e procedura penale presso l'Università di Genova, e Matilde Brusco, sorella dell'avvocato Enrico.¹

Nel 1876 si laureò giovanissimo in Giurisprudenza, a soli diciotto anni, presso l'Ateneo genovese.²

Subito dopo la laurea, il giovane si recò a perfezionare gli studi di Diritto romano in Germania, a Berlino e all'Università di Leipzig, dove poté seguire i corsi tenuti da Bernhard Windscheid negli anni 1877 e 1878.³ La

¹ Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 68; A. AGNELLI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 373; G. B., CERESETO, *Ricordi biografici*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 15.

² Durante gli studi universitari, Bensa ebbe per compagno il marchese Giacomo Della Chiesa, destinato a divenire in futuro Papa Benedetto XV, promulgatore del *Codex iuris canonici*. Vedi A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 52. Bensa fu giudicato meritevole del Diploma d'onore, riservato agli studenti distintisi per «diligenza nello Studio», «per ingegno e per sapere negli Esami di Laurea», che gli fu consegnato in occasione dell'apertura solenne dell'a.a. 1877/78. Assieme a Bensa, premiato per il Diploma di I grado, la Facoltà di Giurisprudenza genovese assegnava il riconoscimento a Giovanni Boeri, per il Diploma di II grado, e a Francesco Pozzo, per quello di III grado. Vedi *Annuario della Regia Università degli studi di Genova, Anno Scolastico 1877/78*, Regia Tipografia Pietro Martini, già Ferrando, Genova, p. 95. Cfr.: P. CRAVERI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 576; E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, in *DBL*, I, (1992), p. 473; C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 218.

³ Cfr. A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., p. 56; C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 218. Il soggiorno tedesco di Bensa risulta attestato dai certificati dell'immatricolazione e della frequenza dei corsi tenuti dal Windscheid, i quali sono conservati nell'Archivio dell'Università di Leipzig. Inoltre, il riferimento agli studi di perfezionamento compiuti da Bensa a Leipzig e a Berlino si ritrova nella commemorazione pronunciata in Senato il 7 febbraio 1928 (Legisl. XXVII, Sess. I), la quale è riportata nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., pp. 65-67.

formazione tedesca si rivelò verosimilmente decisiva per l'affiancamento di Carlo Fadda, collega romanista di qualche anno più anziano in servizio all'Ateneo genovese, nell'opera di traduzione ed annotazione del *Lehrbuch des Pandektenrechts*, che i due studiosi avrebbero iniziato di lì a poco.⁴

In effetti, Fadda ebbe modo di valutare per la prima volta l'operato di Bensa prendendo parte alla commissione esaminatrice che nominò il giovane «dottore aggregato» per l'a.a. 1883/84, avendone valutato la dissertazione sulla *Separazione del patrimonio del defunto da quella dell'erede*.⁵ Bensa iniziava così in quell'anno la propria carriera accademica, come incaricato dell'insegnamento di Diritto e procedura penale, nel quale succedeva al padre Maurizio, titolare della cattedra fino all'anno precedente e deceduto il 27 novembre 1883.⁶

La carriera accademica di Bensa proseguì, per così dire, senza soluzione di continuità, segnalandosi anche per la notevole poliedricità, essendo stato egli in grado di ricoprire incarichi d'insegnamento tra loro molto diversi.⁷ Tratto costante rimase il servizio di Bensa presso l'università genovese, protrattosi per quarantadue anni senza trasferimenti ad altri Atenei: sorse così un profondo sentimento di stima e attaccamento da parte dei suoi concittadini, manifestato nelle imponenti commemorazioni all'indomani della sua scomparsa.⁸

Negli a.a. 1885/86 e 1886/87, Bensa tenne il corso di Contabilità di

⁴ Vedi A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., p. 86.

⁵ Cfr. A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 68; G. B., CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 15; F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 228.

⁶ L'incarico di Bensa si evince dagli elenchi storici dei Docenti della Facoltà di Giurisprudenza genovese, conservati presso la biblioteca della Sezione di Storia del Diritto. Ad ogni modo, si può rilevare come, già dall'anno accademico 1884/85, entrasse in servizio come ordinario per la cattedra genovese di Diritto e procedura penale il senese Ferdinando Mecacci. Cfr. A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 68; M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, cit., p. 546; P. CRAVERI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 577.

⁷ Cfr. M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, cit., p. 546; C. CERETI, *Università di ieri, in Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 40; R., LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 25.

⁸ Vedi C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219. Ad ogni modo, come sarà rilevato in seguito, nel lasso di tempo intercorrente tra la nomina di Ferdinando Bianchi a professore ordinario per la cattedra genovese di Diritto civile, e la conferma di Bensa come professore straordinario per la medesima, il giurista genovese non lasciò intentate altre strade, per approdare al principale insegnamento civilistico.

Stato, che figurava tra i Corsi speciali o complementari della Facoltà. In seguito, dall'a.a. 1887/88 fino a otto anni consecutivi, Bensa fu incaricato dell'insegnamento di Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, essendo nominato infine Professore straordinario per il medesimo corso nell'a.a. 1895/96.⁹

Frattanto, il Bensa esordiva pure come incaricato di insegnamento del Diritto civile, dalla cui cattedra si sarebbe affermato definitivamente come «insuperato maestro», inizialmente come «supplente temporario» di Cesare Cabella, costretto a interrompere le lezioni per motivi di salute, e poi collocato a riposo.¹⁰ Bensa tenne pertanto il corso civilistico dall'anno accademico 1887/88 al 1889/90, anno in cui fu nominato Professore ordinario per la materia Ferdinando Bianchi.¹¹ L'entrata in scena di quest'ultimo induceva il Bensa a tentare nuove strade: nell'estate del 1892 egli presentava infatti domanda di concorso per la cattedra di Diritto civile presso le Università di Pavia e di Catania.¹²

Ad ogni modo, a seguito della prematura morte di Bianchi, avvenuta il 20 agosto 1896, Bensa poté proseguire come incaricato del medesimo

⁹ Bensa tenne il corso di Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, come straordinario, sino all'anno accademico 1898/99. Da quello seguente il corso passò al sassarese Pasquale De Murtas Zichina, fino all'entrata in scena di Ludovico Barassi, nell'a.a. 1902/03. Secondo Franca De Marini Avonzo, Bensa tenne pure «almeno un corso» sul *Diritto (romano) di famiglia* nell'a.a. 1889-90. Infatti, la studiosa afferma di aver rinvenuto tre fascicoli ciclostilati, senza indicazioni editoriali, dal titolo *Diritto romano 1889-90. Dei diritti di famiglia*, nella Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza genovese. Vedi F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 229.

¹⁰ Vedi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Lettera al Sig. Rettore dell'Università di Genova, 19/01/1888, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova. Cfr. G. B., CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 15.

¹¹ Ferdinando Bianchi, figlio di Francesco Saverio, nacque a Parma il 6 agosto 1854 e si laureò a Siena nel 1876. Approdato a Genova dopo aver insegnato diritto civile a Siena e Macerata, Bianchi fu rappresentante emblematico, assieme al quasi coetaneo Bensa, della nuova generazione di civilisti italiani, a metà strada tra i commentatori postunitari e gli studiosi «formati nel cono d'ombra della *Rechtskultur* germanica». Vedi: S. SOLIMANO, voce *Bianchi, Ferdinando*, in DBGI, I, (2013), p. 249. Per approfondimenti bio-bibliografici, cfr. inoltre: voce *Bianchi, Ferdinando*, in DBI, 10, (1968), pp. 83-84 (redazionale); S. SOLIMANO, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, cit., pp. 203-248.

¹² Vedi: P. E. BENSA, Lettera al Sig. Rettore della R. Università di Genova, 17/08/1892, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova.

insegnamento negli anni 1896/97 e 1897/98. A onor del vero, il Rettore aveva tentato di trasferire Bensa dalla cattedra di Istituzioni di diritto civile, per cui era già professore straordinario, a quella di Diritto civile, già subito dopo la scomparsa di Bianchi.¹³ Il tentativo esperito presso il Ministero dell'Istruzione pubblica non ebbe però successo, lasciando Bensa ad attendere per due anni, durante i quali lo studioso non mancò comunque di tentare nuovi sentieri accademici, per approdare all'agognata cattedra di Diritto civile. Si può rinvenire infatti traccia della partecipazione del Bensa al concorso per tale cattedra, tenutosi nel 1899 presso l'Università di Bologna.¹⁴

Nell'a.a. 1898/99, Bensa fu finalmente nominato professore straordinario per la cattedra di Diritto civile presso l'Ateneo genovese, rimanendo in tale grado sino al 1° aprile 1906.¹⁵ In tale data fu infatti promosso, su richiesta della Facoltà, Professore ordinario senza concorso, segno di «meritata fama di singolare perizia» nelle materie che si era chiamati a professare, cui l'Art. 69 della legge Casati subordinava tale nomina eccezionale.¹⁶

¹³ Vedi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 21/10/1896, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova.

¹⁴ Vedi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 03/06/1899, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova.

¹⁵ Vedi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Lettera al Signor Rettore della R. Università di Genova, 27/10/1898, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova. Nello stesso anno, erano stati assegnati come «Aiuti» alla cattedra di Diritto civile i dottori Polimanti e Rotondi. Vedi MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Lettera al Sig. Rettore della R. Università di Genova, 20/06/1898, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova. Cfr.: A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 68; M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928)*, cit., p. 546; G. B., CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 15. Cfr. P. CRAVERI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 577; E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473; C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 218.

¹⁶ Vedi: G. BRUZZO, Lettera al Prof. Paolo Emilio Bensa, 15/04/1906, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova. Cfr.: G. B., CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 19; A. PIOLA, *Professori e maestri*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 52; C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., pp. 218-219. Secondo l'Art. 69 della legge Casati, la nomina eccezionale (senza concorso) di persone distintesi per «meritata fama di singolare perizia» «per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati» nella relativa disciplina, poteva avvenire esclusivamente su diretta proposta del Ministro al Re. Per il relativo testo di legge, vedi G. INZERILLO, *Storia della politica scolastica in Italia. Da*

La passione per l'insegnamento, che contrassegnò pressoché tutta la produzione scientifica di Bensa, andò comunque sempre di pari passo con quella per la libera professione, per amore della quale egli rifiutò perfino il seggio di Primo Presidente della Corte di Cassazione a Roma, in seguito occupato da Ludovico Mortara. Bensa patrocinò importanti cause civili, commerciali, penali e amministrative, diventando collega di Cesare Cabella, Tito Orsini e Marcello Noli presso il foro di Genova; di Vegezzi, Spantigati e Franco Bruno presso l'agone torinese.¹⁷ In particolare con Bruno avrebbe stretto una fraterna amicizia, guidato anche dal suggerimento del padre Maurizio, che nell'avvocato piemontese «additava il Maestro da ascoltare, l'esempio da seguire».¹⁸

L'abilità forense del Bensa, per lunghi anni Presidente dell'Ordine degli Avvocati genovese, non solo contribuì al lustro e al decoro di quest'ultimo, accrescendo il profondo legame tra lo studioso e la città natale, ma acquisì ben

Casati a Gentile, cit., Appendice, Legge Casati, p. 170. Per approfondimenti sul reclutamento dei docenti, come disciplinato dalla legge Casati, vedi G. FOIS, Reclutamento dei docenti e sistemi concorsuali, dal 1860 ad oggi, in G. P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO (cur.), Storia delle Università in Italia, I, cit., pp. 461-465. Dall'anno accademico 1926/27 fu adottata la differente denominazione di «Professore stabile». L'iter accademico di Bensa è documentato dall'incartamento della R. Università degli Studi di Genova, conservato nel fascicolo personale del giurista presso l'Archivio dell'Università di Genova.

¹⁷ Sulla poliedricità del Bensa, *versatus in omni genere causarum*, vedi: P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., p. 12. Cereseto riporta di come fosse suo costume inderogabile offrirsi come consulente e avvocato d'ufficio dei colleghi, senza alcun compenso. Vedi G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 18. Come pure vi è testimonianza di come Bensa usasse patrocinare gratuitamente le cause dei non abbienti, in cui avesse scorto «un interesse legittimo da difendere contro una sopraffazione». Vedi il necrologio apparso nel quotidiano genovese «Il Lavoro», riprodotto nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 38.

¹⁸ Su richiesta di Bruno, in qualità di assessore al contenzioso del Municipio di Torino, Bensa difese il Comune in una grave causa in Cassazione. Fu emanata infine sentenza contraria al Comune, poco dopo che quest'ultimo aveva perso un'altra causa, in cui Bensa aveva difeso invece la controparte. Cogliendo l'ironia della situazione, il collega Bruno disse al Bensa: «Tu sei davvero il più formidabile degli Avvocati, ci fai perdere tutte le liti così quando sei il nostro contraddittore come quando sei il nostro patrocinatore.» Nel 1917, designato dal senatore Romualdo Palberti e da Paolo Borselli, allora Presidente del Ministero dell'Unione Nazionale, Bensa avrebbe pronunciato il discorso per l'inaugurazione del busto dedicato a Bruno presso l'Ordine degli Avvocati di Torino. *Ibid.*, pp. 15-16. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 381.

presto risonanza anche all'estero.¹⁹ Senza dimenticare pure come le doti di indipendenza di pensiero e di carattere, nei confronti di «vincoli di classi o di associazioni o di amicizie», come pure da «dogmi di scuola» e «cieche obbedienze a dottrine tradizionali», resero il Bensa particolarmente richiesto come arbitro in gravi controversie, in cui si necessitava nel decidere soprattutto senso di giustizia e di equità.²⁰

Oltre alla perizia professionale e scientifica, ad accrescere la fama del giurista anche al di fuori dell'ambiente genovese, si unì il contributo all'attività legislativa. Infatti, il 3 giugno 1908, ancora relativamente in giovane età e ben prima del collega Fadda, Bensa fu nominato senatore, distinguendosi subito tra i membri più autorevoli non già per le competizioni politiche, dalle quali volle sempre astenersi, bensì per il contributo prezioso apportato alle discussioni su problemi attinenti ai settori più disparati, sia tecnici, sia di politica del diritto.²¹ Tra essi vanno segnalati i dibattiti sull'ordinamento del notariato (1912), sulle borse di commercio (1913), sull'ordinamento giudiziario (nel 1914, in cui si pervenne all'abolizione del giudice unico nei giudizi di prima istanza), sul giudizio di delibazione delle sentenze straniere (1916).²²

Decisiva fu poi la collaborazione del Bensa con Vittorio Scialoja, all'epoca guardasigilli, alla preparazione del disegno di legge sulla trascrizione, avendo egli fornito un modello che sarebbe stato poi profondamente sviscerato da Giacomo Venezian e Leonardo Coviello. Importante fu pure l'intervento di Bensa nelle discussioni tenutesi in Senato per la conversione in legge del decreto sulla derivazione delle acque

¹⁹ Vedi G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 19.

²⁰ Vedi P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., p. 9.

²¹ A tal proposito, davvero emblematico è il discorso commemorativo del Senatore Francesco Ruffini: vedi *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 89. Cfr.: P. CRAVERI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 577; E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473; C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

²² Vedi: Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIII, I Sess. 1909-1912, Discussioni, Tornata del 9 maggio 1912, pp. 7954-7956; *Ibid.*, I Sess. 1909-1913, Discussioni, Tornata del 19 marzo 1913, pp. 9995-10001; *Ibid.*, Legisl. XXIV, I Sess. 1913-1914, Discussioni, Tornata del 29 giugno 1914, pp. 711-716; *Ibid.*, Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata dall'11 dicembre 1916, pp. 2798-2800, 2805-2806. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 388; P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 577.

pubbliche, nel luglio 1919.²³

Sicuramente peculiare fu anche l'attenzione dimostrata da Bensa per alcuni dei temi sociali che allora andavano affacciandosi nel dibattito politico: l'assistenza (1917) e l'adozione degli orfani di guerra (1920) e soprattutto la capacità giuridica della donna, per la quale egli fu relatore della legge 17 luglio 1919 n. 1176, sostenendo l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'ammissione delle donne alle professioni liberali.²⁴

Pure nel caso della legge sulle acque pubbliche, Bensa non mancò di confrontarsi con gli sviluppi dell'istituto della proprietà: egli ammetteva l'opportunità di un'evoluzione «ardita, forte e rapida», avendo ben compreso quanto necessario si presentasse un decisivo svecchiamento della disciplina, dopo la «convulsione» della Prima guerra mondiale. Con ciò si dimostrava attento all'evoluzione giuridica richiesta dai cambiamenti sociali, ma non mancava allo stesso tempo di fornire le proprie personali chiavi di lettura, le quali non potevano che corrispondere agli orientamenti morali e politici con cui più si sentiva in linea. Pertanto, nonostante si fosse espresso a favore di un nuovo ordinamento dell'istituto della proprietà, egli si dichiarava senz'altro contrario alla sua netta abolizione, la quale avrebbe comportato la soppressione dell'iniziativa individuale. Da liberale qual era, si comprende come Bensa vi scorgesse «un regresso irrimediabile della società».²⁵

²³ Vedi: Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIV, I Sess. 1913-1919, Discussioni, Tornata del 28 luglio 1919, pp. 5148-5156; *Ibid.*, Tornata del 31 luglio 1919, pp. 5214-5218. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 388; P. CRAVERI, voce *Bensa*, *Paolo Emilio*, cit., p. 577.

²⁴ Vedi: Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 13 marzo 1917, pp. 3161-3164; *Ibid.*, Tornata del 14 luglio 1919, pp. 5019-5032; *Ibid.*, Tornate del 23 e del 24 marzo 1920, pp. 519 e 553. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 389-390; A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., p. 52; G. ALPA, *Presentazione*, e F. TACCHI, «Una silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro». *Elisa Comani del Foro di Ancona*, in: N. SBANO (cur.), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, (Storia dell'avvocatura in Italia), Il Mulino, Bologna, 2004, rispettivamente pp. 16-19 e 153-163. Nella commemorazione pronunciata in Senato il 7 febbraio 1928 (Legisl. XXVII, Sess. I), si ricorda pure il «poderoso contributo» di Bensa alle discussioni sulla riforma del Senato e del suo regolamento: vedi *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 67. Inoltre, Il Senatore Alberto Marghieri ricorda le osservazioni del Bensa intorno al disegno di legge sull'aviazione: *Ibid.*, p. 86.

²⁵ Vedi: Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 28 luglio 1919, pp. 5156. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 389.

Bensa non si esimeva dunque dall'esprimere il proprio orientamento di pensiero (prima ancora che politico): sia esso più o meno condivisibile, non sembra in ogni caso di scorgere una mancanza di coscienza per i problemi sociali del tempo, di cui ha talvolta parlato la storiografia.²⁶ Forse valse ad ispirare tale giudizio l'etichetta di conservatorismo, definito «non privo di suggestioni nazionalistiche ed autoritarie», che la critica successiva attribuì a Bensa, appellandosi peraltro più al suo forte sentimento nazionale (in virtù del quale fu da subito fervente interventista allo scoppio della prima guerra mondiale), oltre che al senso della legalità e della continuità delle istituzioni, che alla sua effettiva militanza politica.²⁷ Il giurista genovese si dimostrò infatti sempre scevro da ogni ambizione in tale campo: rifiutò infatti la candidatura a deputato genovese ripetutamente offertagli, nonché la carica di sindaco.²⁸

Soltanto alle elezioni amministrative del 1921, cedendo alle insistenze di colleghi ed amici quali Cabella, Palazzi, Carcassi e Negrotto, accettò di candidarsi alla lista del partito nazionale di Genova, al quale fece conseguire

²⁶ Ad esempio, Craveri ha parlato di «scarsa sensibilità per i grandi mutamenti sociali ed economici della sua epoca, e dei riflessi istituzionali che essi comportavano», che il Bensa avrebbe condiviso con larga parte dei giuristi della sua stessa formazione. Vedi P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 578. Lo stesso giudizio si ritrova in Costa, secondo cui Bensa «fu poco sensibile ai cambiamenti di ordine economico e sociale». Vedi E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473.

²⁷ Vedi P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 578. Bensa fu pure convinto sostenitore della politica di espansione coloniale. In una grande adunata popolare al teatro Carlo Felice, salutò felicemente l'avventura coloniale italiana nel Mediterraneo, palesandosi grande ammiratore di Gabriele D'Annunzio, che nel 1912 dava alle stampe le *Canzoni delle gesta d'oltremare*. Vedi G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 21.

²⁸ Vedi il necrologio apparso sul quotidiano genovese «Il Cittadino», riprodotto nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 36. La libertà da eccessivi condizionamenti di partito o di gruppo accomuna il profilo di Bensa a quello del collega Fadda: nonostante fossero stati nominati senatori del Regno, entrambi evitarono sempre di gettarsi in pieno nella vita politica. Ad ogni modo, le simpatie politiche di Fadda si diressero piuttosto verso la Sinistra liberale, ai cui gruppi più avanzati appartenevano alcuni fra i suoi più cari amici a Napoli: Enrico Pessina, Giovanni Bovio, Giuseppe Semola. Vedi F. P. GABRIELI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 1120; V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., pp. 3-21; N. BOBBIO, voce *Carle, Giuseppe*, cit., pp. 130-135; P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., pp. 128-132; G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 150-151, 154, 195, 204; G. CAZZETTA, voce *Chironi, Gian Pietro*, in DBGI, I, (2013), pp. 529-531; S. SOLIMANO, voce *Fadda, Carlo*, cit., pp. 813-814; S. ZORZETTO, voce *Carle, Giuseppe*, cit., pp. 448-449.

la prima vittoria nella propria città natale, essendo stato designato capolista per votazione plebiscitaria.²⁹

Ciò che valse probabilmente a vincere le resistenze del giurista, incoraggiandolo ad intervenire sulla scena politica quale portavoce del partito nazionale, in contrapposizione ai gruppi «sovversivi», denigratori della partecipazione dell'Italia al Primo conflitto mondiale, fu la partecipazione vissuta in prima persona da Bensa alla Grande Guerra.³⁰ A dispetto della mancanza di ambizioni politiche, egli aveva sempre preso parte attiva alla vita pubblica del paese, dandone dimostrazione al momento dell'entrata in guerra dell'Italia, per aver chiesto e ottenuto di arruolarsi come ufficiale, nonostante l'età ormai avanzata lo esonerasse dal prestare servizio.³¹

Verosimilmente a causa del volgere degli eventi militari, già nel febbraio 1916 Bensa prendeva atto di non poter proseguire le lezioni di Diritto civile, a causa delle esigenze del servizio militare. Il Ministero dell'Istruzione consentiva dunque l'esercizio della supplenza da parte di Ludovico Barassi, che già era stato autorizzato a sostituire Bensa nell'insegnamento civilistico, tutte le volte che era stato costretto ad assentarsi per i lavori parlamentari.³²

²⁹ Vedi il necrologio pubblicato sul quotidiano genovese «Il Lavoro», riprodotto nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 33. Cfr. G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 21; P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 578; E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473.

³⁰ G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 21.

³¹ Vedi E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473. Il 29 novembre 1915, Bensa comunicava infatti al Rettore dell'Ateneo genovese di essere stato addetto al deposito del novantesimo reggimento fanteria con sede a Genova. Ciononostante, ritenendo comunque possibile conciliare l'impegno militare con quello accademico, Bensa dichiarava di voler continuare le proprie lezioni all'università, «fino a nuovo ordine e probabilmente durante tutto l'inverno». Vedi P. E. BENZA, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 29/11/1915, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova.

³² A causa delle disastrose condizioni del bilancio in tempo di guerra, il Ministro esortava dapprima il Rettore a verificare se per Bensa fosse assolutamente impossibile conciliare ancora i suoi obblighi militari con quelli d'insegnante. Vedi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 04/02/1916, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova. Constatata tale impossibilità, il Ministro si vedeva costretto ad autorizzare la supplenza, salvo informare il Rettore che, a causa della gravità della situazione contingente, il compenso sarebbe stato concesso «in misura assai modesta». Vedi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Lettera al Signor Rettore della R. Università di Genova, 02/04/1916, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova. Sulla figura di Ludovico Barassi, cfr. G. CAZZETTA, voce *Barassi, Ludovico*, cit., pp. 156-158.

La commossa orazione pronunciata nel 1917 all'Università di Genova per la proclamazione delle lauree d'onore agli studenti caduti, «figli spirituali scomparsi per sempre», testimonia la passione con cui Bensa visse il dramma della patria in guerra e soprattutto della falcidie delle generazioni più giovani, la cui formazione gli era sempre stata particolarmente a cuore in vista della preparazione della nuova classe dirigente.³³

Stante il particolare contributo da lui profuso nell'organizzazione della resistenza, il 12 gennaio 1918 Bensa fu prescelto tra i parlamentari per la partecipazione alla Commissione d'inchiesta sulle cause e le responsabilità di Caporetto, presieduta dal generale Caneva.³⁴

Si fa fatica ad immaginare un Bensa, per propria stessa ammissione “campione” del liberalismo individualista kantiano (nonché in tal modo dipinto dalla generalità delle testimonianze di colleghi e discepoli), vinto infine dalla seduzione fascista.³⁵ Ad ogni modo, diversamente dal collega

³³ Vedi: R. Università degli Studi di Genova, *proclamazione delle lauree d'onore agli studenti caduti per la Patria, 24 maggio 1917*, S. L. A. G., Genova, 1917. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 391-392; C. P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., pp. 15-16; C. CERETI, *Università di ieri*, cit., pp. 45-47; A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., p. 55. Vittorio Scialoja, nel discorso pronunciato al Teatro Carlo Felice di Genova il 9 marzo 1918, avrebbe lodato i colleghi della provincia di Genova, i quali si erano distinti per aver ben inteso e compiuto «i loro doveri di pubblici educatori in sostegno della guerra nazionale». Vedi V. SCIALOJA, *La scuola italiana. Discorso pronunciato dall'On. Vittorio Scialoja presidente dell'Unione Insegnanti Italiani, al Teatro Carlo Felice in Genova il 9-3-1918*, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova, p. 3. Il discorso è estratto da: «Voci italiane», Bollettino di propaganda del Comitato Genovese dell'Unione Generale degli Insegnanti Italiani, n. 3.

³⁴ I lavori della Commissione terminarono nel settembre del 1919, con la *Relazione della Commissione d'inchiesta, dall'Isonzo al Piave. 24 ottobre-9 nov. 1917* (Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, Roma, 1919). Vedi F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 391; P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 578; E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473.

³⁵ Vedi F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 378. Secondo Carlo Cereti, collega costituzionalista di Bensa, tra le più evidenti caratteristiche di quest'ultimo poteva annoverarsi

«l'intransigente affermazione della libertà kantianamente intesa come diritto-dovere alla gelosa salvaguardia della propria sfera di pensiero e di azione nel riconoscimento di un pari diritto altrui, si trattasse puranco di un giovane studente».

Vedi C. CERETI, *Università di ieri*, cit., p. 39. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., pp. 390-391. Nuovamente secondo Cereti, Bensa

«costantemente esaltò il valore della libertà come coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri doveri, come energia animatrice di tutta la compagine sociale e politica, come formatrice di

Fadda, il fascismo riuscì a conquistarsi la fiducia di Bensa proprio in virtù del ristabilimento dell'ordine pubblico e della rivendicazione del sentimento nazionale, del valore della vittoria e del sacrificio dei caduti tanto cari al giurista genovese, messi in discussione nel clima di sfiducia e stanchezza seguito alla dura prova della guerra.³⁶ Bensa stesso ebbe modo di dichiarare in Senato, nella discussione tenuta il 3 dicembre 1924:

«Allorquando il fascismo cominciò la sua ascensione, io lo salutai con fervore: sebbene non tutti i suoi postulati corrispondessero con le mie convinzioni di vecchio impenitente liberale individualista, non potevo non sentire simpatia e gratitudine per le coraggiose ed efficaci rivendicazioni che in esso si assommavano. Rivendicazioni dell'ordine pubblico miserevolmente sgretolato, rivendicazione del sentimento nazionale indegnamente conculcato, rivendicazione del valore della vittoria e del sacrificio dei vittoriosi.»³⁷

Ad ogni modo, il senso pratico del Bensa seppe mantenerlo alieno da «un'esagerata ortodossia giuridica», spesso compagna di posizioni “reazionarie” in materia d'ordine pubblico. A tal proposito, si presta ad assumere rilevanza emblematica la posizione presa da Bensa sulla questione del pronunciamento del divorzio tra cittadini esteri, sposatisi all'estero e residenti in Italia, da parte dei Tribunali italiani. Secondo il giurista genovese, anche volendo invocare a giustificazione la violazione dell'ordine pubblico, non avrebbe comunque avuto senso vietare tale pronuncia, nei confronti di coloro che nei propri paesi avrebbero potuto legittimamente divorziare.³⁸

Va pure opportunamente ricordato come Bensa seppe prendere le distanze dal ripetersi delle violenze fasciste, «nonostante la promessa di normalizzazione», nel medesimo discorso tenuto in Senato il 3 dicembre 1924.

Come pure è stata opportunamente notata l'assenza di qualsivoglia richiamo al regime nelle sue commemorazioni, seppure Bensa venisse in esse

autentiche personalità capaci di conoscere e di formare altri uomini liberi..».

Vedi C. CERETI, *Università di ieri*, cit., pp. 42-43. Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 227.

³⁶ Cfr. P. CRAVERI, voce *Bensa*, *Paolo Emilio*, cit., p. 578; E. COSTA, voce *Bensa*, *Paolo Emilio*, cit., p. 474.

³⁷ Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXVII, I sess. 1924, Discussioni, Tornata del 3 dicembre 1924, pp. 360-363.

³⁸ Vedi P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., p. 11.

affiancato ai grandi giuristi romani, per la sua «tempra italica».³⁹ Il profilo del Bensa era particolarmente rappresentativo del «buon costume italico», in quanto aveva saputo approfondire la propria cultura, giuridica e più ampiamente umanistica, non solo nei libri, ma anche e soprattutto nell'esercizio dell'avvocatura.⁴⁰ In particolare, l'esercizio quotidiano della professione aveva permesso al giurista genovese di non farsi ammaliare eccessivamente dalla dogmatica tedesca, nonostante le influenze degli studi giovanili in Germania.⁴¹ Perciò, adoperando direttamente le parole di Cogliolo, poteva ben dirsi che egli avesse incarnato perfettamente

«il tipo del giureconsulto italiano, non empirico come l'inglese, non astratto come il tedesco, ma riavvicinatore continuo delle norme giuridiche alle esigenze della vita, del commercio e di ogni altro fenomeno sociale».⁴²

Gli ultimi anni dell'esistenza del maestro genovese furono segnati da una lunga e sofferta infermità, da lui sopportata continuando ad adempiere ai propri doveri fino all'ultimo: egli non rinunciò infatti né a dare lezioni all'università, né a presenziare alle sedute del Senato, nonostante i disagi del viaggio, né a patrocinare le cause affidategli.⁴³ Bensa continuò pure a contribuire alla preparazione delle riforme legislative fuori dal Parlamento, essendo divenuto membro della Commissione reale per la revisione dei Codici creata con regio decreto del 1924, cui condivise la partecipazione con l'amico Carlo Fadda.⁴⁴

³⁹ Fu in particolare Francesco Carnelutti a riferirsi al Bensa in termini di: «Superba tempra italica di giurista e di avvocato». Analogamente, Biagio Brugi ne esaltò «il carattere veramente italiano dell'ingegno»: vedi *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., pp. 82-83. Cfr. A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., p. 57; C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

⁴⁰ Il riferimento va, ancora una volta, al discorso commemorativo di Carnelutti: vedi *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 83.

⁴¹ Secondo Ruggero Luzzatto, l'attitudine pratica di Bensa, profusa nelle *Note* al Windscheid, sarebbe stata pure fondamentale per imprimere nuovo vigore alle trattazioni pandettistiche tedesche, sfatando «la leggenda tanto diffusa» per cui la produzione scientifica straniera, soprattutto germanica, costituisse un mero esercizio intellettuale, nebuloso e vago, perciò destinato «piuttosto a sviare, che ad indirizzare alla meta l'interprete del diritto». Vedi R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 27.

⁴² Vedi P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., pp. 5-6, 16.

⁴³ Vedi G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 22.

⁴⁴ Ad ogni modo, come ricorda Vittorio Scialoja nella propria commemorazione,

Il 17 gennaio 1928 Paolo Emilio Bensa si spegneva a Genova. I funerali si svolsero, con grande solennità, il 20 gennaio.⁴⁵

Nell'adunanza deliberata d'urgenza e tenuta il 18 gennaio 1928 dalla Facoltà di Giurisprudenza, l'università intitolava al nome di Bensa l'Istituto Giuridico, del quale di lì a poco sarebbe stata aperta la nuova sede.⁴⁶ Nell'Ateneo genovese la memoria di Bensa è tuttora conservata nel nome di un'Aula e, soprattutto, della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza.⁴⁷

Dopo la morte di Paolo Emilio Bensa, nell'anno accademico 1928/29 subentrò alla cattedra genovese di Diritto civile, da subito come Professore stabile, Filippo Vassalli.⁴⁸ Lo studioso aveva già prestato servizio all'Ateneo genovese, per la cattedra di Istituzioni di diritto civile, dal 1918 al 1924, anno in cui si era trasferito ad insegnare Diritto civile a Torino, succedendo a Gian

l'intervento del Bensa nella Commissione andò facendosi sempre più raro a causa degli incipienti problemi di salute. Vedi: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., pp. 67 e 91; A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 70; A. AGNELLI, voce *Bensa Paolo Emilio*, cit., p. 373.

⁴⁵ In ricordo di Bensa parlarono, in via Balbi, il Rettore Mattia Moresco e Pietro Cogliolo per la Facoltà di Giurisprudenza (in assenza del Preside Alessandro Lattes, costretto da malattia a Roma). In seguito, a Piazza Verdi, fu la volta del Podestà Sen. Eugenio Broccardi e del Sen. Prof. Edoardo Maragliano, in rappresentanza del Senato; del Presidente della Corte d'Appello Vincenzo Civiletti, per la Magistratura; nuovamente di Pietro Cogliolo, come Presidente della Commissione Reale per l'Ordine degli Avvocati e Procuratori. L'avvocato Luigi Rosciano, intimo amico, concluse porgendo a tutti i ringraziamenti a nome della famiglia. Vedi: C. FADDA, Lettera al Magnifico Rettore, Roma, 21/01/1928, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova; *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., pp. 43-53. Carlo Fadda si scusava con il Rettore Moresco per non aver potuto partecipare all'estremo saluto al «fratello spirituale» Bensa, a causa di problemi di salute, che gli avevano impedito di allontanarsi da Roma. *Ibid.*, pp. 62-63. Cfr. G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 22; A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., pp. 53-54.

⁴⁶ Vedi A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., p. 54. La Commissione Reale dell'Ordine degli Avvocati deliberò che il busto dedicato a Bensa fosse collocato presso la Corte d'Appello genovese, insieme a quelli dei più celebri avvocati della città: Antonio Caveri, Cesare Cabella e Tito Orsini. Vedi G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 22. La città avrebbe dedicato a Bensa una delle vie centrali di Genova, nei pressi dell'università, con delibera della Giunta comunale del 29 settembre 1946. Vedi G. DEL VECCHIO, *In memoria di Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 35; F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 229.

⁴⁷ Vedi: F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 229.

⁴⁸ Vedi gli elenchi storici dei Docenti della Facoltà di Giurisprudenza genovese.

Pietro Chironi.⁴⁹ Allo studioso sarebbe stato affidato l'incarico di commemorare il predecessore civilista, un anno dopo la scomparsa, in occasione del trasferimento della salma di Bensa nel Famedio di Staglieno, il *Pantheon* dei Genovesi.⁵⁰ In tale occasione, Vassalli fu ufficialmente presentato come «successore nella cattedra» del «grande Maestro».⁵¹

2. Una formazione poliedrica: Maurizio Bensa, Cesare Cabella, Bernhard Windscheid

Risalendo alle origini della poliedrica carriera accademica di Paolo Emilio Bensa, ci si imbatte in tre più significative figure di maestri: Maurizio Bensa, Cesare Cabella e Bernhard Windscheid. Ad un primo sguardo, ciò che colpisce è soprattutto la profonda diversità di tali profili, la quale potrebbe aver significativamente contribuito alla grande completezza e versatilità della preparazione di Bensa, il quale fu capace di passare dall'insegnamento di Diritto e procedura penale a quello di Contabilità di Stato, dimostrando infine tutto il proprio talento dalla cattedra civilistica.

⁴⁹ Vedi: G. CHIODI, *Filippo Vassalli*, in: «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Ottava appendice*, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2012, p. 563. Il 22 novembre 1918, Vassalli aveva inaugurato la cattedra genovese di Istituzioni civilistiche con la prolusione *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*. In essa era già contenuto, in nuce, il principio dell'«estrastatalità del diritto civile», che lo studioso avrebbe in seguito magistralmente sviluppato. Vedi: G. B. FERRI, voce *Vassalli, Filippo*, in *DBGI*, II, (2013), pp. 2022-2025.

⁵⁰ Nonostante il Regolamento comunale per le onoranze da rendersi, dopo la morte, ai cittadini illustri e benemeriti prevedesse che l'assegnazione delle tombe nel *Pantheon* non potesse avvenire prima di cinque anni dalla morte, nei confronti di Bensa si era ritenuto doveroso rendere immediatamente l'insigne onoranza, per decreto podestarile e fra il generale consenso della cittadinanza. Vedi: *Le spoglie di P. E. Bensa traslate nel Famedio*, in: «Il Secolo XIX», 17/05/1929.

⁵¹ Così negli inviti alla commemorazione inviati dal Rettore Mattia Moresco, come pure nei principali quotidiani genovesi. Vedi: M. MORESCO, *Invito*, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova; *P. E. Bensa nel Pantheon genovese accanto a A. G. Barrili e Stefano Canzio. La cerimonia a Staglieno e la commemorazione all'Università*, in: «Il Lavoro», 17/05/1929; *La salma del Sen. Paolo Emilio Bensa solennemente traslata nel Famedio di Staglieno*, in: «Il Nuovo Cittadino», 17/05/1929; *La salma di Paolo Emilio Bensa accolta nel Famedio. L'illustre giureconsulto commemorato solennemente alla R. Università*, in: «Giornale di Genova», 17/05/1929; *Le onoranze di Genova a Paolo Emilio Bensa. La traslazione della salma nel Pantheon di Staglieno*, in: «Caffaro», 17/05/1929.

Giocò un ruolo senz'altro rilevante la presenza costante nell'Ateneo genovese del padre Maurizio, affermato penalista, nato a Porto Maurizio il 22 settembre 1813.⁵² Bensa *senior* fu Professore ordinario per la nuova cattedra di Diritto e procedura penale presso l'Università di Genova dall'a.a. 1865/66 sino all'a.a. 1882/83, immediatamente prima della sua morte.⁵³

Al contempo, egli si distinse per il patrocinio di cause esemplari, ad esempio difendendo Nino Bixio nel processo intentato contro di lui per violenza e resistenza alla forza pubblica, a seguito dei disordini verificatisi al Teatro dell'Opera di Genova nel gennaio del 1851.⁵⁴ Un'importante testimonianza del contributo esercitato da Bensa *senior* nel foro genovese si può rintracciare in tre allegazioni conservate presso la biblioteca della Sezione di Storia del Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza nell'Università di Genova.⁵⁵ In esse, il modello di riferimento straniero principalmente citato

⁵² Maurizio Bensa aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Genova nel 1839. Proseguiti gli studi universitari, era divenuto dottore aggregato della Facoltà giuridica nel 1845, dunque titolare della cattedra di Diritto penale (in un primo momento separata dalla materia procedurale, cui era riservata una cattedra a parte, la quale riuniva la Procedura civile e penale). Vedi P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 576; E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473.

⁵³ Vedi gli elenchi storici dei Docenti della Facoltà di Giurisprudenza genovese.

⁵⁴ Vedi P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, p. 576; E. COSTA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 473.

⁵⁵ Esse rappresentano delle memorie indirizzate da Bensa *senior*, assieme ad alcuni colleghi, alla corte d'Appello genovese, ovvero al magistrato d'Appello relatore, in relazione a cause sulle quali era già intervenuto il primo grado di giudizio. Vedi M. BENZA, L. CASANOVA, G. A. VERNENGO, *Ragionamento per l'avvocato Isola contro l'appellazione della Marchesa Botta dalla pronuncia del Tribunale di Novi 14 aprile 1848*, Giovanni Ferrando Tipografo del Corpo di Città, piazza S. Matteo, Genova, 1849, in: Biblioteca della Sezione di Storia del Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, *Allegationes*, f776/coll 2.155.39, pp. 3-14; Vedi M. BENZA, L. GALLO, G. C. CAVIGLIA, *Allegazione per il Signor Leopoldo Priario, appellante della sentenza del Tribunale di Commercio 31 maggio p. p. rappresentato dal Causid. Colleg. Vincenzo Caviglia contro i signori Luigi Bartolommeo Migone fallito, appellato, rappresentato dal causidico collegiato Bartolommeo Mirolì; Bertand Bompard, ed Avvocato Luigi Falcone, sindaci definitivi del detto fallimento anch'essi rappresentati dal causidico collegiato Gio. Batta Franc. Raggio*, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, Genova, 1855, in: *Allegationes*, f793/coll 2.156.17, pp. 6-52; Vedi M. BENZA, D. GRAFFIGNA, G. PAGANETTO, *Memoria per i signori marchese Francesco Pallavicino e Nicolò Tixe contro i signori Gio. Batta Briasco, Gambino Giuseppe, Luigi Boggiano e consorti*, Tipografia Arcivescovile, Genova, 1855, in: *Allegationes*, f800/coll 2.156.24, pp. 4-38.

era, come prevedibile, quello francese.⁵⁶

Ad ogni modo, tracce di contatti del Bensa *senior* con altri importanti esponenti della cultura giuridica straniera, stavolta germanofona, possono rinvenirsi considerando le altre attività cui egli ebbe modo di partecipare. Infatti, Maurizio Bensa si segnalò pure per aver ricoperto diversi incarichi amministrativi, tra cui quello di provveditore agli studi, e per il suo contributo ai lavori dell'Accademia di Filosofia italiana, cui partecipò con numerose memorie.⁵⁷

A questo proposito, in una lettera datata 12 aprile 1851, conservata nel *Nachlaß Carl Joseph Anton Mittermaier* della *Universitätsbibliothek* di Heidelberg, Maurizio Bensa informava Carl Mittermaier del concorso bandito per l'ammissione all'Accademia.⁵⁸ Potendo parteciparvi anche studiosi stranieri, Bensa pregava pertanto il Mittermaier di diffonderne notizia anche

⁵⁶ Ad esempio, in un'allegazione in cui era difeso l'appellante di una sentenza del Tribunale di commercio, Bensa e colleghi si riferivano non solo alle disposizioni del Codice di commercio italiano, ma anche al *Code Napoléon* e alla dottrina francese. In particolare, erano citati: Dalloz, Bedarride, Devilleneuve, Geoffroy, Massé, Renouart, e Ledru Rollin, il quale rimandava a sua volta a Locré, Vincent, Bouley Paty e Pardessus. Vedi M. BENZA, L. GALLO, G. C. CAVIGLIA, *Allegazione per il Signor Leopoldo Priario*, cit., pp. 19, nt. (1), 20 nt. (1), 21 nt. (1) e (2). Anche dal punto di vista didattico, persino nei posteriori anni di studio del figlio Paolo Emilio, figuravano tra i libri penalistici raccomandati agli studenti soltanto testi in lingua francese: *Éléments de Droit pénal* (1856) di Joseph Louis Elzéar Ortolan (Toulon, 1802 – Parigi 1873); *Traité de Droit pénal* (1829) di Pellegrino Rossi (Carrara 1787 – Roma 1848) e *Théorie du Code pénal* (1843) di Adolphe Chauveau (Poitiers 1802 - 1868). Vedi: *Regia Università degli studi in Genova, Anno Scolastico 1874/75*, Regia Tipografia Ferrando, Genova; *Annuario della Regia Università degli studi di Genova, Anno Scolastico 1875/76*, Regia Tipografia Ferrando, Genova.

⁵⁷ Cfr. P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 576.

⁵⁸ Vedi: *Brief* Bensa, Maurizio [Verfasser] – Mittermaier, Carl Joseph Anton [Adressat], *Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlaß Carl Joseph Anton Mittermaier/Heid.* Hs. 3468, 15. La stessa segnatura comprende una lettera indirizzata da un certo Pietro Bensa a Mittermaier, la quale non riporta alcuna data, ma è comunque databile, sulla scorta delle informazioni contenute, a dopo il 1855. Essa riguarda genericamente la spedizione e la stampa di lavori scientifici da Genova alla Germania, e viceversa. In apertura, il mittente informa Mittermaier di aver ricevuto un suo articolo riguardante un caso di scuola di procedura penale, in merito alla «forza provante» assegnabile alla «confessione di un delitto fatta da una persona che, per effetto del cloroformio, trascendesse in uno stato di sonno artificiale». Nel *post scriptum*, Bensa si augurava che Mittermaier avesse ricevuto «assieme ai libri del Peri, il parere del Freschi». Da tali informazioni si è portati a dedurre che l'ignoto Bensa potesse essere stato verosimilmente un cultore, forse un pratico, del diritto penale.

in Germania.⁵⁹

Seppur la lettera fosse stata inviata ben prima della nascita del figlio Paolo Emilio, avvenuta appena nel 1858, essa rappresenta nondimeno la testimonianza di un preesistente collegamento tra la famiglia Bensa e una delle figure più rappresentative della scienza giuridica germanica.

Negli anni immediatamente successivi all'unificazione nazionale italiana, può ritrovarsi traccia dell'interesse dei giuristi genovesi per le teorie del Mittermaier in materia di società commerciali e specialmente di società per azioni. Nel terzo volume della «Giurisprudenza commerciale italiana», edito nel 1863, veniva infatti pubblicato il saggio *La Società Commerciale e specialmente la Società per Azioni secondo i risultamenti delle Moderne Legislazioni e le ricerche Scientifiche esposta da Mittermeier*, nella versione tradotta dall'originale tedesco dall'avvocato Giacomo Picconi.⁶⁰

La scienza giuridica genovese guardava dunque alla Germania soprattutto come modello per la legislazione commerciale, tant'è che alla traduzione del saggio si faceva appositamente seguire la Relazione e il testo

⁵⁹ Si riporta di seguito per intero il testo della lettera: «Ill.^{mo} Signore, l'egregio nostro Mamiani della Rovere, Presidente dell'Accademia di Filosofia italiana, mi ha dato l'onorevole incarico di inviare a V. S. Ill.^{ma} il programma di concorso, per due temi proposti da essa Accademia, unitamente all'estratto dei processi verbali che ad un così fatto concorso si riferiscono. Onde ella potesse conoscere lo scopo e l'indole di codesta nostra Accademia credo ben fatto unire al detto programma lo statuto fondamentale a V. S. che è giudice tanto competente in tutto ciò che riguarda quei studi che possono avvantaggiare il progresso sociale, potrà intendere come a ciò veramente tendesse il Mamiani nel fondarla. Io sono certo che questo tentativo non potrà che piacere a V. S. che si è sempre mostrata tanto amante del nostro povero Paese, così mal giudicato dagli stranieri, meno pochi sommi e veramente degni. Essendo fatta facoltà di concorrere tanto ai nazionali che agli esteri, io sarei a pregarla, a nome anche del nostro Presidente, a voler far sì che fosse dato un cenno del concorso in qualche giornale di Germania. Si compiaccia di fare i miei saluti al suo degnissimo figlio, dicendogli che custodisco religiosamente il suo dono, che spero se il nostro Paese gli piacque vorrà ritornarvi. Se il Sig. Bernardo Fries si trova costì voglia pure salutarlo in mio nome. Mi creda con tutta la stima, Genova, 12 aprile 1851, Suo Devot.^{mo} Servitore Maurizio Bensa».

⁶⁰ Del resto, Antonio Caveri, direttore della rivista, aveva intrattenuto contatti epistolari con Mittermaier già in epoca preunitaria. Il carteggio consta di nove lettere, inviate tra il 1842 e il 1844, le quali riguardano i temi più disparati: soprattutto, vi traspare l'interesse di Caveri per importanti tematiche giuscommercialistiche. Confrontandosi su di esse con Mittermaier, il giurista genovese sottolineava l'importanza di un approccio che andasse al di là del mero dato codicistico, in modo da prestare adeguata attenzione alla comparazione, come pure alla storia e agli apporti giurisprudenziali. Vedi: S. CRESCI, *Antonio Caveri (1811-1870): un giurista tra foro, accademia e politica*, cit., pp. 187-240.

del progetto di legge sulle Società anonime ed accomandatarie con emissione di azioni, che era stato presentato alla Camera dei Deputati il 18 dicembre 1862.⁶¹ I testi erano introdotti da una precisazione contenuta in nota:

«Attesa l'importanza della teoria sulle società commerciali, ci parve opportuno far susseguire alla Monografia del prof. Mittermaier il progetto di legge attualmente in discussione al Parlamento riserbando di farne un esame speciale in appositi articoli».⁶²

Si comprende dunque come i lavori della legislazione commerciale continuassero a rappresentare il centro privilegiato d'interessi tanto dell'ambiente professionale quanto di quello scientifico genovese. In tal senso, può ben dirsi che il modello teorico germanico interessasse i giuristi genovesi nella misura in cui avrebbe potuto rappresentare un proficuo impulso per la pratica dei commerci.⁶³

Come collaboratore della «Giurisprudenza commerciale italiana» in Genova figurava pure Cesare Cabella, nato a Genova il 2 febbraio 1807, il quale sarebbe in seguito divenuto maestro civilista di Paolo Emilio Bensa.⁶⁴

Cabella aveva partecipato con passione all'attività politica tra le file della Sinistra, difendendo gli interessi genovesi e prendendo parte attivamente ai lavori parlamentari, spesso come oppositore della politica governativa.⁶⁵

⁶¹ Vedi «Giurisprudenza commerciale italiana» *raccolta ed illustrata per cura di una società di avvocati diretta dall'Avv. Antonio Caveri, Commendatore dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, Professore di Storia del Diritto nella Università di Genova*, III, (1863), Parte quarta, pp. 1-63.

⁶² *Ibid.*, nt. (*), p. 11.

⁶³ Cfr. R. BRACCIA, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

⁶⁴ Cabella era entrato in contatto sin dalla giovinezza con le idee mazziniane, di cui divenne in età adulta un convinto sostenitore: si dedicò dunque al patrocinio di imputati per reati di specie politica in processi di notevole risonanza, acquistando grande fama nel foro genovese. Vedi G. MONSAGRATI, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 683; O. D'ALMEIDA, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 340; R. BRACCIA, *Cesare Cabella (1807-1888), Giuseppe Carcassi (1823-1875) e Stefano Castagnola (1825-1891): toghe genovesi per l'Unità d'Italia*, cit., p. 69; ID., voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

⁶⁵ Nel 1848 prese parte ad una deputazione genovese inviata a Torino per chiedere al re l'espulsione dei gesuiti e l'istituzione della guardia civica; fu presidente del Circolo Nazionale costituito a Genova il 3 aprile 1848; dal 1848 al 1851 fece parte del Parlamento subalpino. Convinto difensore della libertà di stampa, tra il 1853 e il 1855 assunse il patrocinio di varie testate genovesi, tra cui «La Maga», «Il Povero», «Italia e popolo», vessati dal fisco. Il primo febbraio 1860 Cabella fondò, insieme a Stefano Castagnola, Giuseppe Carcassi e altri giuristi genovesi, la società politica «La Nazione». Si fece così notare pure da Cavour, il quale lo

Eletto deputato nel marzo 1860, Cabella aveva lavorato alla fucina della codificazione unitaria, partecipandovi attivamente come membro delle Commissioni per la revisione del Codice civile (1860), per l'unificazione legislativa del Regno (1865) e per la compilazione del nuovo Codice di commercio (1869).⁶⁶

La fine dell'esperienza come deputato, non essendo stato rieletto dopo la settima legislatura, fu compensata dall'inizio di una brillante carriera accademica, anche se tardiva: Cabella divenne infatti professore ordinario di Codice civile della Facoltà di legge genovese nel 1862.⁶⁷

Gli anni di servizio di Cabella, come pure quelli di studio dell'allievo Paolo Emilio Bensa, andavano effettivamente a coincidere con profondi cambiamenti della scienza giuridica civilistica. Infatti, a partire dall'anno accademico 1876/77, il corso civilistico registrava un significativo cambiamento di connotazione, passando dalla denominazione di «Codice civile» a quella di «Diritto civile».⁶⁸ Si trattava evidentemente di un indizio del mutamento intervenuto nella sensibilità scientifica, che avrebbe portato

stimò «come il più efficace dei deputati liguri». Ad ogni modo, a causa del suo temperamento, Cabella fu tagliato fuori dalle fila governative, essendo stato giudicato da Cavour «troppo municipalista». Vedi G. MONSAGRATI, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 683; O. D'ALMEIDA, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 340; R. BRACCIA, *Cesare Cabella (1807-1888), Giuseppe Carcassi (1823-1875) e Stefano Castagnola (1825-1891): toghe genovesi per l'Unità d'Italia*, cit., pp. 69-70.

⁶⁶ Vedi G. MONSAGRATI, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 683; R. BRACCIA, *Cesare Cabella (1807-1888), Giuseppe Carcassi (1823-1875) e Stefano Castagnola (1825-1891): toghe genovesi per l'Unità d'Italia*, cit., p. 69; ID., voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

⁶⁷ Vedi R. BRACCIA, *Cesare Cabella (1807-1888), Giuseppe Carcassi (1823-1875) e Stefano Castagnola (1825-1891): toghe genovesi per l'Unità d'Italia*, cit., p. 69; ID., voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 368. Invece, secondo Giuseppe Monsagrati, Cabella sarebbe divenuto «professore di diritto civile» soltanto nel 1865: vedi G. MONSAGRATI, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 683. Nel discorso pronunciato in occasione della nomina, Cabella si focalizzò sui principi di universalità, internazionalità e uniformità del diritto commerciale: il contributo fu pubblicato nel secondo volume della «Giurisprudenza commerciale italiana», edito nel 1862, con il titolo *Della natura e delle origini razionali del dir. commerciale*. Vedi «Giurisprudenza commerciale italiana» *raccolta ed illustrata per cura di una società di avvocati diretta dall'Avv. Antonio Caveri, Commendatore dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, Professore di Storia del Diritto nell'Università di Genova*, II, (1862), pp. 21-24. Lo scritto uscì pure, nello stesso anno, sulla rivista «Gazzetta dei Tribunali», di cui Cabella era direttore. Dal 1870 al 1885, avrebbe assunto anche la direzione della «Giurisprudenza commerciale italiana». Vedi R. BRACCIA, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

⁶⁸ Vedi gli elenchi storici dei Docenti della Facoltà di Giurisprudenza genovese.

non solo la civilistica genovese, ma in generale quella nazionale, ad allontanarsi dalle influenze francesi, per avvicinarsi invece sempre più alla sistematica delle costruzioni dogmatiche tedesche.⁶⁹

Massivamente impegnato nell'attività professionale, politica e legislativa, Cesare Cabella non produsse scritti scientifici in gran quantità, caratteristica che in seguito avrebbe contraddistinto anche l'allievo Paolo Emilio Bensa. Ad ogni modo, il suo impegno professionale e legislativo lasciò ampia traccia scritta, rispettivamente nelle numerose allegazioni e nei lavori preparatori del Codice di commercio italiano.⁷⁰

Diversa sorte ebbero le lezioni di Diritto civile di Cabella: nonostante gli auspici dell'amico Stefano Castagnola, esse non furono mai date alle stampe.⁷¹ Ad ogni modo, presso la biblioteca giuridica «Paolo Emilio Bensa»

⁶⁹ Nel frattempo, nonostante la malattia, Cabella era ritornato con successo all'impegno politico, essendo divenuto senatore nel 1870. Nel 1881 si offrì come mediatore per una composizione del dissidio con la Francia, generato dall'occupazione francese di Tunisi, che avrebbe determinato la stipula della Triplice Alleanza. Non mancò pure di pronunciarsi criticamente circa il nuovo corso intrapreso dalla Sinistra di Depretis, che inizialmente aveva appoggiato. Disilluso, il 22 luglio 1881 indirizzava allo Zanardelli parole "profetiche":

«Forse l'avvenire del mondo è preconizzato dagli Stati Uniti d'America. Esso non sta nella moralità e nella virtù, ma nell'affarismo e nel denaro».

Inoltre, si attivò con successo per il pareggiamento dell'Università di Genova con gli Atenei italiani di primo livello, in base alla classificazione data dalla legge Matteucci, 31 luglio 1862, n. 719, ottenuto nel 1885. Vedi G. MONSAGRATI, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 683; O. D'ALMEIDA, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 340; R. BRACCIA, voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

⁷⁰ In particolare, Roberta Braccia segnala l'importanza dell'allegazione *Del contratto di riporto. Applicaz. e interpretaz. dell'art. 97 del Cod. di Commercio*, pubblicata nel quindicesimo volume della «Giurisprudenza commerciale italiana», edito nel 1875. Vedi «Giurisprudenza commerciale italiana», 15, (1875), Parte quarta, pp. 12-22. Il contributo può essere qualitativamente considerato una «monografia», ed ha il pregio di aver saputo individuare esattamente la natura e la disciplina del riporto, «contratto commerciale nato dalla prassi», prima della promulgazione del Codice di commercio del 1882. In tal modo, l'intervento di Cabella avrebbe ad un tempo «colmato una grave lacuna legislativa» ed ispirato «*de iure condendo* la successiva codificazione» commerciale. Vedi R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, cit., pp. 117-118; ID., voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

⁷¹ Per contro, Cabella curò la pubblicazione delle lezioni di diritto internazionale e costituzionale di Ludovico Casanova, edite in quattro volumi a Genova, tra il 1858 e il 1860. Vedi R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, cit., p. 119; ID., voce *Cabella, Cesare*, cit., p. 368.

dell'Università di Genova, è stato possibile rinvenire due tomi di sue lezioni manoscritte.

Il primo contiene alcune lezioni di Diritto civile, impartite tra il 1877 e il 1879.⁷² Ciò che balza subito all'occhio è che, nonostante all'epoca fosse già intervenuto il cambiamento di denominazione del corso da «Codice civile» a «Diritto civile», come riportato pure sulla costa del volume, Cabella continuava ad indicare, nella prima pagina, l'intitolazione «Codice civile italiano». Si sarebbe pertanto portati a pensare che il mutamento avesse avuto, almeno inizialmente, portata soltanto estrinseca.⁷³

Nella *Parte preliminare*, Cabella esponeva i concetti introduttivi riguardanti la formazione e la pubblicazione della legge; i suoi effetti in generale, in relazione al tempo (la teoria dell'irretroattività), e al luogo (oggetto del Diritto internazionale privato); la sua applicazione e interpretazione; infine l'abrogazione.⁷⁴ Di seguito venivano il Libro primo, *Delle persone*; una serie di lezioni intitolata *Codice civile italiano. La proprietà*; una parte denominata *Codice civile italiano annotato. Dell'usufrutto*; e infine le lezioni sul *Possesso*.⁷⁵

Il secondo volume rinvenuto nella biblioteca «Paolo Emilio Bensa» contiene un gruppo di successive lezioni di Diritto civile, impartite tra il 1886 e il 1887.⁷⁶ Esse iniziano con una parte introduttiva, di contenuto pressoché corrispondente a quello delle lezioni più risalenti: non si ritrova più però, significativamente, l'intitolazione «Codice civile italiano», e la parte iniziale dedicata alla definizione del concetto di legge si presenta, al paragone, molto più articolata.⁷⁷

Scorrendo il volume, si ritrova un'ulteriore conferma della scomparsa della vecchia intitolazione, laddove Cabella, introducendo il Libro primo, *Delle persone*, utilizza in apertura la nuova denominazione «Diritto civile».⁷⁸ In materia di domicilio, Cabella criticava il dettato dell'Art. 66 del Codice

⁷² Vedi C. CABELLA, *Diritto civile*, in: Biblioteca giuridica «Paolo Emilio Bensa», Università di Genova (collocazione: 92, 5, 16).

⁷³ *Ibid.*, p. 1.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Le lezioni sulla proprietà e l'usufrutto recano, nel margine a lato della pagina, l'indicazione dell'anno 1877. *Ibid.*, pp. 49 e 86.

⁷⁶ Vedi C. CABELLA, *Diritto civile*, 1886-87, in: Biblioteca giuridica «Paolo Emilio Bensa», Università di Genova (collocazione: 92, 5, 14).

⁷⁷ *Ibid.*, pp. 1-2.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 100.

albertino, il quale si limitava a riportare una mera «indicazione». Lo studioso si preoccupava dunque di fornire una «Definizione scientifica del domicilio», come «Il centro d'azione della persona per l'esercizio dei suoi diritti civili».⁷⁹ Inoltre, distingueva dal «domicilio civile» la sottocategoria di «domicilio politico», trattandosi del «centro d'azione della persona per l'esercizio dei suoi diritti politici».⁸⁰ Si tratta di un esempio, senz'altro modesto, che ad ogni modo permette di capire come, al di là dei rilievi estrinseci, Cabella cercasse di introdurre alcuni primi cambiamenti sostanziali nel corso civilistico.

A conclusione di un itinerario iniziato nella Genova ancora napoleonica, in cui nacquero Maurizio Bensa e Cesare Cabella, si può ben comprendere l'importanza cruciale assunta dalla terza importante figura nella formazione giuridica di Bensa: Bernhard Windscheid.⁸¹ Bensa *junior* incarna paradigmaticamente un passaggio generazionale: figlio e discepolo di giuristi che avevano conosciuto per lo più la tradizione giuridica francese, salvo aprirsi alle teorie commercialistiche di Mittermaier, egli aveva potuto compiere il “salto di qualità”, andando a perfezionare gli studi direttamente nella “dotta” Germania.

Non a caso, nel discorso inaugurale all'Ateneo genovese per l'apertura dell'a.a. 1876/77 (periodo in cui Bensa andava laureandosi), veniva celebrato il passaggio dall'influenza francese a quella tedesca in materia di istruzione e università.⁸² Soprattutto, della Germania si ammirava la struttura decentrata dei centri universitari, «sparsi nei numerosi e colti centri dei vari Stati», la quale veniva ritenuta per l'Italia, comunque condizionata dal municipalismo, ben più adatta rispetto al monopolio accentrato dell'istruzione francese, che allora stava entrando in fase di declino nella stessa Francia.⁸³

⁷⁹ *Ibid.*, p. 162.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 163.

⁸¹ Per ragguagli bio-bibliografici su Windscheid, vedi cap. IV.

⁸² Sui cambiamenti vissuti dall'Ateneo e dalla Facoltà giuridica genovese tra Otto e Novecento, cfr. G. B. VARNIER, *La cultura giuridica ligure nel XIX secolo*, in: *Giuristi liguri dell'Ottocento, Atti del convegno di Genova, 8 aprile 2000*, cit., pp. 245-247.

⁸³ Vedi S. GRILLO (Professore e Ingegnere), *Dell'indirizzo ed ordinamento degli studj. Pensieri esposti nell'occasione della solenne apertura dell'Anno Scolastico 1876/77 nella Regia Università di Genova*, in: *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1876-77*, Regia tipografia Pietro Martini, già Ferrando, Genova, p. 55. Pure nel discorso inaugurale letto l'anno seguente, si esaltava il «grido di libertà delle pacifiche scuole della Germania», in contrapposizione al «delirio dell'accentramento e del dispotismo». Cominciavano però a comparire quegli accenni retorici e nazionalistici, che sarebbero divenuti ben presto del tutto consueti: infatti, si faceva notare come la Germania non fosse

Paolo Emilio Bensa risulta essersi iscritto all'Università di Leipzig per la prima volta il 24 aprile 1877, dopo aver conseguito la laurea all'Università di Genova l'anno precedente.⁸⁴ Durante quel semestre estivo, il giovane ebbe modo di seguire due corsi, la cui frequenza risulta attestata dai certificati dell'Ateneo tedesco: *Pandekten II Theil*, tenuto dal Windscheid, e *Strafrecht*, tenuto da Karl Ludwig Lorenz Binding.⁸⁵ Il 17 agosto 1877, ricevendo il documento di buona condotta, Bensa terminava il proprio primo periodo di studi a Leipzig.⁸⁶

Vi fece ritorno l'anno seguente, ancora una volta per frequentare il

altro che «una pallida immagine dell'antica vita universitaria d'Italia», riproducendo quanto già avvenuto nelle università dell'Italia medievale. «Giovi almeno il ricordare che noi eravamo grandi quando loro non erano nati», affermava il relatore del discorso inaugurale Antonio Ponsiglioni. Egli portava quindi l'esempio degli Statuti dell'Università di Bologna, che nel 1477 erano stati copiati dal duca di Wurtemberg, Erberto V, per applicarli all'Università di Tübingen. Vedi: A. PONSIGLIONI, *Dell'influenza civile e politica delle Università, Discorso inaugurale per la solenne apertura dell'Anno Scolastico 1877/78 letto nella Grand'aula della R. Università di Genova*, in: *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1877-78*, Regia tipografia Pietro Martini, già Ferrando, Genova, pp. 14-17.

⁸⁴ Vedi *Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1 c/231*.

⁸⁵ *Ibid.* Karl Ludwig Lorenz Binding nacque a Frankfurt am Main nel 1841 e morì a Freiburg im Breisgau nel 1920. Compiuti gli studi giuridici a Göttingen e Heidelberg, conseguì l'abilitazione nel 1864 e prestò servizio a Basilea, Freiburg e Straßburg, infine a Leipzig dal 1873. Dopo aver coltivato inizialmente interessi storico-giuridici, orientò stabilmente la propria attenzione verso il diritto penale, occupandosi nel 1870 del progetto di un Codice penale per il *Norddeutscher Bund*. Nel 1885 pubblicò il primo volume del suo *Handbuch des deutschen Strafrechts*, pensato come parte penalistica da inserire nel *Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft*, manuale sistematico della giurisprudenza tedesca. Vi presero parte, grazie alla grande abilità redazionale di Binding: Otto Gierke per il diritto civile tedesco, Adolf Wach per il diritto processuale civile, Rudolf Sohm per il diritto ecclesiastico, e altri ancora. Ad ogni modo, il secondo volume della parte penalistica di Binding non vide mai la luce. Nel 1920 Binding pubblicò, a quattro mani con lo psichiatra Alfred Hoche, *Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (Il permesso di annientare vite indegne di vita)*. Nell'opera Binding si esprimeva a favore dell'eutanasia come uccisione di pazienti terminali, da intendersi non già come eccezione alla legge punitiva dell'omicidio, bensì come legittimo atto nello stesso interesse del malato. Il testo avrebbe fornito base scientifica al nazionalsocialismo per giustificare l'*Aktion T4*, cioè il programma di eutanasia coatta dei disabili, accusati di essere un peso per il Terzo Reich. Vedi H. TRIEPEL, voce *Binding*, 1) *Karl Ludwig Lorenz*, in *NDB*, 2, (1955), pp. 244-245.

⁸⁶ Vedi *Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1 c/231*.

semestre estivo, iscrivendosi il 29 aprile 1878.⁸⁷ Seguendo i corsi di *Institutiones des römischen Rechts. Exegetische Übungen*, tenuto dal Windscheid, e quello di *Pandekten I Theil*, tenuto da Schmidt, Bensa manifestava evidentemente il desiderio di completare le parti a lui mancanti dell'*iter* di corsi romanistici che aveva cominciato a seguire l'anno precedente, partendo per così dire dalla fine, cioè dalla seconda parte del più progredito corso di Pandette.⁸⁸ Alle lezioni di diritto romano, Bensa sceglieva stavolta di affiancare i corsi di *Theoretische Nationalökonomik* del professor Wilhelm Georg Friedrich Roscher e di *Handels-Wechsel und Seerecht* del professor Johann Ernst Otto Stobbe.⁸⁹

Prima di tornare in patria, Bensa ebbe pure modo di analizzare lo studio

⁸⁷ Vedi *Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1/176*. Negli attestati di immatricolazione, conservati nell'Archivio dell'Università di Leipzig, è documentato anche il domicilio degli studenti. Bensa prendeva alloggio al medesimo indirizzo dell'anno precedente (*Klostergaße 15*), il che fa verosimilmente pensare ad un contatto stabile a Leipzig.

⁸⁸ Testimonianza dei due anni di perfezionamento sul Diritto romano svolti da Bensa in Germania presso il Windscheid, si ritrova pure nel necrologio apparso sul quotidiano genovese «Il Lavoro». Esso è riprodotto nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., pp. 32-34.

⁸⁹ Vedi *Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1/176*. Wilhelm Georg Friedrich Roscher, nato a Hannover nel 1817 e morto a Leipzig nel 1894, fu economista e storico. Formatosi a Göttingen, dove iniziò ad esercitare la privata docenza, nel 1848 ricevette la chiamata dall'Università di Leipzig. Tra le sue opere più significative vanno segnalate: *System der Volkswirtschaft, Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende* (5 volumi, 1854-94); *Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland* (1874); *Politik: Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie* (1892). Vedi BÜCHER, voce *Roscher: Wilhelm Georg Friedrich*, ADB, 53, (1907), pp. 486-492; H. KURZ, voce *Roscher, 1*), *Wilhelm Georg Friedrich*, NDB, 22, (2005), pp. 39-41. Johann Ernst Otto Stobbe, nato a Königsberg nel 1831 e morto a Leipzig nel 1887, fu uno degli esponenti di maggior spicco della corrente germanista ottocentesca. Studiò filosofia e filologia classica all'Università di Königsberg, ma dal 1849 si rivolse allo studio del diritto, per addottorarsi nel 1853 con la dissertazione *De lege romana utinensi*. Si decise subito a perseguire la carriera accademica, in particolare specializzandosi nello studio del diritto tedesco. Nel 1855 conseguì l'abilitazione a Leipzig, sotto la guida del germanista Albrecht, con la dissertazione *Zur Geschichte des deutschen Vertragsrechts*. Professore straordinario a Göttingen nel 1856, divenne ordinario già l'anno seguente a Erlangen, passò a Rostock e a Breslavia, riapprodando infine nuovamente a Leipzig nel 1871. Tra le sue opere principali vanno segnalate: *Geschichte der deutschen Rechtsquellen* (Brunswick 1860-64) e *Handbuch des deutschen Privatrechts* (Berlino 1871-78; II ed. 1882-85). Vedi E. LANDSBERG, voce *Stobbe, Johann Ernst Otto*, in ADB, 36, (1893), pp. 262-266.

windscheidiano *Wille und Willenserklärung* (*Volontà e dichiarazione di volontà*). La recensione, redatta da Bensa a Leipzig nel 1878, come riportato testualmente in calce, fu poi pubblicata nel ventunesimo volume dell'«Archivio Giuridico», edito nello stesso anno.⁹⁰ In tal senso, proprio la possibilità per Bensa di tenersi aggiornato sulle ultime pubblicazioni del maestro Windscheid, potrebbe essersi rivelata decisiva nel battere sul tempo lo Scialoja, al momento di reperire l'ultima edizione disponibile del *Lehrbuch* su cui iniziare la traduzione italiana annotata.⁹¹

Il 3 settembre 1878 Bensa terminava anche il secondo periodo di studi a Leipzig.⁹²

La scelta di perfezionarsi in discipline così eterogenee, oltre ad aver colto la preziosa opportunità di ascoltare il Windscheid, rappresenta sicuramente un ulteriore indizio della poliedricità di Bensa, che di lì a poco si sarebbe riflessa nell'altrettanto eterogenea gamma d'incarichi d'insegnamento affidatigli all'Ateneo genovese.⁹³ In particolare, ci si avvede di come il diritto penale, presumibilmente anche sulla scorta dell'esempio paterno, costituisse una delle discipline favorite dal giovane studioso. Inoltre, la scelta di frequentare il corso di diritto commerciale, cambiario e marittimo rimanda immediatamente alle peculiari esigenze dei professionisti genovesi.

Il percorso accademico di Paolo Emilio Bensa si presenta evidentemente legato a doppio filo con quello paterno. Scorrendo la corrispondenza epistolare contenuta nel fascicolo personale del figlio Paolo Emilio, conservato presso l'Archivio dell'Università di Genova, si può trovare conferma della sua immediata successione al padre, gravemente malato, nell'insegnamento penalistico.

Il servizio di Bensa *senior* aveva subito delle interruzioni già all'inizio del 1883, a causa di «gravissima malattia», per la quale si trovava ancora convalescente.⁹⁴ Nel novembre dello stesso anno, il giovane scriveva al

⁹⁰ Vedi P. E. Bensa, *Bibliografia. Wille und Willenserklärung – Eine Studie von Dr. B. Windscheid*, cit., pp. 120-122.

⁹¹ Cfr. cap. IV.

⁹² Vedi *Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1/176*.

⁹³ Secondo Pietro Cogliolo, Bensa poteva essere opportunamente affiancato, tra le tipologie di avvocato evocate da Cicerone nel suo *Brutus*, allo studioso Crassus, capace di discutere, come il Nostro, «con pari valore cause civili e penali». Vedi P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., pp. 7-9.

⁹⁴ Lo si evince da una lettera in cui Bensa *junior* informava il Segretario dell'università dell'impossibilità del padre di riprendere le lezioni. Vedi: P. E. Bensa, Lettera al Segretario

Rettore Giuseppe Bruzzo per informarlo del netto peggioramento delle condizioni di salute del padre, «travagliato da qualche mese da una febbre intermittente», onde potesse opportunamente provvedere alla sua temporanea sostituzione.⁹⁵ Bruzzo affidava dunque prontamente la «supplenza temporaria» dell'insegnamento di Diritto e procedura penale allo stesso Paolo Emilio, che «con maggiore facilità» poteva «incominciare il corso del padre e svolgerne opportunamente i concetti».⁹⁶ Di lì a poco, il 27 novembre 1883, Maurizio Bensa si spegneva a Genova.⁹⁷ Il primo febbraio 1884, Bensa *junior* incominciava a tenere l'incarico di insegnamento di quella che era stata la cattedra paterna, essendo risultato vincitore del relativo concorso.⁹⁸

L'ipotesi che Bensa *junior* avesse trovato la strada già "spianata" dall'autorevolezza e dalla fama paterna, in generale per l'avvio alla carriera accademica, e in particolare per la possibilità di recarsi in Germania a perfezionare gli studi, sembra venir suffragata anche da Pietro Cogliolo. Nell'orazione commemorativa pronunciata un anno dopo la scomparsa dell'amico Bensa, Cogliolo sottolineava la fortuna del collega nell'entrare «giovane e vittorioso nella vita, senza le lotte terribili e le sconcertanti delusioni» subite dalla maggior parte degli aspiranti alla carriera accademica nei momenti iniziali. Infatti, egli aveva trovato

«la via aperta dal suo illustre genitore, professore stimato e avvocato ricercato, e poté recarsi subito a completare i suoi studi in Germania,

dell'Università di Genova, 07 /01/1883, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova.

⁹⁵ Vedi: P. E. BENSA, Lettera al Rettore dell'Università di Genova, 06/11/1883, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova.

⁹⁶ Ad ogni modo, tenuto conto di come la Facoltà fosse solita premiare l'anzianità, *ceteris paribus*, Bruzzo aveva ritenuto di dover preventivamente informare il dottor Agostino Chiodo, Dottore aggregato alla Facoltà genovese, su cui sarebbe potuta altrimenti ricadere la scelta di quest'ultima. Seppur ben disposto ad assumere l'incarico, Chiodo aveva ad ogni modo approvato la designazione del collega Bensa, stante la peculiarità del caso in questione. Vedi: G. BRUZZO, Lettera a Paolo Emilio Bensa, 13/11/1883, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova. Il giorno dopo, Bensa accusava ricevuta della lettera, accettando di buon grado l'incarico.

⁹⁷ Una lapide ricorda Maurizio Bensa all'Università di Genova. Vedi A. PIOLA, *Professori e maestri*, cit., p. 52.

⁹⁸ Se ne ricava notizia dalla lettera di ringraziamento indirizzata da Bensa *junior* al Rettore Bruzzo, il 31 gennaio 1884. Vedi: P. E. BENSA, Lettera al Rettore dell'Università di Genova, 31/01/1884, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova.

dove allora gli studi nel diritto romano erano così in fiore che sembrava che di là venisse la luce della scienza giuridica».⁹⁹

Ai nostri fini, l'analisi del percorso scientifico di Paolo Emilio Bensa assume comunque un ruolo paradigmatico per comprendere l'evoluzione che stava avvenendo nella formazione della scienza giuridica italiana, soprattutto civilistica, in termini di modelli di riferimento stranieri. Tale esame acquisisce una portata ancor più emblematica e "probante", proprio perché riguarda un giurista genovese, nato e vissuto in un contesto politico non direttamente legato alla Germania, oltre che formatosi nell'alveo di una cultura giuridica ben diversa da quella pandettistica, modellata sulla prassi commerciale e marittima.¹⁰⁰

3. La produzione didattica e scientifica

Angelo Sraffa, professore all'Università di Milano, commemorando il Bensa da poco scomparso, osservava con un certo rimpianto:

«quello che rimane di scritto o stampato da Lui non darà a coloro che verranno l'impressione di quello che fu, perché le opere Sue migliori sono, l'una rimasta confusa in un vasto lavoro di cooperazione con un suo grande fratello, l'altra dispersa nei dibattiti di tutti i giorni nel foro ove la Sua attività di giurista signoreggiava».¹⁰¹

Similmente si esprimeva, nell'orazione commemorativa letta a distanza di un anno dalla scomparsa dell'amico e collega Bensa, Pietro Cogliolo, il quale prendeva atto della difficoltà di mettere adeguatamente in evidenza «le eccelse virtù dello scrittore», non avendo egli lasciato «una grande opera

⁹⁹ Vedi P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., pp. 7-8. Cogliolo sottolineava adeguatamente di essersi riferito alla grandezza degli studi giuridici in Germania parlando al passato: infatti, la scuola romanistica italiana poteva dirsi ritornata agli antichi splendori, avendo finalmente riconquistato il dominio intellettuale in campo giuridico, che per tanti secoli aveva contribuito all'orgoglio nazionale.

¹⁰⁰ Varnier ha rilevato come il settore marittimistico sembri risentire in misura minore, rispetto alle altre discipline, dei momenti di svolta vissuti dalla comunità giuridica genovese tra Otto e Novecento. Vedi: G. B. VARNIER, *La cultura giuridica ligure nel XIX secolo*, cit., p. 246.

¹⁰¹ Vedi *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 92. Cfr. il necrologio apparso sul quotidiano genovese «Il Cittadino»: *Ibid.*, p. 36; e le parole commemorative di Biagio Brugi: *Ibid.*, p. 82; A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 68; F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 381.

scritta».¹⁰²

Ad ogni modo, era evidentemente chiaro a tutti che le *Note* al Windscheid potessero essere considerate, benché scritte a quattro mani col Fadda, l'autentico testamento scientifico lasciato dal giurista genovese. Senza mettere in dubbio tale asserzione, si può ad ogni modo constatare come anche le opere "minori" del Bensa non siano prive di motivi d'interesse.

Quali primissimi lavori scientifici del giurista genovese, possiamo innanzitutto ricordare gli *Studi sul progetto del Codice Penale*, pubblicati nelle annate 1877-1878 della «Gazzetta Legale», e *Sull'obbligo dell'erede di pagare i debiti ereditari e le sue limitazioni in Diritto Romano*, edito nel 1882.¹⁰³ In tali esordi scientifici, si può cogliere ancora una volta la poliedricità della formazione giuridica ricevuta dal Bensa.

Nell'ambito di una produzione generale rimasta piuttosto legata agli sviluppi giurisprudenziali, le elaborazioni sistematiche ed organiche prodotte dal Bensa si presentano per lo più collegate alla sua pratica quotidiana d'insegnamento universitario.¹⁰⁴

Tra esse va innanzitutto ricordato, anche per l'influenza esercitata sulle opere analoghe successive, il *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano, Introduzione e parte generale*.¹⁰⁵ Editto a Torino nel 1897 e non più completato, esso comprendeva soltanto la parte generale del sistema di diritto civile, arrestandosi dopo alcuni

¹⁰² Vedi P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., p. 4.

¹⁰³ Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 70; R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 30.

¹⁰⁴ In tal senso si esprime Craveri: P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 577. Tratto distintivo delle lezioni del maestro genovese, oltre alla chiarezza e profondità ammirata dalla critica pressoché all'unanimità, era il rinnovarsi delle tematiche di anno in anno: infatti, lungi dal ripetere pedissequamente argomenti già trattati, Bensa presentava agli studenti problematiche sempre nuove. Negli scritti commemorativi per il quarantesimo anniversario della morte del maestro, Cereseto si rammaricava della mancata raccolta e conservazione delle lezioni di Bensa, inestimabile bagaglio di sapere per le future generazioni di studenti (iniziativa che era stata invece promossa dagli allievi napoletani di Fadda). Vedi G. B. CERSETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 19; P. MAROTTOLI, voce *Carlo Fadda*, cit., p. 130.

¹⁰⁵ Vedi P. E. BENZA, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano, per l'Avv. Paolo Emilio Bensa, Dottore collegiato e Professore nella R. Università di Genova, Introduzione e parte generale*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1897.

cenni in materia di capacità giuridica.¹⁰⁶ Nonostante il carattere elementare della trattazione, destinata a fornire i primi rudimenti della materia agli studenti che per la prima volta si avvicinavano allo studio del diritto, proprio nel *Compendio* sono state nondimeno riconosciute le doti maggiormente caratteristiche dell'autore: precisione dei concetti e conoscenza sicura della legge positiva, unite alla chiarezza cristallina del dettato.¹⁰⁷

Invero, la *Prefazione* al *Compendio* si presta ad assumere, nella sua semplicità e pacatezza, i caratteri di un vero e proprio "programma": seppur partendo da finalità prettamente didattiche, esso approda con grande fluidità alla dimensione scientifica, secondo lo stile già emblematicamente rispecchiato dalle annotazioni alla traduzione italiana del Windscheid. Si percepisce davvero la chiarezza e la sobrietà del Bensa, sempre attento nel mantenersi su di un basso profilo, quasi a voler ridimensionare la portata del proprio contributo, il che finisce per farne risaltare ancor più l'effettiva importanza.

Nella *Prefazione*, Bensa affermava testualmente di scrivere

«per coloro che dagli studi di generale coltura passano a quelli delle scienze giuridiche, e si affacciano per la prima volta alla conoscenza del Diritto».¹⁰⁸

Senza ulteriori indugi, l'autore si ricollegava quindi immediatamente all'evoluzione degli studi giuridici in generale, e di quelli civilistici in particolare, allora in corso in Italia, fornendo al contempo lumi a noi preziosi per comprendere il suo programma scientifico. Bensa non poteva che salutare positivamente il passaggio dalle «forme alquanto vaporose»

¹⁰⁶ Anche se incompleta, la trattazione era comunque sufficiente, secondo l'allievo Giorgio Del Vecchio, a «illuminare l'intera materia» civilistica: vedi G. DEL VECCHIO, *In memoria di Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 35. Dello stesso avviso Alberto Marghieri, secondo il quale il *Compendio* costituiva senz'altro uno dei migliori manuali in materia di «principi fondamentali del diritto italiano». Vedi *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 85. Cfr. R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 31; C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219.

¹⁰⁷ Così Filippo Vassalli in: F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382. Il quotidiano «Il Cittadino» commemorava Bensa ricordando, oltre alle *Note* al Windscheid, «modello di educazione scientifica e pratica», il *Compendio*, del quale elogiava in particolare l'«incomparabile» brevità. Vedi il necrologio riprodotto nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 36.

¹⁰⁸ Vedi P. E. BENSA, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano*, cit., p. 1.

dell'insegnamento di *Enciclopedia del diritto* a quello di *Introduzione allo studio delle scienze giuridiche*, specialmente focalizzato sulle *Istituzioni di diritto civile italiano*. Tale insegnamento introduttivo si presentava indispensabile non solo ai fini di un corretto avviamento allo studio del diritto in generale, ma pure per suddividere adeguatamente gli studi specifici del diritto civile in una parte preliminare, «che ne facesse conoscere per intero i lineamenti e la nomenclatura», e in una progredita, più diffusa e approfondita.¹⁰⁹

Di per sé, nulla di nuovo: si trattava del medesimo metodo inaugurato dai giuristi romani, ideatori del concetto di «Istituzioni», concepite come rudimenti introduttivi da separarsi alle nozioni più complesse e specifiche di diritto romano. Al riguardo, Bensa affermava accuratamente:

«Ma se ciò è giusto per un diritto che ormai non vige più come legge, quanto a maggior ragione lo deve essere per il diritto vivo e pratico dell'attualità!»¹¹⁰

Con ciò egli si rivelava pure, tra le righe, un cultore del diritto “civile” e “positivo”, consapevole del valore scientifico degli studi romanistici, ma allo stesso tempo ben lontano dagli eccessi attualizzanti, che invece avevano informato il profilo di un Serafini.

Ad ogni modo, ciò non impediva al Bensa di rivelare una vocazione autenticamente “pandettistica”. Infatti, nei *Cenni speciali sul Diritto romano*, inseriti nella parte introduttiva del *Compendio*, dedicata alla *Divisione e classificazione del diritto oggettivo*, egli sottolineava come fosse il diritto romano a dare «ai moderni popoli civili il suo linguaggio, e la maggior parte dei suoi istituti di diritto privato». La maggior parte dei progressi delle moderne legislazioni su quelle anteriori andavano pertanto considerate «puri e semplici ritorni ai principi romani», di pari passo con la grande importanza loro riconosciuta «presso alcuni popoli di grande cultura, per esempio in Germania, dove avevano ancora valore di Diritto comune».¹¹¹

Tali considerazioni non potevano che ripercuotersi sulla metodologia didattica. Infatti, tornando alla *Prefazione al Compendio*, Bensa affermava espressamente di essersi persuaso, proprio grazie alla pratica d'insegnamento, di come non fosse più possibile, né opportuno ai fini didattici, adottare nelle

¹⁰⁹ *Ibid.*, pp. 1-2.

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 2.

¹¹¹ *Ibid.*, p. 31. Cfr., per una critica della metodologia pandettistica applicata dal Bensa: F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., pp. 234-241.

lezioni «l'ordine del Codice civile patrio». Ciò che invece si presentava di gran lunga preferibile era l'adozione di «un metodo più razionale e scientifico», «di natura eminentemente sintetica», che si rendeva più congeniale alla memorizzazione dei principi fondamentali, grazie ad un «migliore coordinamento logico», e avrebbe permesso di svolgere l'intera materia in un solo anno, data la sua maggior brevità.¹¹²

Sempre per motivi didattici, Bensa aveva privilegiato l'«uso frequente di esemplificazioni pratiche», astenendosi invece da ogni citazione dottrinale e giurisprudenziale, nonché dal dare conto di ogni discussione polemica di punti controversi. A tal proposito, egli aveva preferito esporre l'opinione più comune, se del caso rinunciando a descrivere il proprio personale pensiero.¹¹³

Per tali motivi, Bensa aveva inteso premettere la trattazione di un'ampia parte generale: dopo alcuni brevi cenni introduttivi alle scienze giuridiche in generale (Libro primo: *Il diritto oggettivo in genere*), essa si focalizzava sulla parte generale delle Istituzioni civilistiche (Libro secondo: *I diritti soggettivi in genere*), radunando e coordinando «le figure comuni a tutto il campo del Diritto civile».¹¹⁴ Il Libro primo constava di un unico capo: *La norma giuridica*.¹¹⁵

Invece, il Libro secondo ne contava cinque: *Generalità, Le persone, Le cose, Vicende del diritto soggettivo* (comprensiva della trattazione dei negozi giuridici), *Il diritto soggettivo in esercizio*.¹¹⁶ Ad uno sguardo d'insieme, la struttura del Libro secondo si presenta nettamente somigliante a quella del secondo libro delle *Pandekten* di Windscheid.¹¹⁷ Infine, Bensa chiudeva la trattazione con un'*Appendice sui conflitti delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio*.¹¹⁸

L'autore si riservava quindi di dedicarsi presto ad un altro volume, in

¹¹² Vedi P. E. BENSA, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano*, cit., p. 2.

¹¹³ *Ibid.*, p. 4.

¹¹⁴ L'esempio additato da Bensa era quello della legislazione e della dottrina penale. Diversamente, la legislazione civile offriva soltanto un saggio parziale, nelle *Disposizioni generali sulla pubblicazione, applicazione ed interpretazione delle leggi*, che precedevano il Codice Pisanelli: *Ibid.*, pp. 2-3.

¹¹⁵ *Ibid.*, pp. 5-34.

¹¹⁶ *Ibid.*, pp. 35-221.

¹¹⁷ Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Von den Rechten überhaupt*, pp. 155-684.

¹¹⁸ Vedi P. E. BENSA, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano*, cit., p. 213-221.

cui avrebbe esposto la parte speciale, riguardante i diritti reali, di obbligazione, di famiglia, e le successioni *mortis causa*.¹¹⁹ In tal modo, l'utilità del volume di parte generale si sarebbe potuta apprezzare appieno, evitando di ripetere inutilmente nel secondo tomo i concetti generali già trattati.¹²⁰

Ciò che più risulta interessante ai nostri fini è la testuale ammissione del Bensa di aver inteso prendere a modello, per la costruzione della parte generale e la conseguente sistemazione della trattazione speciale, il sistema comunemente seguito dagli odierni giuristi germanici, «grandi e profondi generalizzatori».¹²¹ Nonostante il metodo sistematico raggiungesse le vette più alte nelle opere di *Pandekten*, o di diritto privato tedesco moderno, piuttosto che nelle *Institutionen*, Bensa riteneva fondamentale adottare un metodo rigoroso, soprattutto e a maggior ragione, nelle opere elementari e didattiche. Non per niente, anche nella compilazione giustiniana l'unica parte esposta sistematicamente (seppur con ordine difettoso) era costituita dalle *Institutiones*.¹²² Proprio per motivi di reverenza verso la tradizione giuridica italiana, Bensa aveva scelto di adottare pure per la propria opera la denominazione di *Istituzioni*, anche se avrebbe volentieri preferito adoperare, per sua testuale ammissione, l'intitolazione *Programma*.¹²³

A convincere il Bensa dell'opportunità di seguire il metodo sistematico tedesco, aveva contribuito il buon risultato ottenuto nella didattica, come pure il riscontro del suo utilizzo da parte di studiosi autorevoli nei loro testi più aggiornati. Ad esempio, esso poteva rinvenirsi nell'ultima edizione (la terza) delle *Istituzioni di diritto civile italiano* di Emidio Pacifici-Mazzoni, come pure nell'opera omonima di Gian Pietro Chironi.¹²⁴ Quest'ultima, a dispetto del modesto titolo, costituiva in realtà «un vero trattato sistematico di diritto civile», utile più a coloro che già avevano masticato la scienza civilistica che ai principianti.¹²⁵

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 4.

¹²⁰ *Ibid.*, p. 2.

¹²¹ *Ibid.*, p. 3.

¹²² *Ibid.*, nt. (1), p. 3.

¹²³ *Ibid.*, p. 4.

¹²⁴ Vedi E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 3 ed., Cammelli, Firenze, (6 voll.), 1880-1890; G. P. CHIRONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, F.lli Bocca, Torino, (2 voll.), 1888-1889.

¹²⁵ Vedi P. E. BENSA, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano*, cit., p. 3.

Andavano poi considerati altri pregevolissimi testi che trattavano il diritto civile italiano in forma di compendio: in particolare, le *Istituzioni* di Giovanni Lomonaco e quelle di Emanuele Gianturco.¹²⁶ Quest'ultime però seguivano ancora, per la gran parte, un ordine analogo a quello codicistico, a differenza del *Sistema di diritto civile italiano*, in cui Gianturco adottava invece «il metodo di un'ampia parte generale».¹²⁷

Bensa non mancava di considerare «un ottimo e recentissimo libro», il quale esponeva secondo i metodi tedeschi «la parte generale di un diritto civile analogo al nostro», quello francese. Si trattava dell'*Allgemeiner Theil der modernen französischen Privatrechtswissenschaft* di Carl Crome, a sua volta rimaneggiamento del manuale dello Zachariae.¹²⁸ Di lì a poco, il testo sarebbe stato tradotto in italiano da Ludovico Barassi, collega molto legato al Bensa, titolare del corso di Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile dall'a.a. 1902/03, il quale gli avrebbe anche fatto da supplente per il corso di Diritto civile, durante le assenze dettate dai lavori parlamentari e dall'attività militare.¹²⁹

¹²⁶ *Ibid.*, nt. (5), pp. 3-4. Vedi G. LOMONACO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 2. ed. notevolmente accresciuta, Jovene, Napoli, (7 voll.), 1894-1895; E. GIANTURCO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 3. ed. riveduta, Barbera, Firenze, 1889.

¹²⁷ Vedi P. E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano*, cit., nt. (5), p. 4. Vedi E. GIANTURCO, *Sistema di diritto civile italiano*, 2. ed., L. Pietro, Napoli, 1894.

¹²⁸ Vedi P. E. Bensa, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano*, cit., nt. (4), p. 3. Vedi K. CROME, *Allgemeiner Theil der modernen französischen Privatrechtswissenschaft*, Bensheimer, Mannheim, 1892.

¹²⁹ Vedi ZACHARIAE – CROME, *Manuale del diritto civile francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome, Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi*, cit.; G. CAZZETTA, voce *Barassi, Ludovico*, cit., p. 156. Per le supplenze di Barassi ai corsi di Bensa, vedi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 04/02/1916, cit.; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Lettera al Signor Rettore della R. Università di Genova, 02/04/1916, cit. Cfr. cap. I. Nello stesso volume dattiloscritto che contiene le lezioni dettate da Bensa in materia di estinzione delle obbligazioni per l'a.a. 1912-1913, rinvenuto nella biblioteca della Sezione di Storia del Diritto dell'Università di Genova, si possono ritrovare pure alcune lezioni dettate da Barassi nello stesso anno. Si tratta di lezioni di Diritto civile, riguardanti la Teoria generale degli atti giuridici, e più specificamente le forme della dichiarazione di volontà, raccolte da Lorenzo De Gregori, lo stesso studente che aveva assemblato le precedenti lezioni di Bensa, sempre per incarico dell'Associazione Genovese Universitaria. Vedi *Lezioni di Diritto civile, Della estinzione delle obbligazioni, dettate dal Prof. Paolo Emilio Bensa, raccolte dallo studente Lorenzo De Gregori, per incarico dell'Associazione Genovese Universitaria, Anno 1912-1913*, pp. 2-863; e, di seguito

Infine, Bensa riteneva doveroso ricordare, benché non si trattasse di testi di Istituzioni, l'*Enciclopedia giuridica ad uso di lezioni* di Francesco Filomusi Guelfi e l'*Enciclopedia giuridica per uso delle scuole* di Pasquale del Giudice, in cui si poteva rinvenire una «pregevole esposizione schematica dei principi del Diritto privato».¹³⁰

L'indirizzo metodologico sistematico, che stava allora prendendo piede in Italia sulla scia dell'elaborazione della pandettistica tedesca, può rinvenirsi particolarmente nel corso monografico *Delle servitù prediali*, pubblicato nel 1899.¹³¹ Pur presentandosi in veste di semplici lezioni, raccolte e pubblicate dallo studente Giuseppe Amadeo, il lavoro rappresenta un vero e proprio trattato.¹³²

Bensa iniziava il proprio esame con la parte intitolata *Concetto della servitù prediale*, seguita dalle sue *Caratteristiche e Classificazioni*.¹³³ In

nello stesso tomo, *Lezioni di Diritto civile, Teoria generale degli atti giuridici, Delle forme della dichiarazione di volontà, dettate dal Prof. Ludovico Barassi, raccolte dallo studente Lorenzo De Gregori, per incarico dell'Associazione Genovese Universitaria, Anno 1912-1913*, pp. 3-304, Biblioteca della Sezione di Storia del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova (l'etichetta riporta ancora la vecchia segnatura: Istituto di esercitazioni giuridiche, Genova, VII, 1, 6). Presso il *Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte* di Frankfurt am Main, ho potuto invece rinvenire il volume dattiloscritto: P. E. BENSA, *Lezioni di diritto civile, Della proprietà*, R. Università di Genova, Anno 1904-1905.

¹³⁰ Vedi P. E. BENSA, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano*, cit., nt. (5), p. 4. Vedi F. FILOMUSI GUELF, *Enciclopedia giuridica ad uso di lezioni*, 3. ed. riveduta ed ampliata, Jovene e C., Napoli, 1885; P. DEL GIUDICE, *Enciclopedia giuridica per uso delle scuole*, 2. ed. ampliata e corretta, Hoepli, Milano, 1896.

¹³¹ Vedi P. E. BENSA, *Delle servitù prediali, Lezioni del Prof. Paolo Emilio Bensa raccolte e pubblicate dallo studente Giuseppe Amadeo*, Stab. Tip. Cav. Carlo Nava, Siena, 1899. Cfr. F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382; P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 577.

¹³² Vedi il necrologio apparso sul quotidiano genovese «Il Cittadino», riprodotto nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 36; R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 31; A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, p. 56.

¹³³ Vedi P. E. BENSA, *Delle servitù prediali*, cit., pp. 1-137. Bensa apriva la trattazione, in materia di concetto di servitù e loro possibile considerazione come «smembramento della proprietà», proprio da un'attenta disamina dell'opinione espressa da Windscheid nelle *Pandekten*. *Ibid.*, pp. 6-10. Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Drittes Buch. Das Sachenrecht, Fünftes Kapitel. Die Dienstbarkeiten, I. Begriff*, § 200, pp. 1025.

seguito, nella Parte speciale trattava le servitù legali, nonché quelle «stabilite per fatto dell'uomo», concludendo con la Sezione sull'*Esercizio, nascita ed estinzione delle servitù*.¹³⁴

Sempre sulla base dei corsi universitari tenuti da Bensa, furono poi pubblicati gli scritti: *Sull'usufrutto*, nel 1924 e *Sulle successioni legittime e legittimarie*, edito l'anno successivo.¹³⁵

Oltre alla produzione didattica possiamo ricordare, tra le opere di taglio più propriamente scientifico, lo scritto *An juratum sit. Appunti critici di diritto civile italiano*, come parte del volume per le onoranze a Filippo Serafini, pubblicato a Firenze nel 1892.¹³⁶ In esso Bensa trattava la questione spinosa della rilevanza giuridica delle modificazioni ed aggiunte alla formula del giuramento, oggetto di acceso dibattito tra i civilisti e i processualisti del tempo. Avuto riguardo all'indole ed ai principi fondamentali in materia di giuramento, il giurista genovese era riuscito nel difficile compito di chiarire fino a che punto il giurante dovesse pronunciare esattamente la formula, discernendo le modificazioni giuridicamente irrilevanti da quelle che escludevano invece la prestazione del giuramento.

Ciò che distingue in particolare il contributo di Bensa è l'attitudine prettamente legicentrica e ben poco pandettistica. Infatti, si era basato su argomenti giuridici strettamente ricavati da norme di diritto sostanziale e processuale, per controbattere agli «argomenti di equità», che erano stati adottati da alcune sentenze della Corte di Cassazione.¹³⁷ Osservando come la trascuratezza del dettato delle norme positive da parte di tali pronunce si fosse tradotto in un'ingiustizia a danno del giurante, Bensa elevava la propria trattazione a considerazioni più generali in materia d'interpretazione. A tal proposito egli raccomandava all'interprete di non abbandonare «il sentiero sicuro della legge, per seguire quello malfido del proprio sentimento giuridico», ribellandosi in tal modo non soltanto al legislatore, ma anche allo scopo ultimo del giurista, qual era il perseguimento della giustizia.¹³⁸

Nel 1895 veniva pubblicato lo scritto *Sulle vocazioni testamentarie collettive e individuali*, in cui Bensa aveva modo soprattutto di dimostrare

¹³⁴ Vedi P. E. BENZA, *Delle servitù prediali*, cit., pp. 138-413.

¹³⁵ Vedi R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 31.

¹³⁶ Vedi P. E. BENZA, *An juratum sit. Appunti critici di diritto civile italiano*, Tip. Di G. Barbèra, Firenze, 1892. Cfr.: F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382; R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 29.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, pp. 29-30.

piena padronanza del diritto romano. Egli forniva il proprio parere in risposta a quello dell'avvocato Luigi Gallo, riguardo all'influenza esercitata sul riparto dell'asse, della quota ereditaria o dell'oggetto legato, da parte della menzione collettiva di alcuni eredi o legatari, effettuata dal testatore.¹³⁹

Sempre tra la produzione saggistica del Bensa, vanno ricordati: *Sulla tutela dei figli minori dell'interdetto*, pubblicato nel 1893; *Ancora sulla «presupposizione»*, del 1902; *Sul difetto di pubblicità del recesso dei soci nelle società commerciali*, edito l'anno successivo; *Sul concetto di cose fungibili nel diritto italiano*, studio inserito nelle onoranze a Carlo Fadda per il venticinquesimo anno del suo insegnamento, celebrato nel 1906.¹⁴⁰

Dalla semplice analisi delle materie toccate dalla produzione scientifica di Bensa, si può cogliere la peculiare capacità del giurista genovese di affrontare i problemi di diritto più disparati, quale che fosse il loro settore d'appartenenza, spaziando da quello privato al pubblico, per approdare infine alla teoria generale del diritto.¹⁴¹ Bensa evitava lo sfoggio d'erudizione per privilegiare la semplificazione, riducendo le questioni ai loro elementi essenziali, a tutto vantaggio della proficuità dell'insegnamento.¹⁴²

Tutto ciò nonostante l'ampiezza della cultura filosofica, storica e letteraria posseduta da Bensa fosse davvero straordinaria, avendo egli avuto cura di interessarsi a tutto il più vasto mondo delle discipline umane e sociali, quelle *humaniores litterae* che considerava premessa fondamentale per dedicarsi poi all'approfondimento della più specifica disciplina giuridica.¹⁴³

¹³⁹ *Ibid.*, p. 30.

¹⁴⁰ Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., pp. 70-71; F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382; F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., pp. 234-241.

¹⁴¹ Vedi le parole di Carnelutti in: *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 83. Cfr. A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., p. 57.

¹⁴² Vedi C. CERETI, *Università di ieri*, cit., p. 40.

¹⁴³ Infatti, vero e proprio tratto distintivo della sua formazione fu rappresentato dalla profonda conoscenza dei classici delle letterature antiche e moderne, tra cui in particolare la *Divina Commedia*, da lui posseduta interamente a memoria. Vedi F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 378; P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929*, cit., pp. 13-14. Cogliolo riporta anche i versi di un sonetto spiritoso scritto dal Bensa: *Anacreonte e le cicale*. A tal proposito, sono da ricordare le apprezzate conferenze dantesche, tenute da Bensa all'Accademia dei Lincei (di cui divenne socio nazionale nel 1927), e soprattutto una lettura sul canto XXI dell'*Inferno*, svolta alla Casa di Dante in Roma nel 1926, la quale riscosse un grande successo nella critica ma rimase purtroppo inedita, non avendone il maestro consegnato il manoscritto. Vedi F.

Come si è notato, la produzione scientifica di Bensa non può dirsi particolarmente numerosa né di ampio respiro, se si escludono i compendi destinanti all'insegnamento. Ad ogni modo, bisogna pure sottolineare come varie ragioni permettano di ridimensionare tale critica.

In primis, va considerata la notevole mole dell'impegno profuso da Bensa nel vasto lavoro di cooperazione con il collega Fadda per la redazione delle *Note* alla traduzione italiana di Windscheid.¹⁴⁴

Inoltre e in ultima analisi, non va dimenticato come Paolo Emilio Bensa rimase sempre, prima che un erudito e oltre che un docente, soprattutto un avvocato.¹⁴⁵ Proprio il suo costante impegno nel foro genovese, diuturnamente diviso con quello per l'Ateneo, fino agli ultimi anni della sua esistenza, plasmò profondamente il suo profilo di studioso.¹⁴⁶

4. Le note a sentenza

Posto il lavoro di elaborazione scientifica, può essere interessante valutare l'impatto che esso potesse avere nella prassi, esaminando gli scritti di Bensa che più specificamente dalla pratica traevano origine.

Si tratta in particolare delle sei note a sentenza redatte da Bensa per la rivista «La Corte di Cassazione» tra il 1924 e il 1927, le quali costituiscono frutto della risposta del giurista genovese ad una precisa richiesta di

VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., nt. I, p. 392; G. B. CERESETO, *Ricordi biografici*, cit., p. 17. Cfr. C. LANZA, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 219. La dichiarazione con cui il Ministero della Pubblica Istruzione eleggeva Bensa a socio nazionale dei Lincei, nella classe di scienze morali, storiche e filologiche, si ritrova nel volume commemorativo *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit. La cultura classica di Bensa permeava le sue stesse lezioni: infarcite com'erano di richiami «alla letteratura, alla storia, alla mitologia», tra cui il maestro spaziava sempre senza giovare di alcuna nota scritta, esse si prestavano ad esser considerate piuttosto di carattere «familiare» che «cattedratico». Così si esprime Luzzatto: R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 31. Cfr. A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, p. 56.

¹⁴⁴ A tal proposito, lo stesso Filippo Vassalli non mancava di sottolineare la nobiltà morale della collaborazione tra «due uomini di altissimo intelletto, nutriti di forti studi, nella rigogliosa maturità degli anni». A Fadda e Bensa andava pertanto riconosciuto il merito di aver saputo mettere insieme forze ed attitudini per un fine culturale superiore, vincendo la naturale ambizione all'autonomia del lavoro e alla soddisfazione individuale. Vedi: F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 386.

¹⁴⁵ Anche secondo Franca De Marini Avonzo, «Bensa fu in primo luogo grande avvocato». Vedi F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., p. 227.

¹⁴⁶ Cfr. R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, cit., p. 26.

collaborazione da parte di Filippo Vassalli.¹⁴⁷ Nonostante i tormenti determinati da una lunga e grave infermità, aggravatasi negli ultimi anni di vita, tali note dimostrano l'effettivo protrarsi dell'attività scientifica di Bensa davvero fino all'ultimo.

Inoltre, si è rinvenuto un precedente contributo redatto dal giurista genovese, a quattro mani con l'avvocato Betti, per il secondo volume della rivista genovese «Il Giurista. Giornale giuridico-civile-commerciale-marittimo-penale-amministrativo», edito nel 1892.¹⁴⁸

Nell'insieme di tali scritti, si può individuare una linea comune nella tendenza a limitare le considerazioni al mero dato codicistico-legislativo, generalmente dimostrata dal Bensa. Del resto, come si vedrà, anche nelle note al Windscheid redatte a quattro mani con Fadda era stata assegnata importanza del tutto centrale all'analisi del diritto positivo nazionale, in cui riposa la maggiore peculiarità delle annotazioni italiane, al confronto con le *Pandekten*.¹⁴⁹

Il contributo edito nel 1892 trae origine da una memoria redatta da Bensa e dal collega Betti, riguardante l'interpretazione dell'Art. 578 del Codice Pisanelli. Collocato sotto il capo delle servitù prediali, esso disponeva sulle distanze da osservarsi per chi avesse voluto «aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali o acquedotti», o altrimenti modificare dei corsi d'acqua, ai fini di non nuocere agli altri fondi o alle acque preesistenti.¹⁵⁰

Una parte della dottrina aveva interpretato il secondo comma come una contraddizione rispetto alle regole della proprietà, per la parte in cui esso lasciava all'autorità giudiziaria facoltà di conciliare «nel modo più equo» i diritti dei proprietari di fondi confinanti, soprattutto al fine di incoraggiare lo sviluppo di attività agricole e industriali, se del caso assegnando le dovute indennità.¹⁵¹

¹⁴⁷ F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 382.

¹⁴⁸ Vedi *Sulla genesi e sullo spirito dell'Art. 578 del Codice civile italiano*, (redazionale), in: «Il Giurista», II, (1892), Fasc. 16, pp. 309-312; P. E. BENZA, BETTI, *Di alcuni argomenti addotti dai sostenitori di una diversa interpretazione dell'Art. 578 Cod. Civ.*, in: «Il Giurista», II, (1892), Fasc. 18, pp. 349-350. Cfr. P. CRAVERI, voce *Bensa, Paolo Emilio*, cit., p. 577; R. BECCARIA, *I periodici genovesi dal 1473 al 1899*, Associazione italiana biblioteche. Sezione ligure, Genova, 1994, pp. 287-288.

¹⁴⁹ Vedi cap. VI.

¹⁵⁰ Vedi *Sulla genesi e sullo spirito dell'Art. 578 del Codice civile italiano*, cit., p. 309.

¹⁵¹ In particolare, il secondo comma dell'Art. 578 stabiliva:

«Sorgendo contestazioni fra i due proprietari l'autorità giudiziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai dritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura

Al contrario, il nostro difendeva il dettato della disposizione, sostenendone la perfetta armonia con il restante tessuto codicistico, e con i principi generali che informavano l'ordinamento.¹⁵² Infatti, l'Art. 578 si presentava ispirato «al più sano dei principii», quello cioè di conciliare i riguardi dovuti ai diritti di proprietà, coi vantaggi dell'agricoltura e dell'industria.¹⁵³

L'atteggiamento di Bensa si dimostrava sostanzialmente immutato nelle note da lui redatte per la rivista «La Corte di Cassazione» negli Anni Venti del Novecento.

Nel primo volume del periodico, edito nel 1924, una prima nota di Bensa riguardava la prova del possesso di stato di figlio legittimo, nel caso in cui non avesse potuto darsi con l'atto di nascita.¹⁵⁴ Oltre al tratto costante rappresentato dalla peculiare attenzione per il dato codicistico, il contributo è interessante pure per il riferimento di Bensa al modello francese.

Bensa si dichiarava subito d'accordo con la decisione della Suprema Corte, citando a rinforzo l'interpretazione data da Victor-Napoléon Marcadé al conforme Art. 320 del *Code Napoléon*.¹⁵⁵ Che il figlio non fosse tenuto a provare la causa specifica che produceva la mancanza dell'atto di nascita, era infatti del tutto logico.¹⁵⁶ Come sostenevano pure Francois Laurent, Aubry e Rau nel loro *Cours de droit civil francais d'après la méthode de Zachariae* e

od all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o vuolsi destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indennità che loro possono essere dovute».

¹⁵² I nostri avevano attribuito ai principi generali del diritto un ruolo fondamentale nel processo ermeneutico pure nelle note al Windscheid: vedi cap. VI.

¹⁵³ Semplicemente, la disposizione rappresentava un caso di «uso vietato dalle leggi», in forza del quale era perfettamente lecito configurare una limitazione del diritto di proprietà. Alla base dell'interpretazione vi era la stessa definizione di tale diritto, contenuta all'Art. 436: infatti, la limitazione del «diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta» era espressamente consentita in caso di uso vietato dalle leggi o dai regolamenti. Vedi P. E. Bensa, BETTI, *Di alcuni argomenti adottati dai sostenitori di una diversa interpretazione dell'Art. 578 Cod. Civ.*, cit., p. 349.

¹⁵⁴ Vedi P. E. Bensa, *Sezione civile*, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1), pp. 170-172.

¹⁵⁵ *Ibid.*, pp. 170-171. Cfr. V. N. MARCADÉ, *Explication théorique et pratique du Code Napoléon contenant l'analyse critique des auteurs et de la jurisprudence et un traité resume apres le commentaire de chaque titre*, II, 6. ed., Paris, Delamotte, 1866.

¹⁵⁶ Secondo la Suprema Corte, al reclamante sarebbe bastato provare, in proprio favore, il continuato possesso dello stato di figlio legittimo, essendo questo equiparato all'atto di nascita stesso ex Art. 171 del Codice Pisanelli. Vedi P. E. Bensa, *Sezione civile*, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924, cit., p. 170.

Francesco Ricci, essa il più delle volte avrebbe potuto essergli semplicemente ignota.¹⁵⁷

Ad ogni modo, ciò che non persuadeva Bensa era l'estrema conseguenza cui sembrava giungere la sentenza: dispensare il reclamante non solo dalla prova della «causa della mancanza» dell'atto di nascita, ma anche della prova «del fatto in genere di tale mancanza».

Al riguardo, era opportuno tornare a considerare attentamente il dettato codicistico: l'Art. 170 e l'Art. 171 del Codice Pisanelli si presentavano infatti tra loro reciprocamente in rapporto di regola-eccezione. Infatti, il primo stabiliva, in via generale, che la filiazione legittima andasse provata con l'«atto di nascita iscritto sui registri dello stato civile». Il secondo, solo in caso di «mancanza di questo titolo», ammetteva la prova del «possesso continuo dello stato di figlio legittimo».¹⁵⁸

Pertanto, secondo Bensa non erano sufficienti a rispondere ai requisiti di legge il mero fatto negativo della non produzione dell'atto di nascita, come pure la mera allegazione di non averlo. Per darsi luogo alla prova del possesso di stato, in virtù di «rimedio subordinato», il reclamante avrebbe dovuto opportunamente dimostrare di averne fatto ricerca, nei luoghi in cui avrebbe potuto presumibilmente trovarlo, provando altresì che tali ricerche erano rimaste infruttuose.¹⁵⁹

Un'altra nota redatta dal Bensa, *Della cosa giudicata sulla conclusione dei fatti dedotti a prova rispetto alle possibilità di altro mezzo d'istruttoria*, era edita nel medesimo volume de «La Corte di Cassazione» e spaziava invece in campo processuale.¹⁶⁰

In tale contributo, Bensa non esitava a definire «inesatta ed arbitraria» la

¹⁵⁷ *Ibid.*, p. 171. Vedi F. LAURENT, *Principes de droit civil*, Bruylant-Christophe/Durand & Pedone Lauriel, Bruxelles- Paris, (33 Voll.), 1869-1878; F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, Unione tipografico-editrice, Torino (10 Voll.), 1877-1884.

¹⁵⁸ Quest'ultimo rappresentava dunque un mezzo di prova sussidiario, supplementare, il quale poteva adoperarsi non già indifferentemente o alternativamente all'atto di nascita, ma soltanto in caso si giustificasse «la deficienza del mezzo tipico e principale». Vedi P. E. Bensa, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, cit., p. 171. In particolare, era Francesco Saverio Bianchi ad esprimersi in tali termini: vedi F. S. BIANCHI, *Corso elementare di codice civile italiano, III*, Tip. di P. Grazioli, Parma, 1872, p. 483.

¹⁵⁹ Vedi P. E. Bensa, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, cit., p. 171.

¹⁶⁰ Vedi P. E. Bensa, *Sezione civile, 22 gennaio-23 febbraio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1), pp. 391-392.

dottrina professata dalla Corte di Cassazione.¹⁶¹ Quest'ultima aveva ritenuto che il giudicato formatosi su una sentenza, la quale aveva affermato la concludenza dei fatti dedotti a prova per interrogatorio, non impedisse di tornare a pronunciarsi sull'influenza degli stessi fatti qualora, fallita la prova per interrogatorio, si offrisse quella per testimoni.¹⁶²

Bensa ricorreva nuovamente ai principi generali: nel caso di specie, bisognava infatti tener conto della nota massima del sistema processuale italiano *frustra probatur quod probatum non relevat*. Essa permetteva alle parti di discutere preventivamente della concludenza delle prove non precostituite, permettendo così loro di opporsi all'esperimento del meccanismo probatorio. Pertanto, dopo aver esaminato la rilevanza della prova, il giudice emetteva una pronuncia incidentale di ammissione o rigetto di quest'ultima. Oggetto dell'esame previo era però costituito dalla «portata intrinseca dei fatti dedotti», e non già dal mezzo procedurale con il quale i fatti volevano farsi risultare. Inoltre, non vi era nessuna disposizione di legge positiva che introducesse differenze di sorta tra l'interrogatorio della parte e l'esame di testi, né nessun principio razionale in grado di giustificarne la diversità.¹⁶³

Notevoli per il contributo a temi a quel tempo ampiamente dibattuti, erano poi le note *Della usucapione decennale dei diritti non soggetti a trascrizione* e sull'usucapibilità della servitù pubbliche di passaggio, entrambe editate nella medesima rivista del 1924.¹⁶⁴

Nella prima nota, Bensa prendeva posizione su di una questione, su cui

¹⁶¹ *Ibid.*, p. 391.

¹⁶² La Suprema Corte giustificava la decisione adducendo la mancanza del requisito dell'*eadem res*, per la quale non poteva parlarsi di cosa giudicata ai sensi dell'Art. 1351 del codice Pisanelli. E esso disponeva:

«L'autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità.»

¹⁶³ Bensa citava a rinforzo il *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile* di Lodovico Mortara, secondo il quale valeva per l'interrogatorio quello che era «comune all'ammissibilità di qualunque mezzo di prova: che sia pertinente alla lite, e che non trovi ostacolo in un divieto della legge». *Ibid.*, p. 392.

¹⁶⁴ Vedi P. E. BENZA, *Sezione civile, 1 febbraio-15 aprile 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1) *Della usucapione decennale dei diritti non soggetti a trascrizione*, pp. 1295-1300; ID., *Sezione civile, 25 gennaio-22 febbraio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte seconda, nt. (1), pp. 66-70.

già si era intervenuto con i decreti del periodo di guerra, e che sarebbe stata destinata a scomparire di lì a poco dal campo pratico, grazie all'imminente riforma del Codice civile. Si trattava della possibilità di ammettere la prescrizione decennale per chi avesse acquistato in buona fede un immobile, o un diritto reale sopra di esso, in forza di un titolo non trascritto.

Secondo Bensa, era necessario ancora una volta ancorarsi saldamente ai rapporti tra regole ed eccezioni immediatamente desumibili dal tessuto codicistico. In tal senso, non vi era dubbio che la regola generale in materia di prescrizione si trovasse all'Art. 2135, il quale stabiliva la prescrizione trentennale di tutte le azioni, tanto reali quanto personali, senza che potesse opporsi il difetto di un titolo o di buona fede. Dato il tenore di tale disposizione, l'Art. 2137 acquisiva ovviamente portata di eccezione, ammettendo l'usucapione di dieci anni per la proprietà di beni immobili e per i diritti reali su di essi, che fossero stati acquistati in buona fede e con titolo valido nella forma.¹⁶⁵ Il legislatore aveva aggiunto a tali requisiti l'ulteriore estremo della trascrizione del titolo, il quale compariva per ben due volte, non solo come requisito dell'usucapibilità, ma anche come fissazione dell'inizio della decorrenza del termine.¹⁶⁶

Nonostante la «grettezza dell'ermeneutica letterale», al Bensa pareva «grandemente impressionante il prescindere interamente in certi casi da un elemento così esplicitamente richiesto».¹⁶⁷ Invece, paradossalmente la Suprema Corte si era spinta a tanto, sostenendo che, in forza del corretto significato da attribuirsi all'avverbio «debitamente», adoperato dal legislatore, si sarebbe dovuto intendere che l'estremo della trascrizione rappresentasse un requisito necessario per la prescrizione abbreviata, soltanto «se ed in quanto» si trattasse di atti assoggettati dal Codice a tale formalità.¹⁶⁸

Bensa faceva notare come il corretto significato dell'avverbio «debitamente» fosse «come si deve» e non «se si deve»: il legislatore aveva perciò inteso avvertire della necessità di una regolare trascrizione, ai fini della speciale usucapione decennale, così come aveva avvertito che il titolo non doveva essere nullo dal lato della forma.

¹⁶⁵ Vedi P. E. BENZA, *Sezione civile, 1 febbraio-15 aprile 1924*, cit., p. 1297.

¹⁶⁶ L'Art. 2137 così disponeva:

«Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.»

¹⁶⁷ Vedi P. E. BENZA, *Sezione civile, 1 febbraio-15 aprile 1924*, cit., p. 1297.

¹⁶⁸ *Ibid.*, p. 1298.

Inoltre, la pronuncia della Suprema Corte si scontrava irrimediabilmente con l'ostacolo del punto di decorrenza della prescrizione, che l'Art. 2137 faceva coincidere con il momento della trascrizione «senza restrizioni e senza avverbi».¹⁶⁹

Nel sostenere la propria interpretazione, Bensa non esitava ad esprimersi contro gli autorevoli pareri di Nicola Coviello, Matteo Galdi, Ippolito Luzzatti, Giuseppe Pugliese, Giacomo Venezian, e Giulio Venzi, tutti pronunciatisi nel senso della sentenza.¹⁷⁰

L'usucapibilità delle servitù pubbliche di passaggio, oggetto della successiva nota redatta dal Bensa, costituiva una questione particolarmente dibattuta in teoria, su cui le cinque Corti di Cassazione territoriali e diverse corti d'Appello si erano ripetutamente espresse in maniera discorde ed incostante. Le tesi adottate nel caso di specie, in favore dell'acquisibilità per prescrizione della servitù di pubblico passaggio, ed in genere delle servitù pubbliche discontinue, era conforme alla giurisprudenza prevalente e all'insegnamento delle Sezioni Unite.¹⁷¹

Bensa si dichiarava d'accordo con il principio espresso dalla sentenza in questione: il regime delle servitù prediali contenuto nel Codice Pisanelli era pensato per le servitù private, non per quelle pubbliche. Pertanto, a quest'ultime non poteva applicarsi l'Art. 630, il quale escludeva la possibilità della prescrizione acquisitiva per le servitù discontinue.¹⁷²

Ad ogni modo, nonostante la Corte di Cassazione si fosse espressa in termini di principio generale, Bensa riteneva opportuno introdurre un

¹⁶⁹ Anche considerare il momento di inizio del possesso come punto di decorrenza alternativo non sarebbe stato ammissibile: esso raramente coincideva con il momento della trascrizione, spesso precedendolo di non poco. Ciò avrebbe significato attribuire, nei due casi, una diversa durata al requisito del possesso, creando per l'ipotesi del titolo non soggetto a trascrizione una prescrizione decennale diversa, rispetto a quella disciplinata dall'Art. 2137. *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*, pp. 1296-1297.

¹⁷¹ A favore dell'usucapibilità si era espresso anche Manlio Andrea D'Ambrosio, nel suo *Contributo alla dottrina delle servitù di uso pubblico*; invece, Germano e Galante si erano schierati contro, anche richiamandosi alla dottrina civilistica francese. Vedi P. E. BENZA, *Sezione civile, 25 gennaio-22 febbraio 1924*, cit., p. 68. Cfr.: M. A. D'AMBROSIO, *Contributo alla dottrina delle servitù di uso pubblico*, in: «Foro italiano», XLI, Parte prima, (1916), p. 405.

¹⁷² L'Art. 630 così disponeva:

«Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.»

distinguo, senza voler perciò scalzare il ragionamento della Suprema Corte, agli effetti del caso *de quo*.¹⁷³

Oltre ai casi in cui il diritto di godimento pubblico su cosa altrui aveva carattere sicuramente non prediale, ve ne erano infatti degli altri, previsti dallo stesso legislatore, in cui la predialità poteva dirsi esistente.¹⁷⁴

Seguiva un nota in cui il Bensa si esprimeva su di un tema pubblicistico, intitolata *Del sindacato giudiziario rispetto ai decreti-legge*.¹⁷⁵ La Corte di Cassazione si era espressa in maniera molto decisa, enunciando due principi: l'insindacabilità da parte dell'autorità giudiziaria dei motivi di necessità ed urgenza che avevano dettato il provvedimento governativo; e la sopravvivenza del decreto-legge non convertito anche alla chiusura della sessione legislativa, la quale non ne avrebbe potuto provocare la decadenza.

Secondo Bensa, il primo principio era ormai consolidato. Razionalmente sarebbero state possibili soltanto due alternative: o si negava in modo assoluto la costituzionalità del decreto-legge, autorizzando il magistrato a non riconoscergli efficacia obbligatoria; o viceversa se ne ammetteva la costituzionalità, e pertanto la valutazione delle sue ragioni contingenti doveva essere rimessa alla sede di discussione della responsabilità politica del governo, non potendo ingerirsi l'autorità giudiziaria senza perciò violare la separazione dei poteri.¹⁷⁶

Bensa si dimostrava invece molto meno persuaso della sicurezza del secondo principio affermato dalla Cassazione. La materia aveva costituito oggetto di un acceso dibattito che aveva coinvolto autorità come Bruniati, Lucchini, Mortara e Santi Romano, conoscendo una ripresa proprio nei primi

¹⁷³ Vedi P. E. BENZA, *Sezione civile, 25 gennaio-22 febbraio 1924*, cit., pp. 68-69.

¹⁷⁴ Si trattava delle servitù legali stabilite per l'utilità pubblica, ai sensi degli Artt. 532, 533 e 534 del Codice civile, le quali andavano dunque considerate imprescrittibili, in forza dell'Art. 630. Esse potevano riguardare il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche. Bensa si riferisce in particolare al caso del diritto di pubblico passeggio in una villa privata. Vedi *Ibid.*, p. 68.

¹⁷⁵ Vedi P. E. BENZA, *Sezione civile, 3 maggio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte seconda, nt. (1), *Del sindacato giudiziario rispetto ai decreti-legge*, pp. 142-145.

¹⁷⁶ La questione astratta di costituzionalità doveva ritenersi superata per effetto della consuetudine che ormai si era fatta strada in maniera davvero imponente sia per costanza, che per univocità. Infatti, potevano contarsi ormai migliaia di decreti-legge, pacificamente obbediti dai cittadini, oltre che applicati dalle autorità amministrative e giudiziarie. Soprattutto, i due rami del Parlamento ne votavano «ad ogni piè sospinto la conversione in legge». *Ibid.*, p. 143.

anni Venti.

Sostanzialmente, il decreto-legge consisteva in un disegno di legge di cui il governo si assumeva la responsabilità di ordinare l'esecuzione anticipata, in attesa della sua approvazione da parte del potere legislativo. Pertanto, secondo Bensa, esso era equiparabile ad un progetto di legge non ancora votato dalle due Camere, il quale poteva cadere a causa del sopraggiungere della chiusura della sessione.¹⁷⁷

Ad ogni modo, il nostro affermava che anche tali argomenti dovessero dirsi superati in forza della stabilizzazione della consuetudine, per la quale era ormai pacifico che i decreti-legge non convertiti sopravvivessero alla chiusura della sessione. Senza contare gli enormi inconvenienti che avrebbe senz'altro provocato la cessazione in blocco di una grande quantità di norme giuridiche.¹⁷⁸ La constatazione di Bensa è sicuramente degna di nota poiché segnalava un evidente cambio di indirizzo giurisprudenziale, soprattutto rispetto ai decreti emanati in materia di pubblica sicurezza sotto il ministero Pelloux.¹⁷⁹

Bensa non poteva però astenersi, in ultima analisi, dal manifestare preoccupazione per «l'abuso veramente sfrenato di questo modo di legiferare», il quale favoriva «una folta ed intricata vegetazione di norme troppo facilmente emanate e tecnicamente poco e male elaborate».¹⁸⁰

La soluzione auspicata rispecchiava, ancora una volta, l'unione tra la sensibilità di studioso e la pragmaticità del professionista, così profondamente incarnata dal profilo del nostro. Mettendo in guardia dagli effetti perversi dell'«eccesso di puritanismo», Bensa non auspicava affatto ad una radicale eliminazione dell'istituto del decreto-legge dall'ordinamento, augurandosi bensì che esso venisse

«congruamente disciplinato, in modo da frenarne per quanto possibile l'abuso e gli inconvenienti, e da dare in proposito una guida sicura alle pronunzie dei magistrati».

Egli sperava quindi che venisse presto ripreso il disegno di legge in proposito, sul quale avevano già lavorato Vittorio Scialoja e altri Senatori, già

¹⁷⁷ La Cassazione aveva optato per tale lettura a proposito dei decreti emanati sotto il ministero Pelloux: *Ibid.* Cfr. M. MECCARELLI, *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica*, cit.

¹⁷⁸ Vedi P. E. BENSA, *Sezione civile, 3 maggio 1924*, cit., p. 144.

¹⁷⁹ Cfr. M. MECCARELLI, *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica*, cit.

¹⁸⁰ Vedi P. E. BENSA, *Sezione civile, 3 maggio 1924*, cit., p. 144.

discusso e votato in Senato, ma non giunto poi a discussione alla Camera dei Deputati.¹⁸¹

Infine, nel quarto volume de «La Corte di Cassazione», edito nel 1927, compariva la nota del Bensa su *Sequestro conservativo e patto privato*.¹⁸²

La Suprema Corte si era espressa su di una questione che non aveva precedenti in giurisprudenza, enunciando dei principi ai quali Bensa si sentiva di aderire completamente. Il sequestro conservativo era senza dubbio un provvedimento di carattere eccezionale, che interveniva ad arrestare la libera disponibilità dei beni del debitore sia nei confronti del debitore stesso, sia dei suoi creditori. Costituendo l'ordine del sequestro conservativo da parte del magistrato l'esplicazione di un imperio, affidatogli dalla legge nella ricorrenza di determinati presupposti, esso non poteva trovare la propria norma in un patto privato.¹⁸³

Pertanto, era da ritenersi nullo il patto privato che autorizzasse uno dei contraenti a domandare il sequestro conservativo nei confronti della controparte, anche in mancanza delle condizioni richieste dal Codice di procedura civile, per il solo fatto dell'inadempienza da parte di quest'ultima alle sue obbligazioni.¹⁸⁴

La Corte aveva chiarito infine la possibilità per le parti di pattuire sequestri convenzionali, salvo l'impossibilità di applicarvi il procedimento di cui agli Artt. 924 e seguenti del Codice di procedura civile. Bensa approvava le determinazioni della Suprema Corte su tutta la linea, ma vi aggiungeva una precisazione: non si sarebbe potuto in ogni caso giungere all'assicurazione di una garanzia sui beni del debitore tramite sequestro convenzionale, essendo lo scopo di tale tipo di sequestro del tutto diverso. Secondo l'Art. 1870 del Codice civile, esso atteneva infatti alla conservazione della cosa che costituiva

¹⁸¹ *Ibid.*, p. 145.

¹⁸² Vedi P. E. BENSA, *Sezione civile, 15 febbraio-12 marzo 1927*, in: «La Corte di Cassazione», IV, (1927), nt. (1), *Sequestro conservativo e patto privato*, pp. 1305-1306.

¹⁸³ Del resto, ciò non significava neppure ammettere per il giudice il potere di esercitare il sequestro d'ufficio: esso avrebbe dovuto pur sempre essere richiesto dalla parte interessata. Ad ogni modo, il giudice poteva dar seguito alla richiesta, soltanto laddove avesse riconosciuto la sussistenza dei requisiti legali. *Ibid.*, p. 1306.

¹⁸⁴ Ciò non era ammissibile, a maggior ragione, perché il sequestro conservativo ripercuoteva i suoi effetti non solo nei rapporti tra sequestrante e sequestrato, ma anche sui diritti dei terzi. Ex Art. 1244 del Codice civile, le conseguenze del sequestro conservativo erano opponibili anche agli estranei che avevano relazioni patrimoniali con il debitore sequestrato, sia attive che passive. *Ibid.*, pp. 1305-1306.

oggetto della controversia.¹⁸⁵

Seppur non si tratti di una grande quantità di note, dall'esame dei contributi firmati dal Bensa emergono ad ogni modo una serie di dati significativi.

Ciò che colpisce è innanzitutto la rigosità del nostro nell'attenersi sempre scrupolosamente alla lettera delle disposizioni codicistiche, rispettando la precedenza da attribuirsi al canone d'interpretazione letterale. Nel farlo, egli non ha timore di prendere posizione anche in evidente contrasto con le letture fornite dalla Suprema Corte, come pure dalla più autorevole dottrina. È quanto si riscontra, ad esempio, nella nota sulla prova del possesso di stato di figlio legittimo, come pure in quella sull'usucapione decennale dei diritti non soggetti a trascrizione.¹⁸⁶

Inoltre, spicca la grande semplicità e asciuttezza dello stile di Bensa, le cui note sono sensibilmente più concise rispetto a quelle di altri colleghi illustri, che possono ritrovarsi nei medesimi volumi de «La Corte di Cassazione».¹⁸⁷ Similmente a quanto si riscontra nelle sue opere destinate alla didattica, Bensa sembra limitare al minimo indispensabile le citazioni dottrinali.¹⁸⁸

Per questi motivi, si può affermare che, nella redazione delle note a sentenza, Bensa si rivela in tutto e per tutto un giurista "positivo", il quale si muove entro gli spazi sicuri delimitati dai confini dell'ordinamento giuridico.¹⁸⁹ Nel dirimere le questioni interpretative che gli si presentano, egli

¹⁸⁵ *Ibid.* L'Art. 1870 così disponeva:

«Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo che si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.»

¹⁸⁶ Vedi P. E. BENSA, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, cit., p. 171; *ID.*, *Sezione civile, 1 febbraio-15 aprile 1924*, cit., pp. 1297-1298.

¹⁸⁷ A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti note: F. MAROI, *Sul pegno di una universalità di cose* e B. BRUGI, *Risarcimento di danni per morte, cagionata da infortunio colposo, del capo di famiglia – Danni materiali e morali*, in: «La Corte di Cassazione», II, (1925), rispettivamente pp. 54-64 e 246-248; C. FADDA, *Sui poteri della maggioranza nel condominio per piani*, in: «La Corte di Cassazione», III, (1926), pp. 252-257; *ID.*, *Della incapacità naturale nei contratti*, in: «La Corte di Cassazione», IV, (1927), pp. 635-640.

¹⁸⁸ Nel proprio *Compendio* civilistico, Bensa ne aveva fatto un vero e proprio intento programmatico: vedi P. E. BENSA, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano*, cit., p. 4.

¹⁸⁹ A tal proposito, illuminanti sono pure le considerazioni espresse da Bensa nel

dimostra di seguire scrupolosamente la gerarchia dei canoni interpretativi tratteggiati dall'Art. 3 delle Disposizioni preliminari al Codice Pisanelli, dando sempre la precedenza alla scrupolosa lettura del dettato codicistico, nonché all'esame delle interconnessioni esistenti tra le diverse disposizioni.

In ultima analisi, rileva senz'altro constatare come i richiami al diritto romano siano del tutto assenti nelle note a sentenza: Bensa si teneva anzi ben saldamente legato al dato codicistico e legislativo.¹⁹⁰ Ciò porterebbe dunque a pensare che il lavoro scientifico non avesse poi effettiva rilevanza pratica. Del resto però, era proprio l'applicazione della metodologia pandettistica a rendere i riferimenti al diritto romano non più necessari: infatti, i principi romani potevano ormai ben dirsi saldamente fissati negli istituti privatistici.

Così come l'Illuminismo giuridico aveva segnato la fine del diritto naturale, cristallizzato nelle codificazioni, la Pandettistica decretava a sua volta la "perpetua" fissazione del diritto romano nel sistema di diritto civile "positivo".

Compendio d'Istituzioni civili, in tema di rapporto tra diritto positivo e diritto naturale. I principi giusnaturalistici potevano considerarsi autentico diritto, soltanto in quanto adottati dal sistema di diritto positivo. In caso contrario, rimasti privi di sanzione giuridica, avrebbero potuto essere considerati unicamente alla stregua di «massime cardinali della morale applicate ai rapporti giuridici». *Ibid.*, pp. 28-29.

¹⁹⁰ Ciò non toglie che, altrove, Bensa abbia nondimeno cercato, alla stregua di tutti gli altri pandettisti ottocenteschi, di ricostruire i nuovi concetti dogmatici civilistici attraverso il diritto romano, concepito come strumento non solo scientifico, ma anche «per affermare le proprie scelte culturali e politiche». È quanto ha sottolineato Franca De Marini Avonzo, la quale ha analizzato in particolare le considerazioni sull'istituto della «presupposizione», coniato dallo stesso Bernhard Windscheid, sviluppate dal Bensa nello scritto *Ancora sulla «presupposizione»*. Vedi F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, cit., pp. 234-241. Nel medesimo scritto, il genovese rivela che la paternità della nota in tema di presupposizione, apposta alla traduzione del *Lehrbuch* windscheidiano, è da attribuirsi al collega Fadda. Vedi P. E. BENSA, *Ancora sulla «presupposizione»*, cit., p. 29.

CAPITOLO VI

Le Note italiane al *Lehrbuch* di B. Windscheid: ipotesi di lettura

1. Premessa: la struttura del *Lehrbuch* di Windscheid

Al fine di collocare precisamente le riflessioni contenute nelle note apposte da Fadda e Bensa nella struttura del *Lehrbuch* windscheidiano, pare opportuno fornire una mappatura schematica dell'opera.

A livello generale, le opere di due importanti esponenti della «Scuola filosofica» erano state prese a modello dalla Pandettistica tedesca per il perfezionamento della partizione sistematica della materia privatistica.¹ Si trattava del *System des Pandektenrechts* di Thibaut, edito nel 1803 e soprattutto del *Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von Pandecten-Vorlesungen* di Georg Arnold Heise, opera pubblicata nel 1807, alle cui successive edizioni aveva contribuito lo stesso Savigny.²

¹ Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., pp. 108-114.

² Heise era stato definito dal Lenel «senza dubbio uno dei più rilevanti docenti e pratici del suo tempo», soprattutto per il profondo rapporto, ad un tempo professionale e d'amicizia, intrattenuto con Savigny, il quale rimase talmente ben impressionato dalla sistematica adottata da Heise nel *Grundriss*, da adottarla nelle proprie lezioni di Pandette a Landshut e a Berlino, trasmettendola in eredità ai successivi Pandettisti, tra i quali ne venne influenzato *in primis* Puchta. I frutti della collaborazione tra Savigny e Heise si evincono chiaramente dalla fitta corrispondenza epistolare intrattenuta dai due studiosi tra il 1801 ed il 1818, iniziata subito dopo l'approfondimento della loro conoscenza a Marburg, dove il giovane Heise aveva avuto modo di seguire alcune lezioni tenute da Savigny. Da tali informali comunicazioni si ha modo di intuire la stima nutrita dal capostipite della Scuola storica per questo giovane studioso, già professore straordinario a Göttingen, testimoniata dalla decisiva iniziativa di Savigny per la chiamata di Heise all'Università di Heidelberg da parte del governo del Baden, dopo che questi aveva peraltro rifiutato il trasferimento a Jena già offertogli da Thibaut. Dopo un nuovo periodo d'insegnamento all'Università di Göttingen, l'impegno di Heise andò a concentrarsi decisamente sulla pratica: nel 1818 diventò infatti Consigliere del Ministero della Giustizia di Hannover, e nel 1820 assunse la presidenza della Corte d'Appello Superiore delle quattro città libere di Amburgo, Francoforte, Brema e Lubeca (*Oberappellationsgericht*), seggio che, a detta dello stesso Windscheid, godeva di un'importanza equiparabile alla docenza di Savigny a Berlino. Assieme ad Heise, tra i membri illustri dell'*Oberappellationsgericht* possiamo ricordare altri esponenti di primo piano della scienza giuridica tedesca, tra cui Wächter e Kierulff. Vedi W. BIPPEN (von), *Georg Arnold Heise, Mittheilungen aus dessen Leben*, Halle, 1852, pp. 60, 84; O. LENEL, III, *Briefe Savignys an Georg Arnold Heise*, cit., pp. 96-97; G.

Soprattutto l'ordinamento della materia civilistica contenuto nell'opera di Heise era divenuto modello comunemente accettato da tutta la privatistica tedesca, compresi i trattati degli esponenti della Scuola storica e il *Lehrbuch* dello stesso Windscheid, il quale dichiarava espressamente di ispirarsi direttamente a tale esposizione.³ Potevano dunque ravvisarsi delle contaminazioni tra la «Scuola filosofica» e la Scuola storica, nonostante rispecchiassero due contrapposte ideologie di politica del diritto.

Nell'analizzare la sistematica adottata da Windscheid, bisogna quindi necessariamente tener presente l'influenza esercitata dal *Grundriss* di Heise. *In primis*, Windscheid effettua una distinzione basilare tra i due grandi oggetti del diritto privato: i rapporti patrimoniali e quelli di famiglia, che determinano anche la distinzione disciplinare principale all'interno della materia privatistica, suddivisa in diritto patrimoniale e di famiglia. All'interno del primo sono individuabili ulteriori sottocategorie, comprendenti rispettivamente i rapporti giuridici sulle cose, cioè i diritti reali, e quelli tra persona e persona, i quali costituiscono invece oggetto del diritto delle obbligazioni. Viene poi considerata da Windscheid quale ulteriore diramazione del settore patrimoniale il diritto successorio, per il fatto che esso tratta pur sempre del destino del patrimonio di un defunto.⁴

Dall'applicazione della sistematica di Heise risulta dunque un'opera suddivisa in sei libri, corrispondenti ad altrettante categorie sistematiche, a

PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, cit., p. 438; A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., p. 185; P. ÖSTMANN, *The unification of Law via the Institution of Jurisdiction in the 19th Century: Commercial Law before the High Court of Appeal of the Four Free Cities of Germany*, in «Juridica International» XVI/2009, pp. 224-225. Come sottolinea Tarello, già dallo stesso titolo dell'opera di Heise, traducibile come «Compendio di un sistema di diritto civile comune al servizio delle lezioni di Pandette», si avverte il compiersi del processo di distacco dello schema concettuale dal materiale normativo di riferimento: non si trattava più infatti di un sistema costruito direttamente sulle Pandette giustinianee, bensì di un'elaborazione scientifica di grado superiore, che si elevava dalle Pandette ad una sistematica di diritto civile comune. Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., p. 111.

³ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Einleitung, IV Literatur*, §11, p. 63. Non a caso, Giovanni Pugliese ha definito l'opera di Heise «vera cerniera fra la sistematica giusnaturalistica o razionalistica e quella dei pandettisti». Vedi G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, cit., p. 438.

⁴ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts IX Auflage, Band I*, cit., *Einleitung, V Anordnung der Darstellung*, §13, p. 70.

loro volta articolati progressivamente in capitoli, titoli e paragrafi.

I primi due libri, complessivamente indicati come «Parte generale» (*Allgemeiner Teil*), riguardano i principi sul diritto e i diritti in generale, da trattarsi prima di considerare il contenuto speciale degli stessi; segue il diritto patrimoniale con il libro terzo, dedicato al diritto delle cose (*Sachenrecht*), ed il libro quarto, che disciplina il diritto delle obbligazioni (*Recht der Forderungen*). La trattazione della materia patrimoniale è interrotta dunque dal libro quinto sul diritto di famiglia (*Familienrecht*) e prosegue con il sesto ed ultimo, dedicato alle successioni (*Erbrecht*). Tale interruzione viene giustificata da Windscheid considerando l'opportunità di far seguire il diritto di famiglia a quello delle cose e delle obbligazioni, al quale lo accomuna la disciplina dei rapporti giuridici della persona vivente.

Rispetto al sistema di Heise, si riscontrano comunque alcune differenze nell'ordine di esposizione scelto da Windscheid.

La prima è costituita dalla suddivisione in due distinti libri della «Parte generale», alla quale il teorico della Scuola filosofica aveva dedicato invece soltanto la prima parte della trattazione. Il primo libro, «Del diritto in genere» (*Von dem Rechte überhaupt*), contiene i principi su cui si fonda il diritto in senso oggettivo. Nonostante essi appartengano propriamente al diritto pubblico, a detta dell'autore non possono mancare in un'esposizione completa del diritto privato. Essi spaziano infatti dalle fonti del diritto, tra le quali vengono più specificamente considerate la legge e la consuetudine, all'interpretazione ed alla trattazione scientifica del diritto, per arrivare fino alle antitesi ed ai limiti spazio-temporali di quest'ultimo.

Il secondo libro, «Dei diritti in generale» (*Von den Rechten überhaupt*), è invece dedicato più specificamente ai principi generali in materia privatistica: il concetto di rapporto ed istituto giuridico, le varie specie di diritti (reali e personali, assoluti e relativi..) e l'*actio* romana; il soggetto di diritto con i concetti di persona fisica (nonché i relativi *status* di cittadinanza, parentela ed affinità) e di persona giuridica; la nascita, estinzione e modificazione dei diritti, tra cui in particolare la teoria del negozio giuridico, la prescrizione e la restituzione in pristino stato. Non mancano pure principi di materia processuale civile nell'ultimo capitolo dedicato all'esercizio, alla violazione e alla tutela dei diritti, contenente la disciplina del procedimento, della sentenza, della prova e delle cauzioni.

La seconda differenza riscontrabile rispetto alla partizione di Heise riguarda invece l'eliminazione come categoria a sé stante della *restitutio in*

integrum (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).⁵ Anziché riservare, come aveva fatto Heise, l'intera sesta ed ultima parte della trattazione esclusivamente alla restituzione in pristino stato, Windscheid sceglie di dedicarvi più sinteticamente un titolo del capitolo sulla nascita, estinzione e modificazione dei diritti, contenuto nel libro secondo «Dei diritti in generale».⁶

Inoltre, accanto all'influenza di Heise, non si può far a meno di notare quella di Hugo, in particolare per la rielaborazione della partizione sistematica delle materie che aveva introdotto nelle ultime edizioni della sua *Storia di diritto romano*. Avvicinandosi alla sistematica delle Istituzioni di Giustiniano per allontanarsi invece da quella della «Scuola filosofica», il diritto delle persone non viene più concepito come esaurito nel diritto di famiglia: i principi generali in materia di soggetto di diritto, persona fisica e relativi *status* sono disciplinati, in Windscheid come in Arndts, nella parte generale.⁷

Inoltre, pure l'autonomia riservata alla materia successoria rispetto alla trattazione dei diritti sulle cose viene recepita nei manuali pandettistici dalla prima edizione della *Storia di diritto romano* di Hugo.

Nel complesso, l'ordine di esposizione del trattato di Arndts risulta del

⁵ Essa è concepita come mezzo generale di risoluzione di ogni rapporto provocante un effetto giuridico dannoso, di entità non sproporzionatamente inferiore al nocumento che l'eliminazione dell'efficacia comporterebbe per la controparte, i cui presupposti necessari possono essere costituiti da minore età, violenza, dolo o errore. *Ibid.*, *Zweites Buch. Von den Rechten überhaupt, Drittes kapitel. Entstehung, Untergang, Veränderung der Rechte, V Wiedereinsetzung in den Vorigen Stand*, §115-116, pp. 586-590.

⁶ Come fa notare Tarello, l'amputazione della sesta parte del sistema di Heise costituisce una caratteristica della trasposizione di quest'ultimo ai trattati degli esponenti della Scuola storica: non a caso anche Arndts, nel suo *Lehrbuch der Pandekten* aveva adottato, già nel 1852, la stessa soluzione per la quale optò in seguito Windscheid, inserendo la «restituzione in intero» nel libro primo, dedicato ai diritti in generale. Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Quarta edizione interamente rivista con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Libro primo. Dei diritti in generale, Capo sesto. Della restituzione in intero*, §117-125, pp. 515-553; G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., p. 111.

⁷ Secondariamente, Windscheid aveva recepito pure l'autonomia riservata alla materia successoria rispetto alla trattazione dei diritti sulle cose, che si ritrova però soltanto nella prima edizione della *Storia di diritto romano* di Hugo. Quest'ultima aveva risentito dell'influsso esercitato dalla Scuola filosofica, che aveva portato l'autore a distaccarsi in più punti dalle Istituzioni giustinianee. In seguito Hugo aveva deciso però di riavvicinarsi, riportando le successioni nell'ambito degli *iura in rem*. Vedi G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., pp. 117-118.

tutto analogo a quello di Windscheid, salvo che per la scelta di trattare la materia delle fonti del diritto e dell'interpretazione nell'Introduzione, assieme alle premesse fondamentali sul diritto delle Pandette e la relativa storia letteraria, anziché in un libro a sé stante, scelta da cui risulta una trattazione in cinque libri, a differenza dei sei di Windscheid.⁸

2. Le Note al Libro primo: *Del diritto in genere*

Secondo la lettura di Francesco Carnelutti, la produzione scientifica di Paolo Emilio Bensa raggiunse le vette più alte e feconde soprattutto con le Note al Primo volume del *Lehrbuch* windscheidiano: *Del diritto in genere*. Sottolineando l'originalità del contributo di Bensa, nell'ambito del lavoro composto a quattro mani con il collega Fadda, Carnelutti adoperava parole davvero evocative:

«Dal diritto romano distese, come Vittorio Scialoja, come Carlo Fadda, l'ala possente sul diritto civile e più su, verso le cime, non ancora tutte dominate, della teoria generale del diritto. Le note al primo volume delle Pandette del Windscheid da lui scritte in affettuosa collaborazione col Fadda, sono, sotto questo punto di vista, la sua opera più alta e feconda, appunto perché hanno scoperto agli studiosi italiani i campi, fino allora quasi del tutto sconosciuti, di quella teoria.»⁹

Il contributo della teoria generale del diritto al primato scientifico ed accademico raggiunto dalla civilistica italiana tra Otto e Novecento non va sottovalutato: essa riuscì ad assicurarsi tale primazia proprio grazie all'astrattezza e alla neutralità delle categorie giuridiche generali pandettistiche.¹⁰ Infatti, in virtù di tali peculiarità esse erano liberamente

⁸ Vedi F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Quarta edizione interamente rivista con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Introduzione, II Fonti del diritto delle Pandette*, §5-15, pp. 28-38.

⁹ Vedi Paolo Emilio Bensa 1858-1928, cit., p. 83. Cfr. A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., p. 57.

¹⁰ La precisa portata del concetto di «teoria generale del diritto» non è scevra da dibattito. Riccardo Guastini propone una definizione che muove dall'idea-madre di «filosofia del diritto», di cui tale disciplina costituisce una specificazione. In particolare, essa rappresenterebbe la filosofia del diritto praticata dai giuristi (anziché da filosofi), il cui scopo fondamentale sarebbe costituito dalla critica e dal progresso della scienza giuridica, muovendo dai problemi concettuali nascenti all'interno dell'esperienza giuridica. Vedi R. GUASTINI, voce *Teoria generale del diritto*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XIX, (1999), pp. 315-321. Oggetto d'indagine precipuo della teoria generale del diritto sono principalmente concetti fondamentali di portata generale: il sistema delle fonti

esportabili nelle altre discipline, potendo adattarsi alle loro tipicità grazie ad ulteriori specificazioni sempre possibili.¹¹ Non a caso, la storiografia ha rilevato che, prima degli ultimi due decenni dell'Ottocento, era mancata in Italia proprio «la costruzione di un arsenale di strumenti concettuali idoneo all'elaborazione teorica e all'unificazione logica del diritto positivo italiano», quanto cioè stava realizzando la *Begriffsjurisprudenz* in Germania.¹² Deducendo le categorie giuridiche generali per via logico-sistematica, partendo dalla base fornita dalle Pandette giustinianee, in maniera che pretendeva d'essere del tutto scevra da considerazioni morali, politiche, economiche o sociali, la romanistica-civilistica si avvaleva di un metodo autenticamente "scientifico". Grazie al programma pandettistico, il sapere giuridico poteva essere finalmente elevato ad autonoma scienza, a sua volta articolata in una pluralità di discipline, ciascuna dotata di un proprio specifico ambito di ricerca.¹³

del diritto e dei loro reciproci rapporti, il linguaggio prescrittivo (logica deontica), la validità, il diritto soggettivo. Il termine «generale» è sua volta suscettibile di essere diversamente interpretato, potendo riferirsi: a concetti comuni a qualsivoglia sistema giuridico, senza distinzioni di tempo e spazio; ad una serie circoscritta di ordinamenti coevi che presentino caratteristiche simili (studio affine alla comparazione giuridica); ovvero ai diversi settori di un solo determinato ordinamento (civilistico, amministrativistico, penalistico). Vedi G. GAVAZZI, *L'onere. Tra la libertà e l'obbligo*, Giappichelli, Torino, 1970, p. 8; G. TARELLO, *Riforma, dipartimenti e discipline filosofiche*, in: «Rivista critica di storia della filosofia», XXV, 1970, pp. 108-111; e in «Politica del diritto», I, 1970, pp. 140-143; M. BARBERIS, *Filosofia del diritto. Un'introduzione storica*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 133-174.

¹¹ Del resto, la superiorità conseguita dalla civilistica si traduceva in un più generale vantaggio per tutta la scienza giuridica italiana: infatti, elaborando una teoria generale del diritto e addivenendo ad una terminologia comune a tutte le discipline giuridiche, la civilistica assicurava alla dottrina il primato tra le fonti produttrici del diritto, destinato a rimanere ben saldo almeno fino agli anni Trenta del Novecento. Vedi G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., p. 1014, 1023.

¹² Vedi G. CIANFEROTTI, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, cit., pp. 31-33.

¹³ Diretta conseguenza di tale percorso costituiva dunque la formazione di un corpo di "scienziati", professionalmente dediti allo svolgimento dell'attività di ricerca nelle università, che avrebbe posto fine all'insegnamento dei pratici, improntato al pedissequo commento delle fonti legislative. Di più: il rapporto d'influenza si sarebbe addirittura ribaltato, giungendo all'adeguamento da parte dei pratici (fossero essi legislatori -in particolare redattori di codici-, giudici, avvocati o funzionari amministrativi) alle categorie elaborate dalla scienza giuridica, nella loro stessa attività applicativa del diritto. Vedi G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., pp. 995-1000.

In tal senso, l'approfondimento dei temi attinenti il «Diritto in genere», rinvenibili nel Libro primo, costituisce pure un indice dell'evoluzione della trattatistica tedesca di Pandette: vi si rifletteva lo sviluppo dell'*Allgemeine Rechtslehre*, il quale si traduceva in un sensibile accrescimento delle «Parti generali».¹⁴ Infatti, mentre nelle *Pandekten* di Arndts la parte di teoria generale sul «Diritto in genere» si riduceva ad un esiguo primo capitolo del Libro primo, di cinque pagine soltanto, essa veniva invece ampiamente sviluppata nelle trattazioni successive di Windscheid e Dernburg.¹⁵ Infatti, quest'ultimo vi dedicava l'intera prima sezione del Libro primo, per un totale di una settantina di pagine; Windscheid addirittura l'intero *Erstes Buch*, confermando l'aggiornamento della propria trattazione pandettistica ai recenti sviluppi dell'*Allgemeine Rechtslehre*.¹⁶

Pertanto, proprio nel campo della teoria generale del diritto, il contributo di uno studioso come Paolo Emilio Bensa, di formazione prettamente civilistica, ma allo stesso tempo edotto delle teorie pandettistiche windscheidiane, quotidianamente impegnato nel vivace foro genovese, si prestava da essere particolarmente proficuo. Infatti, a differenza di un Fadda, al quale veniva naturale muovere da una base romanistica verso le più recenti aperture civilistiche, al Bensa si addiceva, prima di tutto in virtù delle peculiarità della formazione ricevuta, piuttosto l'operazione inversa.

Pare perciò opportuno approfondire l'esame delle *Note* al Primo volume

¹⁴ Infatti, proprio nell'ultimo quarto dell'Ottocento, di pari passo con il processo di unificazione politica, la teoria generale del diritto andava assumendo in Germania una propria autonomia, come disciplina specializzata nella sistematizzazione dei concetti giuridici comuni ai vari rami di uno stesso diritto positivo. La nozione di «teoria generale del diritto» fu tematizzata da Adolf Merkel (Mainz 1836-Straßburg 1896), penalista di formazione, nel saggio *Über das Verhältnis der Rechtsphilosophie zur positiven Rechtswissenschaft und zum allgemeinen Teil derselben*, edito nel 1874. L'opera consacrò l'autore a fondatore dell'*Allgemeine Rechtslehre*, riflessione scientifica sul diritto, la quale avrebbe dovuto prendere il posto delle elucubrazioni meramente filosofiche della *Rechtsphilosophie*. Vedi M. BARBERIS, *Filosofia del diritto. Un'introduzione storica*, cit., p. 139; M. FROMMEL, voce *Merkel, Adolf*, in NDB, 17, (1994), pp. 148-149.

¹⁵ Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Erstes Buch. Von den Rechten im Allgemeinen, Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Rechte*, §§ 21-23, pp. 21-25.

¹⁶ Cfr. H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*, cit., *Erstes Buch, Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt, Recht im objektiven und im subjektiven Sinne*, §§ 19-48, pp. 43-111; B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Vom dem Rechte überhaupt*, §§ 14-36, pp. 72-154.

del Windscheid: infatti, secondo il giudizio della più autorevole storiografia, esse costituiscono non solo le annotazioni che apportarono i contributi maggiormente originali alla scienza giuridica italiana; ma anche l'«opera più alta e feconda» della produzione scientifica di Bensa.¹⁷

Nell'ambito delle *Note* al Primo volume spiccano, per estensione ed importanza, quattro contributi. Si tratta delle annotazioni riguardanti: il valore attuale del diritto consuetudinario in Italia; l'autorità da attribuirsi ai lavori preparatori come elementi interpretativi; l'ammissibilità dell'interpretazione logica nel diritto italiano; e, soprattutto, la portata da assegnarsi ai «principi generali di diritto» ex Art. 3 delle *Disposizioni* preliminari del Codice Pisanelli.¹⁸

3. Il valore attuale del diritto consuetudinario in Italia

La prima questione si presenta interessante non solo per considerare generalmente le opinioni di Fadda e Bensa in materia d'interpretazione, ma anche per apprezzarne la portata critica, che li spinge a mettere in discussione persino l'impostazione del Windscheid.¹⁹ Pertanto, la nota sul valore del diritto consuetudinario in Italia costituisce un efficace esempio di “reazione attiva” alla trattazione pandettistica originale, in cui si possono ritrovare i tratti tipici dell'intervento dei due annotatori italiani: critica alle teorie windscheidiane, nonché loro sviluppo, in relazione allo specifico contesto italiano.

Inoltre, vi si coglie una conferma di come, almeno nella parte iniziale del loro lavoro, Fadda e Bensa considerassero la portata delle loro annotazioni. Infatti, all'inizio della nota in questione, i due giuristi avvertivano il lettore che la natura delle note non avrebbe consentito di fare che «un breve cenno» alla questione, e che sarebbero stati costretti a

¹⁷ Vedi Paolo Emilio Bensa 1858-1928, cit., p. 83. Cfr. A. PIOLA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, cit., p. 57.

¹⁸ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18 (nt. 4), pp. 112-117; nt. (r) sul § 21 (nt. 6), pp. 119-122; nt. (s) sul § 21 (nt. 9), pp. 122-124; nt. (t) sul § 23 (nt. 1), pp. 124-135. Senza dimenticare la nota riguardante la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere della costituzionalità o meno di una legge, per la quale si rimanda al cap. IV. Vedi *Ibid.*, nt. a sul §14, pp. 107-111. Cfr. ID., *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Vom dem Rechte überhaupt, Erstes Kapitel. Quellen des Rechts, I. Das Gesetz*, §14, nt. 2, pp. 72-76.

¹⁹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18, p. 113.

tralasciare interamente le indagini focalizzate più specificamente sulla materia costituzionale.²⁰

Era pacifico che l'applicazione della consuetudine non desse adito a problemi in due casi: i rapporti ancora disciplinati dal diritto comune, vigente prima delle moderne codificazioni, in forza dei principi della non retroattività, ammettendo esso «in massima la consuetudine come fonte giuridica»; e i casi in cui era la legge a richiamare espressamente la consuetudine.²¹

Fadda e Bensa prendevano le mosse dalle considerazioni di Windscheid in materia di forza del diritto consuetudinario (che egli considerava pari a quella della legge), per analizzare i casi in cui sorgevano problemi di conflitto tra diritto scritto e non scritto: l'ammissibilità della desuetudine e della *consuetudo contra legem*.²²

Per risolvere tali questioni, l'analisi delle disposizioni di diritto legislativo non era sufficiente: «il punto decisivo era da ricercarsi nella portata intrinseca della consuetudine», problematica che andava correttamente considerata, sulla scia dell'insegnamento savignyano, di diritto pubblico, anche se con dirette conseguenze sulla materia privatistica. Andava cioè stabilito se essa avesse potuto dirsi effettivamente subordinata alla legge nel diritto italiano: altrimenti, tutti gli articoli che ne restringevano o negavano il valore non avrebbero potuto dirsi efficaci.²³ Infatti, riconoscendo alla legge e

²⁰ *Ibid.*, p. 112. La tendenza ad affrontare i problemi ermeneutici mediante interventi episodici, giustificata in Fadda e Bensa dalla natura del contributo, redatto in forma di annotazioni, caratterizzerebbe generalmente l'attitudine di gran parte della dottrina italiana *fin de siècle*. Infatti, la storiografia ha individuato una certa reticenza nel teorizzare proposte ermeneutiche articolate e consapevoli, almeno sino agli anni Venti del Novecento. Vedi P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in QF, 20, (1991), *François Géný e la scienza giuridica del Novecento*, p. 438.

²¹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18, pp. 112-113.

²² *Ibid.*, *Libro I. Del diritto in genere, Capitolo I. Fonti del diritto, D. Forza del diritto consuetudinario*, § 18, p. 59.

²³ Si trattava in particolare dell'Art. 5 delle Disposizioni preliminari al Codice Pisanelli, il quale ammetteva soltanto l'abrogazione di una legge fatta da una legge posteriore «per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore». Inoltre, Fadda e Bensa citavano anche l'Art. 1 del Codice di commercio, il quale restringeva l'efficacia del diritto consuetudinario tassativamente ai casi non disciplinati in modo espresso dalla legge commerciale. Vedi *Ibid.*, *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k)

alla consuetudine «natura di fonte giuridica l'una dall'altra indipendente, e l'una all'altra equipollente», ciascuna avrebbe potuto eliminare l'altra per abrogazione successiva, ma mai precluderne preventivamente l'adito.

A tal proposito, Bensa e Fadda criticavano direttamente l'opinione sostenuta dal Windscheid, la cui analisi si rivela importante anche per comprendere una basilare differenza nella scala gerarchica delle fonti, che tuttora contraddistingue l'ordinamento giuridico tedesco da quello italiano.

Trattando il concetto del diritto consuetudinario e la base della sua forza obbligatoria, Windscheid aveva sostenuto che l'efficacia della consuetudine non riposasse in un punto d'appoggio estrinseco, bensì nella sua stessa applicazione usuale da parte degli utenti.²⁴ Infatti, al diritto consuetudinario era riconosciuta natura di diritto «di fatto», la quale riposava nella stessa convinzione dei popoli di applicare una norma giuridica.²⁵

sul § 18, p. 113.

²⁴ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Erstes Buch. Vom dem Rechte überhaupt, Erstes Kapitel., Quellen des Rechts, II. Das Gewohnheitsrecht, A. Begriff und Grund seiner Verbindlichkeit, §15*, pp. 76-77. L'impostazione del Windscheid costituiva quella allora dominante in Germania, inaugurata da Savigny e poi perfezionata particolarmente da Puchta nell'opera *Das Gewohnheitsrecht*. A rinforzo, Windscheid citava in nota le opinioni analoghe sostenute da alcuni illustri pandettisti, tra i quali Ernest Zitelmann e Dernburg, che avevano parimenti rinunciato a ricercare una base estrinseca per sostenere la vigenza del diritto consuetudinario, essendo sufficiente il fatto stesso della sua applicazione. Nonostante la netta prevalenza di tale opinione, giunta fino a noi mediante il riconoscimento dei due elementi costitutivi della consuetudine rappresentati da *diuturnitas* ed *opinio iuris* o *necessitatis*, Windscheid dava conto ugualmente anche della teoria minoritaria. Pur essendo stata in gran parte abbandonata con l'avvento della Scuola storica, oltre che combattuta a fondo da Puchta, essa trovava ancora dei sostenitori. In particolare Georg Beseler, Johann Kierulff, Ernst Meier e Karl Bruns ritenevano di dover ricercare una base estrinseca per la forza obbligatoria del diritto consuetudinario nel tacito assenso del legislatore. Anziché limitarsi a contrastare tale orientamento basandosi sul sostegno della maggior parte dei pandettisti e sull'autorità di Savigny e Puchta, Windscheid provvedeva a fornire una personale confutazione. Nei moderni Stati, l'esercizio del potere legislativo era vincolato a determinate condizioni dalle disposizioni costituzionali, le quali escludevano sempre come inammissibile la dichiarazione tacita della volontà legislativa. A coronamento di tale esposizione, l'autore si richiamava, secondo l'uso abituale, direttamente alle fonti giustiniane, riportando i passi del Digesto i quali basavano la forza obbligatoria del diritto consuetudinario sul *tacitus consensus*, o sulla *tacita conventio civium o populi*. *Ibid.*, §15, nt. 1, pp. 77-79. Cfr. J. GILISSEN, voce *Consuetudine, I. Definizione, analisi, prova*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, III, (1988), pp. 490-492.

²⁵ Secondo Dernburg, la forza obbligatoria del diritto consuetudinario non riposava

Windscheid sosteneva dunque l'equipollenza dell'efficacia della consuetudine rispetto alla legge, potendo a suo avviso il diritto consuetudinario non solo completare, ma anche abrogare per desuetudine una fonte legislativa previgente.

Come necessaria conseguenza dell'equiparazione dell'efficacia della consuetudine alla legge, doveva ritenersi possibile non solo che il diritto consuetudinario portasse all'abrogazione di una legge desueta, ma anche che, viceversa, la legge dichiarasse non più obbligatorio il diritto consuetudinario.²⁶

«sull'essere esso fondato», costituendo esso «un fatto storico, un fattore fondamentale dato del nostro diritto». Semmai, la questione andava spostata dal fondamento della forza obbligatoria del diritto consuetudinario, a quello «delle leggi in generale, cioè delle norme di diritto», ed apparteneva pienamente al terreno della filosofia del diritto. Vedi H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*. cit., *Erstes Buch, Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt, Recht im objektiven und im subjektiven Sinne, Zweites Kapitel. Entstehung und Außerkrafttreten der Rechtsnormen*, § 26. b. *Gewohnheitsrecht. Allgemeiner Charakter*, p. 59. Cfr. A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte Iª Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit., *Libro primo. Teorie generali, Sezione prima. Diritto in senso obiettivo e subiettivo, Capitolo II. Nascita ed estinzione delle norme giuridiche*, § 26. b) *Diritto consuetudinario. Natura generale*, p. 67. Invece, Arndts considerava il diritto consuetudinario soltanto brevemente nell'Introduzione, in punto di fonti del diritto delle Pandette, nell'ambito della classe del «Diritto germanico». Esso si era formato specialmente tramite «l'elaborazione scientifica del diritto», e «la pratica del foro che le si andava uniformando». Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Einleitung, II. Quellen des Pandektenrechts. A. Verschiedene Classen derselben*, § 4. 3) *Einheimisch deutsches Recht*, pp. 5-6. Cfr. F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Introduzione, II. Fonti del diritto delle Pandette. A. Loro differenti classi*, § 4. 3) *Diritto germanico*, pp. 27-28.

²⁶ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Vom dem Rechte überhaupt, Erstes Kapitel., Quellen des Rechts, II. Das Gewohnheitsrecht, D. Kraft des Gewohnheitsrecht*, §18, pp. 92-93. A favore dell'abrogazione della legge per desuetudine si esprimeva pure Dernburg. Secondo lo studioso, la soluzione alla questione non era da ricercarsi nelle fonti romane, trovandosi nel *CIC* un'insuperabile contraddizione: infatti, mentre nel Digesto Giuliano si esprimeva a favore dell'abrogazione, nel Codice Costantino la negava con altrettanta risolutezza. La forza derogatoria delle consuetudini nei confronti di leggi anteriori andava pertanto sostenuta soprattutto sulla base del diritto canonico. Quest'ultimo negava al diritto consuetudinario la forza di abbattere il diritto naturale e divino, non però quella di abolire le leggi positive. Vedi H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*.

A ben vedere, l'equipollenza d'efficacia tra diritto consuetudinario e legge costituisce una peculiarità del sistema giuridico tedesco anche attuale: in esso la storiografia riconosce un importante incentivo al perfezionamento delle leggi scritte e, soprattutto, del *BGB*, da parte dell'interprete. Tale forza riconosciuta al diritto consuetudinario lo avrebbe infatti liberato da un «atteggiamento di troppo rigido ossequio verso il testo legislativo», consentendogli perciò di giungere ad elaborazioni ignote, per ampiezza ed organicità, al mondo giuridico italiano.²⁷

Infatti, bisogna tener presente l'assenza nell'ordinamento giuridico tedesco di una norma corrispondente all'Art. 8 delle nostre «Preleggi», il quale ammette l'efficacia degli usi nelle materie disciplinate dalle leggi e dei regolamenti, soltanto in caso essi vengano richiamati da tali fonti sopraordinate.²⁸

Invece, in Germania l'equipollenza di efficacia riconosciuta alla consuetudine rispetto alle leggi si fonda sull'interpretazione unanime data dalla dottrina e dalla giurisprudenza all'Art. 2 dell'*EGBGB*, la legge introduttiva al *BGB* (*Einführungsgesetz zum BGB*).

In materia di concetto di legge, tale disposizione statuisce:

«Begriff des Gesetzes. Gesetz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.»

Tale disposizione stabilisce testualmente che nel *BGB*, come pure nell'*EGBGB*, per legge debba intendersi qualsiasi norma giuridica («Rechtsnorm»): sia la dottrina che la giurisprudenza tedesca sono concordi

cit., *Erstes Buch, Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt, Recht im objektiven und im subjektiven Sinne, Zweites Kapitel. Entstehung und Außerkrafttreten der Rechtsnormen*, § 28. *Die Kraft des Gewohnheitsrechtes*, pp. 63-64. Cfr. A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte Iª Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit., *Libro primo. Teorie generali, Sezione prima. Diritto in senso obiettivo e subiettivo, Capitolo II. Nascita ed estinzione delle norme giuridiche*, § 28. *La forza del diritto consuetudinario*, pp. 71-72.

²⁷ In tal senso si esprime Giorgio Cian: G. CIAN, *Il BGB e la civilistica italiana*, in *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, cit., p. 23.

²⁸ Inoltre, all'Art. 8 delle «Preleggi» si ricollega, nella più specifica materia dell'integrazione del contratto, l'Art. 1374 c.c.: «Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità». Anche in tale disposizione, il diritto consuetudinario è considerato in posizione sussidiaria rispetto alla legge.

nel comprendere in tale categoria anche le norme del diritto consuetudinario.²⁹

Una possibile ragione della diversa percezione della forza del diritto consuetudinario da parte della cultura giuridica tedesca potrebbe forse derivare dal carattere multiforme della nozione di *Gemeines Recht*, tradizionalmente intesa in Germania in senso più ampio della corrispondente concezione italiana di diritto comune. Infatti, essa comprenderebbe non solo il diritto romano, canonico e feudale quali erano applicati nel Sacro Romano Impero, ma anche le fonti di diritto germanico resistenti alla penetrazione del diritto romano-canonico.³⁰ In tal senso, la forza riconosciuta al diritto consuetudinario nell'odierno sistema giuridico tedesco potrebbe presumibilmente derivare dall'eterogeneità del *Gemeines Recht*, comprensivo di fonti di natura consuetudinaria.

Nelle posizioni esplicate in nota da Bensa e Fadda poteva dirsi già contenuta, in nuce, tutta la diversità d'impostazione della dottrina italiana al riguardo.³¹ Infatti, gli annotatori non esitavano ad affermarsi del tutto persuasi che «nell'odierna vita giuridica italiana» fosse ormai «innegabile la prevalenza di titolo nella legge». La legge poteva ben coesistere con altre fonti di diritto, ma con l'innegabile capacità di sovrastarle e tracciarne i confini. In

²⁹ Infatti, Karl Larenz dichiara «equipollenti» le due forme di fonti del diritto privato rappresentate rispettivamente dalla legge scritta («Gesetz») e dalla norma consuetudinaria («Gewohnheitsrecht»). Vedi K. LARENZ, *Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts*, Beck, München, 1989, p. 7. Ad ogni modo, egli non può far a meno di riconoscere la perdita d'importanza subita dalla fonte consuetudinaria negli Stati moderni, sottolineando peraltro come Savigny, nell'opera *Sulla vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, le attribuisse ancora la precedenza rispetto alla legge scritta. Vedi K. LARENZ, M. WOLF, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, Beck, München, 2004, p. 54. Il terzo comma dell'Art. 20 della Costituzione di Bonn stabilisce che il giudice è vincolato, nella propria attività decisionale, «alla legge ed al diritto». Analogamente, il *Bundesverfassungsgericht* (*BverfG*, Corte Costituzionale Federale tedesca) ha affermato che «il diritto non va identificato con il semplice insieme delle leggi scritte». Vedi P. G. MONATERI, voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, X, (1993), p. 45.

³⁰ In particolare, si tratta del *Sachsenspiegel*, redatto tra il 1220 e il 1227, delle *Kursächsische Konstitutionen* del 1572 e delle *Kursächsische Entscheidungen* del 1661. Vedi F. STURM, *La formazione del BGB*, cit., p. 48. Secondo l'opinione dello stesso Windscheid, le fonti che modificarono il diritto romano vigente in Germania potevano essere sia di natura legislativa, sia consuetudinaria. Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Einleitung, I Begriff des Pandektenrechts*, § 2, pp. 6-7. Cfr. E. CONTE, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 22.

³¹ Cfr. J. GILISSEN, voce *Consuetudine, I. Definizione, analisi, prova*, cit., p. 490.

tal modo i nostri, pur prendendo le mosse dalla traduzione del Windscheid, ritenevano opportuno evidenziare le differenze della realtà italiana, anche spingendosi a sostenere una posizione in qualche modo “antipandettista”.

Tali massime si giustificavano, in via generale, alla luce del progresso della civiltà, che aveva moltiplicato e complicato all’infinito i rapporti giuridici, tanto da non rendere più opportuno l’assoggettarsi alle incertezze della fonte non scritta.³² Soprattutto però, tali posizioni rispecchiavano lo «spirito giuridico» italiano, informato ad una «legge fondamentale, non formata a mosaico di concessioni successive, strappate ad una per volta all’onnipotenza dell’assolutismo». Infatti, il potere legislativo poteva dirsi disciplinato «in modo completo e sistematico» dallo Statuto Albertino: l’Art. 3 lo regolava precisamente come esercizio della sovranità, riservandolo al concorso delle supreme potestà nazionali: il Re e le due Camere.³³ Quest’ultima era quindi da ritenersi incompatibile con la sussistenza di un’altra «energia parallela ed anormale».³⁴

Ad ogni modo, Fadda e Bensa non ignoravano le pronunce a favore della consuetudine *contra legem* che potevano comunque rinvenirsi nella prassi giurisprudenziale italiana, a dimostrazione di quanto la questione fosse ancora controversa. Ad esempio, citavano una pronuncia della Corte di Cassazione di Torino: seppur esprimendosi in una causa amministrativa, essa aveva affermato in linea di principio che l’Art. 5 delle Disposizioni preliminari al Codice civile non escludesse altri mezzi di abrogazione oltre la legge.³⁵

Ciononostante, ciò che più rilevava era che la Corte ritenesse comunque necessari, per il verificarsi dell’abrogazione della legge per effetto di una consuetudine contraria, il riconoscimento e il rispetto della desuetudine da parte dello stesso legislatore. Gli annotatori rintracciavano le origini di tale

³² Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18, p. 114.

³³ Cfr. S. CAPRIOLI, voce *Interpretazione nel diritto medievale e moderno*, in: «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, X, (1993), p. 14.

³⁴ Fadda e Bensa facevano notare come la maggior parte della più autorevole dottrina italiana si esprimesse per l’inammissibilità della consuetudine *contra legem*. A rinforzo, essi citavano: Francesco Saverio Bianchi, Leone Bolaffio, Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda, Emidio Pacifici Mazzoni ed Emanuele Ottolenghi. Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18, p. 114.

³⁵ Corte di Cassazione di Torino, 27 giugno 1883, comune di Bedonia contro comune di Borgotaro: *Ibid.*, p. 115.

«sdoppiamento di fattori», diviso tra la volontà del popolo e quella del legislatore, nell'assolutismo monarchico dell'epoca moderna: lungi dal costituire una novità dell'epoca, Bensa e Fadda lo ritrovavano già consacrato nell'*usus modernus* di Glück.³⁶ Essi citavano dunque l'opinione dell'autore tedesco, nella traduzione italiana di Ferrini:

«è fuori d'ogni dubbio che una consuetudine giuridica riceve la sua forza obbligatoria dalla volontà del legislatore, senza la quale non si può in genere immaginare verun diritto positivo».³⁷

Per aversi abrogazione della legge per desuetudine, Glück richiedeva quindi la prova che il legislatore avesse avuto certa notizia della consuetudine *contra legem*, e che ciononostante non si fosse mai opposto «alle azioni da lungo tempo così intraprese dai propri sudditi», avendole piuttosto una o più volte confermate.³⁸

Pertanto, secondo Fadda e Bensa, avrebbe potuto parlarsi di abrogazione di una legge per desuetudine soltanto nel caso in cui la legge stessa avesse preveduto e ammesso la cosa, imponendo un'«autolimitazione» a sé medesima.³⁹

Vi erano poi i casi, meno problematici, della consuetudine *secundum legem* e *praeter legem*.

Nel primo caso, il riferimento espresso della legge alla consuetudine poteva aver luogo in modo particolare o generale: il legislatore poteva perciò o astenersi dal disciplinare un singolo caso o una singola classe di casi, delegando il provvedervi alla consuetudine (come disponevano non pochi articoli del Codice civile); o stabilire in via di massima che per un'intera materia il diritto consuetudinario avrebbe colmato le lacune di quello scritto.⁴⁰

Quest'ultimo caso era soprattutto quello dell'Art. 1 del Codice di commercio, in cui la consuetudine era indicata quale «fonte suppletoria alla legge commerciale in prima linea», con precedenza alle stesse disposizioni del Codice civile. La *ratio* della norma era rinvenuta dagli annotatori nella

³⁶ Cfr.: J. GILISSEN, voce *Consuetudine*, I. *Definizione, analisi, prova*, cit., p. 492.

³⁷ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., § 85, p. 361.

³⁸ *Ibid.*, p. 363.

³⁹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18, p. 116.

⁴⁰ *Ibid.* In particolare, gli annotatori citavano i seguenti articoli del Codice civile, i quali rinviavano alla consuetudine *secundum legem*: 580, 582, 1124, 1135, 1505, 1608, 1609, 1610, 1615, 1651, 1654.

necessità del legislatore di commercio di tener conto dell'«indole dei rapporti commerciali continuamente mutevoli e progressivi», che si traduceva in una «feconda produzione di usi praticamente ricevuti come obbligatori». In tal caso, Fadda e Bensa rinvenivano una virtuale possibilità di consenso preventivo della legge ad una desuetudine abrogativa: infatti, poteva darsi la possibilità che, mancando inizialmente un uso cui far ricorso nel silenzio del Codice di commercio, si dovesse far ricorso alla legge civile. In caso però si fosse formato, in seguito, un uso di senso contrastante, si sarebbe dovuta ammettere l'abrogazione della legge civile per quell'oggetto determinato.⁴¹

Da ultimo, gli annotatori consideravano il caso della consuetudine *praeter legem*, la quale poteva supplire o interpretare il diritto scritto, senza che quest'ultimo vi si riferisse espressamente. In caso però la consuetudine non fosse stata conforme «allo spirito della legge e al sistema giuridico vigente», essa avrebbe dovuto considerarsi alla stregua di un uso *contra legem*. In tal senso, Fadda e Bensa si rifacevano ad una decisione della Corte di Catanzaro, la quale aveva ritenuto inammissibile la prova di una consuetudine che si presentasse in opposizione alla legge e ai principii fondamentali di diritto.⁴²

Più complesso e controverso era il caso di una consuetudine *praeter legem* che, benché conforme «nei criteri al sistema legislativo», stabilisse modalità particolari che non potessero costituire «il risultato di una semplice costruzione giuridica». Fadda e Bensa decidevano di sospendere la trattazione proprio in questo punto, astenendosi dal pronunciarsi circa la validità di tale tipo di consuetudine. Infatti, si trattava proprio di uno di quei rari casi in cui si trovavano a sostenere opinioni reciprocamente contrastanti: i nostri si astenevano dal precisarle ulteriormente.⁴³

4. L'autorità dei lavori preparatorii come elementi interpretativi

In seguito, gli annotatori affrontavano la questione, animosamente dibattuta in dottrina, del grado di autorità da attribuirsi ai lavori preparatorii, in ordine all'interpretazione della legge cui si riferivano. Secondo Vassalli, la nota dei nostri in tema di lavori preparatorii si presentava come «la formulazione definitiva di quanto può insegnarsi in proposito».⁴⁴

Il commento trovava origine nelle considerazioni effettuate dal

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Corte di Catanzaro, 13 maggio 1868, Rigoli c. Urside, Bettini: *Ibid.*, p. 117.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Vedi: F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 385.

Windscheid in tema di «interpretazione grammaticale» (*Grammatische Auslegung*) della legge: nell'accertare il senso attribuito dal legislatore alle parole da lui adoperate, non sempre poteva dirsi sufficiente basarsi sulle «leggi linguistiche». In tal caso, andavano considerati alcuni mezzi ausiliari, che permettessero di far luce in particolare sullo stato del diritto al tempo dell'emanazione della legge in questione, nonché sullo scopo che il legislatore si era prefisso emanandola.⁴⁵

Secondo il Dernburg, anche il compito dell'interpretazione grammaticale non era mai «semplicemente meccanico»: esso richiedeva «vasta conoscenza giuridica, ed alta forza dell'intelletto». In tal senso, materiale utile poteva rinvenirsi pure in leggi anteriori, successive o contemporanee, oltre che nella letteratura giuridica del tempo in cui la legge era sorta.⁴⁶

Analogamente, Arndts invocava, a soccorso dell'interpretazione grammaticale: «la struttura della legge ed il suo nesso con altre», «la ragione di essa facile a conoscersi (*ratio legis*), od anche, almeno indirettamente, le circostanze esterne che le diedero occasione» (*occasio legis*), «da ultimo la convenienza intrinseca che ne deriva all'uno o all'altro significato».⁴⁷

⁴⁵ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Von dem Rechte überhaupt, Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts, Grammatische und logische Auslegung. (Gesetzes-) Analogie*, § 21, pp. 98-102. Cfr. ID., *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Libro I, Del diritto in genere, Capitolo II. Interpretazione e trattazione scientifica del diritto, Interpretazione grammaticale e logica. Analogia (legale)*, § 21, pp. 65-68.

⁴⁶ Vedi H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*, cit., *Erstes Buch, Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt, Recht im objektiven und im subjektiven Sinne, Viertes Kapitel. Interpretation und Fortbildung der Rechtsnormen*, § 35. *Grammatische und logische Interpretation, Extensive und restriktive Interpretation*, p. 77. Cfr. A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte I° Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit., *Libro primo. Teorie generali, Sezione prima. Diritto in senso obiettivo e subiettivo, Capitolo IV. Interpretazione ed evoluzione delle norme giuridiche*, § 35. *Interpretazione grammaticale e logica, Interpretazione estensiva e restrittiva*, p. 87.

⁴⁷ Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Einleitung, II. Quellen des Pandektenrechts, B. Gebrauch der Quellen, 1) Von der Auslegung des Inhalts der Rechtsquellen im Einzelnen*, § 7, pp. 7-8. Cfr. F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rivista con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Introduzione, II. Fonti del diritto delle Pandette, B. Uso delle fonti*, § 7. b) *Elementi e regole fondamentali dell'interpretazione*, pp. 30-31.

Esponendo la propria opinione riguardo al valore da attribuire ai lavori preparatorii di qualunque sorta, Fadda e Bensa si dimostravano subito decisamente contrari al riconoscimento di una loro efficacia legislativa.⁴⁸ Secondo i due annotatori, la legge si componeva di una «parte materiale» (la lettera) e di una «parte intellettuale» (lo spirito): quest'ultimo però poteva desumersi non già dai lavori preparatorii, bensì da nient'altro che dal complesso del sistema. In tal senso, i lavori preparatorii non potevano prevalere né sulla «parte materiale», né su quella «intellettuale» della legge.⁴⁹

A tal proposito, Fadda e Bensa sostenevano decisamente l'abbandono del «concetto di legge come prodotto di volontà individuali»: si riallacciavano così ad una consolidata tradizione savignyana, cui in Italia aveva già dimostrato di ispirarsi Luigi Borsari.⁵⁰ Secondo i nostri, era dunque opportuno smettere di indulgere in quel «soggettivismo storico», che portava ad esprimersi in termini di volontà del legislatore.⁵¹ Anche se quest'ultima determinava la formazione della legge in un modo piuttosto che in un altro, con la pubblicazione l'atto si separava dal proprio autore, coordinando ed armonizzando «tutte le forze sociali».⁵² Pertanto, esso avrebbe dovuto

⁴⁸ L'importanza della questione era colta da Emanuele Gianturco: riallacciandosi all'opinione già espressa da François Laurent nei *Principii di diritto civile*, egli denunciava la pretesa dell'interprete di anteporre la propria volontà a quella manifestata autenticamente dal legislatore nel testo. Tale ambizione si presentava ancor più censurabile, trattandosi non già di una rivendicazione diretta da parte dell'interprete, palesemente non consentita. Egli avrebbe bensì invocato a pretesto lo «spirito della legge» contenuto nei lavori preparatorii, naturalmente in grado di vincere sulla «lettera», per sostenere le proprie opinioni più disparate. Vedi E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia*, cit., p. 18.

⁴⁹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (r) sul §21, (nt. 6), p. 120.

⁵⁰ Secondo Pietro Costa, particolarmente nella dottrina degli anni Sessanta e Settanta potevano rinvenirsi, ad un tempo, l'accettazione dell'orizzonte codicistico e la ripresa della dottrina ermeneutica savignyana. Vedi P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Gény e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 394.

⁵¹ Del resto, tali motivi potevano ritrovarsi già in Borsari: riprendendo motivi chiaramente savignyani, egli aveva insistito sull'opportunità di concepire la legislazione come «un'opera di civiltà e non l'atto puro di una volontà sfrenata». In tal senso, ricercare «un rapporto necessario fra il pensiero recondito del legislatore e la sua manifestazione» avrebbe potuto rivelarsi fin troppo rischioso, risolvendosi in una ricerca oltremodo «soggettiva». Vedi L. BORSARI, *Commentario al codice civile italiano*, Unione Tipografica-editrice, Torino-Napoli, 1871, p. 67.

⁵² Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume*

interpretarsi oggettivamente, quale prodotto delle condizioni della società, di cui il legislatore costituiva soltanto l'organo esplicativo.⁵³

Ad ogni modo, anche se i lavori preparatorii non potevano essere considerati alla stregua di un'interpretazione autentica, in essi andava comunque rintracciato un importante sussidio all'interpretazione. In particolare, l'esame dei lavori preparatorii poteva assumere rilevanza come testimonianza delle condizioni sociali che avevano determinato la legge, dei bisogni che con essa ci si era proposti di soddisfare, della corrente intellettuale dominante all'epoca della formazione della legge.⁵⁴

Tale impostazione non poteva che influire sul modo stesso di concepire la missione dell'interprete italiano da parte dei nostri, i quali dimostravano così di inserirsi nel dibattito metodologico riguardante il sapere giuridico e il ruolo del giurista, largamente diffuso nella cultura giuridica italiana *fin de siècle*, alle prese con i profondi mutamenti sociali in atto.⁵⁵

Fadda e Bensa riconoscevano al giurista ruolo di «mediatore» tra le testimonianze delle condizioni sociali che potevano ritrovarsi nei lavori preparatorii, e la lettera della legge, considerata come prodotto sociale,

Primo, Parte Prima, cit., Note dei traduttori al libro primo, nt. (r) sul §21, (nt. 6), p. 121.

⁵³ In tale impostazione si coglieva l'influenza del pensiero savignyano, il quale metteva in guardia dal pericolo di cristallizzazione delle norme codificate: anziché su istituti elaborati dal proposito deliberato dell'individuo, esse avrebbero dovuto fondarsi su istituti formati spontaneamente per «le necessità inerenti all'umana convivenza». Cfr. M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., p. 13.

⁵⁴ Nell'esprimere tale opinione, i due giuristi si ricollegano a quella analoga di Josef Kohler (Offenburg, Baden 1849- Berlin 1919), uno dei più importanti esponenti della critica alle rigide determinazioni della Pandettistica, sviluppatasi negli ultimi decenni del XIX secolo. In particolare, lo studioso si distinse per l'apertura alla recezione dei risultati raggiunti dai sistemi giuridici stranieri, e tra essi soprattutto da quello francese e quello angloamericano. Vedi H. COING, *Europäische Privatrecht*, cit., p. 52; K. LUIG, voce *Kohler, Josef*, in NDB, 12, (1979), pp. 425-426. Già Kohler aveva riconosciuto una mera importanza «di fatto» ai lavori preparatorii, non già dunque in qualità di «mezzi legislativi diretti per l'interpretazione», bensì di «mezzi sussidiari per avvicinarsi al fondamento ed allo scopo della legge», «per porre in chiaro oggettivamente la cerchia delle tendenze della civiltà, che mediante la legge pervengono ad espressione». Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (r) sul §21, (nt. 6), pp. 119-120.

⁵⁵ Vedi P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Génys e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 394-398; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 46-52.

spettandogli il compito di mettere in relazione tali manifestazioni.⁵⁶ Se la parola o lo spirito della legge (cioè la logica del sistema) avessero contrastato con l'interpretazione data nei lavori preparatorii, l'interprete avrebbe dovuto disattendere quest'ultima.⁵⁷ Altrimenti, egli avrebbe potuto tenerne conto, assieme agli altri possibili mezzi sussidiari all'interpretazione (ad esempio la legislazione di uno Stato vicino servita da modello), «per dare alla legge quella spiegazione, che meglio la pone in armonia coi bisogni sociali».⁵⁸

Anche se i nostri non lo affermavano espressamente, dalla loro ricostruzione emerge la consapevolezza della necessità di un adeguamento del dettato legislativo vigente ai nuovi bisogni, da realizzarsi attraverso l'intervento ermeneutico. Ad ogni modo, come risulta confermato pure dalla lettura della nota sul valore del diritto consuetudinario, tali rilievi non scalfivano la loro concezione del sistema delle fonti, la quale rimaneva pur sempre ancora tradizionale.⁵⁹

⁵⁶ Analogamente, nella relazione presentata al quinto *Congresso nazionale giuridico-forense*, tenutosi a Palermo nel 1903, Vadalà Papale avrebbe attribuito alla giurisprudenza ruolo di «intermediaria tra la legge e i rapporti nuovi, variati, fuggenti», essendo necessario adattare la prima ai secondi. Vedi G. VADALÀ PAPALE, *Dei metodi d'interpretazione giuridica per il novello indirizzo degli studi di diritto privato*, in: *V Congresso nazionale giuridico-forense* (Palermo, 1903), Barravecchia, Palermo, 1904, p. 112.

⁵⁷ Così nell'interpretazione degli *statutes* di *Common Law* bisogna sempre aver riguardo, *in primis*, al loro senso letterale, potendo però riferirsi anche ai lavori preparatorii «onde trarre il senso e l'esatta portata delle parole della legge», anche se «con una certa cautela». Con riguardo invece al modello francese, Aubry e Rau contemplavano tra le regole interpretative anche il ricorso ai lavori preparatorii, pur sempre però «circondato da quello che appare un giusto sospetto». Vedi P. G. MONATERI, voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, cit., pp. 36-43. Cfr. G. ALPA, voce *Principi generali*, in: «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XIV, (1996), p. 363.

⁵⁸ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (r) sul §21, (nt. 6), pp. 121-122.

⁵⁹ Cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (k) sul § 18, p. 114. In effetti, si trattava di un'attitudine prevalente nella dottrina italiana degli ultimi decenni dell'Ottocento, sospesa tra l'enfaticizzazione dei nuovi compiti dell'interprete e del giudice e la conferma del tradizionale sistema delle fonti, monistico e legicentrico. Cfr. P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Génys e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 405-406, 415.

5. L'ammissibilità dell'interpretazione logica nel diritto italiano

Subito dopo il contributo in materia di lavori preparatorii, Fadda e Bensa esponevano la propria opinione in merito all'ammissibilità dell'interpretazione logica nel diritto italiano. Dall'analisi della relativa nota si può cogliere lo specifico apporto del Bensa giurista pratico, nella considerazione di un caso di prassi commerciale, su cui si era espressa la Corte d'Appello genovese.

Gli annotatori aprivano la trattazione enunciando chiaramente la propria comune opinione: a loro avviso, non vi erano dubbi che l'interpretazione logica potesse dirsi ammessa nel diritto italiano. Ciononostante, ritenevano comunque opportuna una più approfondita disamina della questione in quanto, proprio per reazione alle dottrine radicali che avevano legittimato «i più strani abusi» sotto il pretesto dell'esercizio dell'equità giurisprudenziale, era stata sostenuta in Italia l'opportunità di escludere l'interpretazione logica, per attenersi strettamente «alla parola della legge».⁶⁰

Bensa e Fadda ritenevano l'opinione palesemente insostenibile, in forza della lettera stessa del primo comma dell'Art. 3 delle Disposizioni preliminari al Codice Pisanelli. Esso infatti menzionava, come elemento d'interpretazione della legge, non soltanto «il proprio significato delle parole secondo la connessione di esse» (interpretazione grammaticale), ma anche l'«intenzione del legislatore» (interpretazione logica).

La *ratio* della norma era la medesima già individuata dal Windscheid, nella nota apposta al paragrafo intitolato *Interpretazione grammaticale e logica. Analogia (legale)*, che Fadda e Bensa commentavano. Bandire l'interpretazione logica non contraddiceva soltanto le fonti romane, ma la stessa «natura delle cose», perciò Windscheid affermava:

«le parole non sono il pensiero, ma solamente segni del pensiero, non si tratta del loro significato oggettivo ed assoluto, ma di quello che chi le ha usate vi ha annesso, dato però che questo significato possa indursi dalle circostanze.»⁶¹

⁶⁰ Il riferimento andava soprattutto alle tesi espresse da Edoardo Deodati nella rivista «Temi Veneta» (1878, pp. 509 e ss. e 577 e ss.). Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (s) sul § 21 (nt. 9), p. 122.

⁶¹ La traduzione del Windscheid è quella fornita da Fadda e Bensa: vedi *Ibid.*, *Libro I. Del diritto in genere, Capitolo II. Interpretazione e trattazione scientifica del diritto, Interpretazione grammaticale e logica. Analogia (legale)*, § 21, nt. 9, p. 67. Cfr. B.

Gli annotatori rimandavano al Windscheid anche per la citazione delle fonti romane, le quali già dimostravano abbondantemente la necessità di temperare la materialità della disposizione con lo spirito cui essa si informava o il sistema legislativo cui apparteneva.

L'analisi delle teorie sul processo interpretativo, ed in particolare sull'opportunità del ricorso all'interpretazione logica, si presenta realmente cruciale per comprendere le peculiarità del sistema pandettistico. In tal senso, per Windscheid come per Dernburg non era poi così netta e rilevante la distinzione gerarchica tra interpretazione grammaticale e logica: era affatto scontato che si potesse ricorrere alla seconda soltanto laddove la prima lasciasse spazio a dubbi.⁶² Infatti, per Windscheid la vera attività di interpretazione scientifica era quella che si faceva «mediante libera indagine» («auf dem Wege freier Untersuchung»); analogamente, per Dernburg l'interpretazione dottrinale avveniva «per mezzo di riflessione in libero modo» («mittels Nachdenkens in freier Weise»), e riposava «sulla forza di convincimento dei suoi argomenti» («auf der Ueberzeugungskraft ihrer Gründe»)⁶³. Era proprio il sistema a consentire all'interprete tedesco piena

WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Erstes Buch. Von dem Rechte überhaupt, Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts überhaupt, Grammatische und logische Auslegung. (Gesetzes-) Analogie, § 21, nt. 9, p. 101.*

⁶² Vedi *Ibid.*, § 22, p. 103.

⁶³ Vedi: *Ibid.*, *Begriff der Auslegung. Wissenschaftliche Auslegung und sog. Legalinterpretation*, § 20, p. 98; H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage. cit., Erstes Buch, Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt, Recht im objektiven und im subjektiven Sinne, Viertes Kapitel. Interpretation und Fortbildung der Rechtsnormen, § 34. Die Grundsätze der Interpretation*, p. 75. Cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima, cit., Libro I, Del diritto in genere, Capitolo II. Interpretazione e trattazione scientifica del diritto, I. Interpretazione e trattazione scientifica del diritto in genere, Concetto dell'interpretazione. Interpretazione scientifica e cosiddetta interpretazione legale*, § 20, p. 64; A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte I° Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala, cit., Libro primo. Teorie generali, Sezione prima. Diritto in senso obiettivo e subiettivo, Capitolo IV. Interpretazione ed evoluzione delle norme giuridiche, § 34. I principii fondamentali dell'interpretazione*, p. 85. Cfr. K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts, cit., Einleitung, II. Quellen des Pandektenrechts, B. Gebrauch der Quellen, 1) Von der Auslegung des Inhalts der Rechtsquellen im Einzelnen, § 7, pp. 7-8; F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rivista con speciale riguardo alla pratica forense, cit., Introduzione, II. Fonti del diritto delle Pandette, B. Uso delle fonti, § 7. b) Elementi e regole fondamentali dell'interpretazione*, pp. 30-31. Sulla*

libertà nel processo interpretativo: la sicura rete dei concetti guidava l'attività dell'interprete, fornendo i controlli necessari da applicare ai risultati ermeneutici.⁶⁴ In tal senso, la stessa interpretazione grammaticale non era che una forma di interpretazione logica o sistematica: infatti, ai termini adoperati in una data disposizione non poteva che attribuirsi il significato che si accordava con l'uso della stessa parola in altre parti del sistema.⁶⁵

Dopo essersi riferiti alle costruzioni pandettistiche, Bensa e Fadda non mancavano, come loro solito, di riportare le proprie considerazioni al terreno pratico, concentrandosi sull'esame di un importante caso di giurisprudenza commerciale, in cui il giudice italiano aveva ritenuto opportuno e doveroso tener conto dell'«intenzione evidente del legislatore anche di fronte alla lettera troppo stretta o troppo larga».⁶⁶

In materia di atti stipulati tra una parte contraente commerciante e un'altra non commerciante, si trattava di stabilire se fosse competente a pronunciarsi il Tribunale civile o piuttosto quello commerciale. Gli annotatori riportavano una decisione della Corte d'appello di Genova, emessa ancora sotto l'impero del Codice di commercio del 1865, ormai cessato. L'Art. 725 di tale Codice stabiliva, come regola generale, che il foro competente fosse quello del convenuto: l'attore avrebbe dovuto convenire la controparte al foro commerciale, se questa era commerciante; al foro civile, se invece non lo era.

La Corte d'Appello genovese aveva preso in esame il caso, abbastanza complesso, in cui un commerciante era adito dalla controparte civile, con riferimento ad un atto che solo per quest'ultima poteva considerarsi di commercio. In tal caso, dovendo tenersi in debito conto che per il convenuto

differenza tra il concetto di *Auslegung* (interpretazione scientifica) e quello di *Interpretation* (interpretazione legale), vedi cap. IV.

⁶⁴ Infatti, in mancanza di una Corte di Cassazione unica e centralizzata, nonché di un Codice civile generale, il professore tedesco, sovrintendente dell'elaborazione e della sistemazione del diritto privato, non aveva alcun bisogno di trovare una legittimazione per le proprie costruzioni scientifiche. Unico riparo era la «coerenza assicurataagli dal sistema». Le esperienze del nazismo avrebbero ben presto dimostrato le insidie nascoste da una tale libertà nel processo interpretativo, regolato dai soli schemi logico-deduttivi. Cfr. P. G. MONATERI, voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, cit., pp. 44-47, 51.

⁶⁵ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Von dem Rechte überhaupt, Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts überhaupt, Grammatische und logische Auslegung. (Gesetzes-) Analogie*, § 22, p. 103.

⁶⁶ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (s) sul § 21 (nt. 9), p. 123.

l'atto in questione era invece meramente civile, andava adito il Tribunale Civile, anziché quello commerciale. Infatti, come aveva affermato la Corte genovese, decidere altrimenti avrebbe significato «convertire in personale» «la giurisdizione meramente reale dei Tribunali di Commercio», attribuendo al legislatore «un concetto» che si trovava invece respinto da tutta l'economia del Codice di commercio.⁶⁷

La soluzione presentata dalla Corte genovese, prevalente in giurisprudenza e dottrina, rappresentava una delle più solenni affermazioni del diritto del giudice «di far valere il vero concetto del legislatore, anche in apparente opposizione alla parola difettosa della legge».⁶⁸ Le considerazioni di Fadda e Bensa si arrestavano alla constatazione di come la questione potesse dirsi ormai risolta, in virtù della più chiara disposizione al riguardo contenuta nel nuovo Codice di commercio italiano, da poco entrato in vigore. Infatti, l'Art. 870 assoggettava indistintamente gli atti misti alla giurisdizione commerciale.⁶⁹

6. I principi generali di diritto e il ruolo dell'interprete italiano

Ad un'altra annotazione va riconosciuta importanza ancor più decisiva per comprendere la portata del ruolo che Fadda e Bensa riservavano all'interprete italiano: quella relativa al significato da attribuire al riferimento ai «principi generali di diritto», contenuto nell'Art. 3 delle *Disposizioni preliminari* del Codice civile.⁷⁰

La portata del secondo comma di tale disposizione si prestava a divenire realmente nodale per la comprensione del legame tra interpretazione giudiziale e costruzioni dottrinali pandettistiche, cui forniva uno speciale aggancio normativo:

«Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si

⁶⁷ Corte d'Appello di Genova, 15 febbraio 1881, causa Conti-Dagnino («Eco di Giurisprudenza», V, II, p. 168): *Ibid.* Fadda e Bensa citavano anche sentenze emesse, pro e contro, dalle Corti di Cassazione e da altre Corti d'Appello italiane.

⁶⁸ Non a caso, la Corte d'Appello genovese aveva riconosciuto che la dizione dell'Art. 725 del Codice di commercio del 1865 avrebbe potuto essere certamente migliore: *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, p. 124.

⁷⁰ Per una definizione del concetto di «principi generali», come «regola normativa astratta applicabile a più fattispecie concrete», collocabili ad un tempo «sopra» e «fuori» dall'ordinamento, vedi: G. ALPA, voce *Principi generali*, cit., pp. 355-356.

deciderà secondo i principii generali di diritto».

Più ampiamente, l'Art. 3 assumeva rilevanza cruciale per il rapporto tra tutti e tre i formanti, legislativo, giurisprudenziale e scientifico-dottrinale, nel segno di una generale primazia di quest'ultimo. Infatti, era la dottrina ad indicare la precisa portata dei «principi generali di diritto», esercitando in tal modo uno speciale «controllo scientifico di legittimità».⁷¹ A ben vedere, tale potere si traduceva nell'assoggettamento alla scienza giuridica non solo della giurisprudenza, ma anche del potere legislativo, dal momento che l'interpretazione della volontà del legislatore riposava in ultima analisi nella sussunzione delle disposizioni legislative nelle categorie dottrinali.⁷²

Si può quindi intuire come la menzione dei «principi generali di diritto», come regola interpretativa di chiusura per far fronte alle lacune delle disposizioni legislative, avrebbe potuto prestarsi molto facilmente ad un'interpretazione funzionale al prevalere della dottrina, incaricata di enucleare la portata di tali principi, sulle altre fonti del diritto. Ciononostante, l'orientamento prevalente nella scienza giuridica e nella giurisprudenza italiana si era dimostrato invece piuttosto equilibrato, come suggeriscono le osservazioni di Filippo Vassalli.⁷³ Secondo lo studioso, l'opinione predominante si sarebbe modulata per lungo tempo sulle tesi esposte da Fadda e Bensa nella loro nota al ventitreesimo paragrafo del Primo libro del *Lehrbuch* di Windscheid, in cui il pandettista si esprimeva in tema di lacune, antinomie e procedimento d'analogia.⁷⁴

⁷¹ Vedi G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., pp. 1002, 1007.

⁷² *Ibid.*, p. 1008.

⁷³ Vedi F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 385.

⁷⁴ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), pp. 124-135. Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Erstes Buch. Von dem Rechte überhaupt, Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts, §23. Lücken und Widersprüche. (Rechts-)Analogie*, pp. 106-110. Prima dell'intervento di Fadda e Bensa, la civilistica aveva espresso opinioni contrastanti al riguardo, essenzialmente dividendosi tra i sostenitori di una necessaria aderenza dei principi generali alla legislazione vigente (come Francesco Ricci) e coloro che ne sottolineavano invece le differenze. Tra quest'ultimi, va ricordato Luigi Borsari, il quale intendeva i principi come «norme dettate dalla ragione» e dal «sentimento d'equità», sostenendo l'opportunità di far riferimento anche al serbatoio del diritto romano. Più complessa la posizione di Francesco Saverio Bianchi: anche se soggetta ad oscillazioni nel corso del tempo, essa restò comunque sostanzialmente incentrata sul peculiare valore del diritto naturale per l'enucleazione dei principi generali. Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 43-

In particolare, nella loro nota Fadda e Bensa si ricollegano alle soluzioni prospettate da Windscheid in caso di lacune del sistema giuridico: dopo aver indagato le modalità di interpretazione «delle singole norme giuridiche come tali» («der einzelnen Rechtssätze als solcher»), il pandettista considerava quest'ultime «come appartenenti ad un tutto giuridico» («als zu einem Rechtsganzen gehörig»). Sorgeva dunque il problema ulteriore di afferrare il vero concetto di questo «tutto», in modo da risolvere i problemi causati da possibili lacune o contraddizioni in esso rinvenibili. Windscheid respingeva le dottrine tradizionali che proponevano quale rimedio alle lacune il ricorso al diritto naturale, perché quest'ultimo si sarebbe a suo avviso identificato, in ultima istanza, con

«un diritto trovato mediante costruzione aprioristica, il cui contenuto in ogni caso dato, è solo costituito da ciò che chi fa la costruzione ritiene per vero».

Windscheid aspirava invece a trovare una decisione per il caso di specie basata su di un parametro oggettivo, anziché soggettivo, cioè giusta in base «allo spirito del tutto giuridico stesso» («aus dem Geiste des Rechtsganzen selbst»): il *modus operandi* era rappresentato dal procedimento per analogia.⁷⁵

46.

⁷⁵ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Von dem Rechte überhaupt, Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts*, §23. *Lücken und Widersprüche. (Rechts-)Analogie*, p. 107. Cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., § 23. *Lacune e contraddizioni. Analogia (giuridica)*, pp. 72-73. Analogamente si esprime Arndts, il quale parla di analogia come ricerca di «una decisione conforme allo spirito del diritto vigente» («so müssen wir diese Lücke durch Analogie auszufüllen und jene Frage sonach im Geiste des bestehenden Rechts zu beantworten suchen»). Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Einleitung, II. Quellen des Pandektenrechts, B. Gebrauch der Quellen, 2) Auslegung der Quellen im Ganzen, § 14*, p. 12; F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Introduzione, II. Fonti del diritto delle Pandette, B. Uso delle fonti, 2) Interpretazione delle fonti nel loro complesso, § 14. e) Dell'analogia*, p. 37. Dernburg parla di «natura della cosa» («Natur der Sache»), come risorsa per l'integrazione del sistema giuridico, da intendersi come «misura» («Maß») e «ordinamento immanente nelle cose» («den Dingen innenwohnende Ordnung»). Pertanto, essa non va confusa con il diritto naturale, il quale prende invece a riferimento «l'essenza dell'uomo in sé», per trarvi deduzioni su cui appoggiarsi. Vedi H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*. cit., *Erstes Buch, Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt, Recht im*

Il contributo di Fadda e Bensa è rivolto specialmente a determinare il corretto significato da attribuire all'espressione «principi generali del diritto», contenuta nell'Art. 3 delle Preleggi. Posto che tale denominazione resta comunque molto generica, prestandosi essa a contenere tutto quanto l'interprete voglia farle dire, gli annotatori si chiedevano «quale sia il diritto *realmente esistente*» cui essa potesse riferirsi.⁷⁶

In primis, gli annotatori effettuavano una breve panoramica storica sul diritto romano e medievale e moderno. Riguardo al primo, Fadda e Bensa consideravano i frammenti di Giuliano e Ulpiano in materia di lacune della legge scritta; per il secondo invece, il diritto adottato nelle città germaniche medievali e nella Repubblica di Genova.⁷⁷ In quest'ultima, similmente a quanto avveniva quando una città germanica adottava il diritto di un'altra, le città prive di un proprio Statuto erano rette da quello genovese in qualità di legge comune. Era dunque il diritto statutario genovese, così come interpretato dai giurisperiti genovesi, a costituire il punto di riferimento per risolvere i casi di dubbia soluzione.⁷⁸

In seguito, Fadda e Bensa conducevano un esame comparato delle denominazioni adoperate da varie legislazioni ottocentesche per designare la fonte suppletiva, cui far ricorso in ultima istanza in caso di lacune giuridiche. Ciò che gli studiosi intendevano soprattutto sottolineare era che, a dispetto della diversità delle denominazioni utilizzate, nella maggior parte dei casi i legislatori avevano in mente il diritto comune. Anche quando sembravano riferirsi all'autentico diritto romano (come nel quarto preambolo delle Leggi civili del Regno di Sardegna del 1827, il quale si appellava alla «Romana Giurisprudenza, che è stata sempre in vigore in mancanza delle leggi del

objektiven und im subjektiven Sinne, Viertes Kapitel. Interpretation und Fortbildung der Rechtsnormen, § 38. Ergänzung der Rechtsnormen. Analogie. Natur der Sache, pp. 85-88; A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte Iª Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala, cit., Libro primo. Teorie generali, Sezione prima. Diritto in senso obiettivo e subiettivo, Capitolo IV. Interpretazione ed evoluzione delle norme giuridiche, § 38. Integrazione delle norme giuridiche. Analogia. Natura della cosa*, p. 100.

⁷⁶ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 126.

⁷⁷ Con riguardo al diritto delle città germaniche medievali, gli annotatori consideravano brevemente come, quando il diritto di una città veniva adottato da un'altra, gli scabini della seconda consultassero quelli della prima sui casi dubbi e i progressi della giurisprudenza del diritto acquisito. Vedi *Ibid.*, p. 124.

⁷⁸ *Ibid.*

Regno»), si intendeva in realtà il diritto romano, modificato per effetto delle leggi canoniche e delle consuetudini.⁷⁹

Parte della dottrina italiana (segnatamente Sebastiano Gianzana) si ostinava a leggere l'ennesimo richiamo al diritto romano o comune anche nel caso dei «principi generali del diritto», di cui all'Art. 3 delle Preleggi del Codice Pisanelli.⁸⁰

Gli annotatori respingevano con veemenza tale interpretazione, esaminando al riguardo anche l'Art. 15 del Codice Albertino (in seguito riprodotto quasi testualmente nell'Art. 13 del progetto Cassinis):

«Qualora una controversia non si possa decidere né dalla parola, né dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decise, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe; rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principii generali di diritto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso».

Secondo Fadda e Bensa, già dalla discussione in Consiglio di Stato sull'Art. 15, in cui erano state avanzate varie proposte circa la regola interpretativa di chiusura (che spaziavano dal diritto/ragione naturale, al diritto comune e ai principii di ragione, finanche all'equità), era emersa infine la vera portata dell'espressione «principi generali del diritto».⁸¹ Infatti, già il Codice Albertino, e ancor più segnatamente il Codice Pisanelli (il cui Art. 3 si ritrovava già nella sostanza agli Artt. 5 e 6 del progetto Miglietti e di quello

⁷⁹ In particolare, nel Codice Feliciano lo si deduceva dalla specificazione «che è stata sempre in vigore in mancanza delle leggi del Regno». Nella pratica piemontese e sarda veniva infatti applicato non già il diritto romano puro, bensì il diritto comune. *Ibid.*, p. 125. Analogamente, Gian Savino Pene Vidari evidenzia come nello Stato pontificio si fosse preferito parlare di «regolamento» e non di «codici» per la legislazione entrata in vigore a seguito dell'abolizione di quella francese, proprio per indicare il ritorno al sistema del diritto comune dopo la parentesi della codificazione napoleonica. Vedi G. S. PENE VIDARI, *Aspetti di storia giuridica del sec. XIX. Appunti dalle lezioni di Storia del diritto italiano II (a.a. 1996-97)*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 25-26.

⁸⁰ Vedi S. GIANZANA, *L'enfiteusi nel passato e nel presente: se, venduto il fondo, rimane al concedente l'azione personale contro l'enfiteuta originario*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1887, p. 14.

⁸¹ Riguardo ai motivi dell'Art. 3 delle *Disposizioni generali* del Codice Pisanelli, vedi le discussioni dei compilatori del Codice Albertino: G. ASTENGO, A. DE FORESTA, L. GUERRA, O. SPANNA, G. A. VACCARONE, *Codice civile del Regno d'Italia confrontato con gli altri codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi, Volume I*, Tipografia Eredi Botta, Firenze-Torino, 1866, pp. 88-91.

senatorio), apportavano una consapevole mutazione alla disposizione del § 7 del Codice Austriaco, cui si ispiravano proprio per ripudiarne il richiamo al diritto naturale.⁸²

Fadda e Bensa conferivano quindi al proprio commento un'apertura comparatistica, per considerare espressamente le disposizioni del Codice civile di un Paese cui l'Italia era particolarmente legata in quel momento storico: la Repubblica Argentina. Gli annotatori sottolineavano la «perfetta consonanza» con gli articoli del Codice civile sardo e di quello italiano, dimostrata dall'Art. 16 del Codice argentino.⁸³

Seppur riconoscendo l'indiscussa eccellenza del diritto romano, Fadda e Bensa respingevano l'interpretazione suggerita da Gianzana, citando a rinforzo Pacifici-Mazzoni e Scialoja. Appellarsi al diritto romano-comune per ricavare i «principi generali del diritto» significava richiamare, per l'ennesima volta, la denominazione di *ratio scripta* attribuita al diritto romano. Quest'ultima rappresentava un «vero anacronismo»: si tentava infatti di dar forza, nel campo del diritto positivo moderno, all'opinione per cui il diritto romano non costituirebbe «un diritto», bensì «il diritto», unico, universale ed assoluto.⁸⁴

La loro lettura risultava peraltro confermata da un'analisi della storia legislativa pre- e postunitaria in materia di disposizioni transitorie. Il primo comma dell'Art. 2415 del Codice Albertino dichiarava infatti che:

«In tutte le materie che formano l'oggetto del presente Codice le leggi romane, e gli statuti sì generali che locali cesseranno di aver forza di legge».

⁸² *Ibid.*, p. 92. Cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 126. Sulla «sostanziale unità metodologica» riscontrabile negli interpreti almeno fino a metà Ottocento, nonostante le diversità delle Preleggi dell'*ABGB* e del *Code Napoléon*, vedi: R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, cit., pp. 134-154.

⁸³ Il testo dell'Art. 16 del Codice civile argentino, così come riportato da Bensa e Fadda, è il seguente:

«Si una question civil non puede resolverse ni por los palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes analogas; y si aún la question fuere dudosa, se resolverá *por los principios generales del derecho* teniendo en consideracion las circunstancias del caso».

Ibid.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 127. Fadda e Bensa si dimostrano perciò d'accordo con l'impostazione sostenuta da Windscheid sul punto: vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Einleitung, III. Bedeutung des Pandektenrechts*, § 6, nt. 5, p. 19.

Il senso autentico della disposizione, come spiegavano Fadda e Bensa, era volto ad escludere l'efficacia del diritto romano «da tutto quanto il campo delle relazioni governato in genere dal Codice (e quindi dal diritto privato)», non già dunque, come si poteva sostenere in base a una lettura superficiale, mantenere in vigore il diritto romano per i casi dalle leggi non previsti.

L'ennesima conferma si ritrovava poi all'Art. 48 delle Disposizioni transitorie relative al Codice Pisanelli, il quale «abroga tutte le leggi, generali e speciali, per lo innanzi in vigore», incluso dunque «il diritto romano comune», concepito «come legge *generale*, ossia come sistema legislativo».⁸⁵

Pertanto, era mediante un aggettivo fondamentale che l'Art. 3 delle Preleggi andava ad assumere tutta la chiarezza e la verità necessarie: «principi generali di diritto *italiano*». Nel richiamarsi alle massime del sistema di diritto positivo italiano, che per Fadda e Bensa non sarebbero stati principi «vaghi, indefiniti, ma concreti e determinati, conoscibili con sano metodo», si faceva dunque più marcata quell'esigenza di affermazione di un'identità giuridica nazionale, che già aveva cominciato a manifestarsi con il Serafini.⁸⁶

Il metodo proposto da Fadda e Bensa per arrivare a determinare tali principi era, in sostanza, lo stesso proposto da Windscheid a proposito d'analogia.⁸⁷ Al riguardo, gli annotatori citavano testualmente Scialoja:

«conviene partire dalle disposizioni delle leggi, ed astraendo risalire da concetto a concetto sempre più generalizzando, e dal generale tornando a discendere al particolare, si giudicherà, per dirla con Aristotele, come lo stesso legislatore avrebbe detto se fosse stato presente, e come avrebbe prescritto se lo avesse preveduto».⁸⁸

⁸⁵ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 127.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 128. Serafini ravvisava la cifra peculiare dell'identità giuridica nazionale soprattutto nella proficua unione di teoria e prassi, esprimendo peraltro una tendenza condivisa da gran parte della cultura giuridica postunitaria, alle prese con l'individuazione di una via autenticamente italiana. Cfr. A. MANTELLO, «Il più perfetto codice civile moderno», cit., p. 1094; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 46-50; ID., *Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano*, cit., pp. 781-782.

⁸⁷ Vedi: B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Erstes Buch. Von dem Rechte überhaupt, Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts, §23. Lücken und Widersprüche. (Rechts-)Analogie*, p. 107. Cfr. A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., pp. 177-198.

⁸⁸ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume*

Fadda e Bensa sottolineavano ripetutamente che il diritto trovato facendo ricorso ai principi generali non rappresentava affatto qualcosa di diverso dal diritto positivo vigente: ne costituiva semmai la parte «spirituale», non espressa in precise disposizioni, ma risultante dal complesso di tutte le singole norme giuridiche, «prodotto della coscienza giuridica della nazione».⁸⁹

Qualcosa di simile poteva rinvenirsi già nella discussione in Consiglio di Stato sull'Art. 15 del Codice Albertino. Proprio a seguito dell'osservazione di alcuni membri circa l'inesattezza della denominazione «diritto naturale», poiché suscettibile di essere intesa dai giudici «nel senso di diritto naturale primitivo, e non di quello modificato dalle condizioni sociali e religiose», il Guardasigilli aveva accettato la proposta di adottare l'espressione «secondo i principii generali di diritto».⁹⁰ Secondo Fadda e Bensa, quel «diritto naturale rispondente alle condizioni sociali», cui i membri del Consiglio di Stato intendevano riferirsi, altro non poteva essere se non «il diritto vigente presso un dato popolo».⁹¹

Gli annotatori dedicavano dunque particolare attenzione nel chiarire la natura del procedimento d'induzione, attraverso il quale sarebbe stato possibile risalire ai principi generali in questione. Chiaramente, la portata del ruolo dell'operatore giuridico si sarebbe potuta configurare in maniera diversa, a seconda che la si considerasse interpretazione vera e propria o piuttosto creazione di nuovo diritto.

Fadda e Bensa si dichiaravano subito a favore della prima alternativa, affermando espressamente di non considerare né la dottrina né la giurisprudenza quali fonti di diritto, in virtù del loro ruolo suppletivo alle lacune del sistema vigente. Nel giustificare tale asserzione, essi si richiamavano a quanto avevano già affermato nella loro nota al ventunesimo paragrafo del Windscheid, in materia di autorità da attribuirsi ai lavori preparatorii nell'interpretazione della legge.⁹²

primo, Parte prima, cit., Note dei traduttori al libro primo, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 128.

⁸⁹ *Ibid.* Cfr. V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità: discorso inaugurale*, cit., p. 24.

⁹⁰ Vedi G. ASTENGO, A. DE FORESTA, L. GUERRA, O. SPANNA, G. A. VACCARONE, *Codice civile del Regno d'Italia confrontato con gli altri codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi, Volume I*, cit., p. 91.

⁹¹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima, cit., Note dei traduttori al libro primo, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 128.*

⁹² *Ibid.*, nt. (r) sul § 21, (nt. 6), pp. 119-122. Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Erstes Buch. Von dem Rechte überhaupt, Zweites Kapitel. Auslegung und wissenschaftliche Behandlung des Rechts, Grammatische und*

Secondo gli annotatori, il diritto positivo andava considerato quale «prodotto sociologico», un vero e proprio «organismo giuridico, che è espressione della vita, che deve essere come questa completo, e in tutto corrispondente ad essa».⁹³ Ciò premesso, esso non poteva essere oggetto di creazione da parte della dottrina o della giurisprudenza, in virtù della stessa ragione per cui non poteva costituire il prodotto della mera volontà soggettiva del legislatore, come già aveva sostenuto Filippo Serafini nella sua Prolusione romana del 1871, dopo aver citato Savigny.⁹⁴ Infatti, ognuno di tali formanti non faceva che scoprire ed applicare principi già immanenti nel sistema ai nuovi rapporti di fatto venuti a crearsi, ovvero ne deduceva di ulteriori, ma sempre in base alle norme generali che già componevano il sistema.

Fadda e Bensa dimostravano pertanto di voler mitigare gli eccessi cui potevano incorrere le teorie sulla costruzione dogmatica, ben esemplificati dal pensiero di Josef Kohler, cui gli annotatori si erano già riallacciati per le loro considerazioni in tema di lavori preparatorii.⁹⁵ Secondo Kohler, l'applicazione per analogia costituiva non già attività d'applicazione o d'interpretazione della legge, bensì «una nuova formazione (*Neubildung*) della giurisprudenza», fondata su principi giuridici. In altre parole, si poteva parlare di attività interpretativa soltanto fino all'induzione dei principi generali: il passo successivo, cioè la deduzione di ulteriori nuove disposizioni giuridiche in base a quest'ultimi, costituiva invece «libera attività giuridica», «giurisprudenza de' principi».⁹⁶

logische Auslegung. (Gesetzes-) Analogie, § 21, nt. 6, pp. 100-101.

⁹³ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), pp. 129-130.

⁹⁴ Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit., p. 206. Cfr. P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 413-414; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 54-55.

⁹⁵ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (r) sul §21, (nt. 6), pp. 119-120. Kohler, unitamente a Saleilles, rappresentava uno degli autori cui ricorreva frequentemente la dottrina italiana *fin de siècle*, per sostenere posizioni «anti-tradizionaliste» in campo ermeneutico. In tal senso, nella critica rivolta da Fadda e Bensa può essere colto l'intento di non allontanarsi troppo dal sicuro sentiero della tradizione. Vedi P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., p. 408.

⁹⁶ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), pp. 128-

Contro le tesi di Kohler si erano schierati celebri esponenti della stessa Pandettistica tedesca, come Eduard Hölder, successore di Bernhard Windscheid alla cattedra romanistica di Leipzig, il quale aveva ribattuto che il nuovo diritto tratto dai principi generali non poteva costituire nulla di nuovo rispetto a quest'ultimi, stante il rapporto consequenziale che lo legava ad essi.⁹⁷

Invero, secondo il Kohler nemmeno tale obiezione sarebbe stata decisiva, poiché il diritto dedotto dai principi generali non costituiva affatto un prodotto scontato e necessario. La forza creatrice del procedimento analogico giurisprudenziale riposava nel fatto che i principi potevano agire diversamente, producendo disposizioni giuridiche diverse, se applicati a differenti rapporti della vita umana. Kohler si riferiva pertanto ai principi come a «forze organico-dinamiche»: tra essi e il nuovo diritto non vi era un meccanico rapporto di premessa-conseguenza, bensì quello ben più complesso che sussiste tra forze elementari e combinazioni chimiche.⁹⁸

Fadda e Bensa ribattevano allora al Kohler che la particolare risultante della combinazione degli elementi chimici, seppur generata dall'intervento dello scienziato, cionondimeno era necessaria, indipendente dalla sua volontà. Lo stesso si poteva dire dell'attività giurisprudenziale:

«date certe norme giuridiche generali e certi rapporti di fatto, la soluzione vera è necessariamente una, e non è rimessa all'arbitrio».

129.

⁹⁷ Eduard Hölder nacque nel 1847 a Stuttgart e morì nel 1911 a Baden-Baden. Completò gli studi giuridici a Tübingen, dove fu discepolo di Aloys von Brinz. Subito dopo, senza aver neppure compiuto un periodo preliminare di privata docenza, divenne professore di diritto romano a Zurigo. Vi rimase dal 1872 al 1874, anno in cui si trasferì a Greifswald, per passare poi nel 1888 a Erlangen. Infine, nel 1893 arrivò a Leipzig come successore di Bernhard Windscheid. Vi rimase sino alla morte, distinguendosi soprattutto nel campo della teoria generale del diritto, grazie alla sua grande propensione per l'astrazione. Tra le sue opere maggiori vanno segnalate: *Pandekten. Allgemeine Lehren, mit Rücksicht auf den Civilgesetzentwurf* (Mohr, Freiburg, 1891); *Kommentar zum allgemeinen Teil des Bürgerliches Gesetzbuchs* (Beck, München, 1900); *Natürliche und juristische Personen* (Duncker & Humblot, Leipzig, 1905). Vedi E. STROHAL, *Eduard Hölder* (Nachruf), in: «Deutsche Juristen Zeitung», XVI, 9, (1911), pp. 631-632.

⁹⁸ «In Adamo [...] vi era il germe organico originario per tutte le razze future, e nullameno l'analisi più accurata non scoprirebbe in Adamo un Goethe, un Raffaello». Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 129.

Parafrasando il *System* savigniano, per il quale «si tratta solamente di sapere, dove dovremo ricercare gli elementi a ciò necessari», Fadda e Bensa affermavano che

«sarà questione di maggiore o minore attitudine a trovarla, di metodo più o meno sano d'induzione e deduzione, ma oggettivamente la soluzione rispondente al sistema è una».⁹⁹

Risultava perciò ben evidente l'influenza direttamente esercitata sul pensiero dei due studiosi italiani dal *System* savigniano, opera che aveva segnato una decisiva rottura rispetto alle precedenti concezioni del sistema giuridico.¹⁰⁰

Di più: riprendendo le osservazioni già effettuate da Aloys von Brinz nel proprio *Lehrbuch der Pandekten*, Fadda e Bensa giungevano ad affermare che non vi fossero nemmeno lacune da colmare, avendo il sistema sempre in sé la base per la decisione di tutti i casi di specie che avrebbero potuto presentarsi

⁹⁹ Vedi: F. C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Volume Primo*, cit., § 46. *Interpretazione delle fonti del diritto prese nel loro insieme (Lacune. Analogia)*, p. 297; B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 130.

¹⁰⁰ Cfr. M. BARBERIS, *Filosofia del diritto. Un'introduzione storica*, cit., pp. 67-68. Infatti, a differenza dell'impostazione del Giusnaturalismo moderno, non solo la sistematicità andava a costituire una qualità intrinseca al diritto (e non dunque il risultato dell'ordine operato dai giuristi sul materiale giuridico), bensì anche la completezza diventava una prerogativa connaturata al sistema. Esso era concepito come «un tutto, destinato alla soluzione di tutte le questioni che si presentano nel campo del diritto». Vedi F. C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Volume Primo*, cit., § 42. *B. Interpretazione delle fonti del diritto prese nel loro insieme (Antinomia)*, p. 267. Tale concezione si riflette peraltro nel metodo per le lezioni di Pandette tenute da Savigny all'Università di Berlino, illustrato dallo stesso maestro in una delle tante lettere indirizzate all'amico e precursore della Scuola storica Georg Arnold Heise. Scopo che Savigny si prefiggeva era di aiutare i discepoli ad approcciarsi personalmente alle fonti, le quali venivano da lui citate non tanto a prova e sostegno delle proprie affermazioni, quanto piuttosto per rimandare lo studente ad una loro personale lettura. Così facendo, Savigny intendeva fornire un'introduzione, un commento, una parafrasi o ancora un collegamento alle fonti, scopo ultimo del quale costituiva la rappresentazione di un «chiaro insieme, sicuramente né incompleto né lacunoso». Vedi O. LENEL, *Briefe Savignys an Georg Arnold Heise*, cit.

nella prassi.¹⁰¹ Ad aspirare a pretese di completezza non era dunque la legge, o il codice in sé, cioè la rappresentazione data dai giuristi al sistema giuridico, alla stregua di quanto sostenevano gli «esegeti» francesi, bensì il sistema, lo stesso diritto. È soprattutto in tale impostazione che può essere colta l'attitudine conservatrice dei nostri nell'affrontare il problema ermeneutico: insistere sulla completezza del sistema giuridico implicava, in sostanza, «l'adozione di uno schema interpretativo già determinato».¹⁰²

Ad ulteriore riprova di ciò, secondo Fadda e Bensa sarebbe stato impossibile rilevare un'assoluta mancanza di principi da applicare anche nell'eventualità di fattispecie particolarmente innovative. A tal proposito, i nostri si riferivano, come altrove nelle loro *Note*, agli ultimi progressi della scienza e della tecnica: i trasporti ferroviari e quelli sulle navi a vapore, il telegrafo, il telefono.¹⁰³ Per quanto innovativo il caso potesse essere, ad esso si applicavano pur sempre i principi esistenti, seppur modificati, combinati e adattati.¹⁰⁴ Pertanto, la difficoltà nel rinvenire la soluzione in punto di diritto su questioni di vitale importanza pratica era da imputarsi alla mancanza di preparazione o di acutezza dell'interprete, piuttosto che all'incertezza del diritto in sé considerato.

Ad ogni modo, la negazione di forza creatrice di diritto all'operatore giuridico, fosse esso uno scienziato o un pratico, non deve far pensare che il ruolo dell'interprete fosse sminuito da parte di Fadda e Bensa. Essi tutt'al più lo ridimensionavano, come del resto facevano anche nei confronti del compito del legislatore: semmai, le loro opinioni vanno valutate tenendo presente la

¹⁰¹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 130. Cfr. A. BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten, Erste Abtheilung*, Verlag von Andreas Deichert, Erlangen, 1857.

¹⁰² Vedi P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 429-430.

¹⁰³ Analogamente, nella sua opera del 1862 *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Serafini non riteneva essenziale l'intervento del legislatore per disciplinare le fattispecie più innovative, sorte dal progresso della scienza e della tecnica. Infatti, era sufficiente il ricorso ai principi della tradizione romana, che lo stesso legislatore si limitava a mettere per iscritto. Vedi F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, cit., pp. 3-112. Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 28-29.

¹⁰⁴ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), pp. 130-131.

temperie positivista in cui erano immersi, che partendo dalle scienze mediche e naturali aveva finito per conquistare facilmente anche le scienze sociali.¹⁰⁵

Che all'interprete venisse comunque riservato un ruolo da protagonista, anche se come «scopritore» piuttosto che «creatore» di diritto, è confermato dalla stessa espressione «missione» più volte adoperata dagli annotatori per designarne l'ufficio. Fadda e Bensa sottolineavano che essa sarebbe divenuta tanto più difficile, quanto più lungo fosse stato il processo induttivo necessario per risalire al principio generale. Al bravo interprete occorreva pertanto «non solo una forte educazione scientifica, ma un criterio pratico esercitato, né meno acuto di quello necessario nel legislatore», soprattutto laddove si trattasse di «completare la parte mancante del sistema positivo».¹⁰⁶

Era questo il caso in cui più il ruolo del giudice poteva dirsi somigliante a quello del legislatore: in particolare, Fadda e Bensa consideravano il caso delle questioni di diritto internazionale privato, prese ad esempio da Kohler, pur precisando che per l'Italia esso non calzava affatto, essendo la materia esaurientemente trattata nelle disposizioni preliminari al Codice Pisanelli. Infatti, nelle «Preleggi» italiane poteva trovarsi un sistema di diritto internazionale privato «organico, all'altezza della perfezione scientifica, onore della nostra scuola giuridica».¹⁰⁷

Quantomeno alla pari con la preparazione scientifica, Fadda e Bensa raccomandavano all'interprete di richiamarsi al criterio «pratico»: in tale suggerimento non poteva che cogliersi, ancora una volta, la peculiare vocazione alla prassi che caratterizzava i due annotatori italiani (e, tra essi, ancor più segnatamente Bensa) nel confronto con le teorie pandettistiche.

Infatti, i due studiosi si appellavano al «senso pratico squisito» delle «razze latine» nel risolvere la «questione di opportunità» che si poneva, laddove ci si domandasse se fosse o meno desiderabile l'intervento del legislatore a colmare le apparenti «lacune» del diritto. Nel prospettare i rapporti tra le fonti produttrici di diritto, Fadda e Bensa rivelavano un'attitudine equilibrata: la loro impostazione avrebbe effettivamente influenzato l'orientamento prevalente nella scienza giuridica italiana.

I due annotatori lamentavano sia gli inconvenienti in cui incappava l'indirizzo tedesco, sia quelli, in senso opposto, in cui ricadeva il modello

¹⁰⁵ Vedi M. BARBERIS, *Filosofia del diritto. Un'introduzione storica*, cit., pp. 34-39; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., p. 14.

¹⁰⁶ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 131.

¹⁰⁷ *Ibid.*

latino. Il primo, confondendo il lavoro d'interpretazione con l'attività creativa, non permetteva in genere al giudice di decidere in caso di silenzio della legge o della consuetudine. La dottrina tedesca si scopriva insospettabilmente legicentrica: era infatti il legislatore a dover intervenire quanto prima per regolare in maniera precisa i casi dubbi, che né la teoria, né la prassi avevano potuto risolvere.¹⁰⁸ Ecco spiegata la tendenza, tutta austriaca e tedesca, a produrre Novelle in gran quantità, per «correggere i difetti, supplire lacune, esplicitare punti oscuri dei grandi monumenti legislativi».

D'altro canto, in Francia e in Italia si rischiava di peccare per l'eccesso opposto, concedendo ampio margine d'intervento alla giurisprudenza, laddove non avesse già direttamente lavorato il legislatore. Lungi dallo sposare senz'altro la tendenza nazionale, Fadda e Bensa ammonivano l'interprete italiano pure dai grossi rischi che presentava quest'ultima, avendo permesso nella maggior parte dei casi soltanto il «senso pratico squisito» della giurisprudenza «latina», elogiato dallo stesso Kohler, di evitare gravi errori.¹⁰⁹

La soluzione prospettata da Fadda e Bensa si attestava, come loro solito, su di una via di mezzo.¹¹⁰ Aspettare che il legislatore si pronunciasse per permettere al giudice di decidere, era ritenuto praticamente impossibile e comunque non consentito dai Codici: veniva perciò giudicata sensata la qualificazione di «denegata giustizia» contenuta all'Art. 4 del *Code Napoléon*,

¹⁰⁸ Nell'ambito della Pandettistica tedesca, soprattutto Ernst Immanuel Bekker aveva sostenuto tale teoria. Vedi E. I. BEKKER, *System des heutigen Pandektenrechts, Erster Band*, Hermann Böhlau, Weimar, 1886, pp. 78, 256, 293, 299, 304, 310, 325-326. Bekker, descritto dalla storiografia tedesca come «ultimo dei grandi Pandettisti», nacque a Berlino nel 1827 e morì a Heidelberg nel 1916. Studiò a Berlino e Heidelberg, sotto la guida di Vangerow, Puchta e Rudorff. Inizialmente dedicatosi alla prassi, nel 1853 ricevette l'abilitazione in diritto romano ad Halle, guidato da Bruns, diventando poi professore straordinario nel 1855. Promosso a professore ordinario, raggiunse l'apice della carriera accademica succedendo per due volte a Windscheid: a Greifswald nel 1857, e a Heidelberg nel 1874. Tra le sue opere maggiori vanno ricordate: *Die prozessuale Konsumtion im alten römischen Recht* (1853); *Die Aktionen des römischen Privatrechts* (2 volumi, 1871-73); *System des heutigen Pandektenrechts* (2 volumi, 1886-89, rimasto incompiuto). Vedi D. LANG-HINRICHSSEN, voce *Bekker, Ernst Immanuel*, in NDB, 2, (1955), p. 25.

¹⁰⁹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), pp. 131-132.

¹¹⁰ Vedi in proposito anche il giudizio di Ruggero Luzzatto, secondo il quale proprio l'equilibrio è «carattere saliente» delle note, cui si deve peraltro il loro grande successo: R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 28.

per designare il rifiuto del giudice di provvedere sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge. I due annotatori non ritenevano fosse opportuno nemmeno che il legislatore si attivasse ogni qualvolta la segnalazione di una lacuna gli fosse pervenuta dalla dottrina o dalla pratica: era chiaro il riferimento al fallimento della soluzione del *referé legislatif*, introdotta durante la Rivoluzione francese.¹¹¹

Fadda e Bensa sottolineavano che colmare le apparenti «lacune» del diritto era compito precipuo della dottrina e dei tribunali, cui bisognava pertanto lasciar campo il più possibile, per dargli modo di risolverle esercitando l'attività loro deputata, cioè mediante l'interpretazione. Essi ponevano quale discriminante per distinguere i casi in cui fosse opportuno o meno sollecitare l'intervento del legislatore, la maggiore o minore difficoltà di pervenire ad una *communis opinio* in merito al caso nuovo. Se la dottrina e la giurisprudenza vi fossero giunte agevolmente, attivare l'organo legislativo avrebbe potuto addirittura nuocere all'elasticità del principio ricavato dagli operatori mediante l'interpretazione. Per contro, se il processo induttivo per risalirvi e l'applicazione del principio al caso di specie si fossero presentati particolarmente complicati, non lasciando speranza nella prossimità di una conciliazione delle opinioni divergenti, era allora indispensabile che il legislatore intervenisse a salvaguardia della certezza del diritto.

I due maestri consigliavano comunque di aspettare che fosse la pratica stessa del rapporto o istituto nuovo nella vita sociale ad imprimerne l'indirizzo di partenza, dando così modo alla coscienza pubblica di manifestarsi e alla scienza di studiare il caso. Il riferimento espresso andava a due invenzioni entrate in uso proprio in quell'epoca, il telefono ed il telegrafo, in merito alle quali Fadda e Bensa giudicavano opportuno attendere l'intervento di successive innovazioni per permetterne uno sviluppo ed una diffusione maggiori, prima di dettarne una compiuta regolamentazione. Anche in questo caso essi propendevano comunque per una soluzione equilibrata: allo stesso

¹¹¹ Pure nell'*Entwurf* elaborato da Suarez e Klein per l'*ALR* prussiano era stata inserita una sorta di *referé legislatif*, stabilendo il divieto per il giudice di interpretare la legge e il conseguente obbligo di ricorrere, in caso di dubbio, alla Commissione legislativa per ottenere un'«interpretazione autentica». In seguito, nella redazione definitiva del *Landrecht*, questa possibilità era stata limitata, consentendo al giudice il ricorso all'*analogia legis* e *iuris*, ma tenendo pur sempre fermo il divieto di ricorrere a fonti esterne al *Landrecht*. Il ricorso alla Commissione legislativa era stato infine abolito nel 1803, dal secondo paragrafo della *Prima appendice* al *Landrecht*. Vedi G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., pp. 492-493.

tempo infatti denunciavano la peculiare lentezza del legislatore italiano e francese ad intervenire su questioni bisognose di provvedimenti legislativi. Lo invitavano pertanto a prendere ad esempio dalle Novelle, frequentemente adoperate in Germania ed in Austria per correggere difetti, supplire «lacune» ed esplicitare i «punti oscuri dei grandi monumenti legislativi».¹¹²

Da ultimo, Fadda e Bensa si esprimevano in merito all'opportunità di denunciare in Cassazione una sentenza che decidesse su di un punto non contemplato espressamente nella legge. Secondo i due annotatori, tale tipo di ricorso era «pienamente fondato»: avendo il giudice interpretato erroneamente un principio contenuto nel sistema, il giudicato era risultato della violazione, ovvero della falsa applicazione di una norma direttiva del sistema stesso.¹¹³

Si poneva però il problema di individuare quale fosse l'articolo di legge violato, in modo da presentare validamente ricorso. In mancanza di una disposizione di legge precisa cui far riferimento, bisognava distinguere i casi di analogia legale da quella giuridica. Nella prima ipotesi, se era cioè possibile rinvenire una disposizione regolante casi simili o materie analoghe, si sarebbe dovuto indicare quest'ultima nel ricorso, in forza dell'Art. 3 delle Disposizioni preliminari.

Se invece non si fosse rinvenuta alcuna disposizione di legge regolante un caso analogo, conveniva indicare come violato direttamente il principio che si riteneva conforme al sistema, indicando, come disposizione di legge violata, lo stesso Art. 3 delle «Preleggi».¹¹⁴

Più specificamente, Fadda e Bensa non si astenevano dall'esprimersi anche sulla liceità di invocare la violazione di un principio tratto dal diritto romano.¹¹⁵ Gli annotatori si riallacciavano alla prassi di citare come violati direttamente i testi del *CIC*, la quale era diffusa specie negli anni loro precedenti, quando ancora vi era reminiscenza della loro forza di legge in virtù di diritto romano-comune.¹¹⁶

¹¹² Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 132.

¹¹³ *Ibid.*, p. 133. Secondo Fadda e Bensa, era compito precipuo della Cassazione non «solo sindacare la violazione precisa dei testi di legge, ma correggere anche le erronee decisioni», fondate cioè su principi che non fossero in armonia con il sistema. *Ibid.*, p. 135.

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 133.

¹¹⁵ Per la distinzione tra *regulae juris* (regola sorgente dalla disciplina di casi pratici) e *maximae juris* (trasformazione di una *regula* in un principio di ampio tenore), comparsa in diritto romano soltanto a partire dal tardo periodo classico, vedi: G. ALPA, voce *Principi generali*, cit., pp. 356-357.

¹¹⁶ In tal senso, i principi generali del diritto avrebbero sostituito il richiamo alle fonti

Secondo i nostri, il ricorso basato sulla pura e semplice citazione dei principi di diritto romano avrebbe dovuto considerarsi senz'altro nullo: l'indicazione di un testo positivo di legge violato andava ritenuta requisito necessario. Il diritto romano non costituiva più «legge»: tale constatazione, ormai del tutto pacifica, non toglieva che molti istituti codicistici fossero comunque «governati da disposizioni tolte alla lettera dal diritto romano».¹¹⁷ Trovandosi in uno di tali casi, «il ricorso al diritto romano come supplemento» diveniva allora «non solo opportuno, ma obbligatorio», a patto che si osservasse una serie di accortezze. I testi romani avrebbero dovuto essere citati non già come leggi positive, bensì «per ragione del loro contenuto», previa verifica che quest'ultimo non si ponesse a sua volta in opposizione con altri principi del sistema italiano, cui andava pertanto riconosciuta assoluta precedenza. Inoltre, per presentare un valido ricorso, si sarebbe dovuto indicare, quale disposizione di legge positiva violata, sempre l'Art. 3 delle «Preleggi».¹¹⁸

Anche in questo caso, seppur tributando il dovuto rispetto alla tradizione romanistica, ai cui principi si ispirava largamente il Codice Pisanelli, i nostri si dimostravano giuristi pienamente “positivi”.¹¹⁹ Attraverso una concezione a sua volta “positivistica” dei principi generali del diritto, considerati parte

romanistiche proprio nella loro funzione di diritto comune: secondo Guido Alpa, spetta ora ai principi la finalità di «omologazione degli ordinamenti, diversi per tradizione e storia interna». *Ibid.*, p. 369.

¹¹⁷ Nel descrivere lo «spirito» del diritto romano, Jehring vi coglieva, oltre che un fenomeno storico, un bacino di tecniche cui attingere in ogni tempo. Lo studioso ne rinveniva i cardini in particolare nel principio di volontà soggettiva (il sistema della difesa privata), nel principio di famiglia (l'origine delle aggregazioni sociali) e nel principio religioso (evolutosi dalla commistione alla distinzione tra il sacro e il lecito). Vedi: *Ibid.*, p. 356. Secondo Guido Alpa, gli Artt. 1366, in tema di interpretazione del contratto secondo buona fede, e 1371, in materia di regole interpretative di chiusura, rappresentano alcuni dei rarissimi casi in cui *regulae iuris* romane si sono trasformate direttamente in disposizioni codicistiche, arrivando sino al Codice civile italiano tuttora vigente. Ciò sarebbe stato possibile grazie ad una serie di richiami a catena delle medesime regole, dal *Traité des obligations* di Pothier al *Code Napoléon*, passando per la loro letterale traduzione nel Codice Albertino, quindi, senza innovazioni sostanziali, al Codice Pisanelli, e infine a quello vigente. *Ibid.*, p. 359.

¹¹⁸ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 134.

¹¹⁹ Bensa e Fadda ritenevano «innegabile» che il Codice Pisanelli si ispirasse «largamente» ai principi del diritto romano. Infatti, nonostante il legislatore italiano avesse sempre tenuto presente il *Code Napoléon* come modello, «il movimento di ritorno alle tradizioni patrie» poteva dirsi iniziato sin dai tempi del Codice Albertino: *Ibid.*

integrante dell'ordinamento giuridico positivo, si forniva una giustificazione ad eventuali libertà interpretative, in modo da salvaguardare il canone fondamentale della fedeltà al testo letterale. Tale speciale giustificazione consisteva nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano: in nuce, poteva cogliersi nient'altro che la genesi dottrinale dell'Art. 12 delle «Preleggi» del Codice civile italiano tuttora vigente.¹²⁰

7. Dalla teoria generale all'aggiornamento dei diritti soggettivi: alcuni contributi originali nelle Note al Libro secondo

Alla luce delle annotazioni considerate, si può tentare di delineare con tratti più precisi i contributi forniti da Fadda e Bensa alla teoria generale del diritto.

In primo luogo, il grado di generalità che gli annotatori si prefiggevano di raggiungere restava confinato agli orizzonti nazionali, spaziando la loro analisi ai concetti e ai principi comuni ai diversi settori dell'ordinamento giuridico italiano.¹²¹ Soprattutto alla luce delle considerazioni in tema di principi generali del diritto, risulta chiaro che Bensa e Fadda intendessero apportare il proprio contributo alla teoria generale del diritto "italiano". Essi davano comunque ampia dimostrazione di saper aprirsi anche a considerazioni romanistiche e comparatistiche, ma sceglievano di farlo soltanto laddove lo ritenessero effettivamente utile al completamento di un quadro che rimaneva incentrato sull'esame del diritto nazionale.¹²²

Inoltre, lo stile di Bensa e Fadda appare pienamente «costruttivo»: lungi

¹²⁰ Cfr. A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., pp. 201-210. Nella successiva fase del secondo dopoguerra il giurista italiano, «orfano del sistema», si sarebbe potuto avvalere di uno strumento in più per invocare i principi generali, il quale ne avrebbe rafforzato ad un tempo sia la base positivista, sia il contenuto valoriale: la Costituzione italiana. Vedi P. G. MONATERI, voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, cit., p. 51.

¹²¹ Cfr. R. GUASTINI, voce *Teoria generale del diritto*, cit., p. 319.

¹²² Al riguardo, emblematiche le considerazioni circa la possibilità di denunciare in Cassazione decisioni che avessero violato principi tratti dal diritto romano. Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume primo, Parte prima*, cit., *Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), pp. 133-135. In ambito comparatistico invece, può essere citato ad esempio il riferimento all'Art. 16 del Codice civile della Repubblica Argentina, in materia di principi generali di diritto. Gli annotatori dichiarano espressamente di aver voluto limitare le considerazioni comparatistiche al caso di quel determinato paese straniero, dal momento che l'Italia vi riponeva particolari interessi e che le disposizioni del suo Codice civile riecheggiavano quelle del Codice italiano. *Ibid.*, p. 126.

dal limitarsi ad un lavoro puramente descrittivo delle differenze e delle peculiarità presentate dalla prospettiva italiana rispetto al contesto tedesco considerato dal Windscheid, gli annotatori non si esimevano dall'entrare *in medias res*.¹²³ Infatti, prendendo posizione sulle questioni oggetto di dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, essi vi offrivano sempre la propria personale soluzione, arrestandosi soltanto nel caso in cui non riuscissero a raggiungere un'opinione tra loro condivisa.

L'importanza assunta dai contributi di Bensa e Fadda nelle *Note* al Libro primo, in materia di teoria generale del diritto, si riverbera nella seguente parte di *Note* dedicata ai *Diritti in generale*. Infatti, soprattutto grazie al modo di concepire i principi generali illustrato dai due annotatori nella nota sopra esaminata, la quale assume tutta la portata di uno snodo fondamentale, era loro possibile introdurre le costruzioni innovative coniate dalla Pandettistica, senza perciò intaccare il canone positivisticò del rispetto della lettera codicistica.

Al centro del sistema pandettistico, massima espressione dei baluardi liberali di autonomia e libertà negoziale, si poneva una delle nozioni fondamentali e tipiche dell'*Allgemeine Rechtslehre*: il soggetto di diritto, cioè «chiunque possa essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive», e dalla cui volontà viene fatto derivare ogni mutamento giuridicamente rilevante.¹²⁴

¹²³ Vedi R. GUASTINI, voce *Teoria generale del diritto*, cit., p. 321. La teoria generale del diritto di tipo «costruttivo» di cui parla Guastini, distinguendola da quella di tipo «descrittivo», equivale all'«alta dogmatica» di cui parla Uberto Scarpelli, il quale la raffigura come la parte della teoria del diritto «propositiva e stipulativa», sostanzialmente coincidente con la dogmatica stessa. Vedi U. SCARPELLI, *La teoria generale del diritto: prospettive per un trattato*, in: ID. (cur.), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1983, pp. 281-340. Cfr. M. BARBERIS, *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 254-282.

¹²⁴ Cfr. P. GALLO, voce *Soggetto di diritto*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XVIII, (1998), pp. 576-586. L'esercizio del potere della volontà del soggetto dava luogo ad un'altra categoria fondamentale: quella del diritto soggettivo. A seconda che oggetto di tale potere fosse una cosa, piuttosto che un'attività altrui, tale categoria si prestava a venir ulteriormente specificata come diritto reale o d'obbligazione. Vedi A. GUARNERI, voce *Diritti soggettivi (categorie di)*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, V, (1989), pp. 436-455. La dichiarazione di volontà del soggetto, diretta a produrre un effetto giuridico, costituiva poi il negozio giuridico; mentre il fatto, provocato dalla volontà del soggetto e costitutivo di un rapporto giuridico, rappresentava l'atto giuridico. Soprattutto queste due ultime categorie vennero ampiamente esportate nelle varie branche del sapere

«L'attitudine alla titolarità di poteri e doveri giuridici», propria del soggetto di diritto, viene pure tipicamente definita attraverso il ricorso ad una costruzione teorica di portata generale: quella di capacità giuridica.¹²⁵ La dottrina tedesca, interpretando tale categoria sulla base del valore giusnaturalistico-kantiano del «reciproco rispetto», avrebbe ricavato il principio della «capacità giuridica generale», come prerogativa generalmente riconosciuta a tutti gli individui.¹²⁶ Ne derivava la costruzione di innovative categorie generali, derivazioni ulteriori della macro-classe dei diritti soggettivi, la cui elaborazione, nel silenzio del legislatore, sarebbe stata affidata per lo più alla giurisprudenza: i «diritti della personalità» o «di stato», competenti a ciascun individuo per il fatto stesso di essere «persona».¹²⁷

L'innovatività di tali costruzioni si può evincere dando uno sguardo allo stesso *Lehrbuch* windscheidiano, il quale vi riservava una breve trattazione, per lo più nelle note a piè di pagina.¹²⁸ Ciò premesso, è proprio con riguardo a

giuridico, le quali ne elaborarono ulteriori specificazioni: nacquero così, a titolo esemplificativo, l'atto amministrativo e l'atto e il negozio processuale. Vedi G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., pp. 1012-1014.

¹²⁵ Vedi P. RESCIGNO, voci *Capacità di agire* e *Capacità giuridica (diritto civile)*, in NDI, II, (1958), rispettivamente pp. 861 e 873; ID., voce *Capacità giuridica*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, II, (1988), pp. 218-225. Cfr. A. FALZEA, voce *Capacità (teoria gen.)*, in: «Enciclopedia del diritto», VI, (1960), pp. 8-47.

¹²⁶ Vedi G. ALPA, voce *Principi generali*, cit., p. 364. Pietro Rescigno sottolinea come, nonostante i tentativi dottrinali di qualificare la capacità giuridica come «diritto originario o innato, che l'ordinamento si limiterebbe a riconoscere», la realtà dimostri trattarsi invece di una mera concessione da parte dell'ordinamento. Infatti, anche in sistemi progrediti, può ben darsi l'esclusione della capacità giuridica per determinate categorie di individui, come pure l'eventualità che la soggettività venga collegata «ad un fatto diverso da quello naturale della nascita». A titolo meramente esemplificativo, il diritto canonico subordina la capacità giuridica al battesimo, ex can. 96 *CJC*: vedi P. RESCIGNO, voce *Capacità giuridica*, cit., p. 218.

¹²⁷ La collocazione sistematica di tali diritti è questione di non semplice soluzione: vi interferiscono sia la sfera psichica dell'individuo, sia il rapporto tra quest'ultimo e il resto della comunità, sia lo sfruttamento di utilità economiche. A tali problematiche classificatorie, si aggiunge un'ulteriore questione, relativa all'opportunità di considerare un «diritto generale della personalità», inerente la protezione degli aspetti morali della persona nel loro complesso; o invece più «diritti della personalità», come serie di «singole e specifiche situazioni protette» (nome, immagine, reputazione...). Vedi V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XIII, (1995), pp. 430-437; G. ALPA, voce *Principi generali*, cit., p. 364.

¹²⁸ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Vom den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte*,

tali categorie, coniate dalla stessa scienza giuridica tedesca, che si ha modo di riscontrare la capacità degli annotatori italiani di sviluppare le riflessioni dei maestri pandettisti. Infatti, il riferimento alle costruzioni teoriche del Windscheid rappresentava soltanto lo spunto per entrare nel merito delle questioni più originali, cui l'autore tedesco aveva spesso fornito soltanto un accenno. Per di più, Bensa e Fadda non mancavano di considerare lo svolgimento pratico di tali questioni, guardando sempre al contesto italiano, laddove invece Windscheid si era fermato alla classificazione teorica.

La difficoltà incontrata dallo stesso "principe" dei Pandettisti nell'assegnare un'opportuna collocazione nelle trame del sistema all'insieme dei «diritti della personalità» si evince dalla frammentarietà ed incertezza della loro considerazione nelle *Pandekten*. Infatti, lungi dal tentare una loro classificazione unitaria e complessiva, Windscheid sembrava piuttosto "perdersi" nella distinzione di molteplici categorie astratte, con il risultato di complicarne la trattazione.

Un primo cenno ai «diritti della personalità» si ritrovava in una brevissima nota, apposta al paragrafo in cui erano trattati i «diritti personali», come sotto-categoria dei «diritti soggettivi», opposta a quella dei «diritti reali». Al riguardo, Windscheid considerava come la denominazione «diritti personali» venisse talvolta adoperata in un'accezione più specifica, per indicare cioè «i diritti inseparabili dalla persona di chi li ha», i quali venivano pure definiti «diritti personalissimi».¹²⁹

Una breve e frammentaria considerazione era poi riservata ai «diritti sulle produzioni intellettuali», a quelli «di monopolio industriale» e al «diritto ad un contrassegno esclusivo (nome, armi, firma, marca o segno)».¹³⁰

Dingliche und persönliche Rechte, § 39, nt. 1, p. 171; *Rechte an der eigenen Person*, § 40, nt. 2, p. 176; *Absolute und relative Rechte*, § 41, nt. 2, pp. 177-178.

¹²⁹ Vedi *Ibid.*, *Dingliche und persönliche Rechte*, § 39, nt. 1, p. 171. Cfr.: ID., *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Libro II, Dei diritti in generale, Capitolo I. Concetto e specie dei diritti, Diritti reali e personali*, § 39, nt. 1, p. 175.

¹³⁰ Nella precisazione del Windscheid, il quale considerava come specialmente il diritto al monopolio industriale e quello al contrassegno esclusivo fossero «assai frequenti in Germania», si possono intravedere le peculiarità del contesto economico del *Reich* tedesco di fine Ottocento, attraversato dalla seconda Rivoluzione industriale in tutta la pienezza del suo sviluppo. Significativamente, si tratta di uno dei casi, non proprio frequenti, in cui Windscheid allegava anche delle citazioni giurisprudenziali: infatti, con specifico riguardo al diritto sul nome, l'autore rimandava pure ad alcune sentenze del Tribunale imperiale. Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Vom den*

Windscheid li menzionava come esemplificazione della categoria dei «diritti assoluti», i quali si distinguevano dagli opposti «diritti relativi», per il fatto di avere efficacia verso chiunque, anziché soltanto nei confronti di un individuo o di un limitato gruppo di persone.¹³¹

Windscheid riservava una considerazione maggiore soltanto alla particolare categoria dei «diritti sulla propria persona», cui dedicava un intero ed apposito paragrafo, anche se breve.¹³² La titolarità di tali peculiari diritti muniva il soggetto di una serie di prerogative nei confronti di tutti gli altri, sia a tutela della propria esistenza fisica (diritto alla vita e all'integrità corporale, come anche libertà di disporre del proprio corpo senza ostacoli), sia psichica («diritto all'estrinsecazione dello spirito nelle sue varie funzioni», dunque delle esternazioni delle facoltà di pensare e sentire, come anche della facoltà di volere).¹³³

In nota, Windscheid considerava come altri autori si riferissero piuttosto alla categoria dei «diritti personali» o «diritti di stato», intendendo ugualmente i diritti propri della persona in quanto tale, per il suo stesso essere persona, oppure «per la sua posizione a fronte di certi singoli rapporti fondamentali permanenti», specie nella famiglia.¹³⁴ Non si comprende dunque se

Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte, Absolute und relative Rechte, § 41, nt. 2, pp. 177-178.

¹³¹ In tal senso, Windscheid ascriveva i «diritti personali» o «d'obbligazione» ai «diritti relativi»; mentre i «diritti reali» e quelli «sulla persona propria» ai «diritti assoluti»: *Ibid.*, p. 176.

¹³² Vedi *Ibid.*, *Rechte an der eigenen Person*, § 40, pp. 173-176.

¹³³ *Ibid.*, pp. 173-174. Cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Libro II, Dei diritti in generale, Capitolo I. Concetto e specie dei diritti, Diritti sulla propria persona*, § 40, pp. 177-178.

¹³⁴ Il riferimento andava alla categoria romana *jus quod pertinent ad personas*, comprensivo degli *status libertatis, civitatis, familiae*. Vedi: B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Vom den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte, Rechte an der eigenen Person*, § 40, nt. 2, p. 176; ID., *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Libro II, Dei diritti in generale, Capitolo I. Concetto e specie dei diritti, Diritti sulla propria persona*, § 40, nt. 2, p. 178. La considerazione dei rapporti di famiglia come «classe propria di rapporti giuridici», ancorché di «natura piuttosto morale che giuridica» si può ritrovare in Arndts. Cionondimeno, il pandettista riconosceva la possibilità di collegarvi «speciali effetti patrimoniali». Vedi K. L. ARNDTS, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts*, cit., *Erstes Buch. Von den Rechten im Allgemeinen, Erstes Kapitel. Begriff und Eintheilung der Rechte, II. Eintheilung der Rechte, § 22, 1) Nach ihrem Inhalt*, pp. 22-23. Cfr. F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Volume I, Parte Prima, Quarta*

Windscheid avesse qui inteso riferirsi agli stessi «diritti personali o personalissimi» da lui considerati nella nota al paragrafo precedente, o piuttosto ad una diversa categoria.¹³⁵

Risulta davvero evidente come un tale incrocio di classificazioni teoriche, tra loro spesso sovrapponibili, finisse inevitabilmente per risolversi in ulteriori complessità, anziché in un ausilio alla comprensione di tali innovative questioni.

Nelle annotazioni collegate ai tre paragrafi esaminati, in cui Windscheid condensava le proprie riflessioni sui «diritti personali», Bensa e Fadda esponevano la loro proposta di classificazione, ripartita in tre note successive. La prima era dedicata alle varie accezioni di «diritti personali»; la seconda ai «diritti sulla persona propria», in cui gli annotatori si soffermavano soprattutto sul diritto sul cadavere; la terza, infine, ai «diritti sulle cose incorporali».¹³⁶ Nel complesso, l'idea che immediatamente se ne ricava è che le annotazioni italiane riportassero effettivamente maggior ordine e chiarezza nelle costruzioni soltanto abbozzate dal Windscheid, fornendone un compiuto svolgimento.

Per quanto riguarda specificamente la prima nota, rileva constatare come Fadda e Bensa ritenessero importante innanzitutto chiarire la complessa classificazione fornita dall'autore tedesco. In tal senso, precisavano che quest'ultimo, nell'ambito della generica espressione «persönliche Rechte» avesse inteso ricomprendere sia i veri e propri «diritti personali e personalissimi», sia quelli d'obbligazione o di credito.¹³⁷

edizione interamente rifiuta con speciale riguardo alla pratica forense, cit., Libro primo. Dei diritti in generale, Capo primo. Concetto e divisione dei diritti, II. Partizione dei diritti, § 22 1) Secondo il loro contenuto, p. 102.

¹³⁵ Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Zweites Buch. Vom den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte, Dingliche und persönliche Rechte, § 39, nt. 1, p. 171.*

¹³⁶ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima, cit., Note dei traduttori al libro secondo, nt. (d) sul § 39, pp. 597-601; nt. (e) sul § 40, pp. 601-627; nt. (f) sulla nt. 2 del § 41, pp. 627-658.*

¹³⁷ In al senso, altri pandettisti si erano dimostrati più chiari del Windscheid, riservando l'espressione «persönliche Rechte» ai diritti d'obbligazione; e adoperando invece per i diritti personali e personalissimi quella di «Personenrechte». Così, ad esempio, Dernburg: vedi H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage. cit., Erstes Buch, Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt, Recht im objektiven und im subjektiven Sinne, Erstes Kapitel. Begriff des Rechtes im objektiven Sinne. Eintheilungen, § 22, Klassifikation der Privatrechte, nt. 7, p. 51.*

Dopo tali precisazioni classificatorie, ritenute dagli annotatori necessarie dal momento che analoghe incertezze potevano rinvenirsi nella terminologia italiana, Bensa e Fadda si soffermavano lungamente sul particolare insieme dei «diritti di famiglia», fondati su «legami permanenti e durevoli tra determinate persone», considerati da autorevole dottrina di «ordine morale più che giuridico».¹³⁸

È soprattutto in tali più specifiche considerazioni che gli annotatori entravano nel merito, rendendo possibile un apprezzamento anche delle loro impostazioni di politica del diritto. In particolare, essi coglievano l'occasione per ribadire la necessità di un regolamento giuridico della famiglia, cui lo Stato non avrebbe mai potuto rinunciare del tutto. Accertata la presenza di un interesse meritevole di tutela, pure ammettendo che esso fosse di ordine morale, Bensa e Fadda coglievano come necessaria ed immediata conseguenza la necessità di configurare le opportune sanzioni giuridiche, corrispondenti in «diritti veri e propri».

Con ciò essi ribattevano a quella parte di dottrina, che contava seguaci sia in Germania che in Italia, la quale riteneva l'intervento statale in materia di famiglia meramente sussidiario, fondandosi i rapporti familiari *in primis* su valori morali, quali la coscienza del dovere e l'affetto.¹³⁹

¹³⁸ Era di tale opinione, ad esempio, Emidio Pacifici-Mazzoni: vedi E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano, Quinta edizione corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina e giurisprudenza a cura del Sen. Giulio Venzi, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Parte generale, Volume secondo, Parte prima*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1928, p. 6. I «diritti di famiglia» erano considerati dagli annotatori italiani «diritti personali relativi», contrariamente al Windscheid, il quale configurava anche il vincolo familiare come assoluto, in grado cioè di attribuire diritti contro chiunque, in caso di turbative esteriori. Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (d) sul § 39, p. 598. Cfr. B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Zweites Buch. Vom den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte, Absolute und relative Rechte*, § 41, p. 176.

¹³⁹ In tal senso, decisa era la posizione di Pietro Cogliolo, il quale riteneva l'intervento del diritto meramente sussidiario non soltanto per la costituzione dei rapporti familiari, ma anche per il loro stesso regolamento interno. Nel suo manuale di filosofia del diritto privato, Cogliolo affermava:

«L'interno della famiglia rimane sempre incoercibile a qualunque potere pubblico, e la parte più intima della vita coniugale e filiale fugge alle disposizioni del diritto. I costumi, le norme morali, l'educazione intellettuale e tradizionale, i sentimenti di amore e di pietà reggono tutto ciò che non può mai essere sottoposto a norme giuridiche: in questo territorio è profonda la distinzione tra il FATTO e il DIRITTO.»

Soprattutto, in tale accorata disanima può leggersi la critica rivolta da Bensa e Fadda alle neonate tesi del Socialismo giuridico. Infatti, come affermavano espressamente gli autori, considerando privi di natura giuridica i rapporti familiari, si sarebbe arrivati con tutta facilità a «negare la qualità di diritto anche alla proprietà».¹⁴⁰ In tal senso, la risolutezza dell'impostazione degli annotatori si evince anche dal fatto che essi non ritenevano affatto necessario giustificare l'opportunità delle proprie impostazioni di politica del diritto, presentandole come ovvie.

Pertanto, nelle *Note* di Bensa e Fadda, l'originalità delle materie commentate non sempre si accompagnava ad altrettanta innovatività di soluzioni. Almeno con riguardo ai grandi temi sociali, quali famiglia e proprietà, le opinioni dei due giuristi restavano rigorosamente ancorate alla tradizione della romanistica e della civilistica "ufficiali".¹⁴¹

Vedi P. COGLIOLO, *Filosofia del diritto privato*, Edizione stereotipa (Terza tiratura), G. Barbèra, Firenze, 1912, pp. 251-252.

¹⁴⁰ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (d) sul § 39, p. 601.

¹⁴¹ Con riguardo al diritto di famiglia, Fadda e Bensa si dimostravano più tradizionalisti persino di alcuni pandettisti tedeschi: ad esempio, Bekker aveva sostenuto che l'ordinamento giuridico della famiglia avesse carattere «secondario». Più rigoroso si dimostrava invece Dernburg, con il quale non a caso i nostri si dimostravano pienamente d'accordo: infatti, lo studioso difendeva la necessaria giuridicità del matrimonio, «il più importante fra tutti gli istituti di diritto privato». In particolare, la sua giuridicità era necessaria affinché esso potesse dar luogo all'effetto giuridico più importante: la legittimità dei figli e il loro ingresso nella patria potestà. Vedi: *Ibid.*, pp. 598-599. Cfr. H. DERNBURG, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage*, cit., *Erstes Buch, Allgemeine Lehren, Erster Abschnitt, Recht im objektiven und im subjektiven Sinne, Erstes Kapitel. Begriff des Rechtes im objektiven Sinne. Eintheilungen, § 22, Klassifikation der Privatrechte*, p. 57. In particolare, l'attitudine tradizionalista del Bensa si sarebbe potuta rinvenire pure tra le righe del discorso pronunciato in Senato, il 14 luglio 1919, per presentare il disegno di legge che riformava la capacità giuridica della donna, di cui era relatore. Pur schierandosi senz'altro a favore della capacità ed emancipazione femminile, egli nondimeno affermava:

«Se la famiglia deve avere un capo, è certo che questo non lo si può trovare in altri che nel marito.

Nessuno ha mai proposto il ritorno al matriarcato di tempi pressoché preistorici».

Vedi P. E. BENSA, *La capacità giuridica della donna. Discorso dell'on. Senatore Paolo Emilio Bensa*, Senato del Regno – Seduta del 14 luglio 1919, in: «L'Eloquenza. Antologia, critica, cronaca», VIII, n. 5, 6, (1919), p. 378. Del resto, la condizione particolarmente sfavorevole per la donna nel *Code Napoléon* derivava dall'unione tra la tradizione patriarcale del Sud e la previsione dell'autorizzazione maritale del marito in quasi tutti gli atti più importanti, istituto previsto piuttosto dal *droit coutumier* germanico. Nell'applicare il modello

Nella loro successiva nota, riguardante i «diritti sulla persona propria», Bensa e Fadda si preoccupavano subito di chiarire l'equivoco che la lettura delle costruzioni windscheidiane poteva lasciare al lettore.

Il «diritto sulla persona propria» andava considerato, a loro avviso, la categoria-madre da cui si dipartivano tutti i vari diritti della personalità, «speciali estrinsecazioni», «attuazioni» di tale generalissimo presupposto.¹⁴² Infatti, la personalità pervadeva ogni diritto privato, essendo contenuta in ognuno di essi: in essa, non si scorgeva dunque altro che la medesima capacità giuridica, «la possibilità di avere diritti».¹⁴³ L'equivoco era dovuto, pertanto, alla confusione tra la possibilità astratta e le specifiche estrinsecazioni concrete.

Fadda e Bensa smentivano anche un'obiezione all'esistenza di un diritto sulla propria persona, che spesso si ritrovava nelle trattazioni pandettistiche, frutto dell'eccessiva tendenza alla schematizzazione di quest'ultime. In particolare, il motivo per il quale molti pandettisti si trovavano in disaccordo con la possibilità di configurare tale diritto, riposava nell'impossibilità di considerare la stessa persona ad un tempo «soggetto» ed «oggetto» del diritto stesso.¹⁴⁴

napoleonico, i Codici degli Stati preunitari avevano introdotto l'autorizzazione maritale, applicata poi anche dal Codice Pisanelli, anche se con notevoli modifiche. Vedi V. SCIALOJA, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale. Studio di Vittorio Scialoja*, in: *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Stab. Tip. Ditta L. Gaipa – Editore, Palermo, 1910, p. 665.

¹⁴² Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (e) sul § 40, p. 601.

¹⁴³ In particolare, tale equazione era stata proposta da Josef Unger nel suo *Sistema del diritto civile austriaco*, opera con le cui soluzioni Fadda e Bensa dimostravano più volte di essere d'accordo. Vedi J. UNGER, *Sistema del diritto privato generale austriaco, Prima versione italiana sulla terza edizione tedesca, con annotazioni del traduttore riferibili alle leggi pubblicate dopo la compilazione del sistema per Francesco Kirchmayer, Volume I: Parte generale*, Woditzka, Zara, 1877, § 60, p. 505.

¹⁴⁴ Secondo Vincenzo Zeno-Zencovich, tali falsi problemi concettuali erano dovuti all'influenza dei ragionamenti sillogistici della rudimentale dialettica d'età barocca, avvertibile ancora per gran parte dell'Ottocento. La problematica sarebbe scemata considerevolmente a seguito dell'attenuazione del dibattito sul diritto soggettivo, per il quale l'accertamento dell'oggetto del diritto contava moltissimo. Vedi V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, cit., pp. 463-437. Secondo Fadda e Bensa, i ragionamenti analogici adottati da coloro che negavano l'esistenza dei diritti sulla propria persona provocavano soltanto confusione, facendo perdere di vista «la vera nozione degli istituti giuridici». Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*,

Privilegiando un approccio pragmatico, Fadda e Bensa ovviavano ancora una volta ai falsi problemi generati dagli eccessi dogmatici in cui spesso incappavano i pandettisti. Infatti, essi risolvevano agevolmente la questione distinguendo la personalità umana, «soggetto di qualunque diritto»; dal corpo umano, che ne costituiva invece l'esplicazione, dunque l'«oggetto». A coloro che consideravano ripugnante ritenere «oggetto di diritto» il corpo dell'uomo, come in genere la persona, gli annotatori rispondevano che erano vittime del «falso supposto» per cui tale oggetto doveva per forza essere costituito da un bene o da una cosa. La persona poteva ben costituire l'oggetto di diritti altrui, come la patria potestà: a maggior ragione quindi, doveva ritenersi ammissibile assoggettare la persona ad un diritto in favore di se medesima.¹⁴⁵

Sbagliavano coloro che ritenevano inammissibile il diritto sulla propria persona in quanto immorale, ad esempio per il fatto che avrebbe reso legittimi suicidio e automutilazioni.¹⁴⁶ Su tale delicato punto, Fadda e Bensa adottavano un'impostazione pienamente liberale e positivista: essi separavano infatti nettamente gli aspetti morali da quelli giuridici. Il diritto sulla propria persona consisteva nella «piena libertà di disposizione» su quest'ultima: pertanto, l'esercizio di tale libertà poteva eventualmente condurre anche ad atti, che «a pochi o a molti» potevano «sembrare immorali». Al legislatore spettava intervenire, sanzionandoli, soltanto qualora la punizione fosse stata necessaria per motivi di «sicurezza sociale».¹⁴⁷ Nelle implicazioni penalistiche dei loro ragionamenti, Bensa e Fadda si dimostravano pertanto in linea con l'impostazione della «Scuola positiva»: non a caso, ritenevano opportuno riferirsi alle tesi espresse in proposito da Enrico Ferri.¹⁴⁸

cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (e) sul § 40, p. 609.

¹⁴⁵ Vedi *Ibid*, p. 603.

¹⁴⁶ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, cit., p. 436.

¹⁴⁷ Gli annotatori si riallacciavano alle ipotesi in cui il diritto romano prevedeva la sanzione di tali comportamenti lesivi, ravvisando motivi di «necessità pubblica»: il suicidio del soldato, a tutela dell'interesse dello Stato di poter contare su quel milite, e la castrazione di se stessi, vista come «annientamento di generazioni future». Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (e) sul § 40, p. 604.

¹⁴⁸ In particolare, Fadda e Bensa si riferivano all'opera *L'omicidio-suicidio: responsabilità giuridica*: vedi E. FERRI, *L'omicidio-suicidio: responsabilità giuridica*, 2. ed. con aggiunte polemiche, Bocca, Torino, 1884. Del resto, pure Windscheid manifestava un'opinione del tutto analoga, ritenendo legittimo qualsiasi atto di disposizione sulla propria persona, «purché non implicasse un'azione sulle persone o sulle cose altrui», cioè a patto che

Gli annotatori rivelavano un'impostazione liberale anche nell'ammettere «la proprietà e la commercialità» di parti separate del corpo umano, soltanto «fin che la legge o il buon costume non si opponga». Anche in tal caso, essi rifuggivano le eccessive generalizzazioni pandettistiche: a loro avviso, non era infatti possibile individuare un criterio generale per discernere gli atti illeciti da quelli consentiti.¹⁴⁹ Con riguardo allo specifico caso della condizione giuridica del feto in caso di aborto, Fadda e Bensa ritenevano opportuno escluderlo da «piena commercialità», avendo esso pur sempre costituito una *spes hominis*, dotata di «forma umana». Anche in questo caso però, gli annotatori sentivano di dover fare le dovute eccezioni per gli scopi scientifici, con ciò dimostrandosi ancora una volta particolarmente sensibili alle istanze del positivismo scientifico.¹⁵⁰ Nonostante il feto mancasse del requisito dell'individualità, essendo a loro avviso «parte dell'organismo materno», era pertanto possibile, sotto lo stretto profilo della commerciabilità, assimilarlo al cadavere.¹⁵¹

L'analisi delle specifiche problematiche connesse al diritto sul cadavere (del tutto mancante in Windscheid) occupavano la maggior parte della nota in tema di diritti sulla propria persona: il contributo fornito da Fadda e Bensa costituiva effettivamente la prima compiuta trattazione di diritto italiano sul tema.¹⁵²

non recasse danno ai terzi. Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I, cit., Zweites Buch. Vom den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte, Rechte an der eigenen Person*, § 40, p. 174. Cfr. ID., *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima, cit., Libro II, Dei diritti in generale, Capitolo I. Concetto e specie dei diritti, Diritti sulla propria persona*, § 40, p. 177. Cfr. F. COLAO, voce *Le scuole penalistiche*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 349-356.

¹⁴⁹ In tal senso, se era pacifico che capelli e denti potessero formare oggetto di commercio giuridico, maggiori problematiche poteva destare la considerazione di altre parti del corpo, le quali avrebbero potuto divenire oggetto di proprietà «solo in certi casi e per certi scopi», tipicamente per esperimenti scientifici e per preparazioni da museo. Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima, cit., Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (e) sul § 40, p. 610.

¹⁵⁰ Analogamente, gli annotatori ritenevano necessario sottrarre al trattamento ordinario il cadavere destinato alla tavola anatomica: «ragioni di utilità e necessità sociale» rendevano infatti pienamente lecito sottoporlo ad esperimenti, i quali non degradassero la dignità umana e non offendessero la coscienza universale. *Ibid.*, p. 623.

¹⁵¹ *Ibid.*, pp. 610-611.

¹⁵² In effetti, la nota di Fadda e Bensa costituisce la prima voce bibliografica citata dalle opere enciclopediche contemporanee: vedi A. DE CUPIS, voce *Cadavere (diritto sul)*, in

Così come gli annotatori sottraevano il corpo vivente alla proprietà, essi si ritenevano contrari alla commerciabilità del cadavere nella maniera più assoluta, dal momento che la morte non toglieva alla «parte materiale dell'uomo il suo carattere». Contro il concetto di una proprietà sul cadavere si esprimevano «i più elementari principii di ordine pubblico, di sanità pubblica, di morale sociale», nei quali sembra di poter leggere nient'altro che i principii dell'ordinamento giuridico positivo, cui Fadda e Bensa si erano già riferiti nelle *Note* al libro primo, in tema d'interpretazione.¹⁵³ Nelle loro considerazioni, il richiamo a valori religiosi o morali sembra passare decisamente in secondo piano: come per i diritti di famiglia, la loro principale preoccupazione pare davvero essere il rispetto del dettato legislativo, o al massimo dei principii fondamentali dell'ordinamento giuridico positivo.¹⁵⁴

Ad ogni modo, sempre in virtù delle medesime considerazioni di stampo liberale, per le quali i nostri riconoscevano all'uomo la facoltà di disposizione del proprio corpo, doveva ammettersi pure quella di disporre del proprio cadavere. In tal modo, il soggetto avrebbe potuto stabilire modo e luogo della propria definitiva tumulazione, anche se pur sempre nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, soprattutto in termini di ordine pubblico e buon costume.

La correlata facoltà di destinare il cadavere al tavolo anatomico, o in genere agli esperimenti scientifici, costituisce uno dei pochi casi in cui la divergenza d'opinione tra i due annotatori è inequivocabilmente esplicitata nelle *Note*. Al riguardo, Fadda respingeva categoricamente la validità dell'alienazione del cadavere a scopi scientifici. Infatti, non solo il negozio giuridico in questione doveva ritenersi nullo, non potendo il cadavere costituire oggetto di diritti patrimoniali; ma interveniva anche l'elemento del

NDI, II, (1957), pp. 657-659; M. PESANTE, voce *Cadavere (dir. civ.)*, in «Enciclopedia del diritto», V, (1959), pp. 769-771; A. DE CUPIS, voce *Cadavere (diritto sul)*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, II, (1988), pp. 190-192. A conferire attualità al tema avevano contribuito la legge sulla pubblica sanità, 22 dicembre 1888, che all'Art. 59 (in combinato disposto con il regolamento di polizia mortuaria, approvato negli stessi anni dal Consiglio superiore di Sanità), lasciava libera la cremazione, senza necessità di previo permesso del prefetto. Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (e) sul § 40, p. 616.

¹⁵³ *Ibid.*, p. 613. Cfr. *Ibid.*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), pp. 128-135.

¹⁵⁴ Naturalmente, ciò non toglieva che Fadda e a Bensa ritenessero pur sempre doveroso osservare «pietà e rispetto» nei confronti del cadavere, quand'anche esso venisse consegnato al tavolo dell'anatomo. Vedi *Ibid.*, nt. (e) sul § 40, p. 624.

lucro, a conferirvi il carattere dell'immoralità. Pertanto, il negozio andava dichiarato senz'altro nullo, anche perché contrario al buon costume.

Invece, Bensa dimostrava apertura nei confronti dei progressi della scienza e della medicina: lo scopo scientifico ed umanitario delle ricerche anatomiche eliminava ogni turpitudine dal contenuto del negozio. Essendo quest'ultimo lecito nella sua essenza, non poteva divenire immorale per il solo fatto di prevedere un corrispettivo. Si poteva dunque affermare che il negozio fosse sanato, ancorché stipulato dietro corrispettivo, in virtù della nobiltà dello scopo cui era destinato.¹⁵⁵

Nella nota seguente, Bensa e Fadda individuavano precisamente un'altra possibile estrinsecazione dei diritti della personalità: i «diritti su cose incorporali».¹⁵⁶

Il tema si presta ad evidenziare ad un tempo il limite delle *Pandekten* tedesche e l'originalità delle annotazioni italiane: rispetto all'autore tedesco, i commentatori italiani erano del tutto liberi di sviluppare anche la trattazione delle situazioni non menzionate nelle fonti romane, che erano invece ignorate o confinate, per forza di cose, al margine delle analisi dei pandettisti. Si scorgeva pertanto il limite principale delle opere dei maestri tedeschi: dovendo pur sempre rimanere saldamente ancorate al sicuro tracciato della tradizione romanistica, esse presentavano possibilità di aggiornamento molto ristrette. Ciò era riscontrabile soprattutto laddove le costruzioni concettuali prodotte dall'astrazione dogmatica potevano rivelarsi effettivamente utili all'inquadramento di nuove situazioni giuridiche.

Un esempio di tale atteggiamento si riscontrava laddove Windscheid riservava una semplice e brevissima nota alla trattazione del tema attualissimo dei diritti sulle produzioni intellettuali, di monopolio industriale e di contrassegno esclusivo: si trattava infatti chiaramente di diritti non menzionati dalle fonti romanistiche. Ciò che al pandettista interessava sottolineare, era soprattutto la distinzione teorica tra diritti assoluti e relativi, alla quale era infatti riservata la sede principale di trattazione, nel corpo del testo. Agli occhi del Windscheid, le nuove situazioni giuridiche, seppur attualissime per il *Reich* che stava vivendo la seconda rivoluzione industriale, interessavano dunque soltanto quale sottopartizione della categoria generale dei diritti assoluti, estranea alle fonti romanistiche.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Vedi *Ibid.*, p. 625.

¹⁵⁶ Vedi *Ibid.*, nt. (f) sulla nt. 2 del § 41, pp. 627-658.

¹⁵⁷ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Vom den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte*,

Invece, gli annotatori italiani, per quanto attenti agli agganci con il diritto romano, si sentivano del tutto liberi da tali vincoli. Lo si avverte leggendo il loro contributo, che apporta ad un tempo un perfezionamento della sistematica, rispetto alla trattazione tedesca, e un notevole aggiornamento del dibattito scientifico, con riguardo al panorama giuridico italiano, per il quale si trattava di temi ancora pressoché del tutto inediti.¹⁵⁸

A testimonianza dello sviluppo di un movimento di “recezione inversa”, giova considerare come il valore delle considerazioni di Fadda e Bensa, in grado di segnare un notevole progresso sulle stesse *Pandekten*, sarebbe stato notato anche in Germania. Infatti, la nota sui «diritti su cose incorporali» sarebbe stata citata pure nelle edizioni del *Lehrbuch* di Windscheid pubblicate successivamente.¹⁵⁹

Fadda e Bensa prendevano posizione sulle controverse questioni riguardanti l'essenza dei «diritti sulle cose incorporali», e l'opportuna terminologia da adottarsi. A loro avviso, la questione verteva pur sempre, come per le altre possibili estrinsecazioni del diritto della personalità, su possibili nuove accezioni del diritto di proprietà.¹⁶⁰

Fadda e Bensa rivelavano tutta la diversità del loro approccio rispetto a quello dei pandettisti tedeschi, laddove si astenevano dal proporre una

Absolute und relative Rechte, § 41, nt. 2, pp. 177-178.

¹⁵⁸ Infatti, analogamente al contributo in tema di diritto sul cadavere, anche le annotazioni di Bensa e Fadda in tema di diritti della personalità, e più specificamente di diritto al nome, costituiscono una delle prime voci bibliografiche citate dalle opere enciclopediche contemporanee. Vedi: A. DE CUPIS, voce *Nome e cognome*, in NDI, XI, (1965), p. 299; P. VERCELLONE, voce *Personalità (diritti della)*, in NDI, XII, (1965), p. 1083; E. SPAGNESI, voce *Nome (storia)*, in «Enciclopedia del diritto», XXVIII, (1978), p. 304. Nelle *Istituzioni di diritto civile italiano* di Pacifici-Mazzoni, le *Note* di Bensa e Fadda costituivano la principale autorità scientifica italiana citata, assieme agli autori tedeschi, con riguardo alla nuova categoria dei diritti della personalità. Pacifici-Mazzoni individuava un «vantaggio indiscutibile» nella sua creazione, dovuta al bisogno d'ordine sistematico: essa permetteva infatti di riunire in un medesimo gruppo un gran numero di rapporti, che altrimenti sarebbero rimasti di dubbia collocazione. Vedi E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, cit., *Nota aggiunta al Libro II, Titolo I*, pp. 11-29.

¹⁵⁹ Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Vom den Rechten überhaupt, Erstes Kapitel. Begriff und Arten der Rechte, Absolute und relative Rechte*, § 41, nt. 2, p. 177.

¹⁶⁰ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (f) sulla nt. 2 del § 41, p. 628.

classificazione generale di tali diritti.¹⁶¹ Invece, essi preferivano entrare nel merito di ciascuna specifica situazione giuridica che si era soliti comprendere nella categoria dei diritti sulle cose incorporali, in modo da «portare un giudizio esatto», e da non incorrere in questioni tacciabili di utilità meramente accademica.¹⁶² Pertanto, dopo aver informato il lettore italiano circa il dibattito generale in corso nella dottrina tedesca, essi si dedicavano a prendere in esame i singoli casi specifici del diritto al nome (in cui comprendevano anche la questione del nome commerciale), dei titoli di nobiltà e stemmi relativi, dei diritti d'autore e di privativa, delle lettere missive, e dei ritratti.¹⁶³

8. Diritti soggettivi e capacità giuridica: le considerazioni sulla condizione giuridica della donna

Il problema della costruzione di un diritto generale della personalità, di cui gli ordinamenti europei andavano allora riconoscendo le specifiche estrinsecazioni, era pure strettamente connesso con tematiche di principio, che nel volgere del secolo a venire avrebbero costituito oggetto delle nuove carte costituzionali.¹⁶⁴ Si trattava in particolare del riconoscimento universale della capacità giuridica, sempre più invocato quale principio generale di diritto, connesso al valore fondamentale del rispetto per la persona.¹⁶⁵

In materia di attenuazione delle cause modificatrici della capacità giuridica legate al sesso, l'apporto delle note italiane al *Lehrbuch* si sarebbe rivelato davvero fondamentale. Infatti, il contributo degli annotatori sulla condizione giuridica della donna, allacciato alla generale trattazione pandettistica sul soggetto di diritto, costituisce un caso emblematico di trasmigrazione delle considerazioni scientifiche contenute nelle note

¹⁶¹ Il problema consisteva soprattutto nella difficoltà di riunire in un'unica categoria da un lato il diritto d'autore e quello di patente, assimilabili alla proprietà (c.d. proprietà intellettuale e industriale); dall'altro i diritti sul nome, la ditta, il marchio, i quali non costituivano altro che estrinsecazioni del diritto della personalità. Tale era la distinzione proposta da Josef Kohler, cui gli annotatori italiani si riferivano come principale autorità competente in materia. Vedi *Ibid.*, pp. 630-632.

¹⁶² *Ibid.*, p. 632.

¹⁶³ *Ibid.*, pp. 633-658.

¹⁶⁴ Per l'interprete italiano del XX secolo, la trama di valori costituzionali avrebbe svolto pressoché la stessa funzione del sistema per il giurista tedesco ottocentesco, consentendogli l'apertura di spazi interpretativi maggiori, rispetto a quelli lasciati dal dettato legislativo. Vedi: P. G. MONATERI, voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, cit., p. 51.

¹⁶⁵ Cfr. G. ALPA, voce *Principi generali*, cit., p. 364.

direttamente nella legislazione italiana.¹⁶⁶ Tale annotazione si presta ad essere particolarmente significativa per l'individuazione dello specifico apporto di Paolo Emilio Bensa al lavoro. Infatti, smessi i panni di scienziato, interprete della *summa* della Pandettistica tedesca, egli avrebbe vestito quelli del legislatore, divenendo relatore della legge 17 luglio 1919 n. 1176, la quale avrebbe sancito l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'ammissione delle donne alle professioni liberali.¹⁶⁷

La nota *Sulla condizione giuridica della donna* rappresenta un esempio della sussunzione delle categorie pandettistiche nel contesto di diritto positivo italiano, e al contempo dell'applicazione a quest'ultimo dei criteri interpretativi enunciati dagli annotatori nelle *Note* al Libro primo. Significativamente, alla necessità di conoscere «le teoriche generali del

¹⁶⁶ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (β) *Sulla condizione giuridica della donna*, pp. 740-753. In generale sul tema, cfr. G. VISMARA, *L'unità della famiglia nella storia del diritto in Italia*, in: ID., *Scritti di storia giuridica, 5: La famiglia*, Giuffrè, Milano, 1988; M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1996, pp. 118-129; G. DI RENZO VILLATA, voce *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in: «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XIII, (1996), pp. 457-527; ID., voce *La famiglia*, in «Enciclopedia italiana. Eredità del Novecento», 2, (2001), pp. 760-776; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Il Mulino, Bologna, 2002; F. TACCHI, «Una silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro». *Elisa Comani del Foro di Ancona*, cit., pp. 162-163; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 74-83; L. GARLATI, *La famiglia tra passato e presente*, in S. PATTI, M. G. CUBEDDU, *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 41-42; F. MASTROBERTI, Il «codice delle donne», in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», V, 2012, pp. 357-359.

¹⁶⁷ Al tempo della promulgazione della legge, Francesco Saverio Nitti era Presidente del Consiglio dei Ministri, e Lodovico Mortara Ministro di Grazia e Giustizia. La legge fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio, n. 172. Vedi: Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 13 marzo 1917, pp. 3161-3164; *Ibid.*, Tornata del 14 luglio 1919, pp. 5019-5032; *Ibid.*, Tornate del 23 e del 24 marzo 1920, pp. 519 e 553; P. E. BENSA, *La capacità giuridica della donna*, cit., pp. 375-387. Anche in questo caso, come nella traduzione del *Lehrbuch* windscheidiano, si può dire che Bensa avesse battuto sul tempo Vittorio Scialoja. Infatti, quest'ultimo aveva dato alle stampe già nel 1910 uno studio, in forma di breve saggio, in cui presentava le proprie prime riflessioni su di un vero e proprio disegno di legge per l'abolizione dell'autorizzazione maritale, che aveva «in animo di presentare al Parlamento». Ad ogni modo, in tale sede Scialoja ammetteva pur sempre un'azione del marito per far revocare le azioni della moglie, contro la quale si sarebbe invece espresso in seguito il Bensa. Vedi V. SCIALOJA, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, cit., pp. 665-669. Cfr. P. E. BENSA, *La capacità giuridica della donna*, cit., p. 380.

diritto» si sarebbe appellata la stessa Teresa Labriola, una delle principali protagoniste della storia dell'avvocatura al femminile.¹⁶⁸ Assieme ad una sola altra collega donna, ella sarebbe stata ammessa alla Commissione per il regolamento, richiamato dall'Art. 7 della legge n. 1176, che avrebbe dovuto stabilire i criteri di determinazione dei pubblici impieghi dai quali le donne rimanevano escluse *ex lege*.¹⁶⁹

Inoltre, nel contributo di Bensa e Fadda si ritrovano pure informazioni circa i loro intenti programmatici, in merito alla portata che intendevano assegnare al lavoro d'annotazione. Sottolineando come «la corrente delle idee moderne» avesse fatto quasi del tutto scomparire le disparità di trattamento della donna nei confronti dell'uomo sia nel campo privatistico che pubblicistico, gli annotatori chiarivano che il loro intervento doveva essere, per ragioni legate all'«indole» delle note, di modesta portata. Pertanto, non si sarebbero addentrati «nelle gravissime questioni di diritto costituendo sollevate dai pubblicisti», e si sarebbero limitati a qualche cenno sullo stato attuale della legislazione italiana.¹⁷⁰

Nel rifiuto di occuparsi delle prospettive *in fieri* riguardanti le problematiche di maggior importanza sociale, quelle pubblicistiche, può leggersi un certo sgravio di responsabilità da parte di Bensa e Fadda. L'apertura al genere femminile delle professioni liberali e dei pubblici impieghi, nonché dell'elettorato attivo e passivo, costituivano effettivamente

¹⁶⁸ Teresa Labriola fu la prima donna italiana a divenire libero docente, nel 1901, a Roma, di Filosofia del diritto. Nel 1912 chiese e ottenne di essere iscritta all'albo degli avvocati di Roma. Per maggiori ragguagli sulla sua figura, vedi: F. TARICONE, *Teresa Labriola. Biografia politica di un'intellettuale tra Ottocento e Novecento*, Franco Angeli, Milano, 1994; G. CONTI ODORISIO, *La formazione di Teresa Labriola e la libera docenza in filosofia del diritto*, in: «Materiali per una storia della cultura giuridica», 25, 1, 1995, pp. 173-194; F. TACCHI, «Una silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro». *Elisa Comani del Foro di Ancona*, cit., p. 153-162.

¹⁶⁹ Teresa Labriola coglieva l'occasione per esprimersi contro la «temibile popolarizzazione del diritto»: a suo avviso, nessun magistrato, né avvocato, né membro di commissione legislativa avrebbe dovuto ignorare «nel profondo della logica loro struttura le teoriche generali del diritto». Si notava, anche in questo caso, l'influenza esercitata dall'*Allgemeine Rechtslehre* sulla cultura giuridica italiana. Vedi T. LABRIOLA, *La capacità giuridica della donna*, in: «L'Eloquenza. Antologia, critica, cronaca», VIII, n. 5, 6, (1919), pp. 371-374.

¹⁷⁰ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (β) *Sulla condizione giuridica della donna*, p. 742.

alcune tra le questioni allora più accesamente dibattute dall'opinione pubblica. Al riguardo, gli annotatori si limitavano a fornire un'interpretazione delle leggi italiane vigenti, senza addentrarsi in proposte di politica del diritto. Si trattava di una «materia difficile e delicata», in cui non era possibile «procedere con affermazioni generali»: «bisogna tener presenti le circostanze del singolo caso per poter giungere a conclusioni attendibili», affermavano infatti gli annotatori.¹⁷¹

Sarebbe stato lo stesso Bensa, nel discorso tenuto in Senato nel 1919 per presentare il disegno di legge sulla capacità giuridica della donna, a distinguere nettamente la parte civilistica del disegno, attinente l'abolizione dell'autorizzazione maritale, da quella pubblicistica, da lui stesso testualmente considerata di «maggiore importanza sociale». Bensa si rallegrava che in Senato la discussione al riguardo fosse stata davvero breve (segnale che la questione era «veramente matura»), e soprattutto che i pochi appunti avessero riguardato piuttosto la parte civilistica.¹⁷² In complesso, il discorso di Bensa in Senato avrebbe avuto tutt'altro tenore rispetto alla nota al Windscheid: interpretando il diverso ruolo di legislatore, il giurista genovese si sarebbe infatti lasciato andare a considerazioni di opportunità, esprimendo tutto il suo favore verso l'emancipazione giuridica della donna.

Fadda e Bensa avevano tratto spunto per la loro annotazione dall'analisi windscheidiana riguardante «l'uomo come soggetto di diritto»: considerando le «differenze giuridicamente rilevanti» legate al sesso, all'età e alla salute, lo stesso pandettista considerava come le disparità di trattamento nei confronti delle donne fossero pressoché del tutto scomparse dal diritto privato.¹⁷³

¹⁷¹ *Ibid.*, p. 753.

¹⁷² Vedi P. E. BENZA, *La capacità giuridica della donna*, cit., p. 377.

¹⁷³ Facevano eccezione alcuni particolari rapporti giuridici, per i quali la donna era tradizionalmente considerata incapace, come la tutela. Vedi B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, Band I*, cit., *Zweites Buch. Vom den Rechten überhaupt, Zweites Kapitel. Das Rechtssubjekt*, §§ 52-54, pp. 231-240. Cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Capitolo II. Il soggetto del diritto*, §§ 52-54, pp. 215-219. Al riguardo, Fadda e Bensa non trovavano fondamento giuridico per un'esclusione della donna dalla tutela e curatela: essa riposava, secondo loro, puramente nell'«antica diffidenza». Gli annotatori ritenevano pertanto fallace la giustificazione addotta da Pisanelli, secondo la quale l'esclusione si sarebbe fondata sulla pubblicità dell'ufficio in questione. Se così fosse stato, ribattevano i nostri, si sarebbe dovuto escludere le donne in maniera assoluta da qualsiasi funzione di carattere pubblico, come pure dall'esercizio della patria potestà, diritto che il legislatore italiano aveva riconosciuto anche alla donna, seguendo l'esempio del *Code Napoléon* e segnando così il distacco dalla

Bensa e Fadda prendevano le mosse da tali considerazioni per analizzare la legislazione italiana, in cui trovavano in linea di massima bandita ogni restrizione ispirata al pregiudizio dell'inferiorità della donna, come del resto si riscontrava generalmente nelle leggi di tutti i «popoli civili».¹⁷⁴

«La dichiarazione esplicita, solenne, irrecusabile della piena capacità giuridica della donna» sia nel campo privatistico, sia in quello pubblicistico era rintracciata nell'Art. 24 dello Statuto Albertino, e negli Artt. 1 e 3 del Codice civile. Il primo prevedeva la capacità per «tutti i regnicoli» di godere egualmente dei diritti civili e politici, salve le eccezioni stabilite dalle leggi. Analogamente, l'Art. 1 del Codice civile sanciva il godimento dei diritti civili per «ogni cittadino», purché non decaduto per condanna penale, e l'Art. 3 l'ammissione dello «straniero» a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Secondo Fadda e Bensa, non vi era alcun dubbio che le espressioni «cittadino» e «straniero» comprendessero sia i maschi sia le femmine. Infatti, soltanto quando l'intenzione era quella di segnare in maniera chiara l'antitesi con il passato, il legislatore riteneva necessario affermare espressamente che una determinata disposizione andava applicata anche alla donna.¹⁷⁵

tradizione romanistica. Vedi *Ibid.*, *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (β) *Sulla condizione giuridica della donna*, pp. 745-746. A differenza di Windscheid, Dernburg dedicava un apposito paragrafo alla trattazione specifica della condizione giuridica delle donne. Il pandettista tradiva la propria mentalità tradizionalista affermando graniticamente: «L'uomo appartiene alla vita pubblica; la vocazione della donna le addita la casa. Perciò la donna non ha numerosi diritti e doveri, che appartengono all'uomo». Ciò non gli impediva di esaltare il distacco dalla tradizione romanistica del *BGB*, il quale non conosceva alcuna limitazione delle donne nei rapporti di diritto privato; salvo poi aggiungere, in nota, che ciò non valeva veramente per le donne maritate. Vedi A. DERNBURG, *Pandette, Volume I° - Parte I° Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6ª edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit., *Libro primo. Teorie generali, Sezione II. Il subietto del diritto, Capitolo I, Delle persone fisiche, B) Capacità giuridica e capacità di agire delle persone fisiche, § 55. Condizione giuridica delle donne*, pp. 152-154, e nt. 9.

¹⁷⁴ Del resto, il legislatore italiano aveva recentemente dimostrato sensibilità al tema, segnatamente in ambito civilprocessualistico. Infatti, la legge del 9 dicembre 1877, emanata su iniziativa del deputato Salvatore Morelli, aveva abrogato le disposizioni di legge che escludevano le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. Conseguentemente, l'Art. 42 della legge notarile (il testo unico emanato il 25 maggio 1879), aveva tralasciato il requisito della mascolinità, tra quelli previsti per l'idoneità dei testimoni negli atti pubblici. Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (β) *Sulla condizione giuridica della donna*, p. 745.

¹⁷⁵ Il riferimento andava, ad esempio, all'Art. 202 del Codice civile, il quale,

Nel sistema giuridico italiano, in forza dell'Art. 24 dello Statuto e degli Artt. 1 e 3 del Codice civile, le donne erano dunque ammesse di regola al godimento dei diritti civili. Pertanto, gli annotatori ritenevano di poter affermare con sicurezza che nessuna esclusione della donna dal godimento di un determinato diritto fosse ammissibile «se non espressa». Di più: in caso la lettera della legge fosse stata dubbia in proposito, e non fosse stato possibile ravvisare una ragione per l'esclusione, si sarebbe dovuto senz'altro ammettere la donna al godimento del diritto, in forza dello «spirito, che governa il nostro sistema».¹⁷⁶ In quest'ultimo richiamo sembra potersi leggere nient'altro che il rinvio ad uno dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, sui quali gli annotatori fondavano le possibilità per il giurista nazionale di spaziare oltre lo stretto dettato legislativo.

Gli annotatori dovevano però constatare come, a restringere la capacità della donna maritata, intervenisse in certi casi la necessità dell'autorizzazione del marito: a loro avviso però, essa non si fondava sull'incapacità del sesso, bensì piuttosto sull'interesse della famiglia.¹⁷⁷ Alla condizione della «donna come tale» andava pertanto distinta quella della donna nella «posizione di moglie e madre di famiglia»: ad ogni modo, i nostri non trovavano altra ragione per ravvisare una posizione speciale della donna nel matrimonio, se non la discriminazione di genere, con ciò rivelando la loro contrarietà all'istituto dell'autorizzazione maritale. Essi non mancavano quindi di sottolineare come quest'ultima fosse stata vivacemente combattuta nei lavori preparatori al Codice civile, e che la sua abolizione continuasse ad essere sostenuta da «una forte corrente».¹⁷⁸

Nettamente più complessa si presentava la questione attinente la capacità per le donne di essere titolari di cariche pubbliche: analizzando tale problematica, Fadda e Bensa si rivelavano molto cauti, non essendo a loro avviso possibile procedere con affermazioni generali «in questa materia così difficile e delicata». Ancora una volta, come già avevano fatto in materia di

analogamente all'Art. 343 del *Code Napoléon* e all'Art. 188 del Codice Albertino, permetteva l'adozione alle persone «dell'uno e dell'altro sesso». In questo caso, era palese la volontà di segnare il distacco dal diritto romano, che dichiarava la donna incapace di adottare, almeno in via generale. Vedi *Ibid.*, p. 743.

¹⁷⁶ *Ibid.*, p. 745.

¹⁷⁷ Cfr. G. TARANTO, voce *Autorità maritale*, in NDI, I², (1958), pp. 1574-1575.

¹⁷⁸ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (β) *Sulla condizione giuridica della donna*, p. 746.

diritti sulle cose incorporali, gli annotatori invitavano a rifuggire dalle eccessive generalizzazioni, e a tenere invece presenti «le circostanze del singolo caso». Come pure, ai nostri premeva non tanto fare enunciazioni di principio circa l'opportunità "morale" delle scelte di politica del diritto, quanto piuttosto ricercare le soluzioni più adeguate allo «spirito della legislazione italiana».¹⁷⁹

In tal senso, anche se vi erano indubbiamente dei segnali da parte del legislatore italiano che non permettevano più di sostenere la sussistenza di un principio di assoluta esclusione della donna dalle cariche pubbliche, residuavano tuttavia dei casi in cui non si era ancora formato un comune consenso circa l'estensione dell'ufficio pubblico alla donna.¹⁸⁰ Ci si trovava nel bel mezzo di un processo di inversione di un principio fondamentale del diritto pubblico europeo, per il quale la donna era stata considerata, sin da tempi antichissimi, incapace di ricoprire uffici pubblici in forza della stessa «coscienza popolare».¹⁸¹ Pertanto, l'interpretazione della legislazione in questione si era fatta negli ultimi tempi particolarmente incerta: come aveva ravvisato lo stesso Consiglio di Stato, «lo spirito dei tempi» tendeva sempre più ad ammettere la donna all'esercizio di diritti ed uffici dai quali era, fino ad un recentissimo passato, radicalmente estromessa.¹⁸²

Di fronte a una tale incertezza, pur lasciando trapelare la loro contrarietà di principio per le discriminazioni giuridiche fondate sul sesso, Fadda e Bensa ritenevano nondimeno necessario procedere ad un esame caso per caso, sempre fondato sulle disposizioni di diritto positivo italiano. Così facendo, essi giungevano a ritenere ancora indubitabile l'esclusione della donna dal

¹⁷⁹ *Ibid.*, p. 753.

¹⁸⁰ In particolare, Fadda e Bensa individuavano dei segnali di apertura nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (1889), che ammetteva le donne a far parte della Congregazione di carità; e nel disegno di legge sui probiviri, caduto per scioglimento della Camera, in cui quest'ultima aveva nondimeno votato l'eleggibilità delle donne al collegio dei probiviri, senza restrizioni di sorta. *Ibid.*, pp. 752-753. Un più esaustivo elenco delle leggi e dei progetti di legge che si erano allontanati dai principi rigorosi del Codice civile, emanati dagli anni Ottanta del XIX secolo sino ai primi anni di quello successivo, si ritrova nello studio sul disegno di legge per l'abolizione dell'autorizzazione maritale, pubblicato da Vittorio Scialoja nel 1910. Vedi V. SCIALOJA, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale. Studio di Vittorio Scialoja*, cit., pp. 666, 669.

¹⁸¹ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (β) *Sulla condizione giuridica della donna*, p. 748.

¹⁸² *Ibid.*, p. 752.

Senato, dalla Camera dei Deputati, dall'elettorato politico, dalla magistratura, dalla giuria e dal notariato.

Non altrettanto poteva invece dirsi per l'avvocatura: una netta spallata era stata arrecata già dal regolamento generale universitario approvato con regio decreto n. 3434 dell'8 ottobre 1876, che aveva ammesso la donna agli studi universitari. Inserendosi in tale scia, il regolamento generale universitario approvato con regio decreto n. 7337 del 26 ottobre 1890 aveva disposto, all'Art. 5, l'estensione delle disposizioni riguardanti gli studenti e gli uditori anche alle donne. Nel mutamento delle discipline scolastiche andava quindi ravvisato un rafforzamento del principio di ammissione della donna al conseguimento dei titoli accademici, di fronte al quale sarebbe stato pertanto inconcepibile escluderla da tutti gli uffici, cui i medesimi titoli permettevano l'accesso.¹⁸³

Le distinzioni operate da Bensa e Fadda potevano ritrovarsi, pressoché intatte, nell'Art. 7 della legge n. 1176 del 1919: esso ammetteva le donne ad esercitare tutte le professioni e a ricoprire tutti i pubblici impieghi «a pari titolo degli uomini», soltanto però in via generale. Infatti, rimanevano ancora espressamente estromesse dai poteri pubblici giurisdizionali, dall'esercizio di diritti e di potestà politiche, o attinenti alla difesa militare dello Stato: al riguardo, la legge rimandava all'apposito regolamento, alla cui stesura avrebbe contribuito la stessa Teresa Labriola.¹⁸⁴

Nonostante gli evidenti limiti che il legislatore italiano non era allora evidentemente ancora in grado di superare, nelle parole pronunciate dal Bensa in Senato, in occasione della presentazione del relativo disegno di legge, può essere colto quello che costituisce forse il maggior segnale di apertura ai temi sociali da parte del nostro, seppur innestato in una *forma mentis* rivelatasi in più occasioni decisamente liberal-conservatrice. Nei riguardi del disegno di legge, Bensa non esitava a parlare di un'«opera di vera giustizia sociale» e ad esprimersi in termini davvero evocativi. Egli giungeva così ad affermare in Senato:

«Sì, pensiamo al santuario della famiglia, finché volete, ma intanto che cosa accade nei ceti operai? Anche la moglie dell'operaio sarebbe desiderabile che potesse rimanere coi figli a casa a cuocere il pasto quotidiano, attendendo il marito che torna dall'officina; ma invece in una infinità di casi la moglie è in un'officina mentre il marito è in

¹⁸³ *Ibid.*, p. 750.

¹⁸⁴ Vedi T. LABRIOLA, *La capacità giuridica della donna*, cit., pp. 373-374.

un'altra, e se non potesse fare questo, la famiglia ne scapiterebbe; il mondo bisogna prenderlo come è.»¹⁸⁵

Al di là dell'indubbio contributo al progresso della scienza e della cultura giuridica italiana, davvero evidente sul tema della condizione giuridica della donna, rileva constatare come le note di Fadda e Bensa segnassero pure il raggiungimento di un livello di approfondimento scientifico ulteriore rispetto alla stessa Pandettistica tedesca. Per di più, come si nota particolarmente nei contributi esaminati, tale progresso si registrava proprio nei temi più innovativi, quali segnatamente i diritti della personalità, che erano stati introdotti nel dibattito scientifico proprio dall'*Allgemeine Rechtslehre* tedesca, che per prima li aveva affrontati nel panorama europeo ed internazionale.

Il lavoro di commento e perfezionamento degli annotatori italiani prendeva le mosse proprio da quello che costituiva ad un tempo il punto di forza e il tallone d'Achille della trattazione pandettistica tedesca: la sistematica dei concetti. Bensa e Fadda ne perfezionavano la logica e provvedevano, se del caso, a sgomberare il campo dalle classificazioni inutili, che si traducevano in complicate sovrapposizioni teoriche, allontanando dal senso pratico per il quale gli istituti erano concepiti.¹⁸⁶

Con poche e asciutte pennellate, concentrate sull'analisi delle disposizioni della legislazione italiana, gli annotatori approfittavano inoltre per introdurre alcune precise scelte di politica del diritto. Al riguardo, essi si dimostravano generalmente ben disposti ad un'interpretazione evolutiva laddove si trattasse di sostenere il progresso scientifico, come nel caso del diritto sul cadavere; si mantenevano invece decisamente su di una linea liberal-conservatrice con riguardo alle più scottanti tematiche sociali, come nel caso della proprietà e dei diritti di famiglia.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Vedi P. E. BENZA, *La capacità giuridica della donna*, cit., p. 387.

¹⁸⁶ Ad esempio, era il caso del dibattito sulla coincidenza delle qualità di «soggetto» ed «oggetto» nel diritto sulla persona propria. Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (e) sul § 40, p. 603.

¹⁸⁷ Sulle eccezioni all'esclusione dalla commerciabilità del feto abortito, in caso di scopi scientifici, vedi: B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana, Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (e) sul § 40, p. 623. Sulle opinioni espresse da Bensa circa la validità dell'alienazione del cadavere a scopi scientifici, vedi: *Ibid.*, p. 625. Sulle opinioni di Fadda e Bensa riguardo al regolamento giuridico della famiglia, vedi: *Ibid.*, nt. (d) sul § 39, p. 599.

Nel complesso, i contributi esaminati costituiscono quindi alcuni dei più emblematici esempi della principale funzione attribuibile alle *Note* apposte da Fadda e Bensa al *Lehrbuch* windscheidiano: lo svolgimento critico della trattazione pandettistica, nel segno pregnante delle disposizioni di diritto positivo italiano. I nostri vi apportavano l'impronta del giurista positivo, per il quale la codificazione costituiva ormai da decenni un dato indispensabile cui rapportarsi. A differenza dei pandettisti tedeschi, ancora immersi nella libertà interpretativa concessa dallo *ius commune*, l'unica valvola di sfogo era rappresentata dai principi generali, che da Fadda e Bensa erano attentamente ricercati, pur sempre nelle sicure trame dell'ordinamento giuridico nazionale.

Conclusioni

1. Un aneddoto preliminare

Nel 1913 Salvatore Riccobono si candida alla Camera per il collegio di Monreale.

Il giurista siciliano sceglie di presentarsi agli elettori con un manifesto, firmato da Biondi, La Lumia e Messina Vitrano, nel quale si indica, quale nota di merito indiscusso per il candidato, l'aver avuto la fortuna di essere stato uditore di Bernhard Windscheid:

«il maggiore giureconsulto tedesco della seconda metà del secolo passato..., che ha dato alla scienza il notissimo trattato di Pandette, e che tanta parte ebbe nella formazione del più perfetto codice civile moderno: il codice civile germanico».¹⁸⁸

Ciononostante Riccobono perse le elezioni.

Ritrovare la «scansione logico-storiografica Windscheid-*BGB*» e la considerazione di tale binomio a «garanzia di perfezione scientifico-normativa» addirittura a livello di propaganda politica costituisce sicuramente una circostanza interessante.¹⁸⁹ Essa induce a pensare che la cultura giuridica italiana del tempo ritenesse il *Bürgerliches Gesetzbuch* il miglior codice civile moderno proprio in virtù della costruzione dogmatica di Windscheid che aveva alle spalle, la quale non rappresentava altro che il diritto romano nella versione pandettistica tedesca.¹⁹⁰

In tale lettura si può cogliere la difesa dell'«eterna validità del diritto romano» promossa dagli studiosi romanisti tra la fine del XIX secolo ed i primi decenni del XX, tra i quali vi era *in primis* lo stesso Riccobono. Secondo la sua stessa opinione, il diritto romano si era dimostrato in grado di

¹⁸⁸ La notizia si ritrova in: A. MANTELLO, «Il più perfetto codice civile moderno», cit., p. 1091.

¹⁸⁹ Secondo Antonio Mantello, Riccobono fu svantaggiato proprio dall'«ingenuità» di essersi avvalso di una presentazione tanto raffinata, «a fronte di avversari che non dovevano andare troppo per il sottile». Vedi: *Ibid.*

¹⁹⁰ Non solo l'Italia veniva conquistata in quegli anni dai pregi della codificazione tedesca, se è vero che anche il grande storico e comparatista inglese Frederik William Maitland ebbe modo di affermare a proposito del *BGB*:

«The best code that the world has yet seen – Never, I should think, has so much first-rate brain power been put into an act of legislation».

Vedi F. STURM, *La formazione del BGB*, cit., p. 73.

vincere la sfida dei secoli, trasferendosi intatto nella sua forma giustiniana all'Europa medievale e moderna fino a quella contemporanea, «pronto a servire i giuristi del futuro».¹⁹¹

Dopo la profonda crisi attraversata dal diritto romano proprio nella patria dei Pandettisti a seguito della politica nazista, questa stessa impostazione non mancò di ripresentarsi anche nel programma di ricostruzione inaugurato dalla romanistica italiana nel secondo dopoguerra. Infatti, proprio un anziano Riccobono la ripropose nella riunione fiorentina del 1952 della *Société Internationale pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité*, che in tal sede si proponeva di recuperare la rilevanza riservata alla storia del diritto romano e medievale dalla passata esperienza di ricerca.¹⁹²

2. Dal *Lehrbuch* di Windscheid alla recezione della Pandettistica in Italia

La traduzione italiana del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Windscheid, evocato da Riccobono a sostegno della propria candidatura, ha rappresentato il punto di partenza della presente indagine. Man mano che si procedeva nella ricerca, cercando di ricostruire il retroscena storico e di cultura giuridica della più conosciuta e celebrata tra le traduzioni italiane delle opere pandettistiche, sono emersi molteplici sentieri di ricerca, tutti variamente connessi al complesso percorso di recezione della Pandettistica in Italia.

In primis, intendendo analizzare le premesse del lavoro di Fadda e Bensa, lo scenario è stato ampliato allo sviluppo generale delle traduzioni italiane delle opere pandettistiche, per il quale è emersa tutta la centralità del disegno di Filippo Serafini. Alla luce di quanto esaminato, è indubbio che il giurista trentino ricoprì un ruolo fondamentale nella divulgazione del modello pandettistico in Italia, ponendo le indispensabili premesse per il lavoro della generazione successiva, rappresentata emblematicamente da Vittorio Scialoja.¹⁹³

Nell'apporto di Serafini è possibile individuare un rilievo almeno duplice. A livello generale, esso può essere colto nello sviluppo di contatti sempre più intensi e capillari con la scienza giuridica di lingua tedesca, di cui

¹⁹¹ Vedi E. CONTE, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, cit., pp. 20-21.

¹⁹² *Ibid.*, pp. 13-21.

¹⁹³ Cfr.: L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, cit., p. 16; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., p. 41; G. CHIODI, voce *Scialoja, Vittorio*, cit., pp. 1833-1837; E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, cit., p. 1851.

egli si fece assiduo promotore, divenendo il principale tramite tra la dottrina italiana della propria generazione e quella germanofona.¹⁹⁴ A livello più specifico, va rilevato come fu senza dubbio Serafini ad inaugurare un vero e proprio filone di traduzioni italiane delle opere pandettistiche.¹⁹⁵ Iniziato con la versione italiana del *Lehrbuch der Pandekten* di Arndts, il lavoro assunse gradualmente portata corale, grazie alla capacità di Serafini di coinvolgervi un numero crescente di allievi e colleghi, approdando infine alla massiccia e singolare operazione di traduzione del Commentario di Glück.

Proseguendo dunque la ricerca con l'approfondimento della formazione di Serafini, allievo di Pietro Conticini, e delle traduzioni italiane delle opere savignyane, in cui tanta parte ebbe il maestro toscano, si è presa sempre più coscienza del concomitante sviluppo di opere originali di Pandettistica italiana, che si poneva peraltro in diretta continuità con una risalente tradizione romanistica.¹⁹⁶

Sussisteva evidentemente un sentiero parallelo rispetto alle traduzioni, il quale condivideva nondimeno con quest'ultime le iniziali esigenze didattiche. Infatti, sulla scia dell'insegnamento savignyano, entrambi i filoni erano volti originariamente ad introdurre le nuove suggestioni di metodo nell'insegnamento, come risulta precocemente già dai prodromici *Due Prospetti di gius romano privato* di Federigo Del Rosso e dalle principali versioni italiane delle *Institutionen* germaniche.¹⁹⁷

¹⁹⁴ In tal senso, ruolo emblematico ebbe sicuramente l'istituzione dell'«Archivio giuridico», il quale divenne canale fondamentale per l'aggiornamento sulla produzione scientifica tedesca e la promozione delle stesse traduzioni italiane delle opere pandettistiche. Infatti, allo scopo era direttamente finalizzata la rubrica *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*. Vedi Filippo Serafini – *Necrologia*, cit., pp. 507-508; B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, cit., p. 31; P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano*, cit., *Introduzione*, p. 4; F. FERRARA, *Diritto civile*, cit., p. 41. Cfr.: 'Testimonianze-Zeugnisse', [84], cit., p. 128; F. FURFARO, *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries*, cit., p. 265.

¹⁹⁵ Per le traduzioni italiane delle opere di Istituzioni e di Pandette si rimanda al *Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche: Le traduzioni in lingua italiana delle opere tedesche*.

¹⁹⁶ Per un esaustivo elenco delle opere di tale filone, si rimanda al *Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche: La Pandettistica in lingua italiana*.

¹⁹⁷ Vedi F. DEL ROSSO, *Due Prospetti di gius romano privato*, cit., pp. 4-8; L. A. WARNKÖNIG, *Istituzioni universali di Diritto civile romano*, cit., F. MACKELDEY, *Manuale di Diritto romano*, cit., *Prefazione del traduttore*, pp. V-VII; T. MAREZOLL, *Trattato delle Istituzioni del Dritto romano*, cit., *Prefazione del Traduttore alla edizione del 1852*, p. VII; G. C. BURCHARDI, *Il Sistema e la storia interna del dritto romano privato*, cit., *Prefazione del*

Si trattava in ogni modo di sentieri destinanti ad intrecciarsi: a tal proposito, emerge ancora una volta l'emblematicità del percorso di Serafini. Infatti, non si può far a meno di notare come, nel medesimo giro d'anni, il giurista trentino pubblicò la traduzione italiana del *Lehrbuch* di Arndts, diede alle stampe le *Lezioni di Pandette* del maestro Conticini, e inaugurò pure il *Seminario storico-giuridico* pisano, informato ai medesimi obiettivi didattici.¹⁹⁸ Ad ogni modo, nel passaggio all'elaborazione delle versioni italiane delle opere di *Pandekten*, Serafini concepiva un duplice salto di qualità: non solo si destinavano ai giovani le traduzioni di manuali più complessi di quelli di Istituzioni, ma iniziava pure ad affacciarsi un obiettivo più ambizioso, rivolto a conquistare l'attenzione dei pratici del diritto.¹⁹⁹ A Serafini non doveva comunque sfuggire il collegamento tra finalità didattiche e pratiche delle traduzioni: infatti, era evidente che gli studenti formati sulle opere pandettistiche, nuove generazioni di giuristi, sarebbero divenuti i pratici del domani.²⁰⁰

Sulla base di tali rilievi, che hanno costituito oggetto della prima parte

traduttore, p. VII.

¹⁹⁸ Il primo volume della prima edizione della traduzione italiana del *Lehrbuch* di Arndts fu pubblicata nel 1872, le *Lezioni di Pandette* di Conticini nel 1876, mentre il *Seminario storico-giuridico* pisano fu inaugurato nel 1877. Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Professore di diritto romano nell'università di Vienna, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti*, Volume I, Parte Prima e Parte Seconda, cit.; P. CONTICINI, *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Volume I, Trattato delle persone*, cit.; F. BUONAMICI, S. SCOLARI, F. SERAFINI, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, cit., p. 53.

¹⁹⁹ Emblematica l'esortazione rivolta da Serafini ai giovani, affinché compensassero le lacune dell'insegnamento di diritto romano mediante il ricorso al *Lehrbuch* windscheidiano, celebrato come miglior manuale allora in circolazione. Vedi: F. SERAFINI, *Rassegna d'opere giuridiche tedesche*, 5. *Lehrbuch des Pandektenrechts, Von Dr. Bernhard Windscheid*, cit., p. 342. In merito all'auspicato utilizzo delle traduzioni italiane della Pandettistica per i bisogni della quotidiana pratica forense, vedi: K. L. ARNDTS, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, pp. 9-11; F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, pp. V-VI; *Bollettino bibliografico*, 1. *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., pp. 611-612; *Bollettino bibliografico*, in AG, XLIX, (1892), p. 600; L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, cit., p. 8.

²⁰⁰ In tal senso, intenti didattici e pratici delle versioni italiane delle opere pandettistiche potrebbero essere ricompresi in un unico disegno di formazione del giurista nazionale. Cfr. G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., pp. 54-55.

della ricerca, si possono avanzare alcune risposte.

In primis, non pare davvero possibile confinare la recezione della Pandettistica in Italia a un improvviso “risveglio” della romanistica italiana, verificatosi repentinamente negli anni Ottanta.²⁰¹ Sicuramente tale decennio rappresentò un fondamentale periodo di svolta per le alleanze politiche e i modelli scientifici stranieri di riferimento, in cui culminò pure l’“epopea” delle traduzioni italiane delle opere pandettistiche con l’uscita del *Lehrbuch* di Windscheid.²⁰² Ad ogni modo, si trattava soltanto del momento di maturazione dei frutti più importanti di un variegato percorso di recezione, il quale aveva in realtà radici ben più risalenti.²⁰³ Pertanto, esplorando le origini della divulgazione della Pandettistica in Italia, si è cercato di approcciarsi alle molteplici sfaccettature di questo lungo itinerario.

Soprattutto, non sembra si possa parlare *tout court* di una «subordinazione» della scienza giuridica italiana nei confronti del modello pandettistico, spesso evocata in storiografia.²⁰⁴ L’originalità dell’approccio italiano alla Pandettistica tedesca emerge a fronte di molteplici indizi.²⁰⁵ Essi

²⁰¹ Tale interpretazione si ritrova soprattutto in: F. FERRARA, *Diritto civile*, e S. RICCOBONO, *Introduzione*, cit., rispettivamente pp. 325-348; 297-300.

²⁰² Come pure negli anni Ottanta va collocata l’uscita della traduzione di Vittorio Scialoja del *System savignyano*, opera che pose le necessarie premesse per lo sviluppo del filone pandettistico della Scuola storica. Vedi F. K. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall’originale tedesco di Vittorio Scialoja*, cit.

²⁰³ Cfr.: L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831–10 aprile 1931*, cit., pp. 8-9; L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione l’Unità*, cit., pp. 139-200; G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, cit., p. 156; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, I, Tendenze e centri dell’attività scientifica*, cit., pp. 3-5; L. MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, cit., pp. 79-87; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., pp. 78-81; P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano: un profilo storico*, cit., pp. 15-23.

²⁰⁴ Mantello ha parlato di un atteggiamento tipicamente nostrano di «subordinazione psicologica» della dottrina verso il mondo tedesco, ferma restando invece l’influenza francese a livello normativo per il Codice civile del 1865. Vedi A. MANTELLO, «Il più perfetto codice civile moderno», cit., p. 1093.

²⁰⁵ Alberto Sciumè, nel riferirsi alla maggior parte dei giuristi italiani vissuti a cavaliere tra Otto e Novecento, ha parlato di una chiara «coscienza di un differente sentire rispetto ai giuristi tedeschi loro contemporanei», più interessati alle questioni di pura e astratta erudizione. In particolare, lo studioso riporta le parole di Nicola Stolfi. Vedi A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell’ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, cit., p. 180; G. CAZZETTA, *Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento*

sono rappresentati, tra gli altri, dalla ricchezza del percorso dei giuristi impegnati nella divulgazione delle opere germaniche, sin dall'epoca preunitaria; dalla consistenza del repertorio di opere di Pandettistica in lingua italiana; dall'elevato grado di elaborazione originale presentato dalle stesse traduzioni, massime quella di Fadda e Bensa, dotata del rinomato apparato di annotazioni.

Evidentemente, la recezione del modello si accompagnava alla consapevolezza di una serie di fattori: la sussistenza di una ben più risalente tradizione romanistica (soprattutto nella Toscana preunitaria); la necessità di adeguamento delle teorie pandettistiche alle peculiarità del contesto giuridico italiano postunitario; la possibilità e opportunità di operare una revisione critica delle stesse. È quanto dimostrarono soprattutto Fadda e Bensa con le loro *Note*, pervenendo alla realizzazione di un'amplissima «Parte generale» di diritto privato, premessa indispensabile per il futuro sviluppo della scienza civilistica in Italia, grazie alla comparazione con il diritto positivo nazionale.²⁰⁶

3. L'importanza delle *Note* italiane al *Lehrbuch* windscheidiano

L'esame delle *Note* redatte da Fadda e Bensa a corredo della traduzione italiana delle *Pandekten* di Windscheid si presta ad un duplice ordine di considerazioni, l'uno riguardante generalmente l'attitudine dimostrata dall'interprete italiano tra Otto e Novecento, l'altro più specificamente lo sviluppo della riflessione civilistica, sulla base del confronto con le teorie pandettistiche.

Per quanto riguarda il primo aspetto è risultata in tutta la sua evidenza la portata esercitata dall'"onda lunga" del Positivismo giuridico sull'interprete italiano a cavallo tra i due secoli. In particolare, i contributi degli annotatori hanno dimostrato come l'apertura al diritto romano, corroborata dal riferimento al modello pandettistico tedesco, non comportasse automaticamente una maggior libertà interpretativa. Infatti, il canone ermeneutico rimaneva «logico-esegetico», sostanzialmente ancorato al dettato codicistico-legislativo.

italiano, cit., pp. 781-812; M. SABBIONETI, voce *Stolfi, Nicola*, in *DBGI*, II, (2013), pp. 1917-1918; Cfr. N. STOLFI, *Diritto civile. Volume primo. Parte generale. I. Fonti, disposizioni preliminari e transitorie*, cit., pp. 52 e ss.

²⁰⁶ Vedi F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 387; G. DEL VECCHIO, *In memoria di Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 35; A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 70.

L'unica apertura possibile era costituita dai principi generali di diritto, di cui all'Art. 3 delle Preleggi del Codice Pisanelli: ad ogni modo, il semplice fatto che Fadda e Bensa si sentissero in dovere di qualificarli come parte integrante, ancorché «spirituale», del diritto positivo vigente (non già principi «vaghi, indefiniti, ma concreti e determinati, conoscibili con sano metodo»), denota l'esigenza di ancorarsi pur sempre al solido supporto fornito dall'ordinamento giuridico positivo italiano.²⁰⁷

Nel passaggio dalla generazione di Serafini, in cui il riferimento al modello francese era ancora importante, a quella di Fadda e Bensa, si riscontra pertanto un incremento del legicentrismo, a fronte e nonostante la netta predominanza ormai conquistata dalla dottrina pandettistica germanica, in termini di modello straniero di riferimento.²⁰⁸

Pertanto, a prescindere dall'avvicendamento dei modelli esteri, anche gli interpreti italiani si inserivano in un comune sostrato di cultura giuridica europea *fin de siècle*, il quale abbinava il Positivismo scientifico ispirato dall'esempio della «dotta» Germania, *leader* della Seconda Rivoluzione industriale, al canone ermeneutico «logico-esegetico» ereditato dalla tradizione napoleonica, applicando entrambi alla lettura della fonte codicistico-legislativa.²⁰⁹

Al di là delle contingenze politiche e dei modelli scientifici di riferimento, ciò che più condizionava i canoni interpretativi si rivelava essere, ancora una volta, il sostrato culturale. La cultura giuridica italiana, capitanata dalla voce «ufficiale» della romanistica-civilistica, si allineava pienamente alle istanze del Positivismo giuridico, corroborato da una fiducia nel progresso delle scienze nel pieno del suo fervore.²¹⁰

²⁰⁷ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana*, cit., *Volume primo, Parte prima, Note dei traduttori al libro primo*, nt. (t) sul § 23 (nt. 1), p. 128.

²⁰⁸ Il fatto che, ai tempi di Serafini, il modello francese fosse ancora quello prevalente non fa che accrescere l'importanza del contributo del giurista trentino, quale instancabile «apripista» per l'ingresso del modello pandettistico germanico in Italia. Pertanto, il suo lavoro assume rilievo prodromico fondamentale per la romanistica italiana di generazione successiva, capitanata da Vittorio Scialoja, per la quale la dottrina tedesca si sarebbe posta come riferimento ormai consueto e imprescindibile. Cfr. E. STOLFI, voce *Serafini, Filippo*, cit., pp. 1850.

²⁰⁹ Del resto, in Germania la saldatura tra dottrina e legislazione fu operata dallo stesso Windscheid, ad un tempo autore della «Magna Glossa» dei manuali pandettistici e componente fondamentale delle commissioni per la compilazione del *BGB*.

²¹⁰ L'attitudine dell'interprete italiano operativo dagli ultimi due decenni dell'Ottocento sino a Novecento inoltrato, pur influenzata dalla recezione della Pandettistica

Al riguardo, è risultato particolarmente illuminante soffermarsi sul percorso di Paolo Emilio Bensa, il quale, pur essendo stato discepolo diretto di Windscheid a Leipzig, presenta nondimeno un profilo peculiare rispetto a quello tipico dei romanisti italiani impegnati nella recezione e traduzione della Pandettistica.²¹¹ In particolare, Bensa spicca per l'apporto che seppe imprimere alla critica delle teorie pandettistiche da civilista formatosi in un contesto di cultura giuridica, quello genovese, caratterizzato più dall'attenzione per la prassi, soprattutto commerciale e marittimistica, che dalla vocazione per l'astrazione dogmatica.²¹²

Nonostante il notevole impegno profuso nella traduzione del *Lehrbuch*, colpisce constatare come nelle note a sentenza da lui redatte negli Anni Venti del Novecento per la rivista «La Corte di Cassazione» siano pressoché assenti i richiami al diritto romano e alle fonti pandettistiche.²¹³ Anzi, complice forse la sede dell'intervento o la natura "pratica" del contributo, egli si teneva ben saldamente legato al dato codicistico e legislativo, il che porterebbe a pensare a un difetto di rilevanza pratica del lavoro scientifico. Anche se si tratta di un'analisi circoscritta al lavoro di Bensa, tale rilievo indurrebbe nondimeno a ridimensionare l'impatto che la grande operazione culturale e scientifica di

tedesca, rivelava perciò esiti paradossalmente opposti a quelli del giurista del primo Ottocento. Infatti, al di là delle apparenze, quest'ultimo si era rivelato invece portato a commentare il testo codicistico ricorrendo ad un'interpretazione non già strettamente «esegetica», bensì ancora «creativa». Vedi R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, cit. Cfr. G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., p. 70; G. PINO, *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, cit., p. 211.

²¹¹ Vedi A. ASCOLI, *Paolo Emilio Bensa, Necrologio*, cit., p. 69; *Paolo Emilio Bensa 1858-1928*, cit., p. 87; F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa*, cit., p. 380.

²¹² Non costituisce sicuramente un caso se, sempre a Leipzig, Bensa seguì pure i corsi di Diritto commerciale, cambiario e marittimo di J. E. O. Stobbe. Vedi *Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1/176*. Cfr.: E. LANDSBERG, voce *Stobbe, Johann Ernst Otto*, in *ADB*, 36, (1893), pp. 262-266.

²¹³ Vedi: P. E. BENZA, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1), pp. 170-171; ID., *Sezione civile, 22 gennaio-23 febbraio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1), pp. 391-392; ID., *Sezione civile, 1 febbraio-15 aprile 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1) *Della usucapione decennale dei diritti non soggetti a trascrizione*, pp. 1295-1300; ID., *Sezione civile, 25 gennaio-22 febbraio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte seconda, nt. (1), pp. 66-70; ID., *Sezione civile, 3 maggio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte seconda, nt. (1), *Del sindacato giudiziario rispetto ai decreti-legge*, pp. 142-145; ID., *Sezione civile, 15 febbraio-12 marzo 1927*, in: «La Corte di Cassazione», IV, (1927), nt. (1), *Sequestro conservativo e patto privato*, pp. 1305-1306.

recezione della Pandettistica esercitò sulla prassi, grande obiettivo finale che aveva in mente Serafini.

Tutto ciò premesso, la portata della recezione della Pandettistica va in ogni modo valutata su di un periodo più lungo, soprattutto alla luce dell'importanza delle *Note al Lehrbuch* per lo sviluppo della giovane scienza civilistica italiana.

Infatti, a partire dal confronto con le categorie dogmatiche coniate dalla Pandettistica tedesca, le annotazioni di Fadda e Bensa introdussero molteplici apporti innovativi, che incisero profondamente e durevolmente sul dibattito civilistico italiano. A titolo esemplificativo, vanno sicuramente ricordati quelli riguardanti i diritti della personalità e la condizione giuridica della donna, concepiti come svolgimento dei principi di teoria generale del diritto, contributi che sono stati oggetto della presente ricerca.²¹⁴

Con riguardo a tali casi, una risposta da parte del legislatore e della prassi ci sarebbe effettivamente stata, anche se con notevole ritardo rispetto alla diffusione delle traduzioni italiane delle opere pandettistiche. Si comprende dunque come il tema della portata della recezione della Pandettistica sulla prassi italiana sia in realtà ben più complesso di quanto sembri, e vada necessariamente considerato su di un'ottica di lungo periodo, che non può che travalicare i limiti della presente ricerca.

Del resto, come insegnano le vicende di Riccobono, analizzare la recezione della Pandettistica in Italia, in cui tanta parte ebbero le traduzioni italiane, fonti da cui ha preso le mosse quest'indagine, significa esprimersi su di un'esperienza scientifica che anche recentemente pare suscettibile di ritorni di fiamma, o se si vuole di vere e proprie riesumazioni.²¹⁵

²¹⁴ Vedi: B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana*, cit., *Volume Primo, Parte Prima, Note dei traduttori al libro secondo*, nt. (d) sul § 39, *Vari sensi in cui si parla di diritti personali. In particolare nel nostro codice civile*, pp. 597-601; nt. (e) sul § 40, *I diritti sulla persona propria*, pp. 601-627; nt. (f) sulla nt. 2 del § 41, *Diritti su cose incorporali*, pp. 627-658; nt. (β) *Sulla condizione giuridica della donna*, pp. 740-753.

²¹⁵ Vedi I. BIROCCHI, *Presentazione*, in: P. CARONI, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 1-40.

Repertorio delle fonti pandettistiche otto-novecentesche

Premessa

Il repertorio intende presentare un prospetto delle fonti pandettistiche reperite, sia dal versante delle traduzioni in lingua italiana delle opere tedesche, sia da quello delle opere manualistiche in lingua italiana di diritto romano, attualizzato ad uso di diritto civile. Esso nasce dall'esigenza di tener conto dell'evoluzione del genere letterario pandettistico che si svolse parallelamente in Germania e in Italia fin dall'epoca preunitaria, per arrivare sino alla metà del XX secolo.

Anche se non sempre le fonti presentano intitolazioni direttamente riconducibili alle Pandette, esse vanno comunque ad inserirsi nel processo storico che ha interessato lo studio e l'insegnamento del diritto romano «attuale», di cui i manuali pandettistici in senso stretto non rappresentano che la più avanzata fase evolutiva. Per tale ragione, possono ritrovarsi nel repertorio anche manuali di Istituzioni di diritto romano, o comunque opere che presentano un'intitolazione diversa da quella rigorosamente riferita alle Pandette. Ad ogni modo, non va dimenticata la differenza presentata dai sistemi letterari delle *Institutionen* e delle *Pandekten*, dal punto di vista contenutistico. Infatti, mentre le prime sono precipuamente legate alla struttura del diritto giustiniano, quale presentata nelle *Institutiones* imperiali, le seconde hanno ad oggetto lo studio sistematico del diritto romano, calato nelle strutture mentali e concettuali contemporanee.¹

Il repertorio è redatto in ordine cronologico di edizione; per gli autori tedeschi si è scelto di indicare l'iniziale puntata del nome di battesimo in originale.

Nella tesi di dottorato sono state scelte quali oggetto d'analisi maggiormente approfondita le più notevoli traduzioni italiane delle opere della Pandettistica tedesca, realizzate a partire dalla versione originale in lingua tedesca ed edite, per la prima volta, dopo l'entrata in vigore del Codice Pisanelli, dunque alla luce delle nuove problematiche che quest'ultima rappresentava per gli studi romanistici in Italia. Si ritiene che tali traduzioni possano essere ricondotte ad un vero e proprio filone, inaugurato da Filippo

¹ La distinzione tra *Institutionen* e *Pandekten* è tracciata in maniera perspicua in A. MANTELLO, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, cit., p. 187.

Serafini e in seguito proseguito tra Otto e Novecento, il quale vide la collaborazione dei maggiori rappresentanti della romanistica italiana del tempo.

Intendendo considerare la Pandettistica tedesca in senso stretto, secondo il significato convenzionalmente stabilito dall'uso prevalente nel linguaggio degli studiosi contemporanei, si è ritenuto di escludere da tale classificazione le opere savignyane, in particolare il *System des heutigen römischen Rechts*, che pure fu oggetto di traduzione in lingua italiana in periodo postunitario. Si intende dunque ricomprendere nella «Pandettistica» soltanto i giuristi dei Paesi tedeschi che scrissero «esposizione sistematiche del diritto privato sulla base del diritto romano giustiniano», rappresentando perciò l'indirizzo romanistico dogmatico-sistematico, il quale si sviluppò, sulla base dell'insegnamento savingyano, in seno alla Scuola storica, ma che andò progressivamente a differenziarsi da quest'ultimo, assumendo propri peculiari connotati.²

Si intende comunque precisare che, nel medesimo sviluppo del genere letterario pandettistico in Italia, vanno ad inserirsi pure le traduzioni di opere di diritto romano «attuale», compilate da giuristi stranieri non tedeschi, o redatte in lingua originale diversa da quella tedesca (ad esempio, in latino). Pur precisando che si è ritenuto di escludere tali lavori dal repertorio, si possono incidentalmente citare, a titolo esemplificativo: *Lo studio del diritto romano ovvero le Instituta e le Pandette messe in confronto cogli articoli di tutte le parti del Codice nelle recitazioni di Eneccio. Versione italiana con note. Opera elaborata da una società di giureconsulti per cura di Nicola Comerci*, Volumi I-III, Napoli, Stabilimento letterario tipografico dell'Ateneo, 1830; *Partizioni di diritto civile romano di Arnold Vinnen, resa italiana e con nuovo metodo esposta dall'avvocato Giuseppe Ceneri, Libro Primo*, Tipografia Sassi nelle Spaderie, Bologna, 1855.

² Vedi la spiegazione del significato convenzionalmente attribuito alla «Pandettistica» da Giovanni Pugliese in G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, cit., pp. 419-421.

Abbreviazioni

ADB: «Allgemeine Deutsche Biographie»

AG: «Archivio giuridico»

BIDR: «Bullettino dell'Istituto di diritto romano»

DBGI: «Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani»

DBI: «Dizionario Biografico degli Italiani»

DBL: «Dizionario Biografico dei Liguri. Dalle origini al 1990»

FI: «Il Foro italiano»

NDB: «Neue Deutsche Biographie»

NDI: «Nuovissimo Digesto Italiano»

QF: «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno»

RDC: «Rivista di diritto civile»

ZRG: «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte»

Fonti*

1. Fonti inedite

BENSA PAOLO EMILIO, Lettera al Segretario dell'Università di Genova, 07/01/1883, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Rettore dell'Università di Genova, 06/11/1883, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Rettore dell'Università di Genova, 31/01/1884, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Sig. Rettore della R. Università di Genova, 17/08/1892, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Sig. Rettore della R. Università di Genova, 04/02/1895, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, *Delle servitù prediali, Lezioni del Prof. Paolo Emilio Bensa raccolte e pubblicate dallo studente Giuseppe Amadeo*, Stab. Tip. Cav. Carlo Nava, Siena, 1899;

–, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 29/11/1915, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, *Lezioni di diritto civile, Della proprietà*, R. Università di Genova, Anno 1904-1905;

Brief Bensa, Maurizio [Verfasser] – Mittermaier, Carl Joseph Anton [Adressat], *Universitätsbibliothek Heidelberg, Nachlaß Carl Joseph Anton Mittermaier/Heid.* Hs. 3468, 15;

BRUZZO GIUSEPPE, Lettera a Paolo Emilio Bensa, 13/11/1883, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Prof. Paolo Emilio Bensa, 15/04/1906, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

CABELLA CESARE, *Diritto civile*, in: Biblioteca giuridica «Paolo Emilio Bensa», Università di Genova (collocazione: 92, 5, 16);

–, *Diritto civile*, 1886-87, in: Biblioteca giuridica «Paolo Emilio Bensa», Università di Genova (collocazione: 92, 5, 14);

* Per “fonti” si intendono le opere composte fino all'anno 1950, considerandole parte integrante della cultura giuridica oggetto della presente ricerca.

FADDA CARLO, Lettera al Magnifico Rettore, Roma, 21/01/1928, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

Lezioni di Diritto civile, Della estinzione delle obbligazioni, dettate dal Prof. Paolo Emilio Bensa, raccolte dallo studente Lorenzo De Gregori, per incarico dell'Associazione Genovese Universitaria, Anno 1912-1913 e Lezioni di Diritto civile, Teoria generale degli atti giuridici, Delle forme della dichiarazione di volontà, dettate dal Prof. Ludovico Barassi, raccolte dallo studente Lorenzo De Gregori, per incarico dell'Associazione Genovese Universitaria, Anno 1912-1913, in Biblioteca della Sezione di Storia del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova, Segnatura: Istituto di esercitazioni giuridiche, Genova, VII, 1, 6;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 04/02/1916, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Signor Rettore della R. Università di Genova, 02/04/1916, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, Lettera al Sig. Rettore dell'Università di Genova, 19/01/1888, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 21/10/1896, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Sig. Rettore della R. Università di Genova, 20/06/1898, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Signor Rettore della R. Università di Genova, 27/10/1898, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

–, Lettera al Rettore della R. Università di Genova, 03/06/1899, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

MORESCO MATTIA, *Invito*, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

Nachlaß Bernhard Windscheid (1817-1892), 39 Mappen in 3 Kästen, Vorlesungsmanuskripte und Teile des Manuskripts seines Lehrbuchs des Pandektenrechts, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Historisches Gebäude, Alte Drucke, Handschriften und seltene Drucke, Universitätsarchiv, Göttingen;

SASSO LUIGI, *La dottrina delle cose e delle obbligazioni. Quesiti di diritto romano (Pandette). Compilati in conformità delle lezioni dettate sul proposito nella Regia Università di Napoli*, Parte I e II, Tipografia Ferrante, Napoli, 1871

SCIALOJA VITTORIO, *La scuola italiana. Discorso pronunciato dall'On. Vittorio Scialoja presidente dell'Unione Insegnanti Italiani, al Teatro Carlo Felice in Genova il 9-3-1918*, in: Fascicolo personale di Paolo Emilio Bensa, Archivio dell'Università di Genova;

Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1/176

Verzeichniss, Universitätsarchiv Leipzig, Signatur: UAL, C. D. 1 c/231

2. Fonti a stampa

ALBERTARIO EMILIO, (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume terzo, Studi vari di diritto romano e moderno (sulle Obbligazioni, sul Negozio giuridico, sulle Presunzioni)*, Fondazione Guglielmo Castelli, Hoepli, Milano, 1929;

–, *Il pensiero e l'opera di Vittorio Scialoja*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 12, (1934), pp. 20-30;

ANICHINI GUIDO, *Un astro di santità e di scienza: vita breve del beato Contardo Ferrini*, Postulazione Generale Saveriana, Roma, 1949;

Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1874-75, Regia Tipografia Ferrando, Genova, 1875;

Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1875-76, Regia Tipografia Ferrando, Genova, 1876;

Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1877-78, Regia Tipografia Pietro Martini (già Ferrando), Genova, 1878;

ARNDTS LUDWIG, *Lehrbuch der Pandekten von Dr. Ludwig Arndts, regierungs Rath und ordentlichem Professor an der Universität zu Wien, Sechste Auflage*, Literarisch-artistische Anstalt der J. R. Cotta'schen Buchhandlung, München, 1868;

ASCOLI ALFREDO, *Necrologio. Paolo Emilio Bensa*, in RDC, XX, (1928), pp. 68-71;

–, *Biagio Brugi (Necrologio)*, in RDC, XXVI, (1934), pp. 485-486;

ASTENGO GIACOMO, DE FORESTA ADOLFO, GUERRA LUIGI, SPANNA ORAZIO, VACCARONE GIOVANNI ALESSANDRO, *Codice civile del Regno d'Italia confrontato con gli altri codici italiani ed esposto nelle fonti e nei motivi, Volume I*, Tipografia Eredi Botta, Firenze- Torino, 1866;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIII, I Sess. 1909-1912, Discussioni, Tornata del 9 maggio 1912;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIII, I Sess. 1909-1913, Discussioni, Tornata del 19 marzo 1913;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIV, I Sess. 1913-1914, Discussioni, Tornata del 29 giugno 1914;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata dall'11 dicembre 1916;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 13 marzo 1917;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 14 luglio 1919, pp. 5019-5032;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIV, I Sess. 1913-1919, Discussioni, Tornata del 31 luglio 1919;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 13 marzo 1917, pp. 3161-3164;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 28 luglio 1919;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornata del 14 luglio 1919;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXIV, I Sess. 1913-1919, Discussioni, Tornata del 28 luglio 1919;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXII, I Sess. 1913-1916, Discussioni, Tornate del 23 e del 24 marzo 1920;

Atti parlamentari. Senato del Regno. Legisl. XXVII, I sess. 1924, Discussioni, Tornata del 3 dicembre 1924;

AUBRY CHARLES-ANTOINE, RAU CHARLES-FREDERIC, *Cours de droit civil français traduit de l'allemand de M.C.S. Zachariae revu et augmenté avec l'agrément de l'auteur par M. C. Aubry et M. C. Rau*, F. Lagier Libraire-Éditeur, Strasbourg, 1839-1846 ;

–, *Corso di diritto civile francese sull'opera alemanna di C. S. Zachariae, versione italiana con annotazioni per Concezio Muzj*, 3. ed. rifusa per intero e completata, Pellerano, Napoli, 1857-1858;

BADANO GAETANO, BIGGINI CARLO ALBERTO, MARTINO ERICO, MEDINA MASSIMO, ONETO FRANCESCO, PERSIANI CARLETTO, SCERNI MARIO (a cura di), *Paolo Emilio Bensa, 1858-1928*, Genova, S.A.I.G.A., 1928;

BARASSI LUDOVICO, *Prefazione*, in: ZACHARIAE KARL SALOMON, CROME CARLO, *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome, Professore ordinario di diritto nell'Università di Bonn, Ufficiale della Legion d'Onore francese, Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi della R. Università di Genova, Volume primo*, Società Editrice Libreria, Milano, 1907, pp. V-VI;

BARINETTI PIETRO, *Diritto romano, Parte Generale 1. Idee fondamentali intorno al diritto ed alle leggi 2. Delle Persone 3. Delle Cose 4. Delle Azioni*, Dottor Francesco Vallardi, Tipografo-editore, Milano, 1864;

BAVIERA GIOVANNI, *Prefazione*, datata giugno 1904, in FERRINI CONTARDO, *Manuale di Pandette, Terza edizione riveduta*, Società Editrice Libreria, Milano, 1908;

BEKKER ERNST IMMANUEL, *System des heutigen Pandektenrechts, Erster Band*, Hermann Böhlau, Weimar, 1886;

BENSA MAURIZIO, CASANOVA L., VERNENGO G. A., *Ragionamento per l'avvocato Isola contro l'appellazione della Marchesa Botta dalla pronuncia del Tribunale di Novi 14 aprile 1848*, Giovanni Ferrando Tipografo del Corpo di Città, piazza S. Matteo, Genova, 1849, in: Biblioteca della Sezione di Storia del Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, *Allegationes*, f776/coll 2.155.39;

BENSA MAURIZIO, GALLO LUIGI, CAVIGLIA G. CARLO, *Allegazione per il Signor Leopoldo Priario, appellante della sentenza del Tribunale di Commercio 31 maggio p. p. rappresentato dal Causid. Colleg. Vincenzo Caviglia contro i signori Luigi Bartolommeo Migone fallito, appellato, rappresentato dal causidico collegiato Bartolommeo Mioli; Bertand Bompard, ed Avvocato Luigi Falcone, sindaci definitivi del detto fallimento anch'essi rappresentati dal causidico collegiato Gio. Batta Franc. Raggio*, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, Genova, 1855, in: *Allegationes*, f793/coll 2.156.17;

BENSA MAURIZIO, GRAFFIGNA DOMENICO, PAGANETTO G., *Memoria per i signori marchese Francesco Pallavicino e Nicolò Tixe contro i signori Gio. Batta Briasco, Gambino Giuseppe, Luigi Boggiano e consorti*, Tipografia Arcivescovile, Genova, 1855, in: *Allegationes*, f800/coll 2.156.24;

BENSA PAOLO EMILIO, *Bibliografia. Wille und Willenserklärung – Eine Studie von Dr. B. Windscheid*, in AG, XXI, (1878), pp. 120-122;

–, *An juratum sit. Appunti critici di diritto civile italiano*, Tip. Di G. Barbèra, Firenze, 1892;

–, *Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile italiano, per l'Avv. Paolo Emilio Bensa, Dottore collegiato e Professore nella R. Università di Genova, Introduzione e parte generale*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1897;

–, *Ancora sulla «presupposizione»*, in «Giurisprudenza italiana», LIV, 1902, Parte quarta, pp. 29-31;

–, *La capacità giuridica della donna. Discorso dell'on. Senatore Paolo Emilio Bensa*, Senato del Regno – Seduta del 14 luglio 1919, in: «L'Eloquenza. Antologia, critica, cronaca», VIII, n. 5, 6, (1919), pp. 375-387;

–, *Sezione civile, 29 dicembre 1923-7 febbraio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1), pp. 170-171;

–, *Sezione civile, 22 gennaio-23 febbraio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1), pp. 391-392;

–, *Sezione civile, 1 febbraio-15 aprile 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte prima, nt. (1) *Della usucapione decennale dei diritti non soggetti a trascrizione*, pp. 1295-1300;

–, *Sezione civile, 25 gennaio-22 febbraio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte seconda, nt. (1), pp. 66-70;

–, *Sezione civile, 3 maggio 1924*, in: «La Corte di Cassazione», I, (1924), Parte seconda, nt. (1), *Del sindacato giudiziario rispetto ai decreti-legge*, pp. 142-145;

–, *Sezione civile, 15 febbraio-12 marzo 1927*, in: «La Corte di Cassazione», IV, (1927), nt. (1), *Sequestro conservativo e patto privato*, pp. 1305-1306;

BENSA PAOLO EMILIO, BETTI, *Di alcuni argomenti addotti dai sostenitori di una diversa interpretazione dell'Art. 578 Cod. Civ.*, in: «Il Giurista», II, (1892), Fasc. 18, pp. 349-350;

BIANCHI FRANCESCO SAVERIO, *Corso elementare di codice civile italiano*, III, Tip. di P. Grazioli, Parma, 1872;

BIONDI BIONDO, *Diritto romano*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, Vol. VI, Sezione di scienze giuridiche, Società italiana per il progresso delle scienze, Roma, 1939, pp. 301-311;

BIPPEN (von) WILHELM, *Georg Arnold Heise, Mittheilungen aus dessen Leben*, Halle, 1852;

BLUHME FRIEDRICH, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, in «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», herausgegeben von F.C. v. Savigny, C. F. Eichhorn und J. F. L. Göschen, Band IV, Heft I, Nicolaischen Buchhandlung, Berlin, 1818;

–, *L'Ordine dei Frammenti nei titoli delle Pandette. Contributo alla storia della origine delle Pandette del dottore Federico Bluhme. Traduzione dal tedesco dell'Avvocato Pietro Conticini*, Nistri, Pisa, 1838;

BLUNTSCHLI JOHANN KASPAR, voce *Keller, Friedrich Ludwig*, in ADB, 15, (1882), pp. 570-579;

Bollettino bibliografico, 1. *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, in AG, XLIII, (1889), pp. 610-613;

Bollettino bibliografico, in AG, XLIX, (1892), pp. 600-607;

BONNECASE JULIEN, *L'Ecole de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, De Boccard, Paris, 1919;

BORSARI LUIGI, *Commentario al codice civile italiano*, Unione Tipografica-editrice, Torino-Napoli, 1871 ;

BRINZ ALOIS, *Lehrbuch der Pandekten, Erste Abtheilung*, Verlag von Andreas Deichert, Erlangen, 1857;

BRUGI BIAGIO, *Bibliografia. 1. Intorno ad alcuni scritti tedeschi commemorativi del centesimo anniversario della nascita di Federico Carlo di Savigny (21 febbraio 1879)*, in AG, XXII, (1879), pp. 498-506;

–, *I fasti aurei del diritto romano. Studi preliminari dell'Avv. Biagio Brugi, già alunno delle Università di Pisa e Berlino*, Tipografia Vannucchi, Pisa, 1879;

–, *Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali, I. Intorno all'asserita mancanza nel Diritto classico di principi relativi al passo necessario*, in AG, XXV, (1880), pp. 321-381;

–, *Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali, Studio II. Esame dei principi riguardanti il passo necessario in relazione al concetto di servitù prediale nel diritto classico*, in AG, XXVII, (1881), pp. 165-268;

–, *Per la dottrina del passo necessario secondo il diritto romano. Note esegetiche alla l. 1 §. 6 D. De it. act. priv. 43, 19 cf. con la l. 12 pr. D. De relig. et sumpt. fun. 11,7*, in AG, XXXIX, (1887), pp. 433-442;

–, *Giurisprudenza e codici*, in *Cinquanta anni di storia italiana*, vol. II, sez. IV, Hoepli, Milano, 1911, pp. 1-42;

–, *Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane, Saggi*, Unione tipografico-Editrice Torinese (già Ditta Pomba), Milano-Napoli-Palermo-Roma-Torino, 1915;

–, *L'analogia di diritto e il cosiddetto giudice legislatore, (art. 3 cpv. disp. prel. del codice civile svizzero)*, in «Il diritto commerciale: rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», I, (1916), pp. 265-266;

–, *Risarcimento di danni per morte, cagionata da infortunio colposo, del capo di famiglia – Danni materiali e morali*, in: «La Corte di Cassazione», II, (1925), pp. 246-248;

BÜCHER, voce *Roscher, Wilhelm Georg Friedrich*, ADB, 53, (1907), pp. 486-492;

BUONAMICI FRANCESCO, *Della scuola pisana del diritto romano*, in «Annali delle Università toscane», XIX, (1874);

–, *Discorso del prof. F. Buonamici letto per l'inaugurazione del Seminario storico-giuridico la sera del dì 23 gennaio 1878*, in AG, XXII, (1879), pp. 474-481;

BUONAMICI FRANCESCO, SCOLARI SAVERIO, SERAFINI FILIPPO, *Programma, Statuto e Discorso inaugurale del Seminario storico-giuridico di Pisa*, in AG, XVIII, (1877), pp. 560-570;

–, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1877*, in AG, XIX, (1877), pp. 530-545;

–, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1879*, in AG, XXV, (1880), pp. 3-45;

BURCHARDI GIORGIO CRISTIANO, *Il Sistema e la storia interna del diritto romano privato, recato dall'originale tedesco in Italiano ed annotato dall'avvocato Pasquale De Conciliis*, Vol. I-II, Stamperia del Vaglio, Napoli, 1857;

CAPPONI GINO, *Necrologia. Pietro Capei*, in «Archivio Storico Italiano», Serie III, VIII, 1868, pp. 202-208;

CASSINIS GIOVAN BATTISTA, *Del precario – Di una facoltà concessa da un proprietario di casa, e da un inquilino ad un altro inquilino della stessa casa di far uso dell'illuminazione a gaz – Della revocazione di tal facoltà – Sentenze del R. Senato di Torino*, in «Annali di Giurisprudenza», IV, VIII, (1841), pp. 391-418;

CASTELLARI GIUSTO, *Della lex Aquilia ossia del danno dato*, in AG, XXII, (1879), pp. 305-433;

CHIRONI GIAN PIETRO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, F.lli Bocca, Torino, (2 voll.), 1888-1889;

CHIRONI GIAN PIETRO, SCIALOJA VITTORIO, *Prefazione*, in: DERNBURG ARRIGO, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6^a edizione di Francesco Bernardino Cicala, con prefazione di V. Scialoja, Prof. Nella R. Università di Roma e G.P. Chironi, Prof. Nella R. Università di Torino*, Torino, Fratelli Bocca Editori, Librai di S.M. il Re d'Italia, Roma-Milano-Firenze, 1903, pp. XIII-XIV;

CIAPESSONI PIETRO, (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume quarto, Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, Fondazione Guglielmo Castelli, Hoepli, Milano, 1930;

CICALA FRANCESCO BERNARDINO, *Prefazione del traduttore*, in DERNBURG ARRIGO, *Pandette, Volume I^o - Parte I^a Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6^a edizione di Francesco Bernardino Cicala*, Torino, Fratelli Bocca Editori, Librai di S.M. il Re d'Italia, Roma-Milano-Firenze, 1906, pp. XIII-XV;

CIVININI GIUSEPPE, *L'antico e il nuovo Impero in Germania*, in «Nuova Antologia», XVII, Fasc.V, (1871), pp. 34-56;

COGLIOLO PIETRO, *Filosofia del diritto privato*, Edizione stereotipa (Terza tiratura), G. Barbèra, Firenze, 1912;

–, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929 dal Prof. Pietro Cogliolo, Presidente della Commissione Reale dell'Ordine degli Avvocati di Genova*, Coop. Fascista Poligrafici, Genova, 1929;

CONTICINI PIETRO, *Lezioni di Pandette del Professore Pietro Conticini raccolte e ordinate da Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Pisa, Direttore dell'Archivio Giuridico, Volume I, Trattato delle persone*, Presso la direzione dell'Archivio giuridico, Pisa, 1876;

CORSANEGO CAMILLO, *Contardo Ferrini venerabile*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1931;

–, *Contardo Ferrini. Con prefazione di Giorgio La Pira*, II ed., Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1947;

CROCE BENEDETTO, *Documenti inediti sull'hegelismo napoletano (Dal carteggio di Bertrando Spaventa)*, in: «La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce», IV, (1906), pp. 483-496;

CROME KARL, *Allgemeiner Theil der modernen französischen Privatrechtswissenschaft*, Bensheimer, Mannheim, 1892;

D'AMBROSIO MANLIO ANDREA, *Contributo alla dottrina delle servitù di uso pubblico*, in: «Foro italiano», XLI, Parte prima, (1916), pp. 405-413;

DE CRESCENZIO NICOLA, *Sistema del Diritto civile romano, Seconda edizione riveduta ed ampliata*, Volumi primo e secondo, Presso Nicola Jovene libraio-editore, Napoli, 1869;

DE CRESCENZIO NICOLA, FERRINI CONTARDO, «Enciclopedia giuridica italiana», *Esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione e della giurisprudenza nel Diritto Civile, Commerciale, Penale, Pubblico, Giudiziario, Costituzionale, Amministrativo, Internazionale, Ecclesiastico, Economico con riscontri di Storia del Diritto, di Diritto Romano e di Legislazione comparata, già sotto la direzione di Pasquale Stanislao Mancini, Volume XII - Parte I, Obbligazione*, Società editrice libraria, Milano, 1900;

DEL GIUDICE PASQUALE, *Enciclopedia giuridica per uso delle scuole*, 2. ed. ampliata e corretta, Hoepli, Milano, 1896;

–, *Contardo Ferrini*, in AG, Nuova Serie – Vol. XI (dell'intera collezione Vol. LXX), (1903), pp. 159-162;

–, *Scritti di C. Ferrini*, in AG, Nuova Serie – Vol. XI (dell'intera collezione Vol. LXX), (1903), pp. 163-171;

DEL ROSSO FEDERIGO, *Due Prospetti di gius romano privato, diretti a regolare e facilitare lo studio di questa parte del diritto*, Luigi Pezzati, Firenze, 1833;

–, *Saggio di diritto privato romano attuale, preceduto da Introduzioni di diritto naturale e seguito da note perpetue di Gius romano*, 8 voll., Tipografia Pieraccini, Pisa, 1844-1845;

DERNBURG ARRIGO, *Diritto delle obbligazioni, Prima traduzione dal tedesco sulla 6^a edizione di Francesco Bernardino Cicala, con prefazione di V. Scialoja*, cit.;

–, *Pandette, Volume III^o, Diritto di famiglia e diritto dell'eredità, Prima traduzione dal tedesco sulla 6^a edizione di Francesco Bernardino Cicala*, Torino, Fratelli Bocca Editori, Librai di S.M. il Re d'Italia, Roma-Milano-Firenze, 1905;

–, *Pandette, Volume I^o - Parte I^a Parte generale, Prima traduzione dal tedesco sulla 6^a edizione di Francesco Bernardino Cicala*, cit.;

–, *Pandette, Volume I^o - Parte II^a Diritti reali, Prima traduzione dal tedesco sulla 6^a edizione di Francesco Bernardino Cicala*, Torino, Fratelli Bocca Editori, Librai di S.M. il Re d'Italia, Roma-Milano-Firenze, 1907;

DERNBURG HEINRICH, *Pandekten, Erster Band, Allgemeiner Theil und Sachenrecht, Sechste, verbesserte Auflage. Unter Mitwirkung von Johannes Biermann, ordentlichem Professor an der Universität Gießen*, Verlag von H. W. Müller, Berlin, 1900;

–, *Pandekten, Zweiter Band, Obligationenrecht, Sechste, verbesserte Auflage. Unter Mitwirkung von Johannes Biermann, ordentlichem Professor an der Universität Gießen*, Verlag von H. W. Müller, Berlin, 1900;

–, *Pandekten, Dritter Band, Familien- und Erbrecht, Sechste, verbesserte Auflage. Unter Mitwirkung von Johannes Biermann, ordentlichem Professor an der Universität Gießen*, Verlag von H. W. Müller, Berlin, 1901;

DI MARZO SALVATORE, *La scienza giuridica italiana nel secolo XIX*, in *Annuario della Università degli studi di Camerino (1901-1902)*, Savini, Camerino, 1902, pp. 25-43;

DOVE ALFRED, voce *Ranke, Leopold von*, in *ADB*, 27, (1888), pp. 242-269;

DOVERI ALESSANDRO, *Istituzioni di diritto romano, Seconda Edizione accresciuta per note di confronto col Codice civile italiano*, Vol. I-II, Successori Le Monnier, Firenze, 1866;

Elenco delle pubblicazioni di Filippo Serafini, in *AG*, LVIII, (1897), pp. 522-526;

ELLERO PIETRO, *Manifesto dell'«Archivio giuridico»*, in *AG*, I, (1868), pp. 3-12;

ENGELHARDT G. V., *Gedächtnispredigt auf den weiland hochwohlgeborenen und hochgelehrten Herrn Dr. Christian Friedrich von Glück*, Erlangen, 1831;

FADDA CARLO, *L'equità e il metodo nel concetto dei giureconsulti romani*, tip. Bianchini, Macerata, 1881;

–, *Sui poteri della maggioranza nel condominio per piani*, in: «*La Corte di Cassazione*», III, (1926), pp. 252-257;

–, *Della incapacità naturale nei contratti*, in: «*La Corte di Cassazione*», IV, (1927), pp. 635-640;

FERLOSIO LORENZO, *Il solo contratto di vendita non basta per trasferire il dominio allorché l'oggetto venduto non è certo e determinato. Sentenza del Senato di Torino in data 23 giugno 1840 a relazione del sig. Grisi-Rodoli nella causa Marino contro Talentino (signori procuratori Onorato e Ravera)*, in «*Annali di Giurisprudenza*», III, VI, (1840), pp. 225-239;

FERRARA FRANCESCO, *Diritto civile*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, cit., pp. 325-348;

FERRI ENRICO, *L'omicidio-suicidio: responsabilità giuridica*, 2. ed. con aggiunte polemiche, Bocca, Torino, 1884;

FERRINI CONTARDO, *Quid conferat ad iuris criminalis historiam Homericorum Hesiodorumque poematum studium*, Calvary, Berlino, 1881;

- , *Diritto romano*, (Man. Hoepli), Milano, 1885;
- , *I. Diritto penale romano*, in COGLIOLO PIETRO, *Completo Trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il Codice unico del Regno d'Italia, pubblicato da Pietro Cogliolo, Prof. Ord. Di diritto nell'Università di Messina, Volume Primo, Parte Prima*, Vallardi, Milano, 1888, pp. 3-268;
- , *Teoria generale dei legati e dei fedecommissi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, Hoepli, Milano, 1889;
- , *Manuale di Pandette*, Società Editrice Libreria, Milano, 1900;
- , *Manuale di Pandette, Seconda edizione riveduta*, Società Editrice Libreria, Milano, 1904;
- , *Manuale di Pandette, Terza edizione riveduta*, Società Editrice Libreria, Milano, 1908;
- , *Appunti sulla specificazione secondo il Codice civile italiano*, in CIAPESSONI PIETRO, (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume quarto, Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, cit., pp. 113-125;
- , *Lotte antiche e recenti contro il diritto romano*, in CIAPESSONI PIETRO, (cur.), *Opere di Contardo Ferrini, Volume quarto, Studi vari di diritto romano e moderno (sui diritti reali e di successione)*, cit., pp. 413-435;
- Filippo Serafini – Necrologia*, in AG, LVIII, (1897), pp. 507-510;
- FILOMUSI GUELFU FRANCESCO, *Enciclopedia giuridica ad uso di lezioni*, 3. ed. riveduta ed ampliata, Jovene e C., Napoli, 1885;
- FOSCHINI GAETANO, *Esposizione delle Istituzioni di Diritto romano in forma sommaria ed elementare seguita da un copioso indice analitico, e da un'appendice contenente una raccolta di regole generali di diritto, classificate per materie e disposte per ordine alfabetico, Fascicolo Primo*, Tipografia fratelli Rechiedei, Milano, 1874;
- , *Esposizione delle Istituzioni di Diritto romano in forma sommaria ed elementare seguita da un copioso indice analitico, e da un'appendice contenente una raccolta di regole generali di diritto, classificate per materie e disposte per ordine alfabetico, Fascicolo Secondo*, Tipografia fratelli Rechiedei, Milano, 1875;
- , *Lezioni di Diritto romano comparato a tutti gli articoli del Codice civile italiano dettate nella Regia Università di Macerata*, Stab. Tip. Bianchini, Macerata, 1878;

–, *Istituzioni di Diritto civile romano ed italiano. Lezioni dettate nella Università di Napoli*, Editore Ernesto Anfossi, Libraio Pasquale Perrone Libraio Coeditore, Napoli, 1882;

DE FRANCISCI PIETRO, *Il diritto romano*, (Guide bibliografiche), Fondazione Leonardo per la cultura italiana, Roma, 1923;

GANS EDUARDO, *Dello svolgimento del diritto di successione nella storia romana da Eduardo Gans tradotto dall'originale tedesco ed annotato da A. Turchiarulo*, Tipografia all'Insegna del Diogene, Napoli, 1851;

–, *Il diritto di successione nella storia italiana. Notizie storiche tratte dall'opera di E. Gans sullo svolgimento del diritto di successione nella storia dell'Umanità e tradotte da A. Turchiarulo*, Giovanni Pedone Lauriel, Napoli, 1853;

–, *Il Diritto Romano delle Obbligazioni e specialmente intorno alla Teorica dei Contratti Innominati e del Jus Poenitendi. Tre dissertazioni di diritto civile del dottor Eduardo Gans. Traduzione dal tedesco, preceduta da un discorso sulle opere di Gans per Eduardo Salvetti*, Tipografia all'Insegna del Diogene, Napoli, 1856;

–, *Il Diritto Romano delle Obbligazioni e specialmente intorno alla Teorica dei Contratti Innominati e del Jus Poenitendi del Dottor Eduardo Gans. Traduzione dal tedesco preceduta da un discorso sulle opere del Gans per Eduardo Salvetti, Seconda edizione riveduta*, Libreria Strada Toledo, sotto le Reali Finanze, Napoli, 1858;

GANS EDUARDO, TURCHIARULO ANTONIO, *Studii sopra Gans relativi al diritto romano. Da A. Turchiarulo*, Tipografia all'Insegna del Diogene, Napoli, 1853;

GENTILE GIOVANNI, *La filosofia in Italia dopo il 1850*, in: «La Critica», X, (1912), pp. 120-349;

GIANTURCO EMANUELE, *Gli studi di diritto civile e la quistione del metodo in Italia. Considerazioni*, in «Filangieri», dicembre 1881, Dott. Leonardo Vallardi Editore, (1881), pp. 18-27;

–, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 3. ed. riveduta, Barbera, Firenze, 1889;

–, *Sistema di diritto civile italiano*, 2. ed, L. Pietro, Napoli, 1894;

GIANZANA SEBASTIANO, *L'enfiteusi nel passato e nel presente: se, venduto il fondo, rimane al concedente l'azione personale contro l'enfiteuta originario*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1887;

GIOBERTI VINCENZO, *Del primato morale e civile degli Italiani. Prima edizione di Losanna fatta sulla seconda belga. Tomo terzo*, S. Bonamici e compagnia, Losanna, 1846;

«Giurisprudenza commerciale italiana» *raccolta ed illustrata per cura di una società di avvocati diretta dall'Avv. Antonio Caveri, Ufficiale dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, Prof. di Storia e Filosofia del Diritto nella Università di Genova*, I (1860-1861);

«Giurisprudenza commerciale italiana» *raccolta ed illustrata per cura di una società di avvocati diretta dall'Avv. Antonio Caveri, Commendatore dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, Professore di Storia del Diritto nell'Università di Genova*, II, (1862);

«Giurisprudenza commerciale italiana» *raccolta ed illustrata per cura di una società di avvocati diretta dall'Avv. Antonio Caveri, Commendatore dell'Ordine Mauriziano, Senatore del Regno, Professore di Storia del Diritto nella Università di Genova*, III, (1863);

GLÜCK FRIEDRICH, *Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer, 1. Theil*, verlegt bey Johann Jacob Palm, Erlangen 1790;

–, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer, Vierten Theils erste Abtheilung*, verlegt bey Johann Jacob Palm, Erlangen 1796;

GLÜCK FEDERICO, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia*, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell'Università di Messina, Dott. Leonardo Vallardi Edit., Milano, 1888;

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia*, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro II, Tradotto e annotato da G. De Marinis con note e aggiunte dei Professori C. Ferrini e F. Serafini, Vallardi, Milano, 1888;

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia*, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro III, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell'Università di Messina, Vallardi, Milano, 1888;

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia*, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro VI, Tradotto e annotato dai Professori A. Ascoli, P. Bonfante, G. Segrè, Vallardi, Milano, 1888;

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia*, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro IV, Tradotto e annotato da Lando Landucci, Dott. Leonardo Vallardi Edit., Milano 1890;

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Serie dei libri XXX-XXXII, Parte prima, continuazione del professore Carlo Ludovico Arndts. Traduzione e note del Professore Contardo Ferrini, Società Editrice Libreria, Milano, 1898;*

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libro VIII, Tradotto e annotato dall'Avvocato Biagio Brugi, Professore nell'Università di Padova, Società Editrice Libreria, Milano, 1900;*

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Serie dei libri XXX-XXXII, Parte seconda, continuazione del professore Carlo Salkowski. Traduzione e note del Professore Contardo Ferrini, Società Editrice Libreria, Milano, 1901;*

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libri XXXVII-XXXVIII del Prof. Ugo Burckhard, Parte prima. Tradotta e annotata dall'Avvocato Contardo Ferrini, Professore all'Università di Pavia, Società Editrice Libreria, Milano, 1902;*

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libro XI, Tradotto e annotato da A. Castellari, C. Ferrini, C. Manenti, A. Ascoli, C. Fadda, Società Editrice Libreria, Milano, 1903;*

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libri XXXVII-XXXVIII, Parte quarta di B. Guglielmo Leist, Tradotta e annotata dai Professori C. Ferrini e S. Cugia, Società Editrice Libreria, Milano, 1905;*

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libro XIII, Tradotto e annotato dai Professori G. Pacchioni, G. Leoni, C. Fadda, L. Busatti, A. Ascoli, C. Ferrini, I. Cugusi, Società Editrice Libreria, Milano, 1906;*

–, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, Direttori Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, Libro XXII, Tradotto e annotato dai Professori S. Perozzi, F. Mancaloni, L. Gianturco, L. Ferrara, Società Editrice Libreria, Milano, 1906;*

GRILLO STEFANO, (Professore e Ingegnere), *Dell'indirizzo ed ordinamento degli studj. Pensieri esposti nell'occasione della solenne apertura dell'Anno Scolastico 1876/77 nella Regia Università di Genova*, in: *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1876-77*, Regia tipografia Pietro Martini, già Ferrando, Genova, pp. 41-68;

GUGINO GIUSEPPE, *Istituzioni di Diritto romano comparato al diritto civile patrio*, Stabilimento tipografico di P. Androsio, Napoli, 1873;

–, *Trattato storico della procedura civile romana*, L. Pedone Lauriel, Palermo, 1873;

HEISE GEORG ARNOLD, *Rez. Hermeneutisch-systematische Erörterung der Lehre von der Intestaterbfolge nach den Grundsätzen des ältern und neueren Römischen Rechts: als Beytrag zur Erläuterung der Pandekten, von Dr. Christian Friedrich Glück, 1803.* in «Göttinger Gelehrte Anzeigen», 112. Stück, gedruckt bei Heinrich Dieterich, (1804), pp. 1105-1116;

HOBBS THOMAS, *Il cittadino*, a cura di P. D'Abbiere, Carabba, Lanciano, 1948;

HUMBERT GUSTAVE, *Manuel des antiquités romaines per Théodore Mommsen & Joachim Marquardt traduit de l'allemand sous la direction de M. Gustave Humbert*, Paris, 1888-1907;

HUBER EUGEN, *System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, Erster Band*, C. Detloff's Buchhandlung, Basel, 1886;

Indice generale alfabetico dei primi diciassette volumi dell'Archivio Giuridico, in AG, XVII, (1876), pp. 463-569;

JEHRING (von) RUDOLF, *Geist des römischen Rechts aus den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Zweiter Theil. Erste Abtheilung, Zweite, verbesserte Auflage*, Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1866;

LABRIOLA TERESA, *La capacità giuridica della donna*, in: «L'Eloquenza. Antologia, critica, cronaca», VIII, n. 5, 6, (1919), pp. 371-374;

LANDSBERG ERNST, voce *Vangerow, Karl Adolf von*, in ADB, 39, (1885), pp. 479-482;

–, voce *Rudorff, Adolf Friedrich*, in ADB, 29, (1889), pp. 580-582;

–, voce *Stobbe, Johann Ernst Otto*, in ADB, 36, (1893), pp. 262-266;

–, *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, Erster Halbband, Text und Noten, Fortsetzung zu der Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, erste und zweite Abteilung, von R. Stintzing*, Druck und Verlag von R. Oldenbourg, München und Leipzig, 1898;

–, *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, Zweiter Halbband, Text, Fortsetzung zu der Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, erste und zweite Abteilung, von R. Stintzing*, Druck und Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin, 1910;

–, voce *Arndts, K. L.*, in ADB, 46 (1902), pp. 41-45;

–, voce *Windscheid, Bernhard*, in ADB, 43, (1898), pp. 423-425;

LANDUCCI LANDO, *Della novazione nelle obbligazioni correali attive. Saggio d'interpretazione della l. 27 Pr. D. Pactis e della l. 31 § 1 D. de Novat.*, è pubblicata in AG, XIX, (1877), pp. 3-22;

–, *Al lettore*, in F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro IV, Tradotto e annotato da Lando Landucci*, cit., pp. V-VIII;

–, *Corso di diritto civile francese secondo il metodo dello Zachariae largamente ampliato e completamente rifuso per opera degli avvocati C. Aubry e C. Rau, Versione italiana arricchita di nozioni storico-teoriche dall'origine di Roma ai dì nostri della giurisprudenza e della legislazione francese dell'ultimo trentennio e coordinata ad un trattato di diritto civile italiano con ampio corredo della patria giurisprudenza, I*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1900;

–, *Filippo Serafini 1831-1897*, in AG, 85, (1921), pp. 9-32;

–, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, Società tipografica modenese, Modena, 1931;

La salma del Sen. Paolo Emilio Bensa solennemente traslata nel Famedio di Staglieno, in: «Il Nuovo Cittadino», 17/05/1929;

La salma di Paolo Emilio Bensa accolta nel Famedio. L'illustre giureconsulto commemorato solennemente alla R. Università, in: «Giornale di Genova», 17/05/1929;

LAURENT FRANÇOIS, *Principes de droit civil*, Bruylant-Christophe/Durand & Pedone Lauriel, Bruxelles- Paris, (33 Voll.), 1869-1878;

LENEL OTTO, III, *Briefe Savignys an Georg Arnold Heise*, in ZRG, Rom. Abteil., 36, (1915), pp. 96-156;

Le onoranze di Genova a Paolo Emilio Bensa. La traslazione della salma nel Pantheon di Staglieno, in: «Caffaro», 17/05/1929;

Le spoglie di P. E. Bensa traslate nel Famedio, in: «Il Secolo XIX», 17/05/1929;

LIERMANN HANS, *Die Erlanger Juristenfakultät und das Kirchenrecht 1743-1943*, in *Deutschlands Erneuerung* 27, Frankfurt am Main, 1943, pp. 201ss.;

LOMONACO GIOVANNI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 2. ed. notevolmente accresciuta, Jovene, Napoli, (7 voll.), 1894-1895;

LOTMAR PHILIPP, voce *Brinz, Alois Ritter von*, in *ADB*, 47, (1903), pp. 241-259;

MACKELDEY FERDINAND, *Manuale di Diritto romano contenente la Teoria delle Istitute preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana per cura di T. P. e T. E. M. dottori di leggi*, Tipografia Pacini, Cardinali e comp., Colle, 1841;

–, *Manuale dell'Odierno Diritto romano, Prima versione italiana eseguita sopra la 12^a edizione tedesca pubblicata nel 1842 da Rosshirt, riveduta, corretta ed aumentata di nuove annotazioni*, Tipografia di Giov. Cecchini e Comp., Venezia, 1844;

–, *Manuale di Diritto romano contenente la Teorica delle Istituta cui precede una Introduzione allo studio dello stesso diritto, Prima versione italiana corredata di annotazioni, del confronto e commento delle vigenti leggi del Regno, e dell'antico diritto patrio, non che di un sunto del feudale, e di un breve compendio elementare di materie canoniche* [Trad. F. PETRONI], S. E., Napoli, 1844-47;

–, *Manuale di Diritto romano contenente la Teoria delle Istitute preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana dei D. D. T. P. e T. E. M. accresciuta d'un riassunto in tavole sinottiche e d'un indice alfabetico*, Soldi e Colombarini, Firenze, 1850;

–, *Manuale di Diritto romano, contenente la teoria delle Istitute e preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana dei DD. T. P. e T. E. M., accresciuta d'un riassunto in tavole sinottiche e d'un Indice alfabetico*, a spese dell'Editore, Firenze, 1851;

–, *Manuale di Diritto romano contenente la teoria delle Istituzioni preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Nuova traduzione italiana con annotazioni dell'avvocato Raffaele Andreoli*, Giovanni Pedone Lauriel, Editore, Napoli, 1853;

–, *Manuale di Diritto romano, contenente la teoria delle Istitute preceduto da una Introduzione allo studio del Diritto romano, Prima traduzione italiana per cura di T. P. e T. E. M., dottori in Legge, III edizione*, Tipografia Pacini e Cardinali, Colle, 1854;

–, *Corso di diritto romano, Nuova traduzione italiana per cura di Vittore Ricci sopra la 14^a edizione originale tedesca con un'appendice sulla Procedura civile dei Romani, Volume Primo, Introduzione e Parte Generale*, Fratelli Ferrario, Milano, 1866;

MARCADÈ VICTOR, *Explication théorique et pratique du Code Napoléon contenant l'analyse critique des auteurs et de la jurisprudence et un traite resume apres le commentaire de chaque titre*, II, 6. ed., Paris, Delamotte, 1866 ;

MARESCOTTI A., *La questione sociale in Italia. Al commendatore Pasquale Villari*, in AG, X, (1872), pp. 513-525;

MAREZOLL TEODORO, *Trattato delle Istituzioni del Dritto romano, tradotto dall'originale tedesco sulla ottava edizione di Lipsia del 1866 per Giuseppe Polignani, Professore straordinario di dritto romano nella R. Università di Napoli, Seconda edizione italiana con la giunta di un quadro cronologico della storia del dritto romano e di un indice di tutti i titoli de' libri di dritto civile e canonico*, Stabilimento tipografico Perrotti, Napoli, 1866;

MAROI FULVIO, *Necrologio, Eugenio Huber* «Rivista Internazionale di Filosofia del diritto», 4, (1924), pp. 169-179;

–, *Sul pegno di una universalità di cose*, in: «La Corte di Cassazione», II, (1925), pp. 54-64;

MARQUARDT JOACHIM, MOMMSEN THEODOR, *Handbuch der römischen Alterthumer*, S. Hirzel, Leipzig, 1871;

MAYNZ CHARLES, *Cours de droit romain précède d'une introduction contenant l'histoire de la Législation et des institutions politiques de Rome, Quatrième édition, Tome premier*, Bruylant-Christophe & C^{ie}, Libraires-éditeurs, Bruxelles, 1876;

–, *Cours de droit romain précède d'une introduction contenant l'histoire de la Législation et des institutions politiques de Rome, Quatrième édition, Tome deuxième*, Bruylant-Christophe & C^{ie}, Libraires-éditeurs, Bruxelles, 1877;

–, *Cours de droit romain précède d'une introduction contenant l'histoire de la Législation et des institutions politiques de Rome, Quatrième édition, Tome troisième*, Bruylant-Christophe & C^{ie}, Libraires-éditeurs, Bruxelles, 1877;

MEJER, voce *Mühlenbruch*, *Christian Friedrich*, in ADB, 22, (1885), pp. 463-467;

Nekrolog des königlichen bayerischen geheimen Hofrats und Professors, Ritters Dr. von Glück, 1831, pp. 1-13;

Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897, in AG, LVIII, (1897), pp. 511-520;

NIEBUHR BARTHOLD GEORG, *Römische Geschichte, Erster Theil mit einer Charte*, Berlin, in der Realschulbuchhandlung, 1811;

–, *Römische Geschichte, Zweyter Theil mit einer Charte*, Berlin, in der Realschulbuchhandlung, 1812;

–, *Römische Geschichte, Dritter Theil*, Berlin, gedrückt und verlegt von G. Reimer, 1832;

NOLDE ALEKSYEI E., *Proishozdenie tshashti teksta deistvujushtshavo Svoda grazhdanskikh uzakonenii gubernii pribaltiskikh. Tablitsa zaimstvovanii teksta statei iz literatury rimskavo prava i inozemnykh kodeksov*, Senatskaya tipografija, St. Petersburg, 1912;

Nuovo esame della questione sociale, coll'aggiunta di alcune considerazioni sul diritto italiano, per Alessandro Malgarini, Milano, Tipografia A. Gattinoni, 1877, in AG, XVIII, (1877), pp. 577-582;

OJETTI UGO, *L'Italia e la civiltà tedesca*, («Problemi italiani» VIII), Rava e C., Milano, 1915;

Onorificenze e titoli accademici, in AG, LVIII, (1897), p. 521;

ORSIER JOSEPH, *Vie et travaux de Zachariae (Karl Salomon), d'après des documents inédits*, Librairie International, Paris, 1869;

PACIFICI-MAZZONI EMIDIO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, III ed., vol. 1, Cammelli, Firenze, 1880;

–, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 3 ed., Cammelli, Firenze, (6 voll.), 1880-1890;

–, *Istituzioni di diritto civile italiano, Quinta edizione corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina e giurisprudenza a cura del Sen. Giulio Venzi, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Parte generale, Volume secondo, Parte prima*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1928;

–, *Istituzioni di diritto civile italiano. Ristampa della quinta edizione corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina e giurisprudenza a cura del Sen. Giulio Venzi, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Vol. Primo, Parte Generale: Del diritto in generale – Del diritto italiano, Del diritto civile italiano in particolare*, UTET, Torino, 1929;

PADELLETTI GUIDO, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole di Guido Padelletti con note di Pietro Cogliolo, Professore di diritto romano nell'Università di Roma, Seconda Edizione*, Cammelli, Firenze, 1886;

Paolo Emilio Bensa 1858-1928, S.A.I.G.A., Genova, 1928;

PASSERINI GIAMBATTISTA, *Filosofia della storia di G. G. Federico Hegel, compilata dal dott. Edoardo Gans e tradotta dal Tedesco da G. B. Passerini*, Tipografia e libreria elvetica, Capolago, 1840;

P. E. Bensa nel Pantheon genovese accanto a A. G. Barrili e Stefano Canzio. La cerimonia a Staglieno e la commemorazione all'Università, in: «Il Lavoro», 17/05/1929;

PELLEGRINI CARLO, *Contardo Ferrini. Cenni biografici raccolti dal Sac. Carlo Pellegrini, Parroco di S. Calimero in Milano, Seconda Edizione*, Tip. E Libr. Pontificia e Arcivesc. Romolo Ghirlanda, Milano, 1912;

–, *La vita del Prof. Contardo Ferrini, II ed.*, Società Editrice Internazionale, Torino, 1928;

PINELLI PIER DIONIGI, *Recensione a Del Primato morale e civile degli italiani di Vincenzo Gioberti*, in «Annali di Giurisprudenza. Raccolta mensile pubblicata da una società di avvocati», VI, Tomo XII, Torino, 1843, pp. 273-274;

POLIGNANI GIUSEPPE, *Sinopsi delle Pandette giustinianee per Giuseppe Polignani ad uso de' suoi uditori*, Vol. I, Parte generale, Tip. Giannini, Napoli, 1874;

PONSIGILIONI ANTONIO, *Dell'influenza civile e politica delle Università, Discorso inaugurale per la solenne apertura dell'Anno Scolastico 1877/78 letto nella Grand'aula della R. Università di Genova*, in: *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova, Anno Scolastico 1877-78*, cit., pp. 9-23;

Provincialrecht der Ostseegouvernements. Dritter Theil. Privatrecht. Liv-, Est- und Curlaendisches Privatrecht, zusammengestellt auf Befehl des Herrn und Kaisers Alexander II, Buchdruckerei der Zweiten Abtheilung Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Kanzlei, St. Petersburg, 1864;

R. Università degli Studi di Genova, proclamazione delle lauree d'onore agli studenti caduti per la Patria, 24 maggio 1917, S. L. A. G., Genova, 1917;

Registro delle deliberazioni, con solo intervento dei professori ordinari, della Facoltà di Giurisprudenza, 1880-1907, in «Archivio Storico dell'Università di Sassari», 35, IV, pp. 28-29;

Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari, in MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, «Bollettino Ufficiale», a. XXV, Vol. I, n. 8, 24 febbraio 1898, pp. 325-328

Relazione della Commissione d'inchiesta, dall'Isonzo al Piave. 24 ottobre-9 nov. 1917, Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, Roma, 1919;

RICCI FRANCESCO, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, Unione tipografico-editrice, Torino (10 Voll.), 1877-1884;

RICCOBONO SALVATORE, *Traditio ficta*, in ZRG, Rom. Abt., 33, (1912), pp. 259-304;

–, *Traditio ficta*, [Fortsetzung von Bd. XXXIII S. 259sq.], in ZRG, Rom. Abt., 34, (1913), pp. 159-255;

–, *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano*, in ZRG, Rom. Abt., 35, (1914), pp. 214-305;

–, *Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustiniano*, [Fortsetzung von Band XXXV p. 214 und Schluß], in ZRG, Rom. Abt., 43, (1922), pp. 262-397;

–, *Vittorio Scialoja*, in BIDR, v. XLII, (1934), pp. 1-22;

–, *Introduzione in Un secolo di progresso scientifico italiano 1839-1939*, cit., pp. 297-300;

–, *Lineamenti della Storia delle Fonti e del Diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1949;

ROCCO ALFREDO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in «Rivista di diritto commerciale», I, (1911), pp. 285-304, e in ID., *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, I, Società Editrice del Foro italiano, Roma, 1933, pp. 5-33;

ROTONDI MARIO, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928). Necrologio*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», VIII, (1928), pp. 546-548;

RUDORFF ADOLF AUGUST FRIEDRICH, *Georg Friedrich Puchta's kleine civilistische Schriften*, Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1851;

SAVIGNY FRIEDRICH KARL (von), *Rez. Hermeneutisch-systematische Erörterung der Lehre von der Intestaterbfolge nach den Grundsätzen des ältern und neueren Römischen Rechts: als Beytrag zur Erläuterung der Pandekten / von Christian Friedrich Glück. - Erlangen: Palm, 1803*, in «Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung» 185, (1804), pp. 225-228;

–, *Über den juristischen Unterricht in Italien*, in «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», Band 6, Heft 1.2, 1828, pp. 201-228;

–, *Geschichte des römischen Rechts in Mittelalter*, Mohr, Heidelberg, 1834;

–, *Essenza e Pregj delle Università Germaniche. Discorso del Sig. Dott. F. C. di Savigny, estratto originariamente dalla Gazzetta Storica ec. del Sig. Prof. Leopoldo Ranke. Volgarizzamento e note dell'A[vv]. P[ietro] C[onticini]*, in «Il Nuovo Giornale de' Letterati», 36, (1838), pp. 193-214;

–, *Il diritto del possesso, Trattato civile del Sig. Dott. Cav. Federigo Carlo di Savigny, Tradotto in Italiano dall'Avv. Pietro Conticini, Prof. d'Istituzioni civili nella I. e R. Università di Siena*, tipografia Pezzati, Firenze, 1839;

–, *Il diritto del possesso, Trattato civile del Sig. Dott. Cav. Federico Carlo di Savigny, Tradotto dal tedesco in italiano dall'Avv. Pietro Conticini, Prof. d'Istituzioni civili nella I. e R. Università di Siena. Nuova edizione con note e aggiunte*, Francesco Masi, Napoli, 1840;

–, *Die Vitalität eines Kindes, als Bedingung seiner Rechtsfähigkeit*, in ID., *System des heutigen Römischen Rechts, Zweiter Band*, Veit und Comp., Berlin, 1840, *Beilage III*, pp. 385-417;

–, *Sulla vitalità del neonato qual postulato della sua capacità giuridica. Discorso del Sig. Consiglier Professore Federico Carlo di Savigny, inserito tra le Appendici al Tomo II della sua nuova opera giuridico-dogmatica intitolata System des heutigen römischen Rechts (Sistema del Diritto Romano Odierno). Traduzione e note dell'Avv. Pietro Conticini Professor di Diritto Romano e Storia del Diritto nella I. e R. Università di Siena*, in «Annali di Giurisprudenza di Firenze» I (1841), pp. 421-458, e in «Giornale Toscano di scienze morali, sociali, storiche, filologiche» I (1841), pp. 141-161;

–, *Istoria del gius romano nel medio evo del sig. F. C. De' Savigny ridotta in compendio*, presso Onorato Porri, Siena, 1849;

–, *Vermischte Schriften, Vierter Band*, Veit und comp., Berlin, 1850;

–, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Professore di Diritto Romano nella R. Università di Roma*, 8 voll., Unione Tipografico-Editrice, Torino 1886-1898;

SCHMIDT FRIEDRICH AUGUST, VOIGT BERNHARD FRIEDRICH, (Hrsg.), *Neuer Nekrolog der Deutschen*. 12. Jahrgang, Teil 2, Verlag B. F. Voigt, Weimar 1834;

SCHULTE (von) JOHANN FRIEDRICH, voce *Warnkönig, Leopold August* in ADB, 41, (1896), pp. 177-178;

SCHUPFER FRANCESCO, *Delle istituzioni politiche longobarde. Libri due*, Felice Le Monnier, Firenze, 1863;

SCIALOJA VITTORIO, *Del diritto positivo e dell'equità: discorso inaugurale*, Savini, Camerino, 1880;

–, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale. Studio di Vittorio Scialoja*, in: *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Stab. Tip. Ditta L. Gaipa – Editore, Palermo, 1910, pp. 663-669;

–, *Primo congresso universitario*, in ID., *Scritti e discorsi politici, II., Sul bilancio della giustizia, ordinamento giudiziario, istruzione superiore, la scuola e la guerra*, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1936;

SEGRÈ GINO, A. *Dernburg, Diritto delle obbligazioni*, in «Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo», I, Parte prima, (1903), Bibliografia, pp. 339-340;

SERAFINI ENRICO, *Prefazione*, in SERAFINI FILIPPO, *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Parte prima, Scritti varii*, presso la Direzione dell'Archivio Giuridico, Modena, 1901, pp. V-VII;

SERAFINI FILIPPO, *Elementi di diritto romano, I: Storia della legislazione, II: Istituzioni civili*, Tip. dei fratelli Fusi, Pavia, 1859;

–, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Tip. Fratelli Fusi, Pavia, 1862;

–, *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*, in AG, I, (1868), pp. 197-202;

–, *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania, I. Commentario delle Pandette per opera di Glück, continuato da Mühlenbruch e Fein, e dopo la loro morte dal professore Carlo Luigi Arndts. Erlanga 1868, vol. 46.° parte prima.*, in AG, I, (1868), pp. 198-201;

–, *Sul movimento giuridico nei cantoni tedeschi della Svizzera*, in AG, II, (1868), pp. 303-308;

–, *Rassegna d'opere giuridiche tedesche, 5. Lehrbuch des Pandektenrechts, Von Dr. Bernhard Windscheid, ord. Prof. des röm. Civilrechts an der Universität zu München, 3. Band. Erste Abtheilung, Düsseldorf, Verlag von Julius buddeus 1868, pag. 1-266*, in AG, IV, (1869), pp. 339-342;

–, *Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio*, G. Pellas, Firenze, 1870;

–, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Professore di diritto romano nell'università di Vienna, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Roma, Direttore dell'Archivio Giuridico, Volume I, Parte Prima e Parte Seconda*, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1872;

–, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Professore di diritto romano nell'università di Vienna, Prima versione italiana sull'ottava edizione tedesca arricchita di copiose note, appendici e confronti col codice Civile del Regno d'Italia, di Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Pisa, Direttore*

dell'Archivio Giuridico, Volume II, Seconda Edizione, Tipi Fava e Garagnani, Bologna, 1875;

–, *Studio comparativo delle legislazioni civili dei vari cantoni della Svizzera*, in AG, XII, (1874), pp. 418-424;

–, *Il Direttore dell'Archivio Giuridico ai suoi collaboratori ed associati*, AG, XVIII, (1877), pp. 3-4;

–, *Per la inaugurazione del terzo anno del Seminario storico-giuridico di Pisa*, in AG, XXI, (1878), pp. 480-486;

–, *Carlo Giorgio Bruns, Necrologia*, in AG, XXV, 1880, pp. 579-580;

–, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Professore di Pandette nell'Università di Pisa, Volume I, Parte Prima, Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, Tipografia Fava e Garagnani, Bologna, 1882;

–, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, in ID. *Opere minori raccolte e pubblicate da Enrico Serafini, Prof. Ordinario di Pandette nella R. Università di Modena, Parte prima, Scritti varii*, cit., pp. 201-219;

SERAFINI FILIPPO, BUONAMICI FRANCESCO, SCOLARI SAVERIO, *Relazione intorno agli studi fatti nel Seminario storico-giuridico di Pisa durante l'anno 1878*, in AG, XXII, (1879), pp. 434-483;

SERAFINI FILIPPO, COGLIOLO PIETRO, *Prefazione a GLÜCK FEDERICO, Commentario alle Pandette di Federico Glück, Tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell'Università di Messina*, cit., pp. V-VII;

STINTZING (von) RODERICH, voce *Glück, C. F. v.* in ADB, 9, (1879), pp. 253-256;

–, voce *Mackeldey, Ferdinand*, in ADB, 20, (1884), pp. 13-16;

STOLFI NICOLA, *Diritto civile. Volume primo. Parte generale. I. Fonti, disposizioni preliminari e transitorie*, Unione tipografico editrice torinese, Torino, 1919;

STROHAL EMIL, *Eduard Hölder* (Nachruf), in: «Deutsche Juristen Zeitung», XVI, 9, (1911), pp. 631-632;

Sulla genesi e sullo spirito dell'Art. 578 del Codice civile italiano, (redazionale), in: «Il Giurista», II, (1892), Fasc. 16, pp. 309-312;

SUPINO DAVID, *Bullettino bibliografico*, 7., in AG, XIII, (1874), pp. 250-251;

TEICHMANN ALBERT, voce *Marezoll, Gustav Ludwig Theodor*, in ADB, 20, (1884), pp. 315-316;

–, voce *Burchardi, Georg Christian*, in ADB, 47, (1903), pp. 379-380;

TROMPEO LUIGI; *Vittorio Scialoja. Notizie bio-bibliografiche*, Pubblicazioni dell'Istituto italiano di diritto internazionale in Roma, F.lli Palombi, Roma, 1939;

UNGER JOSEPH, *Sistema del diritto privato generale austriaco, Prima versione italiana sulla terza edizione tedesca, con annotazioni del traduttore riferibili alle leggi pubblicate dopo la compilazione del sistema per Francesco Kirchmayer, Volume I: Parte generale*, Woditzka, Zara, 1877;

Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939), vol. VI, Sezione di scienze giuridiche, Società italiana per il progresso delle scienze, Roma, 1939;

VADALÀ PAPALE GIUSEPPE, *Dei metodi d'interpretazione giuridica per il novello indirizzo degli studi di diritto privato*, in: V Congresso nazionale giuridico-forense (Palermo, 1903), Barravecchia, Palermo, 1904;

VASSALLI FILIPPO, *Paolo Emilio Bensa*, Orazione commemorativa pronunciata nell'aula magna della R. Università di Genova, il 16 maggio 1929, in *Studi giuridici II*, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 377-393;

VINNEN ARNOLD, *Partizioni di diritto civile romano, resa italiana e con nuovo metodo esposta dall'avvocato Giuseppe Ceneri, Libro Primo*, Tipografia Sassi nelle Spaderie, Bologna, 1855;

WALTER FERDINAND, *Lehrbuch des Kirchenrechts aus den älteren und neueren Quellen bearbeitet, Zweite sehr veränderte Ausgabe*, Adolph Marcus, Bonn, 1832;

–, *Manuale del Diritto Ecclesiastico in tutte le confessioni cristiane. Traduzione dall'originale tedesco sulla nona recentissima edizione dell'Avv. Fortunato Benelli, corretta e pubblicata coll'aggiunta di nuove note per uso degli studiosi dall'Avv. Pr. P[ietro] C[onticini]*, Pisa, presso i fratelli Nistri, 1846-1848;

–, *Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen, Zwölfte, verbesserte und vermehrte, das Oesterreichische Concordat genau berücksichtigende Ausgabe*, Adolph Marcus, Bonn, 1856;

WARNKÖNIG LEOPOLD AUGUST, *Istituzioni universali di Diritto civile romano con novello ordinamento giusta il progresso fatto dalla scienza soprattutto mercè le Istituta di Gajo, i Frammenti vaticani ed altre fonti ultimamente scoperte per L. A. Warnkönig, Consigliere di Stato a Baden cattedratico a Friburgo, e di già a Liege, Lovanio ec., Accademico a Parigi, Londra, Copenaghen ec. ec. ec., volgarizzate da Pietro Antonio Abatemarco e da lui accresciute di tre lunghi capitoli in fine sulla*

processura romana illustrate, anche con indagini proprie sul diritto antico, e confrontate ne'punti principali col diritto medio e nuovo del Regno delle Due Sicilie, Stabilimento letterario-tipografico dell'Ateneo, Napoli, 1839;

WENGER LEOPOLD, *Der heutige Stand der römischen Rechtswissenschaft. Erreichtes und Erstrebtes, Erw. Abdr. der beim Antritt des Wiener Lehramtes am 3.11.1926 gehaltenen Rede*, Beck, München, 1927;

WINDSCHEID BERNHARD, *Lehrbuch des Pandektenrechts von Dr. Bernhard Windscheid, Professor an der Universität Leipzig, Fünfte Auflage*, I-III Bände, Verlag von Ebner & Seubert, Stuttgart, 1879;

–, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, 5. Auflage, 2. unveränd. Auf., Rütter & Loening, Frankfurt a. M., 1882;

–, *Bismarck als Staatsmann und Parlamentarier. Zwei Festreden gehalten bei der Bismarck-Feier zu Leipzig von Dr. Bernhard Windscheid und Dr. B. Tröndlin*, Verlag von Edwin Schloemp, Leipzig, 1885;

–, *Lehrbuch des Pandektenrechts von Dr. Bernhard Windscheid, Professor an der Universität Leipzig, Sechste verbesserte und vermehrte Auflage*, Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt a. M., 1887;

–, *Lehrbuch des Pandektenrechts. Erster Band: siebente durchgesehene und vermehrte Auflage*, Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt am Main, 1891;

–, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana sola consentita dall'Autore e dagli Editori, fatta sull'ultima Edizione Tedesca dagli avvocati Prof. Carlo Fadda dell'Università di Napoli e Prof. Paolo Emilio Bensa dell'Università di Genova, Arricchita dai traduttori di note e riferimenti al Diritto Italiano vigente*, Torino, Unione Tipografico-Editrice torinese (già ditta Pomba), Milano – Napoli – Palermo – Roma, 1902-1904;

ZACHARIAE KARL SALOMO, CROME CARLO, *Manuale Del Diritto Civile Francese di Zachariae von Lingenthal rimaneggiato da Carlo Crome, Professore ordinario di diritto nell'Università di Bonn, Ufficiale della Legion d'Onore francese, Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi della R. Università di Genova*, 4 voll., Società Editrice Libreria, Milano, 1907-1909;

Zur Charakteristik des vormaligen berühmten Rechtsgelehrten auf der Universität zu Erlangen, D. Christian Friedrich v. Glück, königl. Bayerischen Geheimenhofraths und Ritters des Civilverdienstordens der Bayerischen Krone, Leipzig 1832.

Bibliografia

- AGNELLI ARDUINO, voce *Bensa Paolo Emilio*, in NDI, II, 1958, p. 373;
- , voce *Cicala, Francesco Bernardino*, in «Enciclopedia filosofica». Ristampa aggiornata della seconda edizione interamente rielaborata, II, (1979), p. 250;
- ALFIERI LUIGI, *Il pensiero dello Stato*, ETS, Pisa, 1985;
- ALPA GUIDO, voce *Principi generali*, in: «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XIV, (1996), pp. 335-369;
- , *La cultura delle regole: storia del diritto civile italiano*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2000;
- , *Presentazione*, in: SBANO NICOLA, (cur.), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, (Storia dell'avvocatura in Italia), Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 7-19;
- ALUNNO FRANCESCO, *Federigo Del Rosso: un giurista leopoldino tra antico regime ed età della Restaurazione*, in «Bollettino storico-pisano», 64 (1995), pp. 193-224;
- ARANGIO-RUIZ VINCENZO, *In memoria di Carlo Fadda*, in *Congresso giuridico nazionale in memoria di Carlo Fadda (Cagliari-Sassari 23-26 maggio 1955)*, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 3-21;
- ARANGIO-RUIZ VINCENZO, DE FRANCISCI PIETRO, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, in BIDR, 62, (1959), pp. VII-XX;
- ARTIFONI ENRICO, *Medioevo delle antitesi. Da Villari alla «Scuola economica-giuridica»*, in «Nuova rivista storica», 68, (1984), pp. 367-380;
- BARBERIS MAURO, *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, Giappichelli, Torino, 2003;
- , *Filosofia del diritto. Un'introduzione storica*, Il Mulino, Bologna, 2000;
- , voce *Tarello, Giovanni*, in DBGI, II, (2013), pp. 1938-1939;
- BARTOCCI UGO, *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli studia humanitatis*, Giappichelli, Torino, 2012;
- Bavièra, Giovanni*, in *Enciclopedia Treccani online*, <http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-baviera/> (voce consultata in data 05.06.2013);

BECCARIA ROBERTO, *I periodici genovesi dal 1473 al 1899*, Associazione italiana biblioteche. Sezione ligure, Genova, 1994;

BELLOMO MANLIO, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1996;

BENEDETTO MARIA ADA, voce *Cicala, Francesco Bernardino*, in NDI, III, (1957), pp. 218;

BENEDUCE PASQUALE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Il Mulino, Bologna, 1996;

–, Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della «scienza italiana», in MAZZACANE ALDO, (cur.), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Liguori Editore, Napoli, 1987, pp. 297-364;

–, «Traduttore-traditore». *Das französische Zivilrecht in Italien in den Handbüchern der Rechtswissenschaft und –praxis*, in *Französische Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts*, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 205-251;

BETTI EMILIO, *Teoria generale dell'interpretazione, II*, Edizione corretta e ampliata a cura di Giuliano Crifo, Giuffrè, Milano, 1990;

BIROCCHI ITALO, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002;

–, *Presentazione*, in: CARONI PIO, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 1-40;

BOBBIO NORBERTO, voce *Carle, Giuseppe*, in DBI, 20, (1977), pp. 130-135;

–, *Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato*, Einaudi, Torino, 1981;

BOBBIO NORBERTO, BOVERO MICHELANGELO, *Società e Stato nella filosofia politica moderna. Modello giusnaturalista e modello hegel-marxiano*, Il saggiatore, Milano, 1979;

BOHNERT JOACHIM, *Beiträge zu einer Biographie Georg Friedrich Puchtas*, in ZRG, Germ. Abteil., 96 Band, (1979), pp. 229-242;

BONA FERDINANDO, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, in «Nuovo Bollettino Borromaico», 20, (1982), pp. 33-49;

Bonfante, Pietro, in DBI, 12, (1971), (redazionale), p. 9;

BONINI ROBERTO, *Il diritto privato dal nuovo secolo alla prima guerra mondiale. Linee di storia giuridica italiana ed europea*, Pàtron, Bologna, 1996;

BRACCIA ROBERTA, *Un avvocato nelle istituzioni, Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Giuffrè Editore, Milano, 2008;

–, *Cesare Cabella (1807-1888), Giuseppe Carcassi (1823-1875) e Stefano Castagnola (1825-1891): toghe genovesi per l'Unità d'Italia*, in BORSACCHI STEFANO, PENE VIDARI GIAN SAVINO, (cur.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 64-71;

–, voce *Cabella, Cesare*, in DBGI, I, (2013), p. 368;

BRUCH (vom) RÜDIGER, *Il modello tedesco: Università e Bildungsbürgertum*, in PORCIANI ILARIA, (cur.), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Jovene, Napoli, 1994, pp. 37-59;

BÜRGE ALFONS, *Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert: zwischen Tradition und Pandektenwissenschaft, Liberalismus und Etatismus*, Klostermann, Frankfurt am Main, 1991;

Bürgerliches Gesetzbuch, Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis und einer Einführung von Universitätsprofessor Dr. Helmut Köhler, 59., überarbeitete Auflage, Beck, München, 2007;

CAMPONESCHI PAOLO, voce *Ferrini, Contardo*, in DBI, 47, (1997), pp. 187-191;

CAMPONESCHI PAOLO, FAGIOLI VERCELLONE GUIDO, voce *Ferrini, Contardo, Fonti e bibl.*, in DBI, 47, (1997), p. 191;

CAPOGROSSI COLOGNESI LUIGI, *Biagio Brugi, servitù prediali e proprietà dal diritto romano al diritto contemporaneo*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 16, (1988), pp. 271-279;

–, voce *Bonfante, Pietro*, in DBGI, I, (2013), p. 295;

CAPPELLINI PAOLO, *Systema iuris, I, Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Giuffrè Editore, Milano, 1984;

CAPRIOLI SEVERINO, voce *Interpretazione nel diritto medievale e moderno*, in: «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, X, (1993), pp. 13-24;

CARONI PIO, *Il mito svelato: Eugen Huber*, in «Zeitschrift für Schweizerisches Recht-Revue de droit suisse-Rivista di diritto svizzero», 110, 1, (1991), pp. 381-419;

–, *Saggi sulla storia della codificazione*, Giuffrè, Milano, 1998;

CASAVOLA FRANCESCO PAOLO, *La romanistica a Napoli dall'Unità alla Guerra*, in «Index», 29, (2001), pp. 37-54;

–, *Ritratto di Contardo Ferrini*, in MANTOVANI DARIO, (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, Cisalpino, Istituto editoriale Universitario, Monduzzi Editore, Milano, 2003, pp. 3-9;

–, voce *Ferrini, Contardo*, in DBGI, I, (2013), pp. 856-857;

CASAVOLA FRANCO, *Punti di vista, Professori di Napoli 1860*, in «Labeo. Rassegna di diritto romano», VII, 1, (1961), pp. 36-41;

CASSESE SABINO, *Cultura e politica del diritto amministrativo. La scienza del diritto amministrativo tra l'impegno riformatore e la chiusura nella dogmatica: un bilancio della cultura giuridica italiana da Romagnosi a oggi*, Il Mulino, Bologna, 1971;

CAVANNA ADRIANO, *L'influence juridique française en Italie au XI-Xe siècle*, in: «Revue d'Histoire des facultés de droit et de la science juridique», 15, (1994), pp. 87-112;

–, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, ed. ampliata in *Studi di Storia del diritto*, III, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 719-753;

CAZZETTA GIOVANNI, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Giuffrè, Milano, 1991;

–, *Civilistica e «assolutismo giuridico» nell'Italia post-unitaria: gli anni dell'Esegesi (1865-1881)*, in *De la Ilustración al Liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi, Madrid-Miraflores, 11-14 de enero 1994*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 399-418;

–, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2007;

–, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino, 2011;

–, *Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano*, in QF, 40, (2011), pp. 781-812;

–, voce *Barassi, Ludovico*, in DBGI, I, (2013), pp. 156-157;

–, voce *Chironi, Gian Pietro*, in DBGI, I, (2013), pp. 529-531;

CERAMI PIETRO, *Salvatore Riccobono (1910-2005)*, in «Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico», LV, (2004-2005), pp. 369-371;

CERESETO GIOVANNI BATTISTA, *Ricordi biografici*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 15-22;

CERETI CARLO, *Università di ieri*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., pp. 37-47;

CESA CLAUDIO, *La scienza nazionale*, in PORCIANI ILARIA, (cur.), *Università e scienza nazionale*, Jovene, Napoli, 2001, pp. 3-15;

CHABOD FEDERICO, *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, Laterza, Bari, 1962;

CHARLE CHRISTOPHE, *L'élite universitaire française et le système universitaire allemand (1880-1900)*, in ESPAGNE MICHEL, WERNER MICHAËL, (ed.), *Transferts. Les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand (XVIIIe et XIXe siècle)*, Editions Recherches sur les civilisations, Paris, 1988, pp. 346-358;

CHIODI GIOVANNI, *Filippo Vassalli*, in: «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Ottava appendice, Diritto*, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2012, pp. 563-567;

–, voce *Scialoja, Vittorio*, in DBGI, II, (2013), pp. 1833-1837;

CIAN GIORGIO, *Il BGB e la civilistica italiana*, in *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, Atti del convegno di Ferrara 26-28 settembre 1996, Cedam, Padova, 2002, pp. 11-30;

CIANFEROTTI GIULIO, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, in MAZZACANE ALDO, (cur.), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 155-165;

–, *La prolusione di Orlando. Il paradigma pandettistico, i nuovi giuristi universitari e lo stato liberale*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 4, (1989), pp. 995-1024;

–, *L'Università di Siena e la «vertenza Scialoja». Concettualismo giuridico, giurisprudenza pratica e insegnamento del diritto in Italia alla fine dell'Ottocento*, in GRISPO RENATO (cur.), *Studi in memoria di Giovanni Cassandro, I*, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato: Saggi, 18), Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1991, pp. 212-235;

–, *Università e scienza giuridica nell'Italia unita*, in PORCIANI ILARIA, *Università e scienza nazionale*, cit., pp. 19-75;

CICCAGLIONE FEDERICO, *La vittoria del diritto sulla forza e la scuola storico-giuridica italiana* (Prolusione al corso di storia del diritto italiano, tenuta nell'Aula magna della R. Università di Catania, il 14 dicembre 1918) in *Federico Ciccaglione, Tra Scuola storica e Storicismo. Tre saggi [Il diritto degli antichi popoli d'Italia*

(1884). – *I giuristi napoletani e siciliani dal secolo XII al XVIII ed il preteso contributo del diritto germanico alle loro produzioni (1918). – La vittoria del diritto sulla forza e la scuola storico-giuridica italiana (1918)*], Jovene Editore, Napoli, 2009;

COING HELMUT, *Europäische Privatrecht, Band II, 19. Jahrhundert, Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern*, Beck, München, 1989;

–, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Dritter Band. Das 19. Jahrhundert, Zweiter Teilband. Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht und zum Verfahrensrecht*, Beck, München, 1982;

COLAO FLORIANA, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento, in L'Università di Siena. 750 anni di storia*, Silvana Editoriale, Siena, 1991, pp. 217-226;

–, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Monduzzi, Bologna, 1999;

–, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*, in BRIZZI GIAN PAOLO, DEL NEGRO PIERO, ROMANO ANDREA, (cur.), *Storia delle Università in Italia, I*, Sicania, Messina, 2007, pp. 287-321;

–, *Le scuole penalistiche*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 349-356;

–, voce *Conticini, Pietro*, in DBGI, I, (2013), pp. 576-577;

COLETTI ALESSANDRO, voce *Brugi, Biagio*, in DBI, 14, (1972), pp. 491-493;

CONTE EMANUELE, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Il Mulino, Bologna, 2009;

CONTI ODORISIO GINEVRA, *La formazione di Teresa Labriola e la libera docenza in filosofia del diritto*, in: «Materiali per una storia della cultura giuridica», 25, 1, 1995, pp. 173-194;

CORRADINI DOMENICO, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato. Dal Codice napoleonico al Codice civile italiano del 1942*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1970;

CORTI FRANCESCA, voce *Roveredo (TI)*, in *Dizionario storico della Svizzera*, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I2203.php> (consultata in data 20.11.2013);

COSTA E., voce *Bensa, Paolo Emilio*, in DBL, I, (1992), pp. 473-474;

COSTA PIETRO, *L'interpretazione della legge: François Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in QF, 20, (1991), *François Géný e la scienza giuridica del Novecento*, pp. 367-495;

–, voce *Rocco, Alfredo*, in DBGI, II, (2013), pp. 1701-1704;

CRAIG JOHN, *Scholarship and Nation Building: The University of Strasbourg and Alsatian Society 1870-1939*, University of Chicago Press, Chicago, 1984;

CRAVERI PIERO, voce *Bensa Paolo Emilio* in DBI, 8, 1966, pp. 576-578;

–, voce *Cammeo, Federico*, in DBI, 17, (1974), pp. 286-288;

CRESCI SERENA, *Antonio Caveri (1811-1870): un giurista tra foro, accademia e politica*, in: RSDI, 78, (2004), pp. 187-240;

CROCE BENEDETTO, *L'Italia dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra*, 4. Ed., Laterza, Bari, 1965;

D'AGOSTINI DANIELA, voce *Bonghi, Ruggiero*, in DBGI, I, (2013), pp. 296-297;

D'ALMEIDA OSCAR, voce *Cabella, Cesare*, in DBL, II, (1994), p. 340;

D'ANGELO GIACOMO, voce *Di Marzo, Salvatore*, in DBGI, I, (2013), pp. 763-764;

DE BIASIO GIORGIO, FOGLIA ALDO, *Introduzione ai codici di diritto privato svizzero*, Giappichelli, Torino, 2007;

DECLEVA ENRICO, *Il compimento dell'unità e la politica estera*, in SABBATUCCI GIOVANNI, VIDOTTO VITTORIO, (cur.), *Storia d'Italia. 2. Il nuovo Stato e la società civile, 1861-1887*, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 113-215;

DE CUPIS ADRIANO, voce *Cadavere (diritto sul)*, in NDI, II, (1957), pp. 657-659;

–, voce *Nome e cognome*, in NDI, XI, (1965), pp. 299-307;

–, voce *Cadavere (diritto sul)*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, II, (1988), pp. 190-192;

DEL VECCHIO GIORGIO, *In memoria di Paolo Emilio Bensa*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., pp. 35-36;

DE MARINI FRANCA, (cur.), *Savigny. Antologia di scritti giuridici*, Bologna, Il Mulino, 1980;

–, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento, Atti del convegno di Genova, 8 aprile 2000*, Accademia Ligure di Scienza e Lettere, Genova, 2001, pp. 227-241;

DE SANCTIS FRANCESCO, *Scritti e discorsi parlamentari dal 1862 al 1870, III. La situazione politica alla metà del 1864*, in ID., *Il mezzogiorno e lo Stato unitario*, a cura di F. Ferri, Einaudi, Torino, 1960, pp. 183-219;

Die deutsche und die italienische Rechtskultur im «Zeitalter der Vergleichung», herausgegeben von A. Mazzacane und R. Schulze, Duncker & Humblot, Berlin, 1995;

DI CARLO, E., voce *Cicala, Francesco Bernardino*, in «Enciclopedia filosofica», I, (1957), p. 1025;

DI RENZO VILLATA GIGLIOLA, voce *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in: «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XIII, (1996), pp. 457-527;

–, voce *La famiglia*, in «Enciclopedia italiana. Eredità del Novecento», 2, (2001), pp. 760-776;

DUFOUR ALFRED, voce *Diritto matrimoniale*, in *Dizionario storico della Svizzera*, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I9608.php>, (consultata in data 20.11.2013);

–, *Mariage et société moderne: les ideologies du droit matrimonial moderne*, Editions Universitaires, Fribourg, 1997;

FAGIOLI VERCELLONE GUIDO, voce *Filangieri, Gaetano*, in DBI, 47, (1997), pp. 583-585;

FALZEA ANGELO, voce *Capacità (teoria gen.)*, in: «Enciclopedia del diritto», VI, (1960), pp. 8-47;

FARGNOLI IOLE, *L'adempimento del terzo invitato debitore nel diritto svizzero: attualità di una soluzione classica*, in SANTUCCI GIANNI, (cur.), *Fondamenti del diritto europeo. Seminari trentini*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 113-136;

FASSÒ GUIDO, *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, Nuova edizione aggiornata a cura di Carla Taralli e Gianfrancesco Zanetti, Il Mulino, Bologna, 1994;

FERRAJOLI LUIGI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Seconda edizione, riveduta e ampliata, con l'aggiunta della Parte II, Laterza, Roma-Bari, 1999;

FERRANTE RICCARDO, *Dans l'ordre établi par le Code civil: la scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Giuffrè, Milano, 2002;

- , *Codificazione e cultura giuridica*, Seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2011;
- FERRARESI ALESSANDRA, *Le Università dall'età francese all'Unità*, in BRIZZI GIAN PAOLO, DEL NEGRO PIERO, ROMANO ANDREA, (cur.), *Storia delle Università in Italia, I*, cit., pp. 193-253;
- FERRI GIOVANNI BATTISTA, voce *Vassalli, Filippo*, in DBGI, 2, (2013), pp. 2022-2025;
- FERRINI CONTARDO, *Manuale di Pandette, Quarta edizione curata e integrata da Giuseppe Grosso, Professore nell'Università di Torino*, Società Editrice Libreria, Milano, 1953;
- FIOCCHI ELISABETTA, voce *Caveri, Antonio*, in DBGI, I, (2013), pp. 501-502;
- FOIS GIUSEPPINA, *Flaminio Mancaloni professore e rettore nell'Università di Sassari*, in «Diritto @ Storia. Nuova serie. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», N. 1, Maggio 2002, <http://www.dirittoestoria.it/memorie/Testi%20delle%20Comunicazioni/Giuseppina%20Fois.htm> (consultato in data 27.05.2013);
- , *Dall'Unità alla caduta del fascismo*, in MATTONE ANTONELLO, (cur.), *Storia dell'Università di Sassari, Volume primo*, Ilisso, Nuoro, 2010, pp. 113-133;
- , *Reclutamento dei docenti e sistemi concorsuali, dal 1860 ad oggi*, in BRIZZI GIAN PAOLO, DEL NEGRO PIERO, ROMANO ANDREA, (cur.), *Storia delle Università in Italia, I*, cit., pp. 461-483;
- FORSTHOFF ERNST, *Lo Stato moderno e la virtù (1950)*, in ID., *Stato di diritto in trasformazione*, a cura di Carlo Amirante, Giuffrè, Milano 1973, p. 11-27;
- FROMMEL MONIKA, voce *Merkel, Adolf*, in NDB, 17, (1994), pp. 148-149;
- FROMMER HARTMUT, *Die Erlanger Juristenfakultät und das Kirchenrecht 1743-1810*, München 1974;
- FURFARO FEDERICA, «Il piu minuto, il piu completo ed il piu pratico di tutti i libri giuridici italiani». *La versione italiana del Commentario alle Pandette di Christian Friedrich von Glück*, in RSDI, 84, (2011), pp. 417-442;
- , *The connections between German Pandectist School and Italian legal culture at the end of XIX century*, in: *Sources of Law and Legal Protection, Triestine Lectures, I*, Eut, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2012, pp. 55-71;
- , *The revival of Romanistic scholarship between the 19th and 20th centuries as a 'centralising force' in European legal history: the masterpieces of German*

Pandectist literature revised by Italian translators, in «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 19, n. 2 (2012), pp. 262-280;

GABRIELI FRANCESCO P., voce *Fadda Carlo* in NDI, 6, 1960, p. 1120;

GALGANO FRANCESCO, *Storia del diritto commerciale*, Il Mulino, Bologna, 1976;

GALLO PAOLO, voce *Soggetto di diritto*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XVIII, (1998), pp. 576-586;

GARIN EUGENIO, *Hegelianism dell'Ottocento*, in: ID., *Tra due secoli. Socialismo e filosofia in Italia dopo l'Unità*, Bari, 1983, pp. 21-64;

GARLATI LOREDANA, *La famiglia tra passato e presente*, in S. PATTI, M. G. CUBEDDU, *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1-48;

GAVAZZI GIACOMO, *L'onere. Tra la libertà e l'obbligo*, Giappichelli, Torino, 1970;

Gelegentliche Gedanken über Universitäten (herausgegeben von Ernst Müller), Reclam-Verlag, Leipzig, 1990;

GENTA ENRICO, *Ecclettismo giuridico della Restaurazione*, in: RSDI, 60, (1987), pp. 285-309;

GERI MARCO PAOLO, voce *Del Rosso, Federigo*, in DBGI, I, (2013), pp. 742-743;

GILISSEN JOHN, voce *Consuetudine, I. Definizione, analisi, prova*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, III, (1988), pp. 489-501;

GIUNTI PATRIZIA, voce *Landucci, Lando*, in DBGI, I, (2013), pp. 1144-1145;

GRELLE FRANCESCO, *Le dottrine gromatiche nell'opera di Biagio Brugi*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 16, (1988), pp. 281-297;

GROSSI PAOLO, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, Giuffrè, Milano, 1986;

–, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998;

–, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè Editore, 2000;

–, *La cultura del civilista italiano: un profilo storico*, Giuffrè, Milano, 2002;

Gròsso, Giuseppe, in *Enciclopedia Treccani online*, <http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/giuseppe-grosso/> (voce consultata in data 05.06.2013);

GROSSO GIUSEPPE, *Prefazione alla quarta edizione*, in FERRINI CONTARDO, *Manuale di Pandette, Quarta edizione curata e integrata da Giuseppe Grosso, Professore nell'Università di Torino*, cit., pp. VII-VIII;

GUARNERI ATTILIO, voce *Diritti soggettivi (categorie di)*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, V, (1989), pp. 436-455;

GUASTINI RICCARDO, voce *Teoria generale del diritto*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XIX, (1999), pp. 315-321;

HAKIM NADER, MELLERAY FABRICE, *Présentation. La Belle Époque de la pensée juridique française*, in: ID. (cur.), *Le renouveau de la doctrine française, Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XX^e siècle*, Dalloz, Paris, 2009, pp. 1-12;

HALPÉRIN JEAN LOUIS, *Der Einfluss der deutschen Rechtsliteratur zum Code civil in Frankreich vom Lassaulx bis Zachariä*, in SCHULZE REINER, (Hrsg.), *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, Duncker & Humblot, Berlin, 1998, pp. 215-237;

–, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Presses universitaires de France, Paris, 2012;

HAFERKAMP HANS-PETER, voce *Rudorff, Adolf Friedrich*, in NDB, 22, (2005), pp. 203-204;

HAMMERSTEIN NOTKER, *Zur Geschichte und Bedeutung der Universitäten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation*, in «Historische Zeitschrift», 241, (1985), pp. 287-328;

HIRATA ALESSANDRO, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, in ZRG, Rom. Abteil., 123 Band, (2006), pp. 330-343;

IMPALLOMENI GIAMBATTISTA, voce *Pandettistica*, in NDI, 12, 1965, pp. 350-353;

INNAMORATI GIULIANO, voce *Berchet, Giovanni*, in DBI, 8, (1966), pp. 790-798;

INVERNIZZI MARCO, *Il beato Contardo Ferrini (1859-1902). Il rigore della ricerca. Il coraggio della fede*, PIEMME, Casale Monferrato (AL), 2002;

INZERILLO GIUSEPPE, *Storia della politica scolastica in Italia. Da Casati a Gentile*, Editori Riuniti, Roma, 1974;

IRTI NATALINO, *La cultura del diritto civile*, UTET, Torino, 1990;

–, *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano, 1979;

–, *Francesco Filomusi Guelfi e la crisi della scuola esegetica in Italia*, in RDC, XVII, I, 1971, pp. 379-389;

–, *Scuole e figure del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1982;

JAYME ERIK, *Pasquale Stanislao Mancini e lo sviluppo del diritto internazionale privato tedesco*, in «Scienza & politica: per una storia delle dottrine», 3, (1990), pp. 31-40;

JEHRING (von) RUDOLF, *Lettera n. 19, Rudolf von Jehring a Filippo Serafini, Vienna, settembre 1872*, in BEHRENDTS OKKO, (ed.), *Rudolf von Jehring, Beiträge und Zeugnisse aus Anlaß der einhundertsten Wiederkehr seines Todestages am 17.9.1992, 2., erweiterte Auflage mit Zeugnissen aus Italien*, Wallstein, Göttingen, 1992, p. 136;

JESTAZ PHILIPPE, JAMIN CHRISTOPHE, *La doctrine*, Dalloz, Paris, 2004;

Juristen. Ein biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C. H. Beck, München, 1995;

KELLEY DONALD R., *Historians and the law in post-revolutionary France*, Princeton University Press, Princeton, 1984;

KOSCHAKER PAUL, *L'Europa e il diritto romano*, (trad. A. Biscardi), Sansoni, Firenze, 1962;

KRÄMER-DIETHARDT FEDERICO, voce *Brinz Aloys (von)*, in NDI, 2, 1958, p. 582;

–, voce *Windscheid Bernhard*, in NDI, 20, 1965, p. 1085;

KURZ HEINZ, voce *Roscher, 1)*, *Wilhelm Georg Friedrich*, NDB, 22, (2005), pp. 39-41;

LABARDI ANDREA, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione, con il testo delle Istituzioni civili di Pietro Capei*, Giuffrè, Milano, 2000;

–, voce *Capei, Pietro*, in DBGI, I, (2013), pp. 423-424;

LABRUNA LUIGI, *Appunti su «società civile e Stato» in Biagio Brugi*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 16, (1988), pp. 327-360;

LACCHÈ LUIGI, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *QF*, XXXIX (2010), pp. 153-228;

LANDUCCI SERGIO, *L'hegelismo in Italia nell'età del Risorgimento*, in: «Studi storici», VI, (1965), pp. 597-628;

LANG-HINRICHSEN DIETRICH, voce *Bekker, Ernst Immanuel*, in *NDB*, 2, (1955), p. 25;

LANZA CARLO, voce *Bensa, Paolo Emilio*, in *DBGI*, I, (2013), pp. 218-219;

LARENZ KARL, *Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts*, Beck, München, 1989;

LARENZ KARL, WOLF MANFRED, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, Beck, München, 2004;

LIBERTINI MARIO, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia*, in «Rivista delle società», 1, (2013), pp. 1-41;

LOVATO ANDREA, voce *Polignani, Giuseppe*, in *DBGI*, II, (2013), pp. 1611-1612;

LUIG KLAUS, voce *Mühlenbruch, Christian Friedrich*, in *NDB*, 18, (1997), pp. 283-284;

–, voce *Kohler, Josef*, in *NDB*, 12, (1979), pp. 425-426;

LUZZATTO RUGGERO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., pp. 25-32;

MAFFEI DOMENICO, NÖRR KNUT WOLFGANG, *Lettere di Savigny a Capei e Conticini*, in: *ZRG*, Rom. Abt., 97 Band, (1980), pp. 181-212;

MAGGI ERNESTO, *Intervento di saluto*, in MANTOVANI DARIO, (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. XVI-XVIII;

MAISAK PETRA, *Goethe und das Leben im Frankfurter Elternhaus*, in MAISAK PETRA, DEWITZ HANS GEORG, *Das Goethe-Haus in Frankfurt am Main*, Insel Verlag, Frankfurt am Main-Leipzig, 1999, pp. 82-106;

MANNORI LUCA, voce *Francesco, Forti*, in *DBGI*, I, (2013), pp. 889-890;

MANTELLIO ANTONIO, «Il più perfetto codice civile moderno», *a proposito di BGB, diritto romano e questione sociale in Italia*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», vol. XCIV, Parte I, (1996), pp. 1091-1140;

–, *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, in: «Studia et documenta historiae et iuris», LXVI-Supplementum, (2000), pp. 2-129;

–, *Contardo Ferrini e la Pandettistica*, in MANTOVANI DARIO, (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. 177-200;

MANTELLIO MARCO, voce *Landucci, Lando*, in DBI, 63, (2004), pp. 540-542;

MANTOVANI DARIO, *Prefazione*, in ID., (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. VII-X;

MARINARI ATTILIO, MUSCETTA CARLO, voce *De Sanctis, Francesco*, in DBI, 39, (1991), pp. 284-297;

MARINELLI FABRIZIO, *La cultura del code civil*, CEDAM, Padova, 2004;

–, *Scienza e storia del diritto civile*, Laterza, Roma-Bari, 2009;

MARINO GIOVANNI, *Positivismismo e Giurisprudenza. Biagio Brugi alla congiunzione di scuola storica e filosofia positiva*, (Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Salerno, Sezione Studi giuridici), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 1986;

–, *Biagio Brugi e il metodo storico nella determinazione dei principi del diritto*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 16, (1988), pp. 299-325;

MAROTTA VALERIO, *Contardo Ferrini, una ricostruzione bibliografica (1881-2002)*, in MANTOVANI DARIO, (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. 249-261,

MAROTTOLI PASQUALE, voce *Di Marzo, Salvatore*, in DBI, 40, (1991), pp. 94-97;

–, voce *Fadda Carlo* in DBI, 44, (1994), pp. 128-132;

MARRONE MATTEO, *Romanisti professori a Palermo*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law», 25, (1997), pp. 587-616;

MARTONE LUCIANO, voce *Cassinis, Giovanni Battista*, in DBI, 21, (1978), pp. 490-494;

MASI ANTONIO, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, in *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, cit., pp. 75-102;

–, voce *Brugi, Biagio*, in DBGI, I, (2013), pp. 342-345;

MASTROBERTI FRANCESCO, Il «codice delle donne», in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», V, 2012, pp. 347-359;

MATTONE ANTONELLO, MURA ELOISA, voce *Bollati di Saint Pierre, Emanuele*, in DBGI, I, (2013), pp. 276-277;

MAZZACANE ALDO, *Savingy e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Liguori, Napoli, 1974;

–, voce *Carmignani, Giovanni* in DBI, 20 (1977), pp. 415-421;

–, voce *Pandettistica*, in «Enciclopedia del diritto», XXXI, (1981), pp. 592-608;

–, voce *Conticini, Pietro* in DBI, 28, (1983), pp. 490-494;

–, *Die Rechtskultur in Italien und Deutschland nach der nationalen Einigung-Anmerkungen zu einem Forschungsprojekt*, in *Deutsche Rechtswissenschaft und Staatslehre im Spiegel der italienischen Rechtskultur während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Band 1, herausgegeben von R. Schulze, Berlin, 1990, pp. 55-74;

–, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in «Scienza & politica: per una storia delle dottrine», 3, (1990), pp. 15-30;

MAZZACANE ALDO, VANO CRISTINA, (cur.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Jovene, Napoli, 1994;

MECCARELLI MASSIMO, *Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di Biagio Brugi*, in QF, 30, (2001), pp. 361-476;

–, *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, in: «Historia Constitucional», 6, (2005), pp. 263-283;

–, *Diritto giurisprudenziale e autonomia del diritto nelle strategie discorsive della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in QF, 40, *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, Tomo I, (2011), pp. 721-745;

METRO ANTONINO, *Contardo Ferrini e la cattedra a Messina*, in MANTOVANI DARIO, (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. 85-92;

MONATERI, P. G., voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, X, (1993), pp. 25-57;

MONSAGRATI GIUSEPPE, voce *Giordani, Pietro*, in DBI, 55, (2000), pp. 219-226;

–, voce *Cabella, Cesare*, in DBI, 15, (1972), pp. 683-686;

MONTORZI MARIO, *Presentazione*, in A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione*, cit., pp. V-X;

–, voce *Carmignani, Giuseppe*, in DBGI, I, (2013), pp. 451-453;

MORETTI MAURO, *L'Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica (1861). Sulle origini degli studi medievistici di Pasquale Villari*, in ELZE REINHARD, SCHIERA PIERANGELO, (cur.), *Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: il Medioevo*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin, 1988, pp. 299-371;

MORETTI MAURO, PORCIANI ILARIA, *Università e Stato nell'Italia liberale: una ricerca in corso*, in «Scienza & politica: per una storia delle dottrine», 3, (1990), pp. 41-54;

–, *Il sistema universitario tra nazione e città: un campo di tensione*, in MERIGGI MARCO, SCHIERA PIERANGELO, (cur.), *Dalla città alla nazione, borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 289-306;

–, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, in BRIZZI GIAN PAOLO, DEL NEGRO PIERO, ROMANO ANDREA, (cur.), *Storia delle Università in Italia, I*, cit., pp. 323-379;

MOSCA GAETANO, voce *Bianchi, Francesco Saverio*, in DBI, 10, (1968), pp. 94-95;

MOSCATI LAURA, *On the Vocation of our Age..Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, in: «CLIO», XVIII, 4, (1982), pp. 587-597;

–, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Carucci, Roma, 1984;

–, *L'interpretazione della Geschichte di Savigny nella scienza giuridica preunitaria*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 68, (1995), pp. 91-106;

–, *Savigny a Napoli*, in: CACCIATORE GIUSEPPE, MARTIRANO MAURIZIO, MASSIMILLA EDOARDO, *Filosofia e storia della cultura: studi in onore di Fulvio Tessitore*, Morano, Napoli, 1997, pp. 491-508;

–, *Un'inedita lettera di Savigny a Bollati*, in *QF*, 26, (1997), pp. 307-324;

–, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane pre-unitarie*, in LIOTTA FILIPPO, (cur.), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Monduzzi, Bologna, 1999, pp. 277-321;

–, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Viella, Roma, 2000;

–, voce *Federico Paolo Sclopis*, in: «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 286-289;

MOTTE OLIVIER, *Savigny et la France*, P. Lang, Berne, 1983;

–, *Die kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes und die französische Rechtswissenschaft ihrer Zeit*, in: SCHULZE REINER (Hrsg.), *Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 111-213 ;

NAPOLI MARIA TERESA, *La cultura giuridica europea in Italia, Repertorio delle opere tradotte nel sec. XIX. II Repertorio*, Jovene Editore, Napoli, 1986;

–, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel sec. XIX. Indici*, Jovene Editore, Napoli, 1987;

–, *La cultura giuridica europea in Italia, Repertorio delle opere tradotte nel sec. XIX., I Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Jovene Editore, Napoli, 1987;

NEGRI GIOVANNI, voce *Padelletti, Guido*, in *DBGI*, II, (2013), pp. 1482;

NIEBUHR BARTHOLD GEORG, *Briefe aus Rom (1816-1823), Zweiter Halbband*, Francke Verlag, Bern und München, 1981;

NIGRO MARIO, *Silvio Spaventa e lo Stato di diritto*, in «Il Foro italiano», Parte quinta, (1989), pp. 109-122;

NUZZO LUIGI, voce *Pasquale Stanislao Mancini*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 307-310;

ORESTANO RICCARDO, *Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo*, in GIULIANI ALESSANDRO, PICARDI NICOLA, (cur.), *L'educazione giuridica, I, Modelli di Università e progetti di riforma*, Libreria universitaria, Perugia, 1975, pp. 135-146;

ORLANDO VITTORIO EMANUELE, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, in ID. *Diritto pubblico generale. Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema*, Giuffrè, Milano, 1954, pp. 3-22;

ORTU ROSANNA, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, in «Diritto @ Storia. Nuova serie. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana», N. 3, Maggio 2004, <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Ortu-Salvatore-Riccobono.htm> (consultato in data 22.05.2013);

–, *Salvatore Riccobono. Professore di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dal 1897 al 1898*, in ANTONELLO MATTONE (cur.), *Storia dell'Università di Sassari*, Volume secondo, Ilisso, Nuoro, 2010, pp. 28-29;

OSLER DOUGLAS, *The Myth of European Legal History*, in: «Rechtshistorisches Journal», 16, (1997), pp. 393-410;

ÖSTMANN PETER, *The unification of Law via the Institution of Jurisdiction in the 19th Century: Commercial Law before the High Court of Appeal of the Four Free Cities of Germany*, in «Juridica International», XVI/2009, pp. 224-230;

PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *Intervento di saluto*, in MANTOVANI DARIO, (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., p. XV;

–, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2007;

PASSANITI PAOLO, voce *Lodovico Barassi*, in: «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 430-433;

PASSERO LAURA, voce *Scolari, Saverio*, in DBGI, II, (2013), pp. 1842-1843;

PENE VIDARI GIAN SAVINO, *Aspetti di storia giuridica del sec. XIX. Appunti dalle lezioni di Storia del diritto italiano II (a.a. 1996-97)*, Giappichelli, Torino, 1997;

–, voce *Sclopis di Salerano, Federigo*, in DBGI, II, (2013), pp. 1839-1842;

PESANTE MICHELE, voce *Cadavere (dir. civ.)*, in «Enciclopedia del diritto», V, (1959), pp. 769-770;

PETRONIO UGO, *Attività giuridica moderna e contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2012;

PINO GIORGIO, *Il positivismo giuridico di fronte allo Stato costituzionale*, in COMANDUCCI PAOLO, GUASTINI RICCARDO, *Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 203-227;

PIOLA ANDREA, *Professori e Maestri (nel ricordo di Paolo Emilio Bensa)*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., pp. 51-62;

POLENGHI SIMONETTA, *La politica universitaria italiana negli anni della Destra storica*, La Scuola, Brescia, 1993;

PORCIANI ILARIA, *Introduzione*, in ID. (cur.), *Università e scienza nazionale*, cit., pp. XIII-XXIX;

PUGLIESE GIOVANNI, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, in SACCONI GIUSEPPINA, BUTI IGNAZIO, (cur.), *Scritti giuridici scelti, III, Diritto romano*, Jovene Editore, Camerino, 1985, pp. 417-462;

PUNZI C., voce *Satta, Salvatore*, in DBGI, II, pp. 1806-1808;

PURPURA GIANFRANCO, *Ricordo di Salvatore Riccobono jr. (1910-2005)*, in «Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)», 51, 2006, (pubbl. 2007), pp. 1-2;

–, voce *Riccobono Salvatore jr.*, in DBGI, II, (2013), p. 1684;

RANIERI FILIPPO, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, in PARADISI BRUNO, (cur.), *La formazione storica del diritto moderno in Europa, III*, Olschki, Firenze, 1977, pp. 1499-1503;

–, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in COING HELMUT, (Hg.), «Ius commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte», VIII. *Vorträge zum 200. Geburtstag von F. C. von Savigny, herausgegeben von Helmut Coing*, Klostermann, Frankfurt am Main, (1979), pp. 192-219;

REBUFFA GIORGIO, voce *Caveri, Antonio*, in DBI, 23, (1979), pp. 82-83;

RÉMY PHILIPPE, *Eloge de l'exégèse*, in: *Droits*, 1, *Destins du droit de propriété*, (1985), pp. 115-123;

–, *Le rôle de l'Éxégèse dans l'enseignement du droit au XIXème siècle*, in: «Annales d'histoire des facultés des droit et de la science juridique», 2, (1985), pp. 91-105;

–, *La recodification civile*, in: *Droits*, 26, (1998), pp. 3-18;

RESCIGNO PIETRO, voci *Capacità di agire e Capacità giuridica (diritto civile)*, in NDI, II, (1958), pp. 861-867 e 873-877;

–, voce *Capacità giuridica*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, II, (1988);

RICCOBONO SALVATORE JR., *Un manoscritto inedito di Salvatore Riccobono: le lezioni tenute a Oxford e Londra nel 1924*, in «Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico», XXIX, (1978), pp. 9-16;

–, *Salvatore accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, in «Rassegna Siciliana di Storia e Cultura», N. 13, (2001), <http://www.isspe.it/rassegnasiciliana/99-salvatore-riccobono-accademico-ditalia-nella-testimonianza-del-nipote-di-salvatore-riccobono-jr.html> (consultato in data 22.05.2013);

RIESENHUBER KARL, voce *Regelsberger, Aloys Ferdinand Friedrich Waldemar*, in NDB, 21, (2003), pp. 257-258;

ROGGERO MARINA, *Il sapere e la virtù, stato, Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1987;

ROMEO ROSARIO, *La Germania e la vita intellettuale italiana dall'Unità alla Prima Guerra Mondiale*, in ID. *L'Italia unita e la prima guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 1978;

ROSELLI FEDERICO, *Presentazione*, in: F. DEL ROSSO, *Alcuni cenni sulla logica del diritto civile privato*, Kluwer-Ipsa, Milanofiori Assago, 1999, pp. III-XI;

ROSSI LAURO, voce *Francesco, Forti*, in DBI, 49, (1997), pp. 175-177;

SABBIONETI MARCO, voce *Stolfi, Nicola*, in DBGI, II, (2013), pp. 1917-1918;

SANDULLI ALDO, *Facoltà e ordinamenti didattici dal 1860 a oggi*, in BRIZZI GIAN PAOLO, DEL NEGRO PIERO, ROMANO ANDREA, (cur.), *Storia delle Università in Italia, II*, Sicania, Messina, 2007, pp. 263-301;

SANFILIPPO CESARE, *In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 – 6-4-1958)*, in «Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico», IX, 1, (1958), pp. 123-133;

SANTI CESARE, voce *Roveredo (GR)*, in *Dizionario storico della Svizzera*, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I1562.php> (consultata in data 20.11.2013);

SAVELLI RODOLFO, *Gli Statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca*, in: «Società e storia», 83, 1999, pp. 3-33;

–, (cur.), *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Regione Liguria – assessorato alla cultura, Società ligure di Storia Patria, Genova, 2003;

SAVIGNY (von) FRIEDRICH KARL, *System des heutigen römischen Rechts*, Band 1, (Neudruck der Ausgabe Veit und Comp. Berlin, 1840), Scientia Verlag, Aalen, 1973;

SBRICCOLI MARIO, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in SCHIAVONE ALDO, (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla repubblica*, Laterza, Bari, 1990, pp. 493-590;

SCARPELLI UBERTO, *La teoria generale del diritto: prospettive per un trattato*, in: ID. (cur.), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1983, pp. 281-340;

SCHIEMANN GOTTFRIED, *Rechtswissenschaft und Antike*, in KÖBLER HENNING, (cur.), *250 Jahre Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Festschrift*, hg. von Henning Kössler (Erlanger Forschungen), Erlangen, 1993, pp. 291-313;

SCHIERA PIERANGELO, «Science and Politics» as a Political Factor: German and Italian Social Sciences in the Nineteenth Century, in WAGNER PETER, WITTRICK BJÖRN, WHITLEY RICHARD, (ed.), *Discourses on Society. The Shaping of the Social Science Disciplines*, Sociology of the Sciences, Yearbook 1991, Dordrecht-Boston-London, 1991, pp. 93-120;

–, *Modelli di Università nell'Ottocento europeo: problemi di scienza e potere*, in PORCIANI ILARIA, (cur.), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, cit., pp. 5-34;

SCIUMÈ ALBERTO, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Giappichelli, Torino, 2002;

SCOPPOLA PIETRO, voce *Bonghi, Ruggiero*, in DBI, 12, (1970), pp. 42-51;

SIGNORI ELISA, *Contardo Ferrini a Milano tra politica e amministrazione*, in MANTOVANI DARIO, (cur.), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, cit., pp. 57-76;

SIIMETS GROSS HESI, *Roman Law in the Baltic Private Law Act – the Triumph of Roman Law in the Baltic Sea Provinces?*, in «Juridica International», No. 1, (2007), pp. 180-189;

–, *Specificatio in the Baltic Private Law and Production (Verarbeitung) in the Baltic Private Law Act – Continuity or Change?*, in «Juridica International», No. 2, (2008), pp. 163-174;

SOLIMANO STEFANO, 'Il letto di Procuste'. *Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Giuffrè, Milano, 2003;

- , *Tra Esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, in *JUS*, vol. 57, n. 1-2 (2010), pp. 203-248;
- , *Tendenze della civilistica postunitaria*, in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ad arti». *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Diritto*, (2012), pp. 381-388;
- , voce *Bianchi, Ferdinando*, in *DBGI*, I, (2013), p. 249;
- , voce *Bianchi, Francesco Saverio*, in *DBGI*, I (2013), pp. 249-250;
- , voce *Cassinis, Giovanni Battista*, in *DBGI*, I, (2013), pp. 481-482;
- , voce *Fadda, Carlo*, in *DBGI*, I, (2013), pp. 813-814;
- SPADA CELESTINO, voce *Buonamici, Francesco*, in *DBI*, 15, (1972), pp. 128-129;
- SPAGNESI ENRICO, voce *Nome (storia)*, in «Enciclopedia del diritto», XXVIII, (1978), pp. 290-303;
- , *Il diritto*, in COMMISSIONE RETTORALE PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA (cur.), *Storia dell'Università di Pisa, 2, 1737-1861*, Edizioni Plus, Università di Pisa, Pisa, 2000, pp. 461-570;
- , voce *Buonamici, Francesco*, in *DBGI*, I, (2013), pp. 360-361;
- SPENGLER HANS-DIETER, *Glück, Christian Friedrich von*, in *Erlanger Stadtlexikon*, Nürnberg, 2002, pp. 316-317;
- STELLA VITTORIO, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, in BALDUINO ARMANDO, (ed.), *Storia letteraria d'Italia, Nuova edizione a cura di A. Balduino, L'Ottocento, Tomo 3*, Piccin- F. Vallardi, Padova-Milano, 1997, pp. 1653-1678;
- STOLFI EMANUELE, *Francesco Saverio Bianchi e la civilistica italiana del XIX secolo. Il suo impegno nelle Università di Parma e Siena*, in «Jus: rivista di scienze giuridiche», 1-2, (2010), pp. 249-265;
- , voce *Serafini, Filippo*, in *DBGI*, II, (2013), pp. 1850-1851;
- STOLLEIS MICHAEL, *Untertan – Bürger – Staatsbürger. Bemerkungen zur juristischen Terminologie im späten 18. Jahrhundert*, in VIERHAUS RUDOLF, (Hg.), *Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter der Aufklärung*, Schneider, Heidelberg, 1981, pp. 65-99;
- STORTI CLAUDIA, voce *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *DBGI*, II, (2013), pp. 1244-1248;

STURM FRITZ, *La formazione del BGB*, in *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, cit., pp. 43-73;

TACCHI FRANCESCA, «Una silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro». *Elisa Comani del Foro di Ancona*, in: SBANO NICOLA, (cur.), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, cit., pp. 153-182;

TAMASSIA FRANCO, voce *Cicala, Francesco Bernardino*, in DBI, 25, (1981), pp. 301-304;

TARANTO GIUSEPPE, voce *Autorità maritale*, in NDI, I², (1958), pp. 1574-1575;

TARELLO GIOVANNI, *Riforma, dipartimenti e discipline filosofiche*, in: «Rivista critica di storia della filosofia», XXV, 1970, pp.108-111;

–, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1988;

–, voce *Chiovenda, Giuseppe*, in DBI, 25, (1981), pp. 33-36;

TARICONE FIORENZA, *Teresa Labriola. Biografia politica di un'intellettuale tra Ottocento e Novecento*, Franco Angeli, Milano, 1994;

TEGA WALTER, (cur.), *Lo studio e la città. Bologna 1888-1988*, Nuova Alfa, Bologna, 1987;

TESSITORE FULVIO, *Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento, Terza edizione*, Giuffrè, Milano, 1988;

'*Testimonianze-Zeugnisse*', [84], in BEHRENDTS OKKO, (ed.), *Rudolf von Jehring*, cit., p. 128;

TORRE STEFANIA, voce *Brugi, Biagio*, in STOLLEIS MICHAEL, (hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, Verlag C. H. Beck, München, 1995, pp. 102-103;

–, voce *Fadda, Carlo (1853-1931)*, in STOLLEIS MICHAEL, (hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, cit., pp. 196-197,

–, voce *Orlando, Emanuele Vittorio*, in STOLLEIS MICHAEL, (hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, cit., pp. 465-466;

TRAMPUS ANTONIO, voce *Filangieri, Gaetano*, in DBGI, I, (2013), pp. 860-863;

TREGGIARI FERDINANDO, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, in MAZZACANE ALDO, (cur.), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 47-152;

- , voce *Gianturco Emanuele* in DBI, 54, 2000, pp. 556-560;
- TREVES PIERO, voce *Capei, Pietro*, in DBI, 18, (1975), pp. 464-468;
- TRIEPEL HEINRICH, voce *Binding, 1) Karl Ludwig Lorenz*, in NDB, 2, (1955), pp. 244-245;
- TROVA ASSUNTA, *Dal primo Ottocento alla legge Casati*, in MATTONE ANTONELLO, (cur.), *Storia dell'Università di Sassari, Volume primo*, cit., pp. 99-111;
- UNGARI PAOLO, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Il Mulino, Bologna, 2002;
- VANO CRISTINA, «Edifizio della scienza nazionale». La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana, in: MAZZACANE ALDO, SCHIERA PIERANGELO, (cur.), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 29), Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 15-66;
- , voce *Scialoja, Antonio (1817-1874) und Vittorio (1856-1933)* in STOLLEIS MICHAEL, (hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon, Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, cit., pp. 553-554;
- , *Il nostro autentico Gaio. Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Editoriale scientifica, Napoli, 2000;
- , voce *Pisanelli, Giuseppe*, in DBGI, II, (2013), pp. 1600-1602;
- VARNIER GIOVANNI BATTISTA, *La cultura giuridica ligure nel XIX secolo*, in: *Giuristi liguri dell'Ottocento, Atti del convegno di Genova, 8 aprile 2000*, cit., pp. 243-252;
- , voce *Piola, Andrea*, in DBGI, II, (2013), pp. 1592-1593;
- VERCELLONE PAOLO, voce *Personalità (diritti della)*, in NDI, 12, (1965), pp. 1083-1087;
- VISMARA GIULIO, *L'unità della famiglia nella storia del diritto in Italia*, in: ID., *Scritti di storia giuridica, 5: La famiglia*, Giuffrè, Milano, 1988;
- VOLPE GIOACCHINO, *Italia moderna, I, 1815-1898*, Sansoni, Firenze, 1973;
- WESENBERG GERHARD, voce *Arndts, Karl Ludwig, von Arnesberg*, in NDB, 1, (1953), pp. 363-364;
- , voce *Dernburg, Heinrich*, in NDB, 3, (1957), pp. 608-609;

WESENBERG GERHARD, WESENER GUNTER, *Storia del diritto privato in Europa (Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung)* ed. it. tradotta e curata da P. Cappellini e M. C. Dalbosco, Cedam, Padova, 1999;

WIEACKER FRANZ, *In memoriam. Salvatore Riccobono*, in ZRG, Rom. Abt., 76, (1959), pp. 677-682;

–, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, 2., neubearbeitete Auflage, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1967;

–, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume primo, trad. it. di U. Santarelli, Milano 1980;

–, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Volume secondo, trad. it. di S. A. Fusco, Giuffrè, Milano, 1980;

WILD GISELA, *Leopold August Warnkönig 1794–1866. Ein Rechtslehrer zwischen Naturrecht und historischer Schule und ein Vermittler deutschen Geistes in Westeuropa* (Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen), C. F. Müller, Karlsruhe, 1961;

WINDSCHEID BERNHARD, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, unter vergleichender Darstellung des deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor Kipp, Band I*, Neudruck der Ausgabe Frankfurt am Main 1906, Scientia Verlag, Aalen, 1963;

–, *Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, unter vergleichender Darstellung des deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor Kipp, Band II*, Neudruck der Ausgabe Frankfurt am Main 1906, Scientia Verlag, Aalen, 1963;

ZENO-ZENCOVICH VINCENZO, voce *Personalità (diritti della)*, in «Digesto delle Discipline Privatistiche», Sezione Civile, XIII, (1995), pp. 430-444;

ZORZETTO SILVIA, voce *Carle, Giuseppe*, in DBGI, I, (2013), pp. 448-449.